ATTI DELL'ATENEO

DI

SCIENZE LETTERE ED ARTI

IN BERGAMO

« *Jacentes excitat.* »
Accad. Eccitati.

VOLUME XIV.°
Anni 1897-1899

BERGAMO
ISTITUTO ITALIANO D'ARTI GRAFICHE
1899.

I.

ACCADEMICI

« *Le memorie dei Soci saranno stampate negli* Atti, *lasciandosi ad ogni Socio la responsabilità delle proprie opinioni* ».

(Art. 20 dello Statuto Accademico).

ATENEO

DI SCIENZE LETTERE ED ARTI DI BERGAMO

ANNO ACCADEMICO 1896-97

PRESIDENZA

N. N., *Presidente*
FORNONI cav. prof. ing. ELIA, *Vice presidente*
MAGRINI cav. dott. ALESSANDRO, *Cassiere-economo*
MANTOVANI cav. prof. GAETANO, *Segretario*
DRAGONI avv. ARISTIDE, *Vice-segretario*
MAIRONI avv. ALESSANDRO, *idem*.

SOCI ONORARI

Aradas dott. Andrea, *Professore emerito all'Università* di Catania
Barak dott. Carlo Agusto, *I. R. Bibliotecario* a Strasburgo
Barozzi nob. comm. Nicolò, *Direttore delle R. Gallerie* in Venezia
Blaserna comm. Pietro, *Professore dell'Università* di Roma
Boito comm. Camillo, *Presidente della R. Accademia di Belle Arti* in Milano
Bonfadini comm. Romualdo — Sondrio
Boselli conte Giulio — Parigi
Boselli prof. comm. Paolo, *Deputato al Parlamento* — Roma
Calvi nob. cav. Felice, *Vice Presidente della Società Storica Lombarda* — Milano
Capasso comm. Bartolomeo, *Vice Presidente dell'Accademia Pontaniana* di Napoli
Caporali avv. prof. Enrico — Todi

Carducci comm. Giosuè, *Senatore del Regno, Prof. all'Univ.* di Bologna
Carutti di Cantogno barone comm. Domenico, *Senatore del Regno* — Roma
Cassani prof. comm. Giacomo, *Professore emerito dell'Univ.* di Bologna
Castelfranco cav. prof. Pompeo, *R. Ispett. degli Scavi e Monum.* — Milano
Cavagna Sangiuliani conte uff. Antonio — Pavia
Cerboni comm. Giuseppe — Roma
Chiala comm. Luigi, *Deputato al Parlamento* — Torino
Chimirri comm. Bruno, *Deputato al Parlamento* — Roma
Cicconetti avv. Filippo — Roma
Comparetti comm. Domenico, *Senatore del Regno, Professore emerito dell'Istituto di Studi superiori* in Firenze.
Cozza mons. Giuseppe — Grottaferrata
Croce Benedetto — Napoli
D'Ancona gr. uff. Alessandro, *Prof. all'Università* di Pisa
Daponte cav. Pietro, *R. Ispettore Archeologico* — Brescia
De Bosis ing. prof. Francesco — Ancona
De Cesare comm. Raffaele, *Deputato al Parlamento* — Roma
De Gubernatis comm. Angelo, *Prof. all'Università* di Roma
Dozzio ab. cav. Giovanni, *Membro dell'Accademia Fisio-medico-statistica* di Milano
Ellero comm. Pietro, *Senatore del Regno, Professore emerito dell'Università* di Bologna
Favaro dott. cav. Antonio, *Professore all'Università* di Padova
Fogazzaro comm. Antonio, *Senatore del Regno* — Vicenza
Giorgini prof. comm. Gio. Battista — Roma
Gloria comm. Andrea, *Professore all'Università* di Padova
Gnecchi cav. Ercole — Milano
Gnecchi cav. Francesco — Milano
Intra prof. cav. Gio. Battista, *Pres. dell'Accademia Virgiliana* in Mantova
Lampertico dott. comm. Fedele, *Senatore del Regno* — Venezia.
Luzzatti comm. prof. Luigi, *Deputato al Parlamento* — Roma
Manno cav. comm. Antonio, *Membro della R. Accademia delle Scienze* di Torino
Massarani comm. Tullo, *Senatore del Regno* — Milano
Mazzi dott. Angelo, *Bibliotecario della Comunale* in Bergamo
Messedaglia prof. comm. Angelo, *Senatore del Regno* — Padova
Molmenti prof. cav. Pompeo Gherardo, *Deputato al Parlamento* — Venezia
Mommsen prof. Teodoro, *Membro della R. Accademia delle Scienze* — Berlino
Negri comm. Gaetano, *Senatore del Regno* — Milano
Pagano abate cav. Vincenzo, *Professore di Scienze filosofiche e giuridiche* — Napoli
Piatti comm. Alfredo — Cadenabbia
Pigorini prof. comm. Luigi, *Direttore del Museo Preistorico* di Roma
Polli dott. cav. Giovanni, *Membro dell'Istituto Lombardo* — Milano

Sacchi dott. comm. Giuseppe, *Membro dell'Istituto Lombardo* — Milano
Sala can. cav. Aristide
Schiapparelli comm. Giovanni, *Direttore dell'Osservatorio astronomico* di Milano
Sciuto-Patti ing. prof. Carmelo — Catania
Solerti cav. prof. Angelo — Bologna
Sommi Picenardi march. Guido, *Membro dell'Accademia Storico-Archeologica* di Milano
Tabarrini comm. Marco, *Senatore del Regno* — Milano
Taramelli dott. uff. Torquato, *Professore all'Università* di Pavia
Tivaroni avv. Carlo, *R. Provveditore agli Studi* in Padova
Tolra de Bordas mons. Giuseppe, *Membro della Società Storica di Francia* — Tolosa
Vallieri dott. Raffaele — Napoli
Vignati prof. comm. Cesare — Milano.

SOCI ATTIVI

Albani conte ing. Luigi
Antonini dott. Giuseppe
Benetti prof. Annibale
Bisetti avv. Emilio
Bonomi avv. cav. Paolo
Caffi ing. cav. Gio. Emanuele
Caffi sac. dott. Enrico
Camozzi-Vertova co. comm. G. B., *Senatore, Pres. onor.*
Caversazzi dott. Ciro
Cavezzali prof. Alberto
Ciabò prof. cav. Giorgio
Crespi ing. Giuseppe
Curò ing. cav. Antonio
Daina dott. Ugo
Davoglio ing. Guglielmo
Dragoni avv. Aristide
Fiammazzo prof. Antonio
Finardi nob. ing. Antonio
Finardi nob. comm. avv. Giovanni, *Deputato al Parl.*
Foresti dott. prof. Arnaldo
Fornoni ing. prof. cav. Elia
Frizzoni cav. ing. Giacomo
Frizzoni cav. dott. Gustavo
Frizzoni cav. Teodoro
Fuzier ing. Roberto
Gaffari Paolo
Galli dott. cav. Michelangelo
Gandini ing. prof. Augusto
Gavazzeni prof. cav. Antonio
Giacomelli Pietro, chim. farm.
Giani cav. dott. Luigi
Goltara nob. ing. Luigi

Kitt dott. Enrico
Landucci dott. Francesco
La Torre dott. Felice
Locatelli Giuseppe
Lochis conte comm. dott. Carlo, *Deputato al Parlam.*
Loverini cav. Ponziano
Lupi conte cav. dott. Dotesalvo
Lussana cav. dott. Felice
Magrini dott. cav. Alessandro, *Vice Presidente onorario*
Magrini ing. Luigi
Mazzoni avv. Alessandro
Malliani dott. comm. Giuseppe Luigi
Mantovani prof. cav. Gaetano
Marchesi dott. prof. Gio. Battista
Marenzi nob. cav. Giulio
Marzocchi dott. cav. Scipione
Mazzoleni prof. Achille
Mora dott. Antonio
Nicolini dott. Teodoro
Pesenti prof. Pietro
Pezzoli magg. generale Girolamo
Piccinelli cav. dott. Giovanni
Piccioni prof. dott. Luigi
Pizzi prof. Emilio
Qualtrini dott. Giangiacomo
Roncalli conte dott. Alessandro
Roncalli conte dott. Francesco
Rota dott. cav. Matteo
Suardi conte dott. comm. Gianforte, *Deput. al Parlam.*
Varisco ing. prof. Dino
Venanzi prof. ing. Giuseppe
Zavaritt dott. Giulio.

SOCI CORRISPONDENTI

Abba prof. G. Cesare, Brescia
Agosteo dott. cav. Gaetano, Como
Alfani prof. cav. Augusto, Firenze
Amati prof. uff. Amato, Milano
Amighetti sac. Alessio, Lovere
Anfosso avv. Luigi, Bene-Vagienna
Arrigoni conte Oddo degli Oddi, Monselice
Avogadro Achille, Como
Barattani Augusto, Milano
Bedoni prof. cav. Gio. Battista, Bergamo
Berenzi sac. prof. Angelo, Cremona
Bettoni dott. Eugenio, Brescia
Biazzi capitano Ferruccio, Arona
Bionda prof. cav. Pietro, Roma
Bolis dott. Luigi, Bergamo
Bottaro cav. prof. Luigi, Genova
Bressan dott. cav. Carlo, Genova
Brembilla prof. Alberto, Napoli
Bruzza dott. Antonio, Genova
Campi avv. Clemente, Bergamo
Carminati Marco, Treviglio
Carnevali avv. Luigi, Mantova
Carrara dott. Giacomo, Padova
Cavagnis dott. Vittorio, Desio
Cermenati prof. Mario, Roma
Ciavarini-Doni dott. cav. Ivo, Mondavio
Cigliutti prof. comm. Valentino, Roma
Colonna nob. D. Ferd. dei Principi di Stigliano, Napoli
Comani dott. prof. Francesco, Reggio Emilia
Concari prof. Tullo, Milano
Contuzzi prof. dott. cav. Francesco, Napoli
Corneliani prof. dott. Angelo, Perugia

Corradi dott. prof. Augusto, Tivoli
Cuniglio prof. Gio. Battista, Carmagnola
Dabalà prof. Antonio, Treviso
Danieli avv. comm. Gualtieri, Venezia
Dattino avv. Gio. Battista, Napoli
Davari Stefano, Mantova
De-Angeli prof. dott. Felice, Milano
De-Donato Giannini prof. Pietro, Messina
De-Leidi dott. Giulio, Como
De-Lorenzo prof. Giacomo, Napoli
Di-Poggio prof. Ernesto, Bari
Fenaroli prof. cav. Giuliano, Brescia
Fenaroli sac. Stefano, Brescia
Fedrigotti-Bossi conte Filippo, Rovereto (Trentino)
Finardi colonnello nob. Zaccaria
Flamini prof. Francesco, Padova
Galbiati architetto Enrico, Buenos Ayres
Gallini avv. Orazio, Lovere
Ghisleri prof. Arcangelo, Lugano
Gianti prof. Luigi, Bergamo
Gonnelli-Cioni prof. cav. Antonio, Vercurago
Gunita prof. dott. Luigi, Siena
Lombardini Filippo, Sezze
Lupi prof. Clemente, Pisa
Luxardo dott. cav. Ottorino, Venezia
Mauro-Pennisi Antonino, Acireale
Marieni capitano Giuseppe, Modena
Mazzoleni dott. Archimede, Bergamo
Meli prof. ing. Romolo, Roma
Montanari avv. prof. uff. Augusto, Bari
Montanari dott. cav. Luigi, Ancona
Morelli avv. cav. Alberto, Padova
Morello prof. Pietro, Bergamo
Moreschi prof. cav. Nicola, Milano
Moroni ing. Giulio, Bergamo
Munaron sac. Giuseppe, Padova
Mazio ing. Virginio, Milano
Nottola prof. Umberto, Coreggio
Orsi prof. cav. Paolo, Siracusa
Pagani sac. Antonio, Lenno
Panizza dott. prof. Camillo, Ceva
Patellani avv. prof. Alessandro
Pellegrini prof. cav. Astorre, Firenze
Pieri prof. Silvio, Bergamo

Polli prof. Pietro, Milano
Previtali avv. Carlo, Bergamo
Pugliese dott. Paolo, Trani
Quintavalle dott. Eugenio, Palazzago
Rainaldi dott. Rinaldo, Matelica
Ranzi dott. Guglielmo, Trento
Ravanelli prof. Cesare, Trieste
Restori dott. Antonio, Cremona
Roberto prof. cav. Giuseppe, Alessandria
Ruata dott. Carlo, Perugia
Salmoiraghi ing. Francesco, Milano
Sangiorgio prof. dott. cav. Gaetano, Milano
Santarelli avv. cav. Antonio, Forlì
Savio cav. prof. Enrico, Milano
Scotti dott. Giulio, Chieti
Silvestri ing. Girolamo, Milano
Stagni avv. cav. Gio. Battista
Suardi dott. Carlo, Iesi
Tallone prof. Cesare, Bergamo
Terzi march. Gabriele, Salerno
Tonetti Federico, Varallo Sesia
Ugolini prof. dott. Ruggero
Villa cav. prof. Bortolo, Monza
Vimercati nob. Guido, Firenze
Vimercati-Sozzi conte Paolo, Caprino bergamasco
Vitrioli avv. cav. Diego, Reggio di Calabria.

ACCADEMIE, UFFICI E GIORNALI

CORRISPONDENTI COLL'ATENEO

Acireale — Accademia di Scienze, Lettere ed Arti dei Zelanti — Accademia Dafnica di Scienze, Lettere ed Arti.
Arezzo — Accademia di Scienze, Lettere ed Arti.
Bergamo — Consiglio Provinciale — Consiglio Comun. — Società Industriale.
Bologna — R. Accademia delle Scienze dell'Istituto — Rivista dell'Univers.
Brescia — Ateneo.
Catania — Accademia Gioenia di Scienze Naturali.
Córdoba — Academia Nacional de Ciencias de la República Argentina.
Cremona — Circolo di Studi Cremonesi.
Halle Sur Saale (Prussia) — Accademia Imperiale dei Naturalisti (*Leopoldina-Carolina*).
Heidelberg (Granducato di Baden) — Biblioteca della Università.
Iena (Germania) — Verein für Turingische Geschichte.
Lucca — R. Accademia di Scienze, Lettere ed Arti.
Mantova — R. Accademia Virgiliana di Scienze, Lettere ed Arti.
Milano — Società Italiana di Scienze Naturali — R. Istituto Lombardo di Scienze e Lettere — Società d'Esplorazione Commerciale in Africa.
Messico — Sociedad Científica « *Antonio Alzate* » — Observatorio Meteorológico Central — Minerva — Anales de la Asociacion de Ingenieros etc. — Boletin de la Comision Geológica — Boletin del Observatorio Astronómico Nacional de Tacubaya — El Instructor (Aguas Calientes).

Montevideo — Museo Nacional.

Napoli — Società Reale di Scienze, Archeologia, Letteratura e Belle Arti.

Palermo — Assemblea di Storia Patria (Archivio Storico Siciliano) — Accademia di Scienze e Lettere.

Padova — Accademia di Scienze, Lettere ed Arti.

Roma — Ministero della Pubblica Istruzione — Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti — Ministero delle Finanze — Specula Vaticana — Società Italiana delle Scienze (dei XL).

Rovereto (Trentino) — Accademia degli Agiati.

Strassburg (Alsazia) — Imperiale Università.

Udine — Accademia.

Venezia — R. Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti — Ateneo Veneto.

Vicenza — Accademia Olimpica di Scienze, Lettere ed Arti.

Washington (Smithsonian Institution) — Bureau of Etnology — United States Geological Survey — U. S. National Museum — American Microscopical Journal.

Wisconsin (Stati Uniti d'America) — Accademia.

II.

SEDUTE PUBBLICHE E PRIVATE

ANNI ACCADEMICI 1897-98

Seduta privata del 26 Giugno 1898

Presidenza: Ing. E. FORNONI, Vice Presidente

Sono presenti i Soci attivi *Fornoni* predetto, *Mantovani, Maironi, Piccioni, Cavezzali, Crespi, Finardi Antonio, Curò, Antonini, Caversazzi, Caffi sac. Enrico, Locatelli* e *Pizzi*.

Premessa la lettura del verbale della seduta precedente, il Segretario comunica essere pervenuta — per la stampa nel prossimo volume degli *Atti* — una Memoria del Socio attivo *Marchesi* sulle « Fortune di Dante nel secolo XVII ».

Vengono poscia proposti a Soci attivi il *dott. Giulio Zavaritt* (Bergamo), il *dott. Giulio Scotti* (Professore a Bergamo), ed a Socio corrispondente l'*ing. Francesco Salmoiraghi* (Professore al Politecnico di Milano).

Dopo di che, la seduta è sciolta.

Il Segretario
G. Mantovani

Seduta pubblica del 26 Giugno 1898

Presidenza: FORNONI, Vice Presidente

Sono presenti il comm. *Serafini*, R. Prefetto della Provincia, i Soci attivi *Fornoni* predetto, *Mantovani, Maironi, Piccioni, Caversazzi, Finardi Antonio, Frizzoni Giacomo, Caffi Enrico, Antonini, Mazzoleni, Crespi, Locatelli, Pizzi, Cavezzali, Gavazzeni, Curò*, il S. C. *Pieri*, nonchè molte distinte signore ed egregi cittadini.

Il Vice Presidente apre la seduta pronunciando il seguente Discorso d'inaugurazione pel nuovo anno accademico:

L'ufficio che da parecchi anni mi affidaste, mi obbliga ad ogni apertura d'anno accademico di riassumere quanto si è fatto e si è detto nel nostro sodalizio nell'anno antecedente.

Permettete però che, come al solito, sorvoli a tutto quanto sa di rettorica e limiti le mie parole ad una semplice esposizione di fatti.

Se la misura del lavoro fatto dai nostri consoci si dovesse desumere dal numero delle sedute pubbliche tenute, dovrei segnare l'anno ora decorso fra i meno attivi.

Dagli *Atti* che ora appunto si sono pubblicati vedrete invece che il centenario di Donizetti, il quale assorbì tanta attenzione dei nostri concittadini, non impedì ad alcuni nostri soci di presentare alla Presidenza lavori pazienti e distinti che — per la loro natura — non si prestavano ad una esposizione orale.

Le memorie che si riferiscono all'anno passato salgono così al numero di cinque.

La prima è una dissertazione del S. A. D.r Giuseppe Antonini intitolata « L'igiene dell'anima », ed in essa il chiaro autore tende a dimostrare l'importanza grandissima che il responso della psichiatria potrebbe avere nella società se questa scienza, resa più alla mano, venisse più frequentemente interrogata nelle varie contingenze della vita. — A questa dissertazione mosse appunti il nostro S. A. avv. Alessandro Maironi, il quale — non persuaso in tutto delle argomentazioni dell'Antonini — oppose il dubbio che alcune volte si incorra nell'esagerazione anche nel giudicare il bene che una scienza può portare all'umanità.

Il S. A. prof. Luigi Piccioni presentò un suo lavoro sul « Giornalismo Bergamasco », pregevole saggio di uno studio più completo che potrebbe guidare ad una storia dello sviluppo del giornalismo in Italia.

Altro studio presentò il S. A. prof. Antonio Fiammazzo « sopra il codice Lolliniano ». È un lavoro paziente ed accurato tendente a sviluppare sempre più gli studi danteschi e nel quale si confronta questo codice colla lezione Nittiana.

Il S. A. Pietro Giacomelli presentò per ultimo una memoria sulla « Erpetologia orobica », la quale lascia il vivo desiderio che l'autore estenda il suo studio ad eguali ricerche su tutta la fauna bergamasca.

L'anno decorso va annoverato tra i più nefasti per il troppo numero dei nostri soci, quasi tutti onorari, che morte ha tolto alla benemerenza della società e dei cultori delle scienze.

E primo fra tutti devo ricordare il S. O. dott. Filippo Lussana, che fortuna ci aveva conservato ancora sino all'età di 80 anni.

Bergamasco d'origine e d'affetto, questi onorò egualmente la patria, la scienza e l'umanità.

Col suo vasto sapere e colle opere del suo ingegno raccolse il plauso dei più rinomati istituti nostri e forestieri, i quali tutti lo riguardarono sempre come uno dei maggiori luminari che dalle cattedre universitarie abbiano irradiato luce vivissima e pura nel campo delle scienze mediche.

Giacomo Sangalli, di qualche anno più giovane, ma pari al Lussana nel valore dell'arte e nell'ardore di espandere le nuove dottrine dalla cattedra colla parola, ed al mondo colle opere poderose; morì il 17 novembre 1897 in Treviglio, sua patria.

A questi due grandi cultori della medicina e glorie paesane, tenne dietro il prof. Pietro Ferrari, nostro socio attivo genovese per nascita, bergamasco per elezione.

Questi venne rapito alla chirurgia — nella quale operò miracoli — nel fiore degli anni, sul principio di una invidiabile carriera, quando appunto sembrava che la vita gli arridesse intorno. Morì il 10 gennaio 1898; ma la sua memoria resterà per lungo tempo in questa sua seconda patria ove aveva ammiratori sinceri, e dove raccolse non poca gratitudine.

Lussana, Sangalli, Ferrari lasciano lacune che non tanto facilmente potranno essere colmate.

Nell'ottobre del 1897 moriva a Montecassino il S. O. abate Luigi Tosti. Le sue opere letterarie e storiche lo resero caro

agli studiosi, come le sue azioni inspirate tutte a quei sentimenti d'amore e di carità per la patria italiana, ch'egli vagheggiava grande e concorde, lo resero caro a tutti coloro che come lui sentono che le discordie e le ire di partito furono sempre — e lo sono tuttora — la più grande sventura del nostro paese.

Il 16 luglio spirava l'altro nostro S. O. Giovanni Cantoni che sì bella fama colse negli studi delle scienze fisiche da lui per molti anni insegnate nell'Ateneo pavese.

Lasciò opere pregevolissime e fu suo vanto d'essere stato l'unificatore degli studi meteorologici in Italia.

Lo seguiva — a 12 giorni di distanza — l'altro S. O. Giovanni De Castro padovano, il quale nella sua instancabile attività trovò modo di scrivere, tra un articolo di giornale ed una dissertazione scolastica, pagine mirabili di storia moderna e contemporanea.

Il 13 dicembre perdemmo il S. O. prof. Francesco Brioschi, il fondatore del Politecnico di Milano, presidente dell'Accademia dei Lincei.

Uomo di ferrea volontà e vasto sapere, versato specialmente nelle matematiche, legò il proprio nome imperituro a due sue teorie: il calcolo degli indeterminati e la risoluzione delle equazioni di 5° grado.

Il 14 gennaio di quest'anno morì in Roma il S. O. Marco Tabarrini pisano, uno dei più eleganti scrittori nostri e dei più illuminati giureconsulti del regno.

Il 12 maggio poi morì in Brescia, sua patria, il S. O. conte Francesco Bettoni. Del gentiluomo che — ai meriti letterarii — accoppiava quelli del patriota e dell'operoso cittadino, — nella sua patria, nell'Ateneo bresciano che l'ebbe Presidente e nell'animo di quanti lo conobbero, resterà lunga e sempre cara la memoria.

***

Per riempire i vuoti che la morte inesorabile apre fra i nostri soci, si addivenne in quest'anno alle seguenti nomine:

Si elesse S. O.: il comm. *Camillo Boito*, tanto noto nel campo delle arti e del disegno e della critica artistica, come in quello delle lettere geniali.

Si nominarono Soci Attivi: gli ingegneri *Frizzoni cav. Giacomo* e *Finardi nob. Antonio*, ambedue cooperatori indefessi del progresso degli studi tecnici ed industriali nella nostra città — *Pezzoli comm. Gerolamo* maggior generale — *Gaffuri cav. Paolo* (già socio corrispondente), il benemerito fondatore e direttore dell'insigne Istituto Italiano di Arti Grafiche — *Niccolini dott. Teodoro* e *Landucci dott. Francesco*, medici specialisti entrambi e ambedue giustamente stimati dai colleghi e dalla cittadinanza pei loro meriti professionali e per le loro benemerenze — *Magrini ing. Luigi*, ottimo quanto modesto elettricista — *Pizzi prof. Emilio*, che così bella fama si è già acquistata nell'arte musicale.

A S. C. poi furono eletti: *Zaccaria nob. Finardi* colonnello comandante il 3° regg. Genio, nostro concittadino — *Paolo Pugliese* prof. al Liceo di Voghera, autore d'una monografia storica su Arechi principe di Benevento — *Bossi Fedrigotti conte Filippo* di Rovereto, che tanta parte ebbe nelle feste centenarie al Sommo Rosmini in quella città — *Ranzi dott. Guglielmo* di Trento, strenuo propugnatore dell'ammirando monumento all'Alighieri in quella terra sorella — *Muzio Virginio* distinto architetto — *Tonetti Federico* di Varallo Sesia, l'illustratore benemerito di Varallo e della sua Valle.

Aprendo la nuova sessione accademica, onorevoli consoci, dovrei esprimervi — se non altro — i miei voti per la prosperità del nostro Istituto. Ma, o signori, nuove insigni Società Accademiche e dotte Riviste insistentemente richiesero anche in questo anno lo scambio coi nostri *Atti*, e fra queste: l'Accademia di Scienze, lettere ed arti dei Zelanti in Acireale — la Società d'esplorazione commerciale in Africa con sede in Milano — il Circolo degli Studi Cremonesi — La *Nuova Notarisia*, Rassegna delle Alghe in Padova — L' « Academia Mexicana de Ciencias » e la « The Missouri Botanical Garden ».

Queste ricerche di Istituti vicini e lontani che domandano i nostri *Atti* dimostrano nel miglior modo che fuori di Ber-

gamo il nostro Ateneo è più noto e stimato di quanto forse si creda fra noi.

Questa continua manifestazione di stima — da parte degli studiosi d'altri paesi — vale più di qualunque mia parola.

Appresso, il Vice Presidente invita il S. A. *prof. dott. Luigi Piccioni* a leggere la propria Dissertazione sulle « Biografie Barettiane ».

Terminata fra gli applausi generali e vivissimi degli intervenuti la importante e dotta Lettura del Socio Piccioni, il Vice Presidente scioglie la seduta pubblica, e convoca i S. A. in seduta privata per evadere gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Segretario
G. Mantovani.

Seduta pubblica del 29 Giugno 1898

Presidenza: FORNONI, Vice Presidente

Sono presenti l'illustrissimo R. Prefetto della Provincia, i S. A. *Fornoni* predetto, *Magrini, Mantovani, Maironi, Crespi, Mazzoleni, Cavezzali, Frizzoni Giacomo, Finardi Antonio, Ciabò, Finardi Giovanni, Curò, Varisco, Caversazzi, Foresti, Gavazzeni, Antonini,* nonchè moltissime distinte signore ed altri egregi cittadini.

Il Vice Presidente apre la seduta invitando il S. A. *prof. Achille Mazzoleni* a leggere la sua Dissertazione commemorante il Centenario Leopardiano, intitolata « Il sentimento della gloria nel Leopardi ».

Terminata, fra gli applausi calorosi di tutti gli intervenuti, la interessantissima e dotta Lettura del S. Mazzoleni, il S. A. Caversazzi propone — pure fra gli applausi e le approvazioni dell'affollato uditorio — che l'Ateneo, seduta stante, trasmetta alla patria del Grande, che tutta Italia oggi commemora, il proprio saluto reverente e commosso.

Dopo di che, il Vice Presidente scioglie la seduta pubblica, e convoca i S. A. in seduta privata per evadere gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Segretario
G. Mantovani.

Seduta privata del 29 Giugno 1898

Presidenza: FORNONI, Vice Presidente

Sono presenti i Soci attivi *Fornoni* predetto, *Mantovani, Maironi, Cavezzali, Ciabò, Gavazzeni, Locatelli, Caversazzi, Finardi nob. Antonio, Giani, Antonini, Foresti, Varisco* e *Frizzoni ing. Giacomo*.

Si mettono a votazione i nomi dei proposti nell'anteriore seduta. E risultarono proclamati Soci attivi *Zavaritt dott. Giulio* e *Scotti dott. Giulio* e Socio corrispondente l'*ing. Francesco Salmoiraghi*.

I Soci attivi *Fornoni, Gavazzeni* e *Cavezzali* propongono a Socio attivo il *dott. Luciano Pizzini*. Altri propongono a Socio corrispondente l'*ing. Sereno Milesi* (Falconara-Marittima).

Dopo di che, la seduta è sciolta.

Il Segretario
G. Mantovani.

III.

DISSERTAZIONI E LETTURE

MEMORIA PRESENTATA

DAL

PROF. FRANCESCO P. CONTUZZI

AL CONCORSO RAMPINELLI

L'INFLUENZA DEL CATTOLICISMO

SUL BENESSERE DELL' INDIVIDUO

DELLA FAMIGLIA E DELLA SOCIETÀ

INTRODUZIONE

La Storia della Civiltà moderna è la storia del Cristianesimo. L'individuo, la famiglia e la società hanno sentito l'influenza dei principî del Cristianesimo banditi e propagati dalla Chiesa cattolica; e grande sarà l'influenza, che la Chiesa di Roma continuerà ad esercitare sull'umano incivilimento oggi, che si è iniziata una novella êra nella Storia del Cattolicismo in omaggio all'abolizione della Podestà politica della Chiesa. La caduta del Potere temporale è destinata a spingere la Chiesa in un movimento di maggiore efficacia nello sviluppo del benessere delle popolazioni. — A provare quale sia stata la influenza del Cristianesimo esercitata sino ad oggi noi interrogheremo le fonti della storia; consulteremo le norme, che la Chiesa ha sancito negl'istituti del Diritto Canonico; esamineremo quali e quante di queste norme sono state accettate nei Codici moderni. Da ultimo vedremo l'influenza della Chiesa nei rapporti tra le varie classi sociali e nelle relazioni tra gli Stati. La pace è il grande ideale dei Popoli civili; la Chiesa si presenta come il solo Potere organizzato, adatto a dirimere pacificamente i conflitti tra gli Stati sino a quando non si arrivi alla istituzione di *Tribunali permanenti* nel consorzio dell'Umanità.

CAPITOLO PRIMO

LA RELIGIONE, IL CULTO E LA SOCIETÀ CIVILE

BIBLIOGRAFIA

Charles de Rémusat: *Philosophie réligieuse* — Jules Levallois: *Déisme et Christianisme* — Fontanès: *Le Christianisme moderne* — E. Vacherot: *La Science et la Coscience* — Max Muller: *La science de la Réligion* — Bentham et Grote: *La réligion naturelle* — E. de Hartmann: *La réligion de l'avenir* — O. Schmidt: *Les sciences naturelles et l'Incoscient* — Benjamin Constant: *De la réligion, considerée dans sa source, ses formes et ses développements* — Lamennais: *De la réligion considérée dans ses rapports avec l'ordre politique et civil* — Franck: *Des rapports de la Religion et de l'État.*

SOMMARIO. — 1° Concetto generale della Religione — 2° Concetto generale del Culto — 3° La Religione, il Culto e la Società civile.

1° Concetto generale della Religione.

Sopra le umane realtà vi è un Ideale, riposto in una aspirazione costante della coscienza umana verso l'indefinito; e si manifesta in tante forme diverse, che sono i diversi ideali, a cui si solleva il Filosofo, a cui si solleva il Legislatore, a cui si solleva l'organismo sociale, del quale siamo parte integrante, a cui si solleva lo Stato. Uno dei concetti fondamentali della Politica è la chiara definizione dei rapporti fra lo Stato e questi ideali, non la negligenza, non la fredda apatia, non

la repressione delle maniere, con cui questi ideali si rivelano. Qui è tutto il Problema della Scienza Politica moderna, ispirata dal soffio benefico della Libertà, legge suprema dello umano consorzio.

Gli uomini non sentono la superiorità loro nel mondo, che nell'ideale. No, non è punto vero che l'uomo si faccia muovere dal solo impulso degl'interessi materiali; l'interesse regola senza dubbio le azioni quotidiane della vita, ma è forse l'elemento, che decide meno sulle più importanti azioni dell'uomo; è il sentimento, che lo solleva alla cima della natura esteriore ed al dominio degli altri esseri viventi; è l'Ideale il grande movente, che infonde nell'uomo la coscienza dei suoi nobili destini. Noi tutti comprendiamo la fede, la scienza, l'amore, l'arte come mezzi per tenere in alto il livello morale dell'uomo e spingerlo alla virtù. Ma al di sopra di questi ideali vi è un nobile motore di alte gesta umane, vi è un Ideale, che, in certi momenti solenni della Storia, come fuoco sacro, spinge i popoli al sacrificio, all'abnegazione, e migliora le individualità singole, migliora la nazione, la società, a cui esse appartengono; ed è il sentimento della Patria.

Ebbene, per alcuni l'Ideale supremo della vita è la Patria, per altri è la Scienza, per altri è l'Arte, per altri l'Umanità. Vi è un periodo della vita, in cui qualsivoglia Ideale rimane assorbito nel culto della *Donna*, che è l'ideale della giovinezza. Ma gli uomini in generale, in qualsivoglia età, in qualsivoglia periodo di civile progresso, sono dominati dal sentimento religioso. A quando a quando l'animo desidera raccogliersi; la vita ha bisogno di un giorno d'intimo raccoglimento; altrimenti non si potrebbe sopportare l'urto continuo delle forze ricalcitranti della concorrenza universale nella lotta per l'esistenza. Monoteismo o Politeismo, Religione cattolica o protestante, greca o ebraica, culto di Maometto o Paganesimo, Manicheismo o Magismo, Religione di Confucio, Buddismo o Bramismo, sono parole e sono idee, che affermano una grande verità storica: *tutti i popoli hanno avuto sempre una Religione*. Lo spirito innovatore dell'ateo può abbattere le credenze di un Popolo e sostituirvene altre; ma renderlo ateo, ciò è impossibile. « Diciamolo altamente al cospetto di

tutti i popoli, di tutte le nazioni, esclamava Mirabeau, Dio è tanto necessario, quanto è necessaria la libertà ». E Robespièrre, il gran sacerdote, il gran ministro della *Dea Ragione*, nella seduta del Comitato di salute pubblica, il 18 ottobre dell'anno II, ebbe a confessare che, « se l'esistenza di Dio e l'immortalità dell'anima non fossero che un sogno, non per questo esse cesserebbero di essere le più belle concezioni dell'Umanità ». Lo scoppio della Rivoluzione francese, avvenuto al grido del materialismo e dell'ateismo, fu efficace a distruggere il privilegio contenuto nello *stato* ecclesiastico; ma, ottenuto quello scopo, Robespièrre offrì alla plebe plaudente la festa dell'*Ente supremo*; e Napoleone I stipulò il Concordato col Pontefice. E ben potè scrivere il Thiers, raccontando le fasi della Rivoluzione: « *Cette croyance avait disparu un moment dans une grande tempête de l'esprit humain; mais, la tempête passée, le besoin de croire revenu, elle s'était retrouvée au fond des âmes* » [1].

Portando sul medesimo subbietto la sua attenzione, il Laurent scrisse degli Eroi della *Convenzione*: « *En réalité, ces destructeurs des autels préparaient la religion de l'avenir. L'ambition de la Convention fut de fonder une société nouvelle tout ensemble et une nouvelle religion. Entreprise gigantesque, mais jusque dans son audace la plus téméraire. On n'élève pas d'édifices sans fondement. On ne batit pas de société sans religion. La société démocratique ferait-elle exception à cet axiome?* » [2].

Il celebre Portalis nel Corpo legislativo francese, dopo avere stabilito il principio che nessuna società potrebbe vivere senza Morale, aggiungeva: « Or l'utilité ou la nècessité même de la religion ne dérive-t-elle pas de la nècessité même d'avoir une morale? L'idée d'un Dieu législateur n'est-elle pas aussi essentielle au mond intelligent que l'est au monde physique celle d'un Dieu créateur et premier moteur de toutes les causes secondes? L'athée, qui ne reconnait aucun dessein dans l'univers et qui semble n'user de son intelligence que pour tout abandonner á une fatalité aveugle, peut-il utilement prêcher

[1] Thiers: *Histoire de la Révolution*.
[2] Laurent: *Religion de l'avenir*, p. 392.

la régle des moeurs en desséchant, par ses désolantes opinions, la source de toute moralité?... Les lois de la morale ne sauraient suffire. Les lois ne règlent que certaines actions; la réligion règle le coeur. Les lois ne sont relatives qu'au citoyen; la réligion s'empare de l'homme... La morale sans préceptes positifs laisserait la raison sans règle; la morale sans dogmes religieux ne serait *qu'une justice sans tribunaux* ».

La storia ci dimostra che, se l'indifferentismo e l'ateismo possono essere condizioni di vita per un uomo singolo, tutti i popoli hanno avuto ed hanno le proprie credenze religiose, dalla più lontana antichità fino ai nostri giorni, dallo stato di selvatichezza, in cui vivono i Popoli barbari delle contrade inesplorate, fino alle condizioni di civiltà, in cui vivono gli Europei e gli Americani degli Stati-Uniti.

Non sono mancati, egli è vero, scrittori autorevoli, i quali hanno sostenuto che si fossero verificati nella storia della umanità esempii di popoli *atei;* e tra gli altri il Lubbock, il quale, alle cerimonie rozze e rudimentali di certi selvaggi, incapaci perfino di contare le proprie dita, ha negato la caratteristica di *religione.* Ma gli studi antropologici hanno dimostrato la esistenza di un sentimento religioso in tutti i Popoli selvaggi; anzi proprio in questo elemento hanno rinvenuto il punto di distinzione fra l'uomo e l'animale [1].

La Religione non è che una forma, in cui si manifesta la forza dell'Ideale delle popolazioni. La Scienza non sarà mai passione che per pochi individui. Vi sono esempii d'individui atei; ma le popolazioni sono animate dal sentimento religioso e vi si attengono.

Il sentimento religioso è un fatto universale ed indistruttibile nell'umanità, uno dei principii costitutivi della natura umana, una delle condizioni essenziali della esistenza dell'uomo, un carattere indelebile della specie umana. Esso si mostra indistintamente in tutte le varie razze, in tutte le epoche, in

[1] QUATREFAGES: « Leçon sur l'homme, sa place dans la création et dans l'histoire de la terre ».
CANESTRINI: « Origine dell'uomo », p. 22-28.
CONTUZZI: « La Questione Romana ed i Partiti Politici nel Diritto Costituzionale e nella Scienza Politica », p. 18.

tutti i gradi della civiltà ed anche in tutte le situazioni della esistenza della umana personalità. Padrone o servo, felice o sventurato, nella esaltazione dell'amore, negli slanci della gioia e nell'abbattimento della tristezza, l'uomo prova il bisogno di trasferirsi col pensiero oltre i limiti dell'ambiente, in cui vive. Tutto ciò che è finito gli pesa e lo ferisce; malgrado i beni di ogni sorta, che lo legano alla terra, l'uomo vuol vivere in seno all'infinito, che egli intravede alle volte attraverso gli splendori del mondo fisico e nelle facoltà dello spirito, nella grandezza e nella bellezza dell'ordine morale. La persistenza del sentimento del divino, in seno a tutti gli splendori di cui l'uomo è circondato, attesta che il sentimento religioso è insito alla stessa natura umana [1].

2° Concetto generale del Culto.

Nel concetto unico e nell'unica parola *Religione* s'includono altre idee ed altre parole: fede, dogma, morale, culto, disciplina.

Culto da *cultum*, da *colere, onorare.* Col termine *Culto* si esprime l'onore reso alla Divinità. Da una parte il pensiero si eleva alla Divinità; dall'altra è l'uomo che con certe pratiche speciali manifesta all'esterno il modo, con cui egli concepisce e si raffigura la Divinità stessa.

Il Culto, propriamente detto, consiste in tutto il complesso di riti e di cerimonie ed in generale nella pratica pubblica e

[1] « Cependant, au milieu de ces succès et de ces triomphes, ni cet univers qu'il a subjugué, ni ces organisations sociales qu'il a établies, ni ces lois qu'il a proclamées, ni ces besoins, qu'il a satisfaits, ni ces plaisirs, qu'il a diversifiés, ne suffisent à son âme. Un désir s'élève sans cesse en lui et lui demande autre chose. Il a examiné, parcouru, conquis, décoré la demeure qui le renferme, et son regard cherche une autre sphère. Il est devenu maître de la nature visible et bornée, et il a soif d'une nature invisible et sans bornes. Il a pourvu à des intérêts qui, plus compliqués et plus factices, semblent d'un genre plus élevé. Il a tout connu, tout calculé et il éprouve de la lassitude à ne s'être occupé que d'intérêts et de calculs. Une voix crie au fond de lui-même et lui dit que toutes ces choses ne sont que du mécanisme plus ou moins ingénieux, plus ou moins parfait, mais qui ne peut servir ni de terme, ni de circonscription à son existence, et que ce qu'il a pris pour un but n'était qu'une série de moyens », (BENJAMIN CONSTANT: « De la religion, considerée dans sa source, ses formes et ses développements).

privata degli atti prescritti dalle norme delle singole credenze religiose.

Questo complesso di riti, di cerimonie e di atti fa parte della Religione, ed è la conseguenza dei dogmi o dei precetti, cui la Religione s'informa, e della Morale in essa Religione racchiusa. Dal fatto stesso della esistenza del sentimento religioso nelle umane società, deriva il fatto correlativo della esistenza di un Culto, in cui quel sentimento si riveste di forme sensibili. Ben diceva al proposito il celebre Portalis, nel Corpo legislativo francese: « C'est en pratiquant les choses, qui mènent á la vertu, ou qui du moins ne rappellent l'idée, qu'on apprend á aimer et a pratiquer la vertu même... Comme dans l'ordre politique la justice ne peut être garantie que par des formes réglées qui préviennent l'arbitraire, dans l'ordre moral la vertu ne peut être assurée que par l'usage et la sainteté de certaines pratiques, qui préviennent la négligence et l'oubli. La vraie philosophie respecte les formes autant que l'orgueil les dédaigne. Il faut une discipline pour la conduite, comme il faut un ordre pour les idées. Nier l'utilité des rites et des pratiques religieuses en matière de morale, ce serait nier l'empire des notions sensibles sur des êtres qui ne sont pas des purs esprits, la force de l'habitude... Une religion purement naturelle ou abstraite pourrait-elle jamais devenir nationale ou populaire? Une religion sans culte public ne s'affaiblirait-elle pas bientôt?

S'il faut juger du culte par la doctrine, ne faut il pas conserver la doctrine par le culte? Si rien ne réunissait ceux qui professent la même croyance, n'y aurait-il pas, en peu d'années, autant de systèmes religieux, qu'il y a d'individus?... S'il y a quelque chose de stable et de convenu sur l'existence et l'unité de Dieu, sur la nature et la destination de l'homme, n'est ce pas au milieu de ceux qui professent un culte et qui sont unis entre eux par les liens d'une religion positive? ».

Il sentimento religioso, come tutti gli altri sentimenti dell'anima e più ancora degli altri sentimenti, a motivo della energia che gli è propria, non può non avere una espressione, non può non estrinsecarsi al di fuori; esso si compiace e vive nello spettacolo delle sue manifestazioni; ed in queste esterne

manifestazioni il sentimento stesso acquista forza ed ardore. Quindi la necessità di essere rivestito di una forma. Ecco i dommi, i simboli, le cerimonie, le pratiche e le funzioni d'ogni sorta, che si riscontrano presso tutti i popoli, e che sono come la lingua di ciascuna credenza. Ma non bisogna confondere la forma con la sostanza, cioè il culto con la religione. Tale confusione, che d'ordinario ha luogo, è precisamente la sorgente di tutti gli errori e di tutti i crimini, che gli uomini hanno formulati e perpetrati in nome del Cielo. La forma è temporanea, la sostanza è immanente. La forma è contingente e risponde al grado di cultura e si proporziona al livello intellettivo e morale delle popolazioni. Il sentimento religioso si sviluppa così, come si sviluppano le nostre facoltà, come si svolge la società, in una serie indefinita di progressi successivi.

Se il culto non è che il complesso delle pratiche esteriori, mediante le quali la Fede religiosa si esplica, deriva di conseguenza che i culti variano, secondo che variano le Religioni.

Non può essere al certo il culto di una religione, in cui si ammetta contemporaneamente una pluralità di Dei, come il Politeismo, non può essere identico al culto di una religione, che ha per dogma fondamentale l'unità e la spiritualità di Dio, come il Cristianesimo.

I dogmi dell'unità di Dio, della creazione, dell'unità della razza umana, della redenzione, della immortalità dell'anima, di una vita avvenire regolata dalla Giustizia divina, questi proprii attributi del Cristianesimo influiscono in un modo diretto sul Culto delle popolazioni cristiane. E, quando nell'orbita stessa del Cristianesimo si manifesta una varietà sul modo d'intendere ciascuno dei suddetti dogmi e di altri pronunziati della Fede cristiana, allora nel seno stesso del Cristianesimo si scorge una varietà secondo le diverse credenze. Inoltre è a considerare che il Culto, esplicandosi nella vita pratica delle popolazioni, si adatta alle abitudini di ciascuna società.

3° La religione, il culto e la società civile.

L'uomo è un essere socievole e religioso ad un tempo. La socievolezza e la religiosità sono due attributi, due condizioni di vita per l'uomo, sono due caratteri dominanti della natura umana, che procedono simultaneamente e si sviluppano in egual grado. La Società non è una mera astrazione, essa è una realtà, essa acquista corpo, organismo nello Stato; lo Stato è la società stessa organizzata, provveduta degli organi necessarî al suo perfezionamento ed alla sua conservazione. Similmente la Religione non è un' idea fugace del nostro spirito, una vaga aspirazione della nostra sensibilità; essa vive nel Culto. E, manifestandosi e rivelandosi nel Culto, la Religione vive in mezzo alla società civile. Dire che la Religione deve tutta raccogliersi in sè stessa e vivere unicamente della sua vita spirituale, che non deve avere altra cura, se non quella di governare le anime e di indirizzarle nella via della loro perfezione e che tutto il mondo pratico deve restarle estraneo, è un puro giuoco di parole. Ogni Religione, a qualunque segno di misticità essa aspiri, o sia pervenuta, essa si esercita sulla terra, regola la coscienza, vive non solamente nella coscienza umana individualmente presa, ma nella coscienza sociale, dà una speciale direzione a tutti gli elementi della cultura di un Popolo. Laonde la Religione, nel seno di ciascuna società civile s'incontra ad ogni passo con le istituzioni civili e politiche; e, secondo le speciali condizioni storiche, alle volte le assorbisce nella sua cerchia, altre volte ne rimane assorbita, ma sempre s'incontra con le manifestazioni della vita dello Stato, e vi dispiega una maggiore o minore influenza, ma sempre vi esercita la sua efficacia. I Ministri del culto, i credenti, i templi, le scuole e le associazioni pie, sotto qualsiasi nome si presentano, non vivono certamente fuori le leggi civili, essi svolgono la loro azione nell'ambito della legislazione dello Stato, risentono l'azione delle leggi e dei varii Poteri pubblici, ed in un modo indiretto spiegano la loro efficacia, all'ombra delle dottrine professate nella Legislazione e nel funzionamento dell'organismo politico di una società.

La Religione col suo Culto acquista un corpo nella Chiesa. Quindi tante Chiese per quante Religioni, tante Chiese per quante fisonomie speciali prende una medesima Religione in mezzo alle differenti popolazioni. Ed ecco tante Chiese diversamente organizzate, che s'incontrano con le istituzioni civili e politiche del Popolo, in mezzo a cui sorgono. Ed ecco come all'idea semplice e generica del culto si connettono le idee dell'organizzazione gerarchica e disciplinare di ciascuna Chiesa.

Ecco il Diritto occuparsi della Religione e del Culto, in questo momento, nel punto cioè in cui le varie Chiese, organizzate in un modo o nell'altro, esercitano in un grado o nell'altro la loro influenza nella Società e nell'incontro con le istituzioni civili e politiche dello Stato.

La Civiltà di un Popolo non è nella sola Religione, ma non consiste neanche nella sola Scienza e nella sola Arte, ma si palesa come il risultato di queste diverse manifestazioni della vita. Ed il Diritto coglie queste varie manifestazioni dell' esplicamento dell'attività umana ed addita la norma, che deve regolare i rapporti molteplici che ne derivano. Lo stesso civile consorzio è un organismo in quanto sussiste come una armonia di tutte queste direzioni, che prende l'attività umana nel suo esplicamento; armonia, che si concretizza in quel circolo di rapporti socievoli, il cui normale intreccio è tutto affidato alla influenza esercitata dalla Religione, dalla Scienza e dall' Arte. Così la Chiesa si coordina con tutte le istituzioni, che vivono in ogni Paese ed esercita la sua influenza sul movimento della società ed alla sua volta si trasforma nelle vicende della vita dei Popoli.

CAPITOLO SECONDO

IL CRISTIANESIMO E LA SUA INFLUENZA NELLA SOCIETÀ E NELLA LEGISLAZIONE ROMANA

BIBLIOGRAFIA

Eusebius: *Historia ecclesiastica* X. 5. ed. Valerin et Reoding. I. 1729, 482 — De Marca: *De concordia sacerdotii et imperii cum observ.* Böhmer. Ven. 1770 — *Corpus juris ecclesiastico-civilis seu collectio legum circa res eccles. a. pot. civ. Latarum.* I. usqu. a 752. Lovan. 1829, e Roskovany: *Monumenta cath. pro indipendentia potestatis eccles. ab imperio civil.*, 13. T. 1847-48 — Philipps: *Kirchenrecht.* III. § 118-119 — Riffel: *Geschichtliche Darstellung des Verhältnisses zwischen Kirche und Staat.* edita la prima parte sino a Giustiniano. I. 1836 — Broglie: *L'Eglise et l'Empire romain au IV. siècle.* 3 Parti. 6 vol. Paris. 1856-66.

Mangold: *De ecclesia primaeva pro caesaribus ac magistratibus rom. preces fundente.* Bonn. 1881 — Alliès: *Church and state as seen in the formation of Christendom.* London. 1882.

Löning: *Geschichte des deutschen Kirchenrechts.* I. 1878 — Rohrbacher: *Des rapports naturels entre les deux puissances d'après la tradition universelle.* 2 vol. Paris. 1838 — Ross. I. L.: *Reciprocal obligations of the Church and the civil power.* Oxf. 1848 — Rade: *Geschichte der Reaction. K. Julians gegen die cristl. Kirche.* 1877.

Mommsen: *De collegiis et sodaliciis Romanorum.* Kiel. 1843, 87 — Rossi: *Roma sotterranea cristiana.* I. Roma. 1864. 101-11 — Reibel: *Staat und Hierarchie.* 1810 — Kraus: *Roma sotterranea.* 2 parti 1879. § 3 ff. — Friedberg: *Die Gränzen zwischen Staat und Kirche und die Garantien gegen deren Verletzung.* 3 Parti. 1872 — Zeller: *Staat und Kirche, Vorlesungen.* 1873. — Geffken: *Staat und Kirche.* 1875.

Hinschius: *Allgem. Darstellung der Verhältnisse von Staat und Kirche* in Marquardsen: Handb. d. öff. Rechts der Gegenwart. I. *1.* 1883. 187-372.

Hundelshagen: *Ueber einige Hauptmomente in der geschichtlichen Entwickelung des Verhältnisses zwischen Staat und Kirche.* Heidelb. 1860 — Tassani: *Delle principali questioni politico-religiose.* I. Bologna 1872 — Maassen: *Neun Capitel über freie Kirche und Gewissens-freiheit.* 1876 — Martens: *Die Beziehungen der Ueberordnung und Unterordnung zwischen Kirche und Staat.* 1877 — Heroy: *Des rapports du sacerdoce avec l'autorité civile.* 2 vol. Paris. 1882. — Castagnola: *Delle relazioni giuridiche tra Chiesa e Stato.* 1882. Parte Prima.

1° Il concetto giuridico della Personalità umana, nei periodi anteriori alla civiltà cristiana.

La specie umana, essendo, per sua caratteristica, dotata di intellezione, non può vivere senza Diritto; l'uomo, essendo un organismo pensante, ha il dovere di conformarsi al Diritto e di obbedire ai dettati del medesimo; l'uomo è il subbietto naturale del Diritto; per l'uomo è la condizione della vita il sottostare alle norme del Diritto, perchè, svolgendosi nella sfera dalle medesime tracciata, può raggiungere la sua destinazione e coesistere cogli altri uomini.

Nè d'altra parte egli può venire mai tratto fuori di quest'orbita, in cui si è trovato appena concepito, perchè, dovendo conseguire il Bene, mediante il libero sviluppo delle sue facoltà, si affida a questa forza suprema, che ha la nobile missione di garantirlo in ogni passo, che muova. Similmente il Diritto non potendo spiegare la sua efficacia che sugli esseri ragionevoli, sugli esseri capaci di acquistare l'intellezione di un fatto, non può avere altro subbietto che l'uomo. L'Umanità ed il Diritto nascono dunque contemporaneamente e procedono di pari passo.

Il Diritto, in quanto è *opera sensibile informata da intellezione morale, conforme al comando della legge universale*, è eterno, immutabile e sempre identico a sè stesso.

In quanto poi deve proporzionarsi al grado di mentalità dell'uomo, il Diritto, come *concetto della legge universale*, si proporziona al grado di civiltà di un dato popolo, ed ha in tal modo alcun che di mutevole, come ogni altro essere esistente, come l'uomo istesso; laonde la prima apparizione del Diritto doveva essere conforme al primo grado di sviluppo dell'umana ragione. Ebbene l'*uomo* nel passare dallo stato assolutamente selvatico alla prima forma di *umana* convivenza, dalla forma trogloditica alla condizione preistorica, si trovò necessariamente assorbito dalla famiglia, e questa dallo Stato, e lo Stato dall'Imperatore, e l'Imperatore dalla tradizione religiosa, che si porse come Fato esclusivo, unilaterale, indiscutibile. In questo universale assorbimento, dove non è possibile qualsiasi forma di spontaneità individuale, dove non è possibile la libertà, perchè campeggia l'esclusivo dominio del Fato, è pure impossibile lo sviluppo della Ragione riflessa; e qualsiasi coscienza della individualità non può sorgere.

D'innanzi allo spettacolo di una natura grandiosa e provvida la quale provvede largamente ai bisogni della esistenza, con poco bisogno dell'operosità dell'uomo, l'individuo nelle vastità continentali dell'Asia, nelle valli immense bagnate dal Gange e dall'Indo, rimane assorbito dalla natura esteriore e dall'immensità delle cose che lo circondano; e, vinto dal senso della sua debolezza, nel " gran mare dell'essere „ si rassegna all'immutabilità del suo destino, si abbandona placidamente all'inerzia della vita molle e contemplativa [1]. Quindi le religioni panteistiche; quindi l'abilità sacerdotale che giustifica la casta; non la scienza, che vive di esame e d'investigazione; quindi il ritmo, non l'arte, che vive di spontaneità; quindi la narrazione, non la storia, che si poggia sulla critica ragionata, intorno agli uomini ed agli avvenimenti dai medesimi compiuti; quindi la tradizione immutabile, non davvero il Diritto, come prodotto della Personalità cosciente di sè, come effetto della lotta. I moderni filologi ordinano tutte le genti orientali a tre stirpi diverse: l'Ariana, la Mongolica e la Semitica, delle quali la prima contiene il popolo Indiano e l'Iranico. Ma in tanta di-

[1] MAX-MÜLLER: *Saggio sul Veda e sul Zend-Avesta*.

versità di popoli vi è un carattere comune, che è il distintivo della personalità orientale: tutto il suo sviluppo è nella facoltà del senso; la sua vita è quella dell'intuizione sensibile.

Nel mondo orientale non vi è che un subbietto solo, come sostanza a cui appartiene il tutto, in cui è sepolta essenzialmente la libertà individuale, a cui appartengono tutte le ricchezze della fantasia e della natura; laonde nessun altro subbietto può separarsi da questa sostanza unica e riflettersi nella sua stessa personalità. Solo il Giudaismo, per la concezione che ha dell'Assoluto, pare voglia rompere questa identità del carattere orientale; qui pare che si palesino i prodromi del sentimento della subbiettività, quindi della libertà e della responsabilità. Solo nel Manicaismo dei Persi spunta il concetto della lotta. Però la personalità individuale non può affermarsi nè nel Giudaismo, in cui l'individuo rimane assorbito nell'ambito sacro, esclusivo, intangibile del popolo eletto, nè fra i popoli di razza Iranica, in cui la lotta tra il Bene ed il Male riguarda meno l'uomo che la Divinità. Lo spirito umano, sviluppandosi dunque secondo il grado interiore delle facoltà e le circostanze esteriori, segna nell'Oriente il suo primo momento; ed in questo primo momento dello sviluppo dello spirito che si manifesta come *molecola dell'unica sostanza*, e non come *valore per sè*, nè come *autodeterminazione*, si manifesta il primo concetto della legge, che si esplica innanzi all'intelletto orientale e viene da questo inconsciamente appreso.

Nella Persia, nella Palestina, nell'Egitto pare che s'inizii il primo moto della Storia, attraverso le vicende dell'emigrazione, delle guerre, delle conquiste e dei traffici; imperocchè si scorge l'uomo acquistare a poco a poco coscienza di sè, come ente distinto dal mondo esteriore e da Dio, come forza che possiede sè stessa e intende, e vuole e può. Nel Manicheismo dei Persi si desta il concetto della creazione per atto di Dio — supremo intelletto e volontà — separato dalla sua fattura e non più informatore fatale degli umani destini, ma istitutore dell'uomo, fatto ad imagine sua, cioè intelligente e dotato di libero arbitrio. Nel Mosaismo riluce l'idea di una missione affidata al popolo ebraico per comando di Teora, del solo Iddio vero per i figli d'Israele; nel mondo Mosaico con

questo vario atteggiamento dello spirito umano, innanzi al duplice mistero del mondo fisico e della Divinità, incominciano i primi rudimenti di una morale, affermantesi sul concetto della responsabilità individuale. Sono sprazzi di luce, in mezzo ai quali la personalità umana ne resta illuminata. Per contrario l'Assoluto dominante la sfera del Diritto e dello Stato nel mondo Orientale, mena alla Monarchia dispotica e ad un sistema negativo della Personalità giuridica. Lo stesso despota orientale non ha che un dominio sovranamente servile. Usciamo dall'Oriente, da questo mondo in cui il Creato si confonde con l'increato, il tutto assorbe le parti, da questo mondo della fatale necessità, in cui Dio stesso non è libero nei suoi vincoli alla tradizione; entriamo nel mondo greco, che trasporta nella coscienza interiore, nella riflessione subbiettiva la nozione del Divino, riduce la religione a forma del suo pensiero e della sua arte. Il dominio dell'Assoluto nella Storia caratterizza l'Oriente; la coscienza della propria subbiettività domina il mondo greco.

L'intelletto umano continua a svilupparsi, ed in questo successivo e secondo momento di sue manifestazioni riflette con la scienza la legge, la quale, appresa dallo spirito libero e cosciente di sè, rilevasi come idea riflessa del Giusto, e segna anch'essa un secondo momento di sua esplicazione. Per arrivare a questo secondo stadio bisogna camminare verso le prode del Mediterraneo, verso i lidi della Fenicia e dell'Asia minore, fermarsi sulle acque dell'Egeo, dell'Ionio e del Tirreno, sulle spiaggie italiche, lungo le coste della Grecia, dell'Africa, della Penisola iberica.

È questo il periodo comunemente riconosciuto come il periodo greco; e questo passaggio non avviene, che superandosi una lotta, a quella guisa che il passaggio dell'uomo dallo stato trogloditico allo stato preistorico era avvenuto a costo di un grande cataclisma nell'ordine della Natura. Questo secondo periodo segnò un gran passo nella vita dell'Umanità; fu tutto un ciclo di storia che si chiuse, a cui era già sottentrato un altro ciclo; fu tutta una maniera speciale di concepire la Scienza, la Morale ed il Diritto, che s'innalzarono su quelle ruine; apparve maestoso e gigantesco un nuovo mondo, pieno

di vigoria e di forza giovanili. Lo spirito orientale si esplica nella intuizione del sensibile; lo spirito greco si esplica nelle forme splendide della fantasia. Lo spirito orientale concepisce sè e l'Universo come forze animatrici dell'Assoluto; lo spirito greco trasporta l'idea del divino nello spirito umano e la identifica col medesimo, non intuisce sè e l'universo nell'Assoluto; ma cerca assimilarsi l'Assoluto istesso. Lo spirito orientale non sente la libertà del suo essere, lo spirito greco avverte la propria individualità; lo spirito orientale produce l'*uno* e l'*identico* nel moto e nell'esplicamento della vita, e si adagia sulla Monarchia dispotica e sacerdotale; lo spirito greco si svolge nel vario e nel diverso, e si dibatte nella moltiplicità di piccole Repubbliche, esuberanti di vita. E qui l'animo nostro si rinfranca, mirando gli avventurosi navigli dei coloni Punici e Pelasgici ed il vario agitarsi delle tribù greco-italiche negli slanci di una vita operosa e mobile, come la mobilità delle onde, che si frangono sulle limpide spiaggie delle fantastiche loro dimore.

In Oriente, egli è vero, troviamo nel contrasto tra Ormuzd ed Arimane il primo germe della lotta della vita, ma è lotta intuitiva; la Grecia trasporta questa lotta dal Cielo in terra, da intuitiva la fa riflessiva, da religiosa la rende mista col profano, da divina la rende semi-umana; è un passo, non un salto, ma pure è un movimento importantissimo, che ci mena in una fase storica di altro genere, dove tra le piraterie, le peregrinazioni, gli scontri ostili ed i consorzii spontanei dei vetusti emigranti c'imbattiamo in Prometeo, che in sè personifica la prima ragione ribelle al Fato.

Passare dalla Commedia tra Ormuzd ed Arimane, rappresentazione tutto fantastica e simbolica, alla Tragedia agitatasi tra Socrate ed i sacerdoti, rappresentazione reale, esistente, concretizzantesi nella tazza funebre della cicuta, non è certo un progresso di poco conto; è la intera civiltà trasformata; è una vita nuova; è un ambiente in cui l'individualità umana si scioglie dai legami delle Teocrazie e degli Imperi Asiatici, scruta i misteri della vita e sente sè stessa.

Però accanto alla ragione troviamo ancora il Fato, che la soverchia, accanto alla libertà troviamo la tirannide, perchè

questa è possibile, anzi inevitabile dove la libertà è nel suo periodo ancora incipiente. Lo spirito umano, nel suo primo ridestarsi dal profondo letargo, in cui era rimasto assorto nell'Oriente, rapito dallo splendore dell'universo, e quasi dimentico di sè stesso, si emancipa dalle forme della vita, imposte direttamente da Dio e si affatica a crearne delle nuove, pure secondo un divino esemplare, secondo un ordine reale ed oggettivo. Perciò l'uomo nella Grecia stessa non ha coscienza di sè altrimenti, che come parte del tutto, quindi non sente di possedere volere proprio, nè una coscienza distinta da quella dello Stato e del popolo da esso personificato; la libertà consiste soltanto nel *Demos*, non nell'*io*, che non è ancora libero; nell'ordine ideologico vi è il fato, nel sistema pratico vi è lo Stato, che assorbe l'individuo, e lo ha come puro strumento, cui è lecito gittare impunemente dal Taigeto, quando dalle forme ancora tenere del bambino non si vede in esso un difensore della Patria. La Grecia, nello sviluppo della sua mentalità, raggiunse l'apogeo in due grandi manifestazioni dello spirito: l'Arte e la Filosofia. E che fece nel campo giuridico? Lo sviluppo della fantasia e della ragione produsse lo sviluppo della Morale e del Diritto; ma queste produzioni dello spirito non si manifestarono gigantesche nel mondo pratico, sibbene nel mondo della idealità, imperocchè la Morale ed il Diritto furono concepiti nella loro ragione pura, come corollarii dei sistemi filosofici, come risultati dei voli arditi di una fervida immaginazione, come effetto del primo sviluppo della riflessione, che cammina a passi giganteschi. E qui si compie il ciclo della Civiltà Greca, questa è la gloria tramandata alla posterità; questa è la causa, per cui il mondo greco vive e vivrà immortale, perchè ha impresso queste orme indelebili nella storia della Umanità.

Se non che la concezione dell'idea della giustizia in Grecia non pervenne fino al punto da condannare la schiavitù; anzi la vieta istituzione la si trova giustificata.

Platone diceva: « Se un cittadino uccide il suo schiavo, la legge dichiara l'uccisore esente da pena, purchè si purifichi con espiazioni; ma, se uno schiavo uccide il suo padrone, gli

si facciano soffrire tutti i trattamenti che si stimano opportuni, purchè non gli si lasci la vita » [1].

Ed Aristotile formulava il seguente ragionamento: « Vi ha poca differenza nei servigi che l'uomo trae dallo schiavo e dall'animale. La natura lo vuole, poi che essa fa i corpi degli uomini liberi, differenti da quelli degli schiavi, dando agli uni la forza che conviene alla loro destinazione, e agli altri una statura diritta ed elevata. È dunque evidente che gli uni sono naturalmente liberi, e gli altri naturalmente schiavi, e che, per questi ultimi, la schiavitù è tanto utile quanto è giusta » [2].

Nelle relazioni tra i Popoli, la razza costituisce una barriera; un modo bisogna tenere nel trattamento dei Greci, un modo diverso nel trattamento dei Barbari. — L'idea dell'Umanità non si rappresenta in Grecia come principio informatore delle relazioni tra i popoli; tra questi vi è qualcuno destinato a comandare, ed altri sono destinati a restare sottoposti. Ragionamento identico a quello fatto per la giustificazione della schiavitù [3].

Il Diritto non deve essere considerato solo nella sua idealità, bensì nella realtà della vita, non solamente nei principii della ragione pura, ma ancora nei risultamenti della pratica, perchè la vita dell'uomo e della società trae le sue norme dalla ragione, s'ispira nel Bello, rintraccia il Vero, ma non si svolge che nel concreto. E la missione del Diritto è appunto quella di guidare l'uomo e la società attraverso gli ostacoli e le contingenze della vita, in cui si dibattono ad un tempo i più nobili ed i più volgari interessi. Il Diritto è la norma suprema, che regola l'attività umana, perciò il teatro di sua apparizione è il campo vastissimo dell'operare dell'uomo; esso si manifesta nell'esplicamento delle umane facoltà.

Ora questo esplicamento delle nostre facoltà al di fuori non è altro, che il movimento che emana dalla nostra interna energia, movimento che si concretizza nel mondo esteriore, in

[1] PLATONE: *Delle Leggi*. Lib. 9.
[2] ARISTOTILE: *Della politica*. Lib. 1. cap. V. §§. 14, 15.
[3] CONTUZZI: *Istituzioni di Diritto Internazionale*. Vol. I. Lib. II. Cap. II.

mezzo alle forze circostanti. Ecco appunto dove sta la vita del Diritto. Dell'uomo è proprio l'*agere*, del Diritto il *ducere*; e l'attività del Diritto è l'attività stessa dell'uomo, a quella guisa che il *Ducere* e l'*Agere* si scambiano pure nel loro significato filologico. Così infatti il campo dell'attività dell'uomo è segnato dalle molteplici e svariate attitudini sue: la religione, la morale, la scienza, l'arte e l'industria. Ebbene il Diritto a ciascuna di queste direzioni svariate dell'attività umana prepara le condizioni esteriori in modo, che possano liberamente coesistere ed armonicamente svilupparsi; ed è così che il Diritto, uno in sè, diviene Diritto della Religione, Diritto della educazione, Diritto della scienza, Diritto dell'arte, Diritto dell'industria. Ecco il tipo legislativo dei popoli civili, dei popoli veramente *storici*, in cui la *legge* universale si palesa nello spirito non come mentalità esclusiva soltanto, ma ancora come ragione pratica.

Ed a compiere questa missione non compresa dalla Grecia venne un nuovo mondo, un nuovo popolo, il mondo latino, il popolo di Roma, che riunì le sparse genti della terra, allora conosciute, nella unità delle leggi, della lingua e del nome romano: « *numine Deum electa, quae.... sparsa congregaret imperia, ritusque molliret, et tot populorum discordes ferasque linguas, sermonis commercio contraheret: colloquia et humanitatem homini daret: breviterque, una cunctarum gentium in toto orbe patria fieret* » [1]. E questo terzo e successivo momento nel progressivo sviluppo della vita e dell'umanità non è possibile senza una lotta. La lotta venne, e fu una lotta tra la civiltà Greca e la Latina; lotta, che si decise non appena fu esaurita la vitalità dello spirito greco. Quando quel principio di diversità e di differenza, che si era appalesato nel popolo ellenico fin dalle sue origini, si sviluppò completamente nei principii di libertà compatibile coi tempi e giunse al massimo grado di svolgimento, si toccò l'esagerazione; e la conseguenza ultima fu, che s'incominciarono a spegnere i due centri di civiltà: Sparta ed Atene. Atene cadde vinta nella battaglia di Cronone, perchè, insofferente del giogo macedone, voleva te-

[1] Plin.: *Hist. Nat.* L. III. c. 6.

nersi indipendente; Sparta, alla sua volta, insofferente dell'altrui potenza, rimase sconfitta nella battaglia di Sellasia dalla Lega achea, unita alle forze macedoni. In mezzo ad una guerra civile così violenta ed efferata venne chiamata ad un tempo dagli Etoli e dagli Achei una Potenza straniera, vigorosa, avvezza ai trionfi ed avida di conquista, che trovandosi di fronte alla Potenza Macedone, l'assalì e la vinse ed incatenò la Grecia al suo carro trionfale, rendendola una sua provincia.

Questa fu la potenza Romana. Passando dalla Grecia a Roma, continua il progresso dello spirito umano verso un superiore grado di sviluppo, nel quale più scolpitamente si afferma la coscienza dell'*io* e della *libertà* ed insieme l'energia dell'attività; di modo che lo spirito umano, avanzandosi con la maggiore forza ed efficacia possibile verso il concreto ed il reale, compone la Storia più grande del mondo. Però è vero che la coscienza individuale si sviluppa in Roma più che nella Grecia, ma, rimanendo anche in Roma presso che identici i concetti fondamentali della società, l'individuo si trova subordinato al fine dell'esistenza della società medesima; qui vi è il *civis*, non l'*homo*, il cittadino, non l'*uomo*. La capacità civile dell'uomo libero è inseparabile dalla sua qualità di cittadino.

La libertà, il Diritto esistevano come privilegio di città, di classe, non come principii connaturati, nell'intelletto dei tempi, all'essenza stessa delle umane facoltà. Ma, d'altra parte, il progresso dalla Grecia a Roma si scorge di leggieri, esaminando la trasformazione, che ha subito l'indole della lotta nella vita; non più lotta tra individuo e divinità, ma tra classe e classe; non più lotta semi-umana, semi-divina, come vuolsi appellare; ma lotta esclusivamente umana, lotta per ottenere la promiscuità dei connubi fra l'un ceto e l'altro, lotta per conseguire la parità dei diritti politici e della competenza agli uffici ed agli onori della *comune* cittadinanza, in nome della *comune* natura umana; non più lotta tra Socrate ed i Sacerdoti, ma tra Mario e Silla; non più lo *jus civile abstractum* ma la *aequitas praetoria*. La Storia, che è movimento, però non movimento che ripetesi, come la storia naturale, ma mo-

vimento progressivo, conforme all'indole dello spirito umano, la Storia procede necessariamente per antitesi; e la civiltà di un popolo, in un dato momento storico, si rivela appunto nella natura delle antitesi; ed un'antitesi grandiosa è tutta la vita politico-giuridica di Roma. Il mondo Romano è uno sforzo continuato per conseguire il carattere umano; però non giunge, che a proclamare la egualità civile. Il mondo Romano non rappresenta dunque il *cittadino*, perchè il cittadino trionfa in Grecia, dove Socrate beve la cicuta, pronunziando quelle parole sublimi, che caratterizzano l'antitesi della vita greca: « *Dum patriae legibus obsequimur* ». Il mondo Romano segna il punto di transito tra il civismo greco, che segna il puro genere, l'astratto, la pura identità, e l'astratto cittadino, e l'individualismo del Medio Evo, che segna il puro ente, la pura differenza, l'astratto individuo. Sono due elementi, che nel mondo romano cozzano come due forze eterogenee, che si avvicinano, si urtano o s'intrecciano, ma non si confondono. Quindi l'allegoria di due sessi, che danno origine ai fenomeni della natura fisica ed intellettuale.

Quindi il mito dei due gemelli, il doppio trono di Romolo [1]. Quindi la tradizione, che all'epoca della fondazione di Roma, Romolo, accompagnato dal Popolo, in grande pompa, scavò un solco con l'aratro, tirato da due buoi: la vacca all'interno, per significare l'ampliamento della popolazione, il vitello all'esterno, come simbolo della forza virile.

Quindi Giano a due faccie.

Quindi il Patriziato e la Plebe. La plebe, che cerca contro i privilegi del patriziato o degli Ottimati affermarsi nel dominio della vita pubblica, nella partecipazione ai pubblici uffici; e l'individuo, che cerca sottrarsi alla pressione esorbitante dello Stato; e tutto ciò per conseguire la pienezza e l'integrità personale, che rimane allo stato di semplice tentativo.

Quindi la proprietà Romana (*Dominium ex jure Quiritum*) e la proprietà naturale (*Habere in bonis*).

Quindi i contratti di diritto stretto (*strictij uris*) ed i contratti di buona fede (*bonae fidei*).

[1] SERV.: *Ad Aeneid.* I, 276.

Quindi la dualità nei modi di acquistare (la *mancipatio* e la *traditio*).

Quindi la distinzione delle cose (*res mancipi* e *nec mancipi*).

Quindi il testamento ed il codicillo.

Quindi la parentela civile (*agnatio*) e la parentela naturale (*cognatio*).

Quindi il matrimonio civile (*justae nuptiae*) e l'unione naturale del concubinato (*concubinatus*).

Quindi l'individuo vestito di diritti (*persona*) e l'individuo in genere, che può essere anche servo (*homo*).

Quindi il cittadino (*civis*) e lo straniero (*peregrinus*).

Quindi il diritto proprio di Roma (*jus civile*) ed il diritto comune a tutti i popoli (*jus gentium*).

Anello di congiunzione o meglio di ravvicinamento tra i due termini dell'antitesi, in ogni rapporto della vita, è la *aequitas praetoria*. È appunto l'*aequitas praetoria*, che caratterizza tutta la civiltà latina, ed è una preparazione all'*aequitas humana*, che è la aspirazione incessante della civiltà moderna, all'equità scientifica, vogliamo dire, la quale rappresenta l'equilibrio del cittadino e dell'individuo per creare l'UOMO.

In questo tentativo, in questo sforzo continuo e perenne, in quest'urto, in questo transito è tutta la vita, tutta la storia, tutta la grandezza di Roma. In tutto il periodo che corre dalla sua origine fino al predominio della repubblica aristocratica, Roma si avvicina, nel carattere del suo sviluppo giuridico, alla civiltà della Grecia; con lo sviluppo dello elemento plebeo quel carattere si muta anch'esso e si avvicina all'individualismo del Medio Evo; e quindi lotta fra il Diritto stretto e l'equità, che coesistono a prezzo di penose e talvolta illogiche concessioni. La forza del tempo, gl'interessi sono pel diritto stretto; la forza dell'avvenire, i principii sono per l'equità. Il predominio della filosofia doveva far pendere la bilancia a favore dell'equità, contro lo stretto diritto. LEpicureismo e lo Stoicismo, benchè ispirassero due classi opposte di filosofi, pure, per vie diverse, scuotevano la fede della Religione, nelle istituzioni e nella vita pagana; cooperavano inconsciamente alla ruina di tutto l'edifizio religioso, politico e giuridico dell'an-

tica Roma, e preparavano il terreno per un nuovo periodo di civiltà. E con l'età filosofica, in questo momento di transizione dall'epoca primitiva alla nuova epoca che si annunziava sull'orizzonte della storia dell'umanità, i giureconsulti romani modificano i criteri ispiratori del diritto.

Cicerone visse nel secolo, in cui la Filosofia faceva il suo ingresso nel diritto. Cicerone è il primo interprete della filosofia del diritto o del diritto naturale. Il suo libro *De officiis* soltanto dal Vangelo è stato superato. I suoi trattati sulla *Divinazione* e sulla *Natura degli Dei* ebbero nell'anno 302 dell'êra volgare, il grande onore di essere posti alle fiamme per opera di Diocleziano, insieme ai libri della religione cristiana.

La legge di natura non è investigata da Cicerone nella idealità soltanto, ma altresì e più specialmente, in quanto regola le relazioni fra gli uomini. La Giustizia e la Carità sono compagne; alla inerte coltura della mente vuolsi preferire la beneficenza operosa [1]. Quindi il servo vien sollevato dalla condizione di cosa in commercio; può anch'egli avere giuste pretensioni di *persona;* egli, che presta l'opera sua, ha diritto ad onesti trattamenti e ad onesta mercede [2].

Ecco gli schiavi assimilati ai mercenarii, non nel diritto, ma nel modo di essere trattati. Se non che Cicerone non arriva a condannare la schiavitù, anzi la riconosce [3]. Egli restava indifferente dinanzi al pretore Domizio, che fece crudelmente crocifiggere uno schiavo, per avere ucciso con uno spiedo un cinghiale di enorme grandezza [4]. Dalla medesima legge di natura scaturisce la carità verso i poveri [5]. Nell'ordine delle relazioni naturali, per cui l'uomo è stretto verso gli altri uomini più o meno da vicino, Cicerone regola la scala dei doveri: la famiglia, gli amici, e, quando la Patria lo esige, bisogna che

[1] Cic.: *De Off.* I, 13.

[2] « Meminerimus autem, etiam adversus infimos justitiam esse servandam. Est autem infima conditio et fortuna servorum; quibus, non male praecipiunt qui ita jubent uti, ut mercenariis, *operam exigendam, justa praebenda* ». (*De Off.* II. 18).

[3] « His, qui vi oppressos imperio coercent, est sane adhibenda saevitia, ut heris in famulos », (*De Off.* II, 7) (*De Off.* III. 23).

[4] Cic.: *In Verrem.* V. 3.

[5] « Atque haec benignitas etiam rei publicae utilis est, *redimi a servitute captos, locupletari tenuiores*... Hanc ego consuetudinem benignitatis largitioni munerum longe antepono », (*De Off.* I. 17).

l'uomo le sacrifichi la vita, perchè la patria in sè contiene tutti gli altri rapporti [1]. I doveri dello individuo hanno un'altra sfera d'azione; vi sono pure gli stranieri, ai quali la medesima legge di natura c'impone rispetto [2]. Laonde il negare soccorso agli stranieri è tanto inumano, per quanto è decoroso il ben trattarli [3]. Nella prima *intuizione* dell'idea dell'*Umanità*, nello intelletto di Cicerone non poteva scomparire il sentimento d'orgoglio del cittadino romano. Sebbene il concetto dell'eguale natura e della comune società del genere umano abbracci tutto il complesso delle dottrine morali e giuridiche di Cicerone, pure è sempre un Romano che raccomanda i precetti verso gli stranieri; e l'orgoglio della coscienza, della superiore cultura di Roma sopra gli altri popoli, arieggia in tutti i ragionamenti del filosofo [4].

Tra l'Epicureismo e lo Stoicismo Cicerone rappresenta l'elemento dialettico, e tempera lo spirito delle due dottrine filosofiche all'alto concetto della giustizia. Ma dopo Cicerone lo stoicismo andò guadagnando sempre terreno presso le classi colte ed elevate di Roma. Da Labeone, che visse sotto Augusto, sino a Caio ed Ulpiano la parte filosofica e morale del Diritto romano è ispirata ai principii della scuola storica. E lo stesso stoicismo, sotto il periodo imperiale, non ha più le proporzioni strette e rigide che ci fanno sorridere con Cicerone delle bizzarrie di Catone e di Tuberone; lo stoicismo sotto l'Impero s'innalza a forme più pure e più belle; è meno intollerante, meno aspro; è più scevro delle superstizioni, con cui si era annunziato al tempo delle sue prime conquiste in Roma; si accentua più in senso spiritualista, ma sotto una veste di mitezza, e questa mitezza si scorge nel proclamare che esso fa il governo della Provvidenza divina, la parentela di tutti gli uomini, la preponderanza assoluta dell'equità mo-

[1] « Cari sunt parentes, cari liberi, propinqui, familiares, sed omnes omnium caritates patria una complexa est; pro qua quis bonus dubitet mortem oppetere, si ei sit profuturus? » (*De Off.* III, 6).

[2] « Una continentur omnes, et eadem lege naturae:... Qui autem civium rationem dicunt habendam, externorum negant: hi dirimunt communem humani generis societatem; qua sublata, beneficentia, liberalita, bonitas, justitia funditus tollitur », (*De Off.* I. 43).

[3] « Usu urbis prohibere peregrinos sane inhumanum est ». (*De Off.* III. 3).

[4] *De Off.* II, 8.

rale. Ecco il secondo momento dello stoicismo; si diceva stoicismo, ma nel contenuto esso era il cristianesimo, che già avanzavasi nelle coscienze. Sicchè gli stessi filosofi dello stoicismo, pure persistendo a dirsi stoici, a dirsi continuatori della nuova scuola, erano i più caldi propugnatori e propagatori del Cristianesimo, che si apriva la strada attraverso le loro menti, così come s'infiltrava nel cuore delle masse popolari.

Questo momento è rappresentato da Seneca. Questo filosofo segna un grande progresso su Cicerone, relativamente alla concezione dell'idea dell'umanità; egli pone i doveri verso l'umanità al di sopra di quelli verso gli Stati singoli: « *Prior mihi ac potior ejus officii ratio est, quod humano generi, quam quod uni homini debeo* »[1]. « *Hoc nempe ab homine exigitur, ut prosit hominibus, si fieri potest, multis; si minus, paucis; si minus, proximis; si minus, sibi* »[2].

Gli Stati singoli, secondo Seneca, non sono che membra della grande repubblica del genere umano: « *Duas respublicas animo complectamur, alteram magnam et vere publicam, qua dii atque homines continentur, in qua non ad nunc angulum respicimus, aut ad illum, sed terminos civitatis nostrae cum sole metimur; alteram, cui nos adscriptis conditio nascendi* »[3].

La vera patria dell'uomo è l'Universo: « *Emetiamur quascumque terras, nullum inventuri solum intra mundum, quod alienum homini sit; undecumque ex aequo ad coelum erigitur acies, paribus intervallis omnia divina ab omnibus humanis distant* »[4]. « *Patriam meam esse mundum sciam, et praesides deos* »[5]. La guerra è un crimine[6].

---

[1] SENECA: *De Benef.* VII. 15.
[2] SENECA: *De otio sapient.* c. 30.
[3] SENECA: *De otio sapient.* c. 31.
[4] SENECA: *Epist.* 102. Cf. *Consol. ad Helviam*, c. 9.
[5] SENECA: *De vita beata* c. 20.
[6] SENECA: *De ira* II. 31 — *De Clement.* I. 26 — *Epist.* 95. 96. 113. 119. — *De Benef.* II. 16. V. 2. 1. 13.

2° Il Cristianesimo e la sua progressiva espansione nella Società.

Le lotte civili avevano tinto a foschi colori, a colori di sangue, la civiltà e la grandezza romana, ed avevano prostrato gli animi di tutta una società, i cui membri, nella mancanza degl'istituti atti a frenare la eccessiva licenza di costumi, trovavansi immersi in un ambiente logoro ed esaurito. Fu appunto a questo mondo già stanco ed esaurito, che venne ad infondere nuovo vigore il Cristianesimo. Alle poche massime isolate sulla moralità umana, subentrò un'intera dottrina, fondata sulla natura divina dell'uomo, superiore a tutte le leggi positive ed a tutte le istituzioni sociali, subentrò la carità pratica, fondata sulla spontanea abnegazione delle personalità individuali, a vantaggio di un'altra personalità, all'ordine obbiettivo e fatale, predominante nell'universo, subentrò la provvidenza divina come causa, e la individualità dell'uomo come forza efficiente del civile progresso.

La caduta del Paganesimo ed il sorgere del Cristianesimo, ecco i due fatti grandiosi, che ritraggono queste mutate condizioni nella vita sociale; da una parte si chiude il periodo della antichità, dall'altra si apre il ciclo dei tempi moderni. La causa della caduta della civiltà pagana fu il defettivo concetto dell'idea dell'umanità e del destino della medesima. Si esaurì la terra; l'uomo, stanco ed annoiato di essa, volle uscirne e respirare aure migliori, sufficienti a purificare quell'ambiente guasto, che sulla terra erasi impiantato ed aveva fatto tutte le sue prove. L'uomo allora trovò in suo aiuto una nuova forza, una forza giovane e vigorosa, che reintegrò le virtù dello spirito dell'umanità, assegnandole come missione un principio appena balenato nei tempi anteriori, nella mente della Filosofia stoica. Il destino dell'uomo non più restò immedesimato nell'assoluto e nella pura contemplazione dell'essere, come era avvenuto in Oriente; non più venne diretto dal fato, come in Grecia ed in Roma, ma si fondò nella legge del perfezionamento progressivo delle sue facoltà individuali. E questo nuovo destino fu l'infinito; e questa nuova forza fu il cristia-

nesimo, che si fonda appunto sulle dottrine dell'infinito e sulla tendenza necessaria ad esso del finito. Sul fondamento del nuovo principio, che tutti gli esseri umani fossero figli di Dio ed eguali innanzi a Dio umanizzatosi, si gettarono le basi del nuovo ordinamento sociale; ecco i germi della nuova famiglia, dei nuovi Stati, in cui dovevano sorgere novelle manifestazioni della attività individuale e della vita dei popoli, animati tutti da una nuova *luce*, parlanti nuove lingue, iniziatori di nuova civiltà. Lo spirito antico concepisce il divino come immedesimato in sè; Prometeo lotta contro gli Dei, ed anche sotto il flagello dell'aquila che lo divora egli resta intrepido. L'uomo antico dunque sente in sè una potenza di spirito divino, sebbene non sia sopraffatto dall'idea religiosa, com'è l'uomo orientale. Ercole, Achille, Aiace, Ulisse in sostanza sono uomini, ma sono stati già divinizzati dai propri contemporanei.

La Religione è distinta, ma non al di fuori della Terra, anzi la rende bella e invita a goderla fino a che è possibile; e l'Arte ha l'ufficio di rendere estetico questo godimento, di sollevare lo spirito dalle lunghe e severe preoccupazioni della vita. Il sensibile aveva il predominio sopra l'intelligibile; la Natura veniva ritratta e studiata nelle apparenze esterne, e lo spirito anche nelle sue manifestazioni esteriori. L'*io* vi è, ma considerato sempre al di fuori, non già nel suo intimo carattere; l'azione è il fine supremo della Poesia, non il carattere, non l'*io*. Nella nuova situazione l'uomo lascia il mondo esteriore e sensibile, per entrare nel mondo interno della sua anima e della sua coscienza, e per istudiare la natura nella vita intima; e l'arte non è più intenta a ritrarre il mondo reale, così com'esso è, i monti, gli alberi, gli animali, ecc.; ma a questi elementi, di cui si serve come sostrato, sostituisce la rappresentanza dell'ideale. Il contenuto del mondo antico ci dà l'Epicureismo: *edamus et bibamus, post mortem nulla voluptas*. Il contenuto del mondo cristiano ci dà lo sviluppo della vita interiore; quindi la piena coscienza del *me*, spinta oltre ogni limite, genera lo scetticismo; la vita non si comprende in tutto il suo significato: il di fuori ha poca o nessuna parte, è il vero panteismo dello spirito; tutto è lui, l'Universo non è che nella sua apparenza. « L'apostolato cristiano sprigionò il vin-

colo della comunanza umana dalla stretta cerchia della città antica, e dai particolari consorzii di schiatte divise e in guerra perpetua fra loro, sotto gli auspicii d'Iddii locali e discordi, allargandolo a Gentili e Barbari, a liberi ed a servi, nella unità della fede in un solo Iddio, Padre di tutti i mortali. Ma la nuova credenza, disperando della terra, contaminata dal sensualismo pagano, e ritraendo l'uomo al cielo, fece un dogma della separazione delle cose divine dalle cose umane, ridestò le facoltà morali dell'anima alla luce del suo Ideale, ma le alienò dai loro ufficii nella patria terrena, dietro ai premi aspettati nella patria celeste; donde i martiri dello spirito, e il sacrificio delle cure e degli affetti sociali ai destini d'oltre tomba, della vita operativa alla vita contemplativa, del tempo all'eternità; e la conseguente inefficacia civile del Cristianesimo, se le naturali disposizioni e le civili energie dei popoli nuovi, che, abbracciandolo, ne esplicarono la parte umana e pratica, non lo avessero riaccostato alla terra »[1].

Presentandosi il Cristianesimo nelle sue origini come una logica deduzione della Filosofia stoica antica, il passaggio da uno stato di vivere sociale ad un altro avvenne senza rivoluzione apparente, in virtù di necessità latenti, che presiedevano alla dissoluzione del vecchio mondo ed alla rinnovazione della società, come succede in ogni organismo individuale. Non ci fu urto, non ci furono scosse: la società cristiana s'infiltrava poco a poco nella società pagana e l'assorbiva; quel mondo in dissoluzione aveva bisogno di rinfrancarsi in un ambiente morale, che bandisse la pietà, aveva bisogno di miti, che offrissero buoni esempi suscettibili di essere praticati; e la nuova Religione si presentava a soddisfare questo bisogno, infondendo le idee consolanti di una vita avvenire, di un regno dei cieli, le promesse vaghe di un bene indefinito, di speranze di un guiderdone, largito da un Giudice Supremo e spandendo le sue dottrine in modo a tutti accessibile.

Senza inalberare alcun vessillo di rivoluzione politica, il Cristianesimo s'infiltrava nei cuori a compiere una rivoluzione morale. La morte di Socrate fu epica, la morte di Cristo fu

[1] SAFFI: *Sulla Storia del Diritto pubblico*. Prelezione.

lirica; e l'opera dei seguaci del Cristianesimo, dei primitivi credenti, dei neofiti Cristiani, era appunto esuberante di lirismo; anche perseguitati, eglino si rassegnavano ad essere vittime, si piegavano volontieri ad un martirologio subito per l'affermazione di una grande fede individuale, convinto ciascuno della verità di quelle parole, annunziate dal Latore della nuova legge: « *Post fata resurgo, Veniam ad dexteram potentiae* ». E di questo passo il Cristianesimo conquistava quell'antico mondo, che si prestava così agevolmente ad essere conquistato coi mezzi morali, in un' epoca, in cui Imperatori virtuosi, come Nervo, Antonino, Traiano, Adriano, Marco Aurelio, cercavano galvanizzare la vecchia società ammalata, anemica, snervata, instaurando un Impero filosofico sull'Impero politico e militare agonizzante. Fu un movimento di evoluzione più che di rivoluzione, in conformità delle leggi, che imperano nello sviluppo progressivo della Umanità. Il tempo è nella Storia quello che è lo spazio nella natura. La vita delle istituzioni, così come la vita di un organismo fisico, è soggetta alla legge del tempo, così come a quella dello spazio. Una istituzione giovane, ricca di una potente vitalità di elementi non ancora logori, anche debole, si mantiene salda contro l'urto delle forze riluttanti, e sopravvive a qualsiasi ostacolo e grandeggia sul suo piedistallo. La Repubblica Romana, prostrata dai Galli e dai Cartaginesi, rifulse sempre di nuovo splendore.

Se Brenno riscuotendo l'oro dei Romani ardisce di gettare la spada nella bilancia, come per insulto ai vinti, Camillo può ben gridare che Roma si libera col sangue e non con le ricchezze. Se Annibale vince a Canne, Scipione trionfa a Roma. Se i Cimbri ed i Teutoni invadono il suolo italico, Mario li spinge nei loro confini, li sparpaglia, li distrugge. In mezzo ai disastri delle guerre, Roma si teneva salda, perchè animata dalla scintilla del patriottismo e dalla sacra fiamma della libertà popolare. La Repubblica Romana cadde per contrario, quando venne a spegnersi il sentimento dell'antica grandezza, quando la vita latina fu logora per trasmodanza di potere nei patrizii e per sentimento pretorio cresciuto nel popolo; la vita latina, repubblicana di nome, oligarchica di contenuto, reclamava l'*imperium unius*. Bruto e Cassio cercarono puntellare la decrepita Repubblica con la morte di Cesare; ma Roma invocava Augusto, Tiberio, Caligola, Claudio, Nerone, e, consumata la Casa Giulia, mostrava che avrebbe sopportato Galba.

Finalmente Roma latina cadde, quando pervenne a tale situazione, da offrire materia al quadro dipinto dalla mano maestra di Tacito: « Neque provinciae illum rerum statum abnuebant, suspecto senatus populique imperio ob certamina potentium et avaritiam magistratuum, invalido legum auxilio, quae vi, ambitu, postremo pecunia turbabantur » [1].

E sulle ruine di Roma pagana si assise Roma cristiana. Come vissero fra loro allorquando si trovarono di fronte? Come la Chiesa giunse a sostituirsi allo Impero Romano? È questa una investigazione, che ha sempre affaticato la mente dei filosofi della Storia. Da un lato la Società cristiana, già ripartita in piccole associazioni, ma con tutto ciò agente come un corrosivo sopra la Società Romana, che essa invadeva e scalzava ogni giorno, e sempre più viva e sempre più intraprendente per le persecuzioni e pel sanguinoso flagello del martirio; dall'altro lato il mondo Romano, che ancora si drappeggiava col mondo classico, circondato dalla maestà del passato, ancora solido nel suo organismo amministrativo, nei suoi Magistrati, nelle sue milizie, questo Mondo, che lentamente elaborava nel suo seno una evoluzione, sostituendo il politeismo già esaurito alla Filosofia, opponendo lo stoicismo degl'Imperatori e dei Filosofi al Cristianesimo, che acquistava proseliti nelle masse popolari, prossimo come era a cedere alle invasioni delle turbe nordiche, e per la sua estensione condannato a spezzarsi in frammenti, che il nuovo Culto era destinato a raccogliere e rianimare.

[1] TACITO: *Annali*, L. I, 2.

3° Il Cristianesimo e l'Impero nei reciproci loro rapporti.

Al Cristianesimo non fu difficile conquistare quel mondo; non ebbe bisogno di attaccarlo con la forza; chiuso nelle sue Chiese, convertiva alla nuova fede le classi sociali, tenendosi distaccato dallo Stato, e così lo guerreggiava.

È la guerra che nei tempi moderni i Conservatori hanno mossa allo Stato, l'atteggiamento negativo, la nessuna partecipazione al Governo. Se non che i Conservatori, nei tempi moderni, si sono trovati a rappresentare idee già esaurite; ma le associazioni primitive cristiane vivevano di principii, che attendevano il loro svolgimento. L'esercito, la Magistratura, i servizii pubblici hanno bisogno di una certa somma di sobrietà e di onestà. Quando le classi, che hanno tali qualità, si confinano nell'astensione, tutto il corpo soffre. La Chiesa, nei primi tre secoli, conquistando l'individuo diveniva arbitra dei destini dell'Impero. Le piccole associazioni cristiane minavano dalle fondamenta la grande organizzazione imperiale. La vita antica, vita di foro e di teatro, fu vinta dalla vita antimilitare, amica dell'ombra e del silenzio. La Politica non suppone Popoli, che abbiano divorziato dalla terra; se essi aspirano al Cielo soltanto, la Patria non vi è più per loro; se odiano il mondo, la lotta per la vita non ha più attrattive; se l'ascetismo prevale, i confini sono aperti ai nemici. Così fu dell'Impero Romano. Mentre il Cristianesimo purificava i costumi dal punto di vista militare e patriottico, esso distruggeva il mondo Romano ed apriva i confini alla entrata trionfale dei Barbari. L'ascetismo domina il pensiero Cristiano fin dal suo primo apparire; e questo ascetismo è la negazione di quella vita pubblica e militare, su cui fondavasi tutta la società Romana. L'Impero Romano non è più la Patria del Cristiano; a questo Impero nulla egli deve; non gode delle vittorie; le sconfitte medesime dell'Impero gli sembrano una conferma delle profezie, che condannano il mondo a perire per mano e pel fuoco dei Barbari. Si astiene dagli affari, non si rivolta contro i suoi persecutori, ma prega per essi; segue i precetti del

Legittimismo più assoluto, come si direbbe nei tempi moderni; rispetta l'autorità, qualunque essa sia, ma fugge la magistratura, le cariche pubbliche e gli onori civili. Aspirare a queste funzioni, accettarle era un' apostasia. Così a poco a poco l'Impero Romano era privato di quelle forze, delle quali più specialmente aveva bisogno in quei supremi momenti di crisi, quando le popolazioni germaniche minacciavano la sua esistenza.... Posseduti da un alto Ideale di giustizia, convinti che quell'Ideale doveva realizzarsi sulla terra, i Cristiani primitivi ebbero la sete del bene, formarono quei piccoli cenacoli, dove in una vita pura attendevano il loro trionfo e la venuta di un migliore regno. Quelle piccole sinagoghe godevano di una felicità attraente. Le popolazioni precipitarono, con moto istintivo, in quella religione che soddisfaceva le loro aspirazioni più intime e apriva speranze infinite. Le esigenze intellettuali del tempo erano debolissime; i bisogni del cuore erano imperiosi. Socialmente il Cristianesimo cerca mitigare le relazioni di disuguaglianza fra le varie classi; e così esso s'infiltrò nei bassi strati sociali, e poi si trovò ad influire nei più alti. Quando lo Stato ebbe bisogno di forze nuove per sostenersi, il vuoto lo circondava; esso dovè ricorrere alle catacombe e segnare la propria sottomissione. L'Impero cadeva, ed il Vescovo ne raccoglieva l'eredità. Il trionfo dell'ascetismo semitico fu l'ammaestramento della vita civile per dieci secoli. La storia dei primi tempi del Cristianesimo bisogna considerarla ripartita in tre Epoche dal punto di vista della sua espansione nella società, immezzo alla quale trovavasi a vivere.

1) L'epoca delle persecuzioni; 2) L'epoca in cui il Cristianesimo prese a convertire gl'Imperatori alla nuova fede; 3) L'epoca in cui il Cristianesimo fu difeso e propugnato dagli stessi Imperatori.

Il Cristianesimo dapprima fu perseguitato, quando trovavasi nel suo periodo incipiente [1].

---

[1] Tacito ne parla, ma calunniando i Cristiani: « Homines per flagitia invisos, quae vulgus christianos appellabat. Auctor nominis hujus Christus, Tiberio imperante, per procuratorem Pontium Pilatum, supplicio affectus erat. Repressaque in praesens exitiabilis superstitio, rursus erumpebat, non modo per Judaeam, originem ejus mali, sed per urbem etiam, quo cuncta undique atrocia aut pudenda confluunt celebran-

Poscia il Cristianesimo divenne invadente nella società, ma non predominante. In ultimo diventò imperante. Erano trascorsi due secoli dalla sua apparizione, ed il Cristianesimo era divenuto universale. Sotto il Regno di Traiano (98-117 dell'êra volgare) il Cristianesimo, secondo narrava Plinio il Giovine, Governatore della Bitinia, propagavasi nelle città, nei borghi, nelle campagne, fra persone di ogni sesso, di ogni età, di ogni condizione; a suo dire, i templi erano quasi abbandonati, i sacrifizii interrotti; situazione che egli altamente deplorava dal punto di vista pagano [1].

Sotto Marco Aurelio, anche nel corso del secolo II, la Legione *Fulminante*, composta di Cristiani, assicurò la vittoria delle milizie imperiali sopra i Quarti; e l'Imperatore era costretto a tributare lode ai Cristiani di tali vittorie; i Cristiani erano dunque sparsi nelle Legioni; ed erano pure nel Senato [2].

« Non si può dubitare, scrive Villemain, che a quel tempo, sotto il Regno stesso di Marco Aurelio, non fossero i Cristiani numerosissimi nell'Impero.... La Grecia quasi intera credeva sfuggire alla potenza romana, separandosi dagli Dei di Roma, e riprendeva, mercè l'esercizio di un culto novello, l'indipendenza che aveva perduta, a cagione della conquista. Una parte dell'Italia e tutto il Mezzogiorno della Gallia adottavano la stessa Religione [3].

torque. Igitur primo correpti qui fatebantur; deinde indicio eorum multitudo ingens, haud perinde in crimine incendii, quam odio generis humani convicti sunt ». (*Annal.* XV, 44). Tale quadro veniva da Tacito dipinto all'occasione dello incendio di Nerone, due o tre anni dopo il viaggio di S. Paolo, cioè al 64 anni dell'êra cristiana. Tali supplizii costituivano un pubblico divertimento. « Pereuntibus addita ludibria, ut, ferarum tergis contecti, laniatu canum interirent, aut crucibus affixi, aut flammandi, atque ubi defecisset dies, in usum nocturni luminis urerentur. Hortos suos ei spectaculo Nero obtulerat, et Circense ludicrum edebat, habitu aurigae permixtus plebi, vel curriculo insistens ». A quell'epoca, il Filosofo Seneca, caduto in disgrazia della Corte, ne viveva lontano, minacciato dall'Imperatore, e moriva l'anno dopo.

Tacito afferma che dai supplizii nasceva la commiserazione pei Cristiani. « Miseratio oriebatur, quamquam adversus sontes et novissima exempla meritos ». Tertulliano più tardi scriveva dei supplizii dei Cristiani. « Chi può essere testimonio della costanza dei Cristiani nei supplizii senza esserne colpito e senza ricercarne la ragione? E chi la ricerca senza farsi Cristiano? »

[1] *Epist.* Lib. X, ep. 97, 98.

[2] TERTULLIANO: §. 5. Euseb. *Storia ecclesiastica*, Lib. 5, p. 93.

[3] VILLEMAIN: *Miscellanee*, T. III, p. 279-285.

E col numero i Cristiani si rafforzavano nella fede e nell'entusiasmo della propaganda religiosa, con la Parola e con gli Scritti; e notevoli sono le Apologie comparse sotto l'Imperatore Adriano, intitolate allo stesso Imperatore. Notevoli sono le Apologie di Quadrato, Vescovo di Atene, e di Aristide, Filosofo platonico [1].

Sotto Antonino comparve S. Giustino (150) educato alle teorie platoniche. Intitolando la sua Apologia all'Imperatore, scriveva: « Voi potete farci morire, ma non potete farci del male ».

Nell'anno 166 all'Imperatore Marco Aurelio dirigevasi con la sua apologia Atenagora, Vescovo di Atene, che intitolavasi Filosofo cristiano [2].

Nell'anno 170 notiamo S. Melitone, Vescovo di Sardi.

Nell'anno 171 notiamo Teofilo, Vescovo di Antiochia.

Nell'anno 172 notiamo S. Apollinare, Vescovo di Jerapoli.

Nell'anno 179 notiamo S. Ireneo, Vescovo di Lione.

Nell'anno 180 notiamo ancora, sotto Marco Aurelio, Faziano, discepolo di S. Giustino.

Nell'anno 189, sotto Commodo, Apollonio, Senatore Romano, pronunziava in Senato la sua Apologia.

Nell'anno 194, sotto Severo, notiamo S. Clemente d'Alessandria, discepolo di Panteno.

Procolo, cristiano, teneva affidato alla propria educazione il figliuolo primogenito dell'Imperatore Settimio Severo [3].

Alessandro Severo ripeteva sempre il motto del Vangelo: « non fare ad altri quello che non vuoi che a te si faccia »; e queste parole trovavansi scolpite nel suo Palazzo e sulle mura degli edifizii pubblici: « *In publicis operibus praescribere jubet* ». Egli adorava Cristo accanto ad Abramo e ad Orfeo: « Christo templum facere voluit, eumque inter deos recipere.... In larario suo, divos principes, sed optimis electos, et animas sanctiores, in quem et Apollonium, et quantum scriptor temporum suorum dicit, CHRISTUM. Abraham et Or-

[1] EUSEBIO: *Storia ecclesiastica*, Lib. 4, c. 3.

[2] VILLEMAIN: *Miscellanee*, T. III, p. 287-289.

[3] TERTULLIANO: (*ad Scap.*) dice: *Lacte christiano educatus* (Vedasi SPARZ., CARACALL., 85).

pheum, et huiusce modi deos habebat » [1]. L'Imperatore era figlio di una madre quasi cristiana.

Tertulliano diceva: « Noi non siamo che di ieri, e non per tanto formiamo la parte più numerosa delle vostre Città, dei vostri Castelli, dei vostri municipii, delle vostre assemblee, delle vostre campagne, delle vostre tribù, delle vostre decurie, del Palazzo, del Senato e del Foro » [2].

Fino allora il Cristianesimo conquistava nella Società il suo terreno forte, il campo delle coscienze. Costantino si convertì al Cristianesimo nell'anno 312 nelle Gallie [3]. Allora le condizioni politiche dell'antica e della nuova religione mutarono. Lo Stato incominciò a separarsi dal Paganesimo ed a prendere le sue ispirazioni dal Cristianesimo. Questo mutamento avvenne per gradi. Giuliano l'Apostata tentò la restaurazione dell'antica Religione. Il Paganesimo rimaneva vinto, non già distrutto dal dominio acquistato dalla nuova Religione e di tanto in tanto sforzavasi di riconquistare il terreno perduto nelle sfere ufficiali. Il Paganesimo influiva ancora sopra i costumi, sopra le leggi, sopra gli stessi pregiudizii della Società. Sette Imperatori già convertiti al Cristianesimo s'intitolavano Pontefici Massimi, come aveva praticato Augusto [4].

L'Imperatore Costantino nello stesso anno pubblicava due editti; in uno egli raccomandava che si osservasse solennemente la Domenica; nell'altro ordinava che si consigliassero gli Aruspici [5]. Il Senato, anche sotto l'Imperatore cristiano, era legato al passato; esso continuava a porre sotto la invocazione degli Dei pagani le deliberazioni richiestegli dall'Imperatore cristiano. Era il Paganesimo che aveva assistito alle splendide gesta di Roma [6]; e la società Romana non si poteva di un tratto distaccare da quelle antiche Divinità; nell'intimo

[1] LAMPR. in *Vita Alex. Sever.* p. 350.
[2] *Apolog.* c. 37.
[3] GOTOFREDO sul *Cod. Theod.* Lib. XVI. I. X. L. 1.
[4] GIBBON: *Storia* T. IV. p. 285 — DE LA BASTIE: *Mem. de l'Académie*, T. XV. p. 75, 144.
[5] GIBBON: *Storia*. T. IV. p. 80-81 — *Cod. Just.* Lib. III. T. XII. L. 3. *C. Theod.* Lib. XVI. T. X. L. 1.
[6] SIMMACO: Lib. X. Epist. 51.

della coscienza si pensava secondo le nuove idee, ma si voleva rimanere nella illusione che il passato fosse ancora vivo.

Si vedevano tanti individui essere cristiani per fede, ma pagani nelle abitudini civili, nella vita domestica. Molti interessi sociali poggiavano su queste abitudini, e numerosi individui, pure vivendo nel nuovo ordine d'idee, non sapevano abbracciarle fino al punto da sacrificare i propri interessi. Ecco il contrasto di quell'epoca, contrasto che si protrasse anche dopo Costantino. Costanzo, figliuolo e successore di Costantino, seguì l'opera riformatrice in senso favorevole all'affermazione del dominio del Cristianesimo. Questo movimento d'innovazione subì un periodo di sosta con Giuliano l'Apostata. I libelli di Giuliano contro Cristo, le oblazioni a Venere, la riabilitazione degl'indovini e degli auguri, ecco le gesta compiutesi in questo momento di reazione, in nome del Paganesimo. Il movimento di propagazione del Cristianesimo nelle classi sociali non era possibile arrestarlo; ma quel tentativo di ritorno al passato metteva sempre di fronte la forza degli ostacoli, che il Cristianesimo doveva combattere, e gl'Imperatori posteriori erano naturalmente tenuti nell'opera delle riforme a procedere nel senso delle idee cristiane.

Sotto Teodosio il Grande, il Paganesimo, tollerato dapprima, fu oggetto di una proscrizione generale; ma non per questo gli ostacoli cessavano; compenetrati negl'interessi del passato, essi riapparivano ad ogni passo, che facevasi nella via delle innovazioni. E si videro Imperatori venuti dopo Costantino essere meno Cristiani e meno arditi di Costantino nelle innovazioni legislative. Si demolivano i templi pagani, si colmavano di privilegi i Chierici, si punivano gl'idolatri con fervore; ma si procedeva cauti nello spostare le basi delle relazioni giuridiche nell'ordinamento della proprietà e della famiglia, le due basi di ogni società politicamente costituita.

Alla fine del secolo IV il Paganesimo sforzavasi conservare la sua posizione scossa nello esplicamento dei Poteri Pubblici. Cento anni dopo Costantino, i titoli di Pontefice ed Augure ancora persistevano.

Simmaco era il difensore del Paganesimo agonizzante. Egli fu delegato dal Senato, presso l'Imperatore, per trattare la

causa dell'altare della Vittoria, che era il Palladio della fortuna di Roma. Ma si trovò debole di fronte a S. Ambrogio, il Filosofo e l'Oratore della nuova fede [1]. L'Imperatore Teodosio presentò nello stesso Senato, che aveva delegato Simmaco, la questione dell'adorazione di Giove, e Giove venne condannato ad una immensa pluralità di voti [2].

Fu allora che il Cristianesimo potè dire di essere entrato addirittura nel mondo ufficiale. Fu allora che lo Stato, nello esplicamento dei Poteri Pubblici, potè dire di essersi distaccato dal Paganesimo. Fu allora, che il Cristianesimo si alleò definitivamente con l'Impero. Fu allora che la moltitudine irrompeva contro gli avanzi dei Tempii antichi nelle città e nelle campagne [3].

Al secolo VI, l'Impero aveva preso qualche forza sotto Giustiniano. E questo Imperatore fu l'interprete della nuova fede e della equità cristiana nella Legislazione. Egli fu per la Filosofia del Portico. Dinanzi a lui tutti gli ostacoli per le innovazioni si erano abbattuti; il Paganesimo erasi esaurito non solo nel suo contenuto, ma altresì nelle forme esteriori. Il Cristianesimo dopo aver conquistato le coscienze aveva riformati i costumi; e tutte le relazioni sociali si erano venute modellando sopra i nuovi principii. E l'opera di Giustiniano nelle riforme legislative si trovò agevolata da queste condizioni storiche del Cristianesimo.

Costantino, adottando il Cristianesimo, non ne fece una religione nazionale, com'era stato delle religioni antiche.

L'indole stessa del Cristianesimo vi si opponeva; se le religioni antiche avevano avuto la loro esistenza legata ai destini dello Stato, il Cristianesimo erasi appalesato con caratteri di universalità; aveva anelato l'unione con lo Stato, ma per ispianarsi la via alla propria espansione, non per immedesimarsi nello Stato; bramava la protezione del potere civile, ma voleva dal medesimo rimanere indipendente. Effettivamente il Cristia-

[1] MONTESQUIEU: *Grandezza e decadenza dei Romani*, Cap. 19. — GIBBON: *Storia*, T. 2, p. 343 — CHATEAUBRIAND: *Saggi*, T. II, p. 40-41.

[2] PRUDENZIO in *Symmach.* L. I pag. 669 — GIBBON: *Storia*, T. V, p. 346.

[3] GIBBON: *Storia*, T. V, p. 348.

nesimo ebbe la protezione dello Stato, pure rimanendo indipendente. Costantino comminò le pene della fustigazione e della confisca a coloro, che costringessero i Cristiani a fare sacrifizii agli Dei [1]. Sotto Arcadio ed Onorio si ordinò ai Magistrati ed a tutti i pubblici funzionari di processare dinanzi ai tribunali tutti coloro, che facendo orazione in una Chiesa, avessero ingiuriato i ministri del Culto, o turbate le funzioni religiose, o violata la santità del luogo [2].

Altre Costituzioni imperiali vietavano le riunioni religiose all'infuori di quelle, che si tenevano nelle Chiese [3].

Gl'Imperatori sanzionarono la dottrina e le leggi della Chiesa, proibendo, ad esempio, la ribattizzazione [4] e proscrivendo le eresie [5]. Gli eretici non parteciparono ai privilegi accordati agli ortodossi [6]; fu loro proibito di radunarsi e di esercitare il loro culto [7]. Alcuni eretici, come gli Eunomii, furono privati del diritto di testare e di ricevere per testamento [8], legge revocata più tardi dagli stessi Imperatori Valentiniano, Teodosio ed Arcadio, che l'avevano fatta, e ristabilita da Onorio e Teodosio [9]. Altri eretici vennero egualmente trattati in forza di Costituzioni posteriori [10], essendo stati scacciati dalle città, condannati all'esilio [11] o ad altre pene più gravi [12]. Una Costituzione di Costante, richiamando una legge anteriore di Costantino, vietava lo esercizio di altri culti [13]. E parecchie Costituzioni posteriori comminavano per il medesimo obbietto le pene di morte e di proscrizione [14]. Vennero chiusi i Tempii, fu

[1] L. 6. Cod. Theod. *De Episcopis eccl. et cler.* L. 16, ibidem.

[2] L. 21, Ibidem.

[3] Cod. Theod. *De is qui religione contendunt.*

[4] Cod. Theod. *Ne sancta baptisma iteretur.*

[5] Sotto Valentiniano, Teodosio ed Arcadio vennero caratterizzati gli eretici: « Haereticorum vocabulo continentur, et latis adversus eos sanctionibus debent succumbere, qui vel levi argumento, judicio ecclesie, catholicae religiones et tramite detecti fuerint deviare ». (L. 28, Cod. Theod. *De haereticis*).

[6] L. 4. 48. Cod. Theod. et *De haereticis*.

[7] Ibidem; tutto il titolo.

[8] L. 17. Cod. Theod. *De haereticis*.

[9] L. 23, 27 per la revocazione, e L. 49, 58, 60, 36 ibidem per i repristinamenti.

[10] L. 40, 43 ibidem.

[11] L. 45. Cod. Theod. *De haereticis* L. 51.

[12] L. 53, 56, 57.

[13] L. 2. Cod. Theod. *De paganis sacrificiis et templis.*

[14] L. 4, 5, 6, 7 ivi, e tutto il titolo: *De paganis*, Cod. Theod. e L. 23.

pronunciata un' ammenda contro coloro che vi entrassero, vennero confiscati i luoghi, in cui si facevano i sacrifizii [1]. Costante in una legge ordinò che, perdurando la guerra contro gl'infedeli, si rispettassero gli edificii, che servivano di tempii, e si conservassero intatti [2]; poscia fu dato l'ordine della distruzione [3]; e Teodosio e Valentiniano ne ordinarono la distruzione completa [4].

Erasi ordinato che tutti i popoli sottomessi all'Impero avessero la medesima religione [5]. Vennero tolti tutti i privilegi accordati ai sacerdoti pagani [6]. Costantino accordò ai sacerdoti cristiani considerevoli immunità, che vennero confermate da tutti i suoi successori; egli li dispensò dai numerosi obblighi, a cui erano sottoposti i sudditi in genere [7]; e questa materia venne regolata in guisa che, mentre favorivansi i sacerdoti, non dovevasi permettere che le persone si servissero di tale veste, per esonerarsi dai pubblici oneri; quindi la disposizione che non si ammettesse un nuovo prete, se non fosse rimasto vacante un posto, per la morte di un altro, quindi la disposizione che non si ammettessero i plebei ricchi, e che dopo un decennio di sacerdozio, si potessero godere i privilegi [8]. Ognuno ebbe la facoltà di disporre dei suoi beni a favore della Chiesa, mediante una legge di Costantino [9].

Secondo una Costituzione di Gregorio, vennero confiscati a beneficio dell'Imperatore i luoghi adibiti al culto pagano, con restituzione a partire dal giorno, in cui non si era provveduto alle spese del Culto [10]. I pagani furono dichiarati indegni di servire nella milizia; e di fare l'ufficio di Amministratore e di Giudice [11], ma però non imponevasi loro la nuova religione.

---

[1] L. 4, 12 e 13 ibidem.
[2] L. 3. Cod. Theod. *De paganis sacrificiis et templis*, L. 15, 18 ibidem.
[3] L. 16 ibidem.
[4] L. 25 ibidem.
[5] L. 2. Cod. Theod. *De fide catholica*.
[6] L. 14. Cod. Theod. *De paganis sacrificiis*.
[7] L. 2, 7, 8, 9, 11, 13, 21, 22, 24, 25, 29, 30, 46. Cod. Theod. *De episc. cler.*
[8] L. 3, 6, 17, 19, ibidem.
[9] L. 4. Cod. Theod. *De episcopis*.
[10] L. 20. Cod. Theod. *De paganis sacrificiis*.
[11] L. 21, 22. Cod. Theod. ibidem.

Onorio e Teodosio in una Costituzione prescrissero ai cristiani di non usare violenza, sotto pretesto di religione, contro i Giudei ed i pagani, che menavano una vita tranquilla e non perturbavano l'ordine pubblico [1]. Gli *apostati* furono dichiarati *incapaci* di tutti gli onori e di tutti gli ufficii, di cui erano stati rivestiti, e della facoltà di disporre o di ricevere a titolo gratuito, per donazioni tra vivi o per testamento; essi erano ritenuti come morti senza testamento, ed i loro beni devoluti ai parenti cristiani [2]. Costantino aveva proibito ai Giudei, sotto pena di essere condannati al fuoco con tutti i loro complici, di lapidare od attentare in qualunque altra maniera alla vita di coloro, che avessero abbandonato il loro culto per abbracciare il Cristianesimo [3]. Il Giudaismo non fu vietato, ma riconosciuto in una posizione da non ostacolare la libera espansione del Cristianesimo [4].

Parecchie Costituzioni Imperiali sanzionavano il rispetto per il culto dei Giudei, e pei luoghi, in cui l'esercitavano, per le sinagoghe; si impediva che ne costruissero altre nuove, e si assicurava il mantenimento di quelle esistenti [5]; ai Giudei venne proibito di entrare nell'esercito, o di esercitare ufficii nella milizia [6]; essi non potevano diseredare i figliuoli, che avessero abbracciato il Cristianesimo, nè privarli in una maniera qualunque di una parte della eredità [7]; essi non potevano possedere uno schiavo cristiano [8]. Già Costantino aveva comminato la pena di morte a chi circoncidesse il suo schiavo [9]. Onorio e Teodosio avevano imposto ai padroni, che tenessero schiavi cristiani, l'obbligo di rispettarli nella loro fede, ma poscia si rimisero alle leggi anteriori, proibendo assolutamente ai Giudei di possedere schiavi cristiani [10]; essi non potevano

---

[1] L. 6. Cod. Theod. *De paganis sacrificiis*.
[2] Cod. Theod. tutto il titolo: *De apostatis*.
[3] L. 1. Cod. Theod. *De judaeis* e L. 8 ibidem.
[4] L. 9. Cod. Theod. *De judaeis*.
[5] L. 27. Cod. Theod. *De judaeis*.
[6] L. 24. Cod. Theod. *De judaeis*.
[7] L. 28 ibidem.
[8] L. 2, 4 e 5. Cod. Theod. *ne christianum mancipium judaeus habeat*.
[9] L. 2 ibidem.
[10] L. 3. Cod. Theod. ibidem.

sposare donne cristiane [1]; i Cristiani fattisi Giudei erano puniti con la confisca dei beni [2].

4° Il concetto giuridico della Personalità umana nella dottrina enunciata dal Cristianesimo.

All'epoca di Cicerone, la Provvidenza non aveva ancora nome in Roma; e Seneca fa un Libro sulla Provvidenza.

Cicerone parlando di Dio, lo chiama anche nostro Dio e Padre; egualmente Seneca rimembra il concetto di Cicerone e lo conferma con le sue parole: « *Deus et Parens noster* » [3]; bandisce che bisogna onorare ed amare Dio [4]. Adopera le espressioni bibliche: *caro*, *angelus*, non già nel senso classico, ma nel senso dei Libri sacri. Per lui lo schiavo ha la stessa origine dell'uomo libero; lo schiavo può essere asservito nel corpo, ma è sempre libero nello spirito [5]. È il Cristianesimo che è penetrato nello Stoicismo. Seneca, il più illustre rappresentante della Filosofia stoica ai suoi tempi, fu lo scrittore per cui il Cristianesimo s'insinuò nella Filosofia del Portico, modificandone il contenuto ed il linguaggio. Egli era il precursore di S. Paolo. Sono i due nomi, in cui s'incontrano lo Stoicismo ed il Cristianesimo. Seneca è l'ultimo rappresentante del mondo antico, S. Paolo è il primo rappresentante del mondo cristiano. Seneca era sessagenario quando S. Paolo si recò a Roma, per appellare all'Imperatore dalla giurisdizione di Porcio Festo. Ma il Cristianesimo era penetrato in Roma, prima che vi fosse venuto S. Paolo.

Quando S. Paolo sbarcò a Pozzuoli, nella strada tra questa città e Roma, parecchi della sua fede lo accompagnarono venendogli incontro [6]. Soggiornando in Roma egli scriveva le sue Epistole, teneva conferenze e convertiva gente alla sua

[1] L. 6, Cod. Theod. *De judaeis.*
[2] L. 8, ibidem.
[3] SENECA: Epist. 107-110.
[4] SENECA: Epist. 47.
[5] SENECA: Epist. 47. *De Benef.* III. 20.
[6] *Act. Apost.* XXVIII. 15.

fede [1]. Nella sua epistola ai Romani, egli saluta un certo numero di Cristiani, designandoli coi rispettivi nomi [2]; egli li loda della loro fede conosciuta in tutto l'Universo [3]; il suo arrivo era stato preceduto dalla diffusione delle dottrine cristiane [4]. La sua parola aveva scosso Agrippa, Berenice ed il proconsole Sergio [5]; predicò liberamente nella città per due anni interi [6]; vi sostenne un processo, nel quale si difese di persona [7].

La storia narra che, dopo la sua decollazione, una *Matrona romana* ne raccolse il corpo e gli diede sepoltura in un giardino nella via Ostia. La sua parola era penetrata nello stesso palazzo imperiale, ove erano alcuni seguaci della sua fede [8].

Bisogna dunque conchiudere che Seneca, pure ritenendosi in buona fede come seguace delle dottrine della scuola stoica, faceva inconsciamente in nome dello Stoicismo la più autorevole propaganda dei principii del Cristianesimo. Non è già che Seneca fosse il precursore del Cristianesimo, ma in vece deve ritenersi che la sua filosofia era informata ai principii del Cristianesimo, principii di già penetrati nella società, e che trovavano la loro divulgazione nel martirio che infliggevasi ai Cristiani, in quanto che quel martirio, ferocemente eseguito, eroicamente sofferto, richiamava sulla nuova Religione l'attenzione universale, la simpatia di ognuno e produceva l'indefinita schiera dei seguaci.

Seneca scolpisce tutta la condizione tristissima, in cui vivevano gli schiavi, sui quali i padroni esercitavano i poteri esercitati sulle bestie, senza che i servi dovessero « *movere labra* » [9]. Consigliava ai padroni la maggior mitezza a riguardo dei servi [10];

[1] *Act. Apost.* XXVIII. 21.
[2] Cap. XVI.
[3] Cap. I. 8.
[4] S. PAOLO: *Ad Romanos*, I. 8. *Act. Apost.* XVIII. 18.
[5] *Act. Apost.* XXVI. 26 a 30.
[6] *Act. Apost.* XXVIII. 30. 31.
[7] S. PAOLO: II; *ad Timoth.* IV. 16.
[8] *Ad Philip.* IV. 22.
[9] SENECA: *Epist.* 67 — *De Ira*. Lib. III. c. 40 — *De Clementia*. I. 18.
[10] « Quid est eques romanus, aut libertinus, aut servus? nomina ex ambitione, aut ex injuria nata; subsilire in coelum ex angulo potest... Servi sunt: imo homines... iisdem seminibus ortum... Servus est! fortasse liber animo... In servos super-

anche col timore di essere accusato come incitatore dei servi alla rivolta [1].

Tutte le proposizioni di sopra notate non sono che il contenuto del Cristianesimo, che aveva già avviluppato Seneca nell'orbita delle sue idee, aveva ingentilito in lui la durezza della filosofia stoica, mentre il Filosofo si considerava come Uomo appartenente ancora alla società antica [2].

Il Cristianesimo invadeva le coscienze delle masse popolari, s'infiltrava nelle menti dei filosofi, doveva penetrare altresì nelle Leggi.

Il concetto della Personalità umana trovavasi perfettamente mutato.

Il Cristianesimo, come avviene di ogni dottrina novella, è bilaterale nella sua forma; vi è un elemento negativo, un altro di affermazione; il primo si rannoda al passato, il secondo s'impadronisce dell'avvenire, come si rileva dal complesso dei precetti enunciati.

Tutte le religioni orientali erano state informate al principio dell'annientamento della Personalità umana nell'Essere divino, tanto che i Romani ritennero la religione cristiana come una nuova forma della giudaica.

Cristo annunziò di essere venuto *non per essere servito, ma per servire* [3]. Egli predica la sincera rassegnazione nei destini della Provvidenza: « Beati i poveri di spirito; beati co-

bissimi, crudelissimi, contumeliosissimi sumus... Eadem omnibus principia, eadem origo (*Benef.*, Lib. IV. 28). Corpora obnoxia sunt et adscripta dominis: mens quidem sui juris (*Benef.*, III. 20.) Corpora obnoxia sunt et adscripta dominis: mens quidem sui juris (*Benef.*, II. 20). Sic cum inferiore vivas quemadmodum tecum superiorem velles vivere ». (*Epist.* 47).

[1] *Epist.* 47.

[2] Si ritiene dai Dottori della Chiesa e dai Giureconsulti che si sono occupati di questo periodo di Storia, la conoscenza anche personale tra Seneca e S. Paolo. Si ritiene apocrifa la corrispondenza epistolare, ma si ammette una conoscenza di persona o almeno di fama. Si consultino sul proposito S. GIROLAMO: *De Script. Ecclesiae* c. XII. — TERTULLIANO: *De anima*. — S. AGOSTINO: *De Civitate Dei*, lib. 6. cap. 10. — DE MAISTRE: *Serate di Pietroburgo*, T. II. p. 187. — SCHOELL: *Storia della Letteratura romana*, T. II. p. 448. — GLEPKE: *Tractatiuncula de familiaritate quae Paulo apostolo cum Seneca philosopho intercessisse traditur, verisimilima*. (Lips. 1812). — TROPLONG: *Influenza del Cristianesimo sul diritto civile dei Romani*. Part. I. p. 40. — DUROSOIR: *Seneca*. T. I. p. IV della prefazione dell'opera: *De Ira*.

[3] S. MATTEO: XX. 26.

loro, che fanno cordoglio; beati i mansueti; beati i misericordiosi, i pacifici, i perseguitati; gran buona cosa è non contrastare al male; anzi, se alcuno ti percuote in su la guancia destra, rivolgigli la sinistra; se alcuno vuol contender teco e toglierti la veste, lasciagli eziandio il mantello ».

La nuova fede non ha per iscopo di rovesciare le Autorità costituite [1]. Non deve lo schiavo ribellarsi contro il padrone [2], nè il figliuolo contro il padre [3], nè la moglie contro il marito [4]. I Principi ed i Magistrati debbono essere obbediti [5].

Ecco la parte, per cui il Cristianesimo si rannoda al mondo antico.

Ma havvi pure una parte nuova, ed è la più importante; è formulata in poche massime; ma il loro contenuto spostava le basi della società pagana.

Giovanni nel deserto annunzia il Messia: « Acconciate la via del Cristo; raddrizzate i suoi sentieri; colui, che vien dietro a me, è più forte di me. Or già è posta la scure alla radice degli alberi; ogni albero, che non fa buon frutto, sarà di presente tagliato e gittato nel fuoco ». Ed il Messia viene ed annunzia: « I primi saranno gli ultimi e gli ultimi i primi. Non la pace io son venuto a mettere, anzi la spada, tra figliuolo e padre, tra figliuola e madre, nuora e suocera. Il Figliuolo dell'uomo sederà sopra il Trono della sua gloria. Colui che parla è il figliuolo dell'uomo; il Figliuolo dell'Uomo è Uomo-Dio; Egli è il Re. Re dei giudei? No. *Regnum meum non est de hoc mundo*. Ridate a Cesare ciò che è di Cesare ed a Dio ciò che è di Dio ».

Laonde ai padroni si raccomanda la dolcezza e l'equità verso i servi [6]; il padre non deve irritare il figliuolo [7]; si raccomanda agli uomini di tenersi uniti, mercè una comunione

[1] S. PAOLO: *Ad Rom.* cap. XIII. 1.

[2] S. PAOLO: I, *Ad Corinth.* cap. VII, 21, 22.

[3] S. PAOLO: *Ad Ephes.* cap. VI. 1. *Ad Coloss.*, cap. III. 20, 21, 23.

[4] S. PAOLO: *Ad Ephes.* cap. V. 22, 23, 24.

[5] S. PAOLO: *Ad Tit.* cap. III. 1.

[6] S. PAOLO: *Ad Ephes.* cap. VI. 5 a 10. — *Ad Coloss.*, cap. IV. 1.

[7] S. PAOLO: *Ad Ephes.* cap. VI. 4. *Ad Coloss.* cap. III. 20, 21, 23.

di affetto [1], di riguardarsi come appartenenti ad una sola famiglia, considerandosi come fratelli [2], aiutandosi con una carità sincera [3]; non rendersi male per male [4], bensì amare il prossimo come la propria persona [5]; quando un uomo soffre, tutti soffrono con lui [6].

Il Cristianesimo condanna il materialismo, da cui era invasa la società contemporanea, giacchè al predominio della materia nella vita devesi rapportare se la società è in preda alla dissoluzione, all'idolatria, alle inimicizie, ai reati di sangue, ad ogni genere di corruzione [7]. Di fronte a questa condizione di cose, non deve raccomandarsi il suicidio; ma bisogna resistere e benedire ai propri persecutori [8]; armandosi dello scudo della fede, dell'elmo della salute, della spada dello spirito [9]. Lo spirito devesi sostituire alla materia, giacchè nello spirito vi sono la carità, la pace, la pazienza, l'umanità, la bontà, la castità [10]. La nuova fede è tutta nello spirito, niente nelle forme [11]. Non vi è al di sopra degli uomini, che Dio, la Provvidenza. Dinanzi a Dio non vi sono nè Greci, nè Barbari, nè Ebrei, nè Gentili [12]; nè sapienti, nè ignoranti [13]; nè liberi, nè servi [14]; tutti gli uomini sono liberi o chiamati ad uno stato di libertà [15]; debbono estinguersi le inimicizie, che tenevano divisi gli uomini [16]; la Provvidenza esiste allo stesso modo per tutti [17]; la terra con tutto quello che contiene appartiene al Signore [18]; e sulla terra non vi è che una sola fede, da

[1] S. Paolo: *Ad Rom.* cap. XV, 5.
[2] S. Paolo: *Ad Rom.* cap. XII, 5.
[3] S. Paolo: *Ad Rom.* cap. XII, 8, 9, 13. I *Ad Corinth.* cap. XIII, 14.
[4] S. Paolo: *Ad Rom.* cap. XII, 17.
[5] S. Paolo: *Ad Rom.* cap. XIII, 9.
[6] S. Paolo: I, *Ad Corinth.* cap. XII, 26.
[7] S. Paolo: *Ad Rom.* cap. I, 23, 24, cap. II, 26 a 29, ecc.
[8] S. Paolo: *Ad Rom.* cap. XII, 14.
[9] S. Paolo: *Ad Ephes.* cap. VI, 13 e seg.
[10] S. Paolo: *Ad Galath.* cap. V, 22, 23.
[11] S. Paolo: *Ad Rom.* cap. II, 25 a 29; *Ad Ephes.* cap. II, 15.
[12] S. Paolo: *Ad Rom.* cap. X, 12.
[13] S. Paolo: *Ad Rom.* cap. I, 14.
[14] S. Paolo: *Ad Rom.* cap. II, 11-I, *Ad Corinth.* XII, 13, *Ad Galath.* cap. III, 28.
[15] S. Paolo: *Ad Rom.* cap. IV, 31; cap. 13.
[16] S. Paolo: *Ad Ephes.* cap. II, 14.
[17] S. Paolo: *Ad Ephes.* cap. IV, 6.
[18] S. Paolo: I, *Ad Corinth.* cap. X, 26

Gerusalemme fino ai confini della Spagna [1]; questa fede è venuta a ringiovanire l'umanità [2].

Che è dunque questo nuovo contenuto, che ringiovanisce l'umanità? È la esaltazione più eroica della personalità individuale di fronte ai vincoli sociali; è la reazione al Socialismo politico della civiltà antica, di cui Roma aveva rappresentato l'esodo nella storia. Il verbo cristiano spegne il cittadino; e sulla rovina del civismo antico, fra nuove affermazioni e nuovi stimoli sorge l'individuo, che prima nella comunione della Chiesa, rivolgendosi al cielo, poscia nelle fraterne corporazioni delle arti e mestieri, indagando i suoi uffici, cerca ed interroga l'arcano del suo avvenire. E la esaltazione della individualità generava conseguentemente la eguaglianza.

S. Paolo fu l'Apostolo, che più luminosamente esplicò il contenuto della nuova Religione a riguardo della sua influenza sulle condizioni sociali. E questa influenza era profonda sui Filosofi e sui Giureconsulti dell'epoca imperiale.

Marco Aurelio, che perseguitava i Cristiani, professava inconsciamente il Cristianesimo nelle sue *Meditazioni*.

Ulpiano, giureconsulto sommo, credevasi ancora dell'antica scuola stoica; ma egli, nei suoi responsi, ispiravasi nei principii di equità, proclamati dai Cristiani, contro cui voleva la persecuzione [3].

Ed il celebre giureconsulto Fiorentino adoperava il medesimo linguaggio [4].

[1] S. Paolo: *Ad Rom.* XV, 24 a 28.
[2] S. Paolo: *Ad Ephes.* cap. II, 16.
[3] « Quod attinet ad jus civile, servi pro nullis habentur, non tamen ex jure naturali, quia, quod ad juris naturale attinet, *omnes homines aequales sunt* ». « cum *iure naturali omnes liberi nascerentur* ». (Ulpianus: Fr. 32, D. 50, 17 e Fr. 4, D. I, 1).
[4] « Servitus est costitutio juris gentium, qua quis dominio alieno contra naturam subjicitur ». (Florentinus: L. 4, 1, D. I, 5).

5° La legislazione romana modificata sotto l'influenza del Cristianesimo nei varii rapporti della vita civile.

I°) *La personalità umana.*

Il Cristianesimo ebbe grande influenza nella Legislazione; basta consultare le leggi pubblicate dai diversi Imperatori.

È noto che le leggi fatte sotto Augusto avevano avuto per iscopo di porre un limite alle manumissioni dei servi.

Nell'anno 757 di Roma comparve infatti la legge *Aelia Sentia;* eccone le disposizioni: *a*) un padrone minore degli anni venti non poteva emancipare altrimenti che mercè la *vindicta* e con l'autorizzazione del consulente; *b*) uno schiavo non poteva essere emancipato se non avesse trent'anni: se egli fosse al di sotto dei trent'anni, l'emancipazione doveva essere fatta per una causa giusta, mercè la *vindicta* e con l'autorizzazione di un consulente; *c*) era proibita la emancipazione fatta in frode dei creditori; *d*) uno schiavo, che, durante la servitù, avesse commesso un reato ed avesse sofferto la tortura, fosse stato assoggettato alla punizione del marchio con ferro rovente, o condannato nei ferri, nemmeno con la emancipazione solenne e regolare acquistava la pienezza dei diritti; egli poteva figurare tra i *deditizii* [1].

Nell'anno 761 di Roma veniva emanata la legge *Furia Caninia;* con la quale fissavasi il numero degli schiavi, che potevasi emancipare per testamento [2].

Sotto Tiberio venne pubblicata la legge *Giunia Norbana*, secondo la quale gli schiavi emancipati senza l'uso delle forme solenni della *vindicta*, del testamento, o della iscrizione sui registri del censo, erano messi in una condizione inferiore a quella dei cittadini romani, erano rassomigliati ai *peregrini* ed appellati *Latini juniani* [3].

[1] Caio: Lib. I. §. 43, e seg. — Svet. in Aug. c. 40. — Ulp. Fragm. T. I. §. 13.
[2] Caio: Lib. I. §. 42. — Dione Cassio: IV. 24. — Svet. in Aug., c. 40.
[3] Caio: Lib. I. §. 17, 22. Lib. III. §. 56. - Ulp. Frag. T. I. §. 6, 7, 8, 9.

Sotto Nerone, nell'anno di Roma 814, certamente quando i principii del Cristianesimo si facevano strada, venne emanata la Legge *Petronia*, secondo la quale veniva proibito ai padroni di far combattere i loro schiavi con le fiere [1].

L'Imperatore Adriano proibì tutte le manumissioni fatte con l'intendimento di sottrarre lo schiavo ad una inquisizione per delitto [2].

Ma, sotto Adriano ed Antonino il Pio, la Legislazione a favore degli schiavi segnò rilevanti progressi. Il diritto di vita e di morte venne trasferito ai Magistrati [3]; il Prefetto della città venne incaricato di sorvegliare sul diritto di correzione, esercitato dai padroni sopra gli schiavi [4].

Sotto Costantino, venne dichiarato come reato di omicidio la uccisione volontaria del servo, perpetrata dal padrone a colpi di verga o di pietre, o con avvelenamenti o con altri mezzi [5]; venne permessa la manumissione in chiesa, alla presenza del Popolo, coll'assistenza dei Vescovi, i quali segnavano l'atto [6]; venne accordato ai chierici il privilegio di dare libertà piena ed intera ai loro schiavi, mediante semplice concessione verbale, senza stipulazione di verun atto pubblico, senza veruna solennità [7].

Le frequenti manumissioni davano un notevole incremento alla mendicità, per l'immenso numero di schiavi, che, acquistando la libertà, non avevano mezzi di sussistenza; quindi gl'Imperatori facevano regolamenti sulla mendicità e creavano ospedali e stabilimenti di carità a richiesta dei Vescovi [8].

Giustiniano rese i mezzi di manumissione più facili e più numerosi, e soppresse molte disposizioni legislative odiose alla condizione dei servi divenuti liberi; Giustiniano abrogò la legge

[1] L. 11. §. 2. D. *ad L. Jul. Corn. de sicariis.*
[2] Fr. 8. §. 3. D. *de manum*, XL., 1; Fr. 12. D. qui et a quib., XL. 9; Fr. 12., D. *de manum*, XL. 1.
[3] L. 20 e 21. D. *ad Leg. Corn. de sicariis;* Gotofredo sul *Cod. Theod, de emend. servor.*
[4] Caio: *Comm.* I. 53. e L. 1. §. 2. *ad Leg. Corn. de sicariis. D. de offic. praef. urbis.*
[5] L. 9. *Cod. Theod. de emend. servor. L. un. C. Inst.* idem.
[6] L. 1 e 2., *Cod. Just. de his qui in Ecclesia. Cod. Theod.* lib. 4. t. VII.
[7] Gotofredo: sul *Cod. Theod. de manum. in Ecclesia.*
[8] *Cod. Theod. e Just. de mendicanti* — *e de episcop.*

Furia Caninia, allegando, per motivo di siffatta abolizione, sembrargli ingiusto permettere a chi era vivo e sano di manomettere perfino tutti i servi e limitare questa libertà al moribondo [1]. Giustiniano tolse ogni importanza all'età del servo da manomettere [2]. Per la Legislazione Giustinianea, delle disposizioni della legge Aelia Sentia rimase unica in vigore quella, che annullava le manumissioni fatte in frode dei creditori. Per questa legislazione medesima, essendo stata abolita la latinità, si può asserire: che nel Gius Nuovo ogni manumissione conferisce al servo, insieme libertà e cittadinanza [3].

A Roma, così come in Grecia, era in uso la estradizione dello schiavo. Antonino fe' un regolamento a riguardo degli asili nei rapporti tra il padrone e lo schiavo, simile a quello degli Ateniesi. Egli ordinò che un giudice esaminerebbe le lagnanze dello schiavo rifugiato e che, se il padrone realmente avesse abusato della sua autorità, lo schiavo sarebbe venduto ad un prezzo convenevole. Potendo sempre gli schiavi fuggitivi essere reclamati dai rispettivi padroni, gli Edili ponevano in guardia i compratori contro un reclamo posteriore. I mercanti, che conducevano lo schiavo alla vendita sui mercati di Roma, dovevano porre sulla fronte di ciascuno schiavo una iscrizione, che faceva un cenno delle sue malattie, dei suoi difetti, e se egli fosse *fuggitivo* o andasse vagando; vi erano inoltre i *fugitivarii*, individui, cioè, il cui mestiere era quello di ricuperare gli schiavi fuggitivi per conto dei rispettivi padroni.

La estradizione degli schiavi rifugiati nelle chiese fu regolata da Giustiniano in senso più liberale che non avesse fatto Antonino, per quelli rifugiati nei tempii pagani. Nella carta conceduta a S. Sofia si leggono le seguenti parole: « Se il padrone ha resa la fuga dello schiavo necessaria, privandolo delle vesti e del nutrimento, lo schiavo sarà libero. Se lo schiavo è fuggito senza ragione, esso sarà restituito al suo padrone ». Nei primi tempi dell'Impero cristiano, la santità del ministero

[1] *Instit. de leg. Furia Can.* I. 7; *const. un. Cod. de Leg. Fur. Can. toll.* VII, 3.
[2] Const. 2. Cod. Comm. de manum. VII, 15.
[3] *Inst.* II. 3, *qui et a quib.* I. 6, *Cod.* « *Tit. de dedititia libertate tollenda,* » VII. 5; « *Tit. de latina libertate tollenda.* » VII, 6.

ecclesiastico conferiva la inviolabilità allo schiavo, quindi lo rendeva libero. Giustiniano prescrisse che nessuno schiavo potesse entrare negli ordini sacri senza il consenso del suo padrone e che quello schiavo, che vi contravvenisse, si potesse reclamare durante l'anno. La Chiesa cercava mitigare quant'era possibile la sorte degli schiavi. S. Basilio, nei suoi consigli morali, ricordava l'esempio di S. Paolo, che, dopo aver convertito Onesimo, lo aveva rinviato al suo padrone Philemone, ed aggiungeva: « Ogni schiavo, che si sarà sottratto al giogo e rifugiato in un' associazione religiosa, dovrà essere ammonito, emendato e rinviato al suo padrone ». Sotto Costantino, il Concilio di Canigra condannò lo zelo di un ministro cristiano, che nelle sue predicazioni aveva indotto gli schiavi a lasciare i padroni. Al VI secolo del Cristianesimo, il Papa, S. Gregorio Magno, riferisce nelle sue lettere che gli schiavi si rifugiavano nelle Chiese o nei Monasteri, per iscampare dalla collera dei padroni. Gregorio ordinò che questi schiavi non fossero rimasti negli asili, e che l'Autorità ecclesiastica fosse intervenuta come mediatrice. Se gli schiavi avevano giusto motivo di lagnanze, essi uscivano dalla Chiesa *cum congrua ordinatione*: se essi avevano commessa una mancanza leggiera, il padrone giurava di perdonare loro, ed allora essi gli erano rimessi. Queste tradizioni erano confermate nel basso Impero al secolo XI. Secondo le Ordinanze di Costantino Porfirogenate, lo schiavo rifugiato era sottomesso ad una inchiesta, in cui il padrone compariva, e lo schiavo era a quest' ultimo restituito se la sua fuga non fosse giustificata da gravi circostanze [1].

La schiavitù rimase ancora fino al periodo feudale; ma la coscienza pubblica dell'umanità, informata ai principii del Cristianesimo, l'aveva condannata.

La Religione ebbe la sua influenza sulla capacità civile della Personalità individuale.

Prima del Cristianesimo tale argomento non erasi presentato dinanzi alla mente del Legislatore romano.

[1] BIOT: *De l'abolition de l'esclavage ancien* p. 71, 152 e 212. BERNARD: *De l'extradition*, Part. I, Ch. V.

Nelle Pandette non trovasi veruna disposizione sulla religione come causa limitatrice della capacità giuridica. Sotto i primi Imperatori, la *judaica superstitio* (locuzione con cui sul principio indicavasi la varietà delle credenze religiose ed anche la fede cristiana) privava del godimento dei diritti civili. Ma i Cristiani, con l'andare del tempo, quando presero ad attirare su di loro l'attenzione dell'Imperatore, furono fatti segno a fiere persecuzioni, come quelli che professavano una religione non ammessa da veruno Stato straniero. Ma una legislazione limitatrice della capacità giuridica della personalità fisica incominciò a formarsi quando il Cristianesimo venne riconosciuto come religione ufficiale. Si distinsero i Cristiani (*fideles*) dai non Cristiani (*infideles*): e gl'*infideles* si distinsero in *pagani*, *giudei*, *apostati* ed *eretici*.

1) I *pagani* erano i seguaci dell'antica religione latina; essi vennero trattati diversamente, secondo le varie vicende dell'Impero; e talora furono financo protetti contro le violenze di quanti seguissero una religione diversa [1].

2) I *giudei* avevano in principio gli stessi diritti dei cristiani [2]; ma essi erano esclusi dai pubblici uffizii [3]; non erano ammessi a deporre in giudizio contro i cristiani [4]; non potevano contrarre matrimonio coi cristiani; un tale matrimonio era considerato come adulterio [5].

3) Gli *apostati* erano coloro, che prima avevano seguito il Cristianesimo e poscia avevano abbracciata una religione diversa; essi non potevano testare, nè acquistare per testamento, nè donare [6].

4) Gli *eretici* erano quelli che seguivano un errore condannato dalla Chiesa cristiana di Roma; erano gli anabatisti, i donatisti, i manichei; e tutti erano considerati incapaci a fare testamento e ad acquistare una eredità. I manichei ed i dona-

---

[1] Cost. 60. *Cod, de paganis*, I. 11.
[2] Cost. 80. *Cod, de paganis*. I. 11.
[3] Cost. 19. *Cod. de judaeis*. I. 9.
[4] Cost. 21. *Cod. de haeret*. I. 5.
[5] Cost. 2, 3, 4. *Cod. de apostat*. I. 7
[6] Cost. 2, 3, 4. *Cod. de apostat*. I. 7.

tisti poi erano in peggiore condizione essendo dichiarati incapaci a fare qualunque contratto [1].

II°) *Il Matrimonio*.

Le leggi Romane avevano sempre incoraggiato i cittadini al matrimonio [2]. Oltre allo studio postovi a questo scopo dalle Leggi, i *Censori*, custodi dei pubblici costumi, vi cooperavano potentemente [3]. La corruttela dei costumi aumentò il rigore delle leggi, rese superflua la *Censura*; verso gli ultimi tempi della Repubblica si sentiva una avversione pel matrimonio; e la tendenza sociale era pel celibato [4]. Questa tendenza dell'individuo da una parte e dall'altra le guerre continue, le lotte civili e le proscrizioni avevano scemato di molto la popolazione. E ben presto si pensò a promuoverne l'aumento facilitando il matrimonio. Ciò venne tentato primieramente da Cesare e poscia da Augusto; essi rimisero in vigore la *Censura*, e vollero eziandio essere *Censori*, e si diedero ad emanare leggi in proposito. Celebri sono rimaste le leggi di Augusto [5]. Le leggi *Giulia* e *Papia Poppea* furono propriamente un corpo sistematico di regolamenti, che meglio si potessero fare sulla materia, con lo scopo principale di onorare e di favorire il matrimonio [6]. E, per conseguire l'intento, avevano

---

[1] Cod. Just. *de haeret*. I. 5. Cod. Theod. *de haeret*. XVI. 5.
[2] Dione, riferisce la *concione* di Augusto L. LVI — Dionigi d'Alicarnasso: Lib. II.
[3] Tit. Liv. Lib. XLV; lib. LIV. Aulo Gellio; Lib. I. Cap. VI. Valerio Massimo: Lib. II. Cap. XIX. Legg. la *concione* tenuta al popolo dal Censore Metello Numidico in Aulo Gellio: Lib. I. Cap. VI.
[4] Plauto (*Miles Gloriosus*, atto III; sc. III. e sg.) fa l'elogio del celibato; Petronio (*Satyricon* c. 16.) parla del disprezzo di coloro che allevano una famiglia elogiandosi i celibi senza eredi.
[5] Le leggi di Augusto furono più vigorose di quelle di Cesare (Dione: Lib. XIV.); nell'anno 736 di Roma fece leggi che aumentavano le pene pei celibi ed i premi per gli ammogliati, e per quelli che avessero figliuoli. Sono le leggi, che vengono appellate *Giulie* (*Juliae Rogationes*) da Tacito (*Annali*, Lib. III). Dopo 34 anni fu chiesta dai cittadini la rivocazione della legge di Augusto.
[6] Le leggi *Giulia* e *Papia Poppea* furono così dette dal nome dei Consoli di una parte di quell'anno (*Marcus Papius Mutilus et Q. Poppaeus Sabinus*), che nemmeno erano ammogliati (Dione: Lib. LVI). La legge Giulia precedette la Papia Poppea, ed anzi venne fusa in essa. Il titolo 4 dei frammenti di Ulpiano distingue la legge Giulia dalla Papia. Se ne trovano i pezzi sparsi nei frammenti di Ulpiano. Gotofredo ne ha fatto una compilazione: si riscontrano i vari brani nelle leggi del Digesto tratti dagli au-

tentato di prendere i Romani per l'elemento più pregiato allora nelle relazioni sociali, *l'interesse economico*; ecco perchè non furono mai popolari: esse facevano intervenire il Fisco nei rapporti di famiglia [1].

E, quando si contraevano i matrimoni precipuamente a scopo di lucro e di traffico, si desideravano i figliuoli non per avere gli eredi ma per prendere le eredità [2]. Il matrimonio era in tal modo materializzato, e in tale posizione fu trovato dal Cristianesimo, che cercò purificarlo al fuoco della grazia, mercè l'assistenza dello spirito divino, facendolo un legame libero ed elevandolo al cielo, mercè la dignità del sacramento [3].

Le leggi di Augusto si erano rese troppo onerose nelle loro conseguenze; e gli Imperatori posteriori presero a modificarle.

Primo fu Tiberio che cominciò a ritoccarle [4]. Nerone scemò i premi attribuiti ai delatori del Fisco per l'esecuzione delle medesime leggi [5]. Traiano arrestò i loro ladronecci [6]. Severo vi apportò un colpo gravissimo [7].

Le abrogazioni parziali delle leggi *Giulia* e *Papia Poppea* erano un preliminare necessario alla rigenerazione del matrimonio voluta dal Cristianesimo. Nominalmente la continenza cristiana non ha per fine nè la vanità, nè il solo desiderio di liberare l'individuo dalle molestie della vita, ma il regno dei cieli. Praticamente questa reazione apportata dal Cristianesimo

---

tori, che hanno scritto sulle leggi Papie, negli storici, che le hanno citate: nel Codice Teodosiano, che le ha annullate, nei padri della Chiesa che le hanno censurate. Dei vari capi di esse leggi, sono noti soltanto 35; il 35° è appunto citato nella legge XIX, ff. *De ritu nuptiarum*. Il 7°, secondo Aulo Gellio, è quello che riguarda gli onori e le ricompense al matrimonio. L'uomo ammogliato gode maggiori prerogative sul celibe, maggiori ne ha l'ammogliato con figliuoli, maggiori chi ha maggior numero di figli.

[1] TACITO: *Annali*, Lib. III, 28.

[2] PLUTARCO: *Opere morali*, Dell'amore dei padri verso i figliuoli. GIOVENALE: Satira IX, vers. 82. — MONTESQUIEU: Esprit des lois, Vol. 3°. lib. XXIII. Cap. XXI.

[3] S. MATTEO: XIX, 11, " Tutti non son capaci di questa risoluzione (da maritarsi), ma solo quelli a cui è dato dall'alto.

[4] *Relatio de moderanda Papia Poppea* (TACITO: *Ann.* L. III. p. 117).

[5] Li ridusse alla quarta parte (SVETONIO in *Nerone*, Cap. X).

[6] PLINIO (Panegirico).

[7] Severo tirò indietro, sino ai 25 anni pei maschi ed ai 20 per le donne, il tempo delle disposizioni della legge Papia (Cf. il frammento di Ulpiano, tit. 16, con quello che dice TERTULLIANO: *Apologetico*, Cap. IV.

allo spirito informatore delle leggi Giulia e Papia Poppea menava all'affermazione del principio della libertà del matrimonio. Costantino da una parte volle rendere omaggio alle tendenze della novella società verso la vita ascetica [1]; dall'altra parte restituiva alla sua libertà il vincolo coniugale [2]. Temendo le blandizie tra marito e moglie, non aveva tolto di mezzo le leggi decimarie, le quali davano una estensione maggiore ai donativi che il marito e la moglie potean farsi in proporzione del numero dei loro figliuoli [3]. Ebbene Teodosio il Giovane abrogò anche queste [4]. Lo stesso Imperatore lasciò all'affetto degli sposi la sua libera espansione [5]. E ciò allo scopo di non impedire lo sviluppo dei sentimenti reciproci che il vincolo coniugale produce, mezzo efficace a favorire il matrimonio [6]. Giustiniano al principio della libertà aggiunse quello dell'eguaglianza nella condizione degli sposi; e dichiarò validi tutti i matrimoni, che le Leggi Giulia e Papia avevano vietati colle persone di condizione vile e infame [7].

---

[1] Dietro l'esempio di Cristo, rinunziavano molti primitivi ed ardenti cristiani al matrimonio, tanto per mortificazione dei sensi. Sotto Costantino, si formarono, in nome della novella religione, le prime associazioni di solitari, consacratisi alla rinunzia dei piaceri mondani (GIBBON: *Storia*, Tit. VI. p. 469). E Costantino ammirava il disprezzo dai medesimi manifestato per le cose terrestri (GOTOFREDO sulla Legge I, C. Theod. *de infirm. poen. coelib.*).

[2] Un Istorico Ecclesiastico ha scritto sulle Leggi di Augusto: « Siffatte leggi erano state stabilite affinchè la moltiplicazione della specie umana potesse essere un effetto delle nostre cure, in vece di vedere, che questo numero crescesse e scemasse secondo l'ordine della Provvidenza. » (SOZOMENO: *Ist. Ecclesiast.* lib. I c. 9. pag. 27). Si consultino: L. 1. C. Theod. *de infirmand. poen. coelib.* e C. *Just. eodem tit.*

Sulle leggi di Costantino uno storico scrisse: « Le leggi vostre non sono state fatte che per correggere i vizi e per regolare i costumi; voi avete tolto di mezzo l'artifizio delle antiche leggi, le quali pare che altra mira non avessero, che tendere delle insidie ai semplici. » (NAZARIO: *Paneg. di Cost.* anno 327).

[3] L. 1. C. Theod. *de infirm. poen. coelib. Poth. Pand.* T. II, p. 383.

[4] LL. 2 e 3. C. Theod. *de jure liberorum.*

[5] *Quantum superstes amor exegerit*, L. 2. C. Theod. *de jure liberorum.*

[6] Secondochè dice lo stesso Teodosio nella Legge ult. C. Theod. *de legit. haered.*, tale è appunto lo scopo della legge 2. C. Theod. de jure liberorum; « ut matrimonii auxilium impartiret »; ed alla fine: « jura matrimonii praeponamus. »

[7] L. 29. C. *de nuptiis.*

III°) *Lo scioglimento del matrimonio ed il divorzio.*

Il matrimonio si scioglie, o per cause *indipendenti dalla volontà* dei coniugi o per cause dipendenti dalla volontà loro.

I. *Indipendentemente dalla volontà* dei coniugi, il matrimonio si scioglie: 1.° Per morte di uno fra loro [1]. 2°. Per *maxima capitis deminutio*, specialmente prima di Giustiniano, in conseguenza della *servitus poenae*. Secondo il diritto antico, appena il marito fosse fatto prigioniero di guerra, la moglie poteva passare a seconde nozze; ritornando il marito, questi non poteva invocare il *jus postliminii* per riprendere la moglie [2]; ma doveva contrarre con lei un novello matrimonio [3]. Posteriormente, nella medesima ipotesi della prigionia di guerra, la moglie poteva passare a seconde nozze, trascorsi cinque anni di prigionia e senza che se ne fossero ricevute notizie [4]. Poscia si richiese la prova della morte del marito, anzi, se il marito primitivo fosse ritornato, il secondo matrimonio era nullo [5]. La *media capitis deminutio* faceva continuare il legame coniugale come matrimonio *juris gentium*, ma privo dei caratteri del matrimonio civile e legittimo [6]. *La minima capitis deminutio* scioglieva il matrimonio soltanto quando faceva nascere una parentela, che fosse tale da considerarsi come impedimento sopravvenuto (*incestus superveniens*), come quando il suocero avesse adottato per figlia la nuora; ma, se prima di adottare la nuora il suocero avesse emancipato il figlio, si evitava lo scioglimento del matrimonio [7].

3.° Il matrimonio si scioglieva se uno dei coniugi entrasse

[1] Fr. 1. D. *de divort.* XXIV. 2.
[2] Fr. 1 e 6. D. *de divort.* XXIV. 2; fr. 8. e 14. §. 1. *de capt.* XL. IX. 15.
[3] Fr. 32. §. 6, 14. D. *de donat.* int. vir. et uxor. XXIV. 1; fr. 56. D. *sol. matr.* XXIV, 3.
[4] Nov. 22. c. 7. fr. 6. D. *de divort.* XXIV. 2.
[5] Nov. 117. c. 11.
[6] Fr. 56. D. *soluto matr.*, XXIV. 3; §. 1. D. *de donat. int. vir. et ux.*, XXIV, 1; Cost. 24 Cod. *cod*, V 16; cost. 1. Cod. *de repudiis*, I, V. 17; Nov. 22; c. 73.
[7] Inst. G. 2. *de nuptiis.* 1, 10; fr. 17. §. 1; fr. 67. §. 3. D. *de ritu nup.* XXIII. 2. Cons. G. Brini: *Matrimonio e divorzio in Roma*.

in monastero [1]. E questa disposizione venne certamente negli ultimi periodi della Legislazione romana. 4.° Scioglievasi il matrimonio, nell'epoca antecedente a Giustiniano, per un mutamento di condizione. Le leggi *Giulia e Papia Poppea* avevano permesso agli ingenui, che non fossero Senatori, di sposare una liberta [2]. Laonde, se il marito di una liberta fosse divenuto Senatore, il matrimonio si scioglieva. Giustiniano rendendo omaggio al novello principio della eguaglianza, abolì questa causa di scioglimento del matrimonio, anche prima che avesse abolito il divieto del matrimonio fra le persone citate [3].

II. *Dipendentemente dalla volontà* dei coniugi, si scioglieva il matrimonio mediante il Divorzio.

I Romani, nell'epoca classica del loro diritto, formularono il loro pensiero giuridico in due definizioni, che racchiudono le basi su cui poggia il legame matrimoniale (*matrimonium, nuptiae*).

Nelle Istituzioni imperiali formularono le seguenti definizioni: « *Viri et mulieris conjunctio, individuam vitae consuetudinem continens* » [4]. Nelle Pandette inclusero la definizione di Modestino: « *Conjunctio maris et foeminae, consortium omnis vitae, divini et humani juris communicatio* » [5]. Laonde la poligamia e la poliandria s'intendono vietate (*viri ac mulieris conjunctio, conjunctio maris et foeminae*); si riconosce la esistenza sociale fra i coniugi indivisibile (*consortium omnis vitae; individuam vita consuetudinem continens*); si ammette la comunicazione fra i coniugi dei loro diritti dinanzi alla Divinità e dinanzi al corpo sociale (*divini et humani juris communicatio*).

Però in questo concetto altissimo del matrimonio, non si include la *indissolubilità* del legame; soltanto la indivisione della esistenza sociale. Il *divorzio* era riconosciuto: *quod in diversas partes eunt qui discedunt* [6]. Il divorzio era ammesso

[1] Cost. 53, §. 3. Cod. *de episcop.*, I, 3; Nov. 22, c. 5; Nov. 117, c. 12; Nov. 123, c. 40.
[2] Tit. Liv. XXXIX, 19.
[3] Cost. 28. Cod. *de nuptiis*, V. 4.
[4] Instit. §. 1. *de patr. pot.*; I. 9.
[5] Fr. 1. D. *de ritu nupt.* XXIII. 2.
[6] Definizione di Paolo; fr. 191. D. *de verb. sign.* L. 16.

nella legislazione romana, anche nelle epoche precedenti al periodo classico del diritto, ed era reputata non valida qualunque convenzione in contrario [1]. Eppure sino all'anno 520 di Roma non si erano verificati esempi di divorzio; il primo caso fu quello di *Spurio Corvilio Ruga*, motivato dalla sterilità della moglie. E, con l'andare del tempo, i casi si moltiplicarono; e si arrivò a tal segno che le donne non contavano più i loro anni col numero dei Consoli, bensì col numero dei loro mariti [2].

La legislazione Romana regolò con varie disposizioni i rapporti che derivano da un atto così importante di conseguenze nei rapporti di famiglia. I coniugi che divorziavano *bona gratia*, non incorrevano in alcuna pena pecuniaria; questa invece colpiva il coniuge, che avesse provocato il divorzio [3]. Secondo la legge *Julia de adulteriis*, il *repudium* dovea essere notificato da un liberto, alla presenza di sette testimoni puberi e cittadini romani [4]. Ma, sino agl'Imperatori cristiani, il divorzio fu libero; per eccezione, la liberta sposata dal padrone non poteva divorziare, lo poteva soltanto il marito [5]; il divorzio era libero e frequentissimo.

Il Cristianesimo portò su questa materia una reazione immensa. All'Istitutore della nuova dottrina si attribuiscono le parole: « Ed io vi dico che chiunque avrà sposato quella che

[1] Fr. 19. 134. pr. D. *de verb. obl.* XLV. 1; Cost. 2, *Cod. de inut. stip.* VIII. 39 — O il divorzio era per comune desiderio *(divortium bona gratia)*, o voluto soltanto dal marito, rimandando la moglie *(repudium)*, o desiderato dalla moglie, lasciando la casa maritale (divertit o divortit) (Gaio. I. 137. fr. 12. pr. D *de ritu nupt.* XXIII. 2; fr. 27. §. 30; *Ad Leg. Aquil*, IX. 2. fr. 2. D. *de divortiis*, XXIV. 2).

[2] « Quale moglie ora arrossisce di divorziare, dopo che certe illustri donne non contano più i loro anni col numero dei consoli, ma col numero dei loro mariti? (Seneca, *Trattato dei benefizi*, Lib. III). E Marziale rimproverava alla legge di avere organizzato l'adulterio: " *Quae nubit toties, non nubit, adultera lege est.* „ (Lib. VI. epig. 7).

[3] Augusto volle porre il divorzio fra giusti limiti (Svetonio, in *August.* c. 34, *Divortiis modum imposuit*). Prescrisse formalità solenni (Lib. I. D. *unde vir. et ux.* Ulpiano, Paolo, I. 9. D. *de divortiis*, Einnecio sulla L. Papia. Lib. II. c. 12. La moglie perdeva una parte della dote (Ulp. fr. T. VI. §. 12); il marito doveva restituire la dote fra termini rigorosi (Ulp. fr. T. VI. §. 13).

[4] Fr. 35. *De donat. inter. vir. et ux.*, XXIV. 1; fr. un. §. 1. in f., *D. unde vir. et ux.*, XXXVIII. 11; fr. 9. D. *de divort.* XXIV. 2; fr. 43 *ad leg. Jul. de adult.* XLVIII. 5. — Fu richiesto poscia il *libellus repudii* (Cost. 8, Cod. *de repud.*, V. 17).

[5] Fr. 10. *de rep.* XXIV. 12.

suo marito avesse ripudiata, commette adulterio » [1]. Tertulliano parla con entusiasmo del novello principio della indissolubilità del matrimonio [2].

Gl'Imperatori cristiani non vietarono il divorzio, ma si incamminarono per un regime misto, e prepararono il terreno alle Legislazioni medioevali, che s'informarono esattamente al principio della indissolubilità del matrimonio. Riformarono la Legislazione sul Divorzio gl'Imperatori: Costantino [3], Onorio e Costanzo [4], Teodosio II [5], Valentiniano III [6], Giustiniano [7], Giustino II [8]. Le nuove prescrizioni si andarono così formando sotto l'influenza del Cristianesimo: 1) Il *divortium bona gratia*, cioè fondato sopra un giusto motivo, e che non costituisce un delitto dell'altro coniuge, come il voto di castità o l'impotenza del marito, protratta durante due anni, è permesso [9]; 2) È permesso il *divortium consensu*, cioè per comune accordo, nel solo caso che i coniugi si vogliano ritirare in un convento; essi lasciano i loro beni ai figliuoli, o agli ascendenti e sussidiariamente al convento in cui si ritirano [10]; 3) Chi faceva divorzio senza motivo e contro la volontà dell'altro coniuge, doveva essere chiuso in un chiostro, perdendo a favore dell'altro coniuge la donazione *propter nuptias* o la dote, o un quarto dei propri beni, se non vi fosse dote nè donazione *propter nuptias* [11]; 4) È permesso il divorzio per il delitto di uno dei coniugi: omicidio, veneficio, falso, sevizie, ingiurie gravi, adulterio, ecc.).

[1] S. Matteo: V. 32; XIX. 8. (S. Paolo portò in Occidente la nuova dottrina) (I. *Ad Corinth.* VII. 10).

[2] « La Chiesa prepara il matrimonio e ne distende il contratto; l'oblazione delle preghiere lo conferma, e la benedizione ne diviene il suggello; Iddio lo ratifica. Due fedeli portano lo stesso giogo; ei non sono che una stessa carne, uno stesso spirito; pregano insieme; digiunano insieme: sono insieme alla chiesa, alla mensa di Dio, nelle sventure e nelle gioie. (Tertulliano: *Ad uxor*, Lib. II; idem. *de cultu feminar*, lib. II). Si vegga quanto dice Gotofredo sul proposito, nel commento alla L. 3. Cod. Theod. *de nuptiis*.

[3] Cost. 1. Cod. Theod. *de repudiis*, III. 16.

[4] Cost. 2. Cod. Theod. *eodem*.

[5] Nov. Theod. 17 e Cost. 8. Cod. Inst. *de repudiis*, V. 17.

[6] Nov. Valent., 12.

[7] Cost. 10 e 11. Cod. *de repudiis*, V. 17.

[8] Nov. 140. Tale Cost. non è stata accolta nel foro, perchè non glossata.

[9] Nov. 117. cap. 12; Nov. 22. cap. 6.

[10] Nov. 117. cap. 10; Nov. 137. c. 11

[11] Nov. 117 e 127. c. 4.

Il coniuge colpevole perdeva a favore dell'altro la dote, se era la moglie, e la *donatio propter nuptias*, se era il marito; inoltre andava soggetto ad altre pene [1]. La moglie adultera era chiusa in un convento, perdeva la dote a favore del marito e doveva dargli dippiù la terza parte degli altri suoi beni; ed il rimanente andava per un terzo a favore del convento, e per gli altri due terzi ai suoi discendenti od ascendenti. Il marito era adultero quando tenesse la concubina in casa; ed in tale ipotesi succedendo il divorzio, perdeva in favore della moglie la *donatio propter nuptias*, il resto dei suoi beni andava ai discendenti, agli ascendenti, al fisco, secondo le circostanze [2].

La Chiesa era compenetrata della difficoltà che gl'Imperatori cristiani incontravano a non abolire il divorzio, atteso la condizione della società, la quale ereditava tradizioni di una vita domestica avvilita dagli eccessi del divorzio stesso.

Difatti il Concilio di Arles nell'anno 314 ha parole d'indulgenza pel marito giovane e pio, che avrà sorpreso la moglie in adulterio [3]. Anche S. Agostino usa indulgenza verso lo sposo, che si rimarita dopo avere ripudiato la moglie per adulterio [4]. E S. Ambrogio è ancora più mite [5]. Prima che la Dottrina canonica si fosse fermata su questo importante argomento del divorzio, benchè dalla Chiesa si fosse, come principio, proclamata la indissolubilità del matrimonio, pure i primi Padri facevano una distinzione fra la posizione del marito e quella della moglie; permettevano il secondo matrimonio al marito e lo negavano alla moglie. Erano tempi di transizione

[1] Cost. 8. Cost. 11. §. 1. Cod. *de repudiis*, V. 17; Nov. 117. c. 8 e 9.

[2] Nov. 117. c. 8. §. 2. Nov. 134. c. 10.

[3] « De his qui conjugas suas in adulterio deprehendunt, et iidem sunt adolescentes fideles et prohibentur nubere, placuit, ut, in quantum possit, consilium eis detur, ne viventibus uxoribus suis, licet adulteris, alias accipient. » (Canone X). Héfélé, *Hist. des Conc.* T. 1. p. 185.

[4] « Quisquis etiam uxorem adulterio deprehensam dimiserit, et aliam duxerit non videtur aequandus eis qui, excepta causa adulterii, dimittunt et ducunt; et in ipsis divinis sententiis ita obscurum est utrum et iste, cui quidem sine dubio adulteram licet dimittere, adulter tamen habeatur si alteram duxerit, ut, quantum existimo, venialiter ibi quisque fallatur. » (*De fide in operibus*, c. 19).

[5] « Viro licet uxorem ducere qui se dimiserit uxorem peccantem; quia non ista lege astringitur vir, sicut mulier. Capax enim mulieris vir est. » (*Comment. in epist. I. Ad Corinth.*) E così s. Girolamo: (*Epist.* 227 *Ad amandum*).

tra due opposti principii; e questa transizione si avvertiva nel linguaggio stesso dei Padri della Chiesa [1].

IV°) *Le seconde Nozze.*

Sciolto il matrimonio, vi era per Diritto Romano la facoltà di contrarre un nuovo matrimonio. Morto il marito, la moglie doveva rispettare l'anno del lutto, che prima fu di dieci mesi e poscia di dodici, e ciò per evitare la *turbatio sanguinis* [2]. Non rispettandolo, la donna cadeva nell'*infamia*; l'infamia colpiva anche il padre se era sotto la potestà di lui, inoltre il suo secondo marito ed il padre di quest'ultimo che lo aveva in potestà [3]. Le Leggi *Giulia* e *Papia Poppea* avevano incoraggiato e quasi prescritto le seconde nozze, accordando due anni di tempo per rimaritarsi ad una moglie o ad un marito, che sopravvivesse, ed un anno nel caso di divorzio [4].

La Legislazione di Augusto era intesa a favorire il matrimonio e promuovere la propagazione della specie. Il Cristianesimo, come reazione a queste tendenze, non credè fomentare le seconde nozze, benchè non le avesse proibite, ma in un solo matrimonio riponeva la saldezza del vincolo coniugale. S. Paolo consigliava le seconde nozze alle giovani vedove. Sorsero alcuni spiriti soverchiamente rigidi, addimandati *catari* (*puris*), i quali pretendevano che si tenessero come scomunicati quelli, che contraevano un secondo matrimonio; ma i Concilii della Chiesa riprovarono queste tendenze informate a carattere di eccessivo rigore [5].

[1] Troplong: Dell'influenza del Cristianesimo sul diritto civile dei Romani. Parte 2ª.

[2] Si consultino le Leggi raccolte da Pothier (Pand. T. I, p. 99. n. 18, al tit. *de his qui notant infamia*. Ulpiano: L. II. §. 1. *De his qui not. infamia*.

[3] Fr. 1, 11. §. ult. 12, 13. prin., D. *de his qui not.*, III. 2; 2. cost. 2, Cod. *de secund. nupt.*, V. 9.

[4] Ulp. XIV., 1.; XVII., 1. Apparisce che le prime leggi Giulie davano tre anni (*Concione di Augusto* presso Dione: Lib. LVI; *Vita di Augusto* - Cap. XXXIV). Altre leggi Giulie accordarono solo un anno; la legge Papia ne accordò due. Queste varianti attestano la impopolarità delle leggi medesime a quell'epoca.

[5] Il Concilio di Nicea nell'anno 325, tenutosi sotto Costantino, nel Canone VIII decise: « essi (i *catari*), se vogliono entrare nella Chiesa Cattolica ed apostolica, prometteranno per iscritto di conformarsi agl'insegnamenti della Chiesa cattolica ed apo-

S. Agostino proclamò la legittimità delle seconde, terze, quarte e quinte nozze. S. Girolamo manifestò il pensiero che una sola unione fosse segno di maggiore idealità nella istituzione del matrimonio stesso.

La Legislazione imperiale romana, all'epoca degl'Imperatori cristiani, si allontanò dai criterii del soverchio materialismo, a cui era informata la legislazione di Augusto; si propose per iscopo di tutelare gl'interessi morali ed economici, creati dal primo matrimonio contro gl'inconvenienti dei nuovi interessi, che sorgono da un novello vincolo coniugale. Teodosio il Grande si accinse a questa opera.

Egli estese l'anno del lutto da dieci mesi a dodici e confermò la pena dell'infamia alla donna, che non lo rispettasse come una *religione* (*religionem luctus*)[1]. La donna perdeva così i vantaggi derivatile dal primo matrimonio (*lucra nuptialia*): non poteva costituire al secondo marito una dote superiore alla terza parte del suo patrimonio, nè poteva lasciargli più di questa parte per disposizione testamentaria; non poteva acquistare per testamento di persone estranee; era esclusa dalla eredità legittima di un suo parente oltre il terzo grado[2].

---

stolica, e di farne la regola della loro condotta, cioè dovranno comunicare con coloro che si sono maritati in seconde nozze, ecc. » (HÉFÉLÉ: *Histoire des Conciles*, T. I. pag. 308). Si deduce il permesso delle seconde nozze dal Canone X del Concilio di Arles (anno 314): « De his qui conjuges suas in adulterio deprehendunt, et iidem sunt adolescentes fideles et prohibentur nubere, placuit ut in quantum possit consilium iis detur, ne viventibus uxoribus suis licet adulteris alias accipiant » (HÉFÉLÉ: *op. cit.* T. I, p. 185). Il Concilio di Neocesarea nell'anno 315 nel canone III prescrisse: quanto a coloro che si sono parecchie volte maritati, si conosce la durata della penitenza; una buona condotta e la fede ponno abbreviare questo tempo. » Veramente non si conoscono le antiche disposizioni penitenziarie a cui si accenna, ma la penitenza vi era stata sempre. Più tardi i bigami furono condannati ad un anno di penitenza, i trigami da due a 5 anni. S. Basilio relega durante 3 anni i trigami fra gli *audientes*, poi durante qualche tempo fra i *consistentes*. Basil. *ad Amphil.* con. 4. Opp. ed. Bened. T. III, p. 2711 e seg. Cf. il canone 19° d'Ancira ed il canone 7° di Neocesarea. S. Ambrogio dice: « Natura hoc bestiis infundit, ut catulos proprios ament, ut foetus suos diligant. Nesciunt illa odia novercalia, nec, mutato concubitu, parentes a sobole depravantur, neque noverunt praeferre filios posteriores copulae, superiores autem negligere. Nesciunt charitatis differentiam. » (*Hexameron*, bib. VI, c. 4. §. 22.) E di questi inconvenienti delle seconde nozze si occuparono gl'Imperatori cristiani, nel porre un freno alle successive unioni matrimoniali (Gotofredo sulla L. 2. C. Theod. *de secundis nuptiis*).

[1] L. 1, C. Iust. *de secundis nuptiis*.

[2] L. 1 C. Iust. *de secundis nuptiis* — *Novella* 22 c. 22 — L. 4, *C. ad S. C. Tertull.*

La posizione dei figli e la loro tutela consigliarono agli Imperatori Teodosio il Grande, Teodosio II, Valentiniano II e Giustiniano di prescrivere certe pene, allo scopo di ridurre al minor numero possibile le seconde nozze.

Alcune pene colpivano la donna soltanto: 1.° La perdita della tutela sopra i figli del primo letto e della sorveglianza ed educazione dei medesimi[1]; 2.° L'impossibilità di revocare le donazioni fatte a favore di quei figli, allegando la loro ingratitudine, quando non fosse straordinaria[2]; 3.° La limitazione del suo diritto di successione, nell'eredità intestata di un figlio di primo letto, composta di beni d'origine paterna (eredità cui concorreva coi fratelli o sorelle del defunto) all'usufrutto di quella porzione, che in caso contrario le sarebbe spettata in proprietà.

Le pene riguardanti i due coniugi erano: 1.° La perdita a favore dei figli del primo letto della proprietà di tutti i beni derivanti dalla liberalità del primo coniuge, dei quali il binubo riteneva soltanto l'usufrutto finchè viveva[3]; 2.° L'impossibilità giuridica di diminuire la dote o la donazione *propter nuptias* costituite in contemplazione del secondo matrimonio, perocchè tale diminuzione potesse risolversi in una donazione a favore dell'altro coniuge, obbligato a restituire la dote e la donazione[4]; 3.° L'obbligo del binubo di prestare cauzione a favore dei propri figli, che egli vorrebbe restituito loro il legato o l'eredità fedecommessaria, lasciatagli con la condizione che li restituisse al verificarsi di una data condizione o dopo un certo tempo (*cautio legatorum servandorum*): e tale obbligo contraddiceva al certo al benefizio di legge, per cui di regola dalla suddetta cauzione erano dispensati gli ascendenti[5].

Leone ed Antonino contemplarono il caso, in cui un vedovo o una vedova, avendo figli di un altro letto e possedendo

---

[1] Nov. 22, cap. 28 e 46. Nov. 94, cap. 2. Cost. 4, Cod. *Ubi pupillos*, V. 49.

[2] Cost. 7, Cod. *de revoc. donat.* VIII. 56; Nov. 22. cap. 39.

[3] Cost. 3, §. 1. cost. 5, Cod. *de sec. nupt.* V. 9. Nov. 2, cap. 4, Nov. 22, cap. 23-24-26; Nov. 98, 137, 6, 3.

[4] Cost. 17. Cod. *de donat. ante nupt.* V. 3, Nov. 22, cap. 31.

[5] Cost. 19, Cod. *de donat. ante nupt.*, V. 3, Nov. 22, cap. 41.

beni propri, se ne spogliassero in favore del secondo matrimonio con eccessive donazioni. Quindi fu prescritta, come pena comune ai due coniugi, la impossibilità giuridica pel binubo di lasciare per testamento e di donare al nuovo coniuge più di quello che avesse lasciato o dato al meno beneficato tra i figli del primo letto [1].

V°) *Il Concubinato e la successione dei figli naturali.*

Il Concubinato importava, secondo il diritto romano, una semplice unione di fatto di un uomo e di una donna, senza il vincolo delle giuste nozze, che stabilivasi senza formalità, e poteva sciogliersi ad ogni istante; vi mancava l'*animus matrimonii*, vi mancava la *maritalis affectio*. Laonde la seguente espressione testuale: « *Licita consuetudo, non causa matrimonii* » [2]. — Nei primi tempi di Roma il Concubinato era ritenuto per ignominioso ed illecito; e le donne abbandonate a tale unione dicevansi *pellices* [3]. Prima di Augusto, non aveva tale unione una denominazione legale, essa confondevasi in genere coi commerci illeciti e non riconosciuti dalla legge. Se non che in mezzo alla cresciuta corruzione dei costumi, il concubinato venne ad assumere un carattere pressochè onorevole e certamente legittimo in confronto della venere vaga e di altre turpi unioni. Il concubinato sotto Augusto prese posto tra le convenzioni autorizzate dal diritto naturale e legalmente riconosciute; e ben disse il giureconsulto Marciano, che dalle leggi di Augusto il concubinato ha ricevuto nome e situazione legale [4]. Le leggi vennero a quell'epoca ad attribuire al concubinato titolo giuridico: *Concubinatus per leges nomen assumpsit.* Divenne *licita consuetudo;* una unione inferiore al matrimonio. La concubina fu appellata *amica*, *vi-*

[1] Cost, 6, Cod. *de sec. nupt.* Nov. 2, cap. 4, Nov. 22, cap. 22, 27, 28, 48.
[2] Cost, 5, Cod. *ad Senatusc. Orphit*, VI, 57: fr. 34, D. *ad Leg. Iul. de adult.* XLVIII, 5.
[3] Fr. 144, D. *de verb. signif.*, L. 16.
[4] L. 3, §. 1. D. *de concub.* — PAOLO: L. 144, D. *de verb. signif.*

ceconjux, venne distinta dalla moglie (*uxor*) soltanto per la intenzione, l'affetto dell'uomo e la dignità della donna [1]. *Sola animi destinatione — Solo delectu — Nisi dignitate.*

La Legislazione romana mise norme e divieti su questa speciale comunanza di vita. E, prima ad occuparsene fu la *Lex Julia et Papia Poppeia*, permettendo il concubinato, come mezzo di propagare la popolazione [2]. Non era lecito avere più di una concubina [3]. L'uomo ammogliato non poteva tenere la concubina [4]; non era lecito avere per concubina una donna ingenua ed onesta, che potesse condursi in moglie [5].

Il concubinato cessava quando le due parti volevano, ed anche per volontà di una parte soltanto [6]. Poteva il concubinato trasformarsi in matrimonio, ma eravi mestieri delle tavole nuziali, che attestassero tale trasformazione. Nel concubinato non vi era dote nè donazione *propter nuptias;* non ne derivava la patria potestà. I figliuoli, che nascevano dal concubinato, non erano al certo legittimi, ma, essendo conosciuti i genitori loro, avevano una specie di legittimità; erano detti *naturales liberi;* e non dovevano andare confusi con gli *spurii*, *quorum pater incertus est*, nè coi *vulgo quaesiti*, cioè *ex quaestu nati* [7]. Laonde si ammetteva che i suddetti *naturales liberi* potessero esigere dal padre gli alimenti, e che essi li dovessero prestare a lui, in caso di bisogno.

Questa unione sessuale, che dicevasi Concubinato, non conciliavasi punto col contenuto del Cristianesimo, circa le idee informatrici della famiglia nella novella dottrina. Il matrimonio è legittimato dalla benedizione, secondo il Cristianesimo; ed il concubinato non può essere benedetto e non può essere una istituzione riconosciuta, in vece è da condannarsi. Di fronte a tali idee gl'Imperatori cristiani, non potendo abolire il con-

[1] PAOLO: fr. 25, 7. 4. — PAOLO: *Sentent.* 2, 20. Ulp. fr. 22, 1, 3, 49. §. 4.
[2] Fr. 1, 2, 3, §. 1. D. 4. A., fr. 144, D. *de verb. signif.* L. 16.
[3] Nov. 18, cap. 4 — PAOLO: II, 20; un, Cod. h. 1.; cost. 3, Cod, *com. de manum.* VII, 15.
[4] Cod. 3, 26. PAOLO: *Sent.* 2, 20.
[5] D. 25. 7. 3.
[6] Fr. 1, D. h. t.
[7] COST. 5, Cod. *ad H. Orphitianum.* VI, 57.

cubinato, che erasi di troppo radicato nelle costumanze sociali, ricorsero a misure indirette. E per vero Costantino, nell'anno 335 convertì il concubinato in matrimonio legittimo, dando la legittimità in riconoscenza ai figli già nati, i cui genitori rinunziassero ad un legame illecito, per maritarsi [1]. Vietò che si potesse largire ai figliuoli naturali ed alla madre rispettiva alcuna cosa o per atto di donazione o per testamento [2]. Fu questa un' arma di severità contro i figli naturali e le madri rispettive, per meglio influire sui rispettivi padri; e ben disse Baldo sul proposito, che il Diritto civile *in tantum amavit castitatem, ut etiam paternam detruxerit pietatem.* Vietò alle persone elevate in dignità di presentarsi nella vita privata con lo spettacolo di un concubinato [3]. « In tal modo, dice Troplong, attaccò questa istituzione, mercè la triplice influenza delle ricompense, delle pene e dell'esempio » [4].

Valentiniano I diede all'Occidente la sua costituzione dell' anno 371, con cui accordavasi ai figliuoli naturali ed alle madri rispettive una maggiore capacità di raccogliere in forza del testamento del padre. Valente, Imperatore d'Oriente, non volle da principio ratificarla, ma poscia la ratificò [5]. Valentiniano III in Occidente ritirò tali concessioni, ritornando alla legislazione di Costantino [6]. Teodosio il Giovane accettò la costituzione emanata in Oriente, sotto condizione che i figliuoli naturali fossero considerati così come li aveva considerati Valentiniano I.

---

[1] La costituzione relativa manca ed è conosciuta per la L. 5, Cod. Iust. *de nat. liber.* È la costituzione di Zenone, che porta le sue prime parole, come segue: « Divi Costantini — « qui veneranda christianorum fide Romanum munivit imperio, super ingeneris concubinis ducendis uxoribus, filiis quin etiam ex iisdem vel ante matrimonium, vel postea progenitis, suis ac legitimis habendis, sacratissimam constitutionem renovantes, iubemus, etc. » — La ricorda altresì Giustiniano, nel princ. della Nov. 89: « Naturalium nomen romanae legislationi dudum non erat in studium, nec quaelibet circa hos fuerat humanitas; a Costantini vero piae memoriae temporibus in constitutionem scriptum est libris ».

[2] Si argomenta dalla L. 1. Cod. Theod. *de nat. liber.*

[3] T. I. Cod. *de nat. liber.*

[4] Troplong: *De l'influence du Christianisme sur le droit civil des Romains.* P. 2.ª

[5] Gotofredo, sulla legge I. Cod. Theod. *de nat. liber.*

[6] Gotofredo, sulla legge I. Cod. Theod. *de nat. liber.*

Attraverso le citate mutazioni, è certo che i figliuoli naturali, egualmente che le rispettive madri, non vennero completamente diseredati dei doni e dei legati, che i proprii padri lasciavano loro [1]. Gl'Imperatori Zenone nell'anno 476, Anastasio nell'anno 508 e Giustiniano nel 509 [2], confermarono con le loro Costituzioni, eccetto alcune modificazioni, l'editto di Costantino.

Giustiniano convertì in un mezzo permanente, applicabile a tutti i concubinati avvenire, la legittimazione, cui Costantino aveva autorizzata soltanto come rimedio transitorio pei figliuoli già nati [3].

Egli ne ampliò posteriormente i casi e volle risolvere parecchi dubbi sollevatisi [4]. Egli fu spinto a queste riforme da due ragioni. In primo luogo, vedeva che si sarebbe commesso una iniquità accordando i benefici della legittimità ai figliuoli nati dopo un matrimonio, che fosse stato provocato appunto dall'affezione per i figliuoli preesistenti [5]. Secondariamente, una volta che erano seguite le nozze a quella primitiva unione puramente naturale, si supponeva implicitamente che l'affezione maritale fosse esistita sin da principio [6].

Giustiniano dichiarava in tal modo legittimi gli uni e gli altri: *unum amborum fecimus ordinem* (Nov. 89). Ma queste disposizioni, bisogna dirlo a scanso di equivoci, erano sempre per il concubinato in senso proprio, non già per ogni sorta di congiungimento illecito.

Ora diremo della successione dei figli naturali. — Le Le-

---

[1] L. 2 e 8. Cod. Iust. *de nat. liber.* Nov. 8. c. 12. di Teodosio.

[2] L. 1. 5 e 6. Cod. *de nat. liber.*

[3] L. 7 c. *de nat. liber.*

[4] Nov. 12. 18, 78, 89 ed il Tit. *De Nuptiis delle istituzioni.*

[5] « Cum enim affectio prioris sobolis et ad dotalia instrumenta efficienda, et ad posteriorem filiorum edendam progeniem praestiterit occasionem, quomodo non est iniquissimum ipsam stirpem secundae posteritatis priorem quasi iniustam excludere; cum gratius agere fratribus suis posteriores debeant, quorum beneficio ipsi sunt justi filii, et nomen et ordinem consecuti ». (L. 10. Cod. *de natur. liber.*)

[6] « Neque enim verisimile est, eum qui postea vel donationem vel dotem conscripserit, ab initio talem affectionem circa mulierem non habuisse, quae eam dignam esse uxoris nomine faciebat ». (L. 10 Cod. *de nat. liber.*)

gislazioni antiche erano state rigorose a danno della prole naturale [1].

Secondo il Diritto Romano, i figli naturali non avevano diritto nella successione dei propri genitori. E per vero, a riguardo delle successioni testamentarie, fu solamente sotto gli Imperatori cristiani, che si vide qualche misura di benevolenza [2]. In forza della novella 89 di Giustiniano, furono abilitati a ricevere soltanto un'oncia della eredità paterna, se il defunto avesse lasciato figliuoli legittimi. Per rapporto alla successione intestata, è certo che i figli naturali non avevano capacità di succedere al padre trapassato senza testamento, o che vi esistessero o che non vi esistessero figli legittimi; e questa incapacità si protrasse sino alle Costituzioni imperiali anteriori a Giustiniano. E nemmanco succedevano ai parenti della famiglia paterna. Giustiniano volle che la capacità dei figli naturali fosse riconosciuta e limitata a ricevere due once della eredità paterna, cioè una sesta parte, che doveva essere ripartita anche a favore della madre loro, nei casi in cui il padre non lasciasse figli legittimi. Quando vi erano pure i figli legittimi, allora i figli naturali mantenevano l'assoluta incapacità, salvo a ricevere i soli alimenti [3].

---

[1] La Genesi lo dice: Ejice ancillam et filium ejus; non erit haeres filius ancillae cum filio liberae. (*Genesi* cap. 21). — Egualmente per gli Ebrei si consulti il libro dei Giudici, cap. XI, n. 1 e 2. In Atene, secondo la legge di Solone, erano chiamati alla successione i discendenti legittimi ed i collaterali, non vi partecipavano i figli naturali (DEMOST.: *Orat. c. Macartatos*, p. 524. — ARISTOFANE: *Gli Uccelli* p. 74). Sotto Pericle venne fatta una legge sulla legittimazione dei figli naturali, si previde il caso del concorso dei figli naturali coi legittimi, ed il figlio legittimo ottenne la facoltà di fare le quote successorie da assegnare a suo arbitrio la quota al figlio naturale, benchè legittimato (MEURSIUS: *Themisafttica*, III, c. 3).

[2] Lo stesso Giustiniano lo attesta: « Naturalium nomen Romanae legislationi dudum non erat in studium, nec qualibet circa hoc suerat humanitas, sed tamquam alienigenum aliquid et omnino alienum a republica putabatur; Costantini vero piae memoriae temporibus in Constitutionum scriptum est libris, deinde paulatim in mediocritatem clementemque sententiam Imperatores transeuntes, leges posuerunt: alii quidem et dari et relinqui aliquid eis a patribus, concedentes ». (Nov. LXXXIX in *Praefat.*) — E poco appresso: « Valenti siquidem et Valentiniano et Gratiano divae memoriae primis placuit humanum aliquid agere circa naturales » (Nov. LXXXIX, Cap. 12). E si sa che la loro legge è la prima del Cod. Teodosiano nel Tit. *de natural. liberis.*

[3] « Si quis autem habens filios legitimos, relinquat et naturales, ad intestato quidem nihil eis existere omnino volumus; pasci vero naturales a legitimis sancimus ». (Nov. LXXXIX, cap. 12.)

A riguardo della successione materna, nell'antico Diritto Romano, come conseguenza logica dell'ordinamento della famiglia, nessun rapporto successorio reciproco vi esisteva tra la madre e i figli, legittimi o naturali che questi fossero. Il Pretore non potè fare molto su questa materia [1]; ma venne emanato dal Pretore, con grande misura di equità, l'editto « *Unde cognati* »; e così la madre, annoverata fra i cognati, fu chiamata alla *possessio bonorum* dei figli, e nello stesso ordine cognatizio i figli furono chiamati alla successione della madre. E, mancandovi nell'editto la *specificazione* dei figli, tutti indistintamente, legittimi, naturali o *vulgo quaesiti*, furono compresi in qualunque caso nel numero dei cognati della madre e della famiglia materna. E ciò sino ad Adriano. Sotto questo imperatore (anno 158), in forza del senatoconsulto Tertulliano, la madre fu chiamata alla successione dei figli premorti [2]. Venti anni dopo, in forza del senatoconsulto Orfiziano, i figli furono chiamati a succedere *ab intestato* alla madre, sotto gl'Imperatori Antonino e Commodo (anno 178) [3]. In forza di questi senatoconsulti, si ritenne che i figli naturali non succedessero punto al padre in alcuna parte dell'eredità, ma succedessero alla madre ed a tutti i parenti o cognati della famiglia materna, siccome questi alla loro volta *Jure cognationis* potevano succedere al figlio naturale di una donna premorta della loro famiglia [4].

Giustiniano passa nella storia come il più benevolo legislatore dell'antichità verso le proli illegittime. Egli distinse i figli naturali prodotti dal concubinato dalla categoria dei figli spurii senza padre certo e dei *vulgo quaesiti*, quanto al loro concorso coi figli legittimi nelle successioni di madri ingenue ed illustri. Anche prima di Giustiniano la quistione erasi levata sulla cennata materia; ed i Giureconsulti nel risolverla dubitavano: « Si qua illustris mulier filium ex iustisnuptiis procreaverit, et alterum spurium habuerit, cui pater incertus

---

[1] « Nam Praetor haeredes facere non potest ». (GAIO: 3, 22).
[2] L. 2 ff. ad *H. Tertyll. et Orphyt. Instit.* Lib. III. t. 3.
[3] L. 1. ff. ad *H. Tertyll. et Orphyt. Instit.* Lib. III. t. 4.
[4] MANCINI: *Questioni di diritto*, T. I. — Monografia V.

sit; quemadmodum res maternae ad eos perveniant, sive tantummodo ad liberos justos, sive etiam ad spurios dubitabatur » [1].

Giustiniano pertanto decise: « ut neque ex testamento, neque ab intestato, neque ex liberalitate inter vivos habita, justis liberis existentibus, aliquid penitus, ab illustribus matribus nominari spurios satis injuriosum, satisque acerbum, et nostris temporibus indignum esse judicemus. Et hanc legem ipsi pudicitiae, quam semper colendam censemus, merito dedicamus » [2].

Leone il Filosofo abolì il concubinato in Oriente, e fino ai suoi tempi, il concubinato si conservò sempre in una grande estensione [3]. La Novella 91 di Leone fu ricevuta dall'uso in Occidente. — In Occidente il concubinato si mantenne; e vi si abbandonò con trasporto anche il clero, benchè la Chiesa fosse stata sempre tenace e costante nel proibirlo [4]. È nota l'energia spiegata all'uopo dal Papa Gregorio VII [5].

VI°) *La celebrazione del matrimonio.*

Il Cristianesimo enunciò il principio, *che il matrimonio è un sacramento* [6]. Il legame del sesso, fatto puramente naturale,

[1] L. 6. Cod. ad *H. Orphyt.*

[2] Ibidem.

[3] L. 5. 6. ad *H. Orphyt.* Nov. 18 c. 5, L. Nov. di Leone, 8, 9, 90, 91. Nov. 91. — « Ut concubinam habere non liceat. — Neque minus ea lex, quae probrose cum concubinis immisceri, non erubescentibus id permittendum judicavit, honestatem habuit. Ne ergo hoc legislatores erratum dedecore nostram rempublicam afficere sinamus. Itaque lex illa in aeternum sileto. Ab illa enim non modo religionis, verum etiam naturae injuria secundum divina, christianisque convenientia, praecepta prohibemur. Et quidem si cum fonte habeas, sobrie inde haurire divino praecepto moneare; qua ratione, cum puras aquas haurire liceat, lutum tu mavis? Tum tametsi fontem non habeas, rebus tamen vetitis uti, non potes. Caeterum vitae consortem invenire difficile non est ».

[4] Il Concilio di Toledo (anno 400) tollerava il concubinato. Il canone 17 è così formolato: « Allorchè un cristiano ha per moglie una cristiana, e mantiene inoltre una concubina, non lo si ammetterà alla comunione; ma, se non è ammogliato, ed ha una sola concubina, lo si ammetterà ». (HÉFÉLÉ: *Hist. des Conciles*, T. II. p. 257).

[5] VOGT: *Storia di Gregorio VII* (traduz. dal tedesco).

[6] « Gesù Cristo ha voluto spandere, mercè questo sacramento, una benedizione abbondante sulla sorgente della nostra nascita, affinchè coloro che si uniscono nello stato del matrimonio, non pensino che ad avere dei figli, o meno ad averne che a darne a Dio di tali che rassomiglino al loro padre celeste. Il vincolo del matrimonio

il Cristianesimo lo consacra dinanzi al Cielo [1]. È vero che appo i popoli dell'antichità la religione era pur intervenuta nei matrimoni [2]. Ma, come ben disse il Pothier, l'antica religione aveva prestato, non già imposto il suo intervento alle nozze [3]. Secondo il Cristianesimo, le unioni non contratte mediante il ministero ecclesiastico, devono ritenersi occulte ed illecite; questo legame naturale dev'essere santificato dalla benedizione [4]. Fu questo un principio che entrò molto tardi nella legislazione civile; la società aveva precedenti diversi. La sola cerimonia religiosa che i Romani avevano tenuta era stata la *Confarreatio*. Se non che la *Confarreatio* era stata propria dei soli Patrizii; i figliuoli, nati da un matrimonio contratto con la *Confarreatio*, avevano essi soli il diritto di aspirare alle cariche più elevate nella dignità sacerdotale. Ma tale cerimonia andò col tempo in desuetudine. All'epoca di Gaio, la *Confarreatio* adoperavasi soltanto nel matrimonio coi Pontefici e si faceva *ad sacra tantum*, cioè all'esclusivo effetto di abilitare al sacerdozio i figli (*patrini et matrini*) di genitori confarreali.

Le forme civili erano la *coemptio* e l'*usus*, forme usate dalle classi popolari [5]. La sostanza del matrimonio romano

rende le due persone inseparabili. Lo spirito di Dio l'ha regolato così pel bene degli uomini, affine di reprimere l'incostanza e la confusione, che turberebbero l'ordine delle famiglie e la stabilità necessaria per la educazione dei figliuoli ». (FÉNELON: *Opere spirituali*, cap. II.

[1] « La carne ha desideri contrarî a quelli dello spirito » (S. PAOLO: *Ad Galath.* V. 17).

« His enim modis orationis debitus impeditur, nisi etiam ille actus nuptialis secreti, de quo maxime silere decet, et rarius et sedatiore animo, se minus impotenti fiat; cum is qui dicitur hic consensus discordiam enim affectum evanidam reddat ». (ORIGENE: *De orat.* T. I. p. 198, n. 2, versione latina).

[2] « Touts les peuples ont fait intervenir le Ciel dans un contrat qui a une si grande influence sur le sort des époux, et qui liant l'avenir au présent, semble faire dépendre leur bonheur d'une suite d'événements incertains, dont le résultat se présente comme le fruit d'une bénédiction particulière. C'est dans de telles occurrances que nos espérances et nos craintes ont toujours appelé les secours de la religion établie entre le ciel et la terre, pour combler l'espace immense qui les sépare ». (PORTALIS: *Esposizione dei motivi del Tit. V. del Codice Napoleone*).

[3] POTHIER: *Pand.* P. II. p. 17.

[4] « Ideo penes nos occultae quoque conjunctiones, id est, non prius apud Ecclesiam professae, juxta moechiam et fornicationem, judicari periclitantur ». (TERTULLIANO: *De Pudicitia*, cap. IV).

[5] GAIO: *Instit.* I. 112. — HEINECCIUS: *Antiquitates romanae*, Lib. I. Tit. X. — TACITO: *Annali*, 4, 16.

era sempre un contratto d'istituzione civile: « *Principium urbis et quasi seminarium reipublicae* » [1]. Ed ecco perchè il novello principio enunciato dal Cristianesimo non richiamò l'attenzione del legislatore civile se non con Giustiniano. Nell'epoca precedente, sotto gli stessi Imperatori cristiani, la celebrazione religiosa, cioè la benedizione ecclesiastica dei matrimonii, si era praticata piuttosto come una pia costumanza che come precetto religioso della Chiesa, nei suoi primi secoli. Gl'Imperatori Teodosio e Valentiniano avevano solennemente dichiarato la pompa e la celebrazione nuziale non essere della sostanza del matrimonio, ma bastare alla sua validità e fermezza, specialmente *inter pares honestate personas*, il consenso dei contraenti e la fede degli amici [2]. Ma molti disordini si verificavano dal riconoscersi valide le nozze celebrate *ex solo affectu*, senza istrumenti dotali e sopra equivoche o false testimonianze di stato coniugale. Allora Giustiniano prescrisse che, tranne i senatori ed illustri personaggi, le cui nozze erano celebrate validamente quando vi fosse la confezione degli istrumenti dotali, tranne il popolo minuto, che era dispensato di contrarre le nozze per iscritto, le rimanenti persone occupate in *militiis et negotiis honestioribus* dovessero presentarsi al *difensore della Chiesa* (persona laica) e con l'intervento almeno di tre testimoni, sottoscrivere un atto comprovante il matrimonio, atto che si dovesse conservare negli archivi della Chiesa medesima [3]. Giustiniano tenne a dichiarare che, con tali prescrizioni, non intendeva provvedere alla necessità della consacrazione religiosa del matrimonio, bensì alla necessità sociale di assicurare una pruova più certa delle semplici testificazioni orali. E dichiarò inoltre non essere neanche richiesta la formazione di quegli atti, qualora i contraenti preferissero lasciare documento del matrimonio contratto nella stipulazione di un istrumento dotale [4]. Inoltre Giustiniano non ha dichiarato in-

---

[1] Cic.: *De Officiis*, Lib. I. cap. XVIII.
[2] L. 22. *Cod. de nuptiis*.
[3] Nov. 74 Cap. V.
[4] « Fidem enim in solis testibus suspectam habentes, ad praesentem venimus dispositionem ». Nov. 74, Cap. V.

valido un matrimonio contratto senza scritto alcuno e senza il ministero del sacerdote, qualora taluno « *divinis tactis evangeliis, iuravit in domo privata aliquam uxorem fore* » [1]. Ma queste prescrizioni non trovavano un terreno favorevole nella società che doveva accoglierle ed osservarle. Laonde Giustiniano ritornò posteriormente all'antico costume [2]. L'Imperatore Leone, per l'Impero d'Oriente soltanto, identificò l'unione matrimoniale civile col sacramento religioso, ottemperando così ai precetti del Cristianesimo, richiedendo come necessità probante la sacra benedizione, per confermare i matrimoni, allo scopo di assimilare i matrimoni alle adozioni per le quali aveva prescritta la necessità di un eguale rito ecclesiastico [3]. Ma, col tempo, la cerimonia sacra per l'adozione cadde in disuso. La Chiesa in Occidente, prendendo il sopravvento sul potere civile, prescrisse la cerimonia religiosa come parte sostanziale nella celebrazione del matrimonio [4].

VII°) *Gl'impedimenti al matrimonio.*

Gl'impedimenti che il Diritto Romano appone al matrimonio, altri sono assoluti, altri relativi.

I. Impedimenti assoluti.

1°) La schiavitù. Gli schiavi sono incapaci di contrarre legittimo matrimonio (*iustae nuptiae*). *Contubernium* è l'unione sessuale stabile degli schiavi fra loro o con persone libere [5]. Esso non produceva effetti giuridici [6]. Ai tempi di Giustiniano

---

[1] Nov. 74, Cap. V.
[2] Nov. 117, Cap. IV: « ex solo affectu celebratas nuptias firmas esse sancimus, et de eis natos legitimos esse filios iubemus ».
[3] « Quemadmodum adhibitis sacris deprecationibus adoptionem perfici praecipimus, sic sane etiam sacrae benedictionis testimonio Matrimonia confirmari iubemus ». (Const. Leon. 89).
[4] Mancini: *Questioni di Diritto*, Vol. I. *Dei principali sistemi di Legislazione intorno al Matrimonio*, p. 23.
[5] Ulp., IV. 5; Paolo, II, 19, 6; cost. 3. *Cod. de incest. nupt.*, V. 5; Nov. 22 c. 10; fr. 35. *D. de aedil. ed.*, XXI. 1. fr. 59. pr., *de manum. test.*, XL. 4; cost. 4. Cod. *de dolo*, III. 21; cost. 3 e 29. Cod. *de lib. causa*, VII. 16.
[6] Cost. 29. Cod. *de lib. causa*, VII. 16; cost. 23 e 24; Cod. *ad leg. Jul. de adult.*, IX. 9.

era valido il matrimonio, che un libero avesse contratto con una schiava propria o altrui, col consenso del padrone; la schiava ritenevasi in tal modo implicitamente manomessa [1].

2°) Un matrimonio già esistente. La poligamia è vietata [2]. In un tempo venne anche punita [3]. Era la poligamia vietata altresì agl'israeliti [4].

3°) Il voto di castità e gli ordini religiosi [5].

4°) L'anno del lutto per donne. È impedimento assoluto ma temporaneo; non ottemperandosi alla legge, s'incorreva in una pena, ma non annullavasi il matrimonio [6].

5°) Per la moglie adulterina rimandata dal marito, il delitto è impedimento ad altro matrimonio; non ottemperandosi alla legge, si incorreva in una pena, ma non annullavasi il matrimonio [7].

II. Impedimenti relativi. Sono quelli, che si frappongono al matrimonio per alcune persone determinate; e, sotto questo punto di vista, le nozze si dicono *incestuose*, se contratte fra una certa gradazione di parentela; *indecorose*, se contratte fra persone di condizione molto diversa; *nocive* o *pericolose*, se vi è incorsa la circostanza della diversità di religione, o dell'ufficio, o di un delitto.

1°) Nozze incestuose. Su questa materia il Cristianesimo ha di molto influito. Le legislazioni precedenti al Cristianesimo avevano proibite le nozze fra parenti stretti; ma in varia misura. Il Diritto Romano erasi addimostrato sempre avverso alle nozze incestuose. Ma il Cristianesimo fu più rigoroso nelle proibizioni, ed estendeva la proibizione a diversi altri casi non considerati dal Diritto Romano. Ammesso il principio del monogenismo secondo la tradizione dell'antico Testamento, cioè

[1] Cost. un., §. 9, Cod. *de lat. lib. toll.*, VII, 6; Nov. 22 e 11.
[2] §. 6 e 7, Inst. *de nupt.*, 1, 10; fr. 11, D. *de divort.*, XXIX, 2; Nov. 18, c. 5.
[3] Cost. 2, Cod. *de inc. nupt.*, V, 5; cost. 18, Cod. *ad leg. Jul. de adult.* IX, 9; Nov. 89, c. 12, §. 5.
[4] Cost. 7, *Cod. Judaeis.*
[5] Nov. 5, cap. 8: Nov. 6, cap. 1, § 7; cost. 45, Cod. *de episc. et cleric.* I, 3; Nov. 22, c. 42; Nov. 123, c. 14.
[6] Fr. 1 e 11, §. 1, *D. de his qui not. inf.* III, 2.
[7] Fr. 26, D. *de ritu nupt.* XXIII, 2; fr. 29, §. 1, D. *ad leg. Jul. de adult.*, XLVIII, 5.

la creazione di un uomo e di una donna, e la derivazione dalla loro unione di tutta la specie umana, per naturale conseguenza, ragionava S. Agostino, gli uomini primitivi dovettero sposare le proprie sorelle; era una necessità; ma, quando cominciò a formarsi una popolazione, l'opinione comune e le leggi condannarono il legame sessuale fra parenti, *perchè sembrò utile cosa moltiplicare per quanto era possibile il numero dei vincoli di affetto fra i membri della società umana* [1].

Questo è il pensiero del Cristianesimo a riguardo degl'impedimenti del matrimonio tra parenti; esso cercava purificare tutte le relazioni civili; voleva spiritualizzare la convivenza umana, e doveva essere più rigoroso dello stesso Diritto Romano su questa materia. Il Cristianesimo predicava i legami di fratellanza fra gli uomini, or bene questi legami esistono tra i membri di una stessa famiglia o di diverse famiglie legate fra loro da parentela; sarebbe inutile dunque ricorrere al matrimonio per fare iscaturire i legami di affezioni fra questi individui; il matrimonio deve servire a questo scopo, ma tra persone estranee. Nei primi tempi della propagazione della nuova fede, i cristiani venivano accusati di menare una vita corrotta, di darsi in preda agl'incesti, di avere la promiscuità delle mogli. E Tertulliano sfidava con orgoglio i pagani a segnalare quali cristiani fossero mai stati condannati per furto, brigantaggio, adulterio, stupro, frode o spergiuro; i cristiani potevano scagionarsi da tali accuse con la purità dei costumi ed il rigore nelle pratiche del vivere sociale [2]. In mezzo a queste condizioni, maggiormente i seguaci della nuova dottrina si appalesavano rigorosi nel predicare la condanna delle nozze tra parenti, con una severità maggiore di quella riconosciuta per Diritto Romano [3]. E così si spiega come il Cri-

[1] « Habita est enim ratio rectissima charitatis, ut homines, quibus esset utilis atque honesta concordia, diversarum necessitudinum vinculis necterentur; nec unus in uno multas haberet, sed singulae spargerentur in singulas, ac sic ad socialem vitam diligentius colligandam, plurimae plurimos obtinerent... Sic numerosius se caritas porrigit... Atque se, non in paucitate coarctatam, sed latius atque numerosius, propinquitatibus crebis, vinculum sociale diffundere ». (S. Agostino: *De civit. Dei.* Lib. XV, c. 16. *De jure connubiorum*).
[2] Tertulliano: *Apologetico*, c. 9, §. 140.
[3] S. Agostino: *Act. apost.*, II, 44, 45, 47; IV, 32, 35, 37

stianesimo condannava il matrimonio fra cugini germani; laddove nella società pagana simili nozze erano permesse. Teodosio il Grande fu il primo Imperatore cristiano, ad introdurre in tale materia di legislazione i precetti della nuova fede, e corredò le sue prescrizioni proibitive con sanzioni penali rigorose, minacciò all'uopo la morte ed il fuoco [1]. L'Imperatore Arcadio tolse via le misure penali; prescrisse che non vi fosse matrimonio, nè legittimità, nè dote [2]. Lo stesso Imperatore Arcadio rivocò posteriormente la proibizione suddetta, la quale non era bene accolta tra le popolazioni orientali, ecco il contenuto della Costituzione dell'anno 405, che non si trova nel codice Teodosiano, ma venne da Giustiniano inserita nel codice suo [3]. Quanto all'Occidente, però, la proibizione si mantenne; infatti Onorio considerò come illegittimi i matrimonii tra cugini, tranne che non fossero stati autorizzati con rescritti del Principe [4]. La legge di Arcadio dunque non fu generale, e non riguardava l'Occidente.

Un altro vincolo di parentela fu preso di mira dal Cristianesimo e fu quello tra zio e nipote.

Anticamente era vietato di sposare la figliuola del fratello o della sorella. Sotto Claudio venne fuori un senatoconsulto con cui permettevasi il matrimonio tra lo zio e la figlia del fratello: e ciò in omaggio ai desiderii di Claudio, invaghito di Agrippina, figlia di suo fratello Germanico [5]. Anche Domiziano sposò la figlia del proprio fratello Tito [6]. Se non che rimanevano proibite le nozze tra lo zio e la figlia della sorella. Sotto Costanzo, si ritornò all'antica severità. Nell'anno 339, questo Imperatore, con una legge emanata in Antiochia, indirizzata alla provincia di Fenicia, prescrisse la più assoluta proibizione dei matrimonii tra lo zio e la nipote, o che questa fosse figlia della sorella o del fratello: e ciò sotto pena di

[1] Si consulti Gotofredo nel commento sul testo del Cod. Theod. *si nuptiae ex rescripto petantur*. L. 3. Cod. Theod. *de incest. nuptiis*.
[2] L. 3 Cod. Theod, *de incest. nuptiis*.
[3] L. 19 Cod. Just. *de nuptiis*.
[4] L. 4 Cod. Theod. *si nuptiae ex rescripto*.
[5] TACITO: *Annali*, Lib. XII, n. 6. — CAIO: Lib. 1, c. 62. — ULPIANO: *Frammenti*, C. V, n. 6. — SVETONIO in *Claudio*, c. 26.
[6] SVETONIO in *Domiziano*.

morte [1]. Le leggi proibitive dei matrimonii tra parenti sotto gl'Imperatori cristiani erano per lo più rivolte all'Oriente, dove i costumi avevano bisogno di molto freno, laddove in Occidente vi erano le tradizioni più pure dell'antica famiglia romana, contrarie assolutamente alle nozze tra parenti. È così spiegato il rigore delle pene comminate [2].

Occorre parlare dell'affinità in linea collaterale. La legislazione romana è stata molto variabile su questo riguardo. Il matrimonio tra cognati era ammesso anticamente [3]; anzi era frequentissimo; ed i costumi pagani non lo biasimavano, così in Occidente come in Oriente [4].

La Chiesa riprovava tale legame [5]. Gli Imperatori Costantino e Costante lo vietarono con una costituzione inserita nel codice Teodosiano [6].

L'Imperatore Costanzo nell'anno 355 emanò prescrizioni conformi ai canoni della Chiesa sulla proibizione dei matrimonii tra cognati, dichiarò illegittimi i figli nascenti da tali unioni [7].

[1] L. 1. Cod. Theod., *de incest. nuptiis*.
[2] GOTOFREDO nel commento sulla L. 1. Cod. Theod. *de incest. nuptiis*.
[3] L. 1. Cod. Theod. *de incest. nupt.*, vi si leggono le parole: « Etsi licitum veteres crediderunt ».
[4] L. 2, Cod. Theod., *de incest. nupt.* (an. 356).
[5] Basilio, Vescovo di Cesarea, se ne occupa. Si consulti Gotofredo nel comm.; alla L. 2. Cod. Theod.: (*de incest. nupt.*). Sotto Costantino, nell'anno 314, il Concilio di Neocesarea condannò il matrimonio tra cognati, nel canone II: « Mulier, si duobus fratribus nupserit, abjiciatur usque ad mortem. Verumtamen in exitu, propter misericordiam, si promiserit quod facta incolumis hujus conjunctionis vincula dissolvat, fructum poenitentiae consequatur ». Fatta questa promessa in punto di morte, il coniugo, che l'aveva fatta, era ammesso alla penitenza. Ed il medesimo canone soggiungeva: « Se la donna o il marito muore in questa unione, la penitenza sarà rigorosa per la parte sopravvivente ». Ciò era stato anche prescritto nel canone 6° del precedente Concilio di Ancira nello stesso anno 314. — (HÉFÉLÉ: *Histoire des Conciles*, T. I, p. 194-218).
[6] L. 2. Cod. Theod. *de incest. nupt.*: « Etsi licitum veteres crediderunt nuptiis fratris solutis, ducere fratris uxorem, licitum etiam, post mortem mulieris aut divortium contrahere cum ejusdem sorore conjugium; abstineant hujusmodi nuptiis universi ».
[7] Gotofredo parlando della variabilità della legislazione romana su questo punto, scrive: « Non omnium, tum temporis eundem hac parte sensum fuisse, non eundem morem. Et vero ipsemet Constantius diserte profitetur, veteres credidisse has nuptias licitas esse... Quibus ut et principum constitutionibus non obstantibus saepe nuptiae hae permissae et indultae etiam rescriptis, ut testatur. L. ult. Cod. Just. h. t. ». — Lo stesso Gotofredo nota come Onorio sposò successivamente Maria ed Ermenzia, figlie di Stilicone. Si consulti su questi divieti TROPLONG: *De l'influence du Christianisme*

Più tardi vietarono tali legami anche Zenone [1], ed Anastasio [2]. Dalle citate Costituzioni si rileva come le nozze tra cognati anticamente erano lecite; esse furono alcune volte permesse [3]; altre volte furono vietate secondo la varietà dei tempi e le vicende della legislazione imperiale romana. La forza delle abitudini era contraria a tali proibizioni, le quali venivano spesso rinnovate, appunto perchè non si osservarono nei casi concreti [4].

Se non che bisogna osservare che la L. 6. Cod. *de incestis et inutil. nuptiis* commina le pene contro colui, che *incesti vetitique coniugiis sese nuptis funestaverit;* ma l'unione tra cognati non lo dichiara *incesto* [5]. Il Diritto Romano distingue le

---

sur le droit civil des Romains, Part. 2. Chap. V.; e MANCINI: *Quistioni di Diritto* Vol. I. Monografia IV.

[1] Zenone riconosce, nell'Egitto, benchè paese soggetto alla dominazione romana, *hujusmodi connubii firma esse.* (L. 8. Cod. *de incest. et inut. nupt.*).

[2] Anastasio rinnovando le proibizioni, attesta che nei tempi anteriori molti rescritti e costituzioni « permiserunt ut eam, quae cum fratre quondam nuptiali iure habitaverat, uxorem legitimam liceret amplecti ». (L. 9. Cod. *de incest. et inutil. nupt.*)

[3] Diocleziano e Massimiano enumerando nella L. 17. Cod. *de nupt.*, gl'impedimenti al matrimonio a motivo di cognazioni o di affinità, a proposito dell'affinità parlano soltanto dei matrimonii *cum privigna, noverca, nuru et socru;* non parlano dei cognati.

[4] La L. 5. Cod. *de incest. et inutil. nupt.* dice: « Fratris uxorem ducendi, vel duabus uxoribus conjungendi licentiam penitus submovemus, nec dissoluto quocumque modo conjugio ». È locuzione di Teodosio ed Arcadio; la espressione suddetta comprende il fatto che anteriormente una tale facoltà reputavasi esistente.

[5] Secondo il Giureconsulto Paolo, delle nozze tra collaterali, ovvero tra affini, nei casi d'impedimento legale, si dice che *non bene contrahuntur*; l'incesto è l'unione contraria al diritto naturale (*Ius Gentium*), come tra ascendenti e discendenti: « Iure Gentium incestum committit qui ex gradu ascendentium, vel descendentium uxorem duxit. Qui vero ex latere eam duxerit quam vetatur, vel adfinem quam impeditur si quidem palam fecerit, levius; si vero clam hoc commiserit, gravius punitur. Cuius diversitatis ita ratio est circa matrimonium, quod ex latere non bene contrahitur ». (L. 68 ff. *de ritu nupt.*) Ed il Gotofredo scrive: « non bene; quid est? An incestum, quidem non committere, sed non honeste contrahi ». — Secondo Papiniano, non sono incestuose le unioni proibite *soltanto* dal diritto positivo: « Mulier tunc demum eam poenam quam mares, sustinebit, cum incestum iure gentium prohibitum admiserit; nam si sola iuris nostri observatio interveniet, ut incesti crimine erit excusata ». (L. 38 ff. *ad leg. Jul. de adult.*). Qualificando come incestuose certe unioni tra affini, le limita a quelle « inter novercam et privignum, nurum et socerum iuris gentium incestum committitur »; non sono quindi comprese le unioni tra cognati (L. 8. ff. *de cond. sine caus.*). Lo stesso pensiero è formulato da Giustiniano nelle Istituzioni: « inter eas personas, quae parentum liberorumve locum inter se obtinent, contrahi nuptiae non possunt » — « tales personas inter se coierint, nefarias atque incestas nuptias contraxisse dicuntur », (§. 1). E nella Novella XII parla delle nozze incestuose « contrarias naturae, quas lex incestas et nefandas et damnatas vocat » — « qui talia concupierit, qualia plurima etiam irrationabilia annoverit animalia ». (c. 1.)

nozze incestuose, nefarie o dannate, da quelle semplicemente dalla legge proibite, inutili ovvero non bene contratte, distinzione importantissima per le conseguenze pratiche, imperocchè le sole proli derivate da unioni della prima specie erano allontanate per tutti i modi dal beneficio della legittimazione [1].

Il Cristianesimo aveva stabilito, col battesimo, una parentela spirituale tra il patrino e la figlioccia. E, questo legame, sotto gl'Imperatori cristiani, costituiva un impedimento al matrimonio [2].

2°) Tra gl'impedimenti relativi sono le cosiddette *nozze indecorose.* Su questa materia il Cristianesimo influì potentemente col principio novello della eguaglianza. Prima della *Lex Canuleja* erano vietate le nozze tra patrizi e plebei. Prima che la cittadinanza fosse stata estesa a tutti i popoli dell'Impero, era proibito il matrimonio tra i *cives* ed i *non cives,* tranne

---

Uniforme è stata la dottrina degl'Interpreti. Così il Fabro: « Incestus proprie contrahitur rationi, consanguinitatis ». (Cod. lib. V. tit. 3. *de incest. et inutil. nupt.*) Così il Claro: « Quaeritur an dispositio locum habeat solummodo in nuptiis proprie incestis ratione consanguinitatis, an autem etiam in nuptiis inutilibus, vel illicitas », (Clar. *sentent.* lib. 1 §. Incestus). Così lo Struvio: « Incestum illam conjunctionem vocamus veneream, quae nuptias nullo modo admittere potest ». (*Syntagma juris universalis,* Lib. XXXVI, cap. 7). Così il Muller: « Incestae nuptiae vocantur quae destituuntur pudore solemnitate, ac legibus conjugalibus, contractae, in illis personis, quibus nec neque divino, neque humano iure licitum est ». (*Add. ad Struv.* lex. 59, lib. 48, tit. 5, n. 37).

[1] Per Diritto Romano dall'Incesto si distinguono quelle altre unioni matrimoniali, che *propter diversas rationes nostrahi prohibebantur* (*Instit. de nupt.* §. 11), o perchè impedito da affinità in linea trasversale, o da certi gradi di parentela collaterale non *recte contrahebantur* (§. 8), ovvero che fossero *contra legum praecepta, vel contra mandata constitutionesque Principum* (L. 4. Cod. *de inc. et inutil. nupt.*), nè le unioni con donne, *quae sine peccato non erant.* (Nov. 74, praefat. et cap. 4. Nov. 89, cap. 10, ovvero i matrimonii semplicemente inutili, perchè vietati dalle leggi e dai mandati imperiali, come le unioni dei senatori con le ancelle o con le donne da teatro (LL. 3 e 7. Cod. *de incest. et inutil. nupt.*) o tra il tutore e la pupilla (LL. 1 e segg. Cod. *de interd. matrim. inter pupil. et tutor.*) e via discorrendo. Ed il Gotofredo, accennando alle varie locuzioni testè citate, scrive: « non sine peccato exorem habet, qui eam duxit quam leges duci vetant », (L. 7. Cod. *de incest. et inutil. nupt.*: Ad nov. 89, cap. XI). Accanto ai cennati divieti eranvi le dispense che si accordavano dagli Imperatori; ciò si rileva dai testi. (L. 32. Cod. *de nupt.*); si vegga il titolo del Codice Teodosiano. « nuptiae ex rescripto petantur »; si veggano le Novel. 139 e 154 coi titoli rispettivi: *Indulgentia illicite contractarum nuptiarum* e *De his qui in Osdroena illicitas contrahunt nuptias* »; in detti testi si accorda in massa ad intere popolazioni, come agli abitanti di Tiro e delle Provincie di Mesopotamia e di Osdroena, la dispensa della proibizione delle nozze. In tal modo si toglieva l'ostacolo al matrimonio; e la prole anteriormente nata rimaneva legittimata, nè alla della prole potevasi attribuire il titolo di adulterina od incestuosa.

[2] Cost. 26 in fine, Cod. *de nupt.* V. 4.

che non fosse stata accordata una dispensa speciale, come p. e. quella con cui gl'Imperatori accordavano ai veterani congedati il *connubium* con le donne latine [1]. Dopo Valentiniano II, furono vietate le nozze coi *Barbari* [2]; tale Costituzione non si trova nel codice di Giustiniano [3].

Più innanzi abbiamo accennato alle leggi di Augusto (*Lex Julia et Papia Poppea*). Secondo queste leggi, era vietato agl'ingenui il matrimonio con liberti, con persone infami e specialmente con quelle, che avevano dato spettacolo di sè [4]. Era vietato ai Senatori ed ai loro discendenti di sposare donne di cattiva condotta; per un senatoconsulto, sotto Marco Aurelio, a queste persone vietavasi anche il legame coi liberti [5]; in seguito si proibì loro il matrimonio con le donne di teatro [6]. Costantino, estendendo i suddetti divieti, proibì ai Senatori, ai Prefetti, ai Duumviri di sposare figlie di liberti, di gladiatori, locandieri, mercanti al minuto ed in generale le donne reputate vili ed abbiette [7]; erano escluse dalla cennata categoria le donne povere, ma oneste [8]. L'Imperatore Giustino, zio di Giustiniano, emanò una Costituzione dichiarando anche escluse dalla cennata categoria le donne, che avessero lasciato il teatro [9]. Giustiniano abolì i precedenti divieti [10]. Proibì soltanto ad un *colono* di sposare una donna libera [11].

3°) Erano proibite alcune nozze, pel pericolo che potevano produrre in varii sensi; ecco le *nozze pericolose* o *nocive*. Laonde erano vietate le nozze fra tutore, curatore, figlio del tutore o del curatore con la pupilla, prima del rendimento dei conti [12]; erano vietate le nozze fra adulteri e fra il rapi-

[1] GAIO: I. 37 — ULPIANO: V, 3 e 4 — CONTUZZI: *Istituzioni di Diritto internazionale*. Vol. I. per la estensione progressiva del diritto di cittadinanza.
[2] Cost. unic. Cod. Theod., *de nupt. gent.*, III. 14.
[3] DOVERI: *Istituzioni di Diritto Romano*. Vol. I. Tit. II. P. III.
[4] Fr. 41. 42, §. 1. 43 D. *de ritu nupt.* XXIII. 2. — ULPIANO: XIII. 1; XXI. 2.
[5] Fr. 3. §. 1., *de donat. int. vir. et ux.* XXIV. 1.
[6] Fr. 42. §. 1. *de ritu nupt.* XXIII. 2.
[7] Cost. 1. Cod. *de nat. lib.* V. 27.
[8] Cost. 7. Cod. *de incest. et inutil. nupt.*
[9] Cost. 23. Cod. *de nuptiis*, V. 4.
[10] Nov. 117, c. 4.
[11] Nov. 22, c. 17; cost. 24. Cod. *de agric. et cens.*, XI. 47.
[12] Fr. 59, 60 e 63 E. *de ritu nupt.*, XVIII. 2; e Fr. 49, 66 D. *de ritu nupt.* XXIII. 2, pel caso, in cui il divieto cessava per desiderio manifestato dal padre premorto della pupilla.

tore e la rapita [1]. Quindi i pubblici funzionari, come prefetti, presidi ed i rispettivi figli, ed i militari non potevano sposare donne della medesima provincia in cui disimpegnavano il loro ufficio [2].

Per timore che l'affetto coniugale producesse l'apostasia, sotto la medesima rubrica vennero poste le nozze tra ebrei e cristiani [3].

VIII°) *La Patria Potestà.*

Le tradizioni romane sulla patria potestà erano ispirate ai sensi del più alto rigore [4].

1°) Il Paterfamilias aveva il *jus vitae et necis* sopra i figli. Nella *Lex Pompeja de parricidiis* non si annovera tra i parricidii la uccisione del figlio commessa dal padre. Questo delitto destava raccapriccio; e nel periodo Imperiale era destinato a scomparire; dapprima fu condannato dal sentimento popolare [5]. Gl'Imperatori ne decretarono l'abolizione. Sotto Traiano, il padre, che facevasi a maltrattare i figli, era punito con l'obbligo di emanciparli [6]. Sotto Adriano, fu condannato alla deportazione un padre, che aveva ucciso il figlio, benchè quest'ultimo fosse colpevole di adulterio con la matrigna; i magistrati furono incaricati di frenare gli abusi della patria potestà; e questa doveva consistere in *pietate, non in atrocitate* [7]. Sotto Alessandro Severo venne proibito al padre di applicare di proprio arbitrio pene ai figli; fu loro imposto l'obbligo di ricorrere ai magistrati, per la relativa punizione [8]. Sotto Costantino, venne comminata la pena del parricida al

[1] F. 11. §. 11 D. *ad Leg. Jul. de adult.* XLVIII. 5. 3; Cost. un. §. 1. in fine, Cod.; *de rap. de virg.* IX. 13; Nov. 144, 150.
[2] Fr. 38. 57 pr. fr. 63, 68. D. *de ritu nupt.*, XXIII. 2.
[3] Cost. 6. Cod. *de judaeis*, I. 7.
[4] « Ex horrida illa antiquitate ad praesentem usum quaedam Augustus flexerat ». (TACITO: *Annali*. IV. c. 16).
[5] Ai tempi di Seneca, Erissone, cavaliere romano, colpevole di uccisione del figlio, fu perseguitato nel Foro dall'ira popolare. (SENECA: *De Clementia*: Libro I. Capo 14).
[6] Fr. 1. D. *si a parente* XXXVII. 12.
[7] Fr. 5. D. *de leg. Pomp. de parricid.* XLVIII. 9.
[8] Cost. 3. Cod. *de patr. pot.*, VIII. 47.

padre, che avesse ucciso il figlio [1]. Rimase nel padre ciò che poteva rimanere di tanta durezza antica, il diritto della diseredazione; ma la personalità del figlio fu dichiarata sacra ed inviolabile di fronte all'esercizio della patria potestà.

2°) Veniva dall'antichità il diritto del padre di dare il figlio in risarcimento dei danni da esso arrecati (*noxae datio, noxali causa mancipare*); era lecito vendere il figlio sino a tre volte [2]. Ai tempi di Gaio esisteva il diritto di vendere il figlio con la *mancipatio*, ma piuttosto come una finzione per la *emancipazione* e per la adozione [3]. Era condannato alla relegazione un creditore, che scientemente riceveva in pegno un figlio dal padre [4]. Praticavasi ancora lo abbandono *noxale* dei figli; ma ciò era vietato quando la vittima doveva essere una figlia [5]: l'esercizio di questo potere era assolutamente cessato all'epoca in cui furono pubblicate le Istituzioni [6]. Ai tempi del Giureconsulto Paolo, si usava ancora vendere i figli per estrema miseria [7]. Sotto Caracalla, Diocleziano e Massimiano, venne vietato al padre questo diritto, come pur quello di dare in pegno o di donare il figlio [8].

Sotto Costantino, si permise la vendita dei figli, a due condizioni: primieramente, che fossero neonati (*sanguinolenti*), secondariamente, che fossero venduti per estrema miseria del padre, nell'impotenza di alimentarli [9].

---

[1] Cost. un.: Cod. *de his qui par. vel lib. occid.* IX. 17.

[2] « Liberos a parentibus, neque venditionis, neque donationis titulo, neque pignoris jure, aut alio quomodo titulo... in alium transferri posse, manifestissimi juris est ». (L. I. Cod. Iust. *de patrib. qui filios destraxerunt*).

[3] Gaio: I. 117 e 118.

[4] Paolo: V. 1. fr. 5. D. *quae res pign.* XX. 3.

[5] Gaio: IV, 75.

[6] Instit. §. 7. *de nox. act.*, IV. 8.

[7] Paolo: *Sent.* lib. V. t. I. n. 1.

[8] Cost. I. Cod. *de lib. causa*, VII. 16. Cost. 1. Cod. *de patrib.* IV. 43; Cost. 6. Cod. *de patr. pot.* VIII. 47.

[9] Il Cristianesimo levò alta la sua voce contro la crudele usanza di vendere i figli e di esporli bambini. S. Girolamo dipinge a vivi tratti la disperazione di una madre, i cui tre figliuoli erano stati venduti, per pagare le tasse fiscali: « Mihi est maritus, qui, fiscalis debiti gratia, suspensus est et flagellatus, ac, poenis omnibus cruciatus, servatur in carcere. Tres autem nobis filii fuerunt qui pro ejusdem debiti necessitate distracti sunt ». (*Vita Paphnutii*). Atenagora, filosofo cristiano, qualificava di parricidio la esposizione dei figliuoli (*Apologia dei cristiani*). Tertulliano rimprovera ai pagani tali crudi modi di procedere (*Apologetico* §. 9). Lattanzio, precettore di Crispo figliuolo di Costantino, dedicava all'Imperatore il suo libro, in cui assimilava

Valentiniano I considerò come omicida il padre, che esponeva il figlio [1]. Teodosio il Grande si avvicinò all'idea di Traiano, il quale aveva richiesto che nessuna eccezione fosse di ostacolo alla libertà del fanciullo esposto [2], laddove Costantino, allo scopo di salvare ad ogni costo la vita dei fanciulli esposti, con le sue misure legislative, aveva sacrificata la libertà dei medesimi.

Perciò Teodosio, dinanzi allo spettacolo dei numerosi fanciulli, ridotti in ischiavitù per la miseria dei padri loro, modificò il sistema di Costantino, autorizzando il figlio a ricuperare la sua libertà, senza essere tenuto ad indennizzare il compratore [3]. Valentiniano III ritornò alla legislazione di Costantino [4]. Giustiniano fè prevalere definitivamente la libertà del figlio [5].

---

alla uccisione la esposizione dei figli: « At enim parricidae facultatum angustias conquerantur nec se pluribus liberis educandis sufficere posse praetendunt: quasi vero aut facultates in potestate sunt possidentium, aut non quotidie Deus ex divitibus pauperes, et ex pauperibus divites faciat. Quare si quis liberos ob pauperiem non poterit educare, satius est ut se ab uxoris congressione contineat, quam sceleratis manibus Dei opere corrumpat ». (Lib. VI. *Divin. Instit.*, c. 20). E Costantino dapprima, compenetrato dalla miseria a cui era costretto il padre, che esponeva i figli, obbligò le Autorità a soccorrere i figliuoli abbandonati e soccorrerli prontamente; fece una legge in proposito, da applicarsi in Italia (L. 1, C. Theod. *de alimentis quae inopes parentes*); poscia estese tale misura egualmente all'Africa nell'anno 322; e conchiudeva la sua prescrizione con le seguenti parole. « Abhorret enim nostris moribus ut quenquam fame confici vel ad indignum facinus prorumpere concedamus » (L. 2. Cod. Theod. *de alimentis quae inopes parentes*). Queste misure furono un incentivo al male esistente, e Costantino passò ad una legislazione di rigore verso il padre, spogliandolo della patria potestà sul figliuolo esposto, proibendogli di redimere il detto figliuolo dalle mani di chi lo avesse raccolto; questo figliuolo cadeva sotto l'autorità di chi lo avesse raccolto, e questa terza persona poteva trattarlo o come figlio, o come servo, secondo la intenzione che aveva espresso nell'atto redatto innanzi a testimoni, o sottoscritto dal Vescovo del luogo (L. 1. Cod. Theod. *de expositis*, anno 331). In caso che il padre avesse venduto il figlio, quest'ultimo cadeva sotto la autorità del compratore; il padre poteva reclamarlo dietro pagamento di prezzo, o col fornire al compratore uno schiavo (L. 1. Cod. Theod. *de his qui sanguinolentos*, anno 329); in caso contrario il compratore poteva ritenere il fanciullo, e considerarlo, secondo i casi, o come figlio, o come servo (Arg. L. 2. Cod. Theod. *de expositis*).

[1] L. 2. Cod. Iust. *de infantibus expositis* « Unusquisque sobolem nutriat quod si exponendam putaverit, *animadversioni quae constituta est subjacebit* ». Cf. con la L. 2. Cod. Theod. *de expositis liberis* e con la L. 8. Cod. *ad L. Cornel. de sicariis*.

[2] *Epist. Plinii junioris*, Lib. X. ep. 72. Paolo: *Sent.* Lib. V. T. I. n. 7.

[3] L. unic. C. Theod. *de patribus qui filios distrax.*

[4] Nov. 2 di Costantino.

[5] L. 4. Cod. Iust. *de infant. expositis*. Nov. 153.

Sicchè i poteri del padre sulla persona del figlio si trovarono privi dell'antico rigore; la miseria e l'oppressione durarono nella pratica, ma la legislazione era stata purificata dal soffio del Cristianesimo. Il padre conservò il diritto di correggere il figlio, ma con l'obbligo di consegnarlo al magistrato, perchè lo punisse se si fosse reso reo di un delitto [1], di consentire alle sue nozze, le quali sarebbero state nulle senza il consenso di lui [2]; di nominargli un tutore per testamento [3]; di ricuperare i figli da chiunque li ritenesse, contro sua voglia [4], e ciò mediante l'interdetto *de liberis exhibendis* [5].

3°) Materia di speciale riforma sotto gl'Imperatori cristiani fu la situazione economica dei figli di fronte ai diritti della patria potestà [6]. Secondo le tradizioni dell'antico Diritto Romano, tra il padre ed il figlio vi è unità di persone [7]; il figlio acquista per il padre [8]. I primi Imperatori presero a sottrarre il figlio da questa posizione di annientamento di ogni personalità economica, e ciò mediante la istituzione dei peculii.

1° *Peculium castrense.* — Venne introdotto per opera di Augusto, Nerva e Traiano [9]. Proprietario del patrimonio acquistato nel servizio militare (*peculium castrense*), il figlio poteva disporne come un *paterfamilias*, sia per testamento [10], sia per

---

[1] Cost. 3. Cod. *de pat. pot.* VI. 47.
[2] Fr. 2. D. *de ritu nupt.* XXV. 2; Inst. princ. *de nupt.* I. 10.
[3] Inst. §. 3. *de tutelis*, I. 13; Fr. 1. pr. D. *de test. tut.* XXVI. 2.
[4] Instit. princ., *de pupill. substit.* II. 16; fr. 2. D. *de vulga et pup. substit.* XXVIII. 6.
[5] Fr. 1. pr. D. *de lib. exhib.* XL. 30; p. 1. §. 1. D. *de rei vindic.*, VI. 1.
[6] Anticamente esisteva il solo Peculio profettizio, composto di quelle cose che il *paterfamilias* concedeva al figliuolo (e potevale pure concedere al servo), perchè egli le trafficasse e le amministrasse ma nell'interesse e nel nome di lui, che ne rimaneva sempre il proprietario: in modo che poteva riprenderlo in tutto od in parte, a suo arbitrio (Inst. prin. *quib. non est permis. testam. fact.* II. 12. pr. 37 *de acq. rer. dom.* XLI. 1; fr. 40, in f. *peculio*, XV. 1). Dei limiti dei poteri del figlio (fr. 8, §. 1. D. *de peculio*, XV. 1; fr. 28; §. 2. D. *de pactis*, II. 14; fr. 7. D. *de donat.* XXXIX. 5; fr. 1. §. 1. D. *quae res pign.* XX. 3. p. 18 e 19 D. *de peculio*, XV. 1). Dei casi in cui il figlio diveniva proprietario (fr. 3. §. 4. in fin. *de minorib.* IV. 4, fr. 31. §. 2 D. *de donat.*: XXXIX. 5; Instit. §. 20 *legatis*. II. 20; fr. 33; D. *de peculio*, XV. 52. Nov. 81, c. 1).
[7] Instit. §. 4. *de inutil. stip.* III. 19.
[8] Instit. §. 6. *de inutil. stip.*, III. 19; fr. *de contr.*, XVIII. 1. fr. 15; §. 1. 2. D. *de castr. pec.* XLIX. 17.
[9] PAOLO; III. *Sent.* 4, §. 3. ULP. L. 2. D. *ad SC. Macedon.* e Fr. lib. XX, n. 10.
[10] ULP., XX. 10. Instit. prin. *quibus non est permis. fac. test.*, II. 12.

atti *inter vivos*, tanto a titolo lucrativo che oneroso [1]. Questo peculio comprendeva: *a*) la paga ed il bottino e quello che il padre dava come corredo o fornimento al figlio, che partiva per l'esercito [2]; *b*) i donativi fattigli ed i legati e le eredità lasciategli dai compagni d'armi [3]; *c*) ciò che ereditava dalla moglie [4]; *d*) tutto ciò che aveva acquistato o prodotto col danaro o con le cose componenti lo stesso peculio castrense [5].

2° *Peculio quasi-castrense.* — Gli acquisti che il figlio faceva, esercitando un pubblico ufficio dignitoso, come di Proconsole, di Preside di una provincia, di Prefetto di una legione, formavano, ad imitazione del peculio castrense, uno speciale peculio, detto *quasi-castrense*; e questo prese una fisonomia ben distinta, da Costantino in poi. D'allora il peculio quasi-castrense comprese tutti gli acquisti fatti dai Palatini, dagli assessori, dagli avvocati, dagli ecclesiastici, in genere da tutti coloro che esercitassero una professione libera, o fossero al servizio dello Stato [6]. Sotto Giustiniano vi entrarono anche le liberalità ed elargizioni, che si ricevevano dall'Imperatore e dall'Imperatrice [7]; il padre non aveva verun diritto su questo peculio, *jure peculii*, qualora il figlio morisse, senza far testamento [8]. Per il peculio castrense e quasi-castrense, il padre non figurava, che come un erede che prendeva ordine alla sua volta e quando era chiamato dalla legge [9].

3° *Peculio avventizio.* — Il primo esempio di un peculio

---

[1] Fr. 2. D. *de SC. Macedon.* XIV, 6. p. 7, §. 6, D. *de donat.*, XXXIX. 5.
[2] Fr. 3 e 4 pr.; p. 6, 11 e 15 princ. *de castr. pecul.* XLIX. 17, Cost. 1 e 3, Cod. *eod.* XII. 37.
[3] Fr. 5 e 11, D. *de castr. pecul.* XLIX. 17; Cost. 1 e 4. Cod. *eod.* XII. 37.
[4] Fr. 13 e 16 pr. D. *eod.*
[5] Cost. 1 e 4, Cod. *eod.* Pei diritti del padre. Cost. 3, Cod. *de bonis proscript.*, IX, 49; e Cost. 8, §. 2 Cod. *de bonis quae liberis.* VI. 61.
[6] Cost. 37. pr., Cod. *de inoff. testam.* III. 18.
[7] Cost. 7, Cod. *de bon. quae lib.* VI. 61.
[8] Cost. 37. pr. Cod. *de inoff. testam.* III. 28. — A riguardo del peculio castrense, di cui sopra si è parlato, se il figlio fosse morto senza far testamento, il padre, per diritto antico, avrebbe acquistato il peculio, *jure peculii*; ma nell'ultimo periodo legislativo, nella medesima ipotesi prevista nella nota precedente, testè citata, il peculio andava agli eredi legittimi del figlio (*Fr.* 2, 19; §. 2 D. *de castr. pecul.*; Cost. 6, Cod. *eod.* Nov. 118).
[9] Vinnio sulle Instituta, *quibus non est permissum*, n. 4.

avventizio si verificò sotto Adriano; dissipando un padre certi beni fedecommessarii, che alla sua morte doveva trasmettere al figlio, l'Imperatore lo privò di detti beni, attribuendoli in proprietà al figlio anche durante la patria potestà [1]. Costantino introdusse il peculio avventizio, come una istituzione generale e regolare. Sotto la denominazione di peculio avventizio, vennero compresi que' beni « *bona, quae patri non adquiruntur* » [2]. Fu disposto che fossero i beni materni (*bona materna*) ceduti al figlio in proprietà: e che il padre avesse sui medesimi soltanto l'usufrutto e l'amministrazione [3]. Anche il patrimonio creditato dagli ascendenti materni (*bona materni generis*) vennero in seguito a comprendersi nel peculio avventizio, sotto Valentiniano e Teodosio I. Egualmente vi si compresero le donazioni ed i legati provenienti dalla medesima categoria di persone; e ciò sotto Onorio ed Arcadio [4]. Inoltre vi si compresero quei beni, che derivassero da un coniuge all'altro come lucro nuziale (*lucra nuptialia*), e ciò sotto Teodosio II e Valentiniano III [5]. In questo peculio furono da ultimo compresi quei beni, che da un estraneo fossero derivati al figlio, e tutto ciò che in varia guisa il figlio avesse acquistato, ma non in nome del padre, nè mediante i beni del padre e che non entrasse nella categoria dei beni componenti il peculio castrense e il quasi-castrense [6].

[1] Il peculio *avventizio* ed il *profettizio* venivano appellati peculii *pagani*, in contrapposizione dei *peculii castrense* e *quasi-castrense*, delli militari (Cost, 37 princ., Cod, *de inoff. testam.* III, 28).

[2] Fr. 50 ad *CS. Trebell*, XXXVI 1.

[3] Cost. 1, Cod. *de mater. bon.* VI, 60.

[4] Cost, 2, *de mater, bon*, VI, 60.

[5] Cost. 3. Cod. *eod.*

[6] Cost, 6, pr. §. 1; Cost. 8, pr. §. 3, 7, Cod. *de bonis quae*, lib. 61, Instit. §. 1. *per quas pers.* II, 9.

Per la libertà del figlio a disporre del Peculio avventizio (Cost. 8 §. 6 Cod. *de bonis quae liberis*, VI. 61. Instit., *quib. non permiss. test. fac.*, II. 12; Cost. 11, Cod. *qui test. fac. poss.* VI, 22, Cost. 8, §. 6, Cod, *de bonis quae liberis*, VI, 61. Per l'amministrazione e l'usufrutto di pertinenza del padre, Cost. 6, pr., Cod. cost. 8, §. 4, Cod. *de bonis quae liberis*, VI, 61. — Cost. 1, 2. Cod. *de bon. mat.* VI 60; Cost. 4, in fine. Cost. 8, §. 4 e 3. Cod. *de bonis quae liberis*, VI. 61 — Cost. 4, Cod. *de bonis quae liberis*, VI. 61, Cost. 1 §. 2. Cod. *de annali excepti*, VII, 40. — Cost. 1. Cod. *de bonis matern.* VI, 60, Cost. 4, 6: Cost. 8, §. 3 e 4. Cod. *de bonis quae liberis*, VI, 61. — Cost. 1. §. 1, *de bon. matern.*, VI, 60. Cost. 6, §. 1, 2, 4. Cod. *de bon. quae liberis*. VI, 61; Cost. 8, §. 4 e 5. Cod. *de secundis nuptiis*, V. 9).

IX°.) *La condizione giuridica della donna.*

È questo un argomento, che bisogna guardarlo sotto due punti di vista distinti nel Diritto Romano, per istudiare la influenza esercitatavi dal Cristianesimo.

I) La *Manus*. È il termine speciale, per esprimere la potestà del marito sulla donna, cui era congiunto in legittimo matrimonio, *justae nuptiae*. In dignità, la moglie aveva il primo posto nella famiglia, dopo il marito; chiamavasi *uxor*; ed anche *materfamilias*, qualora suo marito fosse stato *paterfamilias*, ma, quando il marito era lui pel primo *alieni juris*, la moglie era sottoposta alla potestà della medesima persona, cui trovavasi sottoposto il marito. La moglie dal momento del matrimonio cadeva in potestà del marito *(manus)*, quindi essa era una persona *alieni juris*; anzi dicevasi di essere *filiae* o *neptis loco* [1]. Ciò come conseguenza della *in manum conventio*. Ella passava in potestà del marito tanto con la persona, che coi beni. La personalità della moglie rimaneva così annientata in quella del marito. Se non che anche l'istituzione della *manus* subì col tempo una profonda modificazione, così com'era avvenuto della *patria potestas*, a riguardo dei figliuoli. Mediante la istituzione dei matrimonii liberi, cioè non contratti con la *conventio in manum*, la moglie rimaneva indipendente dal marito, nella persona e nei beni; soltanto, a sostegno degli oneri del matrimonio, essa portava una *dote* al marito. Dapprima naturalmente i *matrimonii liberi* furono scarsi, nell'ultimo scorcio del secondo periodo del Diritto Romano, essi si resero più frequenti, in confronto dei matrimonii contratti con la *conventio in manum*; finalmente nel terzo periodo pochi esempii rimasero dei matrimonii stipulati con la *conventio in manum*. Nelle *Istituzioni di Giustiniano* non si fa menzione della *manus* [2]. Il matrimonio produceva non già l'annientamento

[1] Gaio. *Institutiones*, I, 136, II. 139, III, 3. — Ulpiano, XXII. 15; XXIII. 3; XXIX. 1.

[2] Il Cristianesimo produsse profonde modificazioni nel concetto de' rapporti fra

della personalità giuridica della moglie, di fronte a quella del marito, bensì un complesso di rapporti, in cui eravi un complesso di diritti e doveri reciproci.

1° Diritti comuni ai due coniugi. Vivere in consorzio indiviso, esigere la prestazione del debito coniugale, ottenere fedeltà [1].

2° Diritti speciali del marito. Esigere *obbedienza e rispetto* [2]; avere la moglie nel proprio domicilio [3]; rappresentare la moglie come procuratore presunto [4]; ottenere dalla moglie assistenza nel governo della casa [5].

3° Diritti speciali della moglie. Prendere il nome ed il grado del marito, e ritenerlo finchè non passasse a seconde nozze [6]; essere mantenuta dal marito [7]; essere dal marito protetta e

---

i coniugi: molti cambiamenti erano avvenuti anche prima dell'epoca cristiana per la natura stessa delle cose, per il cammino dissolvente, che facevano tutte le antiche istituzioni di Roma; e, nella debolezza in cui era caduta la potestà maritale, la sospirata libertà della donna aveva già preso la forma della licenza: « *Omnium rerum libertatem, imo licentiam desiderant, et aequari postremum viris* ». (Livio: Lib. XXXIV, n. 2 e 3). Le donne maritate, nella rilasciatezza generale dei costumi, avevano raggiunto tale un grado di emancipazione dall'autorità dei proprii mariti, che disponevano dei beni loro senza l'autorizzazione di questi ultimi ed erano del tutto indipendenti dall'autorità maritale circa i loro beni parafernali (L. 61 Cod. *de revoc. donat.*, e passim). Il Cristianesimo venne e combattè questa licenza in nome della missione nuova a cui volle chiamare la donna e la famiglia, e nella donna il Cristianesimo vide un potente mezzo per la sua espansione e volle metterla in una condizione autorevole di libertà e non di licenza, per adempiere a questo scopo. Laonde S. Paolo dice: « *La donna è stata tratta dall'uomo* », (I. *ad Corinth.* X, 8), e parla dell'autorità del marito sulla moglie (I. *ad Corinth.* V. 10, e *ad Corinth.* II. 9 e segg.). Agostino difende l'autorità del marito e deplora che alla sua epoca questa sia disprezzata: « *Nihil de tua veste, nihil de tuo auro et argento, vel quacumque pecunia, sine arbitrio mariti facere debuisti* ». (Epist. 199). Era quella licenza effetto di un movimento di reazione contro l'asservimento in cui erasi tenuta la donna nell'antichità.

[1] Fr. 1. D. *de ritu nupt.*, XXIII. 2, Inst. §. 1, *de patr. pot.* 1, 9; fr. 22. §. 7, *de solut. matrim.* XXIV. 3, fr. 13, §. 5, D. *ad legem Jul. de adult.* XLVIII. 5. Nov. 117, c. 9, §. 5. L'infedeltà della moglie soltanto costituisce adulterio. (Fr. 34, D. *ad L. Jul. de adult.*, XLV. 5, fr. 101. D. *de verb. signif.* 50, 16). Quando il marito tenga la concubina in casa, la moglie può divorziare. (Nov. 117, c. 9, §. 5).

[2] Fr. 14, §. 1. D. *de solut. matrim.* XXV, 3.

[3] Fr. 1, §. 15. D. *de SC. Silan.* XXX. 5; fr. 5, D. *de ritu nupt.*, XXIII. 2. Il marito può invocare l'interdetto *de uxore exhibenda*. (Fr. 1, §. 5; fr. 2. D. *de lib. exhib.*, XLIII. 30. Cost. 3, Cod. *eodem*, VIII. 8. Cost. 11. Cod. *de nuptiis.* V. 4).

[4] Cost. 18 e 21. Cod. *de procur.*, II. 13; Cost. 6. Cod. *de recept. arb.* II. 56.

[5] Fr. 5, D. *de ritu nupt.*, XXIII. 2; fr. D. *de jud.* V. 1; Cost. ult. in fine. Cod. *de incol.*, X. 39.

[6] Cost. ult. Cod. *de incol.*, X. 37; Cost. 13, Cod. *de dign.*, XII. 1; Nov. 32 e 35.

[7] Fr. 21, pr. D. *de donat. inter vir. et ux.* XXIV. 1; fr. 21, §. 8. D. *de solut. matrim.*, XXIV. 3,

difesa [1]; potere promuovere contro il marito l'*actio de partu agnoscendo* [2].

II) La *Tutela*. L'antico Diritto Romano non sapeva concepire la donna senza che dipendesse dall'uomo. La donna o era sotto la *patria potestas*, o sotto la *manus* o in *mancipium*; ecco la donna *alieni juris*. Ma, all'infuori di queste tre ipotesi, la donna *sui juris* doveva trovarsi sotto una speciale *tutela*, che durava per tutta la sua vita (se non cadeva nella *potestas*, nella *manus*, nel *mancipium* di qualcuno). La istituzione della tutela del sesso era intimamente connessa con la costituzione della famiglia romana; quando questa costituzione antica della romana famiglia venne ad alterarsi, allora anche la tutela delle donne doveva subire le rispondenti modificazioni; e ciò avveniva anche negli ultimi tempi della Repubblica, periodo di *preparazione alla grande trasformazione* del Diritto nel periodo imperiale, massime sotto gl'Imperatori cristiani. La *Lex Papia Poppea* prosciolse dalla tutela legittima la donna ingenua, che avesse avuto tre figli, e la donna liberta dalle altre tutele (testamentaria e dativa), ad eccezione della legittima, qualora avesse avuto quattro figli [3]. In forza della *Lex Claudia*, venne soppressa la tutela legittima degli agnati sulla donna; « *agnatorum tutelam sustulit* », facendo così rimanere soltanto la tutela dei padroni e quella degli ascendenti emancipanti [4]. Ai tempi di Gaio e di Ulpiano la tutela del sesso esisteva in tal modo limitata; e se ne trova la traccia ai tempi di Diocleziano e Costanzo [5]. Nell'anno 331 Costantino abolì la detta tutela, riconoscendo nella donna maggiorenne diritti eguali a quelli dell'uomo [6]. Nel codice Teodosiano non si riscontra veruna notizia dell'antica tutela del sesso; e molto

---

[1] Inst. §. 2 *de injuriis*, V. 4; fr. 1. §. 3. 7. fr. 9. D. *eod.*, XLV. 10.

[2] Inst. §. 13, *de act.*, V. 6; fr. 1 e 3. D. *de agnosc. et alend. lib.*, XXV. 3.

[3] Gaio: I. 145, 194; III. 44; Ulp. XXIX. 3.

[4] Ulpiano: XI, 8; Gaio; I. 157, 171.

[5] *Fragm. vatic.* 8251, 427.

[6] « *In omnibus contractibus jus tale habeant quale viri* ». (Cost. 2, §. 1). Cod. *de his qui veniam aetatis interpretaverant*, II, 85. Secondo Golofredo, la data di detta legge di Costantino è dell'anno 321 (V. T. I. p. XXI. *Cron. del C. Theod.*)

meno sotto Giustiniano, che pensò a togliere dalle sue Compilazioni tutto ciò che avesse potuto rammentarla.

Costantino sanzionò nella madre il diritto generale di prendere parte alla successione dei propri figliuoli, nello stesso anno 321; egli prescrisse che la madre, la quale non avesse il *jus liberorum*, torrebbe agli zii agnati, ai loro figli e nipoti, il terzo della successione, escludendo nel resto tutti gli altri agnati, più o meno lontani; e per contrario stabilì che la madre, la quale avesse il *jus liberorum*, non escludesse del tutto gli zii agnati, i loro nipoti, ma in vece lasciasse che questi prendessero per loro il terzo della successione [1]. L'Imperatore Valente considerò l'ipotesi che il figlio lasciasse fratelli consanguinei; laonde stabilì nell'anno 369 che i fratelli consanguinei, non emancipati, escludessero la madre nella totalità, ed in vece rispettassero la preferenza della madre se essi fossero emancipati [2]. Sotto Valentiniano III, nell'anno 426, fu disposto che la madre escludesse come per lo innanzi tutti gli agnati più lontani dagli zii ed i loro figli e nipoti, ma, nel caso che concorresse con questi ultimi ovvero coi fratelli, avesse pure la sua parte; laonde, tanto nell'ipotesi che avesse il *jus liberorum*, quanto nell'ipotesi contraria, prendesse i due terzi dell'eredità, lasciando l'altro terzo allo zio agnato. Fu disposto che il fratello consanguineo emancipato, in concorrenza con la madre, prendesse il terzo dell'eredità [3]; che i fratelli consanguinei non emancipati prendessero tutta la eredità, escludendo la madre, anche quando questa avesse il *jus liberorum* [4]; che le sorelle consanguinee dividessero con la madre per metà i diritti della successione del defunto [5].

Giustiniano con una Costituzione, tolse via la distinzione tra le madri, che avessero il *jus liberorum* e quelle che non lo avessero, la distinzione tra le ingenue e le liberte, tra quelle che avessero un solo figlio e quelle che ne avessero quattro;

[1] L. 1, Cod. Theod. *de legit. haered.*; L. 2 Cod. Theod. *de inoff. testamento* (anno 321).
[2] L. 2, Cod. Theod. *de legit. haered.*
[3] L. 7. Cod. Theod. *de legit. haered.*
[4] Iustin.: *Instit. de S. C. Tertyll.* §. 3.
[5] Valentiniano III, 8. Cod. Theod. *de legit. haered.* Instit. *loc. cit.*

le considerò tutte egualmente [1]. Con una seconda Costituzione, Giustiniano prescrisse che la madre potesse escludere dalla successione tutti gli agnati; la madre concorreva nella successione quando vi fossero fratelli o sorelle del defunto, in modo che, se eranvi soltanto dei fratelli, la eredità dividevasi per porzioni virili, se eranvi soltanto delle sorelle, la successione si ripartiva per metà, fra le medesime e la madre [2].

La emancipazione, a riguardo dei fratelli e sorelle, non fu più col tempo una causa di diminuzione della partecipazione ai diritti successorei; e ciò per l'opera di Anastasio [3]; e finalmente di Giustiniano [4]. Così progrediva il principio di libertà e di eguaglianza nelle disposizioni del Diritto Romano; il Cristianesimo tiene il primo posto nelle cause, che davano origine a queste grandi trasformazioni nella storia del Diritto.

---

[1] *Instit. de S. C. Tertyll.*, 3, 4; L. 2. Cod. *de succ. liber.*
[2] L. 11. Cod. *de S. C. Tertyll.* Instit. *loc. cit.* § 3.
[3] *Instit. de successione cognatorum.* § 1.
[4] L. 15. §. 3. C. *de legit. haered.* (anno 534).

CAPITOLO TERZO.

PRINCIPII DEL CRISTIANESIMO NEGL'ISTITUTI DI DIRITTO CANONICO E LA INFLUENZA SPIEGATA NEL DIRITTO MODERNO.

INTRODUZIONE.

Come la Chiesa non esiste in forza di una concessione di veruno Stato, ma per virtù propria, per volontà del suo istitutore divino, così il Diritto Canonico non è una diramazione del Diritto secolare, ma è un Diritto a sè; un Diritto che ha la sua sfera speciale di azione, in cui si forma e si esegue.

E, dal punto di vista della Chiesa, come non esiste se non la Chiesa di Cristo, così non esiste se non il Diritto Canonico formolato dalla sola Chiesa Cattolica Apostolica Romana, unico depositario della volontà di Cristo. Le altre Chiese possiedono un loro speciale Diritto Ecclesiastico, ma il Diritto Canonico propriamente detto, quello che si deve studiare non solamente dai Cattolici, ma dai Giureconsulti in genere per la influenza storica dispiegata nella Legislazione secolare, è quello scaturito dalla Chiesa di Roma. I principii del Cattolicismo sono stati formolati nel Diritto Canonico e col Diritto Canonico sono penetrati nei diversi istituti del Diritto Moderno

BIBLIOGRAFIA

Serpilius Joa.: *Delineatio juris canonici et civilis in utroque tam allegandi quam abbreviationes legendi modum exhibens*, § 1. 1675 — Donatus a Transfigurazione Domini: *Introductio exegetica in jurisprudentia civili et canonica.*

2 Partes. Kaufburg. 1755 — Nicolius Hier.: *Lucubrationes utriusque Juris*, 2 Vol. Rom. 1700 (secondo l'ordine delle Istituzioni e delle Decretali) — Steinhaussen Jo. Phil.: *Summa juris utriusque*. 2 vol. Col. 1604 — Brandmyller Jac.: *Manuductio ad jus canonicum ac civile*. Basil. 1661 (concordanza alfabetica dei due diritti) — Nicolius Ant.: *Concordantiae Glossarum Juris canonici et civilis*. Lugd. 1515, anche in Tractatus Juris universi. 18, 187, 221 — Rosbach I. Em.: *De comparatione juris civilis et canonici*. Argent. 1668 — Guidattus.: *Consensio et dissensio Juris civilis et canonici*. Bon. 1672 — Willerding I. Chr.: *Fundamenta Juris canonici et Differentiae Juris utriusque*. Frkft. 1712. — Rittershusius Conr.: *Differentiarum Juris civilis et canonici*. lib. VII. Argentor 1658. Le opere testè citate riguardano più da vicino le relazioni tra il Diritto Canonico e il Diritto Romano. Citeremo altre opere, che concernono più specialmente singoli casi di diritto, controversie giuridiche, regole di diritto e relativa spiegazione — Pichler V.: *Casus juridici selecti et 5 titulis V librorum Decretal*. Ingol. 1724, *Jus canonicum practice explicatum seu decisiones* (150) 185 *casuum*, 2 ed. Ingol. 1746 — Schmier: *Jurisprudentia practico-consiliaria*. Aug. 1737 — Holzmann Apoll.: *Jus canonicum* (343 cas.) Campid. 1749. 2 ed. 1762 — Caton Ant., O. Fr.: *Controversiae celebres*. Ven. 1662 — Facchini Andr.: *Controversiarum Juris*. 1. XIII., 2 vol. Col. 1614. 1618 — Böckn: *Jurisprudentia controversa* (ad L. I.) Salisb. 1718 — Pigelius da Dreysa Nicol.: *Methodus universi juris pontificii*. Basil. 1577 (con regole progressive nell'ordine delle Decretali) — Barbosa A.: *Axiomatum juris usu frequentiorum* 231 alphabet (expositio) Tract. varii. Ludg. 1651, 1152 — Diaz de Luca Joa. Bern.: *Selectarum regularum et fallentiarum utriusque juris cum amplificationibus et limitationibus*. Complut. 1809 — Duenas Pet.: *Regularum utriusque juris cum amplicationibus ac limitationibus*, tomi 2. Ven. 1571 — Peck Pet.: *Ad regulas Juris canonici comm.*, Monast. 1619 — Carraria Paul.: *De literali ac mystica regularum Juris canonici interpretatione et veritate*. Bonon. 1617 — Manincor (praes. Pittner): *Maximae juris deductae ex Jure ca. civ. Glossa*. Gracii. 1662 — Nidus Ray.: *Comm. ad. lit. de reg. Juris Sexti*. Ticin. 1678 — Zenner Alb.: *Dilucidatio regularum I. in Sexto* Aug. 1664 — Brunnemann Joa.: *Ad reg. I. c. praelectiones publ.* Witt. 1699 — Schwarz M.: *Comm. in regulas I.*, Frib. 1730 — Feebus S. I.: *De regulis Juris canonici*. Ven. 1735 — Paminiena Jos.: O. Dom. *Manipulus jurid. reg. I. in Sexto*. Prag. 1754.

Bibliografia speciale del Diritto Penale Canonico — Tiberii Deciani: *De jure Criminali Canonico* (nel suo *Tractatus Criminalis*. Lib. II., c. 18, 19, 20, 21, 22) — Cavallari: *Institutiones juris ecclesiastici*. Neapoli — Walter: *Diritto ecclesiastico*. 12ª ediz. Bonn. 1856 — Bückelmann: *De differentiis juris civilis et canonici* — Rosshirt: *Storia del Diritto del Medio Evo*, Mainz. 1846. Tom. I. *Diritto Ecclesiastico* — Geib: *Trattato di Diritto Penale*. V. I § 22 a 28 — Abegg: *Le Teoriche del Diritto Penale*. Neustadt. 1835 — Henry *Du Droit Ecclésiastique* — Pessina: *Elementi di Diritto Penale*. V. 1. Prolegomeni. Cap. II.

SOMMARIO. — 1° Il Diritto Canonico nella sua vera espressione scientifica acquistata per l'opera dei Pontefici Alessandro III, Innocenzo III e Innocenzo IV — 2° Il Diritto Canonico nelle materie di Diritto Civile — 3° Il Diritto Canonico nelle materie di Diritto Penale — 4° Il Diritto Canonico nelle materie dei giudizii civili — 5° Il Diritto Canonico nella Giustizia penale — 6° Il Diritto di asilo ed il Pellegrinaggio in rapporto alla giurisdizione penale

1° Il Diritto Canonico nella sua vera espressione scientifica acquistata per l'opera dei Pontefici Alessandro III, Innocenzo III e Innocenzo IV.

Attraverso il periodo delle donazioni, che facevansi alla Chiesa coi caratteri del sistema feudale, si andava costituendo la dottrina canonica, a riguardo della immunità dai pesi pubblici e della esenzione dalla giurisdizione civile. Tale teorica ebbe la sua origine dalla Costituzione dell'anno 560 pubblicata da Clotario, Re delle Gallie, e che si andò mano mano sviluppando. Nell'anno 1058 Papa Stefano, occupandosi del clero secolare di Lucca, ricordava le leggi generali canoniche e civili, oltre ai privilegi espressamente dati a quel Vescovado dall'Imperatore Ottone; ed elevandosi a considerazioni di ordine generale, parlava in genere del clero secolare e formolava i principii informatori della immunità ecclesiastica riducendola ai seguenti criterii: *a*) i sacerdoti, i diaconi ed i suddiaconi nelle loro controversie non dovevano essere giudicati da magistrati laici, ma soltanto dal loro Vescovo; *b*) essi non potevano venir obbligati al pagamento di verun tributo; *c*) non poteva aver luogo veruna rappresaglia, o arbitraria occupazione delle cose loro, ma tutto doveva procedere con regolare giudizio; *d*) il giuramento in lite non potevasi prestare se non dal loro Avvocato [1].

[1] Tali principii erano formolati in apposita Bolla nei termini seguenti « ...per huius nostrae praeceptionis paginam constituimus et confirmamus, sicut sacrorum canonum demonstrat Auctoritas, et omnes precipiunt Leges, sicut etiam illis ab Othone Imperatore et Augusto et reliquis Imperatoribus per praecepti paginam concessum et confirmatum esse videtur, ut deinceps a nulla magna parvaque persona hominum ad secularia iudicia pro qualicumque controversia pertrahantur, vel ante seculares iudices examinentur vel distringantur, nisi tantum ab eorum Presule. Et ut nullus in domibus eorum aliquam invasionem facere audeat, vel molestiam praesumat inferre, vel tributum sive redditum, seu etiam superimpositum eisdem Sacerdotibus, et cunctis sacris ordinibus, a quacumque persona minime imponatur, vel requiratur. Et ne aliquis audeat se intromittere *sine legali iudicio* de aliquibus suppellectilibus eorum, sive servis utriusque sexus, vel famulis seu etiam de universis eorum colonis, nec non mobilibus et immobilibus, arvis, cultibus, vineis, olivetis, silvis, pratis pascualibus, seu universis hereditatibus eorum, sive acquisitis, nec non eorum bonis, vel quicquid illis iuste et legaliter pertinere perspicitur. Insuper concedimus... ut eorum advocatus non aliter, nisi solus, iuret sine ulla contradictione, sicut in Sancta Romana Ecclesia agitur » (MURATORI: *Antiquitates*. Dissert. 70).

I Vescovi profittavano del numero delle liti, che si ventilavano nella loro curia, per trasportare nel campo del Diritto Canonico gran parte del Diritto Civile ed anche del Diritto delle genti. La Chiesa era arbitra di un gran numero degli affari del mondo e cominciava a spiegare la sua ingerenza nei varii rapporti della vita ed a regolarli con sue norme speciali, col Diritto Canonico, interpretando il Diritto Civile nella parte controversa, mitigandolo nella parte rigorosa e severa, ponendolo sempre in armonia con la Morale cristiana; la Chiesa veniva altresì formolando una Procedura civile e penale molto più spedita e più completa di quella riconosciuta dal Diritto Romano. E così di mano in mano il Diritto Canonico assorbì tutto il campo della Legislazione civile a quella guisa che la Chiesa aveva assorbita nel suo seno la società e le popolazioni. Non erano poi gli Imperatori, che, interpreti delle massime del Cristianesimo, ne introducevano i principii nella Legislazione; ma erano i Pontefici, che compilavano una Legislazione non solo per la classe degli ecclesiastici, ma per la società in genere. Ecco il Diritto Canonico invadere tutte le sfere della vita giuridica dei popoli cristiani. Alessandro III, Innocenzo III ed Innocenzo IV, furono i tre Pontefici che meglio hanno rappresentato questa parabola ascendente della Chiesa e del Diritto Canonico; essi furono le colonne, su cui si innalzò il famoso edifizio del Diritto Canonico, così come si innalzò l'edifizio del Papato politico. E, nella formazione e nei progressi del Diritto Canonico, si debbono discernere due elementi principalissimi e primeggianti: i Canoni cioè dei Concilii generali e la Giurisprudenza della Curia romana; ma, pure ritenendo questi

due elementi come più rilevanti, non si può disconoscere essere il Corpo delle leggi ecclesiastiche per la massima parte composto di Costituzioni e di Rescritti, originati da cause speciali e non connessi con verun grande avvenimento storico. « Le leggi della Chiesa, scrive il De l'Espinay, hanno dato regola e perfezione a tutto ciò che tocca all'amministrazione della giustizia; esse hanno moralizzato la vita giuridica, assicurato il trionfo del diritto, e largamente contribuito alla formazione ed allo sviluppo della Legislazione.... Tutte le forze sociali, che concorsero nel medio evo nel progresso della civiltà, tutte hanno seguito la via che da quelle leggi veniva loro segnata [1].

Altri Papi avevano promossa per autorità e per sapienza civile l'opera grandiosa della Legislazione Canonica; ma la sua vera espressione scientifica venne procurata dai tre Pontefici summentovati, celebri nei fasti del Pontificato.

Alessandro III (Rolando Bandinelli) era stato già Professore di Teologia nell'Università di Bologna. E da quei primi splendori di lettere, a cui tutte le genti uscite di recente dalla barbarie miravano, egli erasi aperto adito ai supremi onori del pontificato. Ma giunto a quell'apice non aveva dimenticato l'autorità estesissima che l'Università bolognese esercitava sulle opinioni degli uomini. Epperò, quando fu consacrato e si vide alzare contro di sè lo scisma di Ottaviano, non ad altri prima si volse per avere fautori ed aderenti che ai canonici, ai dottori di legge ed ai maestri di Bologna » [2].

Innocenzo III (Lotario Conti) aveva completata la sua educazione letteraria alle Scuole di Parigi e di Bologna; discepolo dei giureconsulti Giovanni Bassiano ed Uguccione da Ferrara. « Egli, come dottissimo in giurisprudenza, chiamò a Roma i maggiori personaggi a compromettere in lui le proprie differenze, ed a contentarsi che dal suo giudizio fossero terminate. Quindi le più gravi e rinomate controversie di Stati

---

[1] De L'Espinay: *De l'influence du Droit canonique sur la Legislation Française*. Tolosa 1854 — c. I. p. 300.

[2] Sclopis: *Storia della legislazione italiana*. Parte II, Cap. III.

e prelature in Roma si riportavano. Quindi abbiamo tante sue epistole decretali, onde potè da poi Gregorio IX fondarsi più stabilmente il principato Romano. Fu Innocenzo III studiosissimo delle leggi romane e particolarmente delle Pandette, e fu perciò riputato uno dei più grandi giureconsulti del suo secolo, come divenne un insigne legislatore nella Chiesa, procurando autentiche compilazioni di decretali mandate alla Università di Bologna per servire di testo al pubblico insegnamento, e che preparavano le vie alla grande collezione Gregoriana » [1].

Innocenzo IV (Sinibaldo Fieschi) restò celebre sia per aver dato leggi come Principe della Chiesa, sia per aver di proprio pugno illustrato alcune Opere, come Giurista. « Fra i travagli e le inquietitudini in che si passò il suo regno, stando in Lione scrisse gli apparati sopra i cinque libri delle Decretali, comentario detto da S. Antonino di maggiore autorità che la lezione di ciascun libro degli altri dottori. Ridusse in iscritto le costituzioni fatte nel concilio di Lione, parte delle quali si incontra nel *Sesto* delle Decretali. Scrisse inoltre un libro che l'Ostiense nella sua *Somma* chiama *Autentiche* ed un altro intitolato *Apologetico* contro a Pier delle Vigne, cancelliere di Federico II, intorno alla giurisdizione del Sacerdozio ed a quella dell'Impero. Al Pontefice divenuto celebre per meriti letterarii attribuirono le scuole il titolo di *padre e monarca umane leggi* » [2].

2° Il Diritto Canonico nelle materie di Diritto civile.

Il Diritto Canonico si è occupato della capacità delle Persone. E così ha stabilito che non è valida la fideiussione

---

[1] Giannone: *Istoria civile del Regno di Napoli*. Lib. 15, cap. 4. — Federico Hurter: *Histoire du pape Innocent III et de ses contemporains*. Traduction de MM. de S. Cheron et Haiber, T. 3. pag. 138. Secondo questo storico, ascende al numero di 6000 l'elenco delle lettere e dei rescritti d'Innocenzo III. — Consultisi Augustine Theiner: *Disquisitiones criticae in praecipuas canonum et decretalium collectiones. Commentatio de Romanorum pontificum epistolarum antiquis collectionibus* ecc.

[2] Sclopis: *Storia della Legislazione Italiana*. Parte II, Cap. III. — Tiraboschi: *Storia della Letteratura Italiana*. Lib. I. cap. 5.

dei monaci senza la licenza dell'abate e della maggioranza del Capitolo, per la ragione che i medesimi non ponno obbligarsi [1].

Prescrizione questa contraria alla Legislazione civile italiana, secondo la quale i monaci hanno il godimento dei diritti civili nella maggiore pienezza, come qualunque altra persona [2].

Il Diritto Canonico dettò le sue massime in materia di contratti; non ammise la distinzione fra i contratti di buona fede e quelli di stretto diritto; nelle obbligazioni di legale efficacia vennero compresi i nudi patti; stabilì varii modi per riconoscere l'autenticità degli atti; si ordinarono diverse forme di conferma dei medesimi: alcuni si dicevano *in forma comune*, altre in *forma speciale o di certa scienza.*

Dandosi molta efficacia alla promessa semplice in fatto di convenzioni contrattuali, moltissima se ne diede al giuramento.

È chiaro, che, secondo la Legislazione civile, la pollicitazione non produce verun effetto giuridico se non quando è stata accettata dall'altra parte. Il Diritto Canonico ha posto a questa massima generale una eccezione, nel caso in cui la promessa di dare o di fare rivolgasi a favore della Chiesa, dei poveri, dei luoghi pii e sia stata fatta per onorare Dio e per la salvezza dell'anima. In tale ipotesi, la promessa reputasi fatta a Dio, che l'accetta immediatamente così come se si fosse trattato di un voto; e quindi la promessa di una persona produce le sue conseguenze giuridiche, per quanto non sia stata ancora accettata dagli amministratori della Chiesa, degli stabilimenti pei poveri e dei luoghi pii [3]. Venne proibita l'usura; e pene severe furono comminate agli usurai, giudei di religione; venne dichiarato *crimine delle usure* il prestito ad interesse; tali dichiarazioni vennero formolate dai Concilii generali lateranesi II, III e IV, dai Concilii di Lione I e II.

Sul medesimo argomento delle usure si pronunciò il Concilio generale di Vienna in Delfinato nel 1311. Clemente V ne

[1] Cap. IV. *De fideiuss.*

[2] Cod. civil. ital. art. 1: « Ogni cittadino gode dei diritti civili, purchè non ne sia decaduto per condanna penale ».

[3] Engel: *De pact.*, n. 4 e 21. — Ferrari: *Summa institutionum canonicarum.* n. 610.

distese una relativa Costituzione, che venne poscia pubblicata da Giovanni XXII, sulla riprovazione delle usure in genere. Della medesima materia si occupò il Concilio di Costanza; e numerosi Rescritti si sono posteriormente emanati dai Pontefici, rispondendo alle istanze private di questo o quel Vescovo, esponendo il loro parere nelle singole circostanze. La Chiesa condanna l'usura in genere in nome della Teologia; ed Innocenzo IV vi aggiunse anche un principio, benchè non esatto, della Scienza economica [1].

Se non che proibendosi in genere ogni interesse nei mutui, il prestito si faceva in modo occulto e con maniere più scandalose. Ma, pubblicamente, la Chiesa permetteva il frutto del capitale con altri contratti diversi dal mutuo, mediante giri e rigiri, che menarono allo scopo del contratto di mutuo, ponendo di accordo le esigenze delle convenzioni civili coi casi di coscienza.

Così veniva velato il pagamento dell'interesse sotto l'apparenza della vendita di frutti nella Costituzione di censi e di rendite. Così usavasi ricevere in pegno una cosa da usarla e godorla in vece di danari somministrati fino a che di questi si fosse fatta la restituzione; e ciò praticavasi nell'Anticresi. Così veniva adoperato un altro contratto, secondo il quale si supponeva che il patto del danaro dato ad uso per un certo tempo fosse un contratto di Società con sopraggiunta di due contratti, l'uno di assicurazione del capitale, l'altro di frutto fisso ma diminuito proporzionalmente per ciascuna assicurazione; era il così detto contratto del *trino*. E, sotto i titoli di *lucro cessante e danno emergente*, venne insegnato che nelle somministrazioni di danaro per tempo certo potesse chiedersi qualche usura o compenso; era la dottrina formolata da Paolo di Castro.

[1] « Se fosse lecito riconoscere la usura, deriverebbero da ciò tutti i mali, poichè gli uomini non attenderebbero alla coltura dei campi se non quando altro fare non potessero, e così ne avverrebbe tanta carestia che i poveri tutti ne morrebbero » (Innocenzo V negli *Apparati ai cinque Libri delle Decretali*).

I Canonisti in genere si sono fondati sull'autorità di Benedetto XIV[1]. Questi prescrisse che, essendo il danaro e le cose fungibili sterili per la loro natura, appena può essere tollerata la usura detta compensatoria, la quale proviene dal *lucro cessante e dal danno emergente*; questa è lecita dunque al mutuante[2].

Il Concilio Lateranense V, tenutosi sotto il pontificato di Leone X, nella sezione X, ha disposto permettersi che si riceva qualche corrispettivo in proporzione col pericolo imminente della perdita del capitale.

La Santa Sede nell'anno 1830, per via di diverse decisioni, emanate dalla Congregazion del Santo Uffizio e dalla Sacra penitenziaria, troncava una contesa tra i Canonisti sopra l'usura, se cioè fosse lecito percepire il 5 0|0 nelle contrattazioni civili ed il 6 0|0 nelle commerciali. Veniva risoluta la contesa, nel senso che fosse lecito percepire gli interessi nella proporzione suddetta, finchè la Santa Sede non avesse pronunziata una decisione definitiva[3].

Secondo il Diritto Civile, vigeva il principio, che, ove tra molti compratori si contendesse sull'esecuzione del contratto di vendita, si dovesse preferire colui, al quale primariamente si fosse consegnata la cosa venduta; ma i canoni non riconobbero questa regola.

Secondo il Diritto Civile vigeva il principio, che era liberato il venditore dall'obbligo della consegna della cosa venduta, purchè risarcisse il compratore di ogni danno sofferto: neanche questo principio venne dai canoni riconosciuto.

---

[1] *De Synod.*, L. 10, c. 4, n. 3.

[2] Si consulti la Bolla di Benedetto XIV, *Vix pervenit*. FERRARI: *Summa institutionum canonicarum*. n. 643. CASTAGNOLA: *Relazioni giuridiche tra Chiesa e Stato*. Part. II. p. 236.

[3] FERRARI: *Summa institutionum canonicarum*, n. 643. La moderna scienza economica si è pronunciata in senso contrario alle prescrizioni canoniche, in omaggio al principio della libertà delle contrattazioni. Il Codice civile italiano si è uniformato al novello principio. Art. 1831: « L'interesse è legale o convenzionale. L'interesse legale è determinato nel 5 per cento in materia civile e nel 6 per cento in materia commerciale, e si applica nei casi in cui l'interesse sia dovuto e manchi una convenzione che ne stabilisca la misura. L'interesse convenzionale è stabilito a volontà dei contraenti. Nelle materie civili l'interesse convenzionale, eccedente la misura legale, deve risultare da atto scritto, altrimenti non è dovuto alcun interesse ».

Secondo il Diritto Canonico, i beni ecclesiastici sono inalienabili, essi debbonsi conservare dalla Chiesa a perpetuità perchè denno servire al culto divino, al mantenimento dei ministri del culto, alle sovvenzioni pei poveri. È permessa però l'alienazione degli immobili di scarso valore e non utili a verun uso; la loro alienazione si considera piuttosto come un atto di amministrazione; ciò è contenuto nel canone *terrulas*[1]. Per l'alienazione degli immobili si richiede dunque il concorso di giuste cause da invocarsi in casi isolati. È proibita assolutamente l'alienazione delle cose mobili preziose, sia perchè oggetti di metallo prezioso, sia perchè di pregio artistico.

Le cose sacre non ponno darsi in pegno[2]. I beni ecclesiastici non ponno darsi in ipoteca[3].

Il Diritto Canonico spiegò speciale efficacia nella teoria dei *rimedi possessori;* venne allargata e rafforzata l'azione in reintegrazione competente allo spoglio. Il risultato della pratica generale, che era seguita nei Tribunali ecclesiastici su questa materia, trovasi nel Canone *reintegranda sunt omnia expoliatis vel eiectis episcopis*, che si legge nel Decreto di Graziano (*causa* 3, *quaest.* I, can. 3), tuttochè apocrifo[4].

Sotto l'influenza della Chiesa si introdusse l'*actio spolii*, come una derivazione dall'interdetto romano *unde VI*. Quindi la regola « *spoliatus ante omnia restituendus* », la quale si estende sino al terzo possessore di mala fede succeduto allo spogliatore. Nella Decretale *De restitut. spol.* si formola la regola nei termini seguenti: *Saepe contigit quod spoliatus per spoliatorem in alium re translata dum adversus possessorem non subvenitur per restitutionis beneficium eidem spoliato, commodo possessionis amisso, propter difficultatem probationum, juris proprietatis amittit effectum. Unde, non obstante juris ri-*

---

[1] Can. 53, c. 12, q. 2. Cf. Codice civile italiano, art. 434: « I beni degli istituti ecclesiastici sono soggetti alle leggi civili e non si possono alienare senza l'autorizzazione del Governo ».

[2] Cap. 1. *De pignor.*, e can. 13, 14, 15, c. 12, q. 2.

[3] Cap. III. *De pignor.* Cf. Codice civile italiano, art. 434 trascritto e art. 1974: « Coloro soltanto che hanno la capacità di alienare un immobile, possono sottoporlo ad ipoteca ».

[4] BERARDI: *Gratiani canones* etc.

gore, sancimus ut si quis de caetero scienter rem talem recesserit, cum spoliatori quasi succedat in vitium (eo quod non multum intersit quoad periculum animae injuste detinere hoc invadere alienum) contra possessorum hujusmodi, spoliatus per restitutionis beneficium succurratur.

Così pure nelle Decretali di Lucio III e Gregorio IX. Benchè l'elemento germanico si fosse anche introdotto nella forma dei procedimenti giudiziarii stabiliti secondo il Diritto Canonico, pure tutti i testi di leggi, tutti i commenti di Giureconsulti usciti in Italia dal XII secolo in poi, esponendo od illustrando i fondamenti loro, non ricorrono che alle sacre carte ed al Corpo del Diritto Romano[1].

Secondo le prescrizioni di Gregorio IX, sul contratto di locazione, la locazione di una casa si può sciogliere, qualora la casa stessa si renda necessaria ad uso di abitazione del locatore o di qualcuno dei suoi[2].

La locazione dei beni della Chiesa è ammessa soltanto per un triennio[3], periodo equipollente alla triplice percezione del frutto; ma la locazione si intende per un sessennio o per un novennio, qualora il ricolto del frutto è a biennio o a triennio; la locazione delle selve cedue s'intende fatta per anni trenta o sessanta, ovvero ogni ventennio[4].

Gregorio IX ha emanato prescrizioni circa l'Enfiteusi[5]. Dovendosi vendere il dominio utile, deve farsene preventiva denuncia dall'enfiteuta alla Chiesa direttaria, e se ne deve dichiarare il prezzo offerto; chiedere così la licenza dell'aliena-

[1] Sclopis: *Storia della Legislazione italiana*, VII Parte I.

[2] Cap. III. De locat. Cf. col Codice civile italiano, art. 1612: « Il locatore non può sciogliere il contratto, ancorchè dichiari di voler abitare egli stesso la casa locata, se non vi è patto in contrario ». La legislazione civile italiana è contraria alla prescrizione canonica.

[3] Cf. col Codice civile italiano, art. 1572: « La locazione che eccede i nove anni, non è permessa a coloro i quali non possono fare se non gli atti di semplice amministrazione ». — Ed art. 493: « Le locazioni fatte dall'usufruttuario per un tempo eccedente i cinque anni non sono durevoli nel caso di cessazione dell'usufrutto, se non per il quinquennio dal giorno in cui ebbe principio la locazione, e gli altri successivi dal giorno della scadenza del precedente quinquennio. Le disposizioni del Codice civile italiano sono evidentemente diverse dalle prescrizioni canoniche ».

[4] Ferrari: *Summa institutionum canonicarum*, n. 712.

[5] Quasi tutte sono in senso contrario delle disposizioni legislative del Codice civile italiano contenute nel Lib. III, Titolo VIII.

zione, ma riconoscendo nella Chiesa per un bimestre la facoltà di usare del diritto di prelazione. Non usando essa di questo diritto e procedendosi alla vendita, la Chiesa percepisce il laudemio, vario secondo le consuetudini locali, dal 5 al 10 0/0[1].

Il Diritto Canonico introdusse il principio, secondo cui non si dovesse considerare legittimo quel modo di acquistare o conservare la proprietà se chi prescrive, durante il tempo richiesto a prescrivere, sia venuto a sapere che la cosa fosse di altra persona.

Canonicamente parlando, la Chiesa si giova contro i privati della prescrizione ordinaria; ma non accetta contro di sè, trattandosi d'immobili e di diritti, se non l'istituto della prescrizione di quaranta anni[2]. E ciò per la Chiesa in genere. La Chiesa romana non ammette contro di sè altra prescrizione, che la centenaria, a titolo di speciale privilegio[3].

La Chiesa adoperava la sua maggiore influenza nei rapporti di famiglia; ed il diritto di famiglia venne particolarmente considerato come materia dei canoni. Il matrimonio fu considerato come sacramento più che come un legame sociale qualunque. Ma i canoni s'ispiravano ai principii della libertà ed indissolubilità del matrimonio[4]. I figli obbligati a chiedere il consenso dei genitori per le proprie nozze, più per un atto di rispettosa convenienza, che di rigorosa soggezione; fu permesso il matrimonio tra individui di disuguale condizione, liberi o schiavi, stranieri o cittadini; fu permesso il matrimonio tra il rapitore e la rapita, purchè col consenso di quest'ultima; fu riprovata qualunque stipulazione di pena o di multa dedotta

[1] Cap. ult., *De locat.* Il Diritto Romano richiedeva il 2 0/0. Il Codice civile italiano ha sanzionato disposizioni del tutto opposte sul riguardo. Art. 1562: « L'enfiteuta può disporre tanto del fondo enfiteutico, quanto delle sue accessioni sia per atto tra vivi, sia per atto di ultima volontà. Per la trasmissione del fondo enfiteutico, in qualunque modo avvenga, non è dovuta alcuna prestazione al concedente ».

[2] Cap. IV, VI, VIII, IX, *De praescript.*

[3] Cap. XIII, XIV, *De praescript.* Cf. Codice civile italiano, art. 2135: « Tutte le azioni tanto reali quanto personali si prescrivono col decorso di trent'anni, senza che possa in contrario opporsi il difetto di titolo o di buona fede ».

[4] S'ispirarono egualmente al principio della pubblicità delle nozze: e queste dovevano essere fatte con solenni cerimonie appunto per impedire i casi di clandestinità.

in una promessa di matrimonio; furono precisate le regole del matrimonio *putativo* con le analoghe conseguenze favorevoli al matrimonio, meglio che nella legislazione civile; venne ampliata la facoltà della legittimazione dei figli naturali per *subsequens* matrimonio, senza distinzione di tempo, quale si stabiliva dal Diritto Civile; si estese la facoltà delle legittimazioni in modo da comprendere anche i casi in cui, per dispensa ottenuta, i genitori congiunti in parentela fossero divenuti capaci di contrarre matrimonio.

In materia di donazioni, venne permesso che si provocasse la rivocazione per qualunque sopravvenienza di figli.

Secondo i principii razionali di Diritto riconosciuti nelle varie Legislazioni positive [1], la donazione non può comprendere i beni futuri, è nulla riguardo a questi. Ma, secondo il Diritto Canonico, si ritiene valida la donazione anche dei beni futuri fatta in modo generico a favore della Chiesa o di una pia causa; e la si ritiene valida per diritto di natura e delle genti, tanto che non la si può invalidare dalle leggi positive a detrimento della Chiesa [2].

In materia di fedecommessi venne stabilito egualmente in favore dei figli di famiglia di poter ritenere la *trebellianica* insieme colla legittima. E così i figli ottennero anche il diritto di stare in giudizio contro il padre anche fuori dei casi di peculio. La società domestica venne informata al criterio della eguaglianza tra i coniugi con quella giusta imperiosità del marito per omaggio al principio dell'unità della famiglia e non a titolo di padronanza sulla moglie.

In materia testamentaria, la Legislazione canonica ha sancito massime che non si trovano in conformità delle regole ammesse dalle Leggi civili. Così nella Legislazione canonica, non hanno facoltà di fare testamento gli usurai manifestamente conosciuti, gli eretici scomunicati, i percussori dei cardinali, i monaci e le monache [3]. Canonicamente parlando, havvi un testamento *perfetto*, che è valido anche secondo il Diritto Ci-

---

[1] Art. 1064. *Cod. civ. ital.*
[2] Engel: *De donat.*, n. 8.
[3] Cap. II. *De usur.* in 6: cap. XIII. *De haeret.* e cap. 1. *De poen.* in 6.

vile, ed il testamento *imperfetto*, che non è valido dinanzi al Diritto Civile; havvi un testamento *ad causam profanam* ed un testamento *ad causam piam*. Alessandro III lo definì *privilegiato*; egli decise che le eredità lasciate alla Chiesa non si denno regolare secondo le leggi secolari, bensì a tenore di canoni e che alla loro validità bastano due o tre testimoni [1]. E questi si debbono richiedere non *ad solemnitatem*, ma *ad probationem*, e per la validità basterebbe che consti in qualche modo; ponno essere anche testimoni il parroco ed il confessore per quanto si tratti della loro chiesa.

Canonicamente parlando, si istituiscono validamente nel testamento le persone incerte, e validamente si commette la eredità all'arbitrio di un terzo; si istituiscono validamente i poveri in genere o quelle cause pie, che saranno elette da Tizio o da Caio, o le anime del purgatorio, o l'anima propria. Il testamento può validamente farsi con la formola: *affido tutta la mia proprietà a Caio perchè ne disponga* [2]. È anche valido

---

[1] Cap. XI. *De testam.*
[2] Ferrari: *Summa institutionum canonicarum*, n. 647. Cf. con le disposizioni in senso contrario sancite dal Codice civile italiano: « Art. 724. Sono incapaci di succedere:
1° Coloro, che al tempo della apertura della successione non siano ancora concepiti.
2° Coloro che non sono nati vitali.
« Art. 831 — Le disposizioni per l'anima o a favore dell'anima espresse genericamente sono nulle.
Le disposizioni a favore dei poveri, ed altre simili espresse gene-
« Art. 832 — Le disposizioni a favore dei poveri, ed altre simili espresse genericamente senza che sia determinato l'uso, l'opera pia o il pubblico istituto in cui favore siano fatte, o quando la persona incaricata dal testatore di determinarlo non voglia accettare l'incarico, si intendono fatte in favore dei poveri del luogo del domicilio del testatore al tempo di sua morte, e sono devolute all'istituto locale di carità.
« Art. 833 — Sono nulle le disposizioni ordinate al fine di istituire o dotare benefizii semplici, cappellanie laicali od altre simili fondazioni.
« Art. 834 — È parimenti nulla ogni disposizione fatta a favore di persona incerta da nominarsi da un terzo.
Ma è valida la disposizione a titolo particolare in favore di persona da scegliersi da un terzo fra più persone determinate dal testatore od appartenenti a famiglie o corpi morali da lui determinati, ed è pur valida la disposizione a titolo particolare a favore di uno fra più corpi morali determinati parimenti dal testatore.
« Art. 835 — È nulla la disposizione, che lascia interamente all'arbitrio dell'erede o di un terzo di determinare la quantità del legato, eccettuato i legati fatti a titolo di rimunerazione per servizii prestati al testatore nell'ultima sua malattia ».

il legato pio fatto *nudis verbis*, cioè verbalmente, con disposizione, come dicesi, nuncupativa [1].

3° Il Diritto Canonico nelle materie di Diritto penale.

Nelle Religioni dell'antichità trovasi involuto sotto le forme grossolane rispondenti al grado di coltura incipiente dei popoli primitivi il pensiero fondamentale della retribuzione. Il concetto di una giustizia retributrice delle umane azioni informava la mentalità del Popolo di Egitto; concetto, di cui è rimasto un avanzo nelle vicende storiche di quel Popolo col cosiddetto *giudizio dei morti*. La ripartizione per caste della Società nell'India è basata sopra la credenza religiosa di una giustizia sovrumana retributrice. A Confucio, nell'ambito della civiltà della Cina, viene attribuito dagli Storici il *Libro delle ricompense e delle pene* tra i monumenti letterarii cinesi; in quel Libro campeggia il pensiero che l'uomo attira sopra di sè la sventura e la felicità come conseguenza della propria condotta, e che la punizione tien dietro al male, come l'ombra segue la luce. Nelle credenze persiane, Aura-Mazda premia l'individuo, che ha fatto il bene, e punisce il malvagio. La Legge Mosaica, vede come mezzo sostanziale della purificazione la giustizia rimuneratrice. « *Ne polluatis terram habitationis vestrae quae insontium cruore maculatur; nec aliter expiari potest, nisi per eius sanguinem qui alterius sanguinem effuderit. Atque ita emendabitur vestra possessio, me commorante vobiscum* » [2].

La *Nemesi* è la forma, sotto cui si presenta nelle credenze religiose della Grecia il concetto supremo della giustizia retributrice [3]. Il *Talione* è il mezzo grossolano, in cui questo pensiero della giustizia punitiva grossolanamente concepito si incarna nella vita pratica delle società antiche.

---

[1] Cap. IV, *De testam*. Cf. Cod. civ. ital. art. 784. « La legge riconosce due forme ordinarie di testamento: il testamento olografo e il testamento per atto di notaio ». Cf. articoli seg., sino a 803.
[2] Num. XXXV. 3. Cf. *Deuterom*. XIII, 5. XVII. 7 e 12; XIX, 7, 8, 21, 25; XXI. 7.
[3] Hesiod.: *Theogon*. V. 211 a 230. Homer.: *Iliad*. VI. 330 e seg. XIII, 121.

La filosofia pitagorica concepisce la giustizia come un numero quadrato; come l'equazione tra le diversità degli interessi e delle contingenze, in modo che ciascuno debba essere trattato secondo le azioni da lui operate. La Dottrina di Platone figura come un compimento della pitagorica sul concetto fondamentale della Giustizia punitiva. Per Platone, la pena libera l'anima dal male, la pena giusta modera e rende giusti gli uomini, quasi medicina delle infermità. E Platone considera la pena dal punto di vista del compito dello Stato di rendere morale il cittadino. Da questo medesimo pensiero muove Aristotile, che vede nelle pene una medicina per la virtù dei contrarii. Così, attraverso il concetto della espiazione, si fa strada il concetto della *intimidazione* nel sistema dello Stato educatore del cittadino, sistema informante la civiltà greca. La intimidazione sorta nell'intima connessione del principio morale in Grecia, dove la Morale si compenetrava nella Politica, divenne concetto puramente politico in Roma, dove lo Stato si costituisce tutore della incolumità propria. Laonde le diverse proposizioni della sapienza romana: « *Ut et ipse ne quid tale posthac* (audeat) *et ceteri sint ad injuriam tardiores* [1]; *Poena costituitur in emendationem hominum* [2]; « *Omnis enim poena non tam ad delictum pertinet quam ad exemplum* [3]; « *Ut exemplo deterriti minus delinquant* [4]; « *Hoc enim spectant leges, hoc volunt incolumen esse civium conjunctionem, quam qui dirimunt eos morte, exilio, vinclis, damno coercerent* » [5].

L'apparizione di Cristo, *qui pro nobis factus est obediens usque ad mortem, mortem autem crucis*, portò il sacrifizio della *espiazione*, quale *agnel di Dio che le peccata tolle*. Il Cristianesimo si rannodava in tal modo, nel concetto della giustizia punitrice, alla dottrina contenuta rozzamente nelle credenze religiose dell'antichità e formolata dalla mentalità filosofica della Grecia e rimasta obliata dal sistema della intimidazione in

---

[1] Cic. *De off*. L. 1.
[2] Paul. L. 20. D. *de poen*.
[3] Quintil. *Decl*. 270.
[4] L. 6 § 1. D. *de poenis*. Cf. L. 28 § 15. D. *de poenis*. e L. 31 pr. D. *depos*. e L. 5 § 3. D. *de re milit*.
[5] Cic. *De off*. III. 51.

Roma. Ma, riannodandosi alle antiche credenze, il Cristianesimo le purifica, vi aggiunge l'idea della *penitenza*, per cui l'uomo si redime. Tommaso d'Aquino riannoda il pensiero del Cristianesimo sulla Giustizia punitiva alla filosofia greca, specialmente al pensiero aristotelico; ed esplica l'idea della Legge eterna governatrice dell'Universo; Legge, cui i buoni sottostanno perfettamente ed i malvagi imperfettamente, in ragione della varietà delle rispettive azioni [1]. Questa dottrina della espiazione redentrice del Cristianesimo è del tutto racchiusa nella Divinia Commedia di Dante Alighieri [2].

Il *sistema penitenziale* ebbe il suo fondamento nel Diritto Canonico [3]. Seguendo le tradizioni religiose dell'Ebraismo, il Diritto Canonico riprodusse il concetto religioso della espiazione verso la Divinità, trasformandolo però secondo il carattere proprio del Cristianesimo, secondo il principio della redenzione; ecco la espiazione diventare *penitenza*. Il peccato è la schiavitù e la morte dell'anima; la pena è la redenzione dell'anima, è il risorgimento della medesima dalla abbiezione del peccato. Laonde il concetto della giusta retribuzione, il soddisfacimento mercè la sottoposizione del valore all'imperio della legge violata per via di un castigo e del sentimento e

[1] " Ratio videlicet gubernativa totius Universi in mente divina existens „.....
" Res omnes aeternae legi subjiciuntur tametsi aliter boni, aliter mali homines gubernentur. Boni perfecte subsunt quidem legi aeternae, tamquam semper secundum eam agentes; mali autem subsunt quidem legi aeternae imperfecte quantum ad actiones ipsorum prout imperfecte cognoscunt et imperfecte inclinatur ad bonum. Sed quantum deficit et parte passionis, prout scilicet in tantum patiuntur quod lex aeterna dictat de eis in quantum deficiunt facere quod legi aeternae convenit „..... Manifestum est quod quaecumque continentur sub ordine sunt quodammodo unum in ordine ad principium ordinis: unde quid contra ordinem insurgit consequens est ut ab ordine et principe ordinis deprimatur. Quae quidem depressio poena est „ (Thomas Aquin.: *Summa theolog.* I. 2. qu. 91. art. 1; I. 2. qu. 93. art. 7; I. 2. qu. 87. art. 1).

[2] Paradiso; Canto VIII:

" Ed in sua dignità mai non riviene
Se non riempie dove colpa vota,
Contro mal dilettar, con giuste pene „.

[3] Le fonti del Diritto Penale Ecclesiastico sono: Regino: *Libri duo de synod. causis et disciplinis*; ed. Wasserschleben, Sips. 1840 — *Nel Corpus juris canonici*: *Decretum Gratiani*, Lib. I. e II e seg. — Decretal. Gregor. IX, Lib. V. — *Liber Sextus*, V. — Clement. V. — *Extrav. Ioann.* XVIII, 813 — *Extrav. comm.* Lib. V. — *Concilium Tridentinum*, Sess. 13, 14, 24, 25 " *Iudex punit non delectatione alienae miseriae, quod est malum pro malo, sed dilectione justitiae, quod est justum pro injusto, bonum pro malo* „ (C. XXIII. quaest. 3. c. 4).

del miglioramento che da esso sorgono, ecco i principii fondamentali del Diritto Penale Canonico; tutto il resto è conseguenza utile della pena, non il fondamento della medesima. Fin sotto gli Imperatori Romani, i Vescovi interposero spesse volte la loro intercessione presso l'Autorità secolare contro l'applicazione della pena di morte [1].

In questi concetti del tutto spirituali sul reato, sulla pena e sullo scopo della punizione trovasi abbozzato, ma non isvolto, il principio sintetico o superiore dell'ordine morale; non vi è nè il principio dell'interesse sociale dominante nell'antichità, nè il principio dell'autonomia individuale prevalente nel Diritto Germanico; ma il primo elemento di armonia fra i due principii suddetti. Se non che, assorbito nel concetto religioso, questo elemento non si è correttamente sviluppato nel Diritto Canonico: la nozione della Morale teologica confusa con la nozione giuridica, il peccato confuso col reato, ecco il risultato di un sistema primitivo applicato dall'Autorità ecclesiastica, che vedeva il ripristinamento dell'ordine sociale nella persecuzione degli eretici, nella punizione degli uomini per fatti, che giuridicamente non oltrepassano il puro dominio della coscienza, nella erezione del Tribunale della Santa Inquisizione.

La coscienza dei Popoli moderni doveva sviluppare in forza del Diritto un sistema, i cui germi erano stati gittati in nome della Religione, purificandoli dalla influenza funesta delle passioni religiose [2].

« Alla Scienza moderna del Diritto Penale è riserbato il riconoscere questa distinzione; alla Scienza moderna di discernere che l'ordine morale ha due lati, cioè la moralità interna della volontà umana, e la giustizia delle azioni umane; che ci

[1] C. 3. c. XXIII. q. 5. (Augustin. a. 407), c. 1, 2. cod. (Idem. a. 412).

[2] " Vi ha nelle istituzioni della Chiesa un fatto in generale stato meno del dovere osservato, egli è il suo sistema penitenziario, sistema tanto più curioso a studiarsi oggidì che si trova quanto ai principii ed alle applicazioni del diritto penale quasi interamente di accordo colle idee della filosofia moderna. Se voi studiate la natura delle pene ecclesiastiche, delle penitenze pubbliche, che erano il suo principal modo di castigo, voi vedrete che esse hanno sopratutto per iscopo di eccitare il pentimento nell'animo del colpevole; in quello degli assistenti, il terrore morale dell'esempio „ (Guizot: *Histoire générale de la civilisation en Europe*, VI. Leçon).

ha due specie di violazione dell'ordine morale; come a dire il fallo puramente contrario alla moralità, ed il fallo contrario alla giustizia e che per conseguenza egli è d'uopo che vi sia una reintegrazione dell'ordine morale nel lato della moralità, o *retribuzione morale*, ed una reintegrazione dell'ordine morale nel lato della giustizia (o restaurazione della giustizia violata) che piglia nome di *retribuzione giuridica* » [1].

Scendiamo ora all'esame di alcuni fra i varii argomenti del Diritto Penale.

Circa la legge penale. Argomento di grave problema nelle materie penali è la interpretazione della legge. In caso di lacuna, è regola di ermeneutica legale, che la legge è integrata dall'analogia. E quest'ultima è *legale*, quando dai casi preveduti si induce ai non preveduti nel senso che la mente della legge li comprenda *(ubi eadem ratio, ibi idem jus)*; essa è *giuridica*, quando si ritiene che tra i casi preveduti dovevano essere compresi i casi non preveduti.

Le varie Legislazioni penali hanno adottato varii criterii in questo modo di ammettere la interpretazione. Il Diritto Romano ammette l'analogia *legale* e l'analogia *giuridica* o *parallelismo* [2]. Il Diritto Canonico ritiene l'analogia *legale* [3].

Il principio generale di Diritto e quindi del Diritto Penale in ispecie, che la legge cioè non ha effetto retroattivo, è ritenuto nel Diritto Romano [4] ed è anche ritenuto nel Diritto Canonico [5].

---

[1] PESSINA: *Opuscoli di diritto penale*. Monografia Prima: *Dello svolgimento storico della Dottrina della espiazione*, p. 16.

[2] " Non possunt omnes articuli singillatim aut legibus aut Senatusconsultis comprehendi, sed cum in aliqua causa sententia eorum manifesta est, is qui jurisdictioni praeest ad similia procedere, atque ita jus dicere debet ,, (L. 12. D. *de legibus*. Cf. L. 13, 27. D. eodem — L. 6 § D. *de verb. sign.*).

[3] " Non verbum ex verbo, sed sensum ex senso trasferri, quia plerumque dum verborum proprietas attenditur, sensus veritatis amittitur ,, (Cap. XII *de Verborum significatione*). Cf. Cap. VI, eodem, in V. Decret.

[4] L. 7, C. *de legibus*, Ulp. L. 1. pr. D., *de poenis*. " Quoties de delicto quaeritur placuit non eam poenam quem subire debere quam conditio eius admittit eo tempore quo sententia de eo fertur, sed eam quam sustineret si eo tempore esset sententiam passus cum deliquisset ,,.

[5] " Poena criminis ex tempore legis est quae crimen inhibuit, nec ante legem ulla rei damnatio est, sed in lege, c. 3, Caus. 32, qu. 4. Cf. c. 2. X. *de constit.* 1. 2. c. 18 eodem.

Sulla efficacia della legge penale rispetto alla condizione delle persone, larga materia di studii presenta il complesso di privilegi ecclesiastici tanto nell'ultimo stadio del Diritto Romano [1], quanto nel Medio Evo, col principio prevalente delle immunità personali e sotto l'imperio della massima, che ognuno dovesse venire giudicato dai suoi eguali [2].

Sulla individualità umana come subbietto del reato, le tradizioni della sapienza giuridica romana erano che le *Universitates* non possono mai considerarsi come persone incriminabili, che incriminabile può e dev'essere soltanto la persona singola [3]. Le Legislazioni medioevali si allontanarono da questo principio [4]. Il Diritto Canonico seguì le tradizioni del Diritto Romano nel principio che la pena debba essere individuale [5], benchè la Chiesa di frequente avesse pronunciato la scomunica contro una comunanza.

Sulla materia del *Dolo*, il Diritto Canonico portò un ampio svolgimento; tutta la dottrina fondasi sul concetto incluso nelle seguenti espressioni: « *non datur peccatum nisi voluntarium* ». La regola formolata è la seguente: « *Voluntaria tantum commissa sequitur delictorum invidia* » [6]. Condizione essenziale del reato è la volontà *consapevole* dell'agente; ecco il concetto fondamentale; e su questo concetto gli Scrittori antichi hanno

---

[1] " Sciendum est discrimina esse poenarum, neque omnes eadem poena affici posse ,, (L. 9. D. *de poenis*).

[2] NOLDEN: *De statu nobilium civili, eorumque juribus, privilegiis et immunitatibus*, Giessen, 1621. MANZEL: *De respectu personarum in foro criminali*. Rost. 1737. MEISTER: *Dell'influenza della condizione del delinquente sulle pene e sul procedimento penale* (ted.) Gott. 1787.

[3] Si consulti questa medesima Opera, in principio.

[4] " *Noxa tantum Caput sequatur* (Novella dell'Imperatore Majorano, tit. 7). Cf. L. 22. C. *de poenis*. L. 15, § 1. *de dolo malo*.
WILDA: *Diritto Penale dei Germani*, p. 373 e seg.

[5] " In universitatem vel collegium proferre excommunicationis sententiam penitus prohibemus, volentes animarum periculum vitare, quod inde sequi posset, cum nonnunquam contingit innoxios huiusmodi sententia irretiri, sed in illos dumtaxat de collegio vel universitate, quos culpabiles esse constiterit promulgetur ,, Cap. 5, in VI, *de Excommun.* Cf. c. 4, in VI, *de consibus*.

[6] C. XV, qu. 1 — Cf. REGINO: *De Synod. caus.* II, 17, 18.

8

costruito la teorica correlativa [1]. E le fonti del Diritto Canonico usano le espressioni: *dolus* e *scienter* [2].

Sulla nozione della *Colpa* il Diritto Canonico ha seguito una valutazione più rigorosa che non si trova nel Diritto Romano. Pel Diritto Romano, nei casi singoli di colpa, si puniva la persona *extra ordinem*, per rescritto dell'Imperatore; non eravi una legge generale dei *reati colposi*. Dalle nozioni del Diritto Canonico derivò la massima generale, appo i Giuristi italiani, che l'autore della colpa sia da punirsi [3]. È questa una regola generale, benchè i Giuristi ne parlassero soltanto per rapporto all'omicidio ed all'incendio [4]. Rispetto alla nozione del Caso, il Diritto Canonico si appoggiò sul Diritto Romano [5].

La forza maggiore è ritenuta come negazione del Dolo. Questa è una massima riconosciuta pure dal Diritto Canonico [6]. Nel Diritto Canonico si contempla il caso speciale di chi opera, spinto dalla necessità degli alimenti e del vestiario; si esclude in tal caso qualunque responsabilità [7].

Non vi è forza maggiore, canonicamente parlando, allorquando si riceva un comando da un superiore gerarchico; la posizione di subordinato lascia libero l'agente di rifiutarsi ad un comando del proprio superiore, qualora questo comando sia contrario alla legge divina; l'uomo, che obbedisce in questo caso al suo superiore e viola il precetto divino, è pienamente

[1] ARETINUS: *De malef.* V. *Scienter et dolose*, n. 13 a 151 — MENOCHIUS: *De arbitr. judic. quaest.* II, 324 — BOSSIUS: *De hom.* n. 66 a 70 — DECIANUS: *Tract. Crim.* I, 4 a 6; IX, 27 — CLARUS: *Praxis crim.* § *homic.* 1 a 3 — FARINACIUS: *Quaest.* qu. 87, n. 70 a 80, qu. 88, n. 48 e seg. qu. 126 — CARPZOV: *Pract. Crim.* qu. 142, n. 30 a 33 — DAMHOUDER: *Prax. Crim.* c. 731.

[2] C. 22, *de hom.* — c. 6. X. *de injur.* — c. 18, X, *de sent. excommunic.* — c. 7, X, *de cler.*, *excomm.* — c. 37, *de elect.* in IV.

[3] C. 8. c. XV. qu. 1. c. 22, 23, X. *de homicidiis* — V. 12, c. 3. *de homicid.* — n. VI. — *De reg. jur.* in VI, cap. 23.

[4] ARETINUS: *De malefic.* p. 105. Clarus, qu. 84.

[5] Cic. p. Planc. 14. Cf. L. 14 D. *de off. praes.* L. 30 § D. *ad L. Aquil.* 1, 25 § 7 D. *loc. cond.* — 1, 4. § 1 D. *ad L. Corn. de Sic.* — 1. 11. *De sic.* — Gai. *Instit.* III; 285. — Iustin. *Instit.* IX, 2, 12.

[6] " Quod non est licitum in lege, necessitas facit licitum „ (C. 4. de reg. jur.) " *Necessitas legem non habet* „ (C. 11. Dist. 1. *de consecr.*).

[7] " Discipulos cum per segetes transeundo evellerent spicas, ipsius Christi vox innocentes vocat, quia fame coacti hoc fecerunt „ (Decreti p. III dist. V, can. 26). Cf. Decret. Gregor. Lib. V. tit. 18. *de furtis*; c. 3, c. *de R. I.* in VI.

responsabile [1]. In questa massima vi è il germe della dottrina moderna, che vuole nell'inferiore una maggiore libertà [2].

La Scienza e le Legislazioni positive ritengono l'età minore come cagione di esclusione o di diminuzione di responsabilità nello agente. Il Diritto Romano classifica le persone in tre categorie a questo riguardo: « infantes, impuberes, minores » e detta così delle norme che rispondono ai postulati della Scienza [3].

Il Diritto Canonico esclude l'infanzia da ogni responsabilità [4]. Dopo l'infanzia propriamente detta, esso esige che non si seguano norme generali, ma che, nei casi speciali, si determini nei singoli reati la esistenza o non della imputabilità; e, quando la imputabilità risulta, esige che gli adolescenti abbiano pei loro reati una diminuzione di pena [5].

Egualmente la Scienza e le Legislazioni positive riconoscono nel vizio di mente una causa di esclusione o di diminuzione di responsabilità. Nel Diritto Canonico si considera la condizione del *furioso* come portante la esenzione dalla imputazione; identica è la condizione di chi è preso dal sonno [6]. E, circa la questione speciale della ubbriachezza, nel Diritto Canonico si scorge più chiara che nel Diritto Romano la concezione, che lo stato di ubbriachezza esclude la responsabilità. Se una punizione deve infliggersi a chi volontariamente si è

[1] " Si bonum est quod praecipit imperator et praeses, iubenti obsequere voluntati: si vero malum, responde ei illud de Actibus Apostolorum: *obedire oportet Deo magis quam hominibus* „ (C. XI, qu. 3, c. 3, § 1).

[2] PESSINA: *Elementi di Diritto Penale*, Parte Generale, p. 182.

[3] L. 12 D. *ad L. Corn. de Sic.* Cf. L. 108. D. *de reg. jur.* L. 7. C. *de poenis.* L. 23 D. *de furtis.* L. 37 § 1. D. *de minor.* § 18 Instit. *de obl. quae ex del.* L. 22 pr. D. *ad L. Corn. de Fals.*

[4] " Si infans hominem mutilet vel occidat, nullam ex hoc irregularitatem incurrit „ (Clem. un. *de homicid.* III. Cf. c. 7. c. IX, qu. 47 *de poenis*.

[5] " Pueris grandiusculis peccatum noluut attribuere quidam nisi ab annis XIV cum pubescere coeperint. Quod merito crederemus si nulla essent peccata nisi quae membris genitalibus admittuntur. Quis vero audax affirmare fuit mendacia ac periuria non esse peccato? At his plena puerilis aetas, quamvis in iis non ita est in maioribus punienda videantur „ (Cap. 1. X., *de delictis puerorum*).

[6] " Si furiosus aut dormiens hominem mutilet vel occidat, nullam ex hoc irregularitatem incurrit „ (Clem. un. *de omicid.* III, 4). Cf. C. XV, qu. 1. C. 12. Sotto il nome di *furiosus*, sulla traccia del Diritto Romano, intendevasi ogni individuo affetto da vizio di mente, ogni " mentis alienatio qua quis omni intellectu caret „ (L. 12, D. *ad L. Corn. de Sic.*

reso ubbriaco, costui dev'essere punito per il fatto stesso della ubbriachezza, non per ciò che abbia commesso quando già era divenuto ubbriaco [1].

Sulle orme del Diritto Romano [2], il Diritto Canonico considera il sesso muliebre come cagione minoratrice di responsabilità e quindi della pena [3]. E, sulle tradizioni del Diritto Romano e del Canonico, si venne formolando dai pratici la teorica che la donna fosse meno imputabile dell'uomo [4]; teorica rigettata dalle moderne Legislazioni e dalle moderne scuole di Diritto Penale [5].

Faremo una osservazione a riguardo della teoria circa il subbietto del reato. Il Diritto Canonico riconosce la imputabilità nel solo essere razionale, ma purtuttavia sanziona qualche esempio di imputabilità di esseri irragionevoli [6].

Esso ripristina gli esempi del Diritto Primitivo di Oriente e di Grecia; tradizione, che era rimasta interrotta nel Diritto Romano, dove non si rinviene verun esempio in questo genere d'imputabilità degli esseri irragionevoli.

È rilevante la dottrina fondamentale circa il Conato.

Il Diritto Canonico, relativamente ai peccati che soggiaceano a penitenza ed espiazione puramente ecclesiastiche, considerava come peccato la sola volontà [1]. Ma, nei malefizi propriamente detti, riproduceva il principio dell'impunità per le mere intenzioni, ed annunciava, come casi di conato, i cui autori dovessero ritenersi imputabili, esempi, nei quali trovasi già un'azione immediatamente diretta al delitto [2].

[1] " Quaa sobrii cavemus, per ebrietatem ignorantes committimus nesciunt quid loquantur, qui nimio vino indulgent; jacent sepulti: ideoque si qua per vinum deliquerint apud sapientes judices venia quidem facta donantur, sed levitates damnatur auctores „ (Can. 7. Caus. XV. qu. I). " Inebriaverunt Loth filiae ejus et se nescienti miscuerunt. Qua propter culpandus est quidem: non tamen quantum ville incestus; sed tam quanilla meretur ebrietas „ (C. 9. Ibidem).

[2] L. 6. D. ad *Jul. peculatus*; L. 38 § 7. D. ad *L. Jul. de adult.*; Nov. CXXXIV. c. 9.

[3] " Quod in excessibus singulorum non solum qualitas et quantitas delicti, sed aetas, scientia, sexus, atque conditio delinquentium, sint attendenda „ (C. 6. X. *de homicid*).

[4] FARINA: *Quaest.* qu. 98, c. 10. TIRAQUELLI: *De poen. temper.* Caus. IX.

[5] Carmignani sostiene la teorica antica (*Elementi di Diritto Criminale*, § 184) e Spangenberg (*Del sesso femminile considerato relativamente al Diritto ed alla Legislazione criminale*, Dissert. nel *Nuovo Archivio del Diritto Criminale*, T. VI). Si consulti Pietro Ellero (*Del Dolo nelle sue attinenze col sesso muliebre*) Bonneville (*Etude sur la moralité comparée de la femme et de l'homme*, Cotillon 1862) propugna la opinione antica. Si consulti: Pessina (*Elementi di Diritto Penale*, Parte generale, pag. 319).

[6] " Mulier quae accesserit ad omne pecus et vult ascendi ab eo, interficietis mulierem et pecus, morte moriantur, rei sunt. Quaeritur quomodo sit reum pecus cum sit irrationale nec ullo modo legis capax — Pecora inde credendum est jussa interfici quia tali flagitio contaminata referant facti memoriam „ (Can. 4. Caus. XX. q. 1).

Rilevante è la teorica del Diritto Canonico sulla materia del *Concorso* al reato. In questa materia il Diritto Canonico ripristinò la dottrina del Diritto Romano, meglio svolgendola; e questo potè fare appunto per la facile quistione che facevasi in Diritto Canonico del peccato religioso col fatto giuridicamente imputabile.

E per vero venne ammesso che si può delinquere anche con fatti diversi dalla perpetrazione materiale del reato, purchè a questa si concatenino; e venne ugualmente ammesso doversi punire con severità l'istigatore diretto al delitto [3]. Sulle orme del Diritto Romano si raccolse la dottrina dei fatti posteriori costituenti il *favoreggiamento* o la *ratiabizione* [4]; il concetto parziale accolto nel Diritto Romano per alcuni reati soltanto, il concetto cioè della *partecipazione negativa* venne accettato, come norma generale, dal Diritto Canonico sotto la formola: « *nec caret scrupulo pietatis occultae qui manifesto facinori desinit obviare* » [5].

Si può delinquere per *omissione*, allorquando la *omissione* di un atto per parte di un individuo produce conseguenze contemplate dalla Legge penale come materia di uno speciale reato, secondo la massima romana: « *Qui non facit quod facere debet videtur facere adversus ea quia non facit* » [6].

[1] C. 23, 30. C. XXVIII. q. 3. *de poenitent.*

[2] Clem. tit. *de poenis*, c. 1 — C. 4 *Extravag. de judaeis*. C. 2, C. 30, qu. 2 — C. 2. X. *de raptu*.

[3] " Non solum qui manibus occidunt, sed etiam quorum consilio et fronde alii occiduntur homicidae probantur „ (c. 23. Caus. XXXIII. qu. 3).

[4] C. 23. *De sent. excommun. in sexto*, V. 11, c. 5. *De poenis in sexto*, V. 9.

[5] C. 11. C. XXIII. qu. 3 — c. 7. ead.

[6] Paolo, L. 121, D. *de reg. juris*.

Il Diritto Canonico ha riconosciuto il reato per omissione, ma in una larghezza non consentita dai criterii informatori della Giustizia penale [1].

La dottrina della gradazione, nell'aiuto, tra la cooperazione principale e la secondaria, venne alquanto più svolta nel Diritto Canonico, propugnandosi la possibilità che « *idem excessus magis sit in uno quam in alio puniendus* » [2].

Nella dottrina del *Concorso dei reati* fu accolta nel Diritto Canonico la regola del *cumulo materiale* [3].

Sulla dottrina della *recidiva*. Nell'antichità prevaleva il principio che la perpetrazione frequente del reato fosse cagione di aggravamento dell'intensità del reato stesso; tale principio informava il Diritto Romano, sebbene con la limitazione rispetto ad un dato numero di reati e con la condizione che si ricadesse nella medesima specie di reati, in maniera da formarsi la *consuetudo delinquendi;* su queste basi era comminata una pena più grave [4]. Nel Diritto Canonico si accettava la medesima teorica [5].

Nella dottrina della *prescrizione* nulla ha sancito il Diritto Canonico, si trova soltanto un cenno in un luogo delle Decretali, dove si parla della prescrizione trentennale del Diritto Romano [6].

---

[1] " *Qui non repellit a socio injuriam si potest, tam est in vitio quam ille qui facit* „ (C. 7, caus. 23. qu. 3). Cf. Cap. 6. *De sen. excom.* in VI. Can. 7. qu. 35. cap. 5.

[2] C. 6. X. *de Hom.* - V. 12. § 1: « Illi autem qui animo occidendi aut capiendi citra manum injectionem se fatentur venisse, si de illa captione mors secuta fuisset, pari poenitentia vel fere pari existerent puniendi ». § 2: « Et illi qui non ut ferirent sed ut percussoribus opem » paullo minori debent poena mulctari », quia constat ab omicidii reatu immunes non esse qui occisoribus operam contra alios praestare venerunt ». § 4: « Illi quoque non sunt a culpa liberi nec a poena immunes, qui licet fuerint illius machinationis ignari, tamen eis quos sicarios esse sciebant, in sacrariis custodiendis ministerium praebuerunt ».

[3] Cap. I. X. *de poenis.* « Ea quae frequenti praevaricatione iterantur, frequenti sententia condemnentur » (Cf. cap. 28, X, de *Sent. excommunicat.*).

[4] L. 28. D. *de poenis* — Cf. § 10 Inst. — L. 1. D. *jure patronat.* — L. 3, § 9. D. *de re milit.* — L. 4, C. *de serv. fugit.* — L. 8, C. *de vi publ.* — L. 3. C. *de episc. aud.* — L. un. C. *de superexact.*

[5] Can. 32 Dist. L. c., X, *de cleric. excommun.* — Cap. 2. X. *de purgat. canon.* — Cap. VI, *de haeret.* in VI.

[6] Decret. Greg. Lib. II, tit. 25, *de except.* c. 6.

In tal modo il Diritto Canonico esercitò una considerevole efficacia nello svolgimento della giustizia penale. « La Chiesa non potè non soggiacere a certe influenze della barbarie, nel cui seno si trovava; ma, depositaria del nuovo principio sociale, essa fece argini alla barbarie il più che fosse possibile.

Epperò essa col *diritto di asilo* frenò le vendette sanguinose, essa combattè le ordalie e il duello giudiziario, e in nome della fraternità umana propugnò la pace tra gli uomini; essa nel Diritto suo proprio conservò certe tradizioni romane con l'istituto del foro ecclesiastico e col beneficio di chiericato; essa coi suoi tribunali conservò come sacro deposito il principio delle giurisdizioni legittime e delle pruove. Ma, anche col Diritto Penale che si venne costruendo nel suo seno, essa ha renduto servigi importanti alla causa della giustizia » [1].

4° Il Diritto Canonico nelle materie dei giudizi civili.

La Storia del Diritto dedica una pagina rilevante alla influenza del Diritto Canonico nell'ordinamento Giudiziario e nella Procedura civile e penale.

E per vero la Chiesa dichiarò gratuita l'amministrazione della Giustizia; si riconobbe che i Vescovi « *habent redditus et jura episcopalia per quae sunt debitores justitiae* » [2].

Il Papa Alessandro VI istituì i *Pacieri;* il loro compito era di adoperarsi a pacificare coloro, che stessero in ostilità, fossero chierici o laici, Romani o stranieri, ad eccezione dei Prelati; i loro provvedimenti erano esecutivi senza appello [3].

Eravi il *Concistoro*, collegio dei principali chierici e particolarmente dei Parroci, che essendo impiegati a servizio permanente delle Chiese circonvicine, prendevano il titolo di *incardinati*(di qui venne poscia il termine *Cardinali*).Il Concistoro primieramente occupavasi dei supremi affari dello Stato e della decisione delle liti tra privati; poscia si limitò a giudicare le

---

[1] PESSINA: *Elementi di Diritto Penale*, Vol. I. Parte Generale. Prolegomeni, Cap. II.

[2] *Extravag. de vita et honestate cleric. cap. cum non ab homine.*

[3] « Statuto di Roma », lib. 4, cap. 32.

cause più gravi; tutte le altre il Papa le decideva col concorso dei suoi Cappellani; e così originossi una nuova Magistratura, la *Rota*, i cui membri hanno sempre conservato il titolo di Cappellani pontificii, e per cui venne redatto un apposito Regolamento in una costituzione di Giovanni XXII nel 1326. La *Rota* col tempo acquistò una grande importanza; essa non fu soltanto un Collegio giudiziario, ma eziandio un corpo legislativo, in quanto che prese a modificare a suo arbitrio la Giurisprudenza.

Era la *Rota* composta di Prelati delegati dal Papa, ai quali dapprima incombeva soltanto l'incarico di *udire* le contestazioni proposte e di presentarne relazione al Pontefice. Per questo presero il titolo di « *Auditori del sacro Palazzo apostolico* »; e presero il titolo di « *Cappellani* », perchè prestavano assistenza al Papa in cappella; il loro numero venne fissato a dodici da Sisto IV. Le sentenze della *Rota* romana sono state sempre tenute in gran pregio; e meritata fama hanno conseguito i Giureconsulti, che esercitavano l'ufficio di difensori.

Si contano altri tribunali, come quello della Camera per le materie fiscali o di finanza, quello del tesoriere generale.

Il Governatore di Roma giudicava le cause di polizia municipale; ed in materie affini giudicava il tribunale di Campidoglio.

Ma superiore a tutte le Magistrature, alla stessa *Rota*, era il Tribunale della Segnatura di grazia e giustizia; i suoi *Referendarii* erano superiori di grado ai protonotari, agli auditori di Rota ed ai chierici di Camera. Alla Segnatura, per uso antico, si deferivano pure le commissioni relative alle cause dell'Ordine gerosolimitano. Il Tribunale della doppia segnatura aveva giurisdizione sulle domande di annullamento e circoscrizione degli atti giudiziali e delle sentenze, sulle questioni di restituzione in intiero, di competenza, di unione ed evocazione di cause, ricuse di giudici e simiglianti [1]. E sull'esempio

[1] De Luca: *Relazio romanae curiae forensis ejusque tribunalium et congregationum*, Disc. 32. n. 102.

Muratori; *Dei difetti della giurisprudenza*, cap. 14.

della *Rota* romana vennero successivamente istituiti supremi tribunali in altre città d'Italia, ciascuno ebbe il titolo stesso di *Rota*; e si citano Lucca, Siena, Bologna, Genova.

Varie norme furono sanzionate dal Diritto Canonico, che meritano speciale menzione in materia di procedura. Venne stabilito che nella citazione si avesse solo riguardo al fatto, che dalla citazione cominciasse il giudizio, che la citazione fosse notificata sia alla persona, sia al domicilio, che la facoltà di citare il convenuto nel luogo del contratto fosse ristretta al solo caso che ve lo si rinvenisse di persona [1].

Si disponeva che nelle liti si tentasse la via della conciliazione, eccettuati i soli casi in cui la natura della causa ne facesse divieto, come nelle cause matrimoniali [2].

La prova del giuramento veniva ammessa come sussidiaria in difetto di altre prove [3].

Il Concilio Lateranense IV, nel canone XI, prescriveva che, tanto nel giudizio ordinario come nello straordinario, il giudice fosse sempre assistito da persona pubblica (notaio) se ciò fosse possibile, o da due uomini idonei a mettere in iscritto fedelmente tutti gli atti del giudizio, le citazioni, i differimenti, le ricusazioni, le eccezioni, le petizioni e risposte, le confessioni, le deposizioni dei testimoni, le produzioni di istrumenti, le interlocutorie, le appellazioni, le rinuncie, le conclusioni, e tutto con la indicazione del luogo, del tempo e delle persone; dando di tutti gli atti copia alle parti e ritenendo i redattori l'originale, per ogni difficoltà che potesse insorgere [4].

Per la materia delle riconvenzionali furono usate vie più facili ad ammetterle; e norme più acconcie vennero ammesse a menare innanzi tanto i giudizii sommarii che gli ordinarii, in confronto al Diritto Romano [5].

[1] Nelle *Decretali*, i titoli *de judiciis* e *de libell. oblat.*

[2] Nelle *Decretali*, capit. ultimo *de probationibus*.

[3] Nelle *Decretali*, capit. 2° *de transactionibus*.

[4] « Questo canone, scrive Sclopis, si tiene per fondamento primo del processo formale diffuso dipoi in tutta Europa » (*Storia della Legislazione italiana*, V. II, P. I, Cap. IX).

[5] Nelle *Decretali*, cap. 10, *de off. et pot. jud. deleg.* e cap. 1, *de foro comp.*

Sull'appello venne distinto il devolutivo dal sospentivo; vennero posti in desuetudine i termini rigorosi per la perenzione delle istanze giudiziarie [1].

5° Il Diritto Canonico nella Giustizia penale.

Come in materia civile il Diritto Canonico pose le fondamenta del processo per iscritto adottato dalle Procedure degli Stati moderni, così esso fece in materia penale. Già nelle ultime determinazioni del Diritto Romano imperiale eransi gittati i primi germi del sistema inquisitorio. Il Diritto Canonico svolse questi germi col principio introdotto da Innocenzo III della *inquisitio ex officio*.

Il Diritto Canonico si uniformò dapprima alla tradizione del Diritto Romano, secondo cui il Giudice non poteva iniziare verun procedimento, se l'accusatore non si facesse parte diligente. Ma nella società ecclesiastica si vide il bisogno di tenere una grande rigidità di costumi tra i ministri del culto; si andò introducendo la pratica che, nel caso di cattiva reputazione, si potesse agire dall'Autorità senza attendere che si facesse prima iniziatore dell'azione un accusatore; ecco un procedimento *ex officio* per l'applicazione del giuramento di purgazione. Si venne così formolando il principio: « *Evidentia patrati sceleris non indiget clamore accusatoris* » [2].

Su questo principio e su questi procedimenti Innocenzo III stabilì il processo inquisitorio [3].

I Pratici italiani e le leggi statutarie fecero passare il detto sistema nei giudizii laicali. Nel secolo XVI esso venne comunemente accettato nelle Legislazioni europee, ad eccezione della inglese; divenne il sistema predominante esclusivamente della Procedura Penale sino a tutto il secolo XVIII; perdurò

[1] Giovanni Rocco: *Ius canonicum ad civilem iurisprudentiam perficiendam quid attulerit*, Palermo 1839.
[2] C. X, q. 5, 1.
[3] Hildebrand: *La purgatio canonica vulgaris* (tedesco) Monaco 1841, p. 36. — Meyer: *Esprit, origine et progrès des institutions judiciaires*, Vol. IV, p. 261-281. — Mittermayer: *Trattato del procedimento penale*, § 31.

in alcuni Stati di Europa sino alla prima metà del secolo presente; ai giorni nostri il detto sistema, spogliato dalle sue esagerazioni, accettato nella parte sostanziale ed accoppiato agli elementi fondamentali del sistema accusatorio prevalso nell'antichità e nella moderna Inghilterra, è stato costituito dal sistema misto [1].

Il Diritto Canonico ha il merito di avere gittato i primi germi del *sistema penitenziale moderno*. Infatti nell'antichità trovasi che soltanto il sacerdote di Brahma è sacro e può essere sottratto dall'estremo supplizio. Nel Diritto Romano il *Civis* soltanto è sottratto alla pena capitale in forza delle leggi Porcia e Sempronia. La Chiesa pone l'uomo, come *uomo*, quale essere sacro ed inviolabile e condanna l'estremo supplizio: « *Nullis bonis in Catholica Ecclesia placet si usque ad mortem in quemquam, licet haereticum, saeviatur* » [2]. La Chiesa non vuole la *distruzione* della personalità umana; la Divinità del Cristianesimo vuol salvare e ristabilire l'uomo caduto, nella retta via, mediante la espiazione. Ecco il significato delle seguenti espressioni che troviamo nei canoni: « *Quia peccator est corripe, quia homo est miserere. Non ergo suscipiamus peccatores propterea quod sunt peccatores, sed tamen eos ipsus quia et homines sunt humana consideratione tractemus, persequamur in eis propriam iniquitatem, miseramur communem conditionem* » [3]. La Disciplina moderna, che va sotto il titolo di *Scienza delle prigioni* e che poggia tutta sulla necessità di riformare la penalità sulle basi del sistema penitenziario, trova i migliori suoi precedenti storici nel contenuto del Cristianesimo e nelle massime sancite nel Diritto Canonico, sulla penitenza *del reo* e sull'*emendamento della sua persona*. Le credenze cristiane hanno ispirato la moderna *Scienza delle Prigioni* ed hanno dato a prestanza al linguaggio giuridico anche la terminologia. *Sistema penitenziario* deriva appunto da *Penitenza* [4].

[1] Pessina: *Opuscoli di Diritto Penale. Sinopsi del Proced. penale italiano.*
[2] Aurelio Agostino: Lib. III c. Cresconi, cap. 50.
[3] Can. 35, Caus. XXIII, qu. 4.
[4] Grellet-Wammy: *Manuel des prisons ou exposé historique, théorique et pratique du système pénitentiaire*, Paris 1840 — Mittermayer: *Du progrès du système péniten-*

6° Il Diritto di asilo ed il Pellegrinaggio in rapporto alla Giurisdizione penale.

L'asilo religioso di uso antichissimo era stato disciplinato dagli Imperatori romani[1]. Se non che la Legislazione romana restringeva il diritto di asilo soltanto agli edificii ecclesiastici. Ma, secondo i canoni del falso Isidoro, il diritto di asilo si estendeva sino alla circonferenza di 40 passi intorno alla Chiesa maggiore e di 30 passi intorno alle Cappelle o alle Chiese minori. I Canonisti però hanno rigettato l'ipotesi di tale estensione[2]. Ma il diritto di asilo si mantenne sempre riservato agli edificii religiosi, compresovi anche l'atrio[3]; e con le restrizioni volute dal Diritto Romano[4]. Sotto i Merovingi, il diritto di asilo aveva ricevuto la più larga estensione come palliativo necessario ad un sistema penale, che rimetteva l'offensore all'arbitrio della parte lesa. Tutti i delinquenti, senza eccezione, trovavano la loro salvezza, ricoverandosi sotto i portici delle Chiese. Tutti vi accorrevano; re e figliuoli di re, favoriti caduti in disgrazia, conti, poveri e servi. Alcuni Principi delle popolazioni barbariche davano alle fiamme la chiesa o i dominii del clero. Vari Principi cercarono regolarizzare il diritto di asilo. Re Childeberto nell'anno 596, con una Costituzione stabilì che un rapitore di fanciulla, se nascosto si fosse in un luogo di chiesa, doveva essere consegnato « *Et si ad Ecclesiam confugium fecerit, reddendus ab Episcopo* »[4]. E di una riforma

tiarie en Italie (*Revue de Droit français et étranger*, Paris 1844) — MORICHINI: *I romani pontefici furono i primi a concepire e ad eseguire il bene inteso miglioramento delle prigioni*. Dissertazione. Roma 1841 — MULLER: *Potranno essere efficaci al miglioramento delle prigioni i sistemi penitenziarii, senza l'influsso della religione e della Chiesa?*, (Tedesco). Carlsruhe 1853 — PESSINA: *Teoremi giuridici intorno la scienza delle prigioni*. Napoli 1862.

[1] LL. 1 e 4. Cod. Theod. *De his qui ad ecclesias confugiunt*. LL. 3, 5. Cod. *Iust. eodem titulo*. Novella 17. cap. 7.

[2] VAN ESPEN: *Op. cit.* T. 9, *de confugientibus ad ecclesias, sive de immunitate locali, seu asylo templorum*, cap. III.

[3] « Si quis ad ecclesiam confugium fecerit intra *Atrium* ipsius ecclesiae pacem habeat, nec sit ei necesse in ecclesiam ingredi, et nullus eum inde per vim abstrahere praesumat, sed liceat et confiteri quod fecit, et inde per manus bonorum hominum in discussionem in publicum perducatur » (*Capitolare italicum*, cap. 103).

[4] PERTZ: *Op. cit.* Vol. 3, p. 9.

vi aveva mestieri in questa materia. La Chiesa, dispiegando il suo zelo per salvare coloro, che imploravano protezione, da una repressione brutale, andava nell'eccesso opposto, giungeva a garantire il malvagio, procedendo così in contraddizione con le stesse prescrizioni dei Concilii. E per vero, secondo il pensiero incluso nelle dette prescrizioni, la tutela del diritto di asilo doveva tendere a garantire gli innocenti da una persecuzione cieca o a sostituire alle vendette sanguinarie ed alle repressioni spoglie di ogni forma legale una pena, che permettesse, mediante la espiazione religiosa, la emenda del colpevole. Un Sinodo dell'anno 744 prescrisse che i chierici non dovessero fornire da mangiare agli omicidi e agli altri delinquenti, che fossero soggetti alla pena capitale. Carlo Magno, che provò di importare una riforma sulla materia, si appropriò la detta disposizione[1]. Questa disposizione non fu al certo un'abolizione indiretta del diritto di asilo, come da molti si è creduto, ma ebbe per iscopo di conciliare l'azione pietosa del clero nel dare asilo ai rifugiati nelle Chiese con le esigenze della giustizia sociale. Con le aggiunzioni alla Legge salica, si disponeva che il rifugiato doveva rimanere isolato nella Chiesa fino al momento della sua comparizione davanti il Giudice. Eravi la procedura della triplice chiamata. I Rachimbourgs venivano ad intimargli che si ponesse sotto la loro protezione. Se rifiutavasi, si vietava ai chierici di dargli da mangiare fino a che egli, disperato, si decidesse ad uscire dal luogo sacro ed a porsi in potere della Giustizia. Esaurite queste pratiche preliminari, si procedeva alle tre chiamate di rito. Era il Conte in persona che veniva a reclamare il rifugiato; dopo le tre chiamate, di cui ciascuna, se non vi si obbediva, importava un'ammenda sempre più considerevole contro il Vescovo, l'Abate o il Vidamo, l'agente del Re aveva il diritto di penetrare nelle Chiese, o sopra le terre rivestite di immunità e afferrare il rifugiato. Se, alla prima chiamata, il chierico rispondeva che aveva preso il volo, egli doveva giurare di non avere per nulla favorito la fuga. Se persone armate o assembrate resistevano al Conte,

[1] *Capit.* del 779.

esse erano condannate all'ammenda di 600 soldi [1]. In questa maniera si formolò il motto, che la Chiesa ottenesse per il colpevole « *la vita e le membra e la Giustizia procedendo al giudizio sostituiva alla pena capitale la composizione o l'esilio* ». Tali disposizioni erano contenute nel *Capitolare* dell'anno 803. Il diritto di asilo subiva le varie modificazioni apportate dall'indole delle leggi imperanti nel tempo; e, nell'epoca feudale, il diritto di asilo si estendeva non solamente al luogo riservato al culto, ma alle terre rivestite di immunità, vale a dire non solamente alla Chiesa, ma alle terre dichiarate indipendenti dalla giurisdizione del Conte e che dipendevano dalla giurisdizione suprema della Corte del Re e sottoposte immediatamente alle Autorità ecclesiastiche, come a vere Signorie politiche distinte. Nelle Chiese il Conte o non poteva mai entrare ovvero poteva entrare nei casi eccettuati; nelle Terre le cose procedevano come tra due Autorità straniere; mediante la *immunità* si costituiva, nel seno medesimo dello Stato, una specie di asilo territoriale in cui il Conte era ridotto a venire con le armi a rivendicare il colpevole [2]. Eravi la formola: « *si emunitatem fugerit* » ; ma non era la immunità delle Chiese, in omaggio alla religione, ma la immunità delle Signorie feu-

[1] Cap. ad leg. salic. addita a. 803.

[2] « C'est le prélude des désordres qui naîtront du fractionnement de la souveraineté sous la féodalité. Alors, en effet, tout criminel trouvera asile hors de la juridiction qui l'aura condamné; tout le royaume sera converti en asile territorial et les rois de France devront reconquérir leur droit de souveraineté sur leurs vassaux pour obtenir dans les limites mêmes du royaume l'extradiction de criminels réfugiés dans leurs fiefs. En d'autres termes, le travail de dissolution de la féodalité assurera l'impunité aux malfaiteurs et le droit de répression ne constituera ses prérogatives qu'au fur et à mesure de victories remportées sur le système féodal par la royauté. Il y établira alors une sorte d'extradiction intérieure, qui renversera indiscutiblement les barrières placées entre la cour du roi et les justices seigneuriales. Sous le règne de Charles le Chauve le désordre avait fait déjà des progrès considérables.

Les malfacteurs trouvaient un asile non seulement dans les immunités, mais encore dans les justices des contes eux mêmes. Les capitulaires de ce prince renouvellent constamment l'injonction adressée à tous les agents de la puissance publique de poursuivre le contumax en quelque lieu du royaume que ce fût, pour le ramener devant le tribunal où il avait été condamné.

« Et si de uno missatico in alium fugerit.... pro hoc missus qui eum fortannicit, non dimittat ut eum non persequatur et comprehendan », Cap. a 88, 53, tit. 15, nis 7. Cap. a. 864. 41, 30, art. 6. Cap. a. 873. tit. 45. ab. 4 (BERNARD: *De l'extradition*, I. Partie, Ch. VI).

dali derivava dal diritto di sovranità che ad una data chiesa erasi conceduto sopra una data estensione di territorio [1].

Carlo Magno aveva inteso conciliare l'antico diritto di asilo con le nuove necessità della sicurezza sociale. Ma è importante rilevare che egli diè una sanzione penale alla penitenza canonica, senza cui il diritto di asilo perdeva la sua efficacia ed il suo carattere di legittimità. In forza del Concilio di Vernon, le cui disposizioni furono consacrate dai Capitolari, questa pena divenne secolare in omaggio degli effetti civili che vi furono annessi [2].

Sotto i successori di Carlo Magno, i Vescovi fecero aggiungere alla pena dell'esilio quella della confisca dei beni [3].

Una reazione contro il diritto di asilo, si ebbe nelle leggi anglo-sassoni. Era fissato un termine, elasso il quale, il rifugiato doveva riconciliarsi col suo avversario. Era chiusa la porta dell'asilo ad ogni condannato alla pena capitale. Quando la Giustizia aveva deciso, l'ingerenza della Chiesa riducevasi tutto al più ad invocare il diritto di grazia riservato al re ed all'assemblea nazionale [4].

La Chiesa, alla ripartizione dell'Impero di Carlo Magno, nello scopo di mantenere tutta la efficacia possibile alla sco-

[1] Il *Capitolare italicum* si occupa separatamente dell'un caso e dell'altro, in due capitoli diversi: cap. 102 e 103.

Notiamo le seguenti espressioni: « Si homo furtum aut homicidium vel quodlibet crimen foris commiserit, *et infra emunitatem fugerit*, mandet Comes, episcopo vel abbati, vel vicedomino, vel cuicumque locum episcopi vel abbatis tenuerit, ut reddat ei reum. Si ille contradixerit, et reddere noluerit, in prima contradictione solidos 15 culpabilis iudicetur; si ad secundam inquisitionem eum reddere noluerit, solidos 30 culpabilis iudicetur; si nec ad se etiam inquisitionem consentire voluerit quia quid reus damni fecerit, totum ille qui eum infra emunitatem retinet, nec reddere vult, solvere cogatur, et ipse Comes veniens licentiam habeat ipsum hominem infra emunitatem quaerendi, ubicumque eum invenire potuerit » (*Capitolare italicum*, cap. 102) — MURATORI: *Rer. Ital.* Tom. I pars. 2. Idem. dissert. 70.

[2] Ecco la disposizione del Concilio: « Se qualcuno si duole di essere stato ingiustamente scomunicato dal suo Vescovo, che se ne appelli al Metropolitano; e, se la sentenza del primo giudice è confermata da quest'ultimo, che egli lo sottoponga alla scomunica; chi disprezzi questi due giudizii canonici ed il vescovo non lo possa correggere, che sia condannato all'esilio dal re » (Cap. a. 801. cap. 47. Pertz. Op. cit. Vol. 3. tit. 3. 83).

[3] Cap. Liv. VII. art. 476.

[4] Riportiamo l'espressione della legge: « Che il colpevole condannato a morte non abbia pace in nessun punto; se si ricovera in una chiesa, che lo si consegni alla Giustizia ».

munica, fece e pose sotto la sanzione della potestà regia un vero trattato di estradizione per assicurare l'esercizio della giurisdizione ecclesiastica. Fu stipulato il trattato di Verdun stipulato in agosto 843 e rinnovato nove anni dopo nella basilica di S. Castoro a Coblentz, fra Lotario, Ludovico e Carlo. Il primo articolo del Trattato dichiarava l'obbligo pei Sovrani di punire o di espellere i perturbatori della pace pubblica che si rifugiassero nel loro regno; e si portava con tale disposizione un colpo contro l'asilo territoriale e si faceva un passo verso la estradizione. Col secondo articolo poi si consideravano tutti i crimini, dagli omicidii e crimini capitali sino agli attentati contro i costumi, come materia della giurisdizione dei Vescovi; e quindi i re sono tenuti a restituire al loro Vescovo diocesano non solamente i colpevoli in via di espiazione canonica, ma ancora gli accusati non giudicati [1]. In tal modo, col diritto di asilo la Chiesa si accaparrava l'esercizio della giurisdizione penale.

Parliamo ora del Pellegrinaggio.

Il Cristianesimo prese dall'Egitto e dalla Grecia la istituzione del Pellegrinaggio e le diede un ampio svolgimento ed ed una regolare sistemazione in mezzo allo stato di disorganamento politico del Medio Evo. I fuggiaschi, colpevoli anche dei più gravi crimini, purchè rivestiti delle spoglie di pellegrini, divenivano inviolabili nei paesi che attraversavano; i Conventi davano loro asilo e sostentamento nel loro tragitto. Marculfo riporta una formola, dalla quale risulta che l'esilio dei delinquenti protetti dai Vescovi e strappati per mezzo loro

[1] Ecco l'art. 3: « Il faut en agir de même, à l'égard de ceux qui auraient fui dans le royaume voisin après avoir commis un crime capital et public pour lequel ils auraient été arrêtés et excommuniés ou menacés d'excommunication par leur évêque, et cela dans le but d'éviter la pénitence qu'ils avaient à craindre ou qui leur avait déjà été imposée. Quelque fois ce sont des misérables qui auront entraîné avec eux dans leur fuite la complice d'un inceste ou la victime d'un rapt. Dès que l'évêque d'une diocèse auquel ces coupables fugitifs appartiendront nous en aura avertis, nous les ferons soigneusement rechercher, afin qu'ils ne puissent trouver de retraite dans aucune partie de nos Etats et qu'ils n'aient pas le temps de communiquer à nos fidèles la contagion du vice; et nous les forcerons par nous mêmes et par nos propres officiers, à retourner auprès de leur évêque, afin qu'ils soient contraints, quelque soit leur crime, d'accepter une penitence pour l'expier ou d'achever celle qu'ils avaient commencé » (BERNARD: *Op. cit.* Part, I. Ch, VI).

dalla morte era stato da parte dell'episcopato l'obbietto di uno speciale regolamento sotto il titolo « *Tractoria pro itinere peragendo* ». Il Vescovo consegnava al pellegrino una lettera, nella quale si attestava che l'individuo, che ne era in possesso, viaggiava per iscomputare una penitenza impostagli per un reato commesso sopra la persona di un figlio o di un fratello e si recava alla tomba di un Santo o di un Martire. Questa lettera era diretta ai Vescovi, Abati, Badesse, duchi, conti, vicarii ecc. ed a tutti i fedeli cristiani, perchè venisse rispettata la persona del pellegrino sia dai privati individui, che dalle Autorità civili ed ecclesiastiche. In tal modo l'esilio, come penitenza canonica imposta ai delinquenti allorchè essi dovevano alla intercessione della Chiesa la commutazione della loro pena, contribuì in larga misura a confermare il carattere dell'asilo territoriale facendo alle Autorità straniere un obbligo stretto di rispettare la persona del bandito, considerato questo ultimo come sacro ed inviolabile ed abbastanza punito dalle sofferenze del pellegrinaggio [1].

---

[1] « Le pénitent public était *dans la paix de l'Eglise et du roi;* quiconque le tuait commettait un crime capitale et inexpiable et pouvait même sur-le-champ être tué à son tour impunément et légitimement » (Du Boys: *Histoire du droit criminel moderne*, T. I, p. 381 e seg.).

CAPITOLO IV.

L'INFLUENZA DEI PRINCIPII DEL CATTOLICISMO NELL'ISTITUTO GIURIDICO DEL MATRIMONIO.

BIBLIOGRAFIA SUI RAPPORTI DI FAMIGLIA IN GENERE

Daoyz Steph.: *Summa 5. Index Juris Pontif. Burdigal.* 1624, *Mediol.* 1745 — Brancati Laur Card.: *Epitome canonum omnium.*, *Col.* 1684. *Ven.* 1706 — Paravicini Ioa. Paul.: *Polyanthea sacrorum canonum coordinatorum...* 3 vol. Prag. 1708 — Steiger Vene., S. J.: *Medulla Corporis I. ca. ejusdemque ac sacrorum canonum repertorium.* Norimb. 1713 — Barbosa: *Repertor. Juris civ. et can.*, Ludg. 167 — Hein I. E.: *Promptuarium Juris can. et feudalis.* 2 vol. Vienna 1747 — Ferraris Lucius: *Prompta Biblioth. can.* 8. vol. 4 ed. Monte-Cassin (Neapl.) 7 vol. 1844-1855. Le suddette opere sono tanti Repertorii e Lessici. Vi sono poi de' Trattati compilati da vari Canonisti — Gutierrez Joa.: *Quaestiones canonicae.* Lib. II. Frkfrt. 1607, liber. III. Antwerp 1618 — Fragosi: I. B., S. I.: *Regimini reipublicae christianae ad utrumque forum coalescentis.* 3 vol. Col. 1737 — Gratiani Steph.: *Disceptationes forensium judiciorum.* 5 vol (1000 Capp.) Ven. 1649 — De Luca Card.: *Animadversiones 5. Antilogiae*, 6 vol. in fol. Genev. 1705 — Gobat Geo. S. I.: *Expedita juris div. naturalis et eccles. expositio...*, Col. 1665 — Pitonius Fr. Mar.: *Disceptationum eccl.*, 2 partes Rom. 1701 — Seell Ant., S. I.: *Tractatus singulares juridici*, 3 partes in 1 fol., Aug. 1742 — Spaniotti Hier.: *Juris eccl. Libri duo.* Ven. 1769; 7 dissertazioni — Hedderich: *Dissert. jur. eccles.*, 1 Bonn. 1783 — Eybel: *Collectio selectarum lucubrationum jurisprud. eccles. illustr.*, 4 vol. Vienn. 1774-1776. Si ponno consultare importanti Raccolte delle Fonti per uso di Manuali — Gártner: *Corpus Juris eccl. Catholicorum.* 2 vol. 1797-1799 — Weiss: *Corpus I. eccles. Cath.* hodierni. 1833 — Walter: *Fontes I. eccl. antiqui et hodierni.* 1862 — Limpius Pomp.: *Repetitionum in universas fere Juris ca. partes materiasque*, 6 vol. Col. 1618 — Fichard: *Receptarum sententiarum 5. communium opinionum Doctorum.* U. I. apus. ed. Frkfrt. 1568

— Soarez Em.: *Thesauries (alphabet.) receptarum sententiarum vulgo interpretum opin. comm.*, Ven. 1568 — Meermann: *Thesaurus Juris eccles.* 7 vol. cum Indice. Heidelb. 1772-79 — Mayer And.: *Thes. nov. juris eccl. potiss. germann.*, 4 vol. Ratisb. 1791-1794 — Gratz Pet. Al.: *Nova collectio dissertationum selectarum in jus eccl. potiss. germ. I. Mog.* 1829. Si ponno consultare delle Opere generali sulla pratica ecclesiastica nel foro interno ed esterno — Nicollis Lor. Vigil. (morto nel 1745): *Praxis canonica.* 2 volumi Salisb. 1729 — Prosper Lambertini: (*Benedict XIV*). *De synodo dioecesana L. XIII.* 2 vol. Ferrar. 1760; *Institutiones ecclesiasticae.* ed. 2 Monnach. 1865 — I. D. Mansi: *Epitome doctrinae moralis et canonicae...* Aug. 1765 — Begundelli Bassus: *Bibliotheca juris ca. civ. practica 5. Repertorium quaestionum... ex operibus Benedicti XIV*, 4 fol. Mutinae. 1757-1768 — Fuschi Dom.: *Practicarum conclusionum juris in utroque foro frequentiorum.* 8 vol. Rom. 1605 — Riccius A. (morto nel 1643): *Collectanea omnis fere generis decisionum in tribunalibus Italiae, Galliae, Germ., Poloniae....* 7 vol. Genev. 1629-1635. *Praxis aurea quotidianarum rerum eccles. fori.* 2 vol. Ven. 1674 — Car. Joa. De Luca: *Theatrum veritatis et justitiae...* 7 vol. *Suppl. et Index.* Col. 1689-1695, 16 fol. ed Col. 1705 *Mantissa decisionum 5. Rotae ad Theatrum.*. Col. 1707 — Clericatus Jos.: *Decisiones* (186) *miscellaneae.* ed. 4. Ven. 1724 — Zypaeus Franc.: *Consultationes ca. pleraque ex jure novissimo Tridentino.* Antw. 1640 — Diana Ant.: *Practicae resolutiones.* 9 Partes (*Alphabet.*) Antwerp. 1651 — Pignatelli Jac.: *Consultationes canonicae.* 11 tomi in 3 fol. Ven. 1704-1721. *Novissimae consultationes.* 2 vol. Ven. 1723. *Compendium 5. Index op. Carn. Thom. Pascucci.* Ven. 1833 — Pontas Ioa.: *Dictionarium casuum conscientiae 5. praecip. difficultatum circa moralem ac Disciplinam eccl. Decisiones.* 3 fol. Luxemb. 1731-1732 — Monacelli Franc.: *Formularium legale practicum fori ecclesiastici.* 3 Partes. Suppl. Ven. 1707-1715. *Revue Catholique des institutions et du droit eccles.*, Grenoble. 1873 — Grandclaude: *Le Canoniste contemporain.* Paris. 1878 — Liberati: *Le journal du droit et de la jurisprudence canonique.* Paris. 1881.

BIBLIOGRAFIA IN ISPECIE PEL MATRIMONIO.

I. H. Papst: *Adamo e Cristo intorno alla dottrina del matrimonio.* Vienna 1835. 8° — E. von Moy.: *Del matrimonio e della situazione della Chiesa Cattolica in Germania relativamente a questo punto della sua disciplina* (*Von der Ehe und der Stellung der Katholischen Kirche in Deutschland rücksichtlich dieses Punktes ihrer Disciplin*) Landhut. 1830. 8. — E. von Moy.: *Storia giuridica del matrimonio cristiano* (*Geschichte des christlichen Eherechtus*) Regensburg 1833. 8. — H. Klee: *Il matrimonio: Dissertazione dogmatico-archeologica* (*Die Ehe, eine dogmatisch-archeologische Abhandlung*) Mainz 1833. 8° — A. de Roskavany: *De matrimonio in Ecclesia catholica.* Aug. Vindelic. 1837. 2 vol. 8. — P. Stapf: *Completo catechismo pastorale sul matrimonio* (*Volständiger Pastoralunter-rich über die Ehe*) Frankf. 1858. 8. — G. L. Böhmer: *Princip. iur. can.* § 369 — Van-Espeen: *Jus ecclesiasticum-*

universum. Part. II. c. II, sez. 1. tit. 12. n. 25, 26 — Eichorn: *Diritto Ecclesiastico.* II. 318-21 — Cavalchini Archiepisc.: *Dissertationes de matrimoniis inter protestantes et catholicos, nec non super eadem materia relationes antistitum Belgii et dissertationes* — Rev. P. D. Cavalchini.: *Archiepisc. Philippi quator insignium Theologorum. Editio in Germania prima.* Calon 1746-12 — G. D. Berg: *Sul valore degl'impedimenti canonici al matrimonio per rispetto ai matrimonii degli Evangelici* (*Ueber die Verbindlichkeit der Kanonischen Ehehindernisse in Betreff der Ehen den Evangelischen*). Breslau. 1835. 8. — G. I. Dieck: *Matrimonio di coscienza, legittimazione per susseguente matrimonio e nozze indecorose con persone di condizione inferiore* (*Die Gewissens-Ehe, Legitimation durch nachfolgende Ehe und mishcirath.* Halle 1838. 8. — F. M. Filser: *Disquisizione dogmatico-canonica sul ministero del sacramento di matrimonio* (*Dogmatisch-canonistiche Untersuchung über den Ausspender des Ehesacraments*). Augsb. 1842. 8. — Ferraris: *Prompta biblioteca canonica. V. Matrimonium, art. I. n.* 16-17 — I. G. Stahl: *De matrimonio ob errorem rescindendo.* Berol. 1841. 4. — Th. Laspeyre: *Dissertatio inauguralis canonicae computationis et nuptiarum propter sanguinis propinquitatem ab Ecclesia christiana prohibitarum sistens historiam.* Berolini. 1824. 8. — Sanchez: *De Sancto matrim. sacram.* — Ursaya: *Disceptationes Ecclesiasticae* — Cosci: *De separatione thori coniugalis* — De Luca: *De Matrimonio* — Tedeschi: *Manuale di Diritto Canonico.* Lib. 4. Tit. 18. § 1 e seg. — Giuseppe Piola: *La questione del Matrimonio.*

1° Nozioni fondamentali sul Matrimonio in Diritto Canonico.

Secondo il Diritto Canonico, il Matrimonio è definito: « Sacramentum novae Legis a Christo institutum, quo viro et mulieri fidelibus sibi mutuo legitime per verba da praesenti

desponsatis, ad perpetuam habendam vitae consuetudinem et ad alia matrimonialia officia adimplenda, divina gratia confertur ». È riconosciuta la monogomia come base del Matrimonio. Però la poligamia è stata tollerata ne' Patriarchi orientali, i quali pure eran santi: Innocenzo III ne dà la ragione: « nulli unquam licuit insimul plures uxores habere nisi cui fuit divina revelatione concessum, quae nos quandoque, interdum et fas censetur, per quam sicut Jacob a mendacio, Israelitae a furto, Samson ab homicidio, sic et Patriarchae et alii viri justi, qui plures leguntur simul habuisse uxores, ab adulterio excusantur » [1]. Il Diritto Canonico circa la *essenza e la costituzione in sè del vincolo matrimoniale*, circa gli *effetti e modi del consenso*, circa il carattere della *indissolubilità*, tiene prescrizioni degne di ammirazione anche per parte dei moderni Giureconsulti ed in confronto dei Codici moderni. Si riconosce infatti il *consenso* essere viziato non solo quando vi è stata vera e positiva violenza ma altresì per semplice *timore riverenziale* e per *pressioni domestiche*; e riconoscesi l'annullamento anche dopo lunghi anni di vita comune fra i coniugi. — Ammettesi potersi prestare il consenso sotto espresse e determinate *condizioni* purchè non ripugnanti alla essenza del matrimonio; e la efficacia e l'esecuzione del matrimonio rimangono sospese e subordinate alla purificazione eventuale della condizione stipulata. Il consenso al matrimonio rimane annullato per errore che cada non solo sulla *identità fisica della persona*, ma altresì *sulle qualità e condizioni essenziali della medesima*. Ammettonsi rimedii per ottenere lo scioglimento del matrimonio per l'*impotenza*, anche sopravvenuta posteriormente al matrimonio stesso. Ammettesi l'annullamento del matrimonio *rato e non consumato*. Le diverse misure adottate nelle prescrizioni suddette temperano il principio assoluto della *indissolubilità* del vincolo coniugale. E queste prescrizioni sono ispirate a sensi più larghi verso il rispetto della libertà individuale in confronto de' criterî adottati dalle

[1] Cap. VIII. De Divortio.

Legislazioni secolari. Per Diritto Canonico il Matrimonio non è un semplice contratto, ma è un *Sacramento*[1]. La unione intima di due persone di sesso diverso, dinanzi alla Chiesa, o non è matrimonio ed è considerata come unione illecita, ovvero è al tempo stesso anche Sacramento[2].

2º Gli sponsali e loro effetti.

Presi nel significato più stretto e genuino della parola, gli *sponsali* denotano la mutua promessa delle nozze future manifestata con qualche segno visibile « futurarum nuptiarum mutua promissio, aliquo signo sensibili expressa »[3]. Non vi sono formalità speciali; soltanto richiedesi la manifestazione del consenso, benchè non è necessario che sia con le parole[4].

Il consenso si presta innanzi a testimoni e lo si fa seguire da consegna di donativi; ma queste formalità non sono obbligatorie, basta il solo consenso libero e non equivoco[5]. Prima del Concilio di Trento era della più grande importanza che

---

[1] Thomas Aquin in *quatuor libros sententiar*. Lib. IV. dist. XXXI. qu. unic art. 1: « Dicendum quod verba exprimentia consensum de praesenti sint forma hujus sacramenti, non autem sacerdotalis benedictio, quae non est de necessitate sacramenti, sed de solemnitate ». Scotus in *quat. libr. sentent.* lib. IV. dist. XXVI qu. unic. « Ut plurimum ipsimet contrahentes ministrant sibi ipsis hoc sacramentum vel mutuo vel uterque sibi ».

[2] « Probabilius est, inter fideles sive baptizatos nullo modo, ne quidem per intentionem contrahentium, posse valide separari rationem sacramenti a contractu matrimonii, id est probabilius nequit fidelis valide alionem sacramenti a contraut contractum, non vero et sacramentum. Ratio est, inire matrimonium solum in statu legis evangelicae ratio sacramenti est essentialiter imbibita ratione contractus matrimonialis » (FERRARIS: *Prompta bibliotheca canonic*. v. Matrimonium. art. I. n. 16-17). Il dotto Senatore G. Piola discorre abbastanza egregiamente del Matrimonio come Sacramento nella pregevole sua Opera intitolata: *La Questione del Matrimonio*. Egli scrisse il suo Libro quando discutevasi, appena formato il Regno d'Italia, della possibilità d'introdurre il Matrimonio civile nella Legislazione unica italiana. Laonde il suo Libro stampato nel dicembre 1861 fu di molta opportunità. Ma il Libro si consulta sempre utilmente anche oggi per le opportune discussioni, che in esso si fanno, massime dal punto di vista canonico.

[3] Circa le condizioni per contrarre gli sponsali — Greg. IV. 1. Sext IV. 1. *De sponsalibus et matrimonio*, Gregorium IV. 2. Sext. IV. 2. *De desponsatione impuberum*.

[4] C. 23. X *de sponsal*. (IV. 1).

[5] C. 15. X. *de sponsal*. (IV. 1). c. 11. X. *de desponsat. impub*. (IV. 2) — C. 7. X. *de sponsal*. (IV. 1).

le parole fossero concepite in presente (*ego te in meam accipio*) ovvero in futuro (*ego te in meam accipiam*); nel primo caso veniva conchiuso un vero matrimonio, benchè soltanto detto *informe*; e non già semplici sponsali[1]. Oggi questa distinzione è canonicamente indifferente[2]. Per gli sponsali, il Diritto Canonico non richiede il consenso dei genitori[3]. L'età richiesta è quella degli anni sette, benchè anche poco prima si stipulano gli sponsali validamente[4].

Lo scioglimento degli sponsali è permesso, benchè stipulati con giuramento, col mutuo consenso[5]. È permesso il recesso unilaterale per giusti motivi, specialmente per causa di malattia, di mutilazione corporale, per violazione di doveri essenziali dall'altra parte come p. es. il differimento del matrimonio senza causa, per una condizione imposta e non adempiuta[6]. Sciolgonsi gli sponsali per la professione religiosa di una delle parti o dell'una e dell'altra; per l'Ordine Sacro; per *subsequens matrimonium* con altra persona, per sopravvenuto impedimento dirimente del matrimonio, come per l'affinità nata dall'unione avuta con la consanguinea dell'altra parte in primo o in secondo grado. Si sciolgono gli sponsali anche seguiti da copula. Tra due sponsali, i primi puri e semplici, i secondi seguiti da copula, sono nulli i secondi, ancorchè la donna deflorata avesse ignorati i primitivi sponsali[7].

---

[1] C. 31. X. *de sponsal*. (IV. 1). C. 3. X. *de sponsal. decor*. (IV. 4).

[2] WALTER: Kirchenrecht, § 302.

[3] Non puossi dedurre il contrario dal Cap. 3. X. *qui matrim. accus*. IV. 18; ivi accennasi al Diritto Germanico e non si dà una prescrizione canonica.

[4] Cap. *Litteras*. Cap. *accessit*. Cap. *ad dissolvendam desponsat. Impuberum*. Cap. 9. *de desponsatione infantes* eod. titol. in 6 Cf. una decretale di Alessandro III. (Cap. ult. eod. tit.). Cf. una decretale di Innocenzo III. (Cap. ... Greg. IV. 5. *De sponsal. decorum*. IV. *Impuberum*).

[5] Per gli effetti in genere degli sponsali — Greg. IV. 5. *De conditionibus adpositis in desponsatione*. Per il caso speciale considerato, C. 10. 17. X. *de sponsal*. (IV. 1).

[6] GENTILE: *Prat. Eccles*. lib. 1. cap. IV.

[7] C. 25. X. *de iureiur*. (IV. 24), c. 3. X. *de coniug. lepros*. (IV. 8), C. 25. X. *de sponsal*. (IV. 1). C. 5. X. *de iureiur*. (IV. 24). C. 5. X. *de sponsal*. (IV. 1). C. 2. X. *de condit. adposit*. (IV. 5), C. 22. X. *de sponsal*. (IV. 1). C. 12. X. *de condit. adposit*. (IV. 5). C. 3, 6, X. *de sponsal*. (IV. 1). C. 31. X. *de sponsa duor*. (IV. 4), C. 13, 30, X. *de sponsal*. (IV. 1), C. 1, 3, 5, X. *de sponsal*. (IV. 1), C. un. eod. in VI (IV. 1), C. 1. X. *de despons. impub*. (IV. 2).

3° La celebrazione del Matrimonio, requisiti e forma di essa.

Le condizioni richieste a contrarre il Matrimonio sono: I) L'età sufficiente alla capacità della procreazione. Sulle basi del Diritto Romano, le Leggi Canoniche hanno stabilito che l'età adatta pel matrimonio fosse quella della pubertà, cioè anni quattordici per l'uomo e dodici per la donna [1].

Questa regola si fonda sopra una semplice presunzione, la quale cessa tutte le volte che viene contraddetta dal fatto [2].

Secondo queste massime, neanche i matrimoni conclusi da' genitori pe' loro figli impuberi sono per questi obbligatori [3], tranne che dai medesimi siano resi tali dopo raggiunta la pubertà, ovvero anche prima, mediante la cupula [4]. II) Il consenso mutuo degli sposi, condizione così essenziale, che senza di essa non potrebbe sussistere il matrimonio; laonde l'antica massima di Giureconsulti e Canonisti: « *nuptias non concubitus, sed consensus fait* » [5]. Chi non può parlare può esprimere il suo consenso per via di cenni [6]. E' ammesso il Matrimonio per procura [7]. E' richiesto il consenso dei Genitori, ma per rispetto; ma non è dichiarato nullo il matrimonio effettivamente conchiuso senza tale consenso [8]. Si richiedono le pubblicazioni in tre giorni festivi. Queste furono comandate dal Concilio Lateranense III [9]. Il Concilio di Trento venne più minutamente a

---

[1] Cap. Tuae nobis ult. *de desponsat. Impub.* C. 10. X. (IV. 2).
[2] C. 3. 8. X. *de despons. Impub.* (IV. 2).
[3] C. un. c. XXX, q. 2, (Nicol. I. a. 863), c. 10. 11. 12. X. *de despons. Impub.* (IV. 2). Il passo contraddittorio in can. 2. Caus. XXXI, q. 2. ossia Cap. I. X. eod. è dubbio. WALTER: (Kirchenrecht. § 287).
[4] C. 6. 9. 14. X. *de despons. Impub.* (IV. 2), c. un. eod. in VI (IV. 2).
[5] Ulp. 1. *nuptias* ff. *de diversis regulis juris*-Innocentius III. cap. 23. *de sponsal.*
[6] C. 13. X. *de sponsal.* (IV. 1).
[7] C. ult. *de procurat.* in VI (I. 19).
[8] C. 3. c. XXX. q. 5 (Nicol. a. 866), c. 1. eod. (Pseudoisid). C. 6. X. *de condit. appos.* (IV. 5), c. 6. X. *de raptor.* (V. 17). Conc. Trid. Sess. XXIV, cap. 1. *de ref. matr.*
[9] « Statuimus ut cum matrimonia fuerint contrahenda, in Ecclesiis per Presbyteres publice proponantur, competenti termine praefinito, ut intra illum qui voluerit opponere legitimum impedimentum opponat. » (Cap. ult. *de clandest. despons.*).

specificarle [1]. Lo scopo di queste pubblicazioni è l'interesse dei terzi, che in tal modo venendo a conoscere il matrimonio da stipularsi, possono all'uopo far valere le opposizioni e le eccezioni che loro competono; trascurando di usare del loro diritto non ponno più esercitarlo [2]. I canoni comminano delle pene contro gli sposi che abbiano celebrato il matrimonio senza le precedenti pubblicazioni; essi sono inabilitati a poter ottenere dispensa [3]. Il Parroco o il Sacerdote assistente al matrimonio contratto senza le pubblicazioni, rimane per tre anni sospeso dal suo ministerio [4].

Il Concilio di Trento ha stabilito potere il Vescovo accordare la dispensa per un motivo giusto e ragionevole; ed ha stabilito la norma da tenersi ne' vari casi [5]. Il matrimonio si celebra innanzi al Parroco del luogo e due testimoni almeno. Questa forma è dichiarata così essenziale, che senza di essa il matrimonio si ritiene del tutto invalido [6]. Se gli sposi sono sotto la giurisdizione di due parroci diversi, basta la presenza

---

[1] « Praecipit, ut in posterum, antequam matrimonium contrahatur, ter a proprio contrahentium Parocho, tribus continuis diebus festivis, in Ecclesia inter missarum solemnia publice denuntietur, inter quos matrimonium sit contrahendum, quibus denunciationibus factis, si nullum legitimum impedimentum opponatur ad celebrationem matrimonii in facie Ecclesiae, procedatur... quod si aliquando probabilis fuerit suspicio matrimonium malitiose impediri posse, si tot praecesserint denuntiationes, tunc, vel una tantum denuntiatio fiat, vel Parocho et duobus vel tribus testibus praesentibus matrimonium celebretur. Deinde ante illius consumationem, denuntiationes in Ecclesia fiant, ut si aliqua subsunt impedimenta, facilius detegantur, nisi remittantur ipse expedire iudicaverit, ut praedictae denuntiationes ordinantur, quod illius prudentiae et iudicio S. Synodus relinquit » (Trid. sess. 22. cap. 2 *De Reformat. Matrim.*).
[2] C. 6. X. *qui matrim. accus.* (IV. 18).
[3] « Spe dispensationis consequendae careant... non enim dignus est, qui Ecclesiae benignitatem facile experiatur, cujus salutaria praecepta temere contempsit ». (Trid. sess. 24. Cap. 5. *de Reform. Matrim.*).
[4] Cap. *cum inhibitio extra* lib. 4. tit. 3.
[5] Sciant universos sacratissimos canones exacte ab omnibus, et, quod eius fieri poterit, indistincte observandos. Quod si urgens, justaque ratio et major quandoque utilitas postulaverint, cum aliquibus dispensandum esse; id causa cognita, et summa maturitate, atque gratis, a quibuscumque ad quos dispensatio pertinebit, erit praestandum: aliter facta dispensatio subreptitia censeatur. (Trid. sess. 25. cap. 18). Scorsi due mesi dalle fatte pubblicazioni il Rituale Romano prescrive che esse debbonsi ripetere, tranne il Vescovo credesse altrimenti: « si infra duos menses post factas denuntiationes matrimonium non contrahatur, denunciationes repetantur, nisi Episcopo videatur ».
[6] VAN-ESPEN: *Jus eccles. univers.* Part. II. sect. I. tit. 12. 6, 23-26. Benedict. XIV. *de synodo Dioecesana.* lib. XIII. cap. 23.

di uno di essi; regolarmente il matrimonio si celebra alla presenza del Parroco, sotto la cui giurisdizione si trova la sposa.

4° Gl' impedimenti al Matrimonio.

La Chiesa assumendosi il compito di regolare il Matrimonio in tutti i suoi effetti, ha stabilito le condizioni, nel concorso delle quali un Matrimonio deve permettersi; ha determinato le cause, che valgano ad impedirlo ed ha pure precisati i casi in cui un matrimonio contratto si scioglie, dichiarandolo nullo. Ecco la teoria degli impedimenti al Matrimonio. Diconsi impedimenti soltanto impedienti quelli, i quali fanno sì che un matrimonio non si possa lecitamente contrarre; essi però non portano l'annullamento del matrimonio una volta contratto: si contano nel numero di quattro e vanno compresi nel verso seguente: « *Sacratum tempus, vetitum, sponsalia, votum* »[1].

1. Prima del Concilio di Trento, il tempo vietato dalla Chiesa era più esteso; dopo il Concilio suddetto, esso si restrinse dall'Avvento fino al giorno dell'Epifania, e dal giorno delle Ceneri fino all'ottava di Pasqua inclusivamente. Il Vescovo ha il potere della dispensa, specialmente a riguardo di persone ben nate e di conosciuta moderazione e non dedite alle gozzoviglie ed intemperanze. — 2. Vi può essere un impedimento di ordine generale, quando una disposizione vieta la celebrazione del matrimonio prima che si fosse proceduto ad alcune formalità delle pubblicazioni. La proibizione può essere particolare quando la Potestà ecclesiastica ha proibito ad una determinata persona la celebrazione del matrimonio per accertarsi meglio sulla esistenza di qualche impedimento, per evitare un qualche scandalo, ecc. — 3. In forza della legge di natura, di non potersi ad alcuno concedere ciò che era stato

[1] Greg. IV. 4. *De sponsa duorum*. IV. 6. *Qui clerici vel voventes matrimonium contrahere possunt*. IV. 16. *De matrimonio contracto contra interdictum Ecclesiae*.

ad un altro promesso e dal medesimo accettato, gli sponsali tra gli sposi impediscono che uno di essi contragga matrimonio con altra persona. Tale impedimento da impediente può divenire dirimente per motivo di pubblica onestà. — 4. Il voto semplice di castità, o di entrare in religione, o di ricevere l'ordine sacro o infine di non congiungersi in matrimonio, ecco il 4° impedimento impediente[1].

Diconsi impedimenti dirimenti quelli, i quali non solamente sono di ostacolo alla celebrazione del Matrimonio, ma rendono nullo ancora il matrimonio di già celebrato[2]. Prima del Concilio di Trento questi impedimenti dirimenti erano dodici; nel detto Concilio si aggiunse quello della *clandestinità*; si aggiunse anche quello del *ratto*; veramente, più che essersi aggiunto, quest'ultimo venne *modificato*, imperocchè anche prima esso esisteva secondochè risulta da canoni 10 ed 11, caus. 36, quist. 2, e dal titolo V *de Raptoribus* nelle Decretali di Gregorio IX[3].

1. *L'errore*, allorquando ha avuto una influenza essenziale sulla determinazione di una delle parti, costituisce un impedimento dirimente; e l'errore può cadere sia sulla identità della persona sia sopra certe qualità essenziali, come p. es. una malattia morale continua, un delitto commesso, la gravidanza della sposa per conto di un terzo[4]. — 2. La *condizione* è im-

[1] Nell'antica disciplina ecclesiastica si numerarono vari altri impedimenti co' seguenti versi:

> « Incestus, raptus sponsatae, mors mulieris,
> Susceptus propriae sobolis, mors Presbyteralis,
> Vel si poeniteat solemniter, aut monialem
> Accipiat, prohibent haec conjugium sociandum ».

Attualmente questi impedimenti si considerano come antiquati, alcuni perchè aboliti, altri perchè compresi nel numero di dirimenti.

[2] Greg. IV. 5. *De conditionibus appositis in desponsatione*, IV. 9. *De conjugio servorum*, IV. 15, *De frigidis et maleficiatis*.

[3] Se ne contano dunque quattordici così formolati:

> « Error, conditio, votum, cognatio, crimen,
> Cultus disparitas, vis, ordo, ligamen, honestas,
> Affinis, raptor, si clandestinus, et impos,
> Haec facienda vetant connubia, facta retractant ».

[4] C. 4. c. XXIX, q. 2. (Conc. Wormat. a. 752); Gratian. in c. XXIX. q. 1. c. 2, 4, X. *de conjug. servor.* (IV, 9). — F. I. Stahl.: *De matrimonio ob errorem rescindendo*. Berol. 1841, 4°.

pedimento dirimente allorquando riferiscesi allo stato *servile* di una delle parti. Il matrimonio tra due *servi* è permesso; ma non quello tra una persona *libera* ed un'altra di condizione *servile*. E ciò per quei paesi in cui esiste la schiavitù[1]. — 3. Il *voto semplice* è impedimento impediente, perchè include una promessa effettuita ed accettata[2]. — 4. La *Parentela* è il 4° impedimento dirimente. La cognazione o è carnale e dicesi consanguineità; ovvero è spirituale e dicesi compaternità ed è la promiscuità nata col battesimo e colla cresima; ovvero è legale in quanto che è stabilita dalle Leggi civili, e nasce dall'Adozione. Speciale attenzione merita la Cognazione carnale, in quanto che occorre conoscere i gradi diversi[3].

I Canonisti ammettono tre regole a potersi esattamente computare i gradi di consanguineità: l'una per la linea retta e le altre due per la collaterale. La prima regola per la linea retta è formolata con le seguenti parole: « Tra gli ascendenti e i discendenti tanti sono i gradi quante sono le generazioni, detratto, ossia non computato, lo stipite, da cui immediatamente o mediatamente procedono. » La seconda regola riguarda la linea collaterale eguale ed è così formolata: « Le persone consanguinee in linea collaterale, se egualmente distano dallo stipite comune, per quanti gradi distano dallo stipite, per tanti gradi distano loro. » La terza regola riguarda la linea trasversale disuguale: « Le persone consanguinee nella linea collaterale, se disugualmente distano dallo stipite, per quanti gradi il più remoto dista dallo stipite medesimo, per tanti ancora distano tra di loro ». Nella linea retta è proibito il matrimonio in tutti i gradi all'infinito[4]. Ne' primi quattro secoli non erano proibiti i matrimoni tra i cugini in secondo

[1] L. 1. 2. 3. *et ult. de conjug. servor. cap. si quis ingenuus* caus. 29, q. 2.

[2] « *Votum simplex matrimonium impedit contrahendum, non tamen dirimit contractum* »; sono parole del Papa Celestino III.

[3] Si consultino le definizioni de' Pontefici Alessandro III (Cap. *meminimus*), Innocenzo III (Cap. *fraternitati*. Qui Clerici vel voventes) e Bonifacio VIII (Cap. *unic. de voto in* VI) e del Concilio di Trento (Sess. 24, can. 3).

[4] Così Nicolò V: « inter personas, quae parentum liberorumque locum inter se obtinent, nuptiae contrahi non possunt, veluti inter patrem et filiam, vel avum et neptem, et usque in infinitum » (*Ad consulta Bulgarorum*).

grado nella linea collaterale; erano soltanto proibiti i matrimoni tra lo zio e la nipote, la zia ed il nipote. Nel secolo VII s'incominciò tra i Cristiani a ritenere nulli i matrimonii che si fossero celebrati entro il settimo grado inclusivo di consanguineità; ma alcuni popoli li ritenevano validi. Il Papa Gregorio II in una Decretale dell'anno 731 prescrisse la nullità di detti matrimonii[1]. — Il Concilio Lateranense IV sotto Innocenzo III, restrinse i gradi di parentela in materia d'impedimenti al matrimonio; li restrinse al IV grado inclusivo[2]. Il Concilio di Trento aggiunse che, in quanto alle dispense, non si dovessero queste concedere nè nel primo, nè nel secondo grado, tranne nel caso di matrimonii tra Principi e pel pubblico bene[3].

La cognazione spirituale si genera da' Sacramenti del Battesimo e della Cresima; tale consanguineità si contrae: *a*) tra il battezzato o il cresimato col battezzante o cresimante; *b*) tra il battezzato o il cresimato col padrino o colla madrina; *c*) tra il padrino o la madrina col padre o con la madre del battezzato o cresimato; *d*) tra il padre e la madre del battezzato o cresimato con lo stesso battezzante o cresimante[4]. La Cognazione spirituale dicesi anche similitudinaria[5]. La Cognazione legale è l'Adozione[6]. Si considera il vincolo fra l'adottante e l'adottato; fra l'adottante e i discendenti dell'adottato fino al

[1] « Progeniem vero suam unumquemque usque ad septimam generationem observare decrevimus ».

[2] « Prohibitio quoque copulae conjugalis quartum consanguinitatis et affinitatis gradum de cetero non excedat, quoniam in ulterioribus gradibus jam non potest absque gravi dispendio huiusmodi prohibitio generaliter observari.... Cum ergo iam usque ad quartum gradum prohibitio conjugalis copulae sit restricta, eam ita esse perpetuam volumus... ut si qui contra prohibitionem huiusmodi praesumpserit copulari, nulla longinquitate defendatur annorum » (Can. 50 del Concilio).

[3] « In contrahendis matrimoniis vel nulla omnino detur dispensatio, vel raro, idque ex causa,... in secundo autem gradu nunquam dispensetur, nisi inter magnos Principes, et ob publicam causam » Cf. Gregor. IV. 14. Clem. IV. 1. De consanguinitate et affinitate.

[4] Cap. *de eo caus.* 30, q. 1. Cap. *Veniens, et cap. ult. de Cognat spiritual.* Vi è un apposito decreto del Concilio di Trento. Sess. 24, de reform. matrim. cap. 2 — Cap. *si vir de cognat. spirit.* — Cap. *de eo caus.* 30, q. 1 — Cap. *ad limina ex Rituali Rom. Pauli* V.

[5] Greg. IV. Sext. IV. 3. *De cognatione spirituali.*

[6] Greg. IV. 12. *De cognatione legali.*

quarto grado inclusivamente; fra l'adottato e la moglie dell'adottante; fra l'adottato ed i figliuoli dell'adottante finchè non restino questi liberi dalla patria potestà o per la morte dell'adottante o per mezzo di una legittima emancipazione [1]. — Il *delitto* dirime il matrimonio quando riveste una certa figura: *a*) L'adulterio con le promesse di matrimonio fra gli adulteri alla morte dell'altro coniuge, oppure quando all'adulterio segue il contratto di matrimonio *per verba de præsenti*, sebbene sia nullo [2]; *b*) L'omicidio con premeditazione e coll'animo di contrarre matrimonio [3]; *c*) L'omicidio coll'adulterio e coll'intenzione di contrarre matrimonio, senza però cospirazione [4]. — 6. *Cultus disparitas.* È nullo il matrimonio tra persone di religione diversa; qualora, contratto pure il matrimonio, i coniugi si convertano alla fede cattolica, il matrimonio dev'essere convalidato con una novella celebrazione [5]. — 7. *Vis.* Sotto questa parola si comprende il timore e la violenza [6]. — 8. *Ordo.* Il matrimonio contratto dall'*ordinato in sacro*, è nullo [7]. — 9. *Ligamen.* Rapportasi al preesistente matrimonio. È nullo il matrimonio contratto, quando uno degli sposi era legato da precedente matrimonio.

Vi occorre il documento della morte di uno de' coniugi, perchè l'altro possa contrarre novello matrimonio; o, in caso di assenza, bisogna che l'Ordinario ne acquisti certezza morale; nè basta la sola assenza di molti anni e la sola pubblica voce

[1] Cap. *Ita diligere*, cap. *post susceptum*, cap. *per adoptionem*, caus. 30. q. 3 cap. unic. *de cognatione legali*. Lib. IV. *Decret.*

[2] Cap. *Relatum.* 31. q. 1. — Cap. *cum haberet*, cap. *Significasti*, *de eo qui duxit.*

[3] Cap. *Laudabilem de convers.* Cap. *si quis vivente* 31. q. 1. Cap. *Super hoc. tit. de eo qui duxit.*

[4] Greg. IV. 7. *de eo qui duxit in matrimonium, quam polluit per adulterium.*

[5] Const. *Singulari nobis*, Benedicti XIV. a. 1749.

[6] C. 3. c. XXI. q. 2. (Urban. II. a. 1090), c. I. eod. (Idem. a. 1095), c. 14. X. *de sponsal.* (IV. 1). C. 2. X. *de eo qui duxit. in matrim.* (IV. 7).

[7] Cap. *Presbyteri.* dist. 27 — Cap. 1 e 6. tit. *de clericis coniugatis.* Il Concilio di Trento confermando l'antica regola emanata da Urbano II, e dai Concilii Lateranense II e III pronunciò l'anatema contro coloro che dicono potere i Chierici costituiti nei sacri ordini ed i regolari dopo la solenne professione contrarre matrimonio (Sess. 24, can. 9).

della morte di lui [1]. Cessato il primo vincolo matrimoniale, sono ammessi i matrimonii successivi, senza limitazione di numero [2]. — 10. *Honestas.* È l'impedimento detto di pubblica onestà: è vietato di poter contrarre matrimonio col consanguineo di colei con cui si ebbero gli sponsali « propinquitas ex sponsalibus proveniens, robur trahens ex Ecclesiæ institutione propter eius honestatem ». Il Concilio di Trento regolò questa materia restringendo l'impedimento al primo grado [3]. — 11. L'*Affinità* genera un impedimento al matrimonio: « Propinquitas personarum ex carnali copula proveniens, omni carens parentela ». È il rapporto che nasce per causa del matrimonio tra un coniuge ed i congiunti per sangue dell'altro coniuge.

Sulle prime il Diritto Canonico rimase nei limiti ammessi dal Diritto Romano [4]. Poscia dichiarò il matrimonio di un coniuge coi congiunti dell'altro ugualmente proibito, come s'egli fosse a questi ultimi legato dai medesimi vincoli da cui era legato l'altro coniuge. Il Diritto Canonico passò a computare nell'affinità i gradi, come nella consanguineità [5]. Portò la proibizione di matrimonio tra affini fino al terzo da una parte e il quarto dall'altra [6], poscia fino al quarto d'ambo le parti [7], poscia fino al sesto [8], poscia, in conformità della generale de-

[1] Clemente III ha detto: « Consultationis tuæ taliter respondemus, quod quantocumque annorum numero ita remanserint, viventibus viris suis non possunt ad aliorum consortium canonice convolare, nec permittas auctoritate Ecclesiæ contrahere donec certum nuntium recipiant de morte virorum » (C. *in præsentia de sponsal.*).

[2] « Mulier alligata est legi quanto tempore vir ejus vivit: quod si dormierit vir ejus liberata est; cui vult nubat, tantum in Domino. Dico autem non nuptis et viduis, bonum est illis si sic permaneant, sicut et ego. Quod si non se continent, nubant; melius est enim nubere quam uri » (S. Paolo: *ad Corinth.*). Il primo Concilio di Nicea ne formolò un analogo canone.

[3] « Justitiæ publicæ honestatis impedimentum, ubi sponsalia quacumque ratione valida non erunt, Sacra Synodus prorsus tollit. Ubi autem valida fuerint sponsalia primum gradum non excedat ». (Sess. 24, cap. 3).

[4] Cf. lettera di Gregorio Magno ad Agostino in Inghilterra, a 603 — Mansi, *Collect. Conc.* T. X. col. 407; se ne citano i frammenti nel can. 20, pr. Caus. XXXV. q. 2; can. 2, § 5, Caus. XXXV. q. 5.

[5] C. 3. c. XXXV, q. 2. (Augustin. c. a. 402).

[6] Theodor. Cantuar. Capitul. c. 25 — Hayton. Basil. Capitul. a. 21 — c. 3. Caus. XXXV. q. 2. (cap. spur. saec. nondi.) Capit. Compend. a. 731. c. 2.

[7] Conc. Mogunt. a. 847. c. 30. Conc. Aenham. a. 1009. c. 12.

[8] Canuti *leges eccl.* c. a. 1032. lib. I. c. 7.

cisione del Pontefice [1], a tutti gli affini [2], ossia fino al settimo membro [3]. Sotto Innocenzo III la proibizione fu portata soltanto fino al quarto membro [4]. Non si è ammessa veruna affinità tra i parenti rispettivi dei coniugi [5].

Il Concilio di Trento, fatta distinzione della unione carnale lecita ed illecita, lasciò nel suo vigore la proibizione del quarto grado inclusivamente nell'affinità che procedeva dal matrimonio, sia che fosse stato questo consumato o solamente rato; e dichiarò che nella unione illecita tale proibizione si restringesse fino al secondo grado inclusivamente [6]. E queste norme sono rimaste in vigore nella Chiesa. — 12. Il *Ratto*. La Chiesa in tutte le epoche ha proibito il matrimonio tra il rapitore e la rapita. Il Concilio di Trento ordinò che non si fosse potuto procedere al matrimonio se prima la donzella, restituita in luogo sicuro, non avesse dappoi espresso liberamente il suo consenso, prescrisse inoltre che il rapitore, sposandola o non, fosse tenuto a dotare la rapita secondo la estimazione del Giudice. Il ratto di cui si parla è quello commesso con la violenza, ma non è lo stesso quando il rapimento avvenga con le vie della persuasione; in questo caso vi è stato il consenso libero.

Anche ad esservi stati gli sponsali tra il rapitore e la rapita prima del ratto, questo mezzo è stato sempre vietato dalla Chiesa. — 13. La *Clandestinità*. La Chiesa ha sempre detestati i matrimonii clandestini, reputandoli illeciti; questa tradizione della Chiesa è stata affermata dalle parole di Innocenzo III [7]. Lo stesso Concilio di Trento ricordò questa antica tradizione [8].

---

[1] Gregor. II in Conc. Rom. a. 721. c. 9.
[2] C. 10. c. XXX. q. 2. (Epist. spur. saec. octav.).
[3] C. 7. c. XXXV. q. 2. (Cap. spur. saec. noni).
[4] C. 8. X. *de consang.* IV. 14.
[5] Anonym. *Poenitent.* (§ 309. not.) Lib. I. c. 25; c. 5. X. *de consang. et affin.* IV. 14.
[6] « Praeterea Sancta Synodus gravissimis de causis adducta, impedimentum quod propter affinitatem ex fornicatione contractum inducitur, et matrimonium postea factum dirimit, ad eos tantum qui in primo et secundo gradu conjunguntur restringit, in ulterioribus vero gradibus statuit hujusmodi affinitatem matrimonium postea contractum non dirimere » (Sess. 24. *De reformat. matrimonii*, in cap. 4).
[7] Cap. 3 *de clandest. desponsat.*
[8] Sess. 15. *in decr. reform. matrim.* cap. 1.

Anticamente erano considerati come clandestini i matrimonii celebrati senza le dovute pubblicazioni o che non si fossero potuti provare con testimoni [1]. — 14. La *Impotenza*. Il fine del matrimonio non può conseguirsi quando tra gli sposi vi è la impossibilità fisica del coito [2].

I Canonisti distinguono varie specie d'impotenza. Vi è una impotenza intrinseca derivante da freddezza all'atto del coito; è un difetto per cui l'unione si rende fisicamente impossibile; havvi l'impotenza estrinseca derivante da un fatto. Vi è l'impotenza perpetua, che non può togliersi; vi è la temporanea, che può curarsi con l'arte; vi è l'impotenza assoluta che ha luogo negli uomini a riguardo di tutte le donne; vi è la relativa, che è per riguardo ad una determinata persona. Laonde l'impotenza antecedente perpetua, o naturale, o acquisita, o assoluta, o relativa, scioglie il matrimonio tra quelle persone, nelle quali sussiste questo impedimento [3]. Il criterio è il seguente: *l'impotenza preesistente, ignota all'altra parte e insanabile* [4]. Sono assolutamente incapaci a contrarre matrimonio gli *eunuchi*, gli *spadoni*, ed in generale quelli, i quali, per difetto organico, sono incapaci all'unione [5]. Gli ermafroditi debbono unirsi secondo il sesso che in esso prevale. La impotenza sopravvenuta durante il matrimonio deve considerarsi come una mera disgrazia [6]. Per constatare l'impotenza, si ordina una indagine fisica [7]. In caso di esito dubbioso, secondo l'antico Diritto, i coniugi dovevano continuare per un triennio nella coabitazione e poscia prestare giuramento insieme a sette

---

[1] Cap. *quod nobis*, et cap. *cum inhibitio lit. de clandes. despons.*
[2] San Tommaso scrive: « In matrimonium est contractus quidam quo unus alteri obligatur ad debitum carnale solvendum. Unde sicut in aliis contractibus non est conveniens obligatio si aliquis se obligat ad hoc quod non potest dare, vel facere, ita non est conveniens matrimonii contractus si fiat ab aliquo qui debitum carnale solvere non possit et hoc impedimentum vocatur impotentia coeundi nomine generali ».
[3] Cap. *quod sedem*, cap. *fraternitatis*, cap. *litterae*, et cap. *de frigidis et maleficiatis*.
[4] C. 2. c. XXXIII. q. 1 (Gregor. II. a. 726), c. 29. c. XXVII. q. 2 (Rhaban. Maur. a. 853), c. 2. 3. 4. X. *de frigid.* (IV. 15).
[5] Constit. *cum frequenter Sixti* V. a 1589.
[6] C. 25. c. XXXII. q. 7 (Nicol. I. a. 870).
[7] C. 4. 14. X. *de probat.* (II. 19), c. 5. 6. X. *de frigid.* (IV. 15).

parenti[1]. Nel nuovo Diritto tale formalità è abolita[2]. Sorgendo dubbio se l'impotenza fosse preesistita o non al matrimonio, risolvesi il quesito a favore del matrimonio[3]. Il coniuge impotente non può contrarre altro matrimonio; ma contraendolo e provatasi la sua fisica potenzialità, deve esso ritornare al primitivo legame, scioltosi per mero errore[4].

5.° Della dispensa dagl'impedimenti matrimoniali.

Le medesime massime, che militano per le dispense in generale, militano pure per la dispensa dagl'impedimenti matrimoniali[5]. Per la teorica del matrimonio, vale il criterio seguente: le leggi della natura sono inflessibili ed inalterabili; la Potestà ecclesiastica le ha esplicate e riconosciute, ma non le può annullare. L'errore, la violenza, la impotenza, il legame di altro matrimonio, costituiscono tanti impedimenti derivanti dalla legge di natura; su questi non può cadere la dispensa; essi sono di diritto naturale e divino che sfuggono alla giurisdizione del Potere umano. La dispensa può cadere sopra gl'impedimenti stabiliti dalla Chiesa per il benessere sociale. Lo stesso benessere sociale può consigliare ne' casi singoli le eccezioni alla regola; ed ecco le Dispense[6]. Il Pontefice tiene questa

---

[1] WALTER: Kirchenrecht, § 303 — SALZANO: Lezioni di Diritto Canonico. Vol. 3°. Lez. XXVI.

[2] Cap. *si quis accepit*. 33. q. 1.

[3] C. 2. c. XXXIII. q. 1; (Greg. II. a. 725), c. 5. X. *de frigid.* (IV. 15).

[4] C. 2. c. XXXIII. q. 1; c. 5. 6. X. *de frigid.* (IV. 15), altra opinione travasi formolata nel c. 4. c. XXXIII. q. 1. (Hincmar. Rem. a. 860).

[5] Il fondamento delle dispense sta in questo, che molte volte, l'applicazione di una norma generale non si concilia col bene e con la felicità di certe persone *poste in certe speciali condizioni*, anzi potrebbe nuocere loro. In vista di una situazione eccezionale, la competente Potestà Ecclesiastica può ordinare che la tale regola non si applichi, e ciò si pratica o in forma di privilegio, per cui si accorda una esenzione permanente dalla regola, o in via di dispensa, come esenzione pel caso speciale (Gregorio V. 33. Sext. V. 7. Clem. V. 7. *de privilegiis*. Cf. C. 16. X. *de M. et O.* (I. 33). clam. 2. pr. *de elect.* (I. 2). Conc. Trid. sess. XXII. cap. 5. *de ref.*, e sess. XXIV. cap. 6. *de refor.*

[6] « Si quis dixerit, eos tantum consanguinitatis et affinitatis gradus qui in Levitico exprimuntur, posse impedire matrimonium contrahendum et dirimere contractum, nec posse Ecclesiam in nonnullis eorum dispensare, aut constituere, ut plures impediant et dirimant, anatema sit » (Sess. 24. can. 3. Conc. Trident.).

potestà delle Dispense; e ciò pratica per l'organo della Penitenziaria o della Dateria[1]. Anche i Vescovi hanno la facoltà delle Dispense[2].

6.° Il Divorzio e la separazione di mensa e di letto.

La indispensabilità del Matrimonio è una prescrizione ritenuta dalla chiesa essere di diritto divino[3]. È ammessa però la separazione di mensa e di letto[4]; e questa può essere temporanea o perpetua[5]. Le cause della separazione la Chiesa le considera secondo i criteri prevalenti nei vari Paesi; laonde

---

[1] La *Penitenziaria* accorda le dispense per gl'impedimenti occulti; esse si danno gratis e pel foro interno. La *Dateria* accorda la dispensa per gl'impedimenti manifesti e che si possono facilmente manifestare, la concede pel foro interno ed esterno; e, secondo la condizione delle persone e la vicinanza dei gradi, si paga qualche somma da impiegarsi alla propagazione della fede e ad altre opere pie. Nella *Dateria* si esprimono i nomi di quei che domandano la dispensa, nella Penitenziaria questi si tacciono. La domanda di dispensa alla Dateria si fa in *forma pauperum, honestarum et nobilium* secondo la condizione *povera, agiata e doviziosa* delle persone; senza queste dichiarazioni la dispensa sarebbe nulla. Si concede la dispensa in forma *commissoria*, quando si commette l'incarico di dispensare ed in *forma graziosa*, che è veramente dispensa accordata. (SALZANO: *Lezioni*, Vol. 3°, Lez. XI).

[2] Possono i Vescovi dispensare in tre casi: *a)* quando trattasi d'impedimento a poter domandare il debito coniugale in seguito di unione incestuosa nel primo e secondo grado di affinità; *b)* quando, essendo contratto il matrimonio, concorrono le seguenti condizioni: « 1° che il matrimonio sia stato celebrato dinanzi alla Chiesa con tutte le solennità; 2° che sia stato contratto con la buona fede almeno di una parte; 3° che l'impedimento sia occulto; 4° che non si possa per la distanza facilmente ricorrere al Papa; 5° che la separazione non si possa praticare senza scandalo; *c)* quando essendo stato tutto preparato per le nozze, si conosce l'impedimento ed il matrimonio non si potrebbe differire senza grave scandalo. (SALZANO: *Op. cit. loc. cit.*).

[3] All'istitutore del Cristianesimo si attribuisce la espressione: « *iam non sunt duo, sed una caro, et quod Deus conjunxit, homo non separet* » (S. Math. cap. 9). S. Girolamo accenna alla indissolubilità del Matrimonio cristiano: *aliae sunt leges Caesarum, aliae Christi, aliud Papinianus, aliud Paulus noster praecipit.* » (*Epist.* 84). S. AMBROGIO: « *dimittis ergo uxorem, quasi jure sine crimine, et putas id tibi licere, quia lex humana non prohibet, sed divina prohibet* » (Lib. 8. Serm. 392). S. PAOLO: « quae sibi viro est mulier, vivente viro, alligata est legi. Si autem mortuus fuerit vir ejus, liberata est a lege viri, ut non si adultera si fuerit cum alio viro » (*Ad Rom.* 7). Il Concilio di Trento: « matrimonii perpetuum, indissolubileque nexum primus humani generis parens divini spiritus instinctu pronuntiavit cum dixit. Genesis 2. hoc nunc os ex ossibus meis et caro de carne mea » (Sess. 24. *cap. unic. de matrim.*).

[4] Gregor. IV. 8. *De coniugio leprosorum.* IV. 19. *De divortiis.* IV. 20. *De donationibus inter virum et uxorem.*

[5] *Conc. Trident.* Sess. XXIV. can. 8. *de sacram. matrim.*

vi è molto potere discrezionale nel Tribunale ecclesiastico nella valutazione dei motivi [1]. Una separazione temporanea è ammessa per maltrattamenti gravi [2]. Una infermità, qualunque essa sia, non porta mai alla separazione [3]. La violazione della fedeltà coniugale porta alla separazione perpetua; su questa materia il Diritto Canonico si pronunzia verso il marito e verso la moglie con eguale severità [4]. A pruova di questa infedeltà valgono fatti seriamente sospetti [5]. Si chiede la confessione del coniuge colpevole [6]; il Giudice deve valutare questa confessione [7]. Non si considera come adulterio portante alla separazione la copula occasionata da violenza o da errore scusabile [8]. Si può validamente opporre al coniuge attore la eccezione che egli sia egualmente infedele, che egli abbia sedotto il proprio coniuge alla infedeltà, ovvero che lo abbia espressamente o tacitamente perdonato [9].

È raccomandato il perdono, ma con severa espiazione [10]. Il coniuge innocente è liberato dall'obbligo della coabitazione, ma vi resta costretto qualora abbia in seguito commesso un adulterio [11]. La Chiesa lascia alle Leggi di ciascun Paese il compito di regolare gli interessi patrimoniali dei coniugi [12]. All'adulterio si equipara talora l'apostasia dell'uno dalla vera fede [13], o la

[1] Così Benedetto XIV, *de Synod. dioeces.*
[2] C. 8. 13. X. *de restit. spoliat.* (II. 13).
[3] C. 1. 2. X. *de coniug. leprosor.* (IV. 8).
[4] C. 4. c. XXXII. q. 4. (Ambros. c. a. 387) can. 20. Caus. XXXII. q. 2 (Hieronym. c. a. 400), c. 23. eod. (Innocent. I. a. 405), c. 5. Caus. XXXII. q. 6. (Augustin. c. a. 415), c. 4. eod. (Idem. c. a. 419).
[5] C. 2. c. XXXII. q. 1. (Hieronym. c. a. 388), c. 27. X *de testib.* (II. 20) c. 12. X. *de praesumpt.* (II. 23).
[6] C. 5. X. *de divort.* (IV. 19), c. 6. X. *de adult.* (V. 16).
[7] C. 5. X. *de eo qui cognov. consang.* (IV. 13).
[8] C. 7. C. XXXII. q. 5. (Augustin. a. 409), c. 3. 4. eod. (Idem. a. 412), c. 14. eod. (Lev. I. a. 442). C. 1. c. XXXIV. q. 1. (Lev. I. a. 458), c. 6. eod. (Conc. Tribur. a. 895).
[9] C. 1. c. XXXII. q. 6. (Augustin. c. a. 393, c. a. 393). c. 4. X. *de divort.* (IV. 19), c. 6. 7. X. *de adult.* (V. 16), C. 6. X. *de eo qui cognov. consang.* (IV. 13); C. 25. X. *de iureiur.* (II. 24).
[10] C. 7. 8. c. XXXII. q. 1. (Augustin. c. a. 419); C. 4. c. XXXII. q. 1. (Chrysost. c. a. 400); c. 4. eod. (cap. incert.); c. 5. eod. (Pelag. I. c. a. 557), c. 6. eod. (Theodor. Cant. c. a. 680), c. 3. X. *de adult.* (V. 16).
[11] C. 5. X. *de divort.* (IV. 19).
[12] Cap. 2-8. X. *de donat. inter vir. et uxor.* (IV. 20).
[13] C. 21. X. *de convers. coniug.* (III. 32), c. 5. 7. X. *de divort.* (IV. 19).

seduzione dell'altro ad azioni turpi [1]; in tali casi la separazione non si considera perpetua; ma essa dura finchè durano i motivi. Soltanto il Giudice ecclesiastico dichiara la separazione; i coniugi non ponno separarsi da per loro, tranne il caso di pericolo imminente per una delle parti [2].

7.° Risoluzione del Matrimonio rato e non consumato.

Fra le varie materie considerate dal Diritto Canonico e trascurato dalle Legislazioni civili de' vari Stati, è al certo questa da noi presa in esame, sul *diritto* di chiedere l'annullamento e la risoluzione del vincolo di un matrimonio *rato e non consumato*.

Talvolta può verificarsi il caso di un Matrimonio completo tutto e di già celebrato, ma senza che sia seguita la coabitazione degli sposi, sia perchè speciali circostanze hanno sollevato tale ostacolo all'unione *effettiva* da non renderla possibile senza suscitare scandali e disordini domestici, sia perchè uno di essi ricusi di unirsi all'altro o vi apponga ritardo per volontà o per cause gravi e giustificate di repugnanze fisiche o morali. Anche se di dette cause manchi una pruova piena e legale, purchè vi sia una morale presunzione di certezza, si riconosce, negli sposi e anche in una delle parti, il diritto di chiedere e conseguire l'annullamento e la risoluzione del vincolo coniugale. È il caso del Matrimonio *rato e non consumato*; il Diritto Canonico prevede il caso dell'annullamento del Matrimonio celebrato, quando una gravissima causa materiale o morale renda impossibile una unione qualsiasi tra gli sposi ed il conseguimento del fine matrimoniale.

Il Diritto Canonico sulle traccie dell'istituto della *traditio* in Diritto Romano, come *formalità perfezionatrice* del contratto di vendita, ha introdotta l'idea del Matrimonio semplicemente

[1] C. 5. c. XXVIII. 1. (Augustin. c. a. 393), c. 2. X. *de divort.* (IV. 19), c. 10. X. *de restit. spoliat.* (II. 13).
[2] X. 8. 13. X. *de restit. spoliat.* (II. 13).

rato, ma *non consumato*, come una unione imperfetta, da perfezionarsi con la unione *effettiva*, come simbolo della mistica unione di Cristo con la Chiesa. « *Materia hujus sacramenti est mutua corporum traditio* »[1]. Il Matrimonio *rato e non consumato è imperfetto* e *incompleto*; perchè si renda perfetto e completo, sarebbe mestieri che vi fosse il congiungimento carnale de' due coniugi. Il solo *consenso* rende il Matrimonio perfetto *subbiettivamente*; è il congiungimento fisico de' due sposi che lo rende perfetto anche *obbiettivamente*.

Non è questa per Diritto Canonico una distinzione di parole: ma tale da toccare la *essenza* del vincolo coniugale, imperocchè per *diritto divino* la indissolubilità appartiene al Matrimonio *consumato*, e lo stesso Pontefice non ha facoltà di farne oggetto di dispensa nemmeno lui; per contrario la *indissolubilità* del Matrimonio *rato e non consumato* si ritiene di *diritto umano;* la prima indissolubilità è *assoluta*, la seconda è *relativa*, nel senso che, presentate giuste cause, se ne può pronunciare lo scioglimento. Ecco il testo del Diritto Canonico al riguardo: « *sane quod dominus in Evangelio dicit, non licet viro, nisi ob causam fornicationis, uxorem suam dimittere, intelligendum est, secundum interpretationem sacri eloquii, de his quorum matrimonium carnali copula est consummatum, sine qua consummari non potest* »[2]. È questa una delle più celebri Decretali in cui si rileva l'alto intelletto da Giurista del Pontefice Alessandro III. Ed i Canonisti, commentando la detta Decretale, vi hanno pienamente aderito.

Il Sanchez, per esempio, dà il conforto del suo autorevole avviso alla norma sancita dalla Decretale citata. Ecco le sue parole: « *Omni modum indissolubilitate* non competere matrimonio ex jure naturæ, nec ex ratione sacramenti, sed ex significatione qua Christi evexit illud ad significandum unionem indissolubilem Christi cum Ecclesia per carnem assumptam; et quia haec significatio tantum convenit *in matrimonio consummato*, ut probari n. 1, *illud solum esse omnino indissolubile*

[1] Saccus. lib. 2°, tit. 9.
[2] *Decretal.* Gregorii. lib. III, tit. XXX. *De Conver. Conjug.* Cap. VII, *Ex publico instrumento.*

Ob hujus significationis defectum, matrimonium *ratum non est omnino indissolubile:* quod sic probatur, quia ex natura hoc non habet: Doctores enim communiter probant indissolubilitatem matrimonii rationem debitæ educationis prolis, quæ in matrimonio rato deficit »[1]. Ed in altro luogo il dotto Sanchez scrive: « *Gratianus*, quem fert et late defendit Molina Lib. 5 *de sacror. hominum continentia.* cap. 57 usque ad 74 docet, differre essentialiter matrimonium ratum, et *consummatum*, et cap. 72 dicit esse probabile: licet dicat verius esse, non differre essentialiter..... sed differe tamquam *perfectum integraliter et imperfectum*, eo quod pars integralis aliqua in ipso desideretur, ut homo integer et manu orbatus: et constat ex modo loquendi textus et Doctorum qui dividuntur matrimonium in *ratum* et *consummatum*; ad denotandum non esse accidentalem eam differentiam, sed desiderari in matrimonio rato perfectionem non essentialem habet integralem perfectionem; quæ *completat* illud *in sua perfecta significatione unionis Christi cum Ecclesia per carnem, in qua fundatur omni modo indissolubilitas matrimonii consummati*: et hinc etiam patet, consummationem pure accidentalem, quia per matrimonium datur potestas ad corpus, consummatio vero tendit ad tradendam possessionem: sicut ergo in venditione, per quam traditur potestas ad usum rei, non est omnino accidentalis traditio possessionis, sed integraliter complețur quae prius essentialiter erat perfecta venditio; sic per eam *consummationem* per quam traditur possessio corporis, completur integraliter matrimonium, quod prius essentialiter perfectum erat »[2].

Ed in altro luogo il medesimo Autore scrive quanto segue: « Potestatem, quænam *indissolubilitas* conveniat aliquo modo, ex sua natura matrimonio, pro cæteris contractibus, quam convenire diximus. Resp. hanc *matrimonii rati indissolubilitatem*, consistere in hoc, quod cæteri contractus possent mutuo consensu dissolvi, et ex multis aliis causis, ut quia res sunt nota-

[1] SANCHEZ: *De Matrimonio.* Lib. II. Disput. XIII. n. 7.
[2] SANCHEZ: *De Matrimonio.* Lib. II. Disput. XIV. n. 5.

biliter mutatæ; matrimonium autem ex se est vinculum perpetuum, *nisi a superiori causa dirimatur*; itaque eo semel contracto, non possunt conjuges mutuo consensu, nec ex quacunque alia causa illud dissolvere; sed hæc firmitas non omnino provenit ex sua natura nude sumpta, sed a sua natura juncta divinæ institutioni; nam attenta ejus *contractus* natura, *ante consummationem* non apparet, cur non possunt contrahentes *mutuo consensu* separari, quia nulli facerent injuriam; et sicut sua voluntate contractum erat, ita posset eadem dissolvi; res enim per quas nascitur causas, per easdem dissolvitur »[1].

Un Canonista non meno autorevole del Sanchez, il De Luca, porta le sue investigazioni sul medesimo argomento. Egli distingue del pari il Matrimonio *rato* o *consumato*, annette la debita importanza e gravezza a questa distinzione relativamente alle conseguenze, in quanto che il Matrimonio *rato* semplicemente è dissolubile laddove il Matrimonio *rato e consumato* è indissolubile; ecco il suo ragionamento: « Ad primum effectum, initio insinuata distinctio intrat inter *matrimonium ratum* et *consummatum* ut in *hoc posteriori* cujus dissolutionis proibitionem a *divino jure* manare, magis receptum est, ex oraculo, *ut quos Deus conjuxit, homo non separet*, prima *omnimo et de dissolutionis species* non cadat, quamvis *justa causa* et *apostolica auctoritas* accendat, quinimo istis *mutuus contrahentium consensus* adiungatur; solumque verificabilis est alter separationis thori, ipsius matrimonii vinculo firmo manente »[2].

Dalle opinioni riportate si deducono la natura e la essenza del Matrimonio *rato* come distinto dal Matrimonio *rato e consumato*; se il primo lo si dichiara *dissolubile*, è perchè vi sono tali motivi per cui si rende impossibile il conseguimento del fine del matrimonio, si rende impossibile qualunque coabitazione degli sposi, senza minacciare seriamente la moralità e la quiete domestica e senza suscitare la inimicizia delle varie famiglie interessate, inimicizia provocatrice di pubblici disordini e di reati.

---

[1] SANCHEZ, *De Matrimonio*, Lib. II. Disput. XIII. n. 10.
[2] DE LUCA: *De Matrimonio*, Lib. XIV. Pars. I. n. 38

Volendosi mantenere indissolubile un Matrimonio che si presenti con questa lugubre prospettiva, si procurerebbe la *rovina* dei coniugi, non già *la felicità e la salute delle loro anime*, ultimo desiderato dell'unione matrimoniale, come lo stesso principio del Cristianesimo ha bandito. Laonde le prescrizioni canoniche a questo riguardo sono ispirate a sensi di alta moralità e dettate con molto senno pratico e sperimentata cognizione delle cause, che fanno la pace delle famiglie e della società, e delle cause che questa pace seriamente compromettono.

Una unione rimasta incompleta ed imperfetta si può sciogliere ed in tal caso si usa la espressione « *in radice matrimonii* ». Il matrimonio *rato* è un matrimonio semplicemente iniziale, « *ratum, quod etiam initiatum dicit* »[1]. Esso manca di qualcosa d'integrale, esso differisce dal consumato, se non *essentialiter*, certamente *integraliter*; esso è mancante della integrale perfezione.

Al matrimonio semplicemente *rato* attribuiscesi dunque una *indissolubilità* meno rigorosa, una indissolubilità *minore*: sono le varie espressioni dei Canonisti. Tale indissolubilità del matrimonio semplicemente *rato* consiste in ciò solo, che, a differenza degli altri contratti, non può sciogliersi col mutuo consenso delle parti contraenti, per la natura del sacramento, vincolo per sè stesso perpetuo, *nisi a superiori causa dirimatur*; ma non deve essere indissolubile puramente e semplicemente di sua natura. Laonde il caso canonico dello scioglimento del matrimonio rato e non consumato, si può qualificare piuttosto caso di *nullità*, di *annullamento* del matrimonio stesso.

8.° Le giuste e legittime cause per conseguire la dichiarazione di annullamento del Matrimonio rato e non consumato.

Grave è senza dubbio la ricerca dei motivi o *giuste cause*, che ponno menare allo scioglimento del matrimonio *rato e non*

---

[1] CAVALLARO: *Op. cit.* Parte 2ª, Cap. 27. § 5.

consumato. Il Diritto Canonico si è trovato nella necessità di non porre prescrizioni di sorta al riguardo, essendo impossibile prevedere *a priori* tutti i motivi, che ponno menare ne' singoli casi pratici a pronunciare lo scioglimento di un legame per sè indissolubile qual'è il vincolo matrimoniale. Alle parti interessate, in ogni singolo caso, si è lasciato trovare le *ragioni*; all'Autorità competente, al supremo Pontefice ed alla Congregazione del Concilio si è lasciata la valutazione delle cause addotte, se veramente tali da qualificarsi come *giuste cause*.

I Canonisti parlano a lungo della moltiplicità di dette cause: giova riportare il linguaggio de' più autorevoli e competenti nella materia, riportando a preferenza il loro avviso circa le *cause morali*, in cui maggiormente si può spaziare il discrezionale arbitrio dell'Autorità competente [1].

---

[1] Ecco l'avviso del Cosci, tanto apprezzato per la sua dottrina e l'acume portato in questa materia: « Inter causas autem pro obtinenda dispensatione generaliter ea est, et adduci potest, quae respicit *animarum incolumitatem*. Solum enim spirituale bonum in animarum salutem vergens, quod familiarum pacem, et unionem conciliat, ac *jurgia, inimicitias*, et *scandala removet, satis esse ad eamdem patendam, et concedendam dispensationem* (cum hoc non solum ad causam privatam, sed etiam si non primario, et directe, saltem indirecte, et secundario ad causam publicam respiciat), egregie explicant Dec. *cons.* 112 *in fin.* Perez *de Matrim.* 20 sect. 7 an. 11 et sequ. Clericat. *de Sacram. Matrim. decis.* 15. n. 43 *et seqq. Prot.* decis. 86. n. 7 post. *Cons.* Farinace tom. 2 *pluribusque relatis Resolutionibus Sacrae Congregationis Concilii*, relataque celebri Cardinalis Lancellotti Voto Ursaya *discept.* 4 *n.* 49 *et* seqq. tom. 2. part. I. *et discept.* 21. *n.* 62 ad 85. *tom.* 3. *part.* II. *ita ut ad illa evitanda et respective comporanda, apostolica dispensatio concedi debeat* Ursaya *discept.* 4. n. 37. *tom.* 7. *part.* 2. neque ab hac *Sacrae Congregationi* et tot Summorum Pontificum praxi recedere liceat Amayden *de Stilo Datariae* cap. 19. n. 20. *Prot. decis.* 18. n. 11. *tit. de probat. coram Card. Falconer.*..

Aliquando vix rato matrimonio aut ex uno aut ex alio motivo, ante illius consummationem, inopinate inter partes suboriuntur discordiae, quae futura ominatur gravissima scandala, quibus occurrendum venit cum apostolica dispensatione super matrimonio tantummodo rato et nondum consumato...

Periculum ergo dissidiorum, inimicitiarum, litium et scandalorum, quae si Matrimonium non dissolvatur rationabiliter timeri possunt, *justissimam* praebent dispensandi *causam*. Navarr. cons. 23 de Regular. n. 5. lib. 3. Menoch. *de praesumt.* 10. a. n. 37 ad 44, et cons. 26. n. 19. Port. Imolen. *de cons.* 154. n. 19. *ad fin.* Natta *cons.* n. 290. *per tot.* Dian. *Oper. Moral.* tom. 3. tract. 1. *de potest. Pontific. resolut.* 98. n. 6. Aversa *de matrim. quaest.* 2 *sect.* 7. § *Pluces*. De Iust. *de dispensat. Matrim. quaest.* 9. n. 59. Corrad. *in prax. dispensat.* lib. 8. cap. 7. n. 27. vers. *Secunda est gravis*. Schmalzgruber. *in Jus Can. part.* 4. tit. 19. n. 54. vers. Secundo. *Card.* De Luc. *de matrim. disc.* 4. *sub.* n. 6. *et* 7. Sanch. *de matrim.* lib. 2. *disput.* 16. n. 4. vers. *Quaeris*

Il dottissimo Cosci fa un'altra considerazione [1].

Secondo il suo autorevole avviso, il Cosci ritiene che l'avversione e la ripugnanza, manifestatesi immediatamente dopo la conclusione del matrimonio, costituiscono una vera causa d'impossibilità di compiere lo scopo del matrimonio e servono ad un tempo di elemento di prova, ad indicare cioè che il matrimonio è rimasto come semplice matrimonio rato e non si è perfezionato e completato come matrimonio consumato.

Kuglier *de matrim. par.* 2 *quaest.* 23 pag. 852. Clericat. *de Sacramen matrim.* decis. 15 n. 43. *et seqq.*, et in Eroth. *Eccles. cap.* 143 n. 14. *ibi An Matrimonium fidelium ratum, et non consummatum possit dissolvi auctoritate Pontificis quacumque ex causa? Respondeo affirmative. si causa sit gravis, et justa, quae talis reputatur, si subsit periculum gravium rixarum et scandalorum si mutua cohabitatio esse non possit et similia*... Hinc. S. Gregorius VII hanc dispensationem concessit ex causa insuperabilium discordiarum Baron. ad ann. 1074 n. 23. Cajetan. *in Opusc.* 28 *de Matrim. quaest. unic.* Eugenio IV ob odium, quod emerserat inter conjuges. Sanch. *de Matrim.* liq. 2. disput. 16. n. 4. Urbanus VIII super. d. Matrimonio Blancae Suarez, et Hyacinthi Remos anno 1637 ad consulendum inimicitiis, et scandalis, quae exinde oriri verisimiliter timebatur. Idem Urbanus VIII super d. Matrimonio Jeannes de Concha, et Michaelis Blanci anno 1639 ad impediendas lites, gravesque inimicitias. Clemens X super d. Matrimonio inter Lucam Cruce, et Sylviam Argolam, ob graves, periculosasque inimicitias atque odia sine spe iucundae inter eos reconciliationis. Clemens XII super Matrimonio Ducissae Sinagrae, et Principis Ecsolini ob animorum aversionem inter utrosque conjuges, et ob infelices ex tali matrimonio exitus, ut in Brevibus earumdem dispensationum expresse declaratur; sed ed super Matrimonio *rato* inter Conjuges tam privatae, quam infimae conditionis Eugenius IV aliique Summi Pontifices propter discordias dispensantur, de quibus in antecedenti. Cap. 16. n. 52 et seqq. lib. 1. Animae namque tam Divitum quam Pauperum sunt a Deo eodem pretio redemptae ». Cosci: *De separatione thori conjugalis*. Lib. III. Cap. II. n. 98.

[1] Inter conjecturas vero quibus magis conjugum confessio de non consummatione propter antipathiam corroborari potest, ea esse videtur, quae ex illorum facto, vix contracto matrimonio, nonnunquam oritur, cum scilicet post initum matrimonium, statim eorum unus, vel alterum suam vehementem antipathiam, aversionemque manifestat, quemadmodum enim longa patientia nocet illi, qui diu silet Cap. 1. *De frigid. et malef.* ita tempestiva manifestatio vim auget probationibus etiam dubiis, et praesumptivis, ut idem *textus* prosequitur ibi. « *Si autem statim in ipsa novitate post mensem, aut duos ad Episcopum, aut ejus missum proclamaverit etc. si probari potest per rectum judicium, separari potestis*, egregie observant Perez *de Matrim. disput.* 37 sect. II. sub. n. 9. Pirhing. *in Jus. Canon.* Lib. 4. lit. 15. notab. 2. *et* 3. Angel. *de consess. tom.* 2. *quaest.* 19. n. 16. Parian. *de probat.* lib. 2. cap. 2. n. 14. Ursaya *Discept. Eccles. tom.* I. part. I. *discept.* 12. n. 36 *et seqq. et tom.* 2. part. I. *discept.* n. 29. Cosci: *De separatione thori conjugalis*. Lib. III. Cap. II. n. 228 e seg.

Il Cosci passa ad una considerazione di ordine molto delicato e risolve la questione affermativamente per lo scioglimento del matrimonio rato e non consumato; ecco le parole sue: « Accedit *Nona Causa* dispensationis, si videlicet post matrimonium tantummodo *ratum* sponsa fuerit publice et palam, atque, per omnium ore de adulterio diffamata; Quinimo solus timor, atque suspicio adulterii tantam parit odii occasionem, ut justam ob id præbeat causam dissolvendi matrimonium, prout testatur Menoch, *de Præsumpt.* Lib. 2, *Præsumpt*, 10, N. 42 — ibi — Est etiam causa concedendi hanc dispensationem etc. futurum scandalum vel ob timorem fornicationis »[1]. In questo ultimo passo la questione sollevata dal Cosci riguarda le conseguenze dell'accusa per pubblica voce di adulterio per parte della sposa; tale accusa è di per sè capace d'ingenerare gravi sospetti nell'animo dall'altro coniuge e di spingere quest'ultimo a commettere qualche eccesso contro la prima; è questo sospetto, in tal modo ingeneratosi, una giusta causa di annullamento del matrimonio rato e non consumato.

Il rinomato Canonista Ursaya porta le sue investigazioni sul medesimo argomento. Egli enumera diverse cause giuste e legittime di scioglimento di matrimonio rato: *a*) la vita coniugale del marito con altra donna[2]; *b*) l'arbitraria dilazione di uno de' coniugi a consumare il matrimonio, col pericolo di incontinenza dell'altro coniuge[3]; *c*) l'impotenza a consumare il matrimonio, benchè sopravvenuta dopo la conclusione del matrimonio stesso, ovvero sia soltanto probabile e non positivamente dimostrata[4]; *d*) un grave morbo sopravvenuto ad uno de'coniugi prima della consumazione del matrimonio[5]; *e*) la professione religiosa di un coniuge o la elezione dello sposo al grado di Vescovo a motivo di pubblica utilità[6]; *f*) la eccessiva

[1] Cosci: *De separatione thori conjugalis*, Lib. III. Cap. II. n. 268.
[2] Ursaya: *Disceptationes Ecclesiasticae*. T. III. p. II. Discept. XXI. n. 100.
[3] Idem: *Op. cit. loc. cit.* n. 95, 96, 97.
[4] Idem: *Op. cit. loc. cit.* n. 92, 99, 100.
[5] Idem: *Op. cit. loc. cit.* n. 199.
[6] Idem: *Op. cit. loc. cit.* n. 109.

disparità nella qualità dei coniugi[1]. In ultimo discorre delle ragioni di ordine morale, dei motivi di odio sorto tra gli sposi[2].

Egli cita vari Autori in appoggio al suo ragionamento[3]; cita parecchi casi di scioglimenti di matrimonio rato e non consumato; e tiene a notare che detti scioglimenti sono avvenuti *ob dissidia et inimicitias utrinque subortas*; tra gli altri esempi cita la dispensa per tal motivo accordata dal Papa Innocenzo X, *inter personas vulgaris conditionis*[4]. Tali casi si ponno verificare in qualunque condizione sociale si trovino gli sposi; ma gli scandali sono maggiori e gli odii più feroci

[1] Idem: *Op. cit. loc. cit.* n. 103.
[2] « Su questi motivi egli fa il seguente ragionamento: «.... Sive enim conjuges nobiles sint, sive ignobiles, eo ipso, quod probantur irreconciliabiles discordiae et magna pericula scandalorum, verum est quod insimul convivere non possunt, juxta naturam et essentiam matrimonii, in quo fundantur omnes Doctores admittentes in his casibus hanc congruam existimantes facultatem dispensandi. Et cum effectu quamplures referuntur a citatis Authoribus dispensationes pro personis nullatenus qualificatis, ut, omissis antiquioribus, de personis Tyburis et Tallencotii videre est in Summ. viri: et egregie notat Perez de *matrim. disp.* 20 sect. 7. 11. ibi: « Nimis rigidum esse asserere, non esse dispensandum a Papa in dissolutione matrimonii rati, nisi cum magnis Principibus et ubi alicujus Regni jactura imminet. Moveor, tum ex ipso usu, nam, ut docent Viri graves, dispensantur de facto Pontifices cum aliis Viris qui non erant Principes, nec imminebat Regni alicujus, usus autem et consuetudo multum valet hac in re. Non enim verisimile est Pontifices pios et valde doctos, temere usos fuisse sua potestate in re tam gravi. Tum etiam, quia cum matrimonium ratum sit precise vinculum, mutuo consensu. Conjugum initum, non videtur ita indissolubile, quia per potestatem publicam supernaturaliter concessam, dissolvi nequeat ad bonum ecclesiae regimen; et ad salutem fidelium spiritualem; et concordat Pignatelli. consult. 147. n. 9. tom. I. ubi, quod magis communis opinio est, quod sufficiat causa, concernens bonum privatum, et particularem utilitatem, citatque multos concordantes, et refert casus dispensationum in his terminis a Summis Pontificibus obtentarum ». (Ursaya: *Op. cit. loc. cit.* num. 48 e seg.).
[3] « Deveniendo ad hujusmodi causas, inter illas adprobatas adnumerari communiter solet illa gravis odii, inimicitiae, infensique animi vigentis inter coniuges, ut concordantibus relatis probant Felin. *cons.* 26. n. 19 Menoch. cons. 385 — Sanchez, *de matrim.* lib. 2, *disp.* 16. n. 30 — Corrad. *in Prax. Dispensat.* lib. 8. cap. 7. n. 33 — Gobat. *in Theolog. experim. tract.* 10 *de Matrim.*, cap. 18. n. 593 — De Just. *de dispensat. Matrim.* lib. 2. sect. 6 — Card. de Luca: *de Matrim. disc.* 9, n. 715 » (Ursaya: *Op. cit. loc. cit.* numero 60 e seg.).
[4] In tal caso il Card. Lancellotti emise il parere che si dovesse accordare il chiesto scioglimento: « ex ingenti odio et discordiis, quae intra virum et uxorem intercedunt, ita ut vir nullo modo induci possit ad cohabitandum cum uxore » (Ursaya: *Op. cit. loc. cit.* n. 60).

tra *famiglie potenti*: e bisogna proclamare lo scioglimento del matrimonio [1].

Degna di attenzione è la conformità delle opinioni testè citate de' celebri Canonisti coll'opinione emessa dal Cardinale De Luca. Tra le cause *giuste* ed *oneste* di uno scioglimento di un matrimonio *rato* e *non consumato* è da annoverarsi come principalissima quella che consiste nell'odio e nell'inimicizia tra gli sposi; e cause *egualmente idonee* e *sufficienti* son quelle che dopo la *consumazione* del matrimonio sarebbero bastevoli alla semplice separazione di corpo [2].

Le opinioni testè riportate sono in piena conformità con l'avviso del Sanchez. Egli enumera varie cause legittime di scioglimento di matrimonio *rato* e *non consumato*; riconosce in primo luogo la *disparità* nella *qualità* dei coniugi [3]. Pone posteriormente come legittima causa il *timore di grave futuro scandalo* e di *odii ed inimicizie* [4]; quindi altra legittima causa considera l'asserzione di uno dei coniugi di non avere avuto

[1] « ...inter potentes familias ». La medesima considerazione deve farsi quando possono nascere conseguenze perturbatrici dell'ordine pubblico: « ne discordiarum semina in publicum, ac in tranquilli status mutationem, atque ipsius publicae quietis interversionem, erumpant » (URSAYA: *Op. cit. loc. cit.* num. 85).

[2] « Magis communis est opinio Canonistarum, quam forus externus recepit, ac servat, et praesertim Curia Romana, ut Papa ex justa, vel honesta causa, illa praesertim odj et inimicitiarum, dispensare possit super matrimonio *rato* tantum, et *non consummato*, illudque dissolvere, ex iis quae antiquioribus relatis habentur apud Sanchez *de matrim.* lib. 2. disp. 14. Fagnan *in cap. ex parte* n. 6 *cum. seqq. de convers. conjugat.* Pier. Corrad. *in praxi dispens. matrim.* 8 e 7, atque ultra exempla relata per Sanchez et Corrad. ut supra, praeterque alia, etiam recentiora Urbani VIII et ejusdem Alexandri dabantur, praevio etiam vota Sacrae Congregationis Concilii » (DE LUCA: De Matrim. Disc. X. n. 7).

[3] « Prima ergo causa justa et notabilis est in *qualitate disparitas*, quando scilicet contrahentes sunt notabiliter conditione impares, et affectione caeca, et levitate quadam ducti, ineunt matrimonium ».

[4] Secunda causa est gravis *timor scandali magni futuri* qui id cedit in magnum damnum commune, indeque rixae graves, et neces oriri solent. Sic Felin. *consil.* n. 19., Partius *consil.* 154. n. 22 e 24. Menoch. *de praesumpt.* 10. n. 42. et *de cons.* 385. n. 7., ubi cum Partio addit, futurum scandalum esse ob fornicationis timorem, eo quod conjuges valde sibi displiceant, vel ob inimicitias quae inter eorum consanguineos timentur.

l'*animus* di contrarre il matrimonio [1]; finalmente il reciproco consenso, allorquando potrebbe sorgere tra i coniugi una vita infelice [2].

9° I mezzi di pruova della non avvenuta consumazione del Matrimonio.

Per completare questa ricerca, resta che per noi si parli delle *pruove della non avvenuta consumazione del Matrimonio*. Tale argomento è stato diffusamente trattato dal Cosci; e noi riporteremo il suo ragionamento testuale per dedurne le norme riconosciute in genere da' Canonisti: « Aliquando eadem negativa probata remanet, si constet, quod vix rato matrimonio, statim mulier in propriam domum se receperit, et vir ad propriam suam redierit habitationem, vel mulier in monasterium detrusa fuerit, aut vir in aliquo Fortilitio, seu Carcere inclusus, non amplius se viderint. Aliquando tandem si una simul Conjuges cohabitaverint, negativa consummationis, quando etiam

Hinc sit justa causa, quando vir omni conatu quaerit uxorem repellere, absque sanioris mentis probabili spe: unde ex dissidentium voluntate, facile ad discordiam perpetuam, ut uxoris necem devenire potest: et ratio est, quia sicut duorum in unum consensus amicitiam, ita dissensus discordias, et inimicitias perpetuas parit. Quare Eugen. IV. dispensavit ob. odium, quod inter conjuges emerserat; ut refert Bargasius *de irregul. part.* 6. tit. *de sponsal. num.* 74. Sic tenent Felin. *cons.* 26. n. 19. Cajetan. *opuscul. tom.* 1, *tract.* 28, *de matrim.* 9. *univ.* Menoch. *de cons.* 385. n. 7.

[1] « IV Causa est, quando alter conjugatorum asserit se non habuisse animum contrahendi. Sic. Socin. senior *cons.* 28. n. 6 et 7. L. 1. Felin. *cons.* 26. n. 21. *vers Praeterea* data; Menoch. *de praesumpt.* 10, n. 45, et *de cons.* 385. n. 12, quod credo verum consensum, et ita ex eo matrimonium tam coacto graves inimicitiae orirentur ».

[2] « Ultima causa est, *Mutuus Conjugum Consensus*, sic Gregor. Lop. l. 5. verb. Ordent. tom. 10. p. 4. Metina, l. 5. *de sacr. hominum continentia* cap. 89. Sed hanc causam non esse sufficientem, testantur multi DD. quos retuli disput. praeced. n. 2 asserentes non posse Pontificem ex potestate ordinaria ob mutuum contrahentium consensum dispensare, si alia causa non subsit quamvis fateatur posse ex potestate absoluta: id evenit, quia credunt nullam requiri causam, ut valide dispenset, ut ibi explicui. Et Barbosa ff. *fol. matrim. rubr.* 2. p. n. 105 dicit non esse causam sufficientem mutuum consensum. Et ita credo, *nisi quando inter se ita essent discordes conjuges, ut infelices exitus absque remedii spe timeantur*; ut di n. 3 et 4 » (SANCHEZ: *De matrim.* Lib. 11 Disput. XVI n. 2 e seqq.)

per viam juris petitur separatio, probatur eorumdem conjugum juramento, cum septima propinquorum manu pariter juramento conjuncta, ad normam Test. *in Can. Requisiti* 2 caus. 33. *quaest.* I. » ibi 7. « Quod si mulier causatur, et dicit volo esse Matrem, et filios procreare et uterque eorum cum septima manu Propinquorum tactis Sacrosanctis Reliquiis Jurejurando dicat, ut nunquam per commixtionem carnis conjuncti una caro effecti fuissent, tunc videtur mulierem secundas Nuptias contrahere posse « cui consonat Text. *in Cap. Laudabilem* 5 §. Si autem. *De frigid.* et *Malefic.* » ibi « Si autem, quod numquam se invicem cognoverint, ambo fatentur cum septima manu propinquorum, vel vicinorum bonae famae, si propinqui defuerint, tactis Sacrosanctis Evangeliis, uterque jurejurando dicatquod numquam per carnis copulam unaCaro effecti fuissent, et tunc videtur, quod Mulier valeat ad secundas Nuptias convolare — quos Textus late explicant, et exornant Angel. *de Confess. tom.* 2. *quaest.* 49. n. 12. Tropper *de impediment. Matrim.* part. 2. *de impot.* § 2. n. 502. Ursaya *discept.* Eccles. tom. 1. par. 1. *discept.* 6. n. 20. *Rot.* post. Zacch. *quaest. medic. legal. decis.* 6. n. 2 *et* 3. *et* ad ornat. Card. de Luca *tom.* 2 lib. 14, *decis.* 10, n. 5 *et* 6, praesertim si longe a quacumque fraude, et collusione alter ex conjugibus, qui matrimonium non dissolvi cupit, fateatur non esse consummatum per ea, quae tradit *Genuens. in prax. cap.* 21, *num.* 11, *juxta impress. Roman. an.* 1630 *praenotavi in cap.* 16, n. 26 et 62 lib. I. vel si ambo eamdem negent consummationem, et matrimonii dissolutionem concorditer petant, modo tamen fidem eas conciliare possit conditio, et qualitas personarum, et nempe non sint personae viles, aut infames, pravisque moribus deturpatae, sed honestate, pietate et illibata coscientia praeditae, et forsan generis nobilitate spectabiles, in quibus cadere non possit suspicio nefariae conspirationis in impiam sanctissimi foederis dissolutionem, nec probabilitas falsitatis, mendacii, atque perjurii in detrimentum irreparabile aeternae salutis Bald. cons. 123 *in fin.* lib. 2. *Rot. decis.* 155. n. 5 part. 10 *recent cor.* Caprar. *decis.* 304 n. 6, *et coram.* Lancett. decis 1382, n. 7, » ibi « *Tum quia res est inter personas, quarum dignitas et spectata religio ti-*

mere non sinit, quod immemores salutis aeternae, et Christiani nominis, de quo maxime Princeps et eius familia est adeo benemerita, pejerare velint contra leges, ac sanctissimum foedus matrimonii » [1].

« Qua praevia conjugium confessionem de matrimonio non consummatum dispensavit atque dissolvit Clemens VIII dictum matrimonium inter Sygismundum Transilvanie Principem, et Mariami Austriae, ut supra *Cap.* 16 *sub num.* 94 vers. *Verumtamen* Lib. I, quam Alexander VII dictum Matrimonium inter Babilanum Pallavicino, et Annam Mariam Pinelli nobiles Januenses, ut ostendunt Verba *Brevis anno* 1662. Archiepiscopo diresti - ibi - Tamque ipsi exponenter in praesentia tua jusjurandum praestiterunt se Matrimonium hujusmodi numquam consumasse, et utrinsque eorum consanguinei idipsum coram te etiam assuerunt.

Nec non Clemens XII ex voto Sac. Congregationis Concilii anno 1732 dictum Matrimonium inter Gasparem Casatum Mediolanensem, et Eleonoram Buscam Casalensem, prout in *Brevi dispensationis*, ubi refertur de non consummatione constare *ex jurata confessione utriusque Conjugis, nec non ex simili attestatione septimae ejus propinquorum manus idipsum jure jurando affirmantium:* Idemque Summus Pontifex de Voto *Particularis Congregationis anno* 1733 dictum matrimonium inter Jacobum Brignole, et Annam Mariam Balbi, ut pariter habetur in Brevi - ibi - *Cum ex pluribus documenti, ac ex confessione per ipsos Annam Mariam et Joannem Jacobum penes acta Curiae supradictae, interposito jurejurando, emissa, et septima utriusque Propinquorum manu confirmata, Matrimonium hujusmodi nunquam consummatum fuisse memoratis Cardinalibus probatum fuerit* » [2].

« Ne aliquis igitur subeat collusionis, et mendacii timor haec Confessio non debet esse nuda, sed aliis probationibus suffulta, quibus concurrentibus tunc pro dissolutione vinculi matrimonialis prodesse poterit per ea, quae considerant *Prae-*

[1] Cosci: *ibid.* Lib. III. Cap. II. n. 133, 134, 135.
[2] Cosci: *ibid.* Lib. III. Cap. II. n. 140, 141, 142.

posit. in d. Cap. Laudabilem 5. *n.* 4. *De frigid. et malefic. Spada cons.*, 146 *num.* 5, *to* 2. Ursaya *discept. Eccles.* tom. 1, part. 1, *discept.* 12, n. 137. *Rot. post.* Zacc. *quaest. medic. legal. decis.* 6. *num.* 2 *et* 3 *et ad* Ornat. Card. de Luc. tom. 2, lib. 14, *decis.* 10, *num.* 5 et 6 et *decis.* 11. *num.* 2 *et* 17 et cor. Lancett. *decis.* 1382 *num.* 3. *et seqq.* tom. 6, *et in Bonionen, Nullitatis Matrimonii* 15 *Junii* 1676 §. Et licet cor. Vicecomit. sen. - ibi - Et ipsa fatetur in sua jurata declaratione, cujus quamvis pro dissolutione Matrimonii regulariter non sit habenda ratio per Text. in Cap. Super eo etc., nihilominus cum aliunde fulcita appareat ex rationabilibus, et fide dignis probationibus, hujusmodi confessio non repellitur ».

Cum autem agatur de facto occulto, eo quo testes absunt, probationes esse non possunt certae certitudine physica, sed sufficiunt certae *certitudine morali*, quae suadere valeant Judicis animum, quemadmodum sunt conjecturae, judicia, praesumptiones, alia argumenta conjunctim ponderanda, ut docent Gonzal. *in Cap. Verum* 2, *num.* 7. De convers. Conjug. Ledesma de Matrim. in addit. ad D. Thom. *part.* 3, *quaest.* 15, art. 11. Guttierez *de Matrim. cap.* 44, *num.* 59. Clericat. *de Sacram. Matrim. decis.* 15. *Rot. post.* 2. *Volum. Cons.* Farinacc. *decis.* 35 num. 3 *et cor. Seraphim. decis.* 893 *num.* 7 *et cor.* Pryuelles *decis.* 8 *num.* 56 et seqq. » [1].

Violentam quoque praesumptionem debet *publica et communis vox* super non secuta consummatione tam statim post matrimonium apud omnes Domesticos, quam successive per totum. Oppidum seu Civitatem *Cap. Illud. quoque* 11. *De praesumpt. Cap. Praeterea* 27. *De testibus* « ibi » *Praesumptionem violentam fama consentiens subministrat* « consonat text. in *L. Testium Fides* 3. § *Ideoque, vers. ejusdem* ff. *de testib.* et advertunt *Gostiens. in Cap. Attestationes* 10 *sub num.* 1 ibique *Abb. num.* 3. *De desponsat.* impuber. Facit enim haec vox publica de occulto manifestum, ut inquit text. in *Cap. Tertio* 13. *De praesumption.* » ibi « *Praesertim cum hoc non dicatur occultum, sed quasi praedicetur a pluribus manifestum* » et tra-

[1] Cosci: *ibid.* Lib. III. Cap. II. n. 145. 146.

dunt Baron. *de Corpor. tit.* 17 *de virilib.* n. 69 et 70. Mancin. *de Confession. cap.* I *sub num.* 35 *vers. Quare Menoch. de arbitr. lib.* 2 cas. 103 n. 10. Guttierez *de matrim. cap.* 51 num. 4. Sanch, *eod. tract. lib.* 2 *disput.* 45 n. 34 *et disput.*, 43 n. 13 et seqq. Di Just *de dispensat. matrim. lib.* 2 *cap.* 43 num. 34. *Card. De Luc. de Matrim. disc.* 9 sub. n. 12 *Panimoll. annot.* 3 *ad decis.* 19 n. 53 *et* 58 *tom.* I. *Rot. decis.* 27 n. 3 post. I. *vol. Cons. Farinacc.* » [1].

Dallo studio sulle opinioni emesse da Canonisti esperti nella materia risulta che la pratica costantemente tenutasi circa il modo come *provare la non avvenuta consumazione del Matrimonio* ha stabilito la regola, che come « prova idonea ed ammessibile della non avvenuta consumazione del matrimonio » dovesse ritenersi la « concorde confessione giurata dei due conjugi », allorchè non fosse nuda ed isolata, ma vestita e corroborata da sufficienti indizii, nonchè dalla « attestazione di sette congiunti (septima manus) »; e ciò anche nel caso gravissimo in cui per un tempo più o meno lungo vi fosse stata la *coabitazione* fra gli sposi. Ma, nella ipotesi che tale *coabitazione* non fosse esistita, in vece vi fosse stato subito lo scoppio del disaccordo appena celebrato il matrimonio, si è ritenuta nella pratica la regola, che bastasse la *notorietà della pubblica fama*, come pruova pienissima della non avvenuta consumazione del matrimonio. « Violentiam quoque praesumptionem praebet publica et communis vox ». Inoltre si è ritenuta la massima, che ad attestare il fatto occulto, necessariamente incognito ai congiunti ed agli amici di *buona fama*, della non avvenuta consumazione del matrimonio, bastasse la loro semplice attestazione di essere i coniugi per la loro personale qualità e condizione degni di fede nelle loro confessioni ed incapaci di mentire e d'ingannare [2]. I Canonisti ammettono concordemente non potersi pretendere la pruova della non avvenuta consumazione del matrimonio dalla ispezione fisica « de certitudine physica »

[1] Cosci: *ibid.* Lib. III. Cap. II. n. 251. 255.
[2] Mancini: *Quistioni di diritto.* Vol. II. Monografia.

ma bastasse che vi fosse la certezza morale « de certitudine morali »[1].

10° Le dispense per annullamento di matrimoni rati e non consumati considerate come sentenze.

La terza questione che ci rimane ad esaminare è sulla materia delle *Dispense;* e si presenta in questi termini: le domande per *annullamento* o *scioglimento* di matrimonii *rati* e *non consumati*, che doveano presentarsi al Pontefica, davano luogo a *procedimenti contenziosi*, che avessero carattere di *veri giudizii;* e le risoluzioni, con cui detti giudizii si chiudevano, costituivano *provvedimenti di giustizia*, ovvero erano semplici *concessioni di grazia?* Dal perchè queste risoluzioni si appellavano *Dispense*, perdevano esse forse il carattere di veri provvedimenti di giustizia? Consulteremo i Canonisti: essi conchiudono coll'affermare che dette *Dispense* avessero davvero il carattere di *ordinarii provvedimenti di giustizia;* e fanno sul proposito una distinzione che giova rilevare, perchè, sebbene essa si riferisca a pochi casi raramente verificabili, pure sono stati questi dai Canonisti presi ad oggetto di larghe investigazioni. Vi sono dispense concedute con la prova di *giuste cause* e senza verun « preventivo procedimento in figura giudiziale. »

[1] Della ispezione fisica scrive S. Agostino: « Nunquam faciendam esse similem inspectionem, et sic hoc genus probationis eliminandum se non ausere adfirmare, sed et relinquendam esse puellis saecularibus infimae conditionis » (*De Civitate Dei*. lib. I. cap. 13). Apertamente è condannata la ispezione fisica come mezzo di prova; i Canonisti fanno menzione di diverse Decisioni della Sacra Congregazione del Concilio, per cui si è emanata la dichiarazione dello scioglimento di Matrimonii contratti non già con zitelle, con vergini donzelle, ma con donne *già vedove* oppure rimasti per circostanze speciali allo stato di matrimonii semplicemente *rati e non consumati*. E naturalmente, in questi casi di matrimonii con *vedove*, se fosse richiesta la ispezione fisica in generale, la regola non *potrebbe* avere applicazione; essa si dovrebbe restringere al solo caso di matrimonii con vergini donzelle, casi in cui la non consumazione fosse effetto della impotenza dell'uomo. Ma la Medicina Legale ha dimostrato quanti errori possano prendersi nelle ispezioni di questo genere.

Nella 1ª ipotesi, siccome il Pontefice decideva nell'esercizio della *sua potestà ordinaria* di fare giustizia « cognita causa accedente utriusque conjugis consensu et juxta causa interveniente », i Canonisti riconoscevano in questi *provvedimenti* il carattere di *veri e proprii giudizi.* E per vero in questa ipotesi il « procedimento giudiziale e contenzioso » facevasi avanti la Sacra Congregazione del Concilio, in contraddittorio, e spesso con la più viva opposizione per parte dell'altro coniuge; la Congregazione esprimeva il suo avviso con un voto motivato; e la forma con cui il Pontefice emetteva la sua finale risoluzione aveva tutto il carattere di una sentenza; la decisione del Tribunale Ecclesiastico riceveva così, mediante l'approvazione pontificia, la consacrazione e la forza di una *cosa giudicata.* Nella seconda ipotesi, il Pontefice non trovavasi nell'esercizio della sua *potestà ordinaria*; in questa seconda ipotesi la decisione veniva emanata nell'esercizio di una « potestà straordinaria ed assoluta, absque justa causa »; erano provvedimenti eccezionali con carattere di vere concessioni graziose, che dicevansi appunto più propriamente *grazie.* Ecco la distinzione nella natura delle istanze e dei provvedimenti in questa materia; ecco la distinzione come viene esaminata da'Canonisti.

Che nella prima ipotesi il Pontefice fosse nell'esercizio della sua *potestà ordinaria*, i Canonisti su questo si sono trovati d'accordo, anche « mancando il comune consenso de'conjugi ». E noi riporteremo le opinioni da loro emesse nella prima e nella seconda ipotesi.

Sulla prima ipotesi il Cosci scrive: « Justa inconcussam hanc, et omni saeculo servatam consuetudinem dispensandi, Sancta Sedes nunquam de sua potestate dubitavit, altero etiam invito Conjuge, dummodo ea duo extrema probata fuerint, de quibus supra *dicto Cap.* 16. n. 13, 16. *Lib.* 1, hoc est *justa, et honestae causae interventum* unaque simul *Matrimonium fuisse tantummodo ratum, sed non consummatum*, ut docent Canonistae *in Cap. Ex. publico* 12. De convers. Conjug., quos plene referunt Faguan. *in Cap. Ex parte* 9. n. 21 et 26. cod. tit. De Just. *de dispensat. Matrim. lib.* 2 *cap.* 10 n. 21 et seq. Schamalzgrueber *in Jus Canon. part.* 3, tit. 19 n. 50 et seqq.;

Card. De Luc. *de Matrim. disc.* d. n. 7. Pignatel. *consult.* 148 n. 15. T. 1. Ursaya, *discept. Eccles.* tom. 2, part. I. *discept.* 24 et seqq.[1].

E nella seconda ipotesi il medesimo scrittore, il Cosci ragiona nella medesima guisa[2].

Il Sanchez accenna anche lui alla distinzione delle sopra menzionate ipotesi; egli scrive con molta chiarezza sul proposito[3].

[1] Cosci: *De separat. thori conjug.*, Lib. III. Cap. II. n. 94 e 95.

[2] Imo, mutuo intercedente Conjugum consensu, posse Papam de *absoluta* potestate etiam *sine ulla causa*, hanc dispensationem concedere, sed de ordinaria aucturitate non esse solitum dispensare, nisi cum aliqua causa longe tamen minus gravi et urgenti, ea requisita in casu alterutrius, dissensus, post antiquiores advertunt Fagnan. *in Cap. Ex part.* 9. n. 8. *De Convers. Conjug.* Natt. *cons.* 290 sub. n. 1, ibi « Ex consensu cujuscumque Sponsi potest Papa dissolvere tale Matrimonium nulla subsistente legitima causa ex potestate absoluta, sed ex potestate ordinaria potest aliqua rationabili causa subsistente » et conveniunt Dian. *Op. moral.* tom. 3 *tract. de potest. Pontific. resolut.* 97. n. 4. Sanchez. *de matrim.* Lib. 2 *disput.* 16. n. 9. Barbos. in 2 *part. Rubr.* ff. *solut. matrim. sub* n. 105. Corrad. *in prax.* dispensat. Lib. 8, cap. 7. n. 33 et seqq. (Cosci: ibid. Lib. III. Cap. II. n. 96).

[3] « Ad hanc distinctionem videtur alludere Anchar. *repetit super cap. Canonum, de constit.* n. 30. ubi dicit de potestate ordinaria non posse dispensare absque magna causa, quasi aliud sentiens *de absoluta:* et Portinus *cons.* 154 n. 7, ubi ait posse de potestate *ordinaria*, legitima existente causa, praesertim accedente utriusque consensu, ubi de potestate *absoluta* videtur censere non exigi causam: eadem destinctione utitur Molina lib. 5 *de sacror. hominum contin. cap.* 89, dicit tamen de potestate *absoluta*, nec mutuum consensum desiderari, de *ordinaria* vero exigi causam. Qua distinctione potestatis ordinariae et absolutae Principis passim utriusque Doctores, utuntur, ut potest videri in Covarr. 3, *variar.* cap. 6. n. 8. Et si quaeras quid sit potestas ordinaria, et quid absoluta? Baldus, lib. 2. n. 42. *Cod. de servit. et qua* sic definit potestatem Principis absolutam. Est arbitrii plenitudo nulli necessitati subjecta, nullisque publici juris regulis limitata: ut sic facta mentione tali potestatis, nulla exceptio objicii valeat, nihilque opponi possit, nec dici, *Cur ita facis?* ut docet ibi Baldus n. 39 *gloss. capit.* Quando de autoritа, et usu pallii, verb. veri, et leg. Relegati; fine, ff. de poenis. Abbas consil. 84. lib. 1 etc. Ad haec, n. 7 de rescript. And c. Constitutus, n. 8 de relat. dom. Decius, c. Quae in Ecclesiarum, n. 98, juncto, n. 108 de constit. Felin, c. Nonnulli, § sunt alii, d. 50. de rescript. Angel. Alber. Alex. Hippolyt. Matt. de Afflict. Capitius, Gozad. quos refert. Pinel. statim allegandus; idem Nata consil. 512. n. 16 ubi ait, si aliquid etiam leve principem moveat, posse principem de plenitude potestatis facere quidquid libet, iusta illud antiquum axioma: Si libet, licet ».. Probabile est valere dispensationem Pontificis in matrimonio *rato* absque causa iusta concessam. In hac conclusione conveniunt Doctores primae, et secundae sententiae relati, n. 1 et 2. Et ratio est quia est probabile, indissolubilitatem talis matrimonii esse *de jure humano:* cuius sententiae patronos retuli hoc 2 lib. disp. 13. n. 6. » (Sanchez: *De matrimonio.* Lib. II. *Disput.* XV. n. 2. 3. 4 e 5).

Il Canonista Ursaya parla dell'una e dell'altra ipotesi con eguale dottrina. Per rapporto alla prima egli scrive quanto segue: « Hodie nihilominus *justa* existente causa, affirmativa opinio adeo invaluit, ut non desint Authores, temeritatis notam impingentes talem potestatem in Summo Pontifice denegantibus, ut videre est apud Valent. 3 *part. disp.* 8. *quaest.* 1 punct. 7; Corrad. in Prax. *dispens. lib.* 8 cap. 7, n. 3; Perez *de Matrim. disp.* 20, *sect.* 7. Pignatell. consult. 147 n. 6. Pro qua affirmativa opinione, ultra innumeros Authores et stringentes rationes, quae videri possunt penes Sanchez *de Matrim. lib.* 2 *disp.* 14, Card. de Luca *de Sacram. tom.* 3. disp. 16, art. 12, M. et Berarduce. *in Summ. coram confess. tit. de Matrim.* n. 13, De Justit. *de Dispens. matr. lib.* 2. *capit* 10 et Card. de Luc. *de Matrim. disc.* d. n. 7; nimirum stringit continuata praxis S. Sedis, et longa series dispensationem concessarum a quampluribus S. Pontificibus, quae in magno numero indicantur a Valer, *different. utriusqu. for diff.* 6. . . . . Quibus stantibus, merito hujusmodi affirmativa absque ullo scrupulo amplecti potest, uno indifferenter admitti debet *ab omnibus tribunalibus*, ut in simili egregie advertit Card. *De Luca de Success. disc.* 32. n. 4 »[1].

Dispensatio proprie non est talis, sed est potius prudentialis *administratio justitiae*, quam supremum decet Principem, intrinsecam Matrimonii nullitatem declaratio sub alio magis honorifico et expedit titulo Dispensationis uti egregie ponderat Card. de Luca, *de Matrim. disc.* d. n. 8[2]. In tal modo l'Ursaya conferma essere potestà del Pontefice sciogliere il matrimonio *rato* e *non consumato* per una *giusta causa* e dietro istanza dell'uno o dell'altro coniuge: « *De potestate Summi Pontificis dissolvendi matrimonia rata et non consumata, concurrente justa causa et ad petitionem Utriusque conjugis nulla* hodie adest difficultas ». L'Autore passa ad esaminare un altro quesito nella medesima prima ipotesi, in quanto cioè se il Pon-

[1] Ursaya: *Discept. Eccles.* T. III. par. 1. discep. III. n. 4 et seqq.

[2] Ursaya: *Ibidem.* T. III. pars. II. disc. XXI, n. 105.

tefice abbia tale potestà anche col dissenso di uno dei due coniugi; e conchiude dicendo che il Pontefice tiene tale potestà « *uno ex conjugibus dissentiente, justa concurrente causa* » e ne dà le ragioni « Quia donec Matrimonium consumatum non est, corpus unius conjugis transferri dicitur in potestatem alterius solum revocabiliter, nec adhuc alter in alterum nanciscitur plenum dominium et irrevocabilem possessionem. Et proinde parum detrimenti infertur conjugi dissentienti, cum primaevae restituatur libertati, ne ad perpetuum caelibatum damnetur, sed alias inire nuptias possint, ut notat Gonzal *in cap. Verum* n. 7. *vers. Insuper non sequitur*, de Convers Conjugat, Covar. *par.* 2 *de Sponsal cap.* 7 § 4, n. 6. Clericat. *de Sacram. Matrim. dec.* 15, n. 7 ubi proponens sibi hanc eamdem difficultatem his verbis: « justitia non patitur ut jus nostrum sine nostro consensu auferatur; sed per matrimonium ratum acquisitum est uni coniugi jus in corpus alterius conjugis; Ergo a Papa non debet ei jus suum auferri, eodem invito, per dissolutionem matrimonii ». Eidem objectioni sub n. 30 ita satisfacit: « Quia ad tollenda scandala permittitur oblatio juris acquisiti per conjugem in alium in solutione matrimonii rati, tantoque magis, quia conjux nihil perdit in substantia, dum declaratur liber. » et late Rossignol. *de Sacram. Matrim. tom.* § 2. *disquis.* I. Ex quibus remanet manifestum, quod non a conditione, *communis consensus utriusque conjugis*, sed a *concursu justae et rationabilis causae*, prudenter maturum animum Summi Pontificis ad dispensationem elergiendam, dependeat suae potestatis exercitium in dispensando » [1].

Il dotto Scrittore considera puranco la seconda ipotesi; e conferma il ragionamento degli scrittori testè citati; le sue parole sono oltremodo autorevoli [2].

---

[1] URSAYA: *Ibidem. Discept. Eccl.* tom. II. par. II. disc. XXI.

[2] « Licet enim *Hostiens. in cap. ex publico de convers. conjug.* dicat, posse Summum Pontificem absque ulla causa de potestate absoluta matrimonium ratum dissolvere, quando utriusque conjugis accedit consensus, ad differentiam ordinariae potestatis, quae requirit justam causam, et *Hostiens.* sequuntur ibidem Abb. n. 14 et Fagnan. *in cap. Ex parte de convers. conjug.* n. 8 quod hujusmodi dictum *Hostiensis* mirabile sit. Quam sententiam probabilem putat Sanchez *de matrim. lib.* 2. *disput.* 15. Pontificem posse etiam in matrimonio

Senza riportare opinioni di altri Canonisti, rimandiamo il Lettore ai passi degli Scrittori citati ne' vari punti da' Canonisti testè da noi citati. Egli si convincerà sempre più dallo studio delle Opere più autorevoli in questa materia che, nella prima ipotesi da noi considerata, dietro la valutazione di *giuste cause*, regolarmente provate con un procedimento *contenzioso*, previo il giudizio di un Supremo Tribunale Ecclesiastico, il Pontefice, nell'esercizio della sua potestà *ordinaria*, pronunziasse l'annullamento del matrimonio *rato* e *non consumato*, provvedendo a *termini di giustizia*.

E, nella seconda ipotesi, le *Dispense* economicamente concesse senza alcuna giusta causa e senza figura di processo, avevano una natura di *provvedimenti di grazia* [1].

Le cause su questa materia vanno in Diritto Canonico incluse nella categoria delle cause matrimoniali. Sono indicate come cause matrimoniali tutte le controversie giudiziali che potessero insorgere o intorno alla natura o qualità dell'Atto eseguito, se *sponsali* o *matrimonio*, ovvero intorno al valore od alla nullità degli sponsali o del matrimonio, ovvero sulla materia degl'impedimenti e delle dispensazioni; ovvero intorno agli effetti analoghi, cioè ai diritti ed ai doveri reciproci degli sposi e de' coniugi, ovvero sullo scioglimento degli sponsali o del matrimonio per uno sconosciuto impedimento; sullo scioglimento per causa di adulterio, di sevizie, ecc. Le dispensazioni si annoverano egualmente tra le cause matrimoniali,

---

rato dispensare uno ex Coniugibus, invito, seque opponere gratias dispensationis. Precedentes nihilominus cum praesupposito justae causae et implorantes ordinariam S. Pontificis potestatem inter causas illas, quas recensent Doctores citati a Sanchez *de matrim. lib.* 2 *disput.* 16, inter dictas justas causas enumerat impotentiam supervenientem ante matrimonii consumationem et a Perez *de matrim. disp.* 20. *sect.* 7. Duo mirabiliter casui nostro applicantur, relatae per De Fustis *de disp. matrim. lib.* 2 cap. 10 n. 23 et 28: « ibi est gravis timor magni scandali futuri, quia id cedit in grave damnum commune, nam rixae et graves discordiae, et neces inde oriri solent, cum maxime, hujusmodi scandala evenire possint, vel ob fornicationis timorem quando conjuges sunt genio differmes, et sibi valde desplicent, vel ob inimicitias quae inter eorum consanguineos vel cognatos probabiliter timentur etc. et si coniuges essent inter se valde discordes et mutuo consensu dispensationem peterent etc. » (URSAYA: *Ibidem.* T. II. *pars.* I. *disc.* III n. 24 e seg.).

[1] MANCINI: Quistioni di Diritto. Vol 2 Monografia I.

cause ardue per la loro natura, ed appunto per questa gravità ritenute di Diritto pubblico e paragonate alle Cause criminali.

La dispensa si concede dal Pontefice in seguito a Giudizio sulle giuste cause, *ex causis justis;* la causa viene dibattuta davanti a' Tribunali in contradditorio delle parti « dissetiente etiam uno ex conjugibus ». Ed il Pontefice decide per *giustizia* come Giudice supremo sulla materia. Il Primato di giurisdizione esercitato dal Pontefice nella Gerarchia ecclesiastica spiega il suo potere di non dare corso alla istanza, di considerare come Voto, cioè come parere consultivo, la decisione delle Congregazioni o de' Tribunali. E, nella seconda ipotesi, nella mancanza cioè di *giuste cause* › *absque justis causis* », il Pontefice concede dispense *di grazia*, considerandosi lui nell'esercizio di giurisdizione in via straordinaria.

11° Esame della Costituzione pontificia *Dei miseratione*.

Benedetto XIV emanò la Bolla *Dei miseratione* stabilendo le norme di procedimento ne' giudizii riguardanti la dichiarazione di nullità del matrimonio *ex impotentia* e del matrimonio *rato ob ingressum in religionem*. Su questa Bolla si è uniformato il procedimento giudiziario canonico per l'annullamento del matrimonio *rato* e *non consumato* in genere, secondo quello che per noi precedentemente si è riferito. Secondo il tenore di detta Bolla, ordinavasi che tutte le azioni (*suppliche di dispensazione*), per impetrare la *dispensa* di un matrimonio rato e non consumato si dovessero iniziare davanti al Pontefice, con apposite istanze, in cui si dovessero esporre pienamente ed accuratamente tutte le circostanze del fatto, e tutti i motivi convenevoli ed atti a conseguire la dispensa. Il Pontefice doveva deliberare se rigettare le dette suppliche *sic et simpliciter* ovvero deferirle alla Sacra Congregazione interprete del Concilio di Trento, o ad altra Congregazione particolare, che dovesse manifestare il suo parere consultivo.

Questa decisione emanavasi in forma di Voto e presentavasi al Pontefice, che o l'approvava, o, non approvandola, ri-

metteva l'esame della *Causa* ad altra Congregazione o ad altro Tribunale. E così il Pontefice, riconosciuta una ragionevole ed *urgente* ragione, emetteva il Breve nelle forme in uso. Vera *sentenza*, che, se ammissiva della istanza (supplica), portava dichiarazione di nullità del matrimonio « *sub honorifico titulo dispensationis* ».

12° Importanza nella Legislazione civile italiana della questione sulla indissolubilità del Matrimonio rato e non consumato.

A. Disposizioni legislative.

Nelle *disposizioni transitorie* sul nuovo Codice civile italiano pubblicate con R. Decreto del 30 novembre 1865, fu stabilito: « Le cause di opposizione al matrimonio, di nullità del medesimo e di separazione de' coniugi, dal giorno dell'attuazione del nuovo Codice passeranno dalla competenza delle Autorità Ecclesiastiche a quella del Tribunale Civile del luogo ove si agitasse il giudizio » (art. 6). Con tale disposizione è oramai fuori dubbio nel Diritto Positivo che i Tribunali ordinarii hanno una competenza piena, generale ed assoluta per conoscere di tutte le controversie matrimoniali, e specialmente delle istanze per annullamento de' matrimonii. Si è sollevata frattanto la questione: secondo quale legge bisogna considerare le cause di annullamento del matrimonio? La Dottrina per mano de' suoi più autorevoli Interpreti ha risposto: secondo la Legislazione, sotto il cui regime il matrimonio fu contratto [1]. Si è andato unanimamente affermando questo principio, che

---

[1] Pei contratti in genere si consultino le Opere seguenti: MERLIN: *Répertoire V. Effet. Rétroactif.* III. 3. n. 1 e 6 — PROUDHON: *Etat des personnes.* T. I. p. 53 — CHABOT: *Quaest. trans.* V. *Droits. contum.* — DURANTON: *Cours de Droit Français.* T. I. n. 58 — DUVERGIER SUR TOULLIER: T. I. p. 64 e seg. — MAILHER DE CHASSAT: I. p. 285 — DALLOZ: *Répert. Lois.* n. 258 — SAVIGNY: *Traité de Droit Romain,* T. VIII. p. 426 e 427 — DEMOLOMBE: *Cours de Droit Civil.* T. I. 54 — LAURENT: *Principes de Droit Civil Français.* T. I. n. 204 e 228 — BERGMANN nota al SAVIGNY: T. II. § 30.

la quistione di sapere se un matrimonio sia stato legalmente contratto si giudica esclusivamente secondo la legge in vigore nell'epoca della sua celebrazione [1]. La Commissione Legislativa italiana incaricata della finale revisione e del coordinamento dell'attuale Codice Civile, a proposito della discussione delle disposizioni della Legge transitoria, stabiliva come regola, che anche dopo l'emanazione del nuovo Codice Civile le cause di nullità de'Matrimonii contratti in epoche precedenti si dovessero far derivare dalle leggi anteriori, sotto il cui regime erano stati celebrati [2]. Venne ritenuto nel seno della Commissione che nella speciale materia dei matrimoni rati e non consumati celebrati sotto le Leggi Canoniche, e la cui soluzione si chiedesse sotto l'impero del Codice civile, si dovessero applicare i principii generali ond'erano informate le precedenti deliberazioni della Commissione, cioè che tutte le controversie matrimoniali sarebbero state deferite ai Tribunali Civili ordinarii, cessando l'esercizio della Giurisdizione Ecclesiastica, e che i Tribunali nelle suddette controversie dovessero decidere del merito delle azioni con l'*applicazione delle Leggi Canoniche*, sotto il cui impero furono i matrimonii celebrati. Nelle controversie dunque riguardanti l'annullamento o scioglimento di Matrimonii *rati e non consumati* celebrati sotto l'impero della Legislazione Canonica giudicano i Tribunali ordinarii. Laonde l'*ammessibilità dell'azione* e la qualità delle *giuste cause* si debbono giudicare secondo le massime della stessa *Legislazione e Giureprudenza Canonica*.

B. Decisioni della Giureprudenza.

La Giureprudenza italiana unanimamente, nelle varie contrade della Penisola e sempre che la questione si è presentata,

[1] SAVIGNY: *Traité de Droit Romain*. T. VIII. § 396 — DEMOLOMBE: *Cours de Droit Civil*. T. I. § 41 — DALLOZ: *Répertoire* V. *Lois* cap. 4. art. 2. n. 217 — LAURENT: *Principes de Droit Civil Français*. T. I. n. 172 — GABBA: *Teoria della retroattività delle Leggi*. vol. 2. p. 146 e seg.

[2] Si consultino in modo speciale i Discorsi tenuti dal BONACCI e dal DE FORESTA: *Processi verbali della Commissione pel coordinamento del Codice Civile e per le relative Disposizioni transitorie*. p. 793 e seg. e p. 80.

ha riconosciuto potere oggidì la Magistratura del Regno *conoscere delle domande di scioglimento di matrimonii rati e non consumati* celebrati secondo le prescrizioni del Diritto Canonico prima della pubblicazione dell'attuale Codice Civile.

Vi è una sentenza del 13 dicembre 1867 della Corte di Appello di Napoli, in una Causa di *nullità di matrimonio rato e non consumato* decisa tra i conjugi *Scognamiglio* ed *Angelillo* [1], cui tenne dietro la Sentenza del Tribunale Civile di Napoli in data 1 maggio 1868.

La Corte di Appello di Venezia con sentenza in data 14 novembre 1872 adottò la massima che le istanze di validità o di nullità di matrimonii presentate sotto l'imperio del Codice Civile del Regno si dovessero decidere nelle Provincie Lombardo-Venete secondo le leggi precedentemente imperanti nelle dette contrade [2]. E tenne dietro una conforme sentenza della Corte di Cassazione di Firenze del 7 luglio 1883 [3].

[1] Il matrimonio era stato contratto sotto l'imperio delle Leggi civili dell'ex Reame di Napoli, e quindi con la osservanza delle forme e condizioni canoniche prescritte dal Concilio di Trento. Ma era entrato in vigore il Codice civile attuale, con cui era cessata ogni Giurisdizione ecclesiastica sulla materia matrimoniale, quando la *Scognamiglio* chiese al Pontefice la dispensa per l'annullamento del suo matrimonio rimasto *rato semplicemente* e non passato alla *consumazione*. La Sacra Congregazione del Concilio emise voto favorevole; il Pontefice emanò la relativa dispensa con Breve del 5 febbraio 1867. La Scognamiglio fè istanza davanti la Corte di Appello di Napoli perchè venisse reso esecutorio l'Atto Pontificio, come Atto di Autorità straniera (art. 994 Cod. Proc. Civ.). La Corte dichiarò la controversia di competenza della Magistratura ordinaria italiana in forza dell'art. 6 della Legge transitoria del 30 novembre 1865, e dichiarò pure che la Magistratura dovesse deciderla con l'applicazione delle Leggi, sotto il cui imperio era avvenuta la celebrazione del Matrimonio. La Causa fu portata quindi dinanzi al Tribunale Civile di Napoli; e questo emise una sentenza in data 1 maggio 1868, accogliendo la dimanda della Scognamiglio per l'annullamento del matrimonio, con uniformi conclusioni del Pubblico Ministero.

[2] Era il caso del Matrimonio contratto tra il Conte Gaetano di Thiene e la Signora Virginia Vaccari, prima dell'abolizione del Concordato austriaco del 1855 con la S. Sede; risultava dall'art. X del Concordato e del § 3 dell'Appendice II alla patente Imperiale degli 8 ottobre 1858 doversi applicare le *disposizioni delle Leggi Canoniche matrimoniali*, desumendole dalle *Istruzioni pei Giudizii Ecclesiastici* del Regno pubblicate colle Patenti medesime (Giornale: *La Legge*. 1873. 1. 961).

[3] Il Giornale: *La Legge*. 1873. 1. 961.

È degna di speciale menzione la sentenza della Corte di Appello di Genova in data 21 luglio 1874 [1].

Ecco i principali appunti confermati, secondochè egregiamente li ha condensati il Mancini:

Che col 1 gennaio 1866, cessata in Italia ogni giurisdizione ecclesiastica nella materia matrimoniale, tutti i provvedimenti di Giudici ed Autorità Ecclesiastiche su tale materia fossero destituiti di ogni civile efficacia. Che la *competenza* a conoscere di tutte le dimande di nullità o scioglimento de' Matrimonii contratti nelle forme Canoniche sotto le anteriori legislazioni si fosse trasferita ne' *Tribunali Civili ordinarii*. Che questi però dovessero giudicare con applicare a tali domande le leggi imperanti nel tempo della celebrazione del Matrimonio, e le *cause di nullità e di scioglimento* ammesse dalle medesime, ancorchè non mantenute e riprodotte nel vigente Codice Civile. Che i procedimenti coi quali chiedevasi dalla S. Sede la dispensa del Matrimonio *rato e non consumato* avessero natura di veri e proprii *giudizii*, e di *domande contenziose giudiziali*, e che i provvedimenti del Pontefice su tale materia, benchè denominati Dispense, costituissero vere e proprie *Sentenze* e

[1] Trattavasi del Matrimonio tra Giambattista Rocca e Carla Brambilla celebratosi in Trieste nel 1856 e naturalmente con le forme canoniche, vigente il concordato Austriaco. Dopo otto anni (nel 1864) la Brambilla dimandava alla Curia Arcivescovile di Genova la *separazione di corpo* dal marito per eccessi ed ingiurie. Il Tribunale Ecclesiastico aveva accolta la domanda il 20 dicembre 1865; la Corte di Appello ne confermò la Sentenza nel 1866, perchè il matrimonio non erasi *giammai consumato* e vi erano *giuste e legittime cause* di annullamento secondo le prescrizioni canoniche.
Pendente ancora il giudizio di separazione dinanzi alla Curia Arcivescovile, la Brambilla chiedeva al Pontefice la *Dispensa;* ed il Pontefice dietro voto favorevole del 16 giugno 1866 della Sacra Congregazione del Concilio, in data 2 ottobre 1866 accordava la *Dispensa*. Ed il 18 aprile 1867 la Brambilla celebrava in Gratz il matrimonio coll'ingegnere Fontana. Se non che la dispensa del Pontefice erasi ottenuta quando era entrato in vigore il Codice civile del Regno; emanava quindi da una autorità competente; ed il secondo matrimonio era *nullo* davanti la novella Legislazione Italiana. E la Brambilla si rivolse novellamente alla Magistratura italiana, perchè questa avesse pronunziata la nullità del 1° matrimonio, affinchè fosse riconosciuta la validità del secondo. Il Tribunale Civile di Genova, innanzi a cui era portata la causa, con sentenza del 3 agosto 1868 rigettava la domanda dell'attrice.
La Brambilla si appellò alla Corte di Genova, e questa giudicò doversi confermare l'appellata sentenza del 3 agosto 1868 del Tribunale Civile.

decisioni di *giustizia* e non già *concessioni di grazia*. Che dallo stesso contratto del Matrimonio, e dalle leggi sotto il cui impero si fosse conchiuso derivasse in favore del Coniuge un vero e proprio *diritto* a proporre e far valere le cause di scioglimento di un Matrimonio *rato e non consumato*. Che perciò anche rispetto ai Matrimonii *rati e non consumati*, la conclusione fosse avvenuta prima del Codice Civile e sotto l'impero delle leggi Canoniche, l'azione fosse attualmente proponibile avanti i Tribunali Civili Italiani, e questi fossero competenti ad accoglierla, applicando le *Leggi anteriori*, dovendo però la domanda percorrere il doppio grado di giurisdizione » [1].

La controversia più celebre dibattutasi avanti la Magistratura italiana su questo argomento è stata quella relativa al Matrimonio del Generale Garibaldi con la Raimondi [2]. La Corte di Appello di Roma dichiarò con sentenza del 16 luglio 1879 Giuseppe Garibaldi e Giuseppina Raimondi liberi dal vincolo del Matrimonio celebrato in Como il 24 gennaio 1860, ed il matrimonio medesimo destituito di ogni conseguenza giuridica [3]. Con tali sentenze da noi riportate crediamo di aver dimostrato che attualmente la Magistratura italiana si occupa e si può occupare di tale importante quistione [4].

[1] MANCINI: *Quistioni di diritto*. 2° Volume.
[2] Il Generale Garibaldi aveva contratto nel 24 gennaio 1860 un matrimonio con rito religioso nella Parrocchia di Fino presso Como, sotto l'impero del Codice Civile Austriaco allora vigente nelle Provincie Lombarde. Appena compiuta la cerimonia avanti il Parroco, il Garibaldi venne avvertito, e gli avvenimenti posteriori constatarono, che la sposa si trovasse aver avuto commercio carnale con un altro uomo. Il Garibaldi si allontanò dalla sposa senza aver consumato il matrimonio: nè fu possibile in seguito verun riavvicinamento. Questa situazione era conforme alla disposizione contenuta al § 58 del Codice Civile Austriaco: « *Se il marito dopo il Matrimonio trova la moglie già fecondata da un altro, può domandare* ad eccezione del caso contemplato nel § 121, che il matrimonio sia dichiarato invalido ». Nel 10 giugno 1879, il Generale Garibaldi chiamò in giudizio la sposa innanzi al Tribunale civile di Roma, luogo del domicilio del Generale medesimo, per sentir dichiarare *nullo* il loro matrimonio. Il Tribunale respinse la causa di Garibaldi; quindi venne prodotto appello alla Corte di appello di Roma.
[3] MANCINI: *Quistioni di Diritto*. 2° Volume.
[4] In senso contrario ha scritto il GABBA: *Quistioni di Dir. Civ.* p. 233 e seg

CAPITOLO QUINTO

I PRINCIPII INFORMATORI DEL CRISTIANESIMO IN RAPPORTO ALL'ORDINAMENTO DEL CIVILE CONSORZIO

SOMMARIO — Importanza del Cristianesimo nella storia dei sistemi relativi al rinnovamento sociale — 2. Il Principio informatore del Cristianesimo nei rapporti coi diversi elementi di coltura riguardanti il rinnovamento del civile consorzio — 3. Le teorie del Cristianesimo sulle armonie sociali mantenute sulle basi del lavoro e della proprietà.

1° Importanza del Cristianesimo nella storia dei sistemi relativi al rinnovamento sociale.

I progetti di trasformazione radicale della società di fronte all'ordinamento esistente in ogni determinata epoca sono sorti ad intervalli e periodicamente nei diversi periodi storici: ed anche prima dell'èra volgare. Filosofi e poeti, dotti ed ignoranti, statisti e profeti, umili e possenti, poveri e ricchi; non sono giammai mancati, nelle diverse età storiche e nelle varie regioni del mondo, coloro che hanno concepito il disegno di costituire il civile consorzio su basi opposte a quelle impiantate dagli avvenimenti anteriori. E disegni più o meno grandiosi ve ne furono puranco nei tempi antichi, ma erano sempre il prodotto di sistemi metafisici ed esercitavano ben poca influenza nella pratica; quei disegni risentivano molto della impronta personale degl'intelletti da cui scaturivano; riflettevano molto le condizioni particolari dei tempi e dei luoghi. Fu il Cristianesimo quello che portò la discussione sopra un campo vastissimo, con l'impronta della universitalità. Il Cristianesimo segna davvero il punto culminante nella storia

delle teorie sul rinnovamento sociale; fu non l'esposizione di un sistema, ma una propaganda; e la propaganda di un principio destinato a svolgersi in tutte le direzioni della vita: il principio dell'*Eguaglianza*.

2° Il principio informatore del Cristianesimo nei rapporti coi diversi elementi di cultura riguardanti il rinnovamento del civile consorzio.

La *Eguaglianza* fu un principio destinato ad esplicare la sua influenza sulla moltiplicità dei problemi, che coordinatamente si devono intendere compresi nella formola complessiva « **la Questione sociale** ». Diremo brevemente il nostro pensiero. —

L'Economia riguardandola come scienza tiene un campo a sè, ben distinto dal campo di tutte le altre scienze; essa è una scienza autonoma che vive di vita propria, con principii proprii, con uno scopo particolare, con proprii mezzi. Quando quelle nozioni economiche, che, atteso le condizioni di coltura, erano disparate e slegate tra loro, acquistarono un organismo per opera del Genovesi, del Quesnay, dello Smith, allora la Economia si distaccò dalla Morale, dalla Legislazione, dalla Politica e divenne una scienza atta a reggersi da sè, come si reggono la Chimica, la Fisica, la Dinamica, la Fisiologia, la Filosofia, il Diritto. E, come la Chimica studia i fenomeni delle combinazioni dei corpi, la Fisiologia studia i fenomeni delle funzioni della vita organica, ecc., egualmente l'Economia studia i fenomeni della ricchezza; essa poggia sopra una legge fondamentale, che suolsi qualificare del minimo prezzo, quella cioè per cui, con minore dispendio, si ottiene il maggiore effetto utile; poggia sul principio dell'utilità e dell'interesse. Ma, a quella guisa che nella loro applicazione tutte le scienze, che studiano la natura fisica, si aiutano a vicenda, così avviene nel mondo morale; e la Economia nella sua applicazione si incontra con la Storia, con la Statistica, col Diritto, con la Morale, con la Politica; imperocchè queste scienze studiano

l'uomo e lo studiano nei molteplici aspetti, sotto cui si presenta; ma dall'uomo partono ed all'uomo si riconducono. Perciò ogni **Questione sociale**, interessando tutto l'uomo, non è nè esclusivamente morale, nè esclusivamente giuridica, nè esclusivamente economica, nè esclusivamente politica; è la medesima **Questione**, che riguardata da un lato, solleva problemi morali, dall'altro problemi giuridici, dall'altro politici, dall'altro economici; ma è sempre la medesima **Questione**, perchè l'uomo, sia come individuo, sia come società, è un'entità intera, però con moltiplicità di fini e di attitudini. Una **Questione Sociale** dunque è una risultante dei problemi morali, giuridici, politici, economici; non è esclusivamente morale, nè esclusivamente giuridica, nè esclusivamente politica, nè esclusivamente economica. E' un errore poi l'assegnare soltanto alla Economia la soluzione pratica di una questione sociale, sol perchè vi si trova mescolato il problema economico; è un errore credere che ogni questione sociale possa essere risoluta coll'applicazione di un solo criterio: una questione sociale è alcun che di complessivo sempre. Ed ecco perchè le vere **Questioni Sociali** non sorgono, che a lunghi tratti nella Storia e si affermano nella maturità dei tempi. La casta, la schiavitù, la servitù della gleba, il monopolio del lavoro rappresentato dalle maestranze, il monopolio della Sovranità e della ricchezza, rappresentato dalla Monarchia assoluta, dalla Chiesa e dalla nobiltà, sono scomparsi col ridestarsi di problemi sempre nuovi che sviluppandosi tuti dal principio fondamentale dell' Eguaglianza, hanno assunto la fisonomia di tante vere e particolari **Questioni Sociali.** Inoltre una **Questione sociale**, per meritare tal titolo, è mestieri che implichi tutta quanta la società, senza distinzione di partiti, senza distinzione di ceti; senza questa condizione precipua, si manifesta tutto al più il bisogno di riforme isolate, ma non si può avere una **Questione sociale.** Quando si afferma davvero una **Questione sociale**, vi saranno agitatori da una parte, resistenti dall'altra, al di sotto gl'inerti, *a Dio spiacenti ed ai nemici suoi;* ma tutti vi si troveranno implicati. Quindi ne verrà l'urto; urto come condizione imprescindibile. Ecco una situazione nuova; situazione, che richiede calma, tranquillità e pace. In una nuova situazione, creato un nuovo ordine politico, si dee porre mano alla soluzione dei singoli problemi morali, giuridici, economici; il che si deve raggiungere per *evoluzione.* Per poco che si dimentichi questa legge, si commette un errore logico ed un errore pratico; un errore logico, perchè si oblia l'ambiente naturale per la soluzione dei suddetti problemi, un errore pratico, perchè si crea la necessità di nuovi rivolgimenti, i quali minaccerebbero distruggere gli effetti benefici ed i risultati pratici dalla Rivoluzione conseguiti. Questo si è verificato nel secolo XIX negli avvenimenti svoltisi in nome del **Principio di nazionalità.** Il risorgimento delle Nazioni è stato nei rapporti tra gli Stati la estensione dello stesso **Principio di Eguaglianza** che nei secoli precedenti aveva prodotto la emancipazione della personalità umana nei rapporti tra individui ed individui. Oramai non vi debbono essere le viete distinzioni tra popoli destinati ad imperare e popoli destinati alla perpetua soggezione; ma l'unica disuguaglianza è quella che può intercedere tra popoli civilizzati e popoli non ancora usciti dalle barbarie, con la benefica influenza dei primi sul destino storico degli altri. La Eguaglianza tra le Nazioni politicamente risorte è la più splendida manifestazione del contenuto del Cristianesimo.

3° Le teorie del Cristianesimo sulle armonie sociali mantenute sulle basi del lavoro e della proprietà.

Il Cristianesimo ha avuto il gran pregio di avere santificato il lavoro. Quasi tutte le Religioni inculcano il lavoro, ma niuna lo pone come legge della umanità e fondamento essenziale della società con tanta precisione ed evidenza, con quanto si legge nei libri di Mosè [1]. Il Cristianesimo non con-

[1] *Genesi*; C. III, N. 19. 23 — *Esodo*; C. XXXI. N. 2, 3, 4, 5, 6, — *Proverbi*; C. VI. N. 9, 10, 11; C. III. N. 15, 16. C. VIII, N. 18; C. XII. N. 27; C. XIII. N. 24; C. XV. n. 6.

dannò i principii del vecchio Testamento sul riguardo. Gli Apostoli erano di umile condizione; San Paolo lavorava tende [1]. Gli Ebrei santificavano il sabbato, sino ad imputare a peccato ai discepoli di Gesù di avere in quel giorno, avendo fame, svelto e mangiato spighe; e la dottrina di Cristo si mostrò più larga, perchè il Figliuolo dell'uomo è Signore eziandio del sabbato [2]. Presso i Cristiani la Domenica fu sostituita al sabbato degli Ebrei; un giorno della settimana destinato al riposo necessario; e l'uomo seguirà l'esempio di Dio, che dopo sei giorni di fatica si riposava nel settimo. Il dispregio delle ricchezze formolato nella dottrina di Cristo è implicitamente una condanna dell'egoismo dei ricchi, un consiglio che loro s'impartisce di prestare in tutti i modi soccorso ai poveri [3]. Erroneamente si è dedotto che sotto quei consigli si nascondesse la condanna della proprietà privata. La dottrina di Cristo consacra la proprietà privata, come la famiglia.

Nell'epoca presente, reso molto acuto il conflitto tra le classi sociali per il complesso di molteplici circostanze, la Chiesa si rivolse con una parola di concordia, consigliando ai ricchi di soccorrere i poveri ed ai poveri di rispettare la proprietà e le ricchezze delle classi elevate. La Chiesa riprende le sue nobili tradizioni.

« Ciò che noi domandiamo si è che, con un ritorno sincero ai principii cristiani si ristabilisca e si consolidi fra padroni ed operai, fra il capitale ed il lavoro, quell'armonia e quell'unione, che sono l'unica guarentigia dei loro interessi reciproci e contribuiscono allo stesso tempo al benessere privato di tutti ed alla pace pubblica » [4].

« Ecclesia est, quae promit en Evangelio doctrinas, quarum virtute aut plane componi certamen potest, aut certe fieri detracta espositate, mollius » [5].

---

[1] *Atti degli Apostoli*. Cap. XVIII. v. 3.
[2] San Matteo; *Evangelio*, C. XII. N. 1, 2, 8.
[3] San Matteo; Cap. VI. N. 35 — San Luca; Cap. VI, n. 35.
[4] Discorso del Papa Leone XIII agli operai francesi, 20 ottobre 1889.
[5] Enciclica *Rerum Novarum*, 15 maggio 1891.

« Non dubitamus quin... haec praecatio momenti plurimum habitura sit ad levandas nostrorum quoque temporum calamitates » [1].

Ecco in breve il ragionamento del Pontefice. Naturalmente la soluzione dei grandi problemi sarà l'opera del tempo. La Chiesa, senza dubbio, porta il suo contributo al lavoro della soluzione delle questioni sociali, cercando di rafforzare nelle popolazioni il sentimento morale.

Ed opportunamente il Cardinale Capecelatro ha scritto:

« Se lo Stato si lascia governare dai principii morali del Cristianesimo, un temperato suo ingerimento nella questione sociale è giusto ed utile. Per lo contrario, l'ingerimento degli Stati miscredenti torna a gran danno. Perciocchè esso, non attenendosi al fondamento sicuro della legge eterna, riesce al tutto arbitrario; conferisce poi a diminuire la *libertà individuale* e ad accrescere quella *onnipotenza* degli Stati moderni... la quale, oggi, è il maggior pericolo del consorzio civile in Europa ». (Discorso sulla quistione sociale, 1890).

---

[1] Enciclica Supremi, 1 settembre 1891.

CAPITOLO SESTO

L'INFLUENZA DEL CATTOLICISMO NELLA SOCIETÀ INTERNAZIONALE

SOMMARIO. — 1. La Giurisdizione della Chiesa nel periodo romano e nel Medio Evo. La Giurisdizione arbitramentale della Chiesa. La supremazia del Papato nella Società internazionale — 2. Diritto di vegliare sul procedimento dei Principi e dei Popoli circa la esecuzione dei patti internazionali — 3. Interposizione dei Pontefici nella conclusione di tregue e di paci tra i varii Stati — 4. Frequente ricorso degli Stati alla interposizione dei Pontefici — 5. Varii esempii di arbitrati e mediazioni da parte dei Pontefici. Carattere speciale delle mediazioni e degli arbitrati dei Pontefici — 6. Interruzione avvenuta nei tempi moderni della tradizione pel Papato di essere l'Arbitro tra gli Stati — 7. La missione del Papato dopo la caduta del Potere temporale — 8. Obbietto della vertenza tra la Germania e la Spagna, a riguardo delle isole Caroline — 9. Iniziativa da parte della Germania, per un giudizio arbitrale, da deferirsi al Pontefice — 10. Proposta fatta da S. S. Papa Leone XIII di agire semplicemente come mediatore nella questione degli Arcipelaghi delle Caroline e Palaos, pendente tra la Germania e la Spagna — 11. Protocollo firmato tra il Governo Germanico ed il Governo Spagnuolo per definire la vertenza — 12. Soddisfazione reciproca dei due Stati, per la firma del Protocollo e la soluzione della vertenza — 13. Documenti relativi all'arbitrato tra la Spagna e la Germania.

PRENOZIONI.

Il Cristianesimo, penetrando tra le popolazioni, ha, fin dai primordii della sua storia, gittato le basi dell'unità morale e civile tra le più lontane contrade. In mezzo alle rivalità di razze, al contrasto d'interessi, il Cristianesimo è penetrato da per tutto, come un elemento di concordia. Malgrado la differenza delle forme di Governo, la diversa estensione del territorio e la diversa potenza militare ed economica, tutti i popoli il Cristianesimo ha proclamato eguali. Attraverso le lotte tra il Papato e l'Impero, il Cattolicismo diventò l'unica forza morale nel Medio Evo; con le Crociate mantenne vivi i legami tra l'Occidente e l'Oriente; con la propaganda del Vangelo la Chiesa civilizzò le popolazioni dell'America; con le Missioni prepara l'opera dei Governi nelle imprese della diffusione della coltura occidentale nelle più lontane contrade di Asia e di Africa. Ed il Papato solidamente costituito è l'Arbitro efficacemente designato nei conflitti tra gli Stati. Esporremo brevemente le fasi della Giurisdizione della Chiesa nella Società internazionale.

1. Fra le immunità, che la Chiesa godeva sotto gl'Imperatori romani, eravi anche la giurisdizione: ciò anche nei primi secoli.

I cristiani, secondo i precetti dell'Apostolo, facevano giudicare le loro contestazioni dai vescovi e non le sottoponevano ai giudici ordinari, che non essendo della medesima religione, non rappresentavano per loro le medesime garantie d'imparzialità e di giustizia [1]. Teodosio e Valentiniano confermarono in favore dei vescovi la giurisdizione, che loro era stata riconosciuta per le cause ecclesiastiche e sopra i chierici, dichiarando non essere permesso che i ministri rivestiti di funzioni divine fossero sottoposti alle autorità temporali [2]. Era così riconosciuta la giurisdizione civile e penale dei vescovi nelle materie ecclesiastiche e sopra i chierici.

Ma, sotto la giurisdizione ecclesiastica in materia civile, entrarono man mano anche i laici.

Bisogna distinguere così due specie di giurisdizione ecclesiastica; l'una riguardava esclusivamente le persone e le cose ecclesiastiche, e questa non poteva essere esercitata, che dal vescovo in certi casi privilegiati [3]; l'altra riguardava la università degli abitanti di un territorio ed anche di ecclesiastici nei casi non privilegiati; ed è questa, che è più rilevante.

Quando il Cristianesimo fu riconosciuto e protetto dallo Stato, la giurisdizione volontaria da parte dei fedeli nei vescovi fu riconosciuta e sanzionata come istituzione politica, con tanto più di ragione, in quanto che i giudici, nella maggior parte, non erano cristiani; e coloro, che professavano il Cristianesimo, non ricorrevano volontieri all'autorità loro [4].

Il Cristianesimo penetrava sempre più nella società romana; e l'imperatore Costantino, rendendolo ufficiale, volle riconoscere una posizione di fatto già stabilita.

---

[1] S. Paolo, I, *ad Corinti*.
[2] L. 47, Cod. Theod., *de episcopis*.
[3] LL. 24 e 33, p. 7, Cod. Just., *de episcopis et clericis*.
[4] Eusebio; *De vita Const.*, lib. 4, cap. 27.

Costantino, allo scopo di far penetrare il Cristianesimo nell'orbita dello Stato, così com'era penetrato nell'organismo sociale, non potendo tutto conseguire per via di leggi, ricorse all'influenza acquistata dai chierici appo le popolazioni, rivestendoli di svariati privilegi temporali, ponendoli in una posizione, in cui potessero meglio spiegare il loro prestigio. E così i vescovi potevano passare le intere giornate a comporre le contestazioni tra i fedeli. Gli stessi pagani andavano a consultarli negli affari più delicati, li chiamavano arbitri nelle loro controversie [1].

Ed i vescovi, senza le formalità giudiziarie, rendevano il loro giudizio, inspirandosi ai principii dell'equità dettati dalla novella religione, attenendosi piuttosto ai precetti religiosi, che alle norme del diritto, interpretando la norma da applicare nel caso pratico piuttosto col criterio della buona fede, che col *formalismo della lingua* [2].

Dinanzi al tribunale del vescovo non vi era lo *spirito contenzioso*, ma il sentimento della conciliazione tra gli oppressori ed i deboli, tra padroni e servi, tra padri e figli [3].

Costantino, con la costituzione dell'anno 318 o 321 prescriveva: « *Judex pro sua sollicitudine observare debebit, ut, si ad episcopale judicium provocetur, silentium accomodetur. Et si quis ad legem christianam negotium transferre voluerit et illud judicium observare, audiatur, etiamsi negotium apud judicem sit inchoatum, et pro sanctis habeatur quicquid ab his fuerit judicatum* » [4].

E, quando con la maggiore espansione del Cristianesimo i giudici civili, essendo cristiani anch'essi, non destavano veruna ripugnanza nei cittadini, la giurisdizione episcopale continuò a riconoscersi, ma sempre per conseguire un giudizio arbitramentale.

---

[1] Memorie dell'Accademia delle iscrizioni e belle lettere, t. XXXIX p. 369. Memoria di Pouilly.

[2] S. Paolo, *ad Corinth.*, cap. VI e *seg.*; *ad Timoth.*, c. III, 3; *ad Roman.*, c. III., 3; idem. c. II., 8.

[3] L. 6. Cod. Just., de *spect*; L. 1, 2. Cod. Theod., de *lenon.*

[4] Cod. Theod., L. 1, lib. I, tit. 27. De episcopali definitione (Ediz. Haenel).

Una costituzione di Arcadio, Onorio e Teodosio prescriveva: « *Episcopale judicium ratum sit omnibus qui se audire a sacerdotibus acquieverint* » [1].

Secondo Giustiniano, permettevasi che si rivolgessero le istanze al vescovo, perchè, come arbitro, pronunziasse la sua sentenza nelle cause civili [2].

Avverso tali sentenze, era vietato l'appello; anzi i magistrati civili ne dovevano sorvegliare l'esecuzione [3].

Grave è la controversia, se i vescovi avessero giurisdizione sulla generalità degli abitanti di un territorio, anche in materia contenziosa.

Secondo una Costituzione dell'anno 331, attribuita all'imperatore Costantino, la controversia devesi risolvere affermativamente [4].

Per vero il contenuto della suddetta Costituzione è in contraddizione coi principii fondamentali del diritto romano sulla giurisdizione e sull'ordinamento delle prove civili. Ma la costituzione è autentica ed accenna ad un privilegio di natura particolare; essa non venne posta in esecuzione; e la giurisdizione dei vescovi passò nella pratica come *arbitramentale* soltanto, e non contenziosa. Giustiniano e gli altri imperatori non riconobbero il diritto di una delle parti litiganti di rivocare il giudizio dei magistrati civili e deferirli alla giurisdizione del vescovo.

Il clero, nel medio evo, si trovò in possesso di molteplici immunità, sotto il cui nome andavano i privilegi di vario genere, che esso riteneva dalla pietà dei vari principi. Massimo fra tutti i privilegi era certamente la esenzione dalla giurisdizione ordinaria. Dai Carolingi in poi tutte le cause dei chierici entravano nella competenza del tribunale del vescovo [5].

---

[1] Cod. Theod., L. 2, lib. I, tit. 27 (Ediz. Haenel).

[2] L. 7. Cod. Just., *De episcopali audientia.*

[3] L. 8. Cod. Just., *De episcopali audientia.*

[4] Veggasi il testo di questa costituzione. Contuzzi: *Gli Arbitrati internazionali*, p. 136.

[5] Cap. long. 803, c. 12 (L. long. C. M. 99). « Volumus ut neque abbates et presbiteri, — neque quislibet de clero, de personis suis ad publica vel secularia judicia trahantur; — sed a suis episcopis adjudicati justitia faciant. Si autem de possessionibus

Le stesse liti fra gli ecclesiastici ed i laici dovevano essere giudicate dal conte e dal vescovo insieme [1]. Carlo Magno raccomandava alle autorità ecclesiastiche e secolari di procedere di accordo pel bene dei popoli [2]. Così faceva Ludovico il Pio [3]; e Carlo il Calvo concesse ai vescovi la sorveglianza sul governo dei Conti, dando loro nella propria diocesi l'autorità di messi regi [4]. La concessione del feudo importava sostanzialmente il governo sulle persone e sulle cose esistenti nelle terre cedute e per naturale conseguenza l'esercizio della potestà giudiziaria.

Le autorità civili non si potevano ingerire in ciò che accadesse sulle terre donate. Ciò è indicato nella formola di concessione, secondo cui proibivasi alle autorità civili di penetrare nelle terre donate « *Ad audiendas altercationes, vel fidejussores tollendos, vel mansiones paratas et freda exigenda* » [5].

Erano poteri, che competevano tanto ai signori laici, che agli ecclesiastici.

Le chiese, con poteri giurisdizionali nelle loro mani, costituivano tanti principati, più o meno estesi, ma organizzati per il governo delle popolazioni viventi nella rispettiva loro orbita. Quindi una moltiplicità di uffici che nulla avevano di sacro, ma erano relativi alle funzioni giurisdizionali delle chiese medesime; ecco tanti diversi ufficiali, ciascuno dei quali esercitava le funzioni affidategli. Fra questi era l'*avvocato*. A lui il vescovo e l'abbate delegavano la propria giurisdi-

suis, seu ecclesiasticis seu propriis, super eos clamor ad judicem venerit, mittat judex clamantem cum missus suis ad episcopum, ut faciat eum per advocatum justitiam recipere. Si vero talis — contentio fuerit, quae per se pacificare non possit, tunc per advocatum episcopi causa ipsa ante comitem — veniat — antepesito, ut dictum est, de persona Clerici „.

[1] Cap. 794, c. 30. " Et si forte inter clericum et laicum fuerit orta altercatio, Episcopus et comes simul conveniant, ut unanimiter inter eos causam definiant „.

[2] Cap. long. 802, c 5 (L. Long. C. M. 59) e inoltre Cap. 789, c. 61. Cap. aequis, 802, c. 14.

[3] Cap. 825, c. 12.

[4] Caroli II, *Conventus ticin.*, 876, c. 12 " Episcopi singuli in suo episcopio missatici nostri potestate et auctoritate fungentur „.

[5] Du Cange, *Glossarium*, alle rispettive voci.

zione; ed egli teneva placiti ed amministrava giustizia fra gli abitanti delle terre del vescovado e del monastero [1].

Nei vescovi riconoscevasi anche la giurisdizione arbitramentale.

Lo spirito di conciliazione aveva animata la Chiesa nei primi secoli; essa si mantenne costante nel disimpegnare la sua missione di definire amichevolmente le vertenze tra gli uomini, mediante l'arbitramento del vescovo [2]. Questa tendenza conciliatrice della chiesa tra le popolazioni, che era stata dapprima favorita da Costantino [3] e confermata dagl'imperatori posteriori [4], venne anche spiegata, e con crescente vigore, nel medio evo. Da ogni parte si accorreva agli ecclesiastici, per la soluzione delle contestazioni insorte [5]. Le legislazioni secolari non ne facevano obbligo, rispettavano la spontaneità del volere delle parti, le quali erano libere di rimettere una propria controversia all'arbitrato del vescovo [6].

La grande forza morale, che esercitava la Chiesa in mezzo alle popolazioni medioevali, faceva sì, che non solamente i privati ma i signori dei feudi s'inducevano a rimettere le proprie contestazioni al giudizio arbitrale dei vescovi [7]. E così l'arbitrato nelle relazioni internazionali aveva un largo svolgimento

[1] Muratori, *disp.* 63; Döllinger: *Introduzione allo studio della storia ecclesiastica*, lib. 2, § 74; Aurter, *Tableau des institutions et des moeurs de l'Eglise au moyen âge*, T. 2, p. 278.

[2] I. Cod. 6, 1; 6, c. 7 D. X, c. (*Statuta eccl. antiq.*).

[3] Cod. Theod., *cum comm. Jac. Gothofredi.*, ed Retter., t. VI, P. I, p. 338, t. II. App. p. v. Gotofredo nega l'autenticità alla Costituzione di Costantino, ma la confirma Haenel: *De Constitutionibus quas Jacobus Simundus* Naristis a. MDCXXI edidit dissertatio. Lipsiae, 1840.

[4] Gl'Imperatori posteriori restrinsero la disposizione di Costantino al caso in cui il vescovo fosse stato da ambedue le parti invocato come arbitro spontaneamente (Cap. 7, 8, Cod. Just., *De episc. audient.*), Nov. Valentin. III, *De episc. judic.* (Novell. lib. II, tit. 35), c. 29, § 4, Cod. Just., *De episcop. audient.* (I, 4).

[5] *Augustin, Confess.*, VI. 3. " Secludentibus me ab eius (Ambrosii) aure atque ore catervis negotiosorum hominum, quorum infirmitatibus serviebat » Idem, *De op. monarch.*, c. 37, « Quantum attinet ad meum commodum, multo mallem per singulos dies certis horis aliquid manibus operari, et caeteras horas habere ad legendum et orandum, — quam tumultuosissimas perplexitates causarum alienarum pati de negotiis saecularibus vel iudicando dirimendis, vel interveniendo praecidendis „.

[6] Contuzzi, *Istituzioni di Diritto Canonico*, vol. I.

[7] Idem; *Gli Arbitrati internazionali* (*Digesto italiano*, Torino, 1888).

per opera della Chiesa. Il Papato trasse partito da questi utili precedenti, ed affermando la propria supremazia sugli Stati costituiti, esercitò ampiamente il suo potere giurisdizionale e diè anche un potente impulso all'istituto dell'arbitrato.

Giova esaminare la posizione del Papato nel medio evo, per chiarimento di quanto diciamo.

Secondo la dottrina teocratica stabilita dal Papato nella lotta di supremazia che esso sosteneva contro l'impero nel medio evo, emana dal pontefice ogni potestà nel mondo. Esso può deporre gl'imperatori; esso può sciogliere i sudditi dal giuramento di fedeltà. È la dottrina sostenuta vittoriosamente da Gregorio VII. I pontefici posteriori seguirono ed accentuarono sempre più questa teorica. Memorabile fra gli altri è Innocenzo III. Mentre si riconosce essere l'imperatore il capo temporale della Cristianità, il papa è l'anima della medesima; e l'imperatore rappresenta il corpo. Innocenzo III, nella bolla *Ut non solum*, convalidando la elezione dell'imperatore Ottone, includeva tutta la dottrina del papato sull'imperio del mondo. Alessandro III incitava i principi cristiani ad armarsi contro gl'*infedeli*, nella bolla *Cor Nostrum*, spinto egualmente dal medesimo pensiero di affermare la supremazia del Papato.

Gl'interpreti del diritto canonico presero a sostenere le ragioni del Papato; e, come era penetrata la coscienza della unità dei popoli Occidentali sotto l'Impero, così erasi formata nel campo opposto la coscienza di una vasta teocrazia, abbracciante il mondo convertito alla nuova fede. I canonisti emisero l'opinione, che la ragione di essere della giurisdizione papale sovrasta alla ragione di essere della giurisprudenza imperiale. Per conseguenza l'imperatore ed i re, le città libere, i municipii tutti, i principi assoluti dovevano riconoscere la inferiorità loro dinanzi alla potestà del pontefice.

Sono criteri questi, che occorre tenere presenti, per comprendere molti esempi di mediazione e di arbitrati esercitati dai pontefici.

2. I pontefici ritenevano essere insito nel loro ufficio di capi della gerarchia ecclesiastica il mandato di vegliare sui procedimenti dei principi e dei popoli. Nel compimento di

questa missione esercitavano una vera supremazia sugli Stati. È memorabile il fatto di Attila, che si arrestava dinanzi a S. Leone; come pure è degno di menzione il fatto dell'ambasciata spedita a Roma da Pipino, prima che egli salisse sul trono di Francia.

I pontefici infliggevano pene spirituali per la violazione dei patti internazionali. In data 9 Luglio 1179, Alessandro III scriveva ai vescovi di Verona, Padova, Vicenza e Treviso contro alcuni fatti dei Bolognesi e Lombardi, che violavano la tregua coll'Impero: « *Mandamus quatenus rectores, et consules, et alios prudentiores viros civit. Lombardie monealis et laboretis inducere, ut quidquid contra treguam fecerint, emendent, et observent, ne violatores treguae, periurii et excommunicationis reatum incurrant* »[1].

Nel 1318 il legato pontificio scomunicava i Ferraresi, perchè avevano violato i patti conchiusi con i Veneziani[2].

Innocenzo II, nel 1206, riprendeva i Crociati della presa di Zara e delle *iniquis operibus apud Costantinopolim perpetratis*[3].

Onorio III scomunicava i Trivigiani, perchè, preso in guerra il vescovo di Feltre e Belluno, lo avevano trucidato, e diceva di avere scritto al Doge di Venezia ed alle altre città vicine, che, non rinsavendo essi, *ne ullum vobiscum praesumat habere colloquium, aut celebrare contractum*; e che inoltre, continuando nella loro ingiustizia, *mercatores, v. ubicumque reperti fuerint capi faciemus per principes saeculares, et publicatis bonis, eorum personas sub arcta custodia detineri*[4].

I pontefici si adoperavano di frequente appo i Governi, perchè emendassero ciò che avevano commesso contro giustizia.

Adriano IV scriveva al re di Gerusalemme, perchè restituisse la nave che era stata tolta ai Genovesi, e li lasciasse tranquilli nel possesso di Accon: « Ad hoc in eminenti sedis

---

[1] Savioli, doc, 268.
[2] Minotto, Acta, III, 2, 61.
[3] *Lett.*, IX, 139; Font. rer. austr., XIII. 26.
[4] Ughi., v. 346.

ap. specula, divina sumus gratia constituti: ut n. considerationis oculum ad universas mundi partes extendere debeamus, et ut ea, quae contra justitiae tramitem et ordines rationem commissa esse nascuntur, nos opporteat attentius emendare »[1].

3. I pontefici si sforzavano d'impedire lo scoppio delle ostilità, o di porre loro un termine, quando fossero scoppiate.

Nel 1288 Niccolò IV moveva rimostranze al Doge di Venezia, per la guerra che quest'ultimo aveva intrapresa contro il patriarca di Aquilea, e l'incitava a sospendere le ostilità; aggiungeva «quod si jus aliquod in civitatibus, castris, etc. eisdem (Histriae) habere credit, per idoneum procuratorem ad eum rem deferat, qui est facere illi et omnibus paratus justitiae complementum »[2].

Durante la guerra tra Amedeo VI di Savoia ed il Marchese Giovanni di Monferrato, il papa Urbano V, nel 1563, mandò il frate Marco da Viterbo, ministro dei minori, a portare la pace fra i due contendenti; ed effettivamente egli dettò la pace, imponendo a chi non la osservasse una pena di 200,000 fiorini d'oro[3].

In un conflitto tra Veneziani e Genovesi, nel 1349, il papa Clemente VI scriveva al doge di Venezia:

« Ut ab omni noxia novitate contra cives Januenses prorsus abstineas, et subditos tuos omnino compescas, et nihilominus nuncios tuos, ad concordandum cum dictis civibus Januensibus mandatum habentes, ad nos infra festum Purificationis B. M. V. prox destinare procures, ita quod eis et procuratoribus dictorum civium, quibus similiter scribimus, coram nobis - in ortu suo huiusmodi nociva discordia preferatur »[4].

4. Spesso ai pontefici ricorrevano i principi, per essere liberati dalle prepotenze di altri principi più forti.

L'abate della Novalesa, nell'anno 965, ricorreva al pontefice, perchè interponesse la sua autorità contro Arduino, che

[1] *Lanig.*, II. 2083.
[2] Bearv. di S. Giorgio Murat, *Script.*, XXIII, 348. V, anche c. 13, X; de judiciis (2, 1).
[3] Bianchi, doc. 351.
[4] *Diplom. ven. levant.*, pag. 348.

aveva usurpato i beni del monastero, ed opprimeva i monaci e le genti loro:

« Quandoquidem candida fama pervenit ad nostras aures nuntians nobis, quod nec munere placaris, neque timore perterritus usquam necesseris a veritate judicii, quod est sanctissimum omnium rerum »[1].

Bene spesso anche gli Stati, che non dipendevano gerarchicamente dal papato, cercavano la interposizione favorevole dei pontefici.

Nel 1238 Genova e Venezia stipulavano un trattato, con cui impegnavansi ad aiutarsi reciprocamente in mare, in ogni luogo, e portare le due bandiere sulle proprie navi; in esso trattato dichiaravano:

« Si aliquid emerserit inter dictas communitates, quod non posset ab eisdem facile dirimi, arbitrio Summi Pontificis dirimatur. Et si aliqua pars contrafecerit (cioè agisse contro il trattato), consentimus, quod D. Pape excomunicet communitatem contrafacientem »[2].

Nel 1219 il comune di Imola, provocato dai Bolognesi e Faventini, si appellava al Papa, dicendo:

« Quod Bonon, et Favent, injuste diffidaverunt Imolenses, occasione duorum hominum, qui fuerunt suspensi juste pro eorum pessimo maleficio — quod commiserunt »[3].

Nel 1236, i Modenesi ricorrevano al Papa Gregorio IX, perchè scomunicasse i Bolognesi, *qui venerant armata manu et cum carocio in territorium mutinense, contra juramentum et treguam facta per episcopum reginum Dom. papae vicarium*[4].

Nel 1239 Ferdinando di Castiglia interponeva gli uffici di Gregorio IX per conseguire a vantaggio di suo figlio l'eredità materna, che Federico II, il quale la deteneva, si rifiutava a restituire[5].

[1] Murat., *Script.* II, 2.759.
[2] *Font. rer. austr.*, XIII, 343; G. Pertile, *Storia del Diritto italiano.*
[3] Savioli, doc. 463.
[4] Murat., *Ant. it.*, IV, 390.
[5] Huill. V, 545.

5. I) Enrico II d'Inghilterra, all'epoca del tristo dissenso con suo figlio, scelse come arbitro il papa Alessandro (1172).

II) Rammentiamo l'arbitrato di Bonifacio VIII nelle contestazioni tra Edoardo I e Filippo *il Bello* verso la fine del secolo XIII. Nel 1296 il pontefice aveva invitato i due monarchi a comparire innanzi al suo tribunale supremo, ma questa pretesa aveva suscitato in Inghilterra ed in Francia forti opposizioni. Nel 1298 re e papa parvero riconciliati; e di accordo i due principi sottomisero le loro contestazioni all'arbitrato del pontefice, considerandolo, come essi dicevano, come privato individuo e non come Capo della Chiesa. Il 27 Giugno 1298 il papa rendeva la sua sentenza arbitrale, dichiarando che i due re lo avevano prescelto come privato, che egli si pronunziava come Benedetto Gaetani e non come Bonifacio VIII.

« In nos, tanquam in privatam personam et Dominum Benedictum Gaytanum, tamquam in arbitrum, super reformanda pace et concordia inter ipsos reges, absolute ac libere compromittere curaverunt ».

Se non che il 30 Giugno 1298 il pontefice pubblicò la detta sentenza in una bolla, sanzionando, appunto come papa, la decisione emanata come privato individuo.

« Quam pronunciationem et quae in ea continentur auctoritate apostolica valere volumus et plenam habere decernimus roboris firmitatem » [1].

Erano state deferite all'arbitrato del pontefice le contestazioni esistenti tra Francia ed Inghilterra, e particolarmente tutto ciò che era relativo alla libertà del conte di Fiandra ed a quella del re di Scozia, caduto nelle mani di Edoardo. Il pontefice, autorizzato da un compromesso di Filippo e di Edoardo, emanò il 17 Giugno 1298 una sentenza arbitrale, contenente gli articoli della pace fra questi due principi. Ma i due principi, e Filippo particolarmente, non erano disposti ad accettarla. E fu soltanto il 19 Giugno dell'anno seguente che i commissari dei due principi firmarono un trattato di pace di carattere provvisorio. Le clausole erano le seguenti:

[1] Gieseler, *Kirchengeschichte*, t. II, 2ª parte, § 59, nota 11.

1° Che Edoardo I sposerebbe Margherita sorella di Filippo *il Bello*; e che il principe Edoardo, figlio maggiore del re di Inghilterra, sposerebbe Isabella, figlia di Filippo;

2° Che i prigionieri fatti da una parte e dall'altra sarebbero scambiati, e che il re di Scozia sarebbe rimesso tra le mani del legato del papa, aspettando che si fosse deciso sulla sua sorte dal papa o dai re di Francia e di Inghilterra;

3° Che, se i due re non arrivassero a definire all'amichevole la loro controversia, essi avrebbero conseguito il loro diritto nella maniera più conveniente.

Quest'ultimo articolo, che prova come il trattato non fosse definitivo, fu seguito dall'ordine del papa, come arbitro, di una proroga della tregua, che ebbe luogo il 21 Ottobre 1300; ed una seconda tregua fu ancora ordinata da lui il 23 Dicembre 1301. Frattanto sorsero contrasti tra il papa e Filippo *il Bello* nel corso del 1302; questi accusava il papa di parzialità; e gli dichiarò formalmente, nel mese di Novembre 1302, che egli non intendeva più ricevere la cooperazione di lui nell'opera della pace. E così, senza interposizione ulteriore del papa, tra i due principi fu conchiuso un trattato definitivo il 20 Maggio 1303 [1].

III) Nel 1317 i re d'Inghilterra, di Castiglia, di Aragona e di Portogallo indussero il re di Francia Filippo *il Lungo*, ed i Fiamminghi ad accettare l'arbitrato di papa Giovanni XVII, con la riserva che i Comuni fiamminghi ed il re non vi si sarebbero conformati, che *« secondo la loro pura e franca volontà »* [2].

IV) Il papa ebbe una parte rilevante nel trattato di Bretigny, nel 1360, considerato come una tregua nelle lunghe guerre tra la Francia e l'Inghilterra in quell'epoca.

V) Il papa ed il Concilio di Basilea cooperarono immensamente nel 1435, perchè Carlo VII giungesse a distaccare Filippo *il Buono* dall'alleanza inglese ed a salvare la monarchia francese dalla ruina, cui andava incontro. Il trattato di

[1] De Flassan, *Histoire de la diplomatie française*, t. I, p. 134.
[2] Kervyn de Lettenhove, *Histoire de Flandre*, t. III, p. 85.

Arras nel 1435 fu molto interessante. Le istanze del papa e dei padri del Concilio di Basilea avevano prodotto un accordo provvisorio tra il re di Francia ed il più potente alleato degli Inglesi, il duca di Borgogna, e venne stabilito quanto segue:

1° Che si fossero aperte conferenze ad Arras per trattare della pace generale con Enrico VI; 2° che Carlo VII indirizzasse al re d'Inghilterra proposte convenienti e che, se Enrico non le accettasse, il duca Filippo farebbe tutto il possibile per restituire la pace al regno; 3° che, nel caso in cui il duca lasciasse il partito del re Enrico, Carlo VII gli desse certe città determinate; 4° che Filippo impegnerebbe il re di Inghilterra ad inviare plenipotenziari ad Arras e che il papa, il Concilio e tutti i sovrani cristiani sarebbero invitati a farsi rappresentare al Congresso [1].

Gli storici parlano del congresso, che seguì al detto accordo preliminare, come di una vera assemblea generale della cristianità, essendovisi fatti rappresentare quasi tutti i sovrani interessati.

I cardinali di Cipro e di Santa Croce interposero i loro buoni uffici ed offrirono a ciascuna delle parti opposte di trasmetterle le proposte e le risposte dell'altra parte. Tra Francesi ed Inglesi non potè farsi l'accordo. Si pensò a riconciliare il duca di Borgogna e Carlo VII. Filippo era legato dagl'impegni assunti nel trattato di Troyes del 1420. Dottori e teologi tenevano frequenti discussioni sul proposito: finalmente i rappresentanti del Concilio ed il papa scongiurarono il duca « per la pietà di Nostro Signore G. C., per l'autorità del nostro Santo padre il papa, del sacro Concilio riunito a Basilea e della Chiesa universale », di fare la pace. Il trattato venne conchiuso il 21 Settembre. La Francia largheggiò in concessioni; il duca di Borgogna consentì a dimenticare il passato ed a non trattare più cogl'Inglesi senza l'assentimento del re; ciascuna delle parti scioglieva preventivamente i proprii sudditi dal giuramento di fedeltà verso quella delle stesse due parti che rompesse gl'impegni; si sottomettevano alla scomu-

[1] Henri Martin, *Histoire de France*, t. VI, p. 230.

nica in caso di spergiuro. Il trattato doveva essere suggellato da tutti i principi del sangue, prelati, baroni e buone città del regno, che se ne rendevano tutti garanti. I due legati sciolsero Filippo dal giuramento prestato agl'Inglesi [1].

VI) Una grande influenza ha spiegato la Santa Sede nelle guerre combattutesi tra i Sovrani di Europa per la conquista del Nuovo Mondo [2].

Nell'anno 1493, Alessandro VI, con la Bolla Inter caetera, concedeva ai re di Spagna la facoltà d'impadronirsi di tutte le Indie per diffondervi l'Evangelo: « *Inter caetera divinae majestati beneplacita opera et cordis nostri desiderabilia illud profecto potissimum extitit, ut fides catholica, christiana religio nostris praesertim temporibus exaltetur, ac ubilibet amplietur et dilatetur, animorumque salus procuretur, ac barbaricae nationes deprimantur et ad fidem ipsam reducantur. Unde.... cognoscentes vos tamquam vero catholicos reges et principes.... debemus illa vobis etiam sponte et favorabiliter concedere per quae hujusmodi sanctum et laudabilem ab immortali Deo coeptum propositum, in dies ferventiori animo ad ipsius Dei honorem et imperii christiani propagationem prosequi valeatis* ».

Il papa donava ai re di Spagna tutte le terre ed isole scoverte e quelle che si sarebbero potute scovrire nella linea, ch'egli stesso aveva tracciata, tra il polo artico ed il polo antartico, lodando la politica seguita dai re di Spagna nell'imporre la fede cristiana a quelle popolazioni: « *Unde omnibus diligenter et praesertim fidei catholicae exaltatione et dilatatione (prout decet catholicos reges et principes) consideratis, more progenitorum vestrorum... terras firmas et insulas praedictas illarumque insulas et habitatores subjicere et ad fidem catholicam reducere proposuistis. Nos hujusmodi sanctum et laudabile propositum plurimum in Domino commendantes, etc.* ».

Notevole è la seconda Bolla, con cui si concedevano ai re di Castiglia e di Aragona gli stessi diritti e privilegi, che la

[1] Henri Martin, *Histoire de France*, t. VI, pag. 332 e seg.; Contuzzi, *Istituzioni di Diritto Canonico*, vol. II, pag. 57.

[2] Pütter, *Beiträge zur Völkerrechts-Geschichte und Wissenschaft* (1843): pag. 101 e 102, cap.: Mediazione dei papi nel medio evo, pag. 177 e seg.

Santa Sede aveva accordati ai re di Portogallo sulla costa dell'Africa e nelle Indie.

Notevole è infine la terza Bolla, con cui si confermava il contenuto delle due precedenti e si annullavano le concessioni fatte da Eugenio IV al re di Portogallo, allo scopo di garantire l'esclusivo diritto di scovrire nuove terre ai re di Castiglia e di Aragona.

Le Bolle testè citate venivano emanate dalla Santa Sede nello intento di dirimere le contestazioni, che quotidianamente insorgevano per l'acquisto e la presa di possesso delle terre, che mano mano si scovrivano a quell'epoca di grandi scoverte.

VII) L'imperatore Massimiliano ed il doge di Venezia elessero ad arbitro delle loro controversie il papa Leone X.

6. Studiando la situazione del Papato nel medio evo con le idee che abbiamo ai giorni nostri sul Diritto internazionale, la teocrazia ci si rappresenta come una forza negatrice delle nazionalità, come un ostacolo allo sviluppo stesso del diritto. Studiando la medesima situazione dal punto di vista del principio della libertà di coscienza, si arriva logicamente a deplorare che l'unità affermata dalla Chiesa avesse avuto di mira di impedire lo sviluppo di altra manifestazione della libertà.

Ma egli è indubitato che lo storico, ponendosi a considerare quell'epoca in cui quella situazione si svolgeva, trova nelle pratiche del Papato l'adempimento di una grande missione civilizzatrice nelle lotte incessanti sostenute contro la barbarie e negli sforzi giganteschi fatti allo scopo di mantenere nell'Europa feudale l'ordine e la pace, e di mantenere l'uno e l'altra in nome della religione, in un'epoca in cui gli elementi di coltura si compenetravano nella religione, e questa alla sua volta era il solo legame fra popolazioni politicamente disgregate [1].

Il Papato si dedicava a questa missione, facendosi il mediatore e l'arbitro nelle contestazioni tra i diversi Principi.

[1] Laurent, *Études sur l'Histoire de l'Humanité*, t. VI; *Le christianisme*, pag. 225 e seg.; Lecky, *History of Europeanmorals*, t. II, pag. 258 e seg.; Herzog, *Real Encyclopädie für protestantische Theologie und Kirche*, V. *Krieg*; Ernest Nys, *Le droit de la guerre*, pag. 30.

In un'epoca, in cui in tutte le istituzioni sociali scorgevasi l'influenza dell'individualismo come negazione dell'autorità stabilmente costituita, quando il principio della sovranità politica era confusa nella nozione della proprietà privata, a risolvere le controversie fra gli Stati l'arbitrato presentavasi come l'istituto giuridico meglio conveniente. Così spiegasi l'immenso numero degli arbitrati esercitati in quell'epoca nelle relazioni tra principi laici ed ecclesiastici. E questa forma si prestò egualmente al Papato per ispiegare la sua azione d'influenza nei conflitti internazionali. Se non che, presi nel loro complesso, le mediazioni e gli arbitrati dei pontefici avevano un carattere diverso dalle mediazioni e dagli arbitrati esercitati dai principi, laici od ecclesiastici che fossero, e dai giureconsulti ed autorità municipali.

Nel secolo XII, uno scrittore ha bene esplicato il carattere speciale di questa interposizione sistematica dell'autorità del pontefice nelle contestazioni fra gli Stati, un monaco alemanno, Gerhoe, abate di Reichersberg. Secondo il sistema da lui abilmente formolato, il pontefice è il giudice supremo di tutte le contestazioni; l'autorizzazione della Chiesa è condizione indispensabile per la legittimità di una guerra.

« *In omni militum vel civium guerra et discordia vel pars altera justa, et altera injusta, vel utraque invenitur injusta. Cujus rei veritatem patefacere debet sacerdotalis doctrina, sine cujus sententia nulla bella sunt movenda. Sic ergo manifestata justitia, pars justa sacerdotalibus tubis animanda et etiam communione dominici corporis ante bellum roboranda est: quia panis iste cor hominis confirmat, quando pro defensione justitiae vel Ecclesiae aliquis ad pugnam se praeparat; cui pars iniqua resistens et pacta justae pacis acquiescere nolens anathematizanda et etiam negata sibi sepultura christiana humilianda est* ».

Quando la società internazionale si poggiò su basi del tutto diverse da quelle, su cui erasi trovata stabilita nel medio evo, il Papato non potè esercitare più la sua mediazione fra i Governi, nè fu più invitato ad essere l'arbitro nelle controversie internazionali.

Nel Congresso di Westfalia (1648), Fabio Chigi, rappresentante del pontefice, era il mediatore fra gli Stati cattolici: Francia, Impero, Spagna, Savoia, ecc.

Ma l'influenza effettiva in quel Congresso fu spiegata dal Governo *diplomatico* per eccellenza, dalla repubblica veneta, per mezzo del suo rappresentante, il Contarini.

La Società internazionale si andò *laicizzando*; e la causa degli arbitrati sfuggì dalle mani dei pontefici.

7. Dall'epoca del Congresso di Westfalia (1648) sino alla caduta del potere temporale (1870), il papato era servito a quando a quando come pretesto, per conflitti diplomatici nelle conflagrazioni internazionali, ma non era stato più il mediatore nelle conflagrazioni tra le varie Potenze. Il Papato era stato messo fuori il concerto politico internazionale, dal momento che la *libertà di coscienza* era stata riconosciuta come legge nella società internazionale. Il Papato benchè avesse continuato nell'esercizio del suo diritto di legazione, in senso attivo e passivo, come suol dirsi, pure non ebbe veruna rappresentanza nei Congressi posteriori a quello di Westfalia, cioè nei Congressi di Utrecht e di Rastadt (1713-1714), nel Congresso di Vienna (1815), nel Congresso di Parigi (1856), nel Congresso di Berlino (1878). Il consorzio internazionale era andato acquistando il suo carattere di laicità. Gli Stati moderni erano usciti dal Congresso di Westfalia, con la piena coscienza della loro autonomia; e questa coscienza si andava sempre più accentuando, a misura che accentuavasi la distinzione tra grandi Potenze e Stati di second'ordine. Non perchè uno Stato si sentisse meno sovrano di un altro, nella cerchia del proprio territorio; ma perchè l'indirizzo della politica internazionale erasi concentrato nelle mani degli Stati di maggiore forza; e questi si sorvegliavano reciprocamente; e nessuno di essi permetteva che un altro si ingrandisse tanto, da minacciare la indipendenza di altri Stati; grandi o piccoli che questi fossero. Era il sistema dell'equilibrio politico, sul quale era poggiato tutto lo svolgimento delle relazioni internazionali. E, quando per importanti avvenimenti, sembrava che il sistema dell'equilibrio politico si fosse spostato, e che una Potenza avesse acqui-

stato una maggiore importanza, era nel Congresso il mezzo per ristabilire l'equilibrio spostatosi e sanzionare la supremazia del concerto delle Potenze primarie sul predominio di una di esse. La storia delle relazioni internazionali europee in questi due ultimi secoli si è svolta tutta attorno allo svolgersi di questo sistema; è stata un'altalena continua, una lotta di influenza fra i varii gabinetti, ma ha trionfato sempre il principio che il concerto delle Potenze decide nelle grandi questioni internazionali; a nessuna Potenza è permesso dettare la ultima parola, come voce di comando. Se per poco una Potenza osi di prendere quest'attitudine di superiorità, immediatamente le altre Potenze rivali dimenticano per un istante i motivi dei dissidii parziali, e si trovano riunite per un comune interesse, per quello cioè di riaffermare la supremazia del concerto dei vari Stati e ridurre a sottomissione la Potenza, che abbia tentato di ribellarvisi. Or bene, durante lo svolgimento di questo sistema dell'equilibrio politico, per quanto ciascuno Stato venerato avesse la maestà del Papato, era un tacito accordo fra tutti a tenerlo sempre in disparte in quei momenti solenni, in cui si fosse trattato di ristabilire l'equilibrio internazionale, contro le perturbazioni di una delle grandi Potenze. Ma, quando il Papato ha perduto il potere temporale, quando il Pontefice è rimasto investito della sola autorità morale fra i popoli, esso ha cessato di apparire come uno Stato, che si sentisse superiore agli altri, esso ha cessato di essere un Governo; e d'allora è apparso adatto ad essere invitato a dettare una parola di conciliazione fra i varii governi anche delle grandi Potenze.

8. Con la sola autorità morale, di cui è rivestito il Pontefice, la sua parola non può avere più nemmeno la parvenza dell'*imperium*, perchè non è la voce di un Governo. E volontieri i Governi degli Stati più forti ricorrono ad ascoltare questa parola di conciliazione; quale che sia la decisione del Pontefice, è sempre il giudizio di un'Autorità morale costituita e venerata egualmente dai vari popoli; non è la voce del comando, che parta dal capo di uno Stato. In questa novella situazione in cui è entrato il Papato, è stato possibile vedere

ai giorni nostri la Germania e la Spagna ricorrere alla sua cooperazione per definire la vertenza insorta per il possedimento delle isole Caroline. Nè debba fare meraviglia che su questo fatto, di invocare cioè il giudizio del Pontefice, uno Stato protestante ed uno Stato cattolico siansi trovati di accordo. Nella società contemporanea le basi del diritto pubblico sono mutate in confronto di quelle, su cui basavasi il diritto pubblico nei secoli precedenti al nostro. Tutto oggi è mutato: il concetto dello Stato, la ragione del potere, la condizione rispettiva del Clero e dal laicato, le relazioni fra le varie associazioni religiose, lo spirito della gerarchia ecclesiastica; lo stesso sentimento religioso dei popoli cristiani; oramai accanto alla forza dei Principi e dei Governi si è elevata gigantesca una forza nuova, la *coscienza del popolo;* e questa forza nuova, dinanzi alla quale è cambiato il concetto di Dio, dell'uomo e del mondo, vuole lo Stato padrone di sè, senza compromessi; senza transazioni; laonde, se da una parte la supremazia del Pontificato sui Principi e sui Governi è divenuta sempre più di difficile attuazione a misura che questa nuova forza è cresciuta, ne è derivato che sono apparse come due necessità della vita moderna la caduta del potere temporale e la venerazione del Pontefice, quale rappresentante dell'organismo di una associazione, che è il più solido e compatto anche di fronte agli stessi organismi politici degli Stati. Laonde il potere spirituale del Pontefice, capo riconosciuto ed indiscusso di questa vasta associazione, cui egli presiede, è diventato efficacissimo nel giro della Chiesa cattolica ed esige il rispetto anche da parte dei popoli non cattolici, per il cresciuto sentimento della libertà di coscienza nei vari paesi civili. È questo un nuovo indirizzo, in cui è entrato il Papato dal 1870 in poi; e chi gitta lo sguardo nelle svolgimento della società contemporanea si convince che su questa via il Papato si renderà sempre più autorevole dinanzi alla coscienza dei popoli. Tutto induce a credere che l'organismo della Chiesa cattolica si rafforzerà maggiormente coi benefizi che essa per la prima risente dalla caduta del Potere Temporale. Nel seno della Chiesa cattolica, oggi che non vi è più lo Stato Pontificio,

havvi un maggiore accordo, un'armonia assoluta, un' obbedienza più cieca nella gerarchia; nessuna voce discordante; e se sorge, è presto costretta a tacere; e tace col fatto; ed il suo silenzio forzato non produce reazione; l'uomo, costretto a tacere, non trova chi lo segua e lo vendichi, perchè manca l'elemento politico, in cui trovare motivo ad insorgere, ed ognuno si convince che la vita nel seno della Società cattolica deve rimanere nell'unità perfetta dei sentimenti, e quindi nella cieca obbedienza alla parola di chi è chiamato a custodire questa unità. Chi dissente è libero di uscirne; ma uscendo, deve rispettare l'associazione dalla quale è uscito, perchè gli Stati, col carattere di laicità che hanno acquistato, tutelano in supremo grado la libertà religiosa. Dal nostro ragionamento deducesi che l'esempio dato dalla Germania e dalla Spagna di invocare il giudizio del Pontefice, in una loro vertenza, sarà seguito da altri esempi ancora. Ad ogni modo la causa della pace è sempre favorita; ed è favorita la causa degli arbitrati.

9. Lo spagnuolo Francesco Lezeano si dice avesse avuto il merito di avere pel primo scoperto le isole Caroline [1]. Ma sembra che non fu nè il primo, nè il solo. Se non che gli stessi Spagnuoli riconoscono che il primo a segnalarne l'esistenza fu un navigatore portoghese a nome Diego de Rocha, che scovriva nel 1526 alcuni isolotti e li ritrovava in una seconda spedizione nel 1528, camminando sulla medesima traccia [2].

Altri naviganti spagnuoli scoprirono man mano i varii gruppi dell'arcipelago detto delle Caroline; tra questi è ricordato il Saavedra, che nel 1529, recandosi dalle Indie Orientali alla Nuova Spagna, riconosceva uno dei molti gruppi del sud-

---

[1] De Rienzi, Océanie ou cinquième partie du Monde. Nella Revue géographique et ethnographique de la Malaisie, ecc. (Paris, Didot, MDCCCXXXVI). Vivien de Saint-Martin, *Nouveau dictionnaire de Géograph. universelle* (Paris, Hachette, 1872, voce *Carolines*.

[2] Emilio Butron y della Serna, capitano di fregata spagnuolo, *Memoria sobre las Islas Carolinas y Palaos, presentada al Excmo S. R. Comandante General del Apostadero de Filipinas por el comandante del crucero « Velasco »*.

Fernando Hue, nella *Gazette Géographique et l'Exploration;* fascicolo del 3 settembre 1885, p. 181.

detto arcipelago, ed altri gruppi venivano scoperti dagli spagnuoli Vallalobos (1543) e Legaspi (1565).

Verso la fine del secolo XVI altri gruppi vennero scoverti dall'inglese Francesco Drake (1579), da Querosa (1585), e da Lorenzo Barrito.

Verso il 1626 la flotta di Nassau, percorrendo l'Oceano Pacifico rinveniva due altre isole nello spazio del medesimo arcipelago.

Altri isolotti nei medesimi dintorni vennero scoperti nel 1686 dal pilota Francesco Lezeano.

Dal nome di Carlo II, allora re di Spagna, quelle isole vennero da Lezeano appellate Caroline: la denominazione si estese a tutto l'arcipelago, che coll'andare del tempo ebbe anche il nome di Nuove Filippine; ma la prevalenza l'ebbe sempre la denominazione primitiva.

Quanto alle notizie dettagliate su queste isole, la prima relazione fu quella del padre Le Clain, datata da Manilla il il 10 giugno 1697.

La Corte di Madrid, nel 1710, mandava in quelle contrade a predicare il vangelo, due gesuiti, Cortil e Dubero. E posteriormente vi andava il padre Serrao, che potè redigere una carta dell'arcipelago.

Una nuova carta e più completa fu quella fatta dal padre Cantoba nel 1731.

Posteriormente tre capitani francesi e due ufficiali russi davano notizie esatte sulle dette isole, già segnalate da un navigatore portoghese e scoverte nella maggior parte da marinai spagnuoli.

All'arcipelago delle Caroline propriamente dette appartengono altresì le isole Palaos, le quali vengono appellate Caroline occidentali.

Secondo le ultime notizie geografiche, tutto l'arcipelago si compone di oltre cinquecento isolotti, che stanno ad oriente delle isole Filippine ed a settentrione della Nuova Guinea, tra il 13° e l' 11° N. latitud., 135° e 137° E. longitud.

Tutto l'arcipelago è ripartito in tre gruppi. La denominazione di isole Caroline talora si prende in senso lato e s'in-

tendono abbracciati i tre gruppi; talvolta si prende in senso stretto e s'intende compreso soltanto il gruppo centrale, propriamente quel gruppo, che ebbe il suo nome dallo spagnuolo Lezeano nel 1683. Di questo gruppo centrale l'isola più importante è Yap o Guap, lunga dieci miglia.

Il gruppo occidentale è propriamente quello scoperto dall'inglese Drake, nel 1579; è detto più propriamente gruppo delle isole Pelew, Pellew o Palaos; una delle principali è Babelshaup, la quale conta 275 miglia inglesi di area; il nome speciale di isole Errekellia appartiene a tutto il rimanente arcipelago in fuori ed a mezzogiorno dell'isola suddetta. Il gruppo orientale è designato col titolo di Arcipelago Mulgrave; questo, alla sua volta, si ripartisce in due gruppi; il Marshall, anche Radop o Radik, che fu scoperto da Alvaro da Saavedra nel 1528, ed il Gilbert, che venne scoperto dal Byron nel 1765; però questi due gruppi testè menzionati ebbero il loro nome da due viaggiatori inglesi, ivi approdati nel 1788.

Al lato maestro delle isole Marshall vi sono le isole Ladrones o Marianne, che vennero scoperte da Magellano nel 1521. Però queste ultime non erano contestate alla Spagna, al cui governo delle Filippine sottostavano. Fanno bensì parte della Micronesia, nome più largo, che comprende le isole suddette, le Caroline, i gruppi Marshall e Gilbert, e, secondo alcuni, quello delle Anson e grande quantità di isolotti all'occidente di Hanall, il gruppo Magellano più oltre ad occidente, e le isole Bonin a settentrione delle Ladrones [1].

Queste sono le notizie che ci riesce possibile raccogliere intorno a queste isole del Pacifico; ed i Geografi più accurati non hanno ancora di esse informazioni precise. Ai nostri giorni si sono fatte non poche ricerche a proposito delle rivalità scoppiate fra le varie Potenze, nella espansione della loro politica coloniale.

[1] G. Pennesi, *Le isole Caroline e le Palaos*. Nella *Nuova Antologia*, a. 1885, p. 318 e seg.; Bonghi, *Leone XIII, Il Papato e la Mediazione*. Nella *Nuova Antologia*, a. 1885, p. 701 e seg.

La Spagna ha preteso per sè il possesso delle isole Caroline e Palaos o Pellew ed i varii trattati di geografia e gli atlanti le iscrivono appunto nei possedimenti coloniali spagnuoli; si consulti sul proposito l'atlante di Keith Johnston; in esso si comprendono nei possedimenti spagnuoli nel Pacifico non solo le Filippine e le Marianne, ma ancora le Caroline e le Palaos [1].

Non mancano però obbiezioni sul proposito, per non avervi la Spagna esercitato una propria giurisdizione. Infatti nell'Atlante della Spagna e suoi possedimenti d'oltremare, nella grande carta delle *Marianas, Palaos y Carolinas* pubblicata dal Coello nel 1852, a Madrid, si trova che il Governo spagnuolo non ha giammai occupato nè direttamente, nè indirettamente, veruna delle isole di questi due ultimi gruppi.

Ma nel sentimento generale della nazione spagnuola si ritiene che la Spagna vi abbia i suoi diritti fondati nei secoli. Fin dal 1875 sorsero alcune spiegazioni fra il Governo spagnuolo e i Governi inglese e germanico sul possedimento di queste isole. Il governo spagnuolo intendeva far valere il patto che le dette isole erano state scoperte da viaggiatori spagnuoli e che missionarii spagnuoli si erano colà recati, per infondere in quelle popolazioni i principii della civiltà occidentale. L'Inghilterra e più energicamente la Germania ritenevano non essere tali fatti un segno costitutivo di possesso per parte della Spagna.

Con tutte le proteste avanzate dai due governi menzionati per il possedimento delle Caroline, la Spagna non tralasciava in questi ultimi anni veruna occasione per affermare che essa fosse la sola Potenza giuridicamente in possesso di quelle isole. Nel Maggio 1885 vi fu una discussione in proposito, nel Parlamento spagnuolo. Infatti il marchese Casa-Fimeus interrogava il Governo sullo stato delle colonie spagnuole nel mare delle Indie e nel golfo di Guinea. Ed il ministro delle colonie, conte Fejada di Valdolera, rispondeva che il Governo non dimenticava le isole costituenti i suoi arcipelaghi delle Caroline, che esse erano obbietto di speciale cura da parte del rappresentante spagnuolo nelle Filippine, che dalla visita fatta all'isola di Jap dalla fregata da guerra il *Velasco* risultava che in quelle popolazioni era già il convincimento di dipendere dalla Spagna.

[1] Nell'Atlante tedesco dello Stieler le Palaos, le Caroline e le Marianne trovansi distinte in tre gruppi, ma questi sono chiusi con una linea del medesimo colore, come segno che fanno parte dei possedimenti di una sola Potenza. Nella Carta pubblicata nell'Aprile 1883, dall'*Illustrazione tedesca*, in Germania, si descrivono le varie colonie europee, si contrassegnano le colonie germaniche e si pongono le Caroline fra i possedimenti spagnuoli.

Nel corso dello stesso anno 1885, nelle Cortes si stanziava in bilancio una somma per le spese occorrenti ad istallare un Governo politico o militare speciale nelle Caroline, distaccandolo da quello delle Filippine.

Malgrado queste ripetute affermazioni da parte della Spagna, il suo Governo non erasi giammai impiantato in modo stabile nelle isole Caroline; esso non vi aveva stabilito uffici civili e militari, come per attestare la sua dominazione.

Questa mancanza di possesso effettivo rendeva molto controverso il diritto storico, su cui la Spagna fondavasi; e ciò dal punto di vista dei principii dominanti nella società internazionale nell'epoca nostra.

Giova richiamare sul proposito le idee prevalse nella Conferenza per l'Africa occidentale riunitasi a Berlino (15 novembre 1884, 26 febbraio 1885). In quella conferenza vi presero parte la Germania, l'Austria-Ungheria, il Belgio, la Danimarca, la Spagna, gli Stati-Uniti di America, la Francia, l'Inghilterra, l'Italia, i Paesi-Bassi, il Portogallo, la Russia, la Svezia e Norvegia, l'Impero Ottomano.

Nell'Atto generale della Conferenza vennero formulati alcuni criterii relativi ai possedimenti delle varie Potenze nell'Africa occidentale.

Si ammise che l'occupazione dovesse essere effettiva e permanente, cioè la Potenza occupante dovesse tenere sul territorio occupato un'autorità sufficiente per far rispettare i diritti acquisiti e garantire la libertà del commercio e del transito. Eccone il testo:

« **Acte général de la Conférence de Berlin.** — *Chapitre VI. Déclaration relative aux conditions essentielles à*

remplir pour que des occupations nouvelles sur les côtes du continent Africain soient considérées comme effectives.

« Art. 35. Les Puissances signataires du présent Acte reconnaissent l'obligation d'assurer, dans les territoires occupés par elles, sur les côtes du continent Africain, l'existence d'une autorité suffisante pour faire respecter les droits acquis, et le cas échéant, la liberté du commerce et du transit dans les conditions où elle serait stipulée » [1].

Benchè questi criteri adottati in una Conferenza diplomatica riguardassero soltanto le occupazioni a farsi nell'Africa occidentale, ciò nondimeno essi erano la sanzione di una dottrina, che man mano si è andata affermando a riguardo delle occupazioni territoriali. Anzi la Dottrina nel suo ultimo pronunziato è ancora più rigorosa [2].

Sotto l'usbergo di questi nuovi principii, la Germania procedeva verso la fine del 1886 ad occupare quel gruppo delle isole Caroline, che erano state di già scoverte dal viaggiatore Lezcano e dove il celebre gesuita Padre Cortova, inviato per predicare la civiltà cristiana, era stato assassinato. La Germania, permise che le sue navi le occupassero e v'impiantassero la bandiera tedesca.

Giunta a Madrid la notizia di tale occupazione, tutta la Spagna fu invasa da un fremito di sdegno verso l'Impero

[1] Martens, *Recueil général des Traités*, vol. X, p. 306.

[2] Ecco i principii propugnati dal Governo Italiano nella Conferenza di Berlino, ma che non vennero formulati nell'atto finale della Conferenza medesima; essi però attestano ad ogni modo il pensiero moderno su questo argomento:

1) Il fatto della scoperta e dell'occupazione non basta per sè solo a conferire la sovranità territoriale od almeno dei diritti che vi sono inerenti;

2) La scoperta e la prima occupazione equivalgono al titolo del contratto stipulato coi capi indigeni, quando questi hanno, senza contrasto, la pienezza del diritto sovrano sui territorii da loro ceduti;

3) È necessario che, entro un certo tempo, il titolo, qualunque esso possa essere, sia confermato da fatti reali e positivi, provanti l'*animus possidendi*, come il lavoro agricolo o qualche industria civile; la fondazione di fattorie commerciali, industriali od agricole, di depositi e magazzini, di gettate e sbarcatoi, lo scavamento di porti, di canali, l'apertura di strade ed altre opere simili, provano l'*animus possidendi*;

4) L'occupazione successiva da parte di un'altra Potenza non distrugge nè infirma i diritti preesistenti, sia che derivino dall'occupazione, sia che provengano da altre manifestazioni positive della sovranità nazionale.

Germanico; la coscienza nazionale spagnuola pronunziossi apertamente per la guerra; e, se la guerra fosse scoppiata, questa sarebbe stata popolarissima da parte della Spagna.

10. I varii Gabinetti d'Europa ne erano impressionati e si affrettarono ad esprimere il vivo loro desiderio, che l'incidente avesse una soluzione pacifica.

I due Governi interessati diedero prova di grande prudenza e moderazione, disposti com'erano a far valere i proprii diritti, ma sul terreno diplomatico e senza considerare il fatto come *casus belli*. Il Governo spagnuolo spediva una Nota di protesta al Gabinetto di Berlino per reclamare il riconoscimento da parte dell'Impero tedesco dei diritti della Spagna sulle Caroline. Il Governo germanico, nella risposta, dichiarava che esso non ricusava di discutere le ragioni messe avanti dalla Spagna, aggiungendo che, in qualsiasi modo, considerava tale incidente come un fatto non di tale gravezza da rompere le relazioni di amicizia fra i due Stati. La Germania stessa fu la prima a presentare la proposta di un arbitrato e designò pure essere suo desiderio che l'Arbitro fosse il Pontefice Leone XIII.

11. Il Papa, invitato come arbitro nella vertenza, rispose che avrebbe accettato col maggiore compiacimento l'ufficio di mediatore fra i due Governi.

La mediazione pontificia lealmente venne accettata dal Governo germanico e dal Governo spagnuolo; e si accinsero entrambi a spedire alla Cancelleria del Vaticano i documenti, che sarebbero serviti al Pontefice come materia di studio per la soluzione della vertenza.

Dall'esame coscienzioso di tali documenti, appare che non potevasi contendere alla Spagna il possesso preso da lunga data sulle Caroline; e si decise che la Spagna dal canto suo, deferendo alla lealtà e alla buona fede della Germania, si sarebbe dovuta obbligare a permettere ai sudditi dell'Impero tedesco, oltre che protezione e favori, tutti i vantaggi, che d'ordinario si accordano soltanto agli amici, per esercitare il loro commercio nei paraggi delle Caroline.

Laonde il Vaticano presentò ai due Governi interessati una proposta di conciliazione in questi termini:

« La scoperta fatta dalla Spagna nel secolo XVI delle isole, che appartengono all'arcipelago delle Caroline e Palaos, ed una serie di atti compiuti in diverse epoche, in queste isole medesime, dal Governo spagnuolo, a beneficio degl' indigeni, hanno creato nella convinzione del detto Governo e della sua nazione un titolo di sovranità, fondato sulle massime del Diritto internazionale, invocate e seguite in questi tempi nei casi di analoghi conflitti. Difatti, quando si consideri il complesso degli atti suddetti, la cui autenticità trovasi confermata da diversi documenti degli Archivi della Propaganda, non si può disconoscere l'azione benefica della Spagna, rispetto a quegl'isolani. Dee pure avvertirsi che nessun altro governo ha esercitato su di loro una simile azione, il che spiega la tradizione costante, di cui conviene tener conto, e la convinzione del popolo spagnuolo, relativamente a questa sovranità: tradizione e convinzione che si fecero manifeste, sono due mesi, con un ardore ed un'animosità capaci di compromettere per un momento la pace interna e le relazioni dei due governi amici. Dall'altra parte la Germania ed anche l'Inghilterra hanno dichiarato espressamente nel 1871 al Governo spagnuolo, che non riconoscevano la sovranità della Spagna sovra le dette isole.

Il Governo imperiale opina al contrario che l'occupazione effettiva di un territorio, è quella che dà origine alla sovranità sopra il medesimo, e questa occupazione non si è mai effettuata da parte della Spagna, rispetto alle Caroline; e conforme a questo principio ha proceduto nell'isola Yap, ed in questo, come per sua parte ha fatto il Governo spagnuolo, il mediatore si compiace nel riconoscere tutta la lealtà del governo imperiale. In conseguenza, affinchè questa divergenza di mire fra i due Governi non sia un ostacolo per un componimento onorevole, il mediatore, dopo di avere ben considerato ogni cosa, propone che la nuova convenzione da stipularsi si attenga alle formole del protocollo relativo all'arcipelago di Tolò, firmato il 7 marzo ultimo, tra i rappresentanti della Gran Brettagna, della Germania e della Spagna, e che si adottino i punti seguenti:

Punto I. Si afferma la sovranità della Spagna sopra le isole Caroline e Palaos.

Punto II. Il Governo spagnuolo per rendere effettiva questa sovranità, si obbliga a stabilire al più presto possibile, in detto arcipelago, un'amministrazione regolare, con una forza sufficiente per garantire l'ordine e i diritti acquisiti.

Punto III. La Spagna offre alla Germania piena ed intera libertà di commercio, di navigazione e di pesca nelle isole stesse, come pure il diritto di stabilire in esse una stazione navale ed un deposito di carbone.

Punto IV. Si assicura parimenti alla Germania la libertà di fare piantagioni in dette isole e di fondare in esse stabilimenti agricoli nel modo stesso che i sudditi spagnuoli [1].

12. Conformemente alla proposta di accomodamento presentata dal Vaticano ai due Governi interessati, questi stipularono un Protocollo, che venne firmato in Vaticano il 17 dicembre 1885, in sei articoli, dei quali riportiamo il testo nel nostro idioma:

« Art. 1. Il Governo germanico riconosce la priorità dell'occupazione spagnuola delle Caroline e Palaos, e la sovranità di S. M. Cattolica, che da essa risulta ed i cui limiti vengono indicati dall'articolo II.

« Art. II. Questi limiti vengono formati dall' Equatore e dal grado 11° di latitudine nord e per 130° e 164° di longitudine est (Greenwich).

« Art. III. Il Governo spagnuolo per guarentire ai sudditi tedeschi la piena ed intera libertà di commercio e di navigazione e di pesca nell'arcipelago delle Caroline e Palaos, si obbliga ad eseguire su detti arcipelaghi stipulazioni analoghe a quelle contenute negli art. 1, 2 e 3 del Protocollo del 7 marzo 1885, cioè:

« 1° Il commercio e il traffico diretto dei bastimenti e sudditi di Germania negli arcipelaghi delle Caroline e Palaos e in tutte le loro parti, come pure il diritto di pesca saranno

[1] Roma, nel Vaticano, 22 ottobre 1885. Firmato: Cardinale Jacobini, Segretario di Stato di S. S.

assolutamente liberi, senza pregiudizio dei diritti riconosciuti alla Spagna nel presente Protocollo, conforme alle dichiarazioni seguenti:

« 2° Le autorità spagnuole non potranno in seguito esigere dalle barche e dai sudditi di Germania, i quali vadano liberamente agli arcipelaghi, o da uno di essi a qualsiasi altro del mondo, che tocchino prima o dopo un punto determinato degli arcipelaghi od altra parte; che paghino qualsiasi specie di diritti, o si provvedano di un permesso di quelle autorità, le quali per parte loro si asterranno dal mettere impedimento e da ogni intervenzione nel riferito paragrafo. Resta inteso che le autorità spagnuole non impediranno in alcuna maniera, nè sotto verun pretesto, la libera importazione ed esportazione di ogni classe di mercanzia, senza eccezione alcuna, salvo nei punti occupati, ed in conformità colla dichiarazione 3ª, e che, parimenti nei punti non occupati effettivamente dalla Spagna, nè le barche, nè i sudditi, nè le loro merci si sottoporranno a veruna imposta, diritto o pagamento qualsiasi, nè a verun regolamento di sanità od altro che sia.

« 3° Nei punti occupati dalla Spagna, negli arcipelaghi delle Caroline e delle Palaos, il Governo spagnuolo potrà stabilire imposte, regolamenti sanitari e di qualsiasi altra specie, durante la occupazione effettiva di detti punti: però la Spagna si obbliga di sua parte a sostenere in essi gli ufficii e gl'impiegati necessarii per le esigenze del commercio ed esecuzione dei detti regolamenti. Resta senz'altro espressamente inteso che il Governo spagnuolo, deciso per sua parte a non imporre regolamenti restrittivi nei punti occupati, contrae spontaneamente l'obbligo di non introdurre nei punti indicati maggiori imposte o diritti di quelli stabiliti nelle tariffe spagnuole o nei trattati e nelle convenzioni tra la Spagna e qualsiasi altra Potenza. E neppure metterà in vigore in quei punti regolamenti eccezionali, che abbiano da applicarsi al commercio e ai sudditi spagnuoli. Affine di prevenire i richiami, che potrebbero risultare dall'incertezza del commercio rispetto a punti occupati e retti dai regolamanti e tariffe, il Governo spagnuolo comunicherà in ciascun caso la occupazione effettiva di un

punto negli arcipelaghi delle Caroline e delle Palaos al Governo tedesco, e nello stesso tempo ne informerà il commercio, con una notificazione pubblicata nei periodici ufficiali di Madrid e Manilla. Quanto alle tariffe ed ai regolamenti da applicarsi ai punti che sono o, posteriormente, saranno occupati dalla Spagna, resta stipulato che non entreranno in vigore, se non dopo uno spazio di otto mesi a partire da questa pubblicazione, nel giornale ufficiale di Madrid. Resta convenuto che nessun bastimento o suddito di Germania potrà obbligarsi a toccare uno dei punti occupati; nè ad andare o tornare da un punto non occupato dalla Spagna, e che non potrà soffrire pregiudizio nessuno per tal motivo, nè per nessuna specie di merci destinate ad un punto non occupato degli arcipelaghi delle Caroline e Palaos.

« Art. IV. I sudditi tedeschi godranno piena libertà per acquistare semenze e per fare piantagioni negli arcipelaghi delle Caroline e delle Palaos, per fondare in essi stabilimenti agricoli, per esercitare ogni specie di commercio, per contratto cogli indigeni e per usufruire il suolo sotto le medesime condizioni dei sudditi spagnuoli. I loro diritti acquisiti verranno rispettati. Le Compagnie tedesche, che godono dei loro paesi i diritti delle persone civili, e specialmente le compagnie anonime saranno trattate allo stesso modo nei detti sudditi. I sudditi tedeschi godranno, rispetto alla divisione delle persone e dei loro beni, acquisizione o trasmissione delle loro proprietà, come pure per l'esercizio delle loro professioni, lo stesso trattamento ed i medesimi diritti dei sudditi spagnuoli.

« Art. V. Il Governo germanico avrà il diritto di stabilire in una delle isole Caroline o Palaos una stazione navale ed un deposito di carbone per la marina imperiale. I due Governi determineranno di comune accordo il luogo e le condizioni di questo stabilimento.

« Art. VI. Se i Governi di Spagna e Germania non ricusano la loro adesione al presente Protocollo, nel termine di otto giorni a partire da quest'oggi, o se vi aderiscono prima che spiri questo termine per mezzo dei rispettivi rappresen-

tanti, le pretese dichiarazioni entreranno immediatamente in vigore [1].

13. Riportiamo il testo dell'autografo spedito dal papa Leone XIII al principe di Bismark, cancelliere dell'Impero Germanico, dopo la firma del protocollo del 17 dicembre 1885, tra la Germania e la Spagna.

« Leo PP. XIII.

« Excelso Viro Othoni Bismark Principi Germanici, Magno Cancellario, Salutem.

« Cum de Carolinis insulis in eas quae a Nobis propositae fuerant conditiones auspicato convenerit, laetum ea re animum Nostrum serenissimo Germaniae imperatori significandum curavimus. Sed eadem animi sensa declarare tibi quoque volumus amplissime Princeps, qui ut illa Nobis controversia ad componendum proponeretur, tuo fuisti iudicio tuaque sponte auctor. Summo profiteri licet, id quod res est, si varias difficultates inter curam negotii, expedire licuit, magna quidem ex parte studio constantiaeque tribuendum tuae, cum obsequi operae Nostrae ab initio ad extremum porrexeris. Itaque gratam tibi voluntatem testamur, quod tuo potissimum consilio oblata Nobis occasio est peropportuna ad exequendum, concordiae gratia, munus valde nobile: non illud profecto inter res gestas sedis Apostolicae novum, sed optari longo intervallo desitum: quamvis nihil fere sit, quod cum Romani Pontificatus ingenio naturaque tam luculente consentiat. Tu quidem iudicium tuam libere secutus et rem ex veritate magis, quam ex aequitate Nostra confideres. Qua in re aut apertam aut tacitam approbationem virorum incorrupte iudicantium visus est habere comitem; libentibus nominatim toto orbe catholicis, quos certe mire capere habitus parenti ac pastori suo debuit honos. Civilis prudentia tua plurimum sane valuit ad pariendam tantam Imperio Germanico magnitudinem, quantam agnoscunt et satentur

[1] Protocollo, fatto in Roma, il 17 dicembre 1885. — CONTUZZI, *Istituzioni di Diritto Canonico*, vol. 2°, pag. 65.

universi: illud autem quod consentaneum est, hoc tempore spectas, ut stet et floreat quotidie magis Imperium, potentia ad diuturnitatem opibusque munitum. Sed minime fugit sapientiam tuam, quantum virtutis ad incolumitatem ordinis publici rerumque civilium in ea potestate resideat, quae geritur a Nobis, maxime si fuerit, omni cogitatione futura, et ex iis quae acta sunt, auspicium capere reliquorum. Intera, aliquod ut habeas a Nobis metipsis cum sacti tum voluntatis Nostrae testimonium, te per has litteras renuntiamus equitem *Ordinis Militiae Christi*: cuius insignia dignitatis una cum his ipsis litteris ad te proferri iussimus. Denique fausta Tibi omnia ex animo adprecamur » [1].

È pregio dell'Opera riportare altresì la lettera di risposta inviata dal principe di Bismark al Pontefice; in essa si faceva menzione dell'opera di conciliazione spiegata dal Papa nella vertenza delle isole Caroline; la traduciamo nel nostro idioma:

« Sire,

« La graziosa lettera, di cui V. S. mi ha onorato così come l'alta decorazione che l'accompagnava, mi hanno prodotto una gioia, ed io prego V. S. di degnarsi ricevere l'espressione della mia profonda gratitudine. Qualunque segno di approvazione che si rannodi ad un'opera di pace, alla quale erami stato dato di collaborare, è per me tanto più preziosa in ragione dell'alta soddisfazione che essa reca a S. M. il mio Augusto Signore.

« V. S. ha detto nella lettera che niente risponde meglio allo spirito ed alla natura del Pontificato Romano, quanto la pratica delle opere di pace. È da questo medesimo pensiero che io sono stato guidato nel pregare V. S. di accettare il nobile ufficio di Arbitro nella controversia pendente fra la Germania e la Spagna e nel proporre al Governo spagnuolo di rimettersi alla decisione di V. S.

[1] Datum Romae apud S. Petrum, die XXXI decembris anni MDCCCLXXXV, Pontificatus Nostri Octavo. — Leo PP. XIII.

« La considerazione del fatto, che le due Nazioni non si trovano in una situazione analoga per rapporto alla Chiesa, che venera in V. S. il suo Capo supremo, non ha giammai indebolita la mia ferma fiducia nella elevatezza delle vedute di V. S., che mi assicuravano la più giusta imparzialità del suo verdetto,

« Le relazioni della Germania con la Spagna sono tali per la loro natura, che la pace che esiste fra questi Paesi non è minacciata da veruna divergenza permanente dei loro interessi, nè da rancori risultanti dal loro passato o dalle rivalità inerenti alla loro situazione geografica; le loro buone relazioni abituali non potrebbero essere turbate se non da cause accidentali e da malintesi. Si può dunque sperare che l'azione pacifica di V. S. avrà effetti durevoli, e fra questi io conto in prima linea il ricordo grato che le due parti conserveranno verso l'augusto mediatore. Per quanto mi concerne, io coglierò sempre e con tutto piacere ogni occasione che l'adempimento dei miei doveri verso il mio Signore e verso la mia patria mi fornirà per attestare a V. S. la mia viva riconoscenza e la mia umile devozione.

V. Bismark.

CONCLUSIONE

Il Cristianesimo ed il Cattolicismo nell'avvenire.

Il pensiero predominante nell' Epoca moderna e che è destinato a svolgersi nell'avvenire è uno ed identico, tanto nei rapporti interni di ciascuna Nazione, quanto nelle relazioni internazionali: armonia del particolare col generale, che si concreta nella libertà. Mezzo a conseguire tale risultato è l'*Associazione*; questa sola produce l'ambiente necessario, in cui la personalità esce fuori dal concentramento solitario della vita particolare e si avvia alla partecipazione del bene nella vita collettiva. Ecco l' intelletto dei tempi nuovi. I tentativi di organizzazione religiosa, sociale e politica delle età trascorse fallirono, perchè costringevano l' individuo, costringevano la Nazione a forme imposte loro ad arbitrio, soggiogando la libertà dell'uno ed i diritti dell'altra. La ragione dell'età, che sorge dinanzi a noi, intende ad integrare la vita autonoma dei singoli individui, delle particolari comunità e delle nazioni, nell'ordinamento elettivo delle loro funzioni sociali, secondo l'obbietto e la competenza propria dei graduati ufficii di queste: in altri termini, all'armonia della libertà coll'associazione, del Diritto col Dovere, delle parti col tutto, nell'ordine della famiglia e della proprietà, della città e dello Stato e delle scambievoli relazioni degli Stati fra loro. Quindi gl'inizii della nuova scienza giuridica dei tempi nostri, la tendenza dell' Età moderna porta l' idea dell'associazione anche sul terreno dei rapporti reciproci fra le Nazioni; ed ecco ciò che dicesi pro-

priamente *internazionalità*, cioè coesistenza armonica delle diverse Nazioni sotto l'impero del Diritto. In quest'armonia delle parti si genera il tutto, che addimandasi *Umanità*, che non è punto il *Cosmopolitismo*, ma è la risultante della vita armonica di queste grandi individualità libere, autonome, spontanee, perfette, che sono le Nazioni. Sotto l'influenza di questi principii la Scienza moderna perviene alla conclusione, che l'Umanità non può procedere con moto continuo verso il compimento della sua missione civilizzatrice nell'Universo, se non con la cooperazione intelligente ed attiva di tutti i suoi membri liberamente associati nel sodalizio delle Nazioni. Or bene il Cristianesimo, che attraverso l'opera di venti secoli ha contribuito possentemente a destare nei tempi odierni la *Coscienza* dell'Umanità, è la sola potenza idonea a mantenerla viva contro gli elementi, che tendono ad offuscarla. Ed il Cattolicismo è la sola forza, che esista nei tempi nostri organizzata validamente a tenere fronte allo spirito di disorganizzazione, che cerca di ostacolare il movimento dell'Epoca. Lo Stato non basta all'arduo còmpito, vi occorrono le grandi forze sociali organizzate indipendentemente dallo Stato, ma che cooperino con lo Stato. La Chiesa cattolica è la Istituzione, che è uscita integra dalle vicende del passato e che si mantiene salda nel presente e possiede in sè gli elementi per mantenersi nell'avvenire. Occorre soltanto che il Cattolicismo si tenga nell'orbita dei principii del Cristianesimo e si svolga nell'orbita del Cristianesimo segnata sino dalle origini. Occorre che la Chiesa cattolica attinga la sua potenza dall'elemento morale e resti, il più che sia possibile, svincolata dalla Politica.

Come forza morale validamente organizzata la Chiesa cattolica è destinata ad espandere sempre più la influenza sua benefica sul conseguimento dei destini dell'individuo, della famiglia, della Città e dello Stato. Lo Stato sorge dalla Nazione e la personifica politicamente; ma la Nazione è l'ultimo punto, cui può pervenire la forza unitaria politica delle umane aggregazioni. Al di fuori poi di ciascuna Nazione, organi di armonia sono gli Stati singoli, che compongono l'Umanità, senza che alcuno ne rimanga escluso.

La civiltà si misura dai diversi gradi con cui questi vincoli di comunanza che stringono gli Stati nell'Umanità vengono a stabilirsi; ma tali vincoli non ponno per parte loro distruggere quelle differenze, che la natura vi ha segnate. Una forza nascosta, una potenza invincibile agita ciascuna Nazione e si sviluppa in essa ed agisce nel suo interno, questa forza sia mediante l'istinto, sia mediante la ragione, spinge ciascuna Nazione a stringere rapporti sempre più intimi con tutte le altre, questa forza è eccitata dalla coscienza, che ciascuna ha di possedere una missione propria, ma di non poterla adempiere senza il concorso e l'assistenza reciproca di tutte le altre Nazioni. Questa potenza irresistibile è la *Coscienza dell'Umanità;* la coscienza, che l'Umanità è l'ultimo termine del loro sviluppo e che esse sono destinate ad una unione sempre più stabile e che l'incivilimento genera è l'ultima meta del progresso. A mantenere questa legge di armonia fra tutte le Nazioni può molto contribuire lo spirito di *Universalità*, cui è informato il Cattolicismo, qualora però, lo ripetiamo sempre, esso attinga la sua ispirazione dalla fonte sempre viva del Cristianesimo.

INDICE

MEMORIA PRESENTATA

DAL SOCIO ATTIVO

PROF. G. B. MARCHESI

DELLA FORTUNA DI DANTE NEL SEC. XVII

(APPUNTI)

I.

In una lettera di Monsignor Giasone De Nores a Gianvincenzo Pinelli, datata da Roma, il 15 maggio 1595, si narra che un giorno, trovandosi nell'anticamera del Card. Cinzio Aldobrandini, il De Nores stesso, Torquato Tasso e certo Padre Biondo, ed essendo il discorso caduto su Dante, il Biondo imprese a dir male del Divino Poeta e uscì, tra l'altro, ad asserire che, se anche fosse provato essere artista sommo, Dante meritava riprensione, perchè avea parlato di sè con troppa jattanza; ed a sostegno della sua asserzione riferì il parere del Mureto il quale, in margine a certo esemplare della *Divina Commedia* di fronte al verso « Sì che fui sesto tra cotanto senno », aveva scritto: « Fosti il malanno che Dio ti dia! ». Torquato, a questo punto, non seppe rattenersi, e alzandosi, sdegnoso, disse alto che nulla valeva il giudizio di un pedante, e che il poeta ha in sè quasi del divino, e ha coscienza di sè e della sua superiorità, e può, senza menomare la sua grandezza, proclamarsi di sopra gli altri sovrano. Fiere e nobili furono le parole del Cantor di Goffredo, sì che il Biondo e gli altri si tacquero.

Bella e di alta significazione, la difesa di Dante fatta da Torquato. Chi altri potea farla più degnamente, in quell'estremo scorcio del secolo XVI, quando ormai il gusto depravato e il

pensiero infiacchito s'opponevano a che fosse compresa, in tutta la sua grandezza ideale, l'opera dantesca? È noto che il Tasso fu studioso dell'Alighieri (1). Egli ne parla con ammirazione in alcuni Dialoghi; ci rimangono tre esemplari della *Divina Commedia* da lui postillati; e che questo suo nobile studio fosse noto anche a' contemporanei, è prova il Dialogo di Alessandro Guarini, *Il Farnetico Savio ovvero il Tasso*, edito non molti anni dopo la morte di lui, nel 1610 (2). Ivi, a Cesare Caporale che accusa Dante di molta oscurità, di molta durezza e di aver usato molte voci e guise di favellare improprie ed umili, e talvolta anche vili e basse, il Guarini mette in bocca al Tasso questa risposta: « Quando ciò fosse, nè il più fino oro è puro nella minerale sua vena, e pur piace tanto ». E, chiedendo il Caporale, perchè mai allora così pochi leggano Dante, soggiunge il Tasso: « *Paucis datum est adire Corinthum.* Perchè pochi intendono e conoscono le sue eccellenze, perchè fu il filosofo de' poeti e il poeta de' filosofi ». E poi, tentando mostrare i pregi della *Divina Commedia*, esclama: « Chi può dire quanti sono gli occhi del cielo? E veramente cielo poetico è quello di Dante di cui mai non fu nè il più nobile, nè il più sublime, ed in cui quasi tante stelle lampeggiano, quante bellezze ed ornamenti può comporre l'arte del poetare. Percioechè, lasciamo stare che la favola sia una delle più ricche, più nobili, più artificiose, più nuove e più mirabili che ingegno alcuno ritrovasse mai, ella va poi vestita di così preziosa veste, che agevolmente viene riconosciuta per gran signora e regina tra tutte le altre; e come tale a gran ragione stimata e riverita. Se desiderate dottrina, ad altra fonte non ricorrete; se maestà e grandezza di stile, se gravità di sentenze, nobiltà di concetti, sottigliezza di spiriti, se guise di parlar figurate, efficaci, rassomiglianti, in somma poeticissime, ...tutte nel poema di Dante fuse col suo corno la Copia e versò con maggiore eccellenza che in altro si vedesse giammai ». Non sono

(1) Cfr. NICOLÒ DE' CLARICINI-DORNPACHER, *Lo studio di T. Tasso in Dante* — Padova, Tip. del Seminario, 1889.

(2) Esso fu di nuovo edito nel 1895 da F. Ronchetti, nell'opuscolo 17° della *Collezione di opuscoli Danteschi inediti o rari*, curata dal Passerini.

parole proprio del Tasso; ma è da credere che il Guarini abbia con esse bene interpretato il pensiero che si sapeva proprio di lui; e tutto il lungo dialogo è, da parte di Torquato, una glorificazione di Dante, non pure come poeta, ma anche come filosofo, come oratore e.... come astrologo. Così, già incominciato il secolo nuovo, nel 1610, le parole del Tasso si ripercuotono come una dolce eco del plauso e delle lodi che al Divin Poeta il secolo XVI aveva largamente tributate, con le tante edizioni della *Divina Commedia*, con l'opera di tanti valorosi commentatori, con lo studio devoto di tanti forti ingegni, quali il Varchi, il Dolce, il Trissino, lo Speroni, il Benivieni, il Gelli, il Borghini.

II.

Gradevole questa eco di plauso, molto più che il cinquecento, morendo, aveva, con tutti i suoi fulgidi tesori, lasciato al secolo nuovo purtroppo anche la triste eredità di una polemica letteraria in alcuna parte indegna e irriverente verso l'Alighieri.

Non è qui il caso di ripeterne le lunghe vicende, molto più essendo esse già state da altri ampiamente narrate (1). Uno scritto di Carlo Lenzoni e di Francesco Giambulari in difesa *Della lingua fiorentina e di Dante*, destò le prime scintille. Poi, quando, nel 1570, il Varchi dichiarò, nell'*Ercolano*, doversi anteporre Dante a Virgilio e ad Omero, chi dell'Alighieri non era ammiratore scattò di sdegno; e cominciò a correre manoscritto per le mani dei letterati, il famoso *Discorso nel quale si mostra l'imperfettione della Commedia di Dante*, discorso che, già attribuito al Muzio, al Landi, al Bulgarini, ora, grazie alle acute e fortunate ricerche di Mario Rossi, è provato essere opera di Leonardo Salviati (2). E poichè il

(1) V. ad esempio il QUADRIO, *Stor. rag. di ogni poesia*, T. VI, p. 239 e seg.

(2) Cfr. M. Rossi, *Il Castravilla smascherato* in *Giorn. dantesco* — V, quadr. I, e II.

Discorso, per l'arditezza e, fino a un certo punto, per la novità, fece molto rumore, è naturale che molti altri s'unissero al Salviati in questa opera che voleva essere di demolizione: ed ecco Belisario Bulgarini, Antonio Corsuto, Diomede Borghesi, Orazio Capponi, Francesco Patrizi, tutti affannarsi e arrabattarsi attorno al colosso, cercando di abbatterlo. — Un nuovo tentativo di scalata al cielo. — Dall'altra parte, i saggi non si stettero queti, e primo al Salviati rispose Jacopo Mazzoni da Cesena, e fortemente rispose; poi, più deboli, ma bene intenzionati, Tuccio dal Corno, Girolamo Zoppio, Lorenzo Giacomini e quel Filippo Sassetti, la cui *Difesa* scritta tra il 1573 e il 1575, solo pochi mesi or sono Mario Rossi diede alle stampe (1).

L'acre e talvolta puerile polemica, scoppiata negli ultimi anni del secolo XVI, doveva, ripeto, lasciare una infelice eredità al secolo successivo, ed essa infatti si strascicò per molti anni ancora.

Lo stesso discorso del Salviati, quantunque scritto verso il 1571, non fu pubblicato che nel 1608 a Siena (2), insieme colle *Annotazioni* del Mazzoni. L'*Antidiscorso* del Bulgarini, in risposta a Sperone Speroni, fu edito nel 1616 (3). E della *Difesa* del Mazzoni s'ebbe una edizione persino nel 1688 (4).

Eccoci pertanto nel mezzo del secolo XVII, ed ecco già delineato un aspetto sotto al quale in esso ci si presenta la fortuna di Dante.

Sta che nel seicento Dante fu studiato. Se da tale studio le lettere nostre non trassero vantaggio, vuol dire ch'Egli fu in generale male studiato e da menti — o in tempi — incapaci d'intenderlo. La seconda metà del cinquecento e quasi tutto il seicento è periodo fecondissimo di studi di minuta erudizione e di grammatica, studi lodevoli ed utili, ma talvolta purtroppo cibo gradito a menti grette e piccine. Or si pensi alle due grandi

(1) Fascicoli 40-41 della *Collezione di opuscoli danteschi inediti o rari*, 1897.
(2) Presso Luca Bonetti.
(3) Siena, Bonetti.
(4) Cesena, per Severo Verdoni.

quistioni letterarie che agitarono quell'età, la quistione sulla origine e sulla natura della lingua italiana, e quella sulla materia e sulla forma del poema; e si pensi al numero grandissimo di volumi su pei quali, trattando questi temi, si andarono a stemprare una serie d'ingegni, alcuni dei quali anche forti; poi, fatta eccezione di questi ultimi che avevan ali da potersi levare un po' in alto, sarà facile immaginare, come potè essere studiato e giudicato l'Alighieri da quella ciurma di grammatici pigmei e di eruditi pedanti che non sentivan lingua italiana, ove non suonasse il dialetto di Pisa, di Siena o di Firenze, che non potevano scorgere eccellenza di poesia, ove non fossero sino allo scrupolo seguite le norme aristoteliche, che avevano — non tutta colpa loro del resto — piena la mente di vieti pregiudizi. Da parte di costoro, lo studio di Dante si riduce a questi piccoli confini: Si nota s'Egli ha usato una parola un poco troppo aspra all'orecchio, o un'altra che non paja del tutto pura; si censura quella frase che possa menomamente offendere un pudor da pinzochera; si confronta un verso o un passo di Lui con altro simile di Virgilio o di Omero, e, con puerili osservazioni, si cerca di mostrarne la inferiorità; Lo si accusa di aver offeso questa o quella norma dello Stagirita, consacrata dagli epici latini e greci. E, in questa ricerca delle minutaglie, li occhi fissi e fermi a ogni passo per trovare i brùscoli, non vedevano il cielo. Non riuscirono quei grammatici ad abbracciare il colosso; la deficienza di senso storico, la mancanza di senso artistico faceva lor velo; e, innanzi a quello stile maschio e forte, innanzi a quella imaginazione alata e possente e a quella lingua varia e doviziosa, essi, abituati ormai alle mollezze frivole della nuova poesia, alle raffinate preziosità de' nuovi parolai, restavano abbacinati e confusi. Jacopo Mazzoni avea bene mostrato la retta via ad interpretare l'Alighieri, spezzando le leggi del Liceo ed assurgendo a considerazioni più alte; ma pochi seppero seguirlo per quella via Del resto, parevano tutti questi letteratucoli invasati da certo spirito di demolizione, e plaudivano in coro a chiunque gettasse una manciata di fango addosso al povero Esule Fiorentino. Persino alcuni poeti s'unirono agli schiammazzatori, come quel Marcantonio Cinuzzi che nel 1608 indirizzò al Bulgarini un

sonetto, esaltandolo per la polemica intrapresa contro il Mazzoni (1).

III.

Peraltro, quelli più savj, a tanto scempio fremevano. Quel bizzarro e arguto poeta che fu Alessandro Allegri, fiorentino, pubblicò a Lucca nel 1613 una forte satira (2) dedicata appunto " all'onorandissimo Messer Dante Alighieri „ con una lettera in prosa, che si chiude con questo nobile augurio: " Vivete felice nell'opere vostre e nelle menti e nelle parole di tutti coloro che sanno „. La poesia è una *fantastica visione* nella quale il poeta finge che una donna gli appaia dolente e lagrimosa. E costei è la Poesia che, interrogata perchè pianga, risponde esserne causa lo strazio che vede farsi delle sue glorie più fulgide.

> .... Va attorno un quadernaccio,
> Che lacera il Boccaccio,
> Pugne Dante, il Petrarca e gli altri affligge
> Padri di mia favella,
> E me con lor trafigge;
> E s'alcun si risente (o quest'è bella!)
> E l'onor mio puntella,
> Si rizza un altro e dagli in su le dita.
> A me tolto è l'onore, anzi la vita.

Anche Traiano Boccalini in uno de' suoi *Ragguagli di Parnaso* (1610-13) — il XCVIII della *Centuria I* —, accenna, con intento satirico, a questa buffa logomochia mossa contro il Divino Poeta. Egli narra che, una notte, Dante, fu assalito nella sua casa di Parnaso da tre uomini travestiti, e con mi-

(1) Vedilo riprodotto in G. DEL BALZO, *Poesie di cento autori su Dante* — Roma, 1897. Vol. V, p. 457.

(2) S'intitola: *Fantastica visione di Parri da Pozzolatico, moderno Poderajo in Pian di Giullari*. È riprodotta in DEL BALZO, op. cit. p. 185-94.

naccie richiesto di dichiarare se il suo poema fosse una Commedia, una Tragicommedia od un Poema eroico. Non volendo il Poeta rispondere, quelli cominciarono villanamente a percuoterlo; poi s'apprestavano ad impiccarlo, quando, alle grida del mal capitato, accorse il Ronsard che aveva poco lungi la sua abitazione, e i malandrini dovettero fuggire; non così occultamente però, che il francese non potesse riconoscerne due. Il giorno dopo, Apollo, avuta notizia dell'accaduto, interrogò i due poeti e chiese loro i nomi degli assalitori. Il Ronsard, rifiutandosi a questa deposizione, venne sottoposto a tortura, e dovette, a forza, svelare i nomi dei due che aveva riconosciuti: Monsignor Carrieri e Jacopo Mazzoni. Per vero, la satira del Boccalini non è molto chiara; nè si capisce perchè egli abbia scelto ad invasori della casa di Dante, proprio due di quei grammatici che in difesa di Dante avevano scritto (1); nè l'essere stato il Ronsard capo di quella *Pléiade* che, tra l'altro, si propose di prendere a modello i nostri trecentisti, parrebbe ragione sufficiente a spiegare la scelta del poeta francese a difensore del Nostro. A ogni modo, appar chiaro come anche il fiero Marchigiano ritenesse degna di riso e di scherno tutta quella polemica; superiore in questo, ed in altro, a quel suo imitatore Girolamo Briani, il quale, nel XLIII de' suoi *Ragguagli di Parnaso* (1614), immaginando che il Petrarca, creato da Apollo Capitano generale de' poeti italiani, passi in rassegna le principali schiere di quelli che sono in Olimpo, pone tra i capi, il Tasso, l'Ariosto, il Marino, il Molza, il Guarino, il Caporali, il Castelvetro ed altri minori, ...e si dimentica di Dante.

(1) Il Carriero scrisse da prima contro Dante; poscia cambiò partito, allorchè il Bulgarini lo accusò di avergli involato un suo *Discorso*.

IV.

Ma, anche uscendo dal campo della polemica, altri studiosi di Dante noi troviamo tra cotesti grammatici.

Gerolamo Aleandri, rispondendo allo Stigliani, in *Difesa dell'Adone del cav. Marino* (1), cita più volte nel suo discorso l'Alighieri, e lo cita a sostegno suo, come indiscutibile autorità in fatto di lingua. Quel vaso di minuta e poco illuminata erudizione che fu Udeno Nisiely — ovvero Benedetto Fioretti —, moltissime volte ricorda " il sommo poeta fiorentino „ ne' suoi cinque volumi di *Proginnasmi poetici* editi dal 1620 al 1660 (2); ma troppo spesso egli si perde in quisquiglie, e, pur in generale ammirando, si compiace qua di trovarlo poco appropriato nel dire, là di trovarlo in una contraddizione di pensiero, e là ancora di poterlo accusare d'aver fatto cosa contraria alle tradizionali norme dell'arte, ad esempio, scrivendo un componimento come la *Vita nuova*, misto di prosa e di versi (3). L'Ubaldini, nel 1642, pubblicando *le Rime di F. Petrarca, Il trattato delle virtù morali di Roberto Re di Gerusalemme, e Il Tesoretto di Brunetto Latini* (4), si soffermava, per incidenza, nella Prefazione del volume, a notare come Dante abbia potuto imitare dal suo maestro " lo smarrimento per una selva oscura „, offrendo così l'unico e breve saggio che si sia compiuto nel secolo XVII, di ricerche intorno alle fonti della *Divina Commedia* (5). Nello stesso anno, Carlo Noci pubblicava a Napoli, presso Gianjacopo Carlino, *Il*

(1) Venezia, Scaglia 1629.

(2) Vol. I e II, Firenze, Zanobi, 1620; Vol. III, Firenze, Cecconcelli, 1627; Vol. IV, Firenze, Zanobi, 1638; Vol. V, Firenze, Nesti, 1639; Vol. VI, Firenze, Onofri, 1660 — Insieme i 5 volumi furono editi a Firenze nel 1695.

(3) Veggansi per es. i *Paragina* — I, 3. 8, 17, 23, 29; II, 4, 22, 31, 33. 58, ecc.

(4) Roma, Grignani, 1642.

(5) Vedi U. Cosmo, *Le prime ricerche intorno all'originalità dantesca*, in *Primi saggi* — Padova, Tip. Gallina, 1891, pgg. 19-20.

Rimario della Commedia di Dante, ordinato ne' suoi versi interi, co' numeri segnati in ciascun terzetto. Ma notevoli sopra tutto, sono *Le osservazioni alla Divina Commedia* di Nicola Villani, che videro primieramente la luce nel 1631, disseminate in una più vasta opera dell'autore (1), e che nel 1894 furono dal Prof. Ugo Cosmo raccolte ed esaminate in uno speciale opuscoletto (2). Il Villani è indiscutibilmente uno dei più acuti e valenti eruditi che abbiano nel seicento preso ad esame l'opera dantesca. Denota anch'egli qua e là ne' suoi giudizi, di mancare di senso storico, di non comprendere gli alti scopi morali e civili del Poeta; ma a quelle schifiltosità linguistiche delle quali altri si era compiaciuto, egli è superiore, e sa dettare ottime considerazioni sulle similitudini, sulle metafore, su certe frasi dantesche, sempre palesandosi arguto, fine e di buon gusto.

V.

Intanto, mentre da un lato gli eruditi sudavano, bene o male intenzionati, sui versi del Poeta, dall'altro, nella tradizione popolare, il nome e la figura di Dante non erano completamente caduti nell'oblio. Il Papanti raccolse le novelle che attorno a Dante furono narrate e pubblicate nel seicento (3); ma le sono pochissime e di scarso valore: una sconcia risposta data dal Poeta a uno che lo motteggiava d'avere piccola e magra la persona, riferita da Tommaso Costo nel *Fuggilozio*; un aneddoto comprovante la meravigliosa e pronta memoria di Lui, quale è narrato da Carlo Gabrielli, ma che trovasi pre-

(1) *Considerationi di Messer Fagiano sopra la II. Parte dell'Occhiale del Cav. Stigliano, contro all'Adone del Cav. Marino*, Venetia, Pinelli, 1631.

(2) Opuscolo 14º della *Collezione di opuscoli Danteschi inediti o rari*, del Passerini.

(3) Cfr. PAPANTI, *Dante secondo la tradizione e i novellisti* — Livorno, Vigo, 1873, pgg. 180-193.

cedentemente anche presso il Domenichi; un detto memorabile che vuol dimostrare la saggezza di Dante, raccolto dal Botero; e in fine, la licenziosa novelletta di Dante e la meretrice, come la racconta il Sagredo, nell'*Arcadia in Brenta*, novelletta che anch'essa trovasi già tra le *Facezie* del Domenichi (1). Al Papanti è sfuggito il 31° degli *Avvenimenti ridicolosi* di Ludovico Vedriani (2), il quale ripete il noto scherzo, già narrato dal Giraldi: Trovandosi Dante un giorno a pranzo presso Can Grande della Scala, questi, per prendersi giuoco di lui, gli fece porre di nascosto presso ai piedi, una grande quantità di ossi di pollo; i quali scorgendo il poeta nell'alzarsi da tavola, " Se fossi cane „ pronto rispose, " non ci sarebbero questi ossi „. Lo scherzo in sè non è di alcuna importanza, ma io l'ho voluto ricordare, per un certo preambolo dal quale il Vedriani amò farlo precedere e che può suggerirci qualche riflessione. Sentite infatti come il nostro novellista, che fu pure persona di una certa cultura e storico diligente, discorre dell'Alighieri, nell'anno di grazia 1665: " Dante Alighieri, cittadino di Firenze, fu uomo di elevato ingegno e di dottrina degna dell'opinione ch'avevano conceputa di lui i migliori ingegni di quei tempi. Questi, avendo applicato l'animo a nuova maniera di Poesia, nella quale si mise a chiudere in maniera nuova di versi toscani, tre stati che dopo questa vita hanno a darsi a gli animi nostri, secondo i meriti e l'opere da noi fatte, mentre che qui avremo vivuti (*sic*), riuscì tanto eccellente Poeta che, *come dicono coloro che conoscono le poesie toscane*, è stato egli il primo ch'abbia dato miglior forma di scrivere le cose divine nella volgare favella „. Quanta ingenuità e quanta palese ignoranza nello storico modenese!

Ma se l'accennata novella male testifica sulla conoscenza del Divino Poeta da parte di persone di cultura anche più che mediocre, un'altra ve n'ha del seicento, la quale ci ricorda e ci dipinge una sede gentile ove il culto dell'Alighieri dovette essere grandissimo. Accenno alla novella di Andrea Ca-

(1) Il riscontro sfuggì al Papanti. Cfr. G. B. MARCHESI, *Per la storia della novella italiana del secolo XVII* — Roma, Loescher, 1897, p. 98.

(2) Modena, Taglioni, 1665, Cfr. G. B. MARCHESI, op. cit. pgg. 161-164.

valcanti (1), edita la prima volta nel *Catalogo dei novellieri* del Papanti (2) il quale la trasse da un codice Riccardiano. Vorrei riportare qui tutta intera la novella, ch'è documento preziosissimo pel tema che sto toccando; ma la sua lunghezza me lo impedisce. Dirò in breve ch'essa descrive il fiorire delle lettere, a Siena, alla corte del fratello di Ferdinando II de' Medici il Principe Leopoldo che, non ancora Cardinale, era stato mandato a governare quella città. Presso quel gran mecenate accorrevano i principali letterati e scienziati del tempo. E tutti coloro che praticavano la corte, narra il Cavalcanti che " non favellavano che di qualche passo di Dante, o qualche bellezza di nuovo in esso quasi preziosa e indeficiente miniera ritrovata „, un po' per sincero amore al Grande Fiorentino, e un po' per compiacere al Principe il quale, insieme con Jacopo Soldani suo maestro di camera, era — così si esprime il novellista — " affezionato alla *Divina Commedia* „. Ma c'erano alcuni senesi che, per invidia od ignoranza, vedevan di mal occhio questa ammirazione tributata di continuo al Sommo Fiorentino; e cominciarono a chiamare per ischerno, i *dantisti*, quelli che diversamente da loro sentivano, e a dileggiare senza ritegno e rispetto alcuno il Poeta e i suoi ammiratori. Una mattina, trovandosi parecchi letterati nell'anticamera del Principe, uno di codesti Senesi, del quale il Cavalcanti " per onor di sua famiglia „ non dice il nome, essendo caduto il discorso su Dante, imprese a vomitare le solite osservazioni acerbe e irriverenti, fino a dichiarare ch'egli era disposto a provare " che non ci era verso in tutto il Poema, dove a lui non desse il cuore di trovare e far vedere che vi fussero almeno due grossi spropositi „. A queste parole non seppe tacere il Soldani ch'era presente e, fingendo accettar la scommessa, gli propose i versi:

> Or chi se' tu che vuoi sedere a scranna
> E giudicar le cose da lontano
> Con la vista più corta di una spanna?

(1) V. su questo novellista, G. B. MARCHESI, op. cit. pgg. 130-135.

(2) Vol. II, pg. CXXXI e seg.

Scoppiò nella sala una forte e generale risata, e il senese " fatto di color bianco, guardando in terra, pian piano, per la più corta, schernito, se n'uscì di corte, e non so già se rientrasse in cervello „.

Or non si vorrà più ripetere che il culto di Dante fu affatto spento nel secolo XVII. Non fosse altro, questa novella del Cavalcanti è una prova del contrario; ed è a credere che a Siena almeno, il culto fosse quasi popolare, se la questione chiamiamola così dei *dantisti*, aveva, come dice il nostro novellista, " preso piede „ persino " per le piazze e per le botteghe „. E Senesi furono il Bulgarini, Girolamo Pallantieri, Marcantonio Cinuzzi ed altri che presero parte, in un senso o nell'altro, alla polemica suscitata dal Castrovilla. Quanto a Jacopo Soldani, dirò ch'egli fu uno de' più ferventi studiosi dell'Alighieri e che nelle sette *Satire* che di lui ci rimangono, forti e robuste, lascia scorgere, per una bene assimilata imitazione di forma e per l'altezza de' concetti, d'aver saputo trarre dal suo Maestro salutare vantaggio. (1).

VI.

Ma poichè il discorso ci ha portato nella Toscana, volgiamo attorno lo sguardo; ed, entrando in quella numerosa e valorosa accolta di letterati che furon nel secolo XVII gloria di quella regione e l'unica gloria quasi delle lettere italiane, e, penetrando nella corte dei Medici — specie di Cosimo II e di Ferdinando II —, ci sarà dato trovare cento altri esempi di devozione al Divino Poeta. Firenze, se fu ingiusta e crudele nel trecento verso il più grande de' suoi figli, seppe fare di poi larga ammenda della sua colpa: per tutti i secoli, essa diede agli studi danteschi valenti cultori; e pur nel XVII, in ciò essa tenne sulle altre città italiane il primato.

(1) Le *Satire* non furono edite che nel 1751, a Firenze.

Galileo Galilei comprese — e chi più poteva? — tutta la grandezza di Dante, e ne fu caldo ammiratore; ed alla interpretazione della *Divina Commedia* rivolse in più occasioni la sua mente poderosa. Basti ricordare le due dotte lezioni nelle quali egli espose e commentò le opinioni del Manetti e del Vellutello, sulla figura e il sito dell'Inferno (1).

Lorenzo Magalotti non sapeva accostarsi al sepolcro di Dante senza tremare di reverenza e di commozione; e de' suoi studi Danteschi si hanno molteplici prove. Egli intraprese un commento o meglio una serie di osservazioni sulla *Divina Commedia*, che sfortunatamente non potè continuare oltre il V Canto dell'*Inferno* (2). Sui punti più controversi, egli soleva discutere con quel colto suo amico che fu Paolo Falconieri. Parecchie delle sue *Lettere famigliari* sono documento di questa sua cura letteraria (3); in altre egli mostra accordarsi col Falconieri nel ritenere lo studio della *Divina Commedia* come base di ogni cultura. All'inglese Giorgio Duglas, per esempio, che gli chiedeva consigli sul modo di avvalorarsi nella lettura dei poeti italiani, egli rispondeva, il 2 maggio del 1690 (4), di rivolgersi al Falconieri, presso al quale appunto l'inglese era ospite a Roma; e soggiungeva: " Le dirò più in forma di profezia che d'istruzione, che il Sg. Paolo La consiglierà in primo luogo, non dico a leggere, ma a studiare Dante, per mettersi nella mente un seme non solamente fruttifero *secundum genus suum*, ma creatore universale in ogni genere di pensieri e d'idee grandi, adattabili ad ogni genio di nazione e di lingua. Non Le dirà già ch'Ella si tuffi nel mare de' suoi commentatori, perchè, niuno di essi essendo perfetto, non torna

(1) Le due lezioni furono edite la prima volta nel 1855 da Ottavio Gigli. Il *Dialogo di Antonio Manetti intorno al sito, forma et misure dello Inferno*, ripubblicò ora Nicola Zingarelli, in *Collezione di opuscoli danteschi* cit. N. 37-39, 1897. Il Galilei, come in generale gli accademici fiorentini, era più favorevole ai disegni del Manetti che a quelli del Vellutello.

(2) Il *Commento* fu edito la prima volta nel 1840 dal March. Giacomo Trivulzio, Milano, R. Stamperia. — Nell'edizione della *Divina Commedia* di Padova 1822, si tien calcolo, nel commento, anche delle osservazioni del Magalotti.

(3) Ad esempio v. *Delle lettere famigliari* di L. M., Firenze, 1769, I, pg. 149-152, 160, 164.

(4) V. *Lettere famigliari*, cit. II, 78-81.

conto il leggere gli errori di tutti: ma La loderà l'avere il Batti come il più utile all'intelligenza storica, e poi per i luoghi difficili il Vellutello e il Daniello, riserbando il Landino a qualche dilucidazione di quei rancidumi della Scolastica, ch'era la moda di quei tempi.... Finito Dante, Le dirò di mettersi sul Petrarca.... Intesi questi due maestri, Le dirò ch'Ella può legger tutto.... „. Anche, il Magalotti amava intrattenersi per lettera su cose dantesche, con Francesco Ridolfi (1). E la sua ammirazione per l'Alighieri, si rivela pure dal Capitolo ch'egli scrisse per l'accademia che si tenne nel 1698 in onore di Orazio Rucellai.

Il nome del Magalotti, come per l'uniformità dell'ingegno e della cultura generale, così anche rispetto agli studi danteschi, non si può disgiungere da quello di Francesco Redi. Come piace, scorrendo gli epistolari di questi due valorosi scienziati, imbatterci a ogni passo nel nome del nostro più grande poeta! Essi l'avevan letto, studiato, commentato; lo sapevano tutto a memoria (2), se n'eran fatto succo vitale, e, ad ogni lor pagina, un verso, un pensiero, una frase dantesca fa capolino. Lungo discorso richiederebbe il soffermarsi a considerare ogni passo ove dal Redi è, in qualche modo, ricordato " quel grandissimo ingegno „ — dirò con sue parole (3) — " che tutto seppe e di tutto maravigliosamente seppe scrivere „. Basta che io indichi le belle note al *Bacco in Toscana* e l'epistolario (4). Aggiungo, quale fatto attinentesi al tema che sto trattando, avere anche il Redi, nel 1672, pubblicato la vita di Dante scritta da Lionardo Bruni, traendola da un codice ch'egli stesso possedeva (5).

---

(1) V. *Lettere famigliari* — Firenze, Cambiagi, 1769, I, 112-18.

(2) V. lettera del Redi al Magalotti in *Opere* di F. Redi — Milano, 1809, Vol. V, 214.

(3) V. lettera a Carlo Dati in *Opere* del Redi, Milano, 1809, III, 3.

(4) Veggansi ad esempio i seguenti passi delle *Opere*, ediz. cit. I, 44, 55, 56, 112, 114, 125, 152, 165, 173, 187, 204, 329 — III, 3, 15, 51, 112, 138 — V, 214 ecc.

(5) *La vita di D. e del Petrarca composte da Lionardo Aretino cavate da un ms. antico della libreria di F. Redi* — Firenze, all'insegna della Stella 1672. Le stesse vite peraltro, traendole da altro codice, aveva già fatto stampare, l'anno prima, Giovanni Cinelli — Perugia, presso gli eredi di Sebastiano Zecchini.

Ed altri fiorentini o toscani studiosi e ammiratori dell'Alighieri si possono ricordare. Anton Maria Salvini Lo esalta in certo suo *Capitolo scritto di villa al Sg. Francesco Redi* (1). Il Menzini Lo imita in più luoghi e con ammirazione Lo cita nelle note all'*Arte poetica* ed alle *Satire*. Giovanni Ciampoli, altro poeta fiorentino, Lo glorifica nelle *Poesie sacre* (2), ed in un certo *Dialogo poetico* composto circa il 1625, addita agli svenevoli poeti de' suoi dì, la vastità e l'altezza del tema trattato da Dante:

> Dimmi, e ti par ch'entro al confine stretto
> D'un volto amorosetto
> Imprigionar volesse ai carmi il volo
> L'aligero intelletto
> Dell'ammirabil Dante?
> Fu breve spazio l'uno e l'altro polo
> A quell'alma volante
> Che con vasto pensiero
> A la *Commedia* sua volle la scena
> Maggior del mondo intero (3).

E Matteo Riccio (4) e Jacopo Gaddi (5) e molti altri innalzano a Lui inni di lode.

VII.

Alla corona di lauro che nel secolo XVII la Toscana si piacque intessere per l'Alighieri, portarono fiori anche poeti e pensatori di altre regioni italiane. Lo stesso Marino s'inchinò riverente a quel genio, e nell'*Adone* (Canto IX) amò annove-

---

(1) Cfr. *Difesa di Dante*, Lezione del Dott. Gius. Bianchini — Firenze, Meucci, 1718.

(2) Bologna, Zenaro, 1648, pg. 9.

(3) Vedi Del Balzo, op. cit. pgg. 505-12.

(4) *Id. ibid.* pgg. 517-35.

(5) *Id. ibid.* pg. 591.

rarlo tra i primi poeti, e nella *Galleria* gli dedicò una delle sue ottave più belle:

> Corsi tre mondi e ben legger su l'ali
> Il volo alzai, chè l'Alighier son io;
> Da le profonde tenebre infernali
> Trassi luce perpetua al nome mio;
> Presi il canto e lo stil da gl'immortali
> Spirti del ciel che fan corona a Dio;
> Guidò per l'ombre e poi per lo splendore
> Maron l'ingegno e Beatrice il core.

Da Napoli anche il Muscettola manda un ramoscello per la corona: un sonetto ch'esprime per Dante i sensi della più calda ammirazione (1). E il Campanella sentenzia: *Poema Danthis omnes mundi Poetas antecellit* (2). Ed a Palermo, il Notaro Antonio Tantillo studia passionatamente l'Alighieri, e si sforza a comporre la *Tragedia di S. Rosalia* con frasi e versi di Lui (3).

E pur con tutti questi studiosi e ammiratori del Divino Poeta, le lettere italiane subirono in generale decadenza grandissima nel secolo XVII, e la poesia in ispecial modo non diede che rari e brevi guizzi di luce: altra prova che ben profonda dovette essere la corruzione e depravato il gusto, se il canto possente dell'Alighieri non riescì a scuotere dal torpore e a sollevare le anime pur di coloro che ne ascoltarono l'armonia. Si considerino un istante quei poeti che più da vicino lo vollero imitare: quel Toldo Costantini da Serravalle del quale ottimamente scrisse Ugo Cosmo (4), poi Orazio Ariosto, Francesco Bracciolini, Margherita Sarrocchi, Tommaso Belli, Jacopo Grisaldi, Tommaso Stigliani, Girolamo Gabrielli, Giovanni Giorgini, tutti secentisti, autori di poemi epici, le reminiscenze e le imitazioni dantesche che si riscontrano nei

(1) In *Gabinetto delle Muse* — Venezia, 1699, presso Zaccaria Conzatti, pg. 74.

(2) In *Atheismus triumphatus* — Paris, 1636, Cap. X, p. 138.

(3) Il Tantillo morì nel 1659. Su lui, su' suoi studi e sulle sue imitazioni dantesche, v. LUIGI NATOLI, *Gli studi danteschi in Sicilia*, in *Archiv. stor. siciliano* N. S. XVIII, pgg. 407-410.

(4) " *Un imitatore di D. nel Seicento* in Atti della R. Accademia di Padova, 1894, pgg. 239-267.

quali, Antonio Belloni diligentemente notò e considerò nell'opera *Gli epigoni della Gerusalemme liberata* (1); poi, Giovanni Soranzo (2) e Ludovico Rota (3) e tanti altri già nel presente discorso citati. A che ha giovato per costoro il grande modello che pure è manifesto aver essi studiato, e tenuto presente? Dall'Alighieri tolsero qualche verso, qualche frase; dovendo descrivere una figura od un luogo dei tre regni ultraterreni, si limitarono ad imitare qualche immagine o qualche finzione di Lui; quando non si servirono degli stessi suoi versi, come fa il Lippi in più luoghi del *Malmantile* (4), per mettere in parodia questa o quella scena della *Commedia*. La loro imitazione fu tutta, per così dire, materiale; ma nello spirito dell'Alighieri essi non penetrarono; non capirono in generale, codesti meschini poeti, ciò per cui tre secoli migliori avevan loro tramandato il nome di Lui circonfuso di tanta gloria, ciò per cui Egli veramente è grande. Non pare egli che lo stesso Salvator Rosa, abbia compreso ben poco l'arte dell'Alighieri, se nella satira su *la Poesia*, si scaglia contro quei poeti che " sol di fango e loto | Usan certi modacci alla dantesca „? E non pare ch'egli pure abbia dovuto ritenere lo studio della *Divina Commedia* come cosa leggera o vana, se, nella stessa satira, biasima quei certi critici " Che non avendo letto altro che Dante | Voglion far sopra i Tassi i Salomoni „?

Oh giustamente dovette colpire allora Gerolamo Brusoni, quando, nei *Sogni di Parnaso* (1641) (5), fingendo trovarsi sul monte sacro ai poeti, e di cercarvi la casa di Dante, scrisse

(1) Padova, Tip. Draghi, 1893. Cfr. pgg. 118-20, 137, 364-65, 419, 439-441, 434.

(2) Nel Cant. XXV del suo poema l'*Armidoro* (1611) è lodato Dante. — Cfr. DEL BALZO, op. cit. pg. 183-84.

(3) Nel coro del V. Atto della sua tragedia, *Il Re Gerardo* (1624) si leggono i seguenti versi, indirizzati a due amanti colpevoli: " Come v'ha tratti in breve | Il vostro vaneggiar, i vostri errori | al doloroso passo? „ Dove la reminiscenza dantesca è evidente.

(4) V. specialmente il Cant. VI. Cfr. G. ZACCAGNINI, *L'elemento satirico nello Scherno degli dei del Bracciolini e nel Malmantile racquistato del Lippi*, Teramo, Tip. del Corriere Abruzzese, 1897, pgg. 27-29.

(5) Venezia, Corradini.

essergli stato risposto ch'essa ormai non si poteva più vedere, perchè troppo difficile è la via che ad essa conduce (1).

Così era di fatti; i più dovevano leggere senza capire; e la maschia forma e il poderoso concetto dell'Alighieri dovevan anzi riescire loro agri cose e spiacenti; imperocchè i più — lo dirò colle parole dello stesso Brusoni —, " *andavano* piuttosto a caccia di nuove maniere di favellare, di spiritelli, di argutie ed *avevan* ridutta la poesia italiana alla decrepità, sì che, indebolita di nervi e priva di sangue e di color vero poetico, e solamente impiastricciata di belletti e di cacabaldole, *stavasi* per morire di febbre etica e pestilenziale. „

VIII.

Tale, per sommi capi, fu la fortuna di Dante nel seicento. Essa è poca e meschina, se si raffronta con quella dei secoli precedenti. Dal 1596 al 1702 tre o quattro edizioni soltanto (2), si ebbero della *Divina Commedia*; delle altre opere in volgare, nessuna; di commenti, eccettuate le osservazioni del Magalotti, nessuno; di studi critici o storici sulla vita e sulle opere di Dante, molte quisquiglie di grammatici o poco più: donde la mancanza di quella preparazione e di quella cultura storica necessaria a ben comprendere un'opera d'arte.

Giusto è per altro riconoscere che nel seicento Dante fu letto e da alcuni studiato più di quanto volgarmente si creda. È doveroso è notare, a gloria del Divino Poeta, che coloro i quali più profondamente lo studiarono e lo compresero, furon le menti più forti ch'abbia avuto quel secolo; sicchè il nome di Lui, in mezzo alla corruzione quasi universale delle lettere nostre, rimase ancora segnacolo di salvezza, fiamma pu-

(1) Cfr. V. Buonzu, *Un novelliere del secolo XVII*, Padova, Tip. cooperativa, 1897, pg. 14-15.

(2) V. U. Cosmo, *Le stampe della D. C. e delle opere minori di D.* in *Primi saggi*, Padova, Gallina, 1891.

rificatrice, quasi genio tutelare della poesia italiana. Ancora: nell'estremo scorcio del seicento fiorì un uomo d'ingegno elettissimo, critico e filosofo austero, Gian Vincenzo Gravina (1), il quale, reagendo con ogni possa ai mali di cui eran infeste le lettere nostre, additò al culto degli italiani l'opera di Dante, additò al secolo nuovo una via di rinnovamento. " Dante più largamente e più profondamente di ogni altro, nella nostra lingua concepì „ è una sentenza di questo ribelle fondatore dell'Arcadia, il quale, come è noto, ebbe, in arte, concetti ed intendimenti nobilissimi. Nè — s'aggiunga anche questo a difesa del dispregiato seicento — furono mai, per quanto io sappia, in quel secolo scagliati contro Dante vituperj sì bassi e volgari quali nel settecento scagliarono il Bettinelli o il Voltaire.

A proposito del quale ultimo, credo potrebbe compiere opera utile e interessante chi studiasse la fortuna di Dante nel secolo XVII in Francia, prendendo in esame *Le berger extravagant* (2) del Sorel, il *Gascon extravagant* (3) del Clerville, ove è parodiata la *Divina Commedia*; e le *Mescolanze* (4) del Menage e le *Recherches* (5) di Estienne Pasquier, ove è più volte giudicato o discusso Dante; e tutti quegli altri libri francesi del seicento, ove il nostro Poeta fu in qualche modo ricordato (6).

Ora io ho voluto soltanto fugacemente, ma forse più comprensivamente di quello che fino ad ora altri abbia fatto, offrire qualche notizia sulla fortuna di Dante in Italia nel sei-

(1) V. lo studio di Ferdinando Balsamo, *La Divina Commedia giudicata da V. Gravina*, ora ripubblicato, con prefazione, da S. De Chiara, nell'opuscolo 42-43 della cit. *Collezione* del Passerini, 1897.

(2) 1627, Lib. XII.

(3) 1639, pgg. 203 e seg.

(4) *Mescolanze di Egidio Menagio*, Venezia, 1736.

(5) *Recherches de la France*, Paris, 1617.

(6) E. Bouvy, nel suo libro *La critique dantesque au XVIII siècle*, Bordeaux, 1893, non fa sul nostro tema che un cenno fugace. Cfr. le osservazioni e le giunte, a detto libro, fatte da Arturo Torre in *Giornale storico della letter. italiana*, XXVIII, 217 e seg. — Ultimamente, il sig. Camillo Morel promette di trattare più ampiamente il tema, nella Prefazione che pubblicherà all'opera già edita: *Les plus anciennes traductions françaises de la D. Comédie*, Paris, Welter, 1897.

cento. A trattare compiutamente lo stesso tema, attende già da molti anni, con fatiche diligenti e acuto ingegno, il Prof. Ugo Cosmo. Queste brevi pagine perciò, non hanno altra pretesa che quella di offrire insieme uniti, al valente studioso, alcuni appunti che mi è stato dato raccogliere, compiendo, con diversi intendimenti, qualche scorsa attraverso la letteratura secentistica, e di giovargli nel caso — caso impossibile quasi — che qualche notizia da me trovata, a lui fosse per avventura sfuggita. E sarei lieto anche se queste mie pagine non riuscissero ad altro utili, che a maggiormente accendere negli studiosi il desiderio di veder presto pubblicato il tanto suo atteso volume, che sarà certo opera valorosa e contributo preziosissimo agli studi danteschi e insieme alla storia letteraria del seicento.

Sondrio, 10 Gennaio 1898.

LETTURA

DEL SOCIO

PROF. LUIGI PICCIONI

DI GIUSEPPE BARETTI

LA FAMIGLIA I PRIMI ANNI

« ..... I grandi sono pochi in ogni secolo, come generazione per generazione i novagenari; e per valutarli secondo il merito, bisogna aver l'occhio all'età che li produsse, e vedere a che punto era la moltitudine rispetto a loro, ed essi rispetto alla moltitudine ».

G. Giusti. *Scritti vari in prosa e in verso.* — Firenze, Lemonnier, 1863, p. 107.

Fra gli scrittori del sec. XVIII — se ne togliamo i sommi — ben pochi hanno avuto l'onore di tante biografie, come l'autore della *Frusta Letteraria.* Ciò è dovuto senza dubbio e all'importanza dell'opera letteraria del Baretti nel rinnovamento delle lettere, ed al suo carattere strano ed originale: uno dei caratteri più strani ed originali anche di quel secolo, in cui, com'è noto, la coscienza italiana fu scossa e perturbata dall'influsso d'oltr'Alpi, e perdette, almeno in parte, la secolare e naturale serenità.

Immortalato dal Mazzuchelli [1] fin dall'anno 1754 — quando cioè il Baretti non solo era vivente, ma non contava che trentacinque anni e non aveva ancora segnata alcuna orma profonda nel campo della nuova letteratura — otteneva, appena morto nel 1789, l'onore di una seconda biografia che il conte Franchi Di Pont pubblicava dapprima nella *Biblioteca Oltramontana* [2] di Torino — il primo e più importante giornale letterario sorto nel secolo scorso

[1] *Gli Scrittori d'Italia* etc. Brescia, G. B. Bossini, 1753-62. Vol. II. Parte I. pp. 345-49.

[2] Anno III (1789) Vol. VII. pp. 106-137.

in Piemonte — e ripubblicava poi, rifatta ed ampliata, ventiquattro anni più tardi, in fronte alla raccolta delle opere di Aristarco [1].

Così nel 1820 Camillo Ugoni [2] dettava nuovamente la vita del Baretti, e lasciava poi alla sua morte nel 1855 una biografia d'Aristarco [3], la quale, più che rifacimento della prima, è opera, si può dire, totalmente nuova, e per di più importante assai, come ha già osservato il Cian [4], perchè l'Ugoni, profugo in Inghilterra dopo il 1822, ha potuto raccoglier là molte notizie nuove e curiose sul critico piemontese. Mentre fin dal 1822 il barone Pietro Custodi, dopo pazienti e fortunate ricerche, era riuscito a dettare una vita di Giuseppe Baretti [5] che ancor oggi è la migliore e la più completa che sia possibile consultare; e nel 1830 parecchie pagine aveva pur dedicate al Baretti il Lombardi nella sua *Storia della Letteratura Italiana nel sec. XVIII* [6].

Ricorderemo infine — più per la persona dello pseudo-autore che pei pregi dell'opera sua — quella *Vita di Giuseppe Baretti* a cui un ignorante pronipote d'Aristarco, orgoglioso della fama acquistata in Italia e in Inghilterra dal suo prozio, volle apposta la propria firma pubblicandola in Torino nel 1857 [7]; la qual *Vita* è,

[1] *Opere di Giuseppe Baretti scritte in lingua italiana*, Milano, L. Mussi, 1813. Tomo I. pp. V-XLV.

[2] *Della letteratura italiana nella seconda metà del sec. XVIII.* Brescia, Bettoni, 1820-22. Tom. I. art. VII. La biografia del Baretti venne poi ristampata in continuazione a *I Secoli della letteratura italiana dopo il suo Risorgimento*, commentario di GIAMBATTISTA CORNIANI colle aggiunte di CAMILLO UGONI e STEFANO TICOZZI e continuato sino a questi ultimi giorni per cura di F. PREDARI. Torino, Unione Tip. Edit. Torinese, 1854-56. Vol. V. Epoca X. Art. VII. pp. 176-201.

[3] *Della letteratura italiana nella seconda metà del sec. XVIII.* Opera postuma. Milano, Bernardoni, 1856, Vol. I. pp. 3-74.

[4] *Italia e Spagna nel secolo XVIII. G. B. Conti e alcune relazioni letterarie fra l'Italia e la Spagna nella seconda metà del Settecento.* Torino, S. Lattes e C., 1896 p. 138 nota 3.

[5] *Memorie della vita di Giuseppe Baretti.* In *Scritti scelti inediti o rari di Giuseppe Baretti.* Milano, G. B. Bianchi, 1822. Vol. I. pp. 43-216.

[6] Modena, Tip. Camerale, 1827-30. Tomo IV., Lib. III. Cap. VI. pp. 271-76.

[7] *Vita di Giuseppe Baretti da Torino Oriondo di Rivalta d'Acqui autore della Frusta Letteraria e di moltissime altre opere, scritta per cura di G. Battista Baretti da Rivalta d'Acqui suo pronipote, coll'aggiunta del processo ed assoluzione dell'omicidio da lui commesso, in difesa di sè medesimo in Londra, 1769, ridotto in ottava rima.* Torino, Tip. Scol. di Seb. Franco e figli e C., 1857.

qua e là, null'altro che un plagio sfacciato dell'opera del Custodi con qualche nuova notiziola spigolata da carte e manoscritti privati.

Vogliamo tacere di parecchie altre operette, frutto di pura compilazione, comparse in questi ultimi anni, e delle pubblicazioni frammentarie, di cui moltissime hanno visto la luce ai nostri giorni [1]; e passiamo naturalmente sotto silenzio anche i numerosissimi articoli biografici comparsi, a incominciare dal principio del secolo, nei trattati e storie letterarie e nelle altre opere di comune consultazione biografica e bibliografica [2], i quali furono, senza distinzione alcuna, compilati tutti o su l'una o su l'altra, o su parecchie insieme, delle biografie barettiane che ho ricordato e che sono senza dubbio le principali e le più degne di memoria.

Ma nelle varie biografie che abbiam citato non regna, com'è naturale, l'accordo. Cosicchè non è piccola, nè di poco momento, la confusione in cui cade chi si è proposto di dettare coscienziosamente, e alla stregua di documenti e di fatti, la vita del Baretti.

E le divergenze fra i biografi hanno la loro principal ragione in quel peccato d'origine, direm così, in cui la parte maggiore di essi è caduta.

Il Mazzuchelli, accettato il 1716 come il sicuro anno di nascita del Baretti — invece del vero anno 1719 —, e vedendosi d'altra parte costretto a seguire le notizie biografiche e ad accettare le date che il Baretti viene via via esponendo nelle sue lettere e negli altri suoi scritti — fra cui quelle *Stanze al P. Se-*

[1] Il lettore le potrà veder citate, insieme a quelle cui abbiamo già accennato, nel *Saggio di bibliografia barettiana*, in fine di questo scritto.

[2] Fra le biografie comparse nelle opere di comune consultazione merita menzione speciale — malgrado i suoi errori e le sue lacune — quella biografia che Thompson Cooper ha inserito nell'ottimo *Dictionary of National Biography Edited by Leslie Stephen.* London, Smith Elder e C., 1885 Vol. III. pp. 178-82. — Di questo articolo M. Menghini ha pubblicato la traduzione facendola precedere agli *Scritti di Giuseppe Baretti, scelti e annotati* da lui, Firenze, Sansoni, 1897 p. XI-XIX. (A proposito della quale pubblicazione e dei difetti della biografia del Cooper, cfr. la mia recensione all'opera del Menghini, nella *Rassegna Critica della Letteratura Italiana.* Napoli, Anno III, fasc. 1-2 pp. 11-23).

rafino Bianchi [1] che sono, senza dubbio, un prezioso contributo alla biografia barettiana — il Mazzuchelli, ripetiamo, ha dovuto ordinare per modo la narrazione del primo trentennio della vita di Aristarco, da non esser costretto a smentire sè stesso ed il Baretti; e quindi, qui forzando il significato di una frase o di una notizia del Baretti stesso, là lavorando un po' di fantasia e attribuendo ad un anno ciò che invece è dovuto realmente ad un altro, è riuscito a dettarci, pel primo trentennio, una vita del Baretti che in molti punti non s'accorda colla verità storica osservata e studiata serenamente ed obbiettivamente.

E le orme del Mazzuchelli hanno seguito il Franchi di Pont — il quale, a sua volta, si è fatto poi guida spesso falsa degli altri per gli anni che tengon dietro al primo trentennio —, il Lombardi [2] e l'Ugoni nell'edizione del 1820: discordi, a vero dire, qualche volta in alcuni particolari, ma concordi, senza dubbio, ne' lineamenti generali.

Il Custodi invece, a cui fa capo l'Ugoni colla sua opera postuma, avendo accettato la data del 1719 come quella vera e sicura della nascita del Baretti, ha potuto, senza sforzo alcuno e seguendo, direm così, la falsariga tracciata dallo stesso Baretti nelle opere sue, e il metodo severo della ricerca storica, dettare con maggior verità e sicurezza critica la biografia d'Aristarco.

Due sono dunque le fonti a cui hanno attinto sinora tutti i biografi del Baretti: l'una del Mazzuchelli, pel primo trentennio, e del Franchi di Pont, per gli anni successivi; l'altra del Custodi.

***

Noi già abbiamo detto come la biografia dettata appunto dal Custodi sia la migliore e la più attendibile che sinora sia stata scritta. Ricercatore accurato e coscienzioso, critico acuto e severo, il Custodi ha saputo, collo studio delle opere e dell'epistolario inedito ed edito del Baretti, ricostruire in gran parte, con verità lode-

[1] Cuneo, A. Bracca, 1744.
[2] Il quale anzi dichiara apertamente (op. cit. p. 271) di seguire la scorta del Franchi Di Pont.

vole, la figura dell'uomo e del letterato, seguendo con amorosa cura le vicende lunghe e strane di quella vita, che fu certo una delle più travagliate e delle più avventurose del secolo.

Ma il lettore deve pensare che lo studio del Custodi, come abbiam detto, vedeva la luce nel 1822, e che nel 1856 compariva la biografia barettiana preparata dall'Ugoni su documenti e ricerche nuove cui, come già abbiamo osservato, la vita e gli studi in Inghilterra avevano naturalmente aiutato, per quella parte specialmente che riguarda la vita del Baretti nella capitale inglese e che il Custodi non avea potuto molto curare. Aggiunga il lettore che gli studi di critica storica, pazienti e coscienziosi, fioriti con tanta meravigliosa fecondità ai giorni nostri, hanno portato in luce una nuova e buona messe di documenti e di lettere, a vero dire affatto sconosciute e tuttavia molto interessanti per lo studio della vita e dell'opera letteraria del Baretti.

Cosicchè, dopo tutti gli studiosi che si sono occupati con molto vantaggio e con lode non scarsa del fiero letterato torinese, dopo le molte ricerche fatte intorno a lui, e i saggi che in proposito furono pubblicati, pare a noi sia giunto il momento di rifare, completandola, la biografia del Baretti, studiando con più profitto l'anima e l'ingegno di lui, esaminandone accuratamente le opere varie e copiose, ricercandone pazientemente i rapporti cogli ambienti varî nei quali è vissuto, studiandone l'importanza dell'opera letteraria in relazione collo spirito e colle idee del secolo, e rendere così in tutta la sua interezza, in tutta la sua originalità, in tutta la sua vera e genuina essenza, la curiosa e interessante figura di questo nostro scrittore che è senza dubbio fra i più caratteristici e i più discussi del secolo XVIII.

***

In attesa di chi mostri di avere la volontà e l'energia sufficienti per questo lavoro, noi crediamo non inutile di riandare, con più pazienza e colla scorta di nuove prove, i primi anni dell'agitata vita d'Aristarco, dopo aver studiato le origini e lo sviluppo della famiglia dalla quale il critico piemontese è disceso.

Anche questo modesto studio — non paia al lettore presunzione nostra — varrà, se non ad altro, a provare la necessità di

correggere, anche nei più minuti particolari, le notizie che si sono venute ripetendo, intorno all'autore della *Frusta Letteraria*.

***

La famiglia Baretti ripete la sua origine dall'Alto Monferrato, e precisamente, per quanto almeno riguarda il nostro Giuseppe, dalla piccola e ridente borgata di Rivalta Bormida.

Sulla via che da Strevi conduce a Castelnuovo s'incontra appunto, posato sopra un'altura prospicente la Bormida, il paese di Rivalta che ha l'aspetto e mostra ancora avanzi di un'antica fortezza, come in generale molti degli ameni paeselli del Monferrato. Si scorgono ancora i resti di quattro torri che sorgevano ai lati della borgata, cui circondava dalla parte verso Strevi la Bormida — che anticamente lambiva i piedi del poggio ed ora ha trasportato più lontano il suo letto — e dalla parte verso Castelnuovo un corso d'acqua derivato dal fiume, che completava la fossa intorno alla cittadella e su cui era gettato il ponte levatoio: corso d'acqua che fu poi deviato coll'interrimento della fossa.

La casa della famiglia Baretti esiste tuttora e conserva ancor oggi il nome di *Ca' di Baretti*, quantunque vari ne siano già stati i proprietari. È situata all'estremità meridionale della via centrale, allora detta *Contrada Maestra* — ora via Vittorio Emanuele — alla sinistra di chi guarda alla Bormida, colla facciata rivolta a Nord verso un'aia, detta ancora *Cört di Baretti* (Corte dei Baretti), dalla quale si gode la vista ridente della vallata della Bormida e delle ubertose colline del Monferrato. E che questa sia proprio la casa dei Baretti ce lo confermano i Registri Parrocchiali e i Catasti Comunali degli scorsi secoli, che noi abbiamo voluto diligentemente esaminare.

Questa casa è ora una casa rustica, ma tuttavia, malgrado le riparazioni e le modificazioni certamente subite cogli anni e per opera dei nuovi proprietari, mostra ancora le tracce di una casa antica e certo, avuto riguardo al tempo di cui noi ci dovremo occupare, si può dire che sia stata una delle migliori di Rivalta.

***

E che in Rivalta Bormida abbiano vissuto proprio gli antenati dell'autore della *Frusta*, noi possiamo ormai affermare con sicu-

rezza, malgrado che costui, pur accennando nelle sue lettere all' " esercito di parenti accampato qua e là [1] „ pei villaggi e i castelli dell'Alto Monferrato, " parenti, parte ricchi, parte poveri, " parte nobili, parte plebei „ [2], non dichiari mai esplicitamente quale sia stata la culla vera della sua famiglia.

Il nome dei Baretti infatti in Rivalta Bormida, più che negli altri paesi dell'Alto Monferrato — in molti dei quali per altro quel nome fu pure assai divulgato — è stato comunissimo al tempo del Giuseppe, e neppur oggi è scomparso affatto. Giacchè quel nome si legge spessissimo ne' Registri parrocchiali, in cui compare per lo più latinizzato in *Barretis* o *Barrettis*, talora preceduto anche da un *de*, e spesso pure in mille altre guise storpiato; il che è prova della poca o nessuna cura usata in quel tempo nello scrivere sui registri ecclesiastici il casato dei fedeli, il quale bene spesso vi si trova concordato latinamente in genere e caso, senza regola nè ragione, col nome che nell'atto ecclesiastico lo precede.

Ma la prova eloquente e irrefutabile in nostro favore noi la troviamo in una lettera tuttora inedita — a quanto almeno noi ne sappiamo — che Marco Antonio Biorci, cugino di Giuseppe Baretti per parte di madre [3], scriveva da Acqui il 18 luglio 1766 al Prevosto di Rivalta Bormida, per chiedere a costui " le fedi di " Battesimo e di Morte delli ascendenti Baretti „ a nome di suo cugino Giuseppe, che allora trovavasi a Genova [4].

---

[1] V. la lettera al march. F. Albergati, in data di Rivalta 22 marzo 1766 (In *Opere di Giuseppe Baretti*, Milano, Società Tipogr. de' Classici Italiani, 1839, Vol. IV., lett. LXXXIII).

[2] V. la lettera al conte Vincenzo Bujovich, in data di Genova 25 aprile 1766 (In *Opere di G. Baretti*, già cit., Vol. IV, lett. LXXXV.). V. anche la lettera al dott. G. B. Chiaramonti, in data di Genova 20 luglio 1766 (*Ibid.* lett. LXXXVI).

[3] Come risulta da una lettera che il Giuseppe gli diresse da Londra il 1. novembre 1782 (Cfr. *Opere di G. Baretti*, già cit., Vol. IV., lettera CXXXVII) da cui si desume pure che Marcantonio Biorci risiedeva in Acqui ed occupava una carica prefettizia. A lui attribuì il Baretti la IV di quelle *Lettere familiari*, di cui pubblicò una *Scelta per uso degli studiosi di Lingua italiana* nel 1779. (Londra, G. Nourse, in 2 vol.).

[4] Questa lettera, importante per la biografia barettiana, e che noi abbiamo ricavato dall'Archivio Parrocchiale di Rivalta Bormida, è bene che sia conosciuta per intero:

Ed è naturale supporre che se il Biorci si rivolgeva al Prevosto di Rivalta Bormida, era certo perchè sapeva, per scienza sua o per informazione del cugino, che a Rivalta era la culla della famiglia Baretti.

***

Senonchè il gran numero di Baretti che compaiono, durante tutto il secolo XVII e XVIII, nei Registri della Parrocchia di Rivalta, ingenera facilmente confusione ed incertezza in chi si propone di ricercare, con qualche fondamento di verità, gli ascendenti dell'autore della *Frusta*. Tutti que' Baretti sono per la maggior parte accompagnati da nomi comunissimi, che di anno in anno si vanno ripetendo negli atti di battesimo, di matrimonio e di morte: cosicchè non è difficile che anche uno scrupoloso ed oculato ricercatore confonda bene spesso un Baretti con un altro e ne tragga quindi delle genealogie sbagliate.

***

Risalendo pazientemente sino al principio del sec. XVII, in mezzo a questo pericoloso ginepraio di atti ecclesiastici, si nota che da una Caterina Gandolfi e da un Luchino o Luca Baretti, sposatisi il 27 maggio 1609 in Rivalta Bormida, nascono, fra gli altri, due figli: Giambattista, il 20 giugno 1616, e Mercurino, il 23 agosto 1635.

Il Giambattista, non si sa in quale anno, sposatosi anch'esso

---

M. Ill. e M.o Rev.do Sig. Prev.o Colend.mo.

Dalla qui compiegata Lettera di mio Cugino Giuseppe Barretti, vedrà V. S. M.o Ill.o e M.o R.da la premura che mi vien fatta d'avere le fedi di Battesimo, e di Morte delli ascendenti Baretti descritti nell'Albero Genealogico, che pure va a questa riverente mia unito, e la notizia che si desidera di avere degli antenati dell'Albertino. Sichè mi prendo la confidenza di pregare V. S. M.o Ill.a e M.o Rev.da acciò voglia compiacersi di esaminare li libri di Battesimo e di Morte, che sono stati in cotesto luogo e procurare tali lumi, per cui tanto io, che la Razza Barretti le saremo molto tenuti.

Attenderò poi dalla di lei gentilezza di ritorno le annesse carte, e quelle notizie, che le riuscirà di rinvenire, acciò sia in grado di potere rispondere al sud.o mio Cugino. E rinovandole gli attestati del mio ossequio ho l'onore di rassegnarmi con tutto il rispetto

Di V. S. M.o Ill.a e M.o Rev.da

Acqui li 18 Luglio 1766

Dev.mo Ob.mo Ser.re
MARCO ANTONIO BIORCI „.

con una Caterina, n'ebbe in Rivalta almeno due figli. La mancanza di quest'atto matrimoniale, che non si trova, a vero dire, nè in Rivalta Bormida nè altrove, c'impedisce di conoscere con sicurezza la casata della sposa; la quale però dovette presumibilmente essere la stessa del marito, poichè in parecchi atti riguardanti costei, essa viene sempre ricordata col cognome di Baretti, persino nell'atto di sua morte avvenuta sedici anni dopo quella del marito; e perchè anche nei Catasti del Comune di Rivalta essa ha una pagina per suo conto intestata appunto a *Cattarina Baretta*, pagina che appare annullata l'anno stesso della morte del Giambattista, quando appunto i beni là descritti si vedono comparir registrati nella pagina intestata al defunto marito di lei. Il che, pare a noi, proverebbe essere stata appunto la casata della Caterina la stessa del marito: aver cioè il Giambattista Baretti sposato una parente.

E neppure la data precisa della nascita della Caterina ci è dato conoscere; quantunque però possiamo scoprirne l'anno consultando i Registri mortuari della stessa Parrocchia. Dai quali si rileva la morte, avvenuta il 10 settembre 1695, di una Caterina Baretti, vedova di un Giambattista Baretti, la quale, spentasi nella bella età di 80 anni, si può ragionevolmente supporre, anche per altre ragioni che più sotto esporremo, la vedova del Giambattista Baretti di cui discorriamo.

Cosicchè, ammessa questa ipotesi, ne viene di conseguenza che la sposa avesse un anno più del Giambattista. E il matrimonio dev'essere avvenuto tra il 1636 e il 1640, giacchè, da una parte conviene supporre che lo sposo avesse almeno vent'anni, e dall'altra vediamo che i Registri battesimali di Rivalta notano la nascita, avvenuta il 14 Marzo 1641, di una Laura figlia dei nobili Giambattista e Caterina coniugi Baretti; la quale Laura risulterebbe figlia del Giambattista anche da un altro atto della stessa Parrocchia, del 5 febbraio 1675, in cui alla cerimonia del battesimo di un neonato di Giovanni Canavesi, sposato ad una Laura, compaiono come assistenti “ *D. Joēs Baptista Barrettus eius socer* „ insieme con “ *Marco Antonio figlio* „. E tra i figli del Giambattista, e fratello quindi della Laura, vedremo ora appunto anche un Marco Antonio.

* *
*

Ma se volessimo seguire il registro battesimale della Parrocchia di Rivalta, noi dovremmo attribuire alla fecondità di Caterina Baretti nientemeno che otto figli, nati dal 1641 al 1665 [1]. E se il numero non ci può punto meravigliare, deve però farci pensare il fatto che la madre avrebbe dovuto avere 50 anni, mentre metteva al mondo l'ultimo de' suoi figli. E tanto più ci conviene andar canti ed ammettere come figli dei due coniugi Baretti solo quelli che, oltre la testimonianza dell'atto battesimale — per sè stesso molte volte monco ed incerto —, offrano qualche altra prova accettabile, perchè gli Atti parrocchiali ci avvertono che, contemporaneamente a que' due, vivevano in Rivalta due altri coniugi Baretti, un Giambattista appunto ed una Caterina, i quali avranno molto probabilmente avuta della prole.

È dunque prudente, non curandoci degli altri figli del Giambattista e della Caterina Baretti, i quali non ci possono che minimamente interessare e di cui è difficile stabilire con certezza la paternità, ricordare due soltanto fra essi che offrono maggiori garanzie, anzi starei per dire prove sicure, d'essere figli dei due coniugi Baretti di cui noi ci occupiamo: Luca cioè, nato il 6 luglio 1648, e Marco Antonio, nato il 9 maggio 1656; i quali due soltanto compariscono, a vero dire, nei Catasti del Comune di Rivalta come eredi dei beni del padre loro Giambattista e della madre Caterina.

* *
*

Anzi, giacchè ci si offre il destro di parlare dei Catasti del Comune di Rivalta, diremo che seguendo questi noi possiamo trovare una conferma sicura delle nostre affermazioni. Già abbiamo visto infatti come i Catasti ci aiutino a provare che il Giambattista abbia sposato una Baretti, e già abbiamo detto che l'anno stesso della morte del Giambattista, cioè il 1679, le annotazioni in margine della pagina del Catasto intestata alla Caterina Baretti ci avvertono che da quell'anno appunto i beni della Caterina venivano tutti notati nella pagina intestata al defunto Giambattista. Così, nel 1697, le annotazioni in margine di questa pagina ci fanno noto che di tutti i beni intestati al Giambattista Baretti avviene una divisione tra il " *Sig. Medico Marc' Ant. Baretti* „ — la cui pagina nel Catasto s'inizia solo il 17 maggio 1696 — e l' " *Alfiere Luca Baretti* „, la pagina del quale incomincia nel Catasto soltanto il 21 ottobre 1696.

Erano questi due adunque i figli eredi di quasi tutti i beni di cui era stata sino allora o padrona o usufruttuaria la Caterina e che, un anno dopo la morte di lei, compaiono nel Catasto divisi, press'a poco in parti eguali, fra il Marc'Antonio ed il Luca, gli unici certamente due figli maschi superstiti del Giambattista e della Caterina Baretti.

[1] I quali sarebbero, in ordine cronologico, i seguenti: *Laura* (nata il 14 marzo 1641), *Luca* (n. il 6 luglio 1648), *Ottavia* (n. il 23 marzo 1652), *Marco Antonio* (n. il 9 maggio 1656), *Anna* (n. il 5 febbraio 1661) *Giacomo Francesco* (n. il 9 maggio 1663), *Isabella* (n. il 19 maggio 1665).

* *
*

E questo Marc'Antonio di cui parliamo, figlio di costoro, sarebbe appunto il nonno paterno dell'autore della *Frusta Letteraria*. E da costui soltanto cominciano i biografi del Giuseppe a parlare della famiglia Baretti.

Vuole infatti il Custodi [1] che Marco Antonio, nonno del nostro Giuseppe, nascesse da un cotal *Albertino da Rivalta*; e a questo Albertino accenna, oltre che il Biorci nella citata lettera al Prevosto di Rivalta Bormida, anche quel pronipote d'Aristarco Giambattista Baretti, che pubblicò sotto il suo nome la biografia che abbiamo già menzionata. A dire il vero però costui afferma che Albertino esisteva nel 1550 e che da lui, " dopo alcune generazioni, nacque Marc'Antonio „ [2]: il che è ben diverso da quanto il Custodi asserisce. Ora, se può essere benissimo che un Albertino, vissuto a metà del sec. XVI, sia lontano antenato di Marc'Antonio, un Albertino però che possa presumibilmente essere stato padre, come vuole il Custodi, del nonno di Aristarco, non si rinviene affatto nei Registri Parrocchiali di Rivalta. Ma

[1] *Memorie della vita di Giuseppe Baretti* già cit. pag. 49.
[2] Op. cit. p. 9.

d'altra parte, quantunque egli non ci dica dov'abbia attinto quella notizia, il Custodi è storico troppo coscienzioso perchè noi possiamo supporre ch'egli, narrando, trascuri affatto le prove e i documenti. Cosicchè ci è d'uopo tentar di spiegare la sua affermazione, ricorrendo ad un'ipotesi che è, d'altra parte, ragionevole e confermata per di più dall' esperienza quotidiana.

***

A noi dunque non sembra difficile ammettere che Giambattista Baretti si chiamasse famigliarmente *Albertino* e che con questo nome fosse conosciuto in paese, mentre sui Registri battesimali comparirebbe il nome di *Giambattista*, sia perchè fosse stato realmente nell'intenzione dei genitori di porgli quel nome, sia anche per malintesa di chi aveva scritto l'atto o per sbadataggine di chi aveva fatta la consegna. E l'esperienza quotidiana, come dicevo, può dimostrarci quanto questo fatto sia comune anche ai giorni nostri, specialmente nei paesi e nelle borgate, dove sono moltissimi quelli conosciuti soltanto sotto un nomignolo, o chiamati con un nome diverso da quello impesto loro al fonte battesimale [1].

Senonchè noi abbiamo anche un altro importante documento che dà maggior valore alle affermazioni nostre e serve inoltre di conferma a tutto ciò che intorno alla genealogia dei Baretti siamo venuti finora esponendo. E a questo documento accenniamo solo ora, quasi a conclusione ed a conferma di tutte le nostre precedenti affermazioni.

In margine e a tergo di quella lettera, già da noi citata, che Marc' Antonio Biorci dirigeva nel 1766 al Prevosto di Rivalta Bormida, si leggono qua e là degli appunti e delle note — di mano diversa di quella che ha vergato la lettera, ma pure della

[1] Nè del fatto ci mancano esempi storici. Così l'ab. Fortunato Mandelli nel narrare la vita dell'ab. Calogerà, ci riferisce che a costui dovea esser imposto al sacro fonte il nome di Giovanni " e benchè il Parrocho per isbaglio lo registrasse sul libro de' Battezzati co' nomi di Domenico Demetrio, tuttavia comunemente fu chiamato Giovanni „. Cfr. le *Memorie della vita del P. D. Angiolo Calogerà abate Camaldolese, scritte dal P. Lettore D. Fortunato Mandelli Monaco di S. Michele di Murano*. In *Nuova Raccolta d'Opuscoli Scientifici e Filologici*, T. 28. Venezia, Occhi, 1775, p. 6.

stessa epoca — le quali riguardano l'albero genealogico dei Baretti: opera certamente del Prevosto stesso di Rivalta, o di qualche suo incaricato, che ci fa dubitare assai della chiarezza e dell'esattezza di quell'albero genealogico spedito dal Biorci; il quale pare incominciasse dall'*Albertino*, supposto padre del Marc' Antonio, se solo *degli antenati dell'Albertino* il Biorci mostrava appunto in quella lettera di desiderar notizie.

Ebbene, i frequenti e ripetuti tentativi che da quelle note appaiono essere stati fatti da chi in quel tempo ricercava nei Registri Parrocchiali di Rivalta, mentre da una parte ci dimostrano, per la confusione e l'identità dei nomi, quella difficoltà d'indagine che noi abbiamo sin dal principio lamentato, ci provano dall'altra che un *Albertino*, presumibile padre di Marc'Antonio e di Luca Baretti, nemmeno il diligente e paziente ricercatore del 1766 — pel quale senza dubbio, le difficoltà materiali della indagine erano minori delle nostre — è riuscito a scoprire in que' Registri ecclesiastici; nota bensì egli parecchi *Alberti* Baretti nati nel 1600, ma nessuno evidentemente egli accetta come padre del Marc' Antonio e del Luca, per quelle ragioni certo per le quali tutti furono anche da noi rifiutati.

Cosicchè il diligente e paziente ricercatore del 1766 finisce col dare per genitori al Marc'Antonio ed al Luca Baretti un Giambattista ed una Caterina, e quel Giambattista appunto nato nel 1616, e quella Caterina appunto morta, a ottant'anni, nel 1695, i quali noi sosteniamo essere i genitori veri del nonno di Aristarco Scannabue.

E questo documento pare a noi, sia pel tempo sia per la persona a cui è ragionevole attribuirlo, di una grande importanza non solo, ma tale eziandio da togliere alle nostre ricerche ogni possibile dubbio o sospetto di leggerezza.

***

I Baretti di Rivalta Bormida formavano certo una delle famiglie più distinte e più cospicue della borgata.

Tra essi, chi esamina i documenti e i Catasti degli Archivi Municipali del Sec. XVII e della prima metà del XVIII, trova dei consoli, come un Alberto; dei medici, come un Marc'Antonio;

dei sacerdoti, come un Paolo; dei *militari*, come un Luca; dei notai, come un Mercurino; e va dicendo.

E che fosse anche una famiglia agiata, malgrado un'affermazione di Giuseppe Baretti che citeremo più sotto, ce lo prova il fatto che un D. Guido Baretti, nipote del Giambattista e sacerdote *in* Rivalta, lasciò in un Codicillo del suo testamento, in data 7 ottobre 1732 — come risulta dagli Archivi Parrocchiali di Rivalta — un legato per la manutenzione di un altare e di una Cappella di S. Caterina e per la celebrazione di messe, ripristinando una Cappellania per gli eredi col diritto di nomina ad essi. E ciò egli in quel Codicillo dichiara di fare pel timore " che le disgrazie " venute alla sua casa [1] potevano essere per l'inadempimento delli " obblighi della Capella di S. Cattarina. „ Il che dunque proverebbe eziandio che le condizioni agiate dei Baretti aveano permesso anche agli antenati di D. Guido d'istituire delle Cappellanie [2].

Le quali condizioni agiate d'altra parte sono provate pure dai Catasti Communali, in cui sono registrati i non scarsi beni della *Cattarina Baretta*, del Giambattista, e successivamente dei figli loro Marc'Antonio e Luca, e degli altri parenti.

* * *

Ma che poi la famiglia dei Baretti, o il ramo almeno dal quale vedremo discender l'autore della *Frusta*, fosse veramente nobile, come da alcuni, per quanto assai scarsi, Atti ecclesiastici apparirebbe, — come, ad esempio, dalla già citata fede di nascita di Marc'Antonio figlio di Giambattista — non lo si può ammettere punto. E per più ragioni. Anzitutto, nella pluralità degli Atti che abbiamo citato e che citeremo, il titolo nobiliare non compare affatto, mentre non sarebbe certo mancato qualora i Baretti avessero realmente vantato sangue nobile; inoltre, nei Catasti e nelle carte dell'Archivio Comunale di Rivalta, nelle quali

[1] Alludendo forse alla fine disgraziata del padre suo Mercurino ucciso, pare, con un colpo di schioppo: " ex ictu sclopi „, come dice l'atto di morte.

[2] Secondo il biografo G. B. Baretti (Op. cit. p. 9 nota 1), il fondatore del Beneficio di S. Caterina " dotato di beni, con altare eretto nella chiesa parrocchiale di Rivalta „, sarebbe stato appunto quell'Albertino Baretti, vissuto nel 1550 circa, del quale abbiamo più sopra discorso.

era certo doverosa e necessaria una maggior chiarezza e precisione, non si trova mai indicato neppure il semplice titolo di nobile accanto al nome di alcuno dei Baretti, i quali sono ricordati o con un semplice *messere* o col titolo che la professione conferiva a ciascuno di essi. Così i beni del padre del Giambattista sono nel Catasto del 1609, intestati semplicemente a *Messer Luchino Barretto*; e così, nel Catasto del 1696, compaiono registrati il *Sig. Medico Marc'Antonio Barretti* e l'*Alfiere Luca Baretti*, il quale ultimo è ricordato più tardi col titolo di *Capitano* [1].

* * *

E come mai allora in alcuno di quegli Atti ecclesiastici è dato ai Baretti il titolo di nobile? Per dirne una ragione ci conviene ricorrere ad una credenza tradizionale e forse leggendaria, che è basata però su di un fatto indubbiamente storico.

Nel sec. XVI l'infelice borgata di Rivalta fu decimata, come parecchio del Monferrato, da una terribile pestilenza. E si vuole che in Rivalta dodici famiglie soltanto siano sopravvissute alla strage. Ben è vero che lo storico De Conti narra che la morte " con appestati strali..... scorse pel Monferrato, empiendo di terrore ogni luogo, spopolando città, terre e castelli; onde, perseverando persino al 1503..... i casalesi furono spenti sino a quindici mila „ [2]; ma tuttavia il fatto ha certo molto del leggendario. E di quelle dodici famiglie superstiti vuole la tradizione che sei, fra le più cospicue, siano state poste nella categoria *de domino*, e le altre sei, in quella *de populo*; e che alle famiglie *de domino* — fra le quali pare entrasse anche quella dei Baretti — fosse dato il titolo di *nobile* nel significato semplice di *egregio* o *distinto*.

È questa, come dicemmo, tradizione del paese e non storia. Ma è probabile che in questa pure, come in tutte le tradizioni, un fondo di verità ci sia. Quel che è certo però si è che i Ba-

[1] Come anche nell'atto di matrimonio, già ricordato, del 6 giugno 1722, tra Biagio Biorci e Marianna Baretti, compera fra i testimoni " *D. Capitanei Lucae Baretti* „. E così " *D. Capitaneus Lucas Barrettus* „ è detto lo stesso nel suo atto di morte del 1. marzo 1733.

[2] V. De Conti. *Notizie storiche della città di Casale e del Monferrato*. Casale, Casuccio, 1838-42. Vol. V. pp. 10-11.

retti veramente non erano nobili, e che il titolo di nobile, dato loro in qualche atto ecclesiastico, non aveva altro significato nella mente di chi dettava l'atto, fuorchè quello a cui accenna la tradizione ricordata.

Cosicchè l'arma gentilizia *del casato e famiglia dei signori Baretti* che il Perrero riferisce dall'atto di presentazione, in data 8 marzo 1790, del primo testamento segreto di Teresa Morendono, vedova di Filippo Maria Baretti e cognata d'Aristarco; arma gentilizia, " rappresentante uno scudo azzurro, con una torre e " due leoni portanti una bandiera e corona comitale sopra detto " scudo [1] ,,; convien supporre che fosse solo di fresco immaginata e adottata, e non ha certo nulla di comune — tanto per sciogliere una volta il dubbio col quale il Perrero chiude il suo ottimo scritto — coll'arma gentilizia del ramo marchionale di quella stirpe del Carretto, vissuta nell'Alto Monferrato ai tempi degli antenati di Giuseppe Baretti, e risieduta principalmente in Sessame con diramazione di rami cadetti in Ponti e in altri luoghi dell'Alto Monferrato; arma gentilizia che consisteva in uno scudo portante l'aquila a due teste, sovrapposta ad un carro tirato da due leoni, e sormontato da una corona marchionale.

***

Marc'Antonio s'avviò alla professione di medico, come ci affermano il Custodi [2] ed altri con lui [3], e come risulta anche da parecchi Atti in cui entra il suo nome e che avremo occasione di citare fra poco. E il Custodi aggiunge che si trasferì " a causa " della sua professione ,, a Monbertaro [4].

Ora, il fatto del passaggio, per ragioni, diremo così, professionali, da un paese ad un altro — ai nostri giorni così comune ed abituale, e pei medici non meno frequente anche in quel tempo [5] — non

[1] D. PERRERO. *Della famiglia di Giuseppe Baretti. Notizie tratte da documenti inediti.* In *Curiosità e ricerche di Storia Subalpina.* Torino, Fratelli Bocca, 1883. Vol. V. p. 540.

[2] *Memorie della Vita di Giuseppe Baretti*, già cit. pag. 49.

[3] Fra cui il pronipote G. Battista (Op. cit. p. 9) e il COOPER, già cit.

[4] E così ripetono il pronipote G. Battista (op. cit. p. 10) ed il COOPER (l. c.).

[5] Scriveva infatti il Baretti stesso a proposito dei medici *condotti* del suo tempo: " When the place is once obtained, the young physician keeps it until " he hears of a better; and then he offers himself a candidate for that. By " these means our provincial physicians schift from place to place, that is " from a small *condutta* to a greater ,,. (Cfr. *An account of the manners and customs of Italy; with observations on the mistakes of some travellers, with regard to that country*; London, T. and L. Davies, 1768; Vol. I, pp. 216-17.

avrebbe per noi nulla di strano, se ci fosse dato di trovare, nel Monferrato od altrove, quel luogo in cui il Custodi afferma essersi il Marc'Antonio Baretti recato.

Ma il paese di Monbertaro non si trova nè vicino a Rivalta nè lontano; nè si sa dove il Custodi l'abbia potuto pescare. Cosicchè il nome di Monbertaro deve essere logicamente escluso.

Tuttavia convien pure tentar di spiegare o di correggere l'errore del Custodi. E noi ci proveremo.

***

Sulla riva sinistra della Bormida, prima che questa tocchi Rivalta, s'incontra la borgata di Bistagno, stesa sul piano ai piedi di una ridente collina; e nei Registri di quella Parrocchia si trovano indicati, a cominciare dall'anno 1644 e fino al principio del sec. XVIII, parecchi Baretti: prova probabile, se non sicura, che in Bistagno cresceva pure una parte di quell'*esercito di parenti* " parte ricchi, parte poveri, parte nobili, parte plebei ,,, che l'autor della *Frusta*, come abbiamo in principio citato, dice essersi *accampati* " pei villaggi e i castelli dell'Alto Monferrato ,,.

In que' Registri si trova indicata, sotto l'anno 1687, la nascita avvenuta il 9 febbraio, di una Teresa Maria Caterina, figlia di un Marco Antonio e di una Diana Maria coniugi Baretti " *oppidi Ripaltae* ,,, come dice precisamente l'atto in parola. Il quale, per l'importanza sua, e per le considerazioni a cui dà luogo, è bene riprodurre integralmente:

" 1687 — die 12 Februarii. *Theresia M.ª Cath.ª* figlia DD. Phisici Marci Antonii et Dianae M.ª ingalium de Baretis, oppidi Ripaltae, nata die 9 idem, quae ob imminens mortis periculum rite baptizavit D. Jôs Bapta Arcasius Avus maternus portata fuit ad Ecclesiam, cui sacras ceremonias Ad.ᵐ Reverendus D. Ludovicus Rodella huius oppidi Archypresbiter adhibuit; tenentes fuerunt DD. Lucas Barretus loci Ripaltae, et Virginia filia Ill.ᵐ

D. Comitis Cesaris Antonii de Carretto loci Ponti. Io. Bapta Arcasius V. P. „.

E sotto lo stesso anno, in data del 15 febbraio, si legge quest'altro atto di decesso che si riferisce evidentemente alla stessa persona di cui s'occupa l'atto qui sopra citato:

" *Theresia M.ª Cath.ª* figlia del Sig.ʳ Medico Marco Antonio Barreto di Ripalta di giorni 6 morta li 13 detto sepolta nella Parrochiale. P. Gio. Batta. Arcasio V. P.

Così dai Registri della Parrocchia di Rivalta Bormida si rileva che il 24 dicembre 1695 erano padrini di un battesimo " *D.D. signifero Luca Baretti et D.ª Diana eius cognata* „, e che il 7 Gennaio 1696 madrina di un altro battesimo era " *D.ª Diana* " *uxor D.ⁱ Phisici Marci Antonii Bareti huius loci sindaci* „.

* * *

Nel primo atto citato si parla dunque, come il secondo atto pienamente conferma, di un dottor Marco Antonio Baretti di Rivalta, che ha per moglie una Diana Maria. E che una Diana Maria sia stata moglie di un Dottor Marco Antonio Baretti di Rivalta Bormida, è chiaramente provato dall'atto di Rivalta del 7 gennaio 1696 a cui abbiamo sopra accennato.

E siccome noi abbiam visto aver avuto il Marco Antonio Baretti, figlio di Giambattista e Caterina, un fratello di nome Luca — e un Luca Baretti, pure di Rivalta, compare come padrino nel già citato atto di Bistagno del 12 febbraio 1687 — e l'atto di Rivalta del 24 dicembre 1695, più sopra accennato, ricorda appunto una Diana cognata di un Luca Baretti, pare a noi non molto azzardato il conchiudere che questo dottor Marco Antonio Baretti di Rivalta Bormida, di cui si parla negli Atti della Parrocchia di Bistagno, sia appunto uno de' figli di Giambattista e Caterina Baretti e quindi nonno, come vedremo, dell'autore della *Frusta Letteraria.*

Il quale dunque prende in moglie una Diana Maria.

Era anche costei di Rivalta? Non pare, perchè nei Registri battesimali di questo paese non si trova dal 1650 al 1670 — i termini estremi entro i quali dev'essere presumibilmente nata — nessun atto di battesimo di una Diana Maria.

A Rivalta inoltre non esiste l'atto di matrimonio del dottor Marc'Antonio Baretti, il che ci proverebbe appunto aver egli abbandonato realmente il suo paese: se per andare poi ad esercitare altrove, come vuole il Custodi, la sua professione, o per altre ragioni, non è per ora il momento d'indagare. E neppure a Bistagno veramente è possibile rinvenire quell'atto di matrimonio che potrebbe portare nuova luce alle nostre ricerche; ma non già però, si noti, perchè quell'atto per avventura non esista, ma perchè in quell'Archivio Parrocchiale gli Atti di matrimonio conservati cominciano solo dal 1688 e quindi troppo tardi per le ricerche nostre. Mentre d'altra parte quell'*Arcasio* " avus maternus „, posto accanto, nell'atto battesimale già citato del 12 febbraio 1687, a quell'*Arcasio* vice-parroco di Bistagno — chè le sigle *V. P.* significano appunto *vice-parroco* — ci possono far supporre che la sposa fosse di Bistagno o di qualche frazione vicina.

E le nostre supposizioni sono infatti confermate dall'atto di battesimo di una Diana Maria, figlia di un Giovan Battista e di una Giustina Arcasio, nata a Bistagno il 9 aprile 1666. Costei è senza dubbio la sposa del Dott. Marc'Antonio, del quale è più giovane di dieci anni: ce lo prova l'atto di morte che qui sotto riferiamo, ricopiandolo dai Registri Parrocchiali di Rivalta:

" Millesimo septemcentesimo quadragesimo die decima Februarii. D. Diana Arcasia vidua q.m D. Phisici Marci Antonii Barreti aetate annorum septuaginta quinque obiit nudius tertius apopletico ictu. Sepulta fuit hoc mane in Ecclesia S. Spiritus ex mei permissione et ad requisitionem D. Blasij Biurchij eius Generi, et D. Joannis Baptistae Canavesii eius nepotis „.

Che quest'atto di morte si riferisca alla nonna dell'autor della *Frusta*, nessuno può porre in dubbio, e perchè esso nomina chiaramente il Dott. Marco Antonio, già morto allora — come vedremo — da 36 anni; e perchè accenna a Biagio Biorci che, come ancora vedremo, sposò una figlia del Dott. Marc'Antonio; e perchè inoltre ricorda un nipote Canavesi che è certo un figlio di quella Laura Baretti a cui abbiamo più sopra accennato. E neppure sembra a noi sia da porsi in dubbio che quest'atto si riferisca alla stessa persona a cui si riferisce l'atto battesimale del 15 aprile 1666. Vero è che i settantacinque anni la Diana

Maria non li avrebbe raggiunti, morendo nel 1740; ma noi a certe affermazioni di questi Atti Parrocchiali, specialmente se si tratta di età, non possiamo badare troppo pel sottile. E di questo avremo più tardi modo di persuaderci per altri esempi consimili.

***

Abbiamo così tentato di determinare il nome ed il luogo di nascita della sposa del Dott. Marc'Antonio, e da essi siamo anche indotti a supporre che il matrimonio dei nonni d'Aristarco sia avvenuto a Bistagno.

E, a dire il vero, per noi non potrebbe nascere dubbio alcuno sul nome e sul luogo di nascita della sposa del Dott. Marc'Antonio, se non ci fossero di mezzo un'affermazione e un documento che sono pur degni d'essere considerati.

È vero che in tutti gli atti, meno uno, in cui v'è occasione di far menzione della moglie del Dott. Marc'Antonio Baretti — e la maggior parte di questi atti li vedremo — costei vien sempre ricordata col solo nome di *Diana* o di *Diana Maria*. In tutti, abbiam detto, meno uno. E questo è appunto l'atto di nascita, dettato a Mombercelli, di un figlio del Dott. Marc'Antonio — e precisamente di quello che dovrebbe essere il padre di Giuseppe Baretti e che assume il nome dello zio Luca — in cui la madre è ricordata col nome di *Diana Boni*.

Parrebbe dunque dover essere *Boni* la casata della sposa del Dott. Marc'Antonio. Senonchè il pronipote G. Battista dice che il Marc'Antonio " si ammogliò nella chiarissima famiglia dei " Marchesi del Caretto „ [1] e l'autore della biografia barettiana, inserita — come già abbiamo avvertito — nel *Dictionary of National Biography* [2], ci racconta pure come il Marco Antonio Baretti " married a lady who belonged to the illustrious family of " the Marquises of Carretto „ [3].

Nè l'uno nè l'altro dei due biografi dice, per verità, dov'abbia

[1] Op. cit. pp. 9-10.
[2] Ediz. cit. p. 178.
[3] Anche il Foscolo dice il Baretti " povero discendente de' marchesi di " Carretto in Piemonte „ (*Letteratura italiana periodica*, in *Opere edite e postume*, Firenze, Le Monnier, 1850-62; vol. X p. 465).

attinto la notizia, ma sta il fatto che Giuseppe Baretti nascose qualche volta il suo nome sotto quello del Carretto, e, come il padre, vantò spesso antenati illustri [1]. Ed è pur notevole il fatto che nell'atto, già ricordato, del 12 febbraio 1687, i padrini di battesimo della figlia del Dott. Marco Antonio sono appunto Luca Baretti, zio della neonata, e " *Virginia filia Ill.mi D. Comitis* " *Cesaris Antonii de Carretto loci Ponti* „ [2]. E così, nell'atto, che citeremo, del 1 ottobre 1697 compare come padrino di battesimo di un'altra figlia del Dott. Marco Antonio un " *D. Comite Jo. Bapt.e de Carretis oppidi Sexami* „ [3].

Notevoli, dicemmo, queste testimonianze, malgrado però che i due biografi summentovati parlino dei *marchesi* del Carretto, e qui invece quel nome compaia accompagnato dal titolo di *conte*.

Arcasio dunque, o Boni, o Del Carretto?

Si noti anzitutto che in un atto di matrimonio del 2 luglio 1686, registrato nella Parrocchia di Rivalta Bormida, si cita fra i testimoni un " *Antonio Boni Bistagni huius loci incola*„, e un " *Antonius Bona ex loco Bistagni* „ compare pure come padrino di battesimo di un Marco De Petris in un atto della Parrocchia di Strevi — borgata a breve distanza da Rivalta — del 30 aprile 1656. Il che farebbe supporre che a Bistagno ci fossero dei Boni quantunque in que' Registri Parrocchiali quel nome non compaia quasi mai [4]. Ed è anche da notarsi che chi battezzava il figlio del Dott. Marco Antonio e firmava quindi quell'atto a cui accennammo, che vedremo, e nel quale compare il nome di *Boni*, era il parroco stesso di Mombercelli, Paolo Baretti, imparentato coi Baretti di Rivalta, anzi molto probabilmente cugino in secondo o terzo grado del Dott. Marc'Antonio.

La circostanza è notevole perchè ci convince che quel nome

[1] Cfr. P. Custodi, *Memorie* etc. già cit. p. 51 e nota 2.
[2] Questo Ponti è, con molta probabilità, quella borgata sulla destra della Bormida, situata su di un poggio ridentissimo, a quattro chilometri di distanza da Bistagno.
[3] Sessame è il paese che si trova a breve distanza da Bistagno, in collina, a sinistra della Bormida. Fu la sede principale dei marchesi Del Carretto.
[4] Quanto ai Catasti del Comune di Bistagno, le ricerche sono impossibili perchè i Catasti più antichi conservati in quegli Archivi datano solo dal 1782.

non è stato scritto a caso o per errore e che bisogna quindi dargli la sua importanza.

D'altra parte, come rinunciare alla casata d'*Arcasio*, che appare così chiaramente negli atti di nascita e di morte della moglie del Dott. Marc'Antonio? Noi potremmo supporre che in quel tempo fosse lecito riunire, anche negli Atti, i casati del Padre e della Madre e ricordar quindi or l'uno ed or l'altro — quantunque certo più frequentemente, senza confronto, quello del Padre —; e molte altre ragioni potremmo andar cercando senza forse probabilità alcuna d'accostarci alla verità.

A noi basti dunque l'aver accennato anche a questo dubbio, il quale, per conto nostro però, non c'impedisce di credere che il cognome di *Arcasio* sia proprio quello della moglie del Dott. Marc'Antonio.

***

Resterebbe da spiegare l'affermazione dei due biografi che abbiamo sopracitati, alla quale però siamo ben lungi dal dare una grande importanza. E la spiegazione potremmo anche azzardarci a cavarla da un'ipotesi verosimile, che non distruggerebbe per nulla l'opinione nostra sulla casata della Diana Maria. Che cioè il Dott. Marc'Antonio non avesse già sposato una marchesa Del Carretto — il che, a vero dire, nemmeno i due biografi affermano, e che sarebbe poco credibile come un fatto assolutamente eccezionale nei fasti dell'aristocrazia dei secoli scorsi — ma solo una discendente, per parte di madre, di un ramo cadetto — e quindi semplicemente nobile — oppure una figlia naturale di qualcuno dei marchesi Del Carretto [1].

E se il lettore pensa all'importanza ed al valore che in quell'epoca si attribuiva alla nobiltà, non deve trovar strano che i

[1] Non reggerebbero forse questa ipotesi le parole — per quel tanto di valore ch'esse possono avere — che il Baretti scriveva all'amico Carlo Antonio Tanzi, in data del 26 aprile 1749, rispondendo alla richiesta fattagli di un autobiografia per gli *Scrittori d'Italia* del Mazzuchelli? " Che diavolo ho io dunque a dire in quella vita? Che i miei Antenati erano nobili? Chi sa ch'io non sia Bastardo o figlio d'un Bastardo? „ (Cfr. *Opere di Giuseppe Baretti*, Milano, già cit., vol. IV, p. 38).

discendenti più o meno legittimi di un ramo, anche cadetto, dei marchesi Del Carretto vantassero la loro nobile discendenza.

Si concilierebbe così l'opinion nostra coll'affermazione del G. B. Baretti e del Cooper. Certo è però che queste non sono altro che ipotesi, per quanto ragionevoli e verosimili, nè sarebbero le sole che si potrebbero tentare; ma alle ipotesi è sempre pericoloso affidarsi quand'esse non abbiano almeno una qualche parvenza di fondamento.

***

Parimenti non si è certi, come abbiam visto, quando e dove precisamente sia avvenuto il matrimonio della Diana Maria col Dott. Marc'Antonio Baretti.

L'epoca dev'essere stata molto probabilmente tra il 1683 e il 1686 — giacchè non è probabile che la Diana Maria abbia preso marito prima dei diciassette anni — e il matrimonio, non avvenuto certo a Rivalta Bormida, dev'essere molto probabilmente stato celebrato, come già accennammo, a Bistagno dove forse, se vogliamo in parte accettare la citata affermazione del Custodi, si recò prima che in altro luogo il Dott. Marc'Antonio per esercitarvi la professione medica, e dove trovò d'accasarsi. Giacchè, quanto al paese di Monbertaro, cui accenna il Custodi, noi già abbiamo esposto le ragioni perch'esso debba essere senz'altro lasciato nel dimenticatoio.

Ma alcuno potrebbe forse essere indotto a credere trattarsi qui di Mombarcaro, uno de' paesi più elevati delle Langhe. E, a vero dire, la somiglianza del nome potrebbe dar parvenza di verità alla facile ipotesi che il Custodi abbia confuso nella sua mente i due nomi ed abbia scritto il primo in luogo del secondo. Ma nei registri parrocchiali di Mombarcaro, da noi diligentemente esaminati, non compare una sol volta e per nessuna ragione il nome dei Baretti. Cosicchè, se pensiamo che il Dott. Marc'Antonio nel paese ove si recò prese moglie ed ebbe figli, non possiamo non persuaderci che quell'ipotesi intorno a Mombarcaro sia senz'altro da abbandonarsi.

Nè è, d'altra parte, ammissibile la confusione tra il nome di Monbertaro e quello di Bistagno, giacchè — a parte la stranezza

di essa — il Custodi, come vedremo, non ci parla che di due figli nati dal Dott. Marco Antonio Baretti e non accenna affatto a quella Maria Teresa Caterina che, come vedemmo, morì a Bistagno quattro giorni soltanto dopo essere nata; e parla prima di tutto del figlio Luca ch'egli dice essere nato a Monbertaro nel 1688 [1]. Ora, fra gli Atti battesimali di Rivalta Bormida se ne trovano due del 1668, uno del 6 luglio e l'altro del 1 agosto, nei quali compare come padrino un " *Rev. D.ⁿᵘˢ Paulus Antonius Barretus Rector Mombercelli* ,, che il secondo Atto ci dimostra per di più zio del neonato [2].

C'è dunque — come più addietro abbiamo ricordato — un Paolo Antonio Baretti imparentato co' Baretti di Rivalta, e parroco di un Mombercelli. E c'è infatti nel Monferrato un paese di questo nome, lontano non più di una ventina di miglia da Rivalta e situato appunto in direzione di Asti tra il Tanaro e la Bormida. Posato sulla vetta di una ridente collina, sotto un antico castello dei conti Magiolini, domina la fertile vallata del Belbo, e fa corona coi paeselli di Vinchio e di Vaglio, anch'essi posati su alture, alla città di Nizza Monferrato.

Per questo sì, più che per altri paesi, la confusione col nome di Monbertaro è cosa possibile, tanto più che a Mombercelli si trovano anche, come abbiam visto, dei parenti dei Baretti rivaltesi. E l'ipotesi d'un errore di memoria o di scrittura — ma molto più probabilmente, a noi pare, della prima — che abbia potuto far scrivere al Custodi Monbertaro invece di Mombercelli, a noi sembra accettabile anche per la ragione importante che ora diremo.

⁂

Narra il Custodi che, passato il Marc'Antonio a Monbertaro, dei due figli ch'ebbe colà, il Luca, " che fu padre del nostro autore ,, nacque in ottobre del 1688 [3].

[1] Op. cit. p. 49.
[2] Dice infatti l'Atto: " *Patrini fuerunt Ad. R. D. Paulus Antonius Barretus Rector Mombercelli frater, et.....* ,,
[3] L. c.

Ebbene: esaminati diligentemente i Registri Battesimali di Rivalta Bormida, di Bistagno, ed anche d'altre borgate dell'Alto Monferrato, non ci è stato possibile di trovare la data della nascita, avvenuta nell'ottobre del 1688, di un Luca Baretti, figlio di un Marc'Antonio e di una Diana Maria. Nel registro invece degli Atti Battesimali della Parrocchia di Mombercelli noi abbiamo trovato l'atto desiderato, al quale nel corso di questo scritto abbiamo già avuto occasione di accennare, e che, per le osservazioni a cui esso ha dato e dà luogo, stimo opportuno riprodurre qui integralmente:

" 1688 die vero vigesima quarta Mensis 8ᵇʳⁱˢ ego Paulus Barretus Rector baptizavi infantem natum die decima septima eiusdem mensis et hora decima noctis ex DD. Marco Antonio et Diana Boni coniugibus de Barretis cui est nomen impositum *Lucas.* Patrini fuere D. Dominicus Franciscus de Gattis de civitate Alexandria et M.ª Comitissa Anna Margarita ex Magiolinis ,,.

Nel quale Atto compaiono e il Parroco Paolo Baretti, a cui abbiamo già accennato come parente dei Baretti di Rivalta Bormida, e quel nome di *Boni* riferito alla sposa di Marc'Antonio Baretti, del quale abbiamo già in addietro discorso.

Certezza assoluta veramente non c'è che quell'atto riguardi proprio il padre dell'autore della *Frusta Letteraria*, ma tutte le parvenze però della verità ci sono.

Cosicchè, per conchiudere, non ci pare affatto fuor di ragione l'ammettere che il Custodi abbia dettato per errore Monbertaro invece di Mombercelli, e che i biografi posteriori del Baretti abbiano, come avviene di solito, accettata e ripetuta la notizia come era data dal Custodi [1].

Ma, in verità, il Custodi non è esatto nemmeno quando dice, come abbiam visto, che il Dott. Marc'Antonio si trasferì a causa della sua professione da Rivalta Bormida a Monbertaro. Andò bensì

[1] Il Franchi poi, annotando una lettera di Giuseppe Baretti, crede e afferma che il padre d'Aristarco sia nato a Rivalta. V. Op. cit. p. V, nota 2.

anche a Mombercelli il Dott. Baretti, ma dopo però essere già stato a Bistagno ed avervi avuto una figlia — il che vedemmo — il 9 febbraio 1687.

Forse egli tentò dapprima la fortuna sua a Bistagno, borgata più vicina di Mombercelli a Rivalta Bormida, da cui dista solo sedici chilometri; e poi, riuscitogli forse male il tentativo, o chissà per quale altra ragione, passò, nel 1687 stesso o nell'anno successivo, a Mombercelli dove vediamo che il 17 ottobre 1688 gli nasce il figlio Luca.

Quanto il Dott. Marc'Antonio si sia fermato a Mombercelli non si sa. Quel che è certo si è che, all'infuori del Luca, nei Registri di quella Parrocchia non compare nessun altro nato di lui. Nè v'è quindi l'atto di nascita del Giambattista, l'altro, secondo il Custodi, dei due figli del Dott. Marc'Antonio che avrebbe dovuto nascere nello stesso paese del Luca.

I Registri Parrocchiali invece di Rivalta Bormida ci rivelano che a Bistagno nasceva, il 25 ottobre 1691, un'altra figlia del Dott. Marc'Antonio Baretti, e precisamente la terzogenita Giovanna Margherita, battezzata a Bistagno *urgente necessitate vitae*, come dice l'atto, e sottoposta in Rivalta alle supplementari cerimonie rituali il 12 settembre del 1692.

Presumibilmente dunque il Dott. Marc'Antonio era nel 1691 ritornato in Bistagno, forse dopo aver invano tentato la fortuna anche a Mombercelli e averla avuta avversa. E nel 1692 pare di nuovo tornato nella natia Rivalta, da cui era stato lontano qualche anno e a cui ritornava forse con speranza, vicino alla vecchia madre [1].

***

E da Rivalta — per quanto almeno a noi risulta — non si mosse più: là infatti nacquero, come vedremo, gli altri suoi figli, e là compare — e lo abbiam visto negli Atti Parrocchiali citati del 1695 e del 1696 — come madrina di due battesimi la moglie sua

[1] Egli compare anche, nei Registri della Parrocchia di Rivalta, come padrino d'un battesimo celebratosi là il 28 settembre del 1688.

Diana. Anzi, in quell'atto del 7 gennaio 1696 che abbiamo riferito, la Diana è indicata anche colle parole " *uxor D.i Phisici Marci Antonii Bareti huius loci sindaci* ".

Cosicchè, tornato il nostro Marco Antonio in patria dopo qualche anno d'infruttuosa peregrinazione, divenuto anche *sindicus* del suo paese natio — ossia rappresentante stabile del Comune per la trattazione degli affari [1] —, e, colla morte della madre [2], fatto padrone di parte dei beni paterni, è presumibile che a Rivalta sia rimasto pel restante della sua vita.

E a Rivalta occupò infatti, col fratel suo Luca, le più alte cariche che la picciolezza del luogo e la poca importanza di esso potevano loro conferire. Già abbiam visto ricordato il Luca nei Catasti col titolo di *alfiere* e di *capitano*, certo, della milizia comunale di Rivalta; e lo vedremo ora ricordato, in un atto di battesimo del 1695, col titolo di *praetor* o podestà [3]. Così in una carta parrocchiale di Rivalta del 1700, che a noi fu dato d'esaminare, il nome del Dott. Marc'Antonio Baretti, con quello della moglie Diana e del fratello Luca, compare fra gli scelti al Priorato di una Congregazione di Rivalta, insieme ai nomi dei più nobili e cospicui cittadini della borgata.

***

Che il Dott. Marc'Antonio Baretti, tornato a Rivalta, vi sia rimasto fino alla sua morte, ce lo fan credere inoltre gli Atti battesimali degli altri suoi figli e il suo atto di morte che fra poco riferiremo.

E in patria senza dubbio le condizioni morali e finanziarie della sua famiglia si volsero, per quel che n'abbiam detto, al meglio. Ne è da prestar molta fede a quanto ne scriverà molto più tardi Giuseppe Baretti in una lettera, nella quale dirà essere

[1] Carica rinnovabile ogni un dato periodo di tempo. Cfr. G. Rezasco, *Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo*. Firenze, Le Monnier. 1881. p. 1078 VIII.

[2] Avvenuta, come già abbiam detto, il 10 settembre 1695.

[3] Cfr. G. Rezasco, Op. cit. p. 862, I.

il padre suo nato “ in un poverissimo villaggio del Monferrato “ di poverissimi padri „ [1].

Povera certo doveva essere Rivalta in quell'epoca in cui lo stato continuo di guerra impediva il fiorire dell'agricoltura in quella terra fertilissima, ma poveri non si posson dire certo i Baretti, giacchè i Catasti del Comune di quel tempo e le cariche alte ed onorifiche a cui furono assunti smentiscono il giudizio di Aristarco, esagerato spesso e soggettivo ne' suoi apprezzamenti.

Ad ogni modo è certo che il Dott. Marc'Antonio si trovò in Rivalta meglio assai che non altrove e in Rivalta potè godere forse, col resto, anche di quella quiete e di quella tranquillità che avea forse altrove cercata invano.

E a Rivalta crebbe la sua famiglia. Nasceva infatti il 6 gennaio 1695 un'altra femmina al Dott. Marc'Antonio, e fu Giustina Teresa Caterina, la quale però morì circa un anno dopo, come conferma anche un *obiit* scritto in margine all'atto stesso nel Registro Parrocchiale; dal quale atto risulta che madrina del battesimo è la moglie di Luca Baretti, fratello del Dott. Marc'Antonio.

Così il 23 settembre 1697 nascova al Dott. Marc'Antonio un altra femmina: Marianna. Ed è appunto costei che il 6 giugno 1722 sposava in Rivalta stessa Biaggio Biorci del fu Domenico [2], abitante nella contrada del Castello, e ne avea il 26 marzo 1727 il figlio Gio. Maria Marc'Antonio che, come abbiam visto, scriveva il 18 luglio 1766 al Prevosto di Rivalta Bormida chiedendo, a nome di suo cugino Giuseppe Baretti, quello che sappiamo.

Finalmente il 24 agosto 1701 nasceva l'ultimo — a quanto ce ne risulta — dei figli dei coniugi Baretti, e cioè quel Giambattista Bartolomeo, del quale si occupano — o dovrebbero occuparsi — più estesamente i biografi d'Aristarco, pe' suoi rap-

[1] Al dott. Vincenzo Malacarne, da Londra il 27 giugno 1781. V. *Scritti Scelti Inediti o Rari di Giuseppe Baretti*, già cit. Vol. II p. 307.

[2] Come risulta da uno “ *Stato dell'anime della Chiesa Parocchiale di Rivalta formato d'Aprile del 1750* „ conservato negli Archivi Parrocchiali di Rivalta; e come risulta pure dal Registro Parrocchiale degli Atti matrimoniali.

porti col nipote suo, e la cui nascita il Custodi vuole avvenuta nello stesso luogo del Luca.

***

Che questo Giambattista Bartolomeo sia stato l'ultimo figlio del Dott. Marc'Antonio Baretti, si può dedurre dal fatto che nessun altro nato di lui compare nei Registri Parrocchiali di Rivalta Bormida, i quali, giova notarlo, furono tenuti, dal 1700 in poi, con molta regolarità e diligenza. Ma vi è poi anche un atto della Parrocchia di Rivalta, secondo il quale il Dott. Marc'Antonio sarebbe morto il 23 maggio 1704.

L'atto è il seguente che integralmente trascrivo dai Registri Parrocchiali:

“ 1704 die 24 Maij. Dnus Physicus *Marcus Antonius Barretus* aetatis annor. quadraginta quinq. circiter mortuus heri munitus prius S.ti Paenitentiae, Euch.ae et Ext.ae Unctionis Sacramentis sepultus est hodie in eccl.a Parochiali. Et pro fide Annibal Vespa Praep.s „

Ora a noi sembra non esservi dubbio che quest'atto debba esser riferito al nostro dottore.

È vero che essendo il Dott. Marc'Antonio nato, come abbiam visto, il 9 maggio 1656, avrebbe dovuto avere, morendo il 23 maggio 1704, non già 45 anni, come gliene attribuisce l'atto ora citato, ma bensì 48 e 14 giorni. Ma in favore della nostra opinione ci sono delle forti ragioni. Anzitutto nessun Dott. Marc'Antonio Baretti compare più, e per nessuna ragione, negli Atti Parrocchiali di Rivalta, dopo il 1704, meno una volta e in un atto battesimale del 13 settembre 1708, in cui fra i padrini è notata una Giovanna, figlia — dice l'atto — del *fu* Dott. Marco Antonio Baretti [1]. Inoltre quel *circiter* posto accanto all'età, nell'atto sopra

[1] “ *...et D.a Joanna filia q.m D.i Phisici Marci Antonii Barreti, et...* „ Il qual atto, sembra a noi una novella prova oltre che della morte del dottore, padre appunto di Giovanna Margherita nata nel 1691, anche, se vogliamo, della buona memoria che il dottore avea lasciato di sè, dal momento che si sentiva il bisogno di ricordarlo là dove era proprio affatto inutile farne menzione.

citato, pare a noi dimostri a sufficienza il dubbio e l'incertezza di chi dettava o scriveva l'atto; fatto che deve sembrare anche a noi naturalissimo e per nulla strano, se pur vogliamo considerare che anche ai nostri tempi, in cui le più complesse relazioni sociali e le più frequenti ed imperiose esigenze della vita obbligano a ricordare spesso, per mille ragioni, l'anno della propria nascita o di quella dei congiunti, non è nè difficile nè improbabile il caso di trovare persone — e non fra le più zotiche — che non ricordino la loro precisa età e tanto meno quella dei loro più prossimi parenti [1].

A noi sembra quindi non esservi dubbio che quell'atto di morte si riferisca proprio al nostro Dott. Marc'Antonio, nonno dell'autore della *Frusta Letteraria*; e che all'indicazione dell'età, fatta in esso, non si debba attribuir l'importanza di un'indicazione esatta, seguita com'è da quel *circiter* il quale rivela, ripetiamolo, l'ignoranza dell'età precisa del dottore in chi dettava o scriveva quell'atto di morte.

***

Moriva dunque il 23 maggio del 1704, in età ancor giovane, il Dott. Marc'Antonio Baretti, lasciando la vedova Diana Maria con tre o quattro figli, alcuno dei quali ancor tenerissimo. All'avvenire di essi la vedova provvide certo del suo meglio.

La Marianna, come già abbiamo detto, si sposò nel 1722 col Biorci di Rivalta; della Giovanna Margherita non si hanno affatto notizie: molto probabilmente morì anch'essa presto come la sorella Teresa Caterina. Quanto ai maschi, a vero dire, non ebbero mai alcun grado accademico, ma, giunti senz'alcun lauro dottorale ad un'età conveniente, essi si procurarono tuttavia un'occupazione. Il Giambattista infatti passò, secondo che ne narra

[1] Ricordi il lettore ciò che abbiamo già osservato circa l'atto di morte della Diana Maria Arcasio. E gli esempi si potrebbero moltiplicare. Lo stesso fatto si riscontra anche nell'atto di morte di Mercurino Baretti — zio del Dott. Marco Antonio — del quale in quell'atto si dice " *aetatis annorum sexaginta circiter*, " mentre è certo che Mercurino, morendo il 4 agosto del 1691, aveva non già sessant'anni, ma bensì soltanto cinquantasei, e non ancora compiuti.

il Custodi [1], in Guastalla, dove ottenne un posto di segretario nella casa ducale dei Gonzaga, e dove il nipote Giuseppe lo troverà quando abbandonerà nel 1735 la casa paterna. Il Luca invece andò a Torino, vi prese moglie e vi si stabilì.

Quando precisamente abbia lasciato il Luca la sua Rivalta per la capitale subalpina non si sa, perchè documenti di quel tempo, che lo riguardino, non c'è stato possibile trovare: certamente tra il 1705 e, tutt'al più, il 1715, cioè un po' prima del suo matrimonio, celebrato appunto, come vedremo, nel 1716.

***

Il primo impiego in cui si vegga figurare in Torino il Luca Baretti è quello di Economo della R. Università. Abbiamo detto col Perrero *in cui si vegga figurare* [2], perchè, risultandoci, come vedremo, che l'abitazione di Luca Baretti non fu sempre negli ammezzati del palazzo dell'Università — come avrebbe dovuto essere, ma come non poteva essere, se solo nel marzo del 1713 Vittorio Amedeo II cominciò l'edificazione del palazzo universitario che solo nel 1720 fu condotta a compimento [3] — convien supporre che nei primi anni della sua vita in Torino il Luca Baretti abbia avuto qualche altro impiego. E convien anche supporre che questa sua occupazione fosse abbastanza lucrosa se gli permise, come vedremo, di prender moglie, e povera per di più, nel 1716.

Ma nel testamento e in altri atti pubblici il Luca Baretti si intitola pomposamente *Ingegnere, Misuratore ed Estimatore Generale di Sua Maestà*. Che avesse compiuto un corso regolare di studi per ottenere il titolo d'Ingegnere, si sa che non è vero; e il Perrero, che molto diligentemente ha studiato questo periodo della vita di Luca Baretti, ci dice che fu molto dopo che trovavasi già stabilito ed impiegato in Torino, che " il Luca Baretti " s'indirizzò alla professione, non già di architetto, nè sotto la scuola

[1] *Memorie della Vita di Giuseppe Baretti*, già cit. p. 49.
[2] D. Perrero, *Della famiglia di Giuseppe Baretti*, già cit. p. 525.
[3] Cfr. D. Carutti, *Storia di Vittorio Amedeo II*. 3. ediz. Torino, Clausen, 1897 p. 461.

" dell'Iuvara [1], come disse il Custodi [2], ma sì d'ingegnere militare
" e sotto la direzione e col favore dell'ingegnere Ignazio Bertola,
" indi Conte d'Exilles, „ e che a tutta prima " si contentò del ti-
" tolo modesto di semplice Misuratore, che gli bastava per l'anzi-
" detto impiego di Economo: poi, quando cresciutagli l'ambizione,
" ed offertaglisi l'occasione favorevole per l'amicizia del Bertola e
" per la protezione di un altro personaggio [3]....... aspirò alla pro-
" fessione d'ingegnere, allora, in un coll'appariscenza della qualifi-
" cazione, s'accrebbero anche per lui gli onori e i vantaggi della
" carica [4] „.

* * *

Che occupazione sia stata quella che diede da vivere al padre di Giuseppe Baretti prima ch'egli si procurasse l'impiego di cui sopra abbiamo fatto cenno, non ci è riuscito di scoprire. Ma tuttavia, pur ammettendo che quell'occupazione, per quanto lucrosa, fosse molto umile; pur ammettendo eziandio che il matrimonio di lui colla figlia, come ora vedremo, di un *povero contadino*, possa essere una prova della sua bassa condizione; non ci sentiamo, in verità, d'andar d'accordo col Neri e coll'autore di quel

[1] Ciò afferma recisamente il Perrero senza, pur troppo, far nota al lettore alcuna prova; mentre dalle parole che ora riferiremo del Giuseppe stesso parrebbe proprio che il padre suo sia stato scolaro dell'Iuvara. Quelle parole il Giuseppe ha dettato nell'ediz. inglese delle sue *Lettere familiari*, parlando del nuovo palazzo del re e del suo architetto: "....I have not forgot *Signor Sacchetti* the architect of it, who was our father's intimate friend and fellow-student in architecture under *Don Philip Iuvara* the famous Sicilian, who left so many specimens of his abilities in and about Turin „. Cfr. J. Baretti. *A Journey from London to Genoa, though England, Portugal, Spain and France*. London, T. Davies and L. Davis, 1770. Vol. II, p. 272. E giacchè stiamo citando il Baretti, ricorderemo anche ch'egli nell'Epistola in martelliani diretta al D.r Jacopo Taruffi (cfr. le *Poesie di Giuseppe Baretti* [*Opere di Giuseppe Baretti*, Tomo IV] Milano, Pirotta, 1819, pp. 231 sgg.) dice del padre Luca « Che molta architettura s'aveva nella nuca. » Al qual proposito veda il lettore più avanti.

[2] E ripete, cogli altri biografi, anche la sig. Emira Ferrari nel suo modesto saggio su *Giuseppe Baretti e la " Frusta Letteraria „* (Bologna, Zanichelli, 1898: p. 9), malgrado che dimostri di conoscere e d'aver fatto tesoro dello scritto del Perrero succitato.

[3] Che fu appunto Giovanni Paolo Miglyna di Capriglio Vassallo ed Intendente Generale delle fabbriche e fortificazioni di S. M., dal quale lo stesso Luca Baretti dipendeva.

[4] L. c.

libello contro il Baretti [1], che il Neri ha così egregiamente illustrato [2], secondo i quali il padre di Giuseppe Baretti faceva il muratore.

Non derido il genitore,

dice infatti quel libello,

Della sorte sua tapina;
Nè gli reco a disonore
Che portasse la calcina:
Anzi voglio, se mi lice,
Mascherar questo difetto,
E vo' dir, com'egli dice,
Ch'ei facesse l'Architetto.

Non bisogna dimenticare che il padre del Luca era medico e che la condizione della sua famiglia e dei parenti era, se non buona, certamente discreta e distinta; e conviene inoltre pensare che chi dettava quelle quartine era un libellista, al quale premeva certo di travisare la verità o di esagerare per lo meno, nell'interesse della propria causa, la narrazione delle umili origini di Aristarco.

Comunque, la carica d'Ingegnere di Sua Maestà venne, dice il Perrero, assai tardi. E quella carica il Luca Baretti non aveva ancora quando l'8 febbraio del 1716, all'età cioè di non ancora ventotto anni, si legava in matrimonio con Anna Caterina Tesio [3], figlia di Gio. Antonio " povero contadino del luogo di Villastellone, circondario di Torino „, la quale gli portava in dote la somma di duecento lire lasciatele dal padrino G. B. Bechio [4].

[1] *Il vero carattere di Giuseppe Baretti pubblicato per amor della virtù calunniata per disinganno degli Inglesi e in difesa degli Italiani*. Venezia, s. d. t.

[2] A. Neri, *Un libello contro Giuseppe Baretti*. In *Fanfulla della Domenica*, Roma, an. VIII (1886), n. 10

[3] Cfr. D. Perrero, già cit. Il Mazzuchelli (*Gli Scrittori d'Italia* etc. già cit. p. 346) chiama la moglie di Luca Baretti *Maria Ludovica*, e lo seguono il Franchi di Pont (*Della vita e degli scritti* etc. già cit. p. V.) e altri, fra cui C. Ugoni (nell'ediz. di Brescia, 1820-22) che però, nell'ediz. postuma, la dice *Caterina* " di cui si ignora il cognome „ (p. 4); e *Caterina* soltanto la dicon pure il biografo del *Dictionary*, già cit., il quale non si è curato affatto dello scritto del Perrero, e il Custodi (*Memorie*, già cit. p 49) che dichiara pure di ignorarne il casato.

[4] Cfr. D. Perrero, l. c.

E tre anni dopo il matrimonio, al nostro Luca, abitante nella parrocchia di S. Eusebio, odiernamente di S. Filippo, nasceva il primogenito Giuseppe Marc'Antonio, il 24 aprile 1719. Veramente su questa data non tutti i biografi vanno d'accordo e se molti sostengono il 25 aprile 1719, altri vogliono che Giuseppe Baretti sia nato il 22 marzo del 1716, e altri mettono innanzi altre date. Ma noi crediamo d'aver risolto la non inutile questione, stabilendo la data del 24 aprile 1719 secondo l'atto di nascita di Giuseppe, che al Perrero non era riuscito di scoprire nei Registri della Metropolitana di Torino [1].

***

Nè il Giuseppe fu l'unico figliuolo di Luca Baretti, il quale ne ebbe altri tre, e cioè Filippo Maria [2], Giambattista [3] e Amedeo [4], non contando Stefano Amedeo [5] premorto al padre, e Ignazio Antonio [6] il quale visse solo dieci giorni. E a que' tre primi infatti il Giuseppe indirizzerà poi le sue piacevolissime ed argute lettere descrittive.

Erra il Franchi [7] quando afferma che il Luca Baretti, disgustatosi dell'arte sua, non indirizzò in essa alcuno de' suoi quattro figliuoli, giacchè sappiamo che Giambattista, seguendo la professione del padre, fu, secondo afferma il Custodi, " dal 1766 fin " oltre il 1772 Direttore delle fortificazioni di Casale „ e poscia " ebbe il titolo di Architetto regio al di là del Po [8] „, e Amedeo, secondo afferma il Perrero con documenti [9], successe al padre

[1] Ci sia lecito ricordar qui la questione da noi trattata nell'articolo *Intorno alla data della nascita di Giuseppe Baretti*, in *Giornale Storico della Letteratura Italiana* vol. XXVIII p. 365-377.

[2] Di costui non ci è riuscito, malgrado le più pazienti ricerche, di trovare a Torino l'atto di nascita.

[3] Nato il 22 gennaio 1722.

[4] Anche di costui non siamo riusciti a trovare l'atto di nascita. Dove essere però nato tra il 1723 e il 1725, perchè l'atto di morte, in data del 15 maggio 1780, che abbiamo ricavato dai Registri Parrocchiali di Gropello Cairoli, dice l'Amedeo di 56 anni circa.

[5] Nato il 29 febbraio 1724.

[6] Nato il 25 marzo 1730.

[7] *Della vita e degli scritti* etc. già cit. p. VI.

[8] *Memorie* già cit. p. 50.

[9] Op. cit. p. 536. Mentre il Custodi erroneamente afferma non aver avuto Amedeo, col fratello Filippo, esercizio stabile.

nel titolo e nella carica d'Ingegnere e d'Estimatore Generale di S. M.

E lo stesso Giuseppe sembra che dovesse studiare architettura, se la forte miopia ch'egli ebbe dalla nascita, e di cui spesso si lamenta nelle sue lettere, non gliel'avesse impedito.

Quel che sembra accertato si è che Luca Baretti non era certo il modello dei padri, e non si curò mai molto, almeno per quanto riguarda il nostro Giuseppe, della educazione figliale. Poco conosciamo, a dire il vero, — e di quel poco il più per congettura — dei primi anni di vita del Giuseppe, ma quel nostro giudizio ci vien confermato da lettere dello stesso scrittore, dettate parecchi anni dopo, alcune delle quali ci avverrà fra poco di citare.

***

Luca Baretti era anzitutto vano assai, e la faccenda dei titoli espostaci dal Perrero, basterebbe a provarlo; anche la supposta discendenza dalla nobile famiglia Del Carretto era per lui argomento di grande compiacenza. Difetto questo che si trasmise per eredità di sangue anche al figlio Giuseppe, che qualche volta, quando specialmente gli sembrò prudente la segretezza, non isdegnò d'assumere nel suo carteggio il nome di Giuseppe Del Carretto [1]; e se qualche volta fece mostra di uno spirito superiore nemico di ogni vana e inutile pompa, molti passi delle sue lettere, che ci rivelano chiaramente la sua ambizione, ci provano molto facilmente che quando fa lo sprezzante difetta di sincerità e non fa che posare. È caratteristico è a questo proposito il fatto, che anche il Custodi riferisce, d'aver egli desiderato un diploma ottenuto nel 1533 da un Marc'Antonio Baretti, nella speranza ch'esso gli servisse " in " qualche occasione per una semiprova del suo essere nato di " qualcosa „ [2].

Giuseppe Baretti trovò dunque nella famiglia, dove prima si forma il carattere e si educano la mente e il cuore del fanciullo, un ambiente poco adatto allo sviluppo normale ed utile del suo ingegno e della sua personalità.

[1] Cfr. il Custodi, op. cit. p. 51.

[2] Lettere al fratello Filippo 24 maggio e 16 agosto 1766. Cfr. Custodi op. cit. p. 52 nota 1.

Cosicchè l'inettitudine del padre all'educazione della prole, poi l'incertezza dell'avvenire in mezzo alla quale visse il Giuseppe la sua prima gioventù, contribuirono a rendere quasi del tutto infecondi i primi anni della vita di lui.

***

Narra infatti il Custodi che il padre " lo volle prima far " prete per il motivo di far a lui conferire un beneficio fondato " da' suoi maggiori „ [1].

Noi per l'appunto abbiamo visto, trattando delle condizioni finanziarie dei Baretti di Rivalta, antenati del nostro, come in un Codicillo del suo testamento un D. Guido lasciasse nel 1732 un legato per una Cappellania, affine di riparare all'*inadempimento delli obblighi della Capella di S. Cattarina* lasciati dagli antenati. Aggiungi che una prescrizione di quel Codicillo imponeva all'erede e ai successori, a cui spettava l'*Ius Patronato*, che " venendo il caso di nominare il Capellano per detta Capella non " avendo detto Erede e successori Figli capaci per tal nomina, " debbino nominare un Figlio etc. „; prescrizione, che evidentemente si riportava all'altra stabilita dai maggiori e dagli eredi inosservata, e che accennava ai diritti preesistenti dei " Sig. " Luca e fu Sig. Medico Marco Antonio Fratelli Baretti „.

E a quel beneficio dunque di S. Caterina — che nel 1732 poi D. Guido Baretti vorrà ripristinare — istituito per favorire i discendenti Baretti che si fossero dati alla vita ecclesiastica, pensava certo il Luca Baretti nel persuadere al sacerdozio il figlio Giuseppe [2]. E il Giuseppe mise infatti fin da giovinetto l'abito di chierico.

Ma la sua natura focosa e ribelle mal si adattava al nuovo stato per cui lo si voleva avviare; quello stesso ingegno vi-

[1] Op. cit. p. 52.

[2] Quando propriamente questo *Benefizio semplice Ecclesiastico perpetuo*, così detto, di S. Caterina sia stato fondato, dai documenti dell'Archivio Parrocchiale di Rivalta non risulta e nemmeno da quegli altri che ho avuto la fortuna di esaminare, dai quali però ho rilevato che il Benefizio spettante per diritto di Patronato ai Baretti, consisteva in beni stabili per circa 272 are, a cui si aggiunse poi il legato instituito posteriormente da D. Guido Baretti col citato codicillo del 7 ottobre 1732.

vace, che sarà poi uno de' più bei pregi d'Aristarco, mal poteva esser represso sotto la veste del futuro sacerdote.

Cosicchè, e per questa ragione e senza dubbio anche per le difficoltà insorte per parte di chi doveva adempiere agli obblighi del Beneficio, il Luca Baretti dovette rinunciare a quel proposito e far svestire al Giuseppe l'abito chiericale, ch'egli certamente non aveva, come vorrebbe il Foscolo [1], mai vagheggiato. Fu allora che il Luca Baretti pensò di far seguire al figlio la sua professione, ma anche questo proposito fu presto abbandonato perchè il Giuseppe, miope — come fu già detto — sin dalla nascita tanto che, ci narra il Custodi, " fin dalla prima gioventù dovette " far costante uso degli occhiali „ [2], si mostrò inadatto a esercitare quella professione [3].

E allora il padre pensò alla giurisprudenza, rifugio sicuro di tanti inetti e sogno di tanti padri, ma per la quale molti begli ingegni, dal Petrarca in poi, hanno dimostrato, malgrado le ostinate resistenze paterne, una spiccata ed invincibile antipatia. E antipatia grande aveva per la giurisprudenza anche il Giuseppe, il quale non voleva contribuire ad " accrescere d'uno il numero " di que' miserabili mozzorecchi — com'egli scriveva nel 1775 al nipote Giuseppino — decorati del sonoro titolo d'avvocati „ [4].

***

Non prebende dunque, nè sesto, ma codici. E ciò senza consultare — come il Custodi giustamente osserva [5] e i fatti dimostrano — la volontà del Giuseppe, e senza punto studiare le sue inclinazioni, i suoi gusti, le sue aspirazioni. I fratelli di lui, di

[1] *Letteratura italiana periodica*, già cit. p. 465.

[2] Op. cit. p. 52.

[3] " Ma così va — scriveva il Giuseppe ai fratelli il 3 maggio del 1766, mentre ne li richiedeva di danaro — quando si nasce in un maledetto punto di luna, o da " un padre pazzo, che o vuol far prete il suo primogenito perchè " i suoi predecessori hanno fondato un benefizio, o lo vuol far architetto quantunque lo scorga quasi orbo!..... „ (V. in P. Custodi, *Memorie* già cit. p. 131). Cfr. anche l'articolo sull'*Idea di un Teatro* etc. *del conte Enea Arnaldi* nella *Frusta*, n. IX.

[4] Da Londra, il 3 giugno 1775; lettera inserita in quella *Scelta* pubblicata in Londra dal Nourse nel 1779 e ripubblicata nel vol. IV delle *Opere di G. Baretti* (già cit. pp. 443 sgg. lett. XXIV).

[5] L. c.

non grande levatura certamente, nella professione scelta a bella prima s'erano quietamente adagiati, e di essi, senza dubbio, nessuno parlerebbe più se il loro nome non fosse legato a quel d'Aristarco. Ma costui, più sfortunato in ciò dei fratelli, insofferente di una professione, malcontento di un'altra, in lotta quindi con l'ambiente e con sè stesso, fu costretto a rinunciare alla tranquillità di una stabile e sicura condizione, e si trovò gettato in braccio alla ventura. Questo, nella maggior parte dei casi, succede quasi sempre dei giovani a cui, per loro sfortuna, è mancato nei primi anni l'indirizzo savio e fermo di una mente accorta ed energica; figuriamoci poi di quei giovani cui anche la natura ha fornito, come nel caso nostro, di un carattere vivace ed irrequieto [1].

Il Baretti infatti, come abbiam detto, non era nato nemmeno per gli studi legali. E in generale anzi si può dire che non fosse nato per nessun studio serio e metodico — al quale soltanto può ognuno, fornito di non grande ingegno, domandare un avvenire sicuro — in grazia appunto di quella naturale vivacità d'ingegno e di quel suo carattere irrequieto che già abbiamo notato in lui.

L'unica spiccata tendenza che il Baretti dimostra anche in questi suoi primi anni è per le belle lettere: ossia, intendiamoci bene, per la lettura di poeti e di storici specialmente, più che per lo studio delle lingue morte o di qualunque altra disciplina che richiedesse molta applicazione e serietà di propositi.

Ma anche gli scrittori ch'egli ebbe primi fra mano e che maggiormente predilesse, non erano certo adatti a formare il buon gusto letterario del giovane e ad esercitare su di lui un benefico influsso.

Erano infatti, come ora vedremo, scrittori Secentisti.

***

Ben osserva il Vallauri che i quindici anni passati dal Marino in Piemonte " bastarono per ammorbare la nostra lettera-

1) " Ma così va — scriveva lo stesso Giuseppe ai fratelli mentre rinnovava loro, il 7 giugno 1768, la richiesta di danaro — ma così va a chi ha " avuta la mala sorte d'aver avuto un padre pazzo, che non l'ha saputo mettere " di buonora sulla strada d'imparare qualche arte o qualche mestiere confacente " all'indole del figlio „ (V. in P. Custodi, *Memorie* già cit. pp. 132 sgg.).

" tura. I più begli ingegni subalpini di quella età abbagliati dalle " lodi, che si davano al Marini, si studiarono d'imitarlo nella " sproporzione delle metafore, nei concetti lambiccati, nella sconvenienza delle immagini, nello sfrenato arbitrio del fraseggiare, " e nel produrre finalmente quei mostri che sono, al dir del " Giordani, delizia degli sciocchi e disperazione dei savi „.

E soggiunge che sarebbe troppo lungo il rammentare " la " turba senza numero degli sciagurati imitatori, che ebbe il Marini in Piemonte „ [1].

E questa influenza del Secentismo si estese anche su buona parte del secolo successivo, giacchè, come ben osserva il Masi, " sino ad oltre la metà del secolo XVIII il Seicento allunga, " svolge e compie sotto l'aspetto politico e morale le sue ultime " parabole storiche „ [2].

Cosicchè non poteva il Baretti non risentire gli effetti di questo influsso ancora così potente, tanto più se si pensa ch'egli non ebbe in questi suoi primi anni un sicuro indirizzo di studi e nella sua famiglia naturalmente non potè respirare — come a tutti suole in generale avvenire — che l'aria viziata di cinquant'anni addietro.

E il Baretti così confessa di non aver

> ....lett'altro quand'era piccino
> Che il Loredano, il Lupis, il Marino [3]:

e nella sua *Frusta*, trattando delle *Meditazioni Filosofiche* del Genovesi dichiara: " Io mi dilettava tanto quand'ero giovanetto " di leggere storie e poesie, che da dieci anni in su, posso dirlo " senza millanteria, me ne ficcai proprio in capo una biblioteca

1) T. Vallauri, *Storia delle Università degli Studi del Piemonte*, Torino, Stamperia Reale, 1845-46, Vol. II, p. 96. Cfr. anche T. Vallauri, *Storia della Poesia in Piemonte*, Torino, Chirio e Mina, 1841 Vol. I. pp. 348 sgg.

2) E. Masi, *Parrucche e Sanculotti nel secolo XVIII*. Milano, Treves, 1886. Prefazione, p. VI.

3) V. il *Sonetto I Al Conte Camillo Zampieri da Imola*; in *Poesie di Giuseppe Baretti* già cit. p. 127.

" intera „ [1]. E altrove parla dell'*insopportabile rigore* del padre suo, che, volendolo *far entrare in giostra con Baldo* [2],

> ....poco amico a Febo si dimostra [3],

al quale egli invece vorrebbe dedicare tutto il suo tempo.

***

È noto quanto nel sec. XVII si sia la nostra letteratura arricchita di romanzi, ai quali d'altra parte — come accadde a quasi ogni altro genere letterario — non riuscì di sottrarsi al malefico influsso dell'età; ed è noto altresì quanta fama sopra gli altri acquistasse, quantunque in nulla migliore degli altri, il *Calloandro* [4] *Fedele* del nobile genovese Giannanbrogio Marini [5], che fu il più famoso romanzo eroico galante, come dice l'Albertazzi [6], di tutto il Seicento, e che, comparso in molte edizioni e tradotto pure in qualche lingua straniera, conservò gran parte della sua fama anche durante la prima metà del Settecento.

Nessuna meraviglia dunque che anche il Baretti fosse adescato a quella lettura e gliene restasse una così viva impressione da ricordare quel romanzo anche nelle sue lettere di molti anni dopo; e che colla lettura del *Calloandro* si sentisse attratto alla lettura anche delle opere di Gian Francesco Loredano [7] e di Antonio Lupis [1] e di altri tali autori, i cui scritti egli avrebbe chiamati più tardi " capi d'opera d'ampollosità e di natura idropica „ [2].

[1] *Frusta Letteraria*, num. II.

[2] Baldo da Piacenza " oracolo della civile Giurisprudenza „, come dice il Tiraboschi; nato verso l'anno 1324. Cfr. G. TIRABOSCHI, *Storia della Letteratura Italiana*, Modena, Soc. Tipogr. 1787-94; T. V. pp. 828-34; G. M. MAZZUCHELLI, *Gli Scrittori d'Italia*, già cit. Vol. II. Parte I. pp. 146-55.

[3] V. le *Stanze* al p. Serafino Bianchi già cit. p. 171.

[4] Non *Caloandro* come scrissero il Tiraboschi, l'Albertazzi e altri, e come tuttora scrivono taluni.

[5] Cfr. G. TIRABOSCHI, *Storia della Letter. Ital.* già cit. Tomo VIII. Parte II. pp. 494-5.

[6] A. ALBERTAZZI, *Romanzieri e Romanzi del Cinquecento e del Seicento*, Bologna, Zanichelli, 1891 pp. 250 sgg. — Per la novellistica del Seicento cfr. anche le *Note per la Storia della Novella Italiana nel sec. XVII* del dr. G. B. Marchesi (Roma, Loescher, 1897).

[7] Specialmente degli *Scherzi Geniali*, riguardanti argomenti storici, della *Dianea*, delle *Bizzarrie Academiche*, in cui sono proposti e risolti quesiti e questioni strane e curiose, e di altre. V. le *Opere di Gio. Francesco Loredano Nobile Veneto*, Venezia, Guerigli, 1649 in 4 volumi. V. anche G. BRUNACCI, *Vita del Loredano*, Venezia, Guerigli, 1662; e lo studio recente di V. BROCCHI, *L'accademia e la novella nel Seicento: Gian Francesco Loredano*. In *Atti del R. Istituto Veneto*. Serie VII, t. IX, disp. 4-5.

***

Quanto alle lingue classiche, il Baretti non fece davvero in quegli anni alcun profitto. Del latino non imparò di mala voglia che gli elementi grammaticali, com'egli stesso confessa [3], per causa di un *pedante maledetto*, il quale, anzichè invogliarlo a quello studio, gliene *fece perdere l'affetto*; cosicchè, egli soggiunge,

> . . . . per passione,
> Vo' dir per rabbia, io lo gittava spesso
> Quel libro de' Latini dentro 'l cesso [4].

Solo più tardi il Baretti s'accorgerà della utilità di quello studio e prenderà grande amore alla lingua dei Romani antichi, e tradurrà da essa due opere d'Ovidio, e la proclamerà, insieme colla greca, *principalissime chiavi del sapere umano* [5].

E del greco, al pari del latino, parlerà sempre con ammirazione, quantunque — tant'è vero che è più facile predicare che fare — nè allora nè poi, fino almeno alla sua partenza per Londra, nulla egli abbia imparato di lingua greca. Nel 1748 dichiarava infatti al conte Mocenigo di non *bere* affatto di greco [6]; e nella sua puerizia, se di latino poco imparò per la pedanteria del maestro — fin d'allora egli aveva in uggia la pedanteria! —

[1] Specialmente della *Valigia smarrita*, della *Pallade su le Poste*, del *Postiglione*, della *Faustina*, del *Plico* e di altre. Cfr. N. TOPPI, *Biblioteca Napoletana* etc. (Napoli, A. Bulifon, 1678 p. 29).

[2] Cfr. le *Lettere familiari a' suoi tre fratelli*, lett. XXVIII, da Lisbona 18 settembre 1760. In *Opere di Giuseppe Baretti*, già cit. Tom. III.

[3] È inesatto quindi ciò che afferma il BARRILI (*Il Rinnovamento Letterario Italiano*, Genova, A. Donath, 1890 p. 55) che di molto s'è il Baretti infarinato da giovinetto, *fuorchè di greco e latino*. — Cogliamo quest'occasione per notare che le pagine, che in quella sua opera il Barrili dedica al Baretti (pp. 55-65), non sono esenti da mende.

[4] Cfr. il *Sonetto I*, *Al Conte Camillo Zampieri da Imola*, già cit.

[5] Cfr. specialmente le lettere da Londra del 28 febbraio e 3 giugno 1775 dirette al nipote Giuseppino, inserite nella *Scelta di lettere familiari* già cit. e ripubblicate nel vol. IV delle *Opere di Giuseppe Baretti* (già cit. pp. 348 sgg. e pp. 448 sgg. lett. XXIII e XXIV).

[6] Nella seconda delle tre lettere premesse ai primi tre tomi della sua traduzione del Corneille (Venezia, Hertz, 1747-48). Cfr. anche *Opere di Giuseppe Baretti*, già cit., Vol. IV p. 743.

di greco non apprese nulla per l'ostinata opposizione del padre suo, il quale, avendo osservato — come Aristarco stesso ci racconta — che il marchese d'Ormea era divenuto primo ministro di Vittorio Amedeo senza aver saputo mai un solo iota di greco, di natura violenta com'era, — nè il figlio in ciò gli fu dissimile — “ più di una volta „, sono parole dello stesso Giuseppe, “ me “ ne strappò la grammatica di mano, e me la battette in capo con “ molte parole di contumelia „ [1]. Rigore questo davvero *insopportabile*, per quanto, senza dubbio, più efficace di quello usato, a quel che il poeta stesso ne racconta, dal padre di Francesco Petrarca.

***

Nè è certo da farsi gran colpa al Luca Baretti s'egli si opponeva così ostinatamente alle tendenze letterarie del figlio suo.

Gli è che l'ambiente di Torino e del Piemonte non era neppure in quell'epoca molto favorevole al fiorire de' buoni studi, per quanto fosse già di molto migliorato da quello ch'era pel passato [2]. — In tutto il sec. XVII era mancato in Piemonte lo studio delle lettere greche, latine e italiane [3], e come era stata negletta l'istruzione primaria, così era stata trascurata assai anche la secondaria [4]. Nè al principio del sec. XVIII la lingua italiana fu più curata delle lingue classiche: il francese anzi rivaleggiava

[1] Cfr. la già cit. lettera al nipote Giuseppino del 28 febbraio 1775.

[2] Dell'ambiente incolto del Piemonte de' suoi tempi anche il Baretti parla nel Vol. II Cap. XXII della sua opera *An account of the manners and customs of Italy* etc. già cit.

[3] Cfr. T. Vallauri, *Storia delle Università degli Studi del Piemonte*, già cit. vol. II p. 147. Anche il Baretti dice che “ chiamato il Tagliazucchi a Torino poco dopo la memorabile ristaurazione della nostra università, vi trovò “ poca o niuna cognizione della bella lingua toscana, poco gusto e poco amore “ alla greca e alla latina „. (Cfr. il *Primo Cicalamento di Giuseppe Baretti sopra le cinque Lettere del signor Giuseppe Bartoli intorno al libro che avrà per titolo:* La vera spiegazione del Dittico Quiriniano „ [Milano, Agnelli] (gennaio 1750; p. 26).

[4] Che, d'altra parte, non fu mai, nemmeno più tardi, molto buona, se è vero quanto ne narra, sia pure con qualche esagerazione, l'Alfieri. (*Vita* Epoca II Cap. 2).

coll'italiano [1], se pure non era anche più in uso dell'italiano stesso, almeno se è vero che il conte Benedetto Alfieri fu per lungo tempo beffeggiato perchè, parlando, usava la lingua del suo paese [2]. Vero è che, all'epoca del Baretti, lo studio della lingua nostra si migliorò alquanto, per opera specialmente dell'ab. Tagliazucchi [3], in quel tempo appunto in cui, compitasi da Vittorio Amedeo II nel 1720 la edificazione del palazzo universitario, gli studi furono riformati colle famose costituzioni del 1729 dalle quali l'Università torinese ricevette lustro ed autorità. Vero è pure che ingegni eletti furono in quel tempo chiamati in Piemonte ad occuparvi le migliori cattedre [4], mentre la biblioteca dell'Università, fondata ed arricchita dallo stesso Vittorio Amedeo, dava nuovo incremento agli studi rinnovati [5]. Tutto ciò è vero, giacchè è col regno di Vittorio Amedeo II che il Piemonte, pur non sollevandosi di molto su altri stati italiani, riuscì a migliorare le condizioni della sua cultura [6], mentre la casa di Savoia, che nel

[1] “ ....le françois et l'italien sont presque également en usage à Turin..... „, scrive Ch. De Brosses da Torino, il 3 aprile 1740, a M. de Neuilly. (*Le President de Brosses en Italie. Lettres familières écrites d'Italie en 1739 et 1740*. 4.e edit. Paris, Perrin, 1885 vol. II p. 483).

[2] D. Carutti, *Storia del Regno di Carlo Emanuele III*; Torino, Botta 1859; vol. II p. 200.

[3] Nominato nel 1729 appunto (e non nel 1734 come afferma il Vallauri, *Storia delle Università degli studi* etc. già cit. vol. III p. 90) professore di eloquenza italiana e di lingua greca nell'Ateneo Torinese, in cui restò ad insegnare fino al 1745. Dice di lui il Tiraboschi: “ Uomo, come egli era, fornito dalla “ natura di ottimo senso, e formatosi al buon gusto colla continua e attenta “ lettura de' migliori Scrittori, giovò non poco a condurre al suo compimento “ quella felice rivoluzione, che nelle belle lettere avea cominciato a introdursi “ in Italia e a cacciare del tutto in bando l'incolto e vizioso stile del secolo “ precedente „ (G. Tiraboschi, *Biblioteca Modenese* etc. Modena, Soc. Tipogr., 1784 T. V. pp. 167 sgg.). Ma pare tuttavia che il Tagliazucchi non usasse di tutta quella *amorevole sollecitudine nell'istruire i giovani*, di cui il Tiraboschi lo loda; perchè il Vallauri ci narra (*Storia delle Università degli Studi* etc. già cit. Vol. III. p. 104) che sul governo dell'Università sorsero ben presto gravi accuse specialmente perchè il Tagliazucchi proseguiva “ a far insegnare la lingua greca ad uno studente, e il più delle volte per “ l'insegnamento della eloquenza italiana si valeva dell'opera del professore “ sostituito. „

[4] Cfr. T. Vallauri, *Storia delle Università degli Studi* etc., già cit. Vol. III. pp. 5 sgg.

[5] Cfr. D. Carutti, *Storia di Vittorio Amedeo II*, già cit., p. 465.

[6] “ ....Les Piémontois nous dirent que ce goût pour les Lettres datait “ chez eux des dernières années du règne du Roi Victor.... „, leggesi nelle *Observations sur l'Italie et sur les Italiens, données en 1764, sous le nom de deux Gentilshommes Suédois*. Paris, Costard, 1774. Vol. I. p. 78.

1713 aveva acquistata la dignità regia, si faceva pel suo splendore ammirare dagli stranieri che visitavano la metropoli subalpina [1].

Ma tuttavia sarebbe in errore chi volesse credere che quelle riforme abbiano preparato in Piemonte un ambiente favorevole agli studi ed allo sviluppo della cultura letteraria [2]. Nè allora questo avvenne, nè poi. Ed è certo che una delle ragioni più potenti che tennero sempre il Baretti lontano da Torino e gli fecero aborrire, come le sue lettere agli amici ci dimostrano, la vita nella patria sua, è senza alcun dubbio la scarsità di insigni letterati e la mancanza di cultura geniale e diffusa. Nè al Baretti soltanto — se il lettore sol per poco vi pensa — toccò questo esilio volontario dall'aere grave e poco luminoso della patria.

Gli è che quelle riforme, non trovando terreno adatto da cui far germogliare il fiore de' buoni studi, e non richieste nè rese necessarie dallo spirito del popolo, riuscirono in gran parte inefficaci, chè il Piemonte, paese di soldati e di lavoratori [3], era più attratto verso la politica che verso gli studi geniali delle lettere, come politica era soprattutto l'istruzione che gli era impartita [4]. Una prova l'abbiamo anche nello stesso Carlo Emanuele III, che successe nel 1730 a Vittorio Amedeo II e regnò fino al 1773; il quale, pur dilettandosi della storia, dispregiava cordialmente la

---

1) Scriveva J. Addison, fin dal principio del Settecento: " The Court of Turin is reckon'd the most splendid and polite of any in Italy ... (*Remarks on several Parts of Italy* etc. London, R. Tonson and S. Draper, 1745). E non diversamente si esprimevano più tardi M. De La Lande (*Voyage en Italie* etc. Paris, Desaint, 1769), Ch. de Brosses (già cit.) e altri viaggiatori ancora, come quello delle *Observations sur l'Italie et sur les Italiens*, sop. cit.

2) Ma quantunque le condizioni degli studi in Piemonte in quell'epoca fossero non molto buone, non sono tuttavia da dirsi addirittura *disgraziatissime*, come vorrebbe il Canti, basandosi sulle parole di un diplomatico francese, all'epoca di Carlo Emanuele III, che scriveva da Torino a Parigi: " Penser ici, est un tic, écrire presque ridicule ... (Cfr. G. Canti, *La Frusta Letteraria*, Alessandria, Chiari e C., 1890 p. 24 n. 1.

3) Cfr. M. de la Lande, *Voyage en Italie* etc. già cit. Vol. I. pp. 221 sgg.

4) Queste a noi sembrano ragioni più forti di quelle addotte dal Carutti, il quale vorrebbe invece spiegare quel fatto specialmente colla intollerante inquisizione del clero, coll'invidia del sodalizio insegnante e colla censura dei libri: ragioni, d'altra parte, anche queste, che hanno il loro peso e il loro valore. (Cfr. D. Carutti, *Storia del Regno di Carlo Emanuele III* già cit. Vol. II. pp. 236-38).

poesia e dichiarava che le *mezze righe*, com'egli chiamava i versi, gli sembravano " trastullo da sfaccendati o per lo meno vana " esercitazione dell'ingegno „ [1].

***

Ecco dunque in che condizioni si trovava il povero Baretti.

Contrariato continuamente negli studi verso i quali si sentiva inclinato, pur vivendo in un ambiente poco favorevole allo sviluppo e all'incremento di essi [2]; obbligato ad occuparsi a contraggenio di discipline contrarie a' suoi gusti ed alle sue tendenze; soggetto ad un padre cocciuto, e diciamo pure ignorante, inteso solo all'utile materiale ed immediato; il Giuseppe si costringeva, frammezzo a lotte e contrasti dolorosi, spesso anche di soppiatto quasichè perpetrasse un delitto, ad uno studio, come dice il Custodi, *tumultuario ed indigesto di belle lettere* [3], nel quale soltanto poteva trovar conforto alle sue giovanili avversità e sfogo all'animo suo avido delle pure e dolci gioie intellettuali.

Aggiunga il lettore il carattere fiero e vivace del nostro giovane — che mal poteva certamente tollerare la cocciuta ignoranza paterna — e gli sarà facile comprendere come il Baretti non potesse resistere a vivere nella casa del padre.

Ma a colmare la misura, e a spingere il Giuseppe ad un'estrema ed energica risoluzione, sopraggiunse un fatto che a noi può servire di nuova ed eloquente prova per dimostrare la noncuranza del Luca Baretti verso i suoi figli, contrapposta invece alla gran cura ch'egli aveva del suo particolare interesse e del bene suo proprio.

***

Era da poco più di un mese morta la moglie Anna Caterina Tesio quando nel 1735 [4] — si ignora precisamente il giorno,

---

1) D. Carutti, Op. sopra cit. Vol. II. p. 223.

2) Il Custodi (*Memorie*, già cit. p. 53) afferma che il padre gl'impedì anche di frequentare la scuola del Tagliazucchi. In questo però non vi è nulla di sicuro, ed è anzi molto incerto che in questo tempo il Giuseppe si sia rivolto — a 14 o 15 anni? — a quella scuola universitaria. Pare che ciò invece sia avvenuto nel 1737-1738, quando fu di ritorno per breve tempo a Torino.

3) *Memorie*, già cit. p. 53.

4) E non nel 1745 come sostiene il Custodi affermando che il Luca Baretti si sposò a 57 anni. Cfr. D. Perrero. *Della famiglia di G. Baretti*, ecc. già cit. p. 527.

ma dev'essere stato, come di solito, poco dopo la stipulazione dell'atto dotale fatta il 27 di giugno[1] — Luca Baretti passava a seconde nozze con Genovefla Astrua, giovane non ancora ventenne[2]. Abbiamo detto *da poco più di un mese*, perchè infatti la Caterina era morta soltanto il 19 di maggio. Il talamo non era dunque, per così dire, ancora attiepidito, che il Luca, sprezzando ogni sentimento di convenienza e di umanità, schiudeva le porte di casa sua a una seconda moglie. Alla quale poi si è fatto gran torto — e giustamente — di essere, a sua volta, convolata a seconde nozze tre soli mesi dopo la morte del Luca[3]; che cosa dunque si dovrà dire di costui che, solo dopo circa quaranta giorni dalla morte della prima moglie, sposava una ragazza ventenne?

Il Custodi afferma essere stata costei *una giovane ballerina*[4]; e *ballerina* pure la dice l'Ugoni, e con loro ripetono anche altri[5]. Ma il Perrero ha dettato a questo proposito delle osservazioni che a noi sembrano molto degne di nota. Egli osserva infatti[6] che il padre della sposa, Giovanni Antonio, era " appaltatore di opere " di fortificazione in ispecie (ciò che spiegherebbe l'occasione delle " relazioni intervenute col Baretti), possedeva una casa in To- " rino ed un patrimonio di L. 30.000 circa; il suo figlio, cassiere " della Tesoreria della città di Torino, possedeva già egli pure " un patrimonio suo proprio non inferiore a quello del padre; un " altro suo figlio, teologo Don Giuseppe, era sacerdote, addetto " in qualità di cerimoniere, al servizio del Nunzio e dell'Arcive- " scovo di Torino „; cosicchè giustamente sembra al Perrero che, " in tale ambiente di famiglia e stato di fortuna „, non si può facilmente acconciarsi a credere, senza precisi e sicuri documenti — i quali per ora mancano affatto —, che la Genovefla Astrua

[1] Cfr. D. Perrero, già cit.

[2] Il che si rileva anche dalla lettera del Giuseppe al fratello Filippo, in data di Londra 23 settembre 1757, in cui chiama la *signora contessa madre* etc. una *matrona di quarant'anni*. (Cfr. L. Morandi, *Voltaire contro Shakespeare* etc. Città di Castello. Lapi, 1884 p. 286).

[3] Cfr. D. Perrero, già cit. pp. 529-30.

[4] *Memorie*, già cit. p. 54.

[5] Fra cui il pronipote d'Aristarco G. B. Baretti (*Vita di Giuseppe Baretti* etc. già cit. p. 11) che chiama la sposa del Luca una *femmina da teatro*, e il biografo del *Dictionary of National Biography*, già cit. che la dice *a young opera-dancer*, trascurando le osservazioni anteriori del Perrero.

[6] *Della famiglia di Giuseppe Baretti* già cit. pp. 527-28.

" si trovasse avviata nella carriera teatrale, quando andò sposa " al Luca Baretti „.

Noi pensiamo piuttosto — e nella nostra opinione ci conferma il silenzio dei primi biografi di Aristarco — che sia nata a questo proposito una strana confusione di persone e di nomi. Una Giovanna Astrua, nata a Graglia, presso Vercelli, nel 1730 e morta a Torino nel 1792, fece parlar molto di sè nel secolo scorso come di una delle più famose e celebrate cantanti; e fu colei che venuta dalla corte di Berlino a Torino nel 1750, destò entusiasmo nelle feste per le nozze del duca Vittorio Amedeo coll'Infanta di Spagna. Ora, data l'identità del nome e la fama grande dell'artista, può benissimo ammettersi che, passato qualche tempo e reso così meno evidente l'errore cronologico, si sia dai biografi confusa l'Astrua donna di teatro — cantante o ballerina poco monta — colla moglie del Luca Baretti.

Ad ogni modo sta il fatto che costui faceva senza dubbio un matrimonio poco conveniente, non foss'altro per la giovinezza della sposa, quasi coetanea, si può dire, del figliastro primogenito il quale aveva allora già varcati i sedici anni.

Ma pare anche — fatto, in verità, poco edificante — che la sposa e con lei l'innamorato Luca[1] (e ognuno sa quanto siano ciechi certi amori concepiti nell'età matura) accettassero la protezione, che il Perrero dimostra appunto non disinteressata, del vassallo Miglyna di Capriglio, Intendente delle fabbriche e fortificazioni, dal quale il Luca dipendeva e che poi, subito dopo la morte del Luca nel 1744, sposerà la Genovefla Astrua[2].

***

Vero è che il cicisbeismo, di moda in quel secolo, era diffuso, checchè ne dica il Baretti[3], anche in Piemonte, quantunque la

[1] Giacchè, oltre al tornaconto suo, bisogna pur credere che il Luca fosse realmente innamorato dell'Astrua, tanto più se si pensa che non può certo averlo spinto alle nozze l'esigua dote di L. 1300 portatele dalla moglie. Cfr. D. Perrero, già cit. p. 528.

[2] Cfr. D. Perrero, già cit. pp. 528 sgg.

[3] Il Baretti infatti nella sua opera *An Account of the manners and customs of Italy* etc. (già cit. vol. II, cap. XXII, p. 123) afferma che l'accusa di cicisbeismo in Piemonte è calunniosissima (*most calumnious*). La quale è, in verità, affermazione troppo recisa, e solo scusabile colla carità del natio loco.

moda in quel paese fosse come i costumi, meno corrotta che altrove [1]; cosicchè minor colpa va senza dubbio attribuita all'Astrua e minor vergogna ricade sul marito di lei.

Ma tuttavia pare, da ciò che abbiam detto, che i rapporti tra l'Astrua ed il Miglyna non fossero soltanto un semplice omaggio alla moda del secolo.

Ognuno può dunque comprendere la condizione difficile in cui veniva a trovarsi il nostro Giuseppe, la cui fierezza non gli avrebbe mai permesso di star sottomesso ad una matrigna di poco superiore alla sua età e il contegno della quale non poteva che offendere il nome del padre, la dignità della famiglia e quella sua austerità di principî che, come ben osserva il Custodi, " manifestatasi di buon ora in lui, gli fu caratteristica per l'intiero corso della sua vita „ [2].

E a un simile stato di cose non volendo egli acquietarsi, nè potendo, d'altra parte, imporre alla famiglia la sua volontà; spinto da quelle ragioni che abbiamo più addietro ricordate per dimostrare com'egli mal si trovasse fra le mura domestiche, soggetto all'*aspro genitore* [3]; eccitato fors'anche dalla speranza di potere, una volta sfuggito alla severità e cocciutaggine paterna, attendere con più agio a' suoi diletti studi e ad essi confidare interamente il suo avvenire; il nostro Giuseppe prese un'energica risoluzione — tanto più notevole se abbiamo riguardo alla sua tenera età — e si allontanò da quella casa paterna, nella quale non aveva forse mai avuto le *potenti e soavi cure materne* che il Foscolo [4] vorrebbe. Come avrebbe potuto altrimenti il Giuseppe dimenticarle così presto e, di natura riconoscente ed affettuosa com'era [5], non ricordar mai in alcuno de' suoi scritti o in una sola di quelle infinite lettere che dettò, la madre sua e le cure che aveva da lei ricevute, per ricordare invece soltanto la pazza e bestiale educazione paterna?

---

[1] Ciò nota specialmente M. De La Lande (*Voyage en Italie* etc. già cit. pp. 221 sgg. del I. vol.).
[2] *Memorie*, già cit. p. 53.
[3] V. le *Stanze*, già cit., al p. Serafino Bianchi; st. II.
[4] *Letteratura italiana periodica*, già cit. p. 465.
[5] A dimostrarlo basterebbe citare qualche passo delle lettere a' suoi fratelli, pei quali mostrò sempre un affetto esemplare.

***

Ma un'altra delle ragioni che hanno, senza dubbio, più potentemente contribuito a spinger il Giuseppe a questa decisione, noi dobbiamo cercarla nel suo carattere stesso, di cui questo primo fatto importante della sua vita ci dà una chiara ed efficace idea.

Fierezza e risolutezza sono due caratteristiche dell'indole barettiana; ma sentimento ancor più potente dell'animo suo è quell'indefinito e irrefrenabile desiderio di novità, quell'ansia seduttrice dell'ignoto, che spinge i giovani di vivace e spensierato ingegno — non guidati nei loro primi passi da una saggia e severa educazione — a cercare nuove commozioni e nuovi orizzonti, a vedere ed imparar cose nuove; quell'

Impetuoso giovanil desio,

come il Baretti stesso confessa [1], che lo trascinava

. . . . . a cercar strane contrade

e gli faceva scrivere d'esser " nato sotto il pianeta de' cavalieri " erranti „ [2]; quel suo

. . . . forse pazzo umore

che, in verità, non ebbe soltanto da giovane,

Di veder la bella Italia nostra [3].

passando da Torino a Guastalla, a Venezia, a Milano, in quell'epoca in cui le comunicazioni non erano così facili come oggidì, e che lo spinse poi a peregrinare anche per gli stati stranieri, senza serbare per lungo tempo una stabile e tranquilla dimora.

***

E così a sedici anni, senza saper far nulla — perchè nulla di proficuo aveva appreso in quegli anni in Torino —; senza

---

[1] Nella già cit. *Stanze* al p. Serafino Bianchi; st. I.
[2] Lett. allo Zampieri, senza data, in L. Morandi, *Voltaire contro Shakespeare*, etc. già cit., p. 268.
[3] Nello già cit. *Stanze* al P. Serafino Bianchi; st. II.

nulla possedere fuorchè una sete viva di libertà e di novità, e un'altera fiducia nel suo buon volere che gli avrebbe dato modo dovunque di procurarsi da vivere; noncurante dei pericoli della guerra che infieriva appunto, fra i Cesarei e i Gallo Sardi, là dov'egli si dirigeva [1]; il Giuseppe abbandona la bella Torino e si volge a Guastalla, la città dove, com'egli poeticamente s'esprime

. . . . . l'umil Crostunnio di chiar'acque
Reca picciol tributo all'Eridano [2].

***

Ch'egli sia fuggito di casa, come afferma il Franchi [3], e ripetono il Lombardi [4], il G. B. Baretti [5] e l'Ugoni [6], non è accertato. Veramente il Baretti stesso, in quella famosa lettera a Carlantonio Tanzi, che il Mazzuchelli riferisce [7], ammette di esser " fuggito di casa da ragazzo „. Ma l'affermazione del Baretti non è da prendersi troppo alla lettera, giacchè dobbiamo considerare che tutta quella bellissima epistola è stata scritta in istile scherzoso ed è piena di bizzarrie.

A noi invece sembra più probabile che il Giuseppe se ne sia partito da Torino, disgustato sì e in collera col padre, ma non a totale sua insaputa, come la fuga, accennata dai sopra citati biografi, verrebbe far credere [8]. In fine il Luca Baretti, uomo egoista

---

1) Cfr. A. Muratori, *Annali* Vol. VII. col. 396-7.

2) *Stanze* al P. Serafino Bianchi, già cit.; st. III. " Fangoso Crostolo — " scriverà assai più tardi — che da' rauchi vati guastallesi è sempre con di- " vino estro chiamato il *limpido Crostunnio* „ (in *Scelta di lettere familiari*, etc. già cit. Cfr. L. Morandi, *Voltaire contro Shakespeare* etc. già cit. pp. 156 sgg. Lett. III).

3) Già cit. pp. VII e XI.

4) Già cit. vol. IV. p. 271.

5) Già cit. p. 11.

6) Tanto nella continuazione a *I Secoli* del Corniani (già cit. p. 176), quanto nell'opera postuma (*Della letter. ital.* già cit. T. I. p. 5).

7) Op. cit. p. 345 nota 1. È la lett. da Torino del 26 aprile 1749 che il Custodi riferì dal Mazzuchelli (*Memorie* etc. già cit. pp. 43-45) e che gli editori dei Classici Italiani hanno ripubblicata confrontandola coll'originale e ripristinandone la lezione in parte mancante. (In *Opere di G. Baretti* già cit. vol. IV. pp. 83 sgg. Lett. XV).

8) E non soltanto disgustato, come vuole il Mazzuchelli (Op. cit. p. 346) e ripete il Franchi Di Pont (Op. cit. p. VII), per lo studio delle leggi a cui il padre l'obbligava; e neppure solo pel desiderio di conoscere l'Italia, come vorrebbe il Lombardi (Op. cit. p. 271), prendendo troppo alla lettera certi versi del Baretti.

e poco curante — come già abbiamo rilevato — dell'educazione de' suoi figli, non dovea poi vedere del tutto di mal occhio l'allontanarsi del Giuseppe da casa sua; giacchè il carattere di lui minacciava di turbare i suoi amori ed i suoi interessi, senza contare poi che a sedici anni quel ragazzo non s'era ancora avviato ad uno studio di sua approvazione. E tanto più non doveva dispiacere del tutto al padre la determinazione del Giuseppe, se è vero quanto ci narra il Custodi [1], e il Foscolo [2] e il Morandi [3] ripetono; che il Giuseppe cioè fosse venuto a contesa col vassallo Miglyna e l'avesse sfidato, certamente per vendetta dell'onor familiare, come pensano i più, piuttosto che per gelosia, come vorrebbe il Foscolo [4]. Chè se la natura erotica del Giuseppe ce lo dimostra capace di subitanei e ardenti innamoramenti, il suo carattere onesto e i suoi principii austeri sono per noi una sufficiente garanzia che quella bassa passione non trovò posto nell'animo del nostro giovane.

E la faccenda della sfida — che non è però indiscutibilmente accertata — ci deve apparir naturale, se noi pensiamo a quella specie di intrattabilità che fu propria assai spesso del carattere del Giuseppe.

Egli allora in casa, ripetiamolo, sarebbe stato una causa continua di malumore, un pericolo quotidiano ed inevitabile per quella protezione a cui pare che il Luca, e più ancora la giovane moglie sua, tenessero assai; cosicchè ai due sposi la decisione del Giuseppe non poteva gran fatto dispiacere, tanto più pel cattivo sangue che ci doveva essere fra loro ed il figlio.

***

Ad ogni modo è certo che il Baretti restò pochissimo nella casa paterna colla matrigna; ne uscì anzi quasi subito, e, se non precisamente in giugno, come vorrebbero il Custodi [5] ed altri, — opinione questa, contrastata dalla data che abbiam citato del

---

1) Op. cit. p. 54.

2) *Letteratura italiana periodica*, già cit. pp. 465-6.

3) Op. cit. p. 236.

4) L. c.

5) Op. cit. p. 55.

secondo matrimonio di Luca Baretti —, certo nel luglio [1] del 1735 [2] il nostro Giuseppe lasciava la sua Torino per le *stranie contrade* dello Stato di Parma.

Quanto poi alla scelta di Guastalla, a preferenza di qualunque altra città di maggiore importanza e forse più vicina, la ragione è facile a trovarsi. Già abbiamo detto che a Guastalla s'era ritirato il fratello di Luca Baretti, Giambattista; e a lui certamente avranno pensato e il Luca e il figlio al momento della grave e decisiva risoluzione [3].

Il Custodi, come già abbiamo accennato, afferma che il Giambattista Baretti copriva a Guastalla il posto di “ Segretario di “ gabinetto di quella Duchessa ” [4]. E col titolo infatti di “ Se- “ gretario di Camera della Serenissima Duchessa Lionora di Gua- “ stalla ” compare il nome di Giambattista Baretti nell'elenco degli Associati ai volumi della traduzione del Corneille pubblicata dal Giuseppe [5]. Noi, per quante ricerche minuziose ed accurate abbiamo fatte, non siamo riusciti ad aver notizia alcuna di questo zio d'Aristarco, presso il quale si rifugiò il giovanetto ribelle [6], e dell'ufficio ch'egli occupava. Qualche notizia più precisa ce l'ha data il Giuseppe stesso in quella lettera scherzosa *Di Gioseffo Titreba a Giambatista suo zio* in cui, alludendo evidentemente allo

---

1) La 1. infatti delle *Stanze*, già cit., al p. Serafino Bianchi dice precisamente:

> Il terzo lustro appena di mia etade
> S'era ecco o poco più varcato ebb'io
> Che trassemi a cercar stranie contrade
> Impetuoso giovanil desio;
> Nè tempo invidiogarono le strade
> Quando alla patria mia dir valli addio . . . . . etc.

2) E non nel 1731, come affermano, fra gli altri, il Lombardi (Op. citata p. 271) e l'Ugoni (nella continuazione a *I Secoli*, già cit. del Corniani, p. 176) per conciliare l'anno di nascita, da loro accettato (1716), del Giuseppe coll'affermazione del Giuseppe stesso contenuta nel primo verso della strofa sopra citata.

3) Chi potrebbe mai essere l'*aio* che l'Ugoni (*Della letter. ital.* etc. già cit. vol. I. p. 5) afferma avesse il Baretti in Guastalla? L'Ugoni certamente o sbaglia o si esprime male.

4) Op. cit. p. 49.

5) Venezia, appresso Giuseppe Bertella nel negozio Hertz, 1747-48.

6) E il risultato negativo è forse dovuto alla fatale dispersione, notata anche dall'Affò, che subì il grosso dei documenti gonzagheschi.

zio di Guastalla, lo chiama “ San Giambattista Titreba, ispettore “ e conservatore delle caccie imperiali nel Ducato o Provincia “ di Mantova, e segretario in *diebus illis* della serenissima Du- “ chessa Lionora di Guastalla, di Bozolo e di Sabioneta ” [1]. Mentre il Giambattista Baretti, biografo di Aristarco, dice che lo zio di costui, oltre che *segretario di quella Duchessa*, era anche “ Ispettore generale della Congregazione dei poveri di tutta la “ Lombardia ” [2].

Ad ogni modo è certo che il fratello di Luca Baretti era nel 1735 in Guastalla. Il che fa dubitare che l'affermazione del Custodi non sia esatta. Come mai infatti avrebbe potuto il Giambattista Baretti trovarsi in Guastalla nel 1735, se egli era veramente segretario *di gabinetto* o *di Camera* della Duchessa? In quel tempo la corte ducale non era in Guastalla, ma a Venezia, dove il duca Giuseppe Maria, colla duchessa moglie e la duchessa vedova del fratello, si era ritirato fin dal 10 novembre del 1733, pei pericoli della guerra per la successione di Polonia [3]. E a noi non sembra che un segretario *di gabinetto* o *di Camera* potesse allora trovarsi a Guastalla, fuori della Corte. Più esatta dunque pare a noi — per queste ragioni che non ci sembrano senza fondamento — l'affermazione d'Aristarco stesso e del suo pronipote; e più esatto ancora ci parrebbe il dire semplicemente che Giambattista Baretti occupava in quel tempo a Guastalla un posto di segretario nella Corte Ducale.

***

La città di Guastalla si trovava in quel tempo in un periodo di rigogliosa floridezza. Il duca Antonio Ferdinando, successo al padre Vincenzo Gonzaga che aveva saggiamente ampliati i pos-

---

1) Nella *Scelta di lettere familiari* già cit.; lettera riprodotta nelle *Opere di Giuseppe Baretti* (Milano, Classici etc. già cit. vol. IV p. 569 Lett. LIII). La duchessa Eleonora, di cui parla qui il Baretti, dev'essere la Maria Eleonora Carlotta, secondogenita del Duca di Sleswig-Holstein, sposatasi nel 1731 col duca Giuseppe Maria di Guastalla.

2) Op. cit. p. 10.

3) Cfr. I. Affò, *Istoria della città e del ducato di Guastalla*; Guastalla Regia Ducal Stamperia, 1787; vol. IV pp. 50 sgg. Cfr. anche D. Carutti, *Storia del Regno di Carlo Emanuele III*, già cit. Vol. I. pp. 95 sgg.

sessi del ducato [1], aveva cominciato ad abbellire la città e a favorire l'incremento di molte ed utili istituzioni, aiutato specialmente dal suo primo ministro, il conte Pomponio di Spilimbergo, " uomo — come dice l'Affò — di versatile talento accortissimo " e assai destro „ [2]. Anche i buoni studi venivano favoriti e protetti. La città avea già avuto nel sec. XVII l'accademia degli Inesperti e l'accademia degli Oziosi, e vide nel 1726 aprirsi, per opera della Corte e dei letterati migliori della città, una nuova Accademia che acquistò ben presto gran fama e s'elevò al disopra di tutte le altre. Fu questa l' Accademia degli Sconosciuti che, sorta da quelle dotte e geniali adunanze che si solevan tenere in casa del cav. Alessandro Pegolotti [3], contribuì assai all'incremento dei buoni studi in Guastalla e fu, nel tempo di cui discorriamo, il centro e il focolare letterario più importante e più attivo della città. Giacchè ad essa partecipavano, oltre che il Pegolotti stesso, anche il dotto canonico Giuseppe Negri, " oratore e versificatore gravissimo „ [4], e la spiritosa letterata Gaetana Secchi Ronchi, " versatissima nella sacra e profana erudizione, e colta Rimatrice „ [5], e parecchi altri egregi ingegni fra cui quel Carlo Cantoni, *poeta lepidissimo*, come lo chiama l'Affò [6], che fu il primo vero ed efficace maestro del nostro Baretti [7].

***

Buono dunque e fecondo era l'ambiente di Guastalla in quel tempo in cui il Baretti abbandonava la casa paterna.

E il Baretti vi si dirigeva colla serena spensieratezza propria della sua indole e della sua età, lieto di quella risoluzione che lo liberava dalla tirannia domestica e gli avrebbe forse permesso di realizzare i sogni della sua mente.

Giunto a Guastalla, egli è bene accolto dallo zio Giambattista,

[1] Cfr. I. Affò, op. cit. vol. IV. p. 8.
[2] Ibid. p. 11.
[3] Cfr. G. Negri, *Vita del cav. Alessandro Pegolotti*; mss. inedito della Biblioteca Maldotti di Guastalla; pp. 93 sgg.
[4] I. Affò op. cit. Vol. IV. p. 13.
[5] Ibid.
[6] Ibid.
[7] Cfr. il bel lavoretto dell'amico G. Malagoli, *Carlo Cantoni umorista e favoleggiatore del secolo XVIII*. In *Giornale Storico della Letteratura Italiana*, Vol. XXI fascic. 62-63 pp. 265-299.

il che ci prova, come ben osserva il Custodi [1], che il suo abbandono della casa paterna era, per lo meno, giustificato; perchè altrimenti lo zio non lo avrebbe, molto probabilmente, accolto in casa sua, o lo avrebbe costretto a ritornare in Torino. Ma forse il matrimonio del Luca colla giovane Astrua era stato, e giustamente, disapprovato anche dal fratello.

E a Guastalla il Baretti inizia quella vita avventurosa e randagia che, incominciata a sedici anni, egli non lascerà per più di mezzo secolo. Giacchè coll'abbandono della casa paterna si chiude naturalmente il primo periodo della vita di Aristarco, e s'apre quello che lo fa porre dal Barrili fra i *letterati viaggiatori* del Settecento [2] suscitandogli l' immagine goldoniana dell' *Avventuriere onorato*.

[1] Op. cit. p. 55.
[2] A. G. Barrili, *Il Rinnovamento letterario italiano*, già cit. pp. 55 65.

SAGGIO

DI

BIBLIOGRAFIA BARETTIANA

IN SERVIGIO ALLA

STORIA DELLA VITA D'ARISTARCO SCANNABUE

E DELLA FRUSTA LETTERARIA

Nota.

Delle edizioni della *Frusta Letteraria* non sono qui annoverate che le integre.

Le opere contrassegnate da un asterisco, e che quindi hanno nelle indicazioni qualche lacuna, sono quelle che non furono potute esaminare da chi scrive.

I.

LA FRUSTA LETTERARIA

a) Edizioni.

La | Frusta Letteraria | di | Aristarco Scannabue | In Roveredo [Venezia] | MDCCLXIII e MDCCLXIV: voll. 2 in-8.

La Frusta | Letteraria | di Aristarco Scannabue | Seconda Edizione | In Carpi | Per Carlo Fernandi | MDCCLXXXXIX e MDCCC: voll. 3 in-8.

La | Frusta Letteraria | di Aristarco Scannabue | Terza Edizione | Tratta dall'Originale | Milano 1804 | Nella Stamperia Sirtori: voll. 3 in-8.

Opere | di | Giuseppe Baretti | scritte | in lingua italiana | Milano | Per Luigi Mussi | MDCCCXIII e MDCCCXIV: voll. 5 in-8. | La | Frusta Letteraria | di | Aristarco Scannabue | si trova nei 3 primi volumi.

La Frusta | Letteraria | Di Giuseppe Baretti | con alcune note ed illustrazioni | Aggiuntovi | Il Bue Pedagogo | del Padre | Appiano Buonafede | e gli otto discorsi del Baretti | in risposta a quest'ultimo | Milano | presso l'Editore Lorenzo Sonzogno | Libraio sulla Corsia de' Servi, n. 602 | 1829 e 1830: voll. 6 in-24.

La | Frusta Letteraria | di | Giuseppe Baretti | Milano | per Nicolò Bettoni | MDCCCXXX: voll. 7 in-24.

La | Frusta Letteraria | di | Aristarco Scannabue | Opera | di Giuseppe Baretti | Venezia | Girolamo Tasso Ed. Tip. Calc. Lit. Lib. e Fond. | MDCCCXXX e MDCCCXXXI: vol. 3 in-24. *In* Biblioteca | di | Opere Classiche | Antiche e Moderne | voll. XVII-XIX.

Opere | di | Giuseppe Baretti | Milano | Dalla Società Tipogr. de' Classici Italiani | MDCCCXXXVIII e MDCCCXXXIX: voll. 4 in-8. La | Frusta Letteraria | di | Giuseppe Baretti | si trova nei 2 primi volumi.

Frusta | Letteraria | di | Aristarco Scannabue | Opera | di Giuseppe Baretti | Bologna | 1839 | Tipografia Governativa della Volpe al Sassi: voll. 3 in-8.

La Frusta Letteraria | di | Giuseppe Baretti | *In* Biblioteca | Enciclopedica | Italiana | Volume XIII | Milano | Tipografia de' fratelli Ubicini | MDCCCXXXIX: in-8 pp. 47-311.

La | Frusta Letteraria | di | Aristarco Scannabue | Opera | di Giuseppe Baretti | Napoli | presso Francesco Rossi Romano | 1856: voll. 2 in-12.

La | Frusta Letteraria | di | Aristarco Scannabue | Opera | di Giuseppe Baretti | Napoli | Luigi Chiurazzi Libraio-Editore | 20 Strada Molo | 1863: voll. 2 in-16

La | Frusta Letteraria | di | G. Baretti | Aggiuntovi | Il Bue Pedagogo | del Padre | Appiano Buonafede | Milano | Stabilimento Tipografico dell'Editore Francesco Pagnoni | 1875: voll. 2 in-16.

La | Frusta Letteraria | e Scritti critici minori | di | Giuseppe Baretti | Milano | Casa Editrice M. Guigoni | Via Manzoni 31 | 1877: voll. 2 in-16.

b) Scritti contro la FRUSTA LETTERARIA *e contro il Baretti.*

* „ Lettera intorno al libro intitolato: La Frusta Letteraria di Aristarco Scannabue, agli amatori delle Novelle Letterarie. „ 1 opuscolo s. d. l. in-4. [L'autore è il p. Appiano Buonafede].

* „ Il Frustator Frustato. Edizione seconda. — Casale di Monferrato [Venezia], per Onofrio Mattifrena all'insegna dello Spedale [Pietro Valvasense], 1763. „ 1 ops. in-4.
[L'autore è Anton Maria Borga. La citata è la 1ª ediz, malgrado sia indicata come la 2ª. Fu ristampata in *La Minerva* di Venezia. V. qui sotto].

„ Lettera di *Agarimanto Baronio* ad *Aristarco Scannabue*, in cui dimostrasi che lo Scannabue è pazzo, temerario e ignorante in materia di Letteratura; e si risponde a due suoi fogli stampati col titolo di *Frusta Letteraria*, in Roveredo a' 10 di Settembre 1763. in-4. „

In *La Minerva o sia Nuovo Giornale de' Letterati d'Italia*, Venezia, num. XIX, settembre 1763.
[È la riproduzione dell'opuscolo sopra citato del Borga].

„ Lettera di D. Antonio Tommaso Barbaro, fra gli Arcadi Sofilo, Nonacrio, che ha per oggetto la Frusta Letteraria ecc. Venezia, 1763. „ 1 ops. in-4 di pp. 8.
[Porta la data del 4 novembre].

„ Lettera del C. F. M. G. G. P. A. A. A. E. Filologo Etrusco ad Aristarco Scannabue. „ 1 ops. s. d. l. in-16 di pp. 32.
[Porta la data di Certaldo 30 aprile 1764].

„ Lettera del Dottore Agarimanto Baronio. Colla giunta d'un po' di Prosa, e d'alcuni Versi che ponno benissimo aver per titolo Il Frustator Rifrustato. Con Note, e Intagli bellissimi. Parigi [Venezia], 1764. „ 1 ops. in-16 di pp. 64.
[L'autore è il già sopra ricordato Anton Maria Borga].

„ Il Bue Pedagogo. Novelle Menippee di Luciano da Firenzuola contro una certa Frusta pseudoepigrafa di Aristarco Scannabue. [Lucca] 1764. „ 1 vol. in-16 di pp. 218.
[È la notissima opera del p. Appiano Buonafede].

„ All'Eruditissimo Sig. *Giornalista de' Letterati d'Italia* sopra la Frusta Letteraria di *Aristarco Scannabue. Il P. D. F. F. M. V.* „
In *La Minerva* etc. già cit. num. XXXII-XXXIII, ottobre-novembre 1764.

„ Copia di lettera scritta da Virgilio all'Autore della *Frusta Letteraria*. „
In *La Minerva* etc. già cit. num. XXXV, gennaio 1765.

* „ Il Sogno, poema morale piccoli-ritragico-misantastico-fisico, per Maestro Garbo in ottava rima piacevole compilato, con gli argomenti e con alcune brevissime note del caporal Ticchetocche da Lucca. Libro Primo. In Aleppo [Venezia], a spese di Ser Gneo da Bari, Anno Domini 1765. „ 1 vol. in-8.
[L'autore è il già sopra ricordato Anton Maria Borga].

„ Il Beretti (*sic*) instruito nelle cose di Portogallo, e suoi errori, con un opuscolo contro la di Lui Frusta Letteraria. Roveredo [Milano], 1765. „ 1 ops. in-8 di pp. 47.

„ La Frusta Letteraria di Aristarco Scannabue Redarguita in varie proposizioni. Dissertazione Epistolare in cui si confuta con precisione il falso Sistema della Pluralità de' Mondi prodotto da Guglielmo Derham, amplificato dal Sig. Abb. Antonio Genovesi e mal sostenuto dall'Autore della Frusta. Si dimostra Ritrovato, e diametralmente opposto alla rivelazione ed alla Cattolica Religione. In Venezia MDCCLXV Con licenza de' Superiori. „ 1 vol. in-16 di pp. 103.
[Porta la data di Cremona 28 marzo 1764. Ne è autore l'avv. Giuseppe Antonio Costantini].

" Lettera di un Piemontese al sig. Conte di Charlemont sopra la Relazione d'Italia del sig. Baretti. " Milano, G. Montani, 1770. 1 ops in-12 di pp. 22.

[Porta la data del 27 aprile 1770. Ne è autore Giuseppe Vernazza di Freney].

" Il vero carattere di Giuseppe Baretti pubblicato per amor della virtù calunniata per disinganno degli Inglesi e in difesa degli Italiani. In Venezia. Per ordine dell'Eccellentissimo Senato [Londra, 1771?] " 1 ops. in-8 picc. di pp. 88.

[L'autore è Carlo Francesco Badini. Cfr. A. Neri. *Un libello contro Giuseppe Baretti*, in *Fanfulla della Domenica* Anno VIII (1886) n. 10].

II.

SCRITTI BIOGRAFICI E CRITICI — MONOGRAFIE — ELOGI.

C. F. [Conte Franchi Giuseppe di Pont] — *Notizie intorno alla vita ed agli studi di G. Baretti Torinese*. In *Biblioteca Oltramontana* di Torino, an. III (1789) vol. VII pp. 106-137.

[Divulgata poi in estratto (Torino, Stamperia Reale, 1789) coll'intero nome dell'autore; e quindi, in alcuni punti ampliata, pubblicata — contemporaneamente a nuovi estratti — in *Opere di Giuseppe Baretti scritte in lingua italiana*. Milano, L. Mussi, 1813. T. I pp. V-XLV in-8].

* I. Reed. *Anecdotes of Baretti*. In *European Magazine*, London, 1789; XV, 349, 440; XVI, 91, 94, 240.

P. Custodi. *Memorie della vita di Giuseppe Baretti*. In *Scritti Scelti inediti o rari di Giuseppe Baretti*. Milano, G. B. Bianchi, 1822. voll. 2 in-16. vol. I pp. 43-216.

L. Schiapparelli. *Il Baretti. Capitolo Burlesco*. (per nozze Pagani-Alpago). Venezia, G. Antonelli, 1836. 1 ops. in-8 di pp. 16.

Notizie della Vita di Giuseppe Baretti premesse alle *Opere di Giuseppe Baretti*, Milano, Tip. de' Classici Italiani, 1838-39, voll. 4 in-16. vol. I pp. IX-XVIII.

[È la biografia compilata da Giuseppe Maffei per la sua *Storia della Letteratura Italiana* (V)].

A. Brofferio. *Giuseppe Baretti*. In *Il Dagherotipo. Galleria popolare enciclopedica*, Torino, Anno I (1840) n. 8 (20 febbraio).

G. M. Bozoli. Giuseppe Baretti. In *Studi biografici di rinomati italiani*, Milano, Guglielmini, 1842-43 vol. 1 in-8. Serie III, VIII, pp. 37-42.

G. Biadoni. *Giuseppe Baretti e la sua Frusta Letteraria*. In *Prose*. Firenze, G. Mariani, 1856, vol. I in-16 pp. 61-101.

Vita di Giuseppe Baretti da Torino, Oriondo di Rivalta d'Acqui, autore della Frusta Letteraria e di moltissime altre Opere, scritta

per cura di G. Battista Baretti *da Rivalta d'Acqui suo Pronipote. Coll'aggiunta del processo ed assoluzione dell'omicidio da lui commesso, in difesa di se medesimo, in Londra, 1769, ridotto in ottava rima*. Torino, Tip. Scol. di S. Franco e F. e C., 1857. 1 ops. in-16 di pp. 47.

U. Foscolo. *Letteratura Italiana periodica*. In *Opere Edite e Postume*, Firenze, Le Monnier, 1850-62 voll. 12 in-8 vol. X, pp. 464-479.

E. Garizio. *Giuseppe Baretti e i suoi tempi. Discorso*. Torino, Tip. C. Favale, 1872. 1 ops. in-8 di pp. 28.

E. Casali. *La mente di Giuseppe Baretti. Studi*. Ivrea, Tip. F. L. Curbis, 1876. 1 vol. in-8 di pp. 117.

A. Perenzoni. *Foscolo e Baretti*. In *Opinione letteraria*, Roma, 10 agosto 1882.

F. Galanti. *Carlo Goldoni e Venezia nel secolo XVIII*. Padova, Frat. Salmin, 1882 (2. ediz.) 1 vol. in-16 gr. pp. 475-478.

A. D. Perrero. *Della famiglia di Giuseppe Baretti. Notizie tratte da documenti inediti*. In *Curiosità e Ricerche di Storia subalpina*, Torino, Bocca, 1883. T. V pp. 524-540.

T. Roberti. *Una lettera inedita del Baretti*. In *Il Pungolo della Domenica*, Milano, an. I (1883), n. 15.

L. Morandi. *Episodi della vita del Baretti a Londra*. In *Nuova Antologia*, Roma, vol. LXVII, fascic. IV, anno XVIII (1883), 15 febbraio [Ristampato poi nel volume che segue].

Id. *Voltaire contro Shakespeare, Baretti contro Voltaire con un'Appendice alla Frusta Letteraria e XLIV lettere del Baretti inedite o sparse*. Città di Castello, Lapi, 1884. 1 vol. in-16 di pp. 356.

[Cfr. la difesa che del Voltaire contro il Morandi fa Ch. Joret nella *Literaturblatt für germanische und romanische Philologie* (Heilbronn, an. VI (1885) n. 6)].

G. Tirinelli. *Critici ed eruditi del secolo XVIII*. In *La Scuola Romana*, Roma, Anno III (1884-85) n. 4.

A. Neri. *Due aneddoti letterari poco noti*. In *Gazzetta Letteraria Artistica e Scientifica*, Torino, an. X (1885) n. 24.

Id. *Spigolature fra gli autografi*. III. *Grammatici, poeti e storici*. In *Gazzetta Letteraria Artistica e Scientifica*, Torino, anno X (1885) n. 39.

[Articolo riprodotto poi in *Giornale Ligustico di Archeologia, Storia e Letteratura*, Genova, an. XV, fascic. VII-VIII. Cfr. A. Neri. *Un mazzetto di curiosità*. III].

Id. *Lettere inedite di Giuseppe Baretti ad Antonio Greppi*. In *Archivio Storico Lombardo*, Milano, 1886 Ser. II. Vol. III pp. 641-65.

Id. *Un libello contro Giuseppe Baretti*. In *Fanfulla della Domenica*, Roma, an. VIII (1886) n. 10.

F. Galanti. *Scritti inediti di Carlo Gozzi.* In *Atti del R. Istituto Veneto*, an. 1886 Serie VI Tom. IV pp. 1201-1215; pp. 1319-1346.

E. Masi. *Frusta Letteraria e Bue Pedagogo.* In *Parrucche e Sanculotti nel secolo XVIII*, Milano, Treves, 1886, 1 vol. in-16 pp. 97-117.

V. F. *Primi versi di Aristarco Scannabue.* In *L'Orlando Furioso*, Pisa, an. 1886 n. 13.

G. Canti. *La Frusta Letteraria. Saggio di uno studio intorno alle opere e ai tempi di Giuseppe Baretti, con quattro lettere inedite dello stesso.* Alessandria, Tip. Lit. Chiari, Romano e Filippa, 1890. 1 vol. in-8 di pp. 74.

A. D. Perrero. *Baretti e la Frusta Letteraria. Nuovi Ragguagli tratti da documenti inediti. (1765-66).* In *La Letteratura*, Torino, an. VI (1891) Ser. II vol. I, marzo; pp. 132-141.

A. Longa. *La Frusta Letteraria.* In *L'Albo della Giovinezza*, Bergamo, an. V (1891) nn. 32-33, 20-30 Dicembre.

G. Sanesi. *Baretti e Goldoni.* In *La Rassegna Nazionale*, Firenze, vol. LXIX, 16 febbraio 1893.

L. Corio. *Di Giuseppe Baretti.* In Giuseppe Baretti, *Lettere Famigliari e scritti critici*, Milano, Sonzogno, 1893 1 vol. in-16 pp. 5-31.

* V. E. Lidforss. *Giuseppe Baretti en italiensk litteratür från förra arhundradet.* In *Nordisk tidskrift för vatenskap, konst och industri*, Stockholm, an. 1894.

L. Caetani. *Baretti e Johnson.* Roma, Tip. Terme Diocleziane, 1894. 1 ops. in-24 di pp. 38.
[Cfr. la recensione di V. Cian nella *Rassegna Bibliografica della Letteratura Italiana* vol. III (1895) pp. 7 sgg.].

E. Ferrari. *Giuseppe Baretti e la "Frusta Letteraria".* Ricerche. Bologna, Zanichelli, 1896. 1 ops. in-16 di pp. 84.

V. Cian. *Italia e Spagna nel secolo XVIII. G. B. Conti e alcune relazioni letterarie fra l'Italia e la Spagna nella seconda metà del Settecento.* Torino, S. Lattes e C., 1896. 1 vol. in-8 pp. 137-164.
[Cfr. a proposito di quest'opera, i *Feuilleton* n. 272-74 della *Frankfurter Zeitung* anno 1896].

L. Piccioni. *Intorno alla data della nascita di Giuseppe Baretti.* In *Giornale Storico della Letteratura Italiana.* Torino, vol. XXVIII (1896) pp. 365-77.

T. Concari. *Un giornalista del secolo passato. Profilo letterario.* In *Il Focolare*, Milano, an. I (1896) num. 22, 15 novembre.

V. Fontana. *Un giornalista bellicoso del secolo XVIII.* In *Corriere Bellunese*, Belluno, an. I (1897) n. 76, 31 marzo — 1 aprile.

A. Serena. *La Frusta Letteraria di Aristarco Scannabue.* Verona, Tedeschi, 1897. 1 vol. in-16 *Prefazione* pp. V-XVIII.

[Cfr. a questo proposito, la recensione di L. Piccioni, in *Rassegna Critica della Letteratura Italiana*, Napoli, an. III (1898) fascic. 1-2].

A. Moschetti. *Giuseppe Baretti nel suo nascondiglio.* In *Miscellanea Nuziale Rossi-Teiss*, Bergamo, Istit. Ital. d'Arti Grafiche, 1897. 1 vol. in-8 gr. pp. 235-247.

III.

DIZIONARI BIOGRAFICI ED ENCICLOPEDIE.

General Biography or lives, critical and historical, of the most eminent persons etc. by I. Aikin, Nicholson *and others.* London, 1801-15 voll. 10 in-8 gr. vol. II pp. 5-7.

The general biographical dictionary etc. revised and enlarged by Alexander Chalmers *F. S. A.* London, 1812-17. voll. 32 in-8. vol. III pp. 461-472.

Encyclopaedia perthensis etc. Edinburgh, 1816 voll. 29 in-8. vol. III. p. 290.

Allgemeine Encyklopädie der Missenschaften und Künste etc. von I. S. Ersch und I. G. Gruber. Leipzig, I. F. Gleditsch, 1818-30. pei primi 21 vol. in-8 gr. Leipzig, F. U. Brokhaus, 1832-89 per gli altri 145 voll. in-8 gr. vol. VII p. 380.

The cyclopaedia or universal dictionary etc. by Abraham Rees. London, 1819. voll. 45 in-8 gr. vol. III art. *Baretti.*

Biografia Universale antica e moderna etc. compilata in Francia da una società di dotti. Venezia, Missiaglia, 1822-41 voll. 77 coi supplementi, in-8. vol. III pp. 301-303.
[Quest'opera non è che la traduzione della 1. ediz. della *Biographie Universelle ancienne et moderne* (Paris, Michaud, 1810-28) con aggiunte e correzioni. L'articolo è firmato *G-é* (*Ginguené*), ma v'è aggiunto però, collo sigla *G. V-i* (*Giulio Vallini*) un articolo sulla *Frusta Letteraria*, di cui il *Ginguené*, seguendo il Mazzuchelli, non avea parlato].

The penny cyclopaedia of the Society for the diffusion of useful knowledge. London, 1823-58. voll. 30 in-8 gr. vol. III pp. 447-448.

Bibliotheca Britannica or a General Index to British and Foreign Literature, by Rober Watt. Edinburgh, A. Constable, 1824 voll. 4 in-4. vol. III art. *Baretti.*

Modesto Paroletti. *Vite e ritratti di 60 piemontesi illustri.* Torino, F. Festa, 1824, vol. 1 in-folio. Vita XLVI.

* *Biographie universelle et portative des contemporains etc., par MM.* Rabbe, Vieilh de Boisjolin et Sainte-Preuve, Paris, 1834, vol I. p. 236.

Biografia degli Italiani illustri nelle scienze, lettere ed arti del secolo XVIII, e de' contemporanei, compilata da letterati italiani di ogni provincia e pubblicata per cura del professore Emilio de Tipaldo. Venezia, Tip. di Alvisopoli, 1834-41 pei primi voll. 8 in-8; Venezia, G. Cecchini e C., 1844-45 per gli altri voll. 2 in-8. vol. VII pp. 329-334.

[L'articolo è firmato *G. V.* (Girolamo Venanzio)].

Dizionario biografico. Torino, G. Fodratti, 1839. voll. 2 in-8. vol. I p. 49.

Dizionario Biografico Universale etc. Firenze, D. Passigli, 1840-49. voll. 5 in-8. vol. I p. 298.

Nuova Enciclopedia Popolare etc. Torino, G. Pomba e C., 1841-49. voll. 13 in-4. vol. II pp. 150-151.

Biographie Universelle ancienne et moderne etc. *Nouvelle édition publiée sous la direction de* M. Michaud. Paris, Imp. Schneider et Langrand, 1843-65. voll. 45 in-8. vol. III pp. 94-95.

[L'art. è firmato ancora *G-é* (*Ginguené*; ed è identico a quello della già cit. 1ª ediz.]

* *The national cyclopaedia of useful knowledge.* London. 1848. vol. I. p. 860.

A general biographical dictionary, containing a summary account of the lives of eminent persons of all nations etc. by John G. Gorton. London, 1851 voll. 4 in-8 vol. I pp. 177-178.

* *The english cyclopaedia* by C. Knight. London, 1856. vol. I. coll. 532-533.

A new general biographical dictionary, projected and partly arranged by the late reviser Hugh James Rose *B. D.* London, 1857 voll. 12 in-8. vol. III pp. 174-175.

Felice Daneo. *Piccolo Panteon Subalpino ossia Vite scelte di Piemontesi illustri narrate alla gioventù.* Torino, V. Steffenone, Comandone e C., 1858. vol. 1 in-16 pp. 224-238.

Nouvelle Biographie Générale etc. publiée par MM. Firmin-Didot *et C.ie* Paris, Didot, 1862-77. voll. 46 in-8 gr. vol. IV p. 498.

Allgemeine deutsche Real-Encyklopädie für die gebildeten Stände. Leipzig, F. U. Brokhaus, 1864-73. voll. 17 in-8. vol. II p. 715.

Grand Dictionnaire Universel du XIX.e Siécle par Pierre Larousse. Paris, Larousse, 1866-78. voll. 17 in-4. vol. II p. 235.

Universal pronouncing dictionary of biography and mythology by J. Thomas. Philadelphia, 1870. voll. 2 in-8 gr. vol. I p. 268.

A new biographical dictionary by Thompson Cooper. London, 1873. 1 vol. in-8 p. 137.

Chambers *'s Encyclopaedia etc.* London, 1874. voll. 10 in-8 gr. vol. I p. 691.

The american cyclopaedia etc. by G. Ripley and C. A. Dana. New-York, 1874-78. voll. 17 in-8 gr. vol. III p. 310.

Nuova Enciclopedia Italiana etc. del prof. Gerolamo Boccardo. Torino, Unione Tip. Editr., 1875-88. voll. 25 in-4 [con altri voll. 4 di *Supplementi* per cura del prof. *Stefano Pagliani*, 1889-99] vol. III pp. 319-321.

The Encyclopaedia Britannica etc. Edinburgh, Black, 1875-89. voll. 25 in-4, vol. III p. 374.

[È la seconda ediz. di quella del 1853-60 in-21 voll. Nella prima ediz. V. pel Barett vol. IV p. 444].

The globe encyclopaedia of universal information, by J. M. Ross. Edinburgh, 1876-81. voll. 6 in-8 gr. vol. I pp. 279-80.

Dictionnaire Universel des Littératures par G. Vapereau. Paris, Hachette, 1884. 1 vol. in-4 p. 198.

La Grande Encyclopédie. Paris, Lamirault, 1885 sgg. voll. 28 in-4. vol. V p. 415.

[La biografia è firmata da *Remy de Gourmont* della Biblioteca Nazionale di Parigi].

Dictionary of National Biography edited by Leslie Stephen. London, Smith, Elder e C., 1885 sgg. [Nell'anno 1898 è giunto al LIII, vol. in-8, che si chiude colla parola *Stanger*] vol. III pp. 178-182.

[La biografia è firmata dalle iniziali *T. C.* (*Thompson Cooper F.*) V. la traduzione di quest'articolo in *Scritti di Giuseppe Baretti scelti e annotati* da Mario Menghini, Firenze, Sansoni, 1897. pp. XI-XIX].

Dictionnaire général de biographie et d'histoire etc. par Ch. Dezobry, Th. Bachelet, M. E. Darsy et autres. Paris, Delagrave, 1889. voll. 2 in-8 gr. vol. I p. 232.

Blackie *'s Modern cyclopaedia of universal information edited by* C. Annandale. London, 1889-90. voll. 8 in-8. vol. I p. 384.

F. F. Carloni. *Gl'Italiani all'estero dal secolo VIII ai dì nostri etc.* Città di Castello, Lapi, 1890. voll. 2 in-8. vol. I pp. 280-281.

L. Benvenuti. *Dizionario degli Italiani all'estero.* Firenze, G. Barbera, 1890. vol. 1 in-8 gr. p. 31.

Brockhaus. *Konversations-Lexicon, Vierzehnte vollständig neubearbeitete Auflage.* Leipzig, A. Brockhaus, 1892-95. voll. 17 in-8. vol. II pp. 410-411.

* Johnson's *Universal cyclopaedia* etc. *by* C. H. Adams. London, 1893. vol. I p. 498.

IV.

STORIE LETTERARIE E TRATTATI.

F. S. Quadrio. *Della storia e della ragione d'ogni poesia.* Milano, Agnelli, 1741. voll. 7 in-4. vol. II p. 564.

G. M. Mazzuchelli. *Gli Scrittori d'Italia etc.* Brescia, G. B. Bossini, 1753-62. vol. 2 in-folio [il 1° diviso in 2 parti, il 2° in 4]. vol. II Parte I pp. 345-349.

C. Ugoni. *Della letteratura italiana nella seconda metà del sec. XVIII.* Brescia, Bettoni, 1820-22. voll. 3 in-8. vol. I art. VII.

[La biografia fu ristampata poi in *I Secoli* etc. di *G. B. Corniani*. V. più innanzi].

G. M. Cardella. *Compendio della storia della bella letteratura greca, latina e italiana etc.* Milano. Silvestri, 1827. voll. 3 in-16. vol. III Parte III Cap. IX pp. 258-259.

[La 1ª ediz. è di Pisa, Nistri, 1817].

A. Lombardi. *Storia della Letteratura Italiana nel secolo XVIII* Modena, Tip Camerale, 1827-30. voll. 4 in-8. vol. IV Lib. III Cap. VI pp. 271-276.

G. Maffei. *Storia della Letteratura Italiana dall'origine della lingua sino a' nostri giorni* etc. *Seconda edizione originale emendata ed accresciuta colla storia dei primi trentadue anni del secolo XIX.* Milano, Società Tip. de' Classici Italiani, 1834. voll. 4 in-12. vol. III pp. 275-279.

[La 1. ediz. è del 1824 in voll. 3 in-12. Questa biografia è stata riprodotta nel vol. I. delle *Opere di G. Baretti*, ediz. Classici, 1838-39, già cit.]

F. Salfi. *Manuale della storia della letteratura italiana.* Milano, G. Silvestri, 1834. voll. 2 in-16. vol. II pp. 112-113.

T. Vallauri. *Storia della poesia in Piemonte.* Torino, Chirio e Mina 1841 voll. 2 in-8 vol. II pp. 43-49.

P. Emiliani Giudici. *Storia della Letteratura Italiana.* Firenze, Le Monnier, 1855 voll. 2 in-16 voll. II pp. 333-335.

[La 1. ediz. è del 1847].

C. Ugoni. *Della letteratura italiana nella seconda metà del secolo XVIII. Opera postuma.* Milano, Bernardoni, 1856. voll. 4 in-8 vol. I pp. 3-74.

Questo articolo non è da confondersi con quello già citato e che fu poi ristampato nell'opera che segue:

I Secoli della letteratura italiana dopo il suo Risorgimento. Commentario di Giambattista Corniani *colle aggiunte di* Camillo Ugoni *e* Stefano Ticozzi *e continuato sino a questi ultimi giorni per cura di* F. Predari. Torino, Unione Tip. Editr. Torinese, 1854-56 voll. 8 in-16 vol. V Epoca X Art. VII pp. 176-201.

F. Ambrosoli. *Manuale della Letteratura Italiana.* Firenze, G. Barbera, 1864 voll. 4 in-16 vol. III pp. 311-312.

[La 1. ediz. è di Milano, A. Fontana, 1832; voll. 4 in-12.

C. Cantù. *Storia della Letteratura Italiana.* Firenze, Le Monnier, 1865 vol. 1 in 16 Cap. XVII pp. 547-548.

G. Zanella. *Storia della letteratura italiana dalla metà del Settecento ai giorni nostri.* Milano, Vallardi, 1880 vol. 1 in-8 gr. pp. 57 sgg.

Vernon Lee. *Studies of the eighteenth Century in Italy.* London, W. Satchell and C., 1880 [trad. ital. Milano, Dumolard, 1882] voll. 2 in-16 vol. I pp. 108 sgg.; vol. II pp. 231 sgg.

C. M. Tallarigo e V. Imbriani *Nuova Crestomazia Italiana.* Napoli, Morano, 1882-86. voll. 4 in-16 vol. IV pp. 181-191.

L. Settembrini. *Lezioni di letteratura italiana dettate nell'Università di Napoli.* Napoli, Morano, 1885-86 voll. 3 in-16 vol. III pp. 122-123.

[La 1. ediz. è di Napoli, Morano, 1866-70. Ma il 1. vol. è comparso nel 1866, Napoli, Tip. Ghio].

F. Torraca. *Manuale della Letteratura Italiana.* Firenze, Sansoni, 1886-87 voll. 3 in-16 vol. III pp. 302-309.

G. C. Molineri. *Lezioni di Letteratura.* Torino, Roux, 1886-87. voll. 3 in-8 vol. III Parte III pp. 231-234.

G. Zanella. *Della Letteratura Italiana nell'ultimo secolo. Studio.* Città di Castello, Lapi, 1887 vol. 1 in-16 pp. 69-71.

C. M. Tallarigo. *Storia della letteratura italiana.* Napoli, Morano, 1887-89 voll. 3 in-16. vol. III pp. 326-333.

[La 1. ediz. è del 1854].

F. Guardione. *Storia della letteratura italiana dal 1750 al 1850.* Palermo, Tip. Edit. " Tempo, " 1888 vol. 1 in-8 pp. 163-164.

G. Finzi. *Lezioni di storia della letteratura italiana.* Torino, Loescher, 1889-95 voll. 4 in-8 vol. III pp. 60-67.

A. G. Barrili. *Il Rinnovamento letterario italiano.* Genova, A Donath 1890 vol. 1 in-16 pp. 55-65.

R. Fornaciari. *Disegno Storico della Letteratura Italiana dall'origine fino ai nostri tempi.* Firenze, Sansoni, 1891 6. ediz. vol. I in-16 pp. 245-247.

[La 1. ediz. è del 1875].

T. Casini. *Manuale di Letteratura Italiana ad uso dei licei.* Firenze, Sansoni, 1892 voll. 3 in-16 vol. III p. 413.

[La 1. ediz. è del 1887].

A. D'Ancona e O. Bacci. *Manuale della Letteratura Italiana.* Firenze, Barbera, 1894-95 voll. 5 in-16 vol. IV pp. 131-133.

V.

TESTIMONIANZE.

C. Gozzi. *Opere edite ed inedite.* Venezia, G. Zanardi, 1800-2 voll. 14 in-8 vol. XIV pp. 81-90

U. Foscolo. *Opere edite e postume*. Firenze, Le Monnier, 1850-62. voll. 12 in-8 vol. II pp. 236-238.

" *Notes and Queries*, London, Bell and Daldy, 1850-62. 1. st. series, VIII, pp. 411, 477; 2nd. series, VI, p. 187.

Campbell's. *Diary of a Visit to England in 1775*, London, Sydny, 1854. vol. I in-16 pp. 32-33; p. 123; p. 134.

Mrs. Piozzi Thrale. *Autobiography, letters and literary remains. Edited with notes and an introductory account of her life and writings by* A. Hayward, London, Longman, 1861-80. voll. 2 in-16. vol. I. pp. 36, 90-103, 243, 301, 315, 317; vol. II p. 177.

M. Scherillo. *Una fonte del " Socrate Immaginario "*. In *Giornale Storico della Letteratura Italiana*, Torino, vol. V (1885) fascicolo 13-14 pp. 186 sgg.

E. Masi. *La vita, i tempi, gli amici di Francesco Albergati*. Bologna, Zanichelli, 1878 vol. 1 in-16 pp. 156 sgg.

E. De Marchi. *Lettere e letterati italiani del secolo XVIII*. Milano Briola 1882 vol. 1 in-16 pp. 175-185.

G. Carducci. *Il Parini principiante*. In *Nuova Antologia*, Roma, vol. LV (1886), 1 gennaio.

id. *L'Accademia dei Trasformati e Giuseppe Parini*. In *Nuova Antologia*. Roma, voll. XXXII-XXXIII (1891), 16 aprile — 1 maggio.

E. Masi. *Carlo Gozzi e le sue fiabe teatrali*. In *Sulla Storia del Teatro Italiano nel secolo XVIII*. Firenze, G. C. Sansoni, 1891. vol. 1 in-16 pp. 116-123.

C. Cantù. *L'abate Parini e la Lombardia nel secolo passato*. Milano, Cooperativa Edit. Italiana, 1892. vol. I in-16 pp. 48-52.
[La prima ediz. è di Milano, Guocchi, 1854.]

G. Malagoli. *Carlo Cantoni umorista e favoleggiatore del secolo XVIII*. In *Giornale Storico della Letteratura Italiana*. Torino, vol. XXI (1893) pp. 265-299.

G. Zannoni. *Una lettera inedita di Carlo Innocenzo Frugoni a Lodovico Antonio Loschi*. Roma, Tip. Elzeviriana, 1895. — per nozze Flamini Fanelli — 1 ops. in-8 picc. di pgg. 16.

G. Mazzoni. *Dal Metastasio a Vittorio Alfieri* In *La Vita Italiana nel Settecento*. Milano, Treves, 1896 voll. 3 in-16 vol. II pp. 197-201.

E. Bertana. *Il Parini tra i Poeti giocosi del Settecento*. In *Supplemento* n. 1 (1898) al *Giornale Storico della Letteratura Italiana*. Torino, pp. 1-81.

DISSERTAZIONE

DEL SOCIO

Prof. ACHILLE MAZZOLENI

Il sentimento della gloria nel Leopardi [1]

Signori,

In questo giorno nel quale tutta l'Italia intellettuale è rivolta e concentrata quasi in un solo pensiero, in una medesima sollecitudine, quella di commemorare il primo centenario della nascita di *Giacomo Leopardi* (29 giugno 1798), non doveva nè poteva questo antico e reputato nostro *Ateneo* letterario e scientifico rimanere senza una voce, qualunque ella siasi, di mezzo al plauso concorde nell'apoteosi del genio. E per cortese pensiero dell'Onorevole Presidenza, l'altrettanto difficile che lusinghevole incarico doveva venire affidato alle mie cure, alle cure di quest'umile studioso, che ultimo in patria venuto, timidamente e non senza esitazione s'appresta oggi a dire di quel grande, che fu tanto discusso, che fu tanto studiato da più che due generazioni, del quale ormai il discorrere sotto un qualsiasi aspetto implica in sè una ripetizione inevitabile dell'altrui.

Ora, a conservare alla festa presente il suo vero carattere di commemorazione, mi è sembrato opportuno, anzichè ritesservi i casi infelici dell' infelice Recanatese — omai noti all'universale — anzichè soffermarmi sopra l'opera sua di erudito o di poeta, di

[1] Conferenza tenuta all'*Ateneo di scienze, lettere ed arti* in Bergamo il 29 giugno 1898.

rintracciare piuttosto la genesi e di seguire lo sviluppo e l'evoluzione di un sentimento in lui e come uomo e come scrittore molto pronunciato, in lui molto frequente e palese, e che per più rispetti riguarda e compie quelli più generali e caratteristici della sua fisonomia di pensatore, voglio dire *il sentimento della gloria.*

I.

LA GLORIA NELL'ADOLESCENTE.

Il sentimento della gloria, che occupa tanta parte del pensiero Leopardiano, si può ben dire che nacque e crebbe con esso l'autore, il quale, oriundo di famiglia comitale, dalle consuetudini aristocratiche e quasi feudali, figlio di un appassionato raccoglitore di libri, che aveva fondata ed aperta in Recanati una ricca biblioteca « *filiis, amicis, civibus* » e che aveva un alto concetto della propria superiorità di giudizio, ricevette fin da bambino tra le pareti domestiche un'educazione in cui tutto pareva concorrere a svilupparli nell'animo il desiderio di essa gloria. Il padre Monaldo, ambizioso com'era, esigeva che i figli dessero dei loro primi studi pubblici saggi [1], or rispondendo a domande di grammatica o su tesi latine, or leggendo proprie composizioni in prosa e in poesia, facendo volta per volta stampare i manifesti di quegli esperimenti e dandovi una certa solennità accademica. Or non è a dire qual fosse il suo compiacimento per la splendida riuscita del primogenito Giacomo in quelle prime prove, chè in lui e per lui vedeva avverarsi il suo ideale di quando nel 1801 aveva eretto in casa sua un'accademia poetica, durata solo alcuni anni, alla quale alludendo ebbe egli stesso a scrivere: « Queste accademie sono un piccolo teatro in cui si può fare una qualche pompa di ingegno comodamente e senza bisogno di grandi capitali scientifici, eccitano alcun principio di emulazione, accendono qualche desiderio di gloria [2] ». Ed ancor egli da fanciullo era stato — come con-

[1] Vedi G. ANTONA TRAVERSI, *Saggi degli studi fatti da' fratelli Leopardi negli anni 1808, ecc.* (In opuscolo per nozze *Arrolen-Vignati*, Roma, Centenari, 1889, p. 7 sgg.).

[2] Vedi A. AVOLI, *Autobiografia di Monaldo Leopardi*, Roma, Befani, 1883, p. 159.

tinuò sempre ad essere — animato da quel medesimo sentimento secondo che lasciò scritto di sè: « È singolare che io nutrivo brama ardentissima di sapere, e che allettato pochissimo dai trastulli puerili, leggevo sempre, e più ostinatamente quelle cose che meno intendevo, *per avere la gloria* di averle lette [1] ».

Negli stessi giuochi il conte Monaldo accarezzò grandemente codesta tendenza del figlio, e la contessa Teia, vedova di Carlo Leopardi, ce li descrive appunto come tali da fomentare il gusto delle cose elevate, delle gesta e delle rappresentazioni eroiche [2]: si trattava dei giuochi alla romana, nei quali il *trionfatore* era sempre Giacomo, in cui si andava alimentando così ed eccitando l'immaginazione, che fu poi la sorgente delle sue gloriose composizioni, ma ad un tempo delle sue infinite amarezze [3].

Per tali impulsi ed eccitamenti egli fin dalla tenera età di dieci anni davasi, per usare una sua espressione, *furiosamente agli studi* [4], sottoponendosi ad ogni sorta di privazioni e di fatiche, trascurando perfino il pranzo e perseverando a notte inoltrata, ginocchioni davanti al tavolino per profittare fino all'ultimo guizzo del lume morente [5]. Ecco come Giacomo adolescente potè dai 13 ai 17 anni produrre da sei a sette tomi non piccoli sopra cose erudite: sette anni di studio matto e disperatissimo, fatica che gli logorò irreparabilmente le già delicate forze del corpo.

Nel quale periodo chi sa quali e quante fulgide visioni dell'avvenire attraversarongli la fantasia, quali e quanti sogni di gloria e di poesia passarongli — per dirla col Carducci [6] — pari a bianche nuvole sul viso! Ma, ahimè, quale triste aurora foriera di più triste giornata e tramonto! egli non potrà poi giunto a sera ritessere il bel sogno del Carducci, che rivede sè ancor fanciullo camminante alla mano della madre « con piccolo passo

[1] Ivi., pag. 9 seg.

[2] *Note biografiche sopra Leopardi e la sua famiglia*, Mil., Dumolard, 1882, p. 33.

[3] Di questo sentimento educato da Monaldo nell'animo dei figli parlano anche G. FINZI, in *Lezioni di Storia d. letter. ital.*, vol. IV, part. 2., p. 10 sgg. (Tor., Loescher, 1895) e G. PASCOLI, *G. Leopardi* (in *La vita ital. durante la rivoluz. francese e l'impero*, Mil., Treves, 1897, p. 460 sgg.).

[4] Cfr. G. PIERGILI, *Nuovi documenti intorno alla vita ed agli scritti di G. L.*, Fir., Succ. Le Monnier, 1882, p. 176.

[5] Vedi *Epistolario di G. L.* (3 ediz. fiorentina del 1892), vol III, p. 421.

[6] *Ode ad Alessandria*, in *Domenica letteraria*, 13 agosto 1882.

di gloria [1] »; ricorderà, è vero, di quei suoi primi anni la lode tenacemente perseguita [2], il suo smoderato desiderio di fama [3], evocherà ancora, è vero,

« Di gloria il viso e la gioconda voce [4] »,

ma solo per riconoscerli vane chimere [5], per deriderli e scetticamente dichiarare: « Codesta del mondo di andare a caccia del vento è una pecca vecchia [6] ».

II.

LA GLORIA NEL GIOVINETTO
(1815-22).

Dalla adolescenza di Giacomo in poi, via via durante la prigionia del *natio borgo selvaggio* e nella dimora per le diverse città, durante i tre ritorni a Recanati ed il finale soggiorno di Napoli si può veramente dire che nel progressivo e continuo sfrondarsi delle speranze e delle illusioni, anche l'altissimo concetto che s'era fatto della gloria e l'ardente desiderio concepitone andarono a mano a mano offuscandosi ed intristendo fino a spegnersi in uno sconfortante scetticismo ed in un riso amaro. Del qual fatto è agevole seguire le traccie evidenti, oltrechè nella sua vita, nelle opere sì di prosa che di verso.

E già lo udiamo nella visione giovanile, *L'appressamento della morte* (1815-16), rimpiangere i lucidi sogni di gloria che avevano tra aspirazioni e speranze raddolcita la sua adolescenza, e rodersi che dovrà morire *come mai non fosse nato*:

« Nè saprà il mondo che nel mondo io m'era [7] »,

[1] *Sogno d'estate*, v. 10 sgg. (in *Delle odi barbare*, Bol., Zanichelli, 1893, lib. *II*).
[2] *Alla sua donna*, v. 29 sgg.
[3] Vedi *Epist. cit.*, vol, I, p. 44, n. 15.
[4] *A un vincitore nel pallone*, in.
[5] *Le ricordanze*, v. 81 sg., ed *Al co. Carlo Pepoli*, v. 156 sgg.
[6] *Dial. tra Ercole e Atlante* e quello *La scommessa di Prometeo*.
[7] *Canto* V, v. 37 sgg.

in questa stessa visione, in cui senti pur fremere quel *grandissimo, forse smoderato, insolente desiderio di gloria* confessato nelle sue lettere, e che appunto allora andava rintracciando quanto storicamente fosse stato soddisfatto dalla posterità rispetto ad Orazio [1].

Poi nel suo diciassettesimo anno lo vediamo provare le prime delusioni letterarie, quando per la versione fatta del primo canto dell'*Odissea*, in luogo delle lodi aspettate e agognate, ne riportò invece disinganni e derisioni.

Non pertanto, entrato in corrispondenza col Giordani, ed avido di farsi conoscere dai cultori di quelle discipline, a cui avea data tanta parte di sè, chiedeva al Piacentino che ne pensassero i dotti e i letterati del suo *Inno a Nettuno* [2]. E questa stessa sete insaziabile di rinomanza lo spinse poco appresso a cercare quanti fossero in Italia uomini riputati nelle lettere, per mandar loro de' suoi lavori, per chiederne con calde preghiere giudizi, consigli, amicizia: così al Monti, così al nostro Mai, così al Giordani anzidetto. Come del pari più tardi, anche quando le illusioni erano cadute, si sdegnò che altri ponesse in qualche modo ostacolo al conseguimento di reputazione; e noi sappiamo che ebbe ira verso il Tommaseo, che sembra aver sconsigliato l'edizione parigina delle sue opere [3].

Ora, questa smania di rendersi noto pareva che nel suo petto giovanile andasse crescendo in ragione diretta del desiderio di allontanarsi da Recanati, di uscire finalmente dalla cattività di quel soggiorno divenutogli insopportabile e di muoversi in mezzo al commercio umano e civile delle città, di cui gli giungeva un' eco nei giornali e nella corrispondenza col Giordani:

« E che pensieri immensi,
Che dolci sogni mi spirò la vista
Di quel lontano mar, quei monti azzurri,
Che di qua scopro e che varcare un giorno
Io mi pensava, arcani mondi, arcana
Felicità fingendo al viver mio [4] ».

[1] È il *Discorso sulla fama di Orazio presso gli antichi*, che uscì nello *Spettatore* del 15 dic. 1816; cfr. G. PIERGILI, *Studi del L. su Orazio* (in Preludio, VI, 2, 1882).
[2] *Epist.* I, p. 70, n. 27.
[3] Cfr. P. VIANI, *Append. all'Epist.*, XXV, ed *Epist.*, II, p. 312, e F. D'OVIDIO, *Saggi critici*, Napoli, Morano, 1879, p. 651.
[4] *Le ricordanze*, v. 19 sgg.

Ed invidiava l'abitante delle città popolose, perchè — ei pensava allora — quivi « un grande ingegno si fa largo. V'è chi lo ammira e lo stima, v'è chi lo invidia e vorrebbe deprimerlo, v'è una turba che dà loco e conosce di darlo [1] ».

Era ancora l'epoca delle grandi idealità: l'amor della gloria si alternava nell'animo di Giacomo, con lampi e scatti impetuosi, a quello or della patria, or della donna:

« Anche di gloria amor taceami allora
Nel petto, cui scaldar tanto solea,
Che di beltade amor vi fea dimora.
Nè gli occhi ai noti studi io rivolgea,
E quelli m'apparian vani per cui
Vano ogni altro desir creduto avea [2] ».

Or l'onore della patria sua asservita e depressa gli sta in cima d'ogni pensiero; ei dell'Italia vede i ruderi sconsolati, ma non la gloria, non il lauro « ond'eran carchi i nostri padri antichi »; e, sciolto un inno ai trecento caduti alle Termopoli, la cui memoria vivrà perenne nel canto di Simonide, con ardenza di desiderio esclama: « Se non posso vivere nella posterità per essermi immortalato al pari di voi, o eroi, per la patria, ch'io viva almeno nei versi che cantano la vostra gloria [3] ». Poi poco stante, traendo ispirazione dal progettato monumento a Dante (luglio 1818), si fa ad incitare gl'Italiani affinchè si volgano al culto della numerosa schiera dei loro immortali e così ne traggano argomento e stimolo a far risorgere la patria, « costei ch'ogni altra gloria vinse », costei « d'animi eccelsi altrice e scola », quella Italia, della quale continuerà, anche dopo svanita ogni speranza di vederla redenta, a celebrare l'antica grandezza:

« Ancor la gloria dell'eterna Roma
Risplende sì, che tutte l'altre oscura (4) ».

---

[1] *Lettera* a P. Giordani, 30 aprile 1817, a cui pure scriveva il 26 sett. dello stesso anno: « Non voglio vivere fra la turba: la mediocrità mi fa una paura mortale; ma io voglio alzarmi e farmi grande ed eterno coll'ingegno e collo studio ».
[2] *Il primo amore* (a. 1817), v. 73 sgg.
[3] *Canzone all'Italia* (autunno 1818).
[4] *Paralipomeni alla Batracomiomachia* (a. 1834-37), c. I, st. 26 sgg.

Delle quali canzoni civili — dove il sentimento di gloria parla con voci sì elevate — mentre suo padre Monaldo sentenziava che « erano inezie le quali non portano nè a conseguenze, nè a fama [1] », riceveva caldo elogio dal Giordani, che sempre più acuendogli l'assillo della celebrità, gli veniva scrivendo: « Voi da codesta solitudine che vi ha formato sì grande, uscirete e col nome e colla penna, grande e maestoso, come un sole [2] ».

Ma già nell'animo del giovinetto, per le molteplici cagioni di vita fisica e intellettuale che qui è inutile rivangare, andava insinuandosi e ponendo radici quel dubbio che forma il lato tragico della sua esistenza, quella persuasione dell'*infinita vanità del tutto*, che a poco a poco da fantasma indistinto e inafferrabile diventerà in lui convincimento saldo e reale, ond'è che la sera di un giorno festivo (a. 1819), pensando alla labilità delle sorti umane, poetava:

« E fieramente mi si stringe il core
A pensar come tutto al mondo passa
E quasi orma non lascia . . . .
. . . . or dov'è il suono
Di que' popoli antichi? or dov'è il grido
De' nostri avi famosi, e il grande impero
Di quella Roma, e l'armi e il fragorio
Che n'andò per la terra e l'oceano?
Tutto è pace e silenzio, e tutto posa
Il mondo, e più di lor non si ragiona [3] ».

Pure egli ode ancora *la voce antica dei nostri* e *il ripetuto grido dei padri*, ascolta ancora *il clamore dei sepolti*; però va chiedendosi dubitoso:

« Nè livor più, ma ben di lui più dura
La noncuranza avviene ai sommi? . . . . . »,

per concludere poi ad un sentimento tutto intimo e personale in lui, che tanto bramò la morte come fine dei mali:

« . . . . , Morte domanda
Chi nostro mal conobbe, e non ghirlanda [4] ».

---

[1] *Lettere ined. di G. L.*, p. c. di C. Benedettucci e G. Antona-Traversi, Città di Castello, Lapi, 1888, p. 166.
[2] *Epist.*, III, p. 150.
[3] *La sera del dì di festa*, v. 28 sgg.
[4] *Canzone ad Angelo Mai* (genn. 1820).

È curioso qui il pensare come il Leopardi, mentre andava demolendo ad uno ad uno dintorno a sè gl' idoli della mente, come ad esempio quel della gloria, preparava ad un tempo il piedestallo a quegli stessi idoli e colla volontà e coll'opera, chè anzi ad essi come a tiranni inevitabili sacrificava sè stesso, la parte sua vitale, quella che ancor gli rimaneva, pur riconoscendolo. Così vedendo egli con giudizio sicuro quel ch'era di manchevole e falso nella nostra prosa letteraria, con baldanza giovanile, fecondata dalla consapevolezza dell'ingegno, presentiva in sè medesimo il restauratore [1], e tutto si dava a codesta edificazione ideale, che nel tempo stesso era per lo spirito malato e per il gracile corpo una distruzione reale. Al che alludeva spesso nella corrispondenza cogli amici: « Io mi consumo e distruggo — scriveva allo Stella [2] — in questa prigione, e vivendo sempre sepolto in un paese dove non è conosciuto neanche il nome delle lettere; se avessi l'ingegno di Dante e la dottrina di Salomone, non potrei conseguire una menoma parte di quella fama che ottengono i più scioperati e da poco. »

È l'epoca questa in cui il Leopardi compone la canzone *Nelle nozze della sorella Paolina* (autunno 1821), nella quale lamentando l'*obbrobriosa etade*, confida ancora nell'efficace influsso dell'educazione muliebre sopra le sorti della patria, dacchè *il corrotto costume*

« . . . . immenso
Tra fortuna e valor dissidio pose (v. 17) »;

l'epoca in cui sprona il *bennato garzone* ad apprendere

« Di gloria il viso e la gioconda voce [3] »,

nella speranza che il valore contrasti la spoglia del nome alla veloce piena degli anni. Ma subito appresso, sfiduciato degli uomini e degli eventi, eccolo a presentarci quella tragica figura di Bruto,

[1] *Lettere* a P. Giordani, 20 marzo 1820.
[2] *Epist.*, I, p. 323, n. 179 (26 febbr. 1821).
[3] *A un vincitore nel pallone* (composta verso il 1822 e pubblicata solo nel 1824).

che vicino ad uccidersi non invoca più nemmeno il giudizio dei posteri:

« . . . . chè mal s'affida
Ai putridi nepoti
L'onor d'egregie menti [1] ».

E così, uscendo al fine dalla prigionia di Recanati (20 novembre 1822), invecchiato anzi tempo e con molta amarezza nell'animo, Giacomo andava incontro a quel seducente spettro della gloria, che aveva sin da fanciullo intravisto e vagheggiato sì ardentemente.

III.

LA GLORIA NELL' UOMO
(1823-37).

Il Leopardi, recatosi la prima volta a Roma, in sulla fine del 1822, col deliberato proposito di farsi conoscere, non sembra che ricevesse dai dotti romani quell'accoglienza che si aspettava e che forse gli entusiasmi del Giordani gli avevano fatto sperare. È questo il periodo delle ultime e più forti e fatali delusioni, il periodo in cui il tramonto gelido di ogni altro ideale rimastogli, di fronte alla realtà di una vita infelicissima, gli detta le pagine sconsolanti delle *Operette morali*, nelle quali l'autore si fissa e rinchiude pertinacemente nel postulato: la necessaria infelicità della vita, *l' infinita vanità del tutto*. I suoi fisici patimenti, le ristrettezze finanziarie, i disegni sempre attraversati da una cieca fatalità, gli amori non corrisposti, i desolati ritorni a Recanati, gli formarono dattorno tale una rete di circostanze di dolori, che quind' innanzi la sua voce non risuonerà altro che scherno e lamento.

Quegli stessi solenni monumenti, quei superbi mausolei, che

[1] *Bruto minore*, v. 108 sgg. (pubblicata pure, circa due anni dopo composta, nel 1825).

Roma racchiude e che al Carducci ispireranno grandiose idee di possanza e di gloria:

> « Questa del Foro tuo solitudine
> ogni rumore vince, ogni gloria;
> e tutto che al mondo è civile,
> grande, augusto, egli è romano ancora »,

quegli archi, che ad Enotrio sembreranno aspettare il trionfo del popolo d'Italia nel principio della libertà e della giustizia:

> « O Italia, o Roma! quel giorno, placido
> tornerà il cielo su 'l Foro, e cantici
> di gloria, di gloria, di gloria
> correran per l'infinito azzurro [1] »,

al Leopardi invece, il classico poeta delle canzoni *All' Italia*, *Alla sorella Paolina*, *A Bruto minore*, non destano più nell'animo nè un moto di curiosità, nè uno scoppio di entusiasmo: tutto ei vi trova indifferenza, uggia, vanità [2]. Egli, dallo spettacolo e dalla coscienza di sè stesso, obliato in mezzo ad una società spregevole sotto ogni riguardo, trasse più motivi della noncuranza, anzi del disprezzo in cui cadrà l'animo suo verso l'amor della gloria. L'acquisto della quale se importa necessariamente uno straordinario amor di noi medesimi e questo alla sua volta un ardente desiderio della nostra felicità [3], restando questo insoddisfatto, segue che anche la gloria sia una chimera inafferrabile. Ma il Leopardi si spinge ancora più oltre in tale concetto pessimistico, dacchè non può scompagnare grandezza da sventura, come se la natura, al momento di lanciar l'anima nel turbine della vita, le abbia prescritto: « Vivi, e sii grande e infelice [4] ».

Tutto dintorno a lui cospira non solo ad opporsi al conseguimento della fama, ma ancora a spegnerne nel cuore di chi vi aspira persino il desiderio: « Ai tempi e nella nazione di Epicuro molto maggior diletto si poteva trarre dagli studi della virtù e

---

[1] *Nel XXI d'Aprile dell'a. 2630 dalla fondazione di Roma* (in *Odi barbare*. Bol., Zanichelli, 1880).
[2] *Epist.*, I, p. 411, n. 234.
[3] *Dial. di Malambruno e di Farfarello*.
[4] *Dial. della Natura e di un'Anima*.

della gloria, che dall'ozio, dalla negligenza e dall'uso delle voluttà del corpo [1] », ma « negli ultimi tempi gli uomini hanno perduto moltissime cose (verbigrazia l'amor patrio, la virtù, la magnanimità, la rettitudine) non già solo in parte, o l'uno o l'altro di loro, come per l'addietro, ma tutti e interamente [2] ». Quindi egli si fa più volte e in prosa e in verso ad accusare di vanagloria e presunzione il suo secolo, perchè si arroga il vanto di essere *il secolo dei lumi*, dandosi ad intendere di avviarsi al vero e massimo perfezionamento in tutte le forme del viver civile, pascendosi così di vano e fetido orgoglio [3]. Ne consegue che la vera gloria è negletta: « Io so — canta il Leopardi —

> Che ignora il tristo secolo
> gl'ingegni e le virtudi,
> che manca ai degni studi
> l'ignuda gloria ancor [4] »;

ma essa è anche tenuta in dispregio e perseguitata:

> « . . . . incontro all'alme eccelse
> In arme tutti congiurati i mondi
> Fieno in perpetuo: al vero onor seguaci
> Calunnia, odio, livor . . . . [5] ».

Le stesse imperfezioni ed i mali fisici — e il Leopardi potea ben dirlo — fanno contrasto a tale conseguimento:

> « . . . . e per virili imprese,
> Per dotta lira o canto
> Virtù non luce in disadorno ammanto [6] »;

nè vale il lamentarsene, chè il farlo è cagione per sè solo di punizione da parte della società:

> « Bench'io sappia che obblio
> Preme chi troppo all'età propria increbbe [7] »;

---

[1] *Detti memorabili di Filippo Ottonieri*, cap. I.
[2] *Dial. della Terra e della Luna*.
[3] *Dial. di Tristano e di un amico*; cfr. tra le prose il *Dial. di Ercole e di Atlante* e quello di un *Folletto e di un Gnomo*, tra le poesie la *Palinodia*, v. 38 sgg. e la *Ginestra*, v. 49 sgg. e 289 sgg.
[4] *Il risorgimento*, v. 129 sgg.
[5] *Palinodia*, v. 87 sgg.
[6] *Ultimo canto di Saffo*, v. 52 sgg.
[7] *La Ginestra*, v. 68 sgg.

« invece — pensa il poeta con un amaro sorriso sulle labbra —

. . . . al secol proprio vuolsi
Non contraddir, non repugnar, se lode
Cerchi e fama appo lui, ma fedelmente
Adulando ubbidir: così per breve
Ed agiato cammin vassi alle stelle [1] ».

Ed anche in altro modo si va alle stelle: « O io m'inganno — dichiara nelle prose — o rara è nel nostro secolo quella persona lodata generalmente, le cui lodi non sieno cominciate dalla sua bocca... Chi vuole innalzarsi, quantunque per virtù vera, dia bando alla modestia [2] »; e più esplicitamente altrove: « La via forse più diritta di acquistar fama, è di affermare con sicurezza e pertinacia, e in quanti più modi è possibile, di averla acquistata [3] ».

Ora, il Leopardi lontanissimo per l'indole sua dal ricorrere a mezzi siffatti, tutto in sè si rinchiude, e se dapprima si era soffermato al concetto che « la gloria piacerebbe a molti, se la potessero acquistare senza fatica e senza scomodo; ma non potendo, ciascuno si accontenta di lasciarla stare [4] », dimostrerà più tardi che l'amore di essa è svantaggioso, perchè « a causa della gloria l'uomo disprezza e gitta molti piaceri..... Vivete felici — grida quindi con Teofrasto [5] — e lasciate gli studi, che vogliono gran fatica; o coltivategli a dovere, che portano gran fama. Se non che la vanità della vita è maggiore che l'utilità ». Ed a conferma di ciò egli pone innanzi il caso proprio, facendo parlare Tristano: « Libri e studi, che spesso mi maraviglio d'aver tanto amato, disegni di cose grandi, e speranze di gloria e d'immortalità, sono cose delle quali è anche passato il tempo di ridere [6] ». Vano persino è il riderne, vanissimo poi sarebbe il preoccuparsene: « Ho già detto — professa il Nostro altrove sotto il nome di Eleandro [7] — che desidero niente dagli uomini; e se questo non

[1] *Palinodia*, v. 246 sgg.
[2] *Pensiero* 24.
[3] *Pensiero* 60.
[4] *Dial. della Natura e di un'Anima.*
[5] *Comparazione delle sentenze di Bruto minore e di Teofrasto vicini a morte.*
[6] *Dial. di Tristano e di un amico.*
[7] *Dial. di Timandro e di Eleandro.*

vi par credibile, benchè sia vero, almeno dovete credere che l'ambizione non mi muova a scrivere cose che oggi partoriscono vituperio e non lode a chi le scrive ».

L'ambizione dunque, quell'ambizione in senso buono, della quale aveva detto Luciano che « ha un non so che in sè di attrattiva, per cui ciascuno di noi non ricusa d'incontrare i pericoli », quella gloria, che per consiglio di Tucidide « non è da disperare giammai, perchè tosto o tardi corona le opere degne », che il Balbo chiamerà « affetto buonissimo come che conseguenza buona dell'amore e del rispetto agli uomini », che Seneca aveva appellata *ombra fedele* e S. Bernardo *figlia della virtù* [1], già tanto amata, vagheggiata e perseguita dal Leopardi fanciullo e giovinetto, taceva ormai nel suo petto sconfortato di ogni cosa, sì del presente che dell'avvenire, onde più nulla gli cale di quello che altri penserà di lui negli anni futuri:

« . . . . E se del vero
Ragionando talor, fieno alle genti
O mal grati i miei detti o non intesi,
Non mi dorrò, che già del tutto il vago
Desio di gloria antico in me fia spento:
Vana Diva non pur, ma di fortuna
E del fato e d'amor, Diva più cieca [2] ».

Fra tanto dileguare degl'inganni e delle speranze umane [3], il poeta ormai non iscorge nell'avvenire altro più che tenebra e silenzio, onde fa dire a Saffo che « ai lieti giorni della prima età

Sottentra il morbo, e la vecchiezza, e l'ombra
Della gelida morte. Ecco di tante
Sperate palme e dilettosi errori,
Il Tartaro m'avanza [4] ».

[1] LUCIANO, *Dial. tra Ajace e Agamennone*; TUCIDIDE, *Guerra d. Pelop.*, II, 64; C. BALBO, in *Pensieri ed esempi*, lib. I, cap. V: *Della gloria* (Fir., Le Monnier, 1854); SENECA, *Epist.* 79; S. BERNARDO, *Serm.* I, *de S. Victore*; cfr. CICERONE (*in Pison.*, 24): « *fructus verae virtutis gloria est* », e PETRARCA, *Epist. Sen.*, I, 5.
[2] *Al co. Carlo Pepoli*, v. 152 sgg.
[3] *Il tramonto della luna*, v. 23 sgg.
[4] *Ultimo canto di Saffo*, v. 65 sgg.

e vede la umana esistenza simboleggiata nel vecchierello canuto ed infermo, il quale

> « Mezzo vestito e scalzo,
> Con gravissimo fascio in su le spalle,
> Per montagna e per valle,
> Per sassi acuti, ed alta rena, e fratte,
> Al vento, alla tempesta, e quando avvampa
> L'ora, e quando poi gela,
> Corre via, corre, anela,
> Varca torrenti e stagni,
> Cade, risorge, e più e più s'affretta,
> Senza posa o ristoro,
> Lacero, sanguinoso; infin ch'arriva
> Colà dove la via
> E dove il tanto affaticar fu volto:
> Abisso orrido, immenso,
> Ov'ei precipitando il tutto oblia [1] ».

Pur questo abisso non lo spaventa, chè anzi lo desidera, lo previene col pensiero e lo vagheggia sì da anteporlo allo stesso conseguimento della gloria: « Se mi fosse proposta — dichiara egli sotto il nome di Tristano [2] — da un lato la fortuna e la fama di Cesare o di Alessandro netta da ogni macchia, dall'altro di morir oggi, e che dovessi scegliere, io direi morir oggi, e non vorrei tempo a risolvermi ». Nè disforme a cotali sentimenti suona l'iscrizione che il Leopardi finge essersi preparata Filippo Ottonieri [3] — sotto il cui nome è facile ravvisare lui stesso — per il suo sepolcro; nella quale si dichiara

> « NATO ALLE OPERE VIRTUOSE
> E ALLA GLORIA,
> VISSUTO OZIOSO E DISUTILE
> E MORTO SENZA FAMA,
> NON IGNARO DELLA NATURA
> NÈ DELLA FORTUNA
> SUA ».

[1]) *Canto notturno di un pastore errante dell'Asia* (a. 1829-30), v. 21 sgg.
[2]) *Dial. di Tristano e di un amico.*
[3]) *Detti memorabili di F. Ottonieri*, cap. VII.

Come? *vissuto ozioso e disutile* il Leopardi? e le sue opere di erudizione, e le sue prose limpidissime, ed i suoi canti divini? — egli morendo poteva piuttosto ripetere verificato in lui stesso l'anatema che la *Natura* scaglia all'*Anima*, scrivendo nel suo epitaffio: « Vissi grande, e infelice », oppure, rivolto alla gloria, esclamare in un momento supremo di sconforto, col Carducci:

> « O immane statua bronzea su dirupato monte,
> Solo i grandi t'aggiungono, per declinar la fronte
> Fredda sul tuo fredd'omero e lassi ivi morir! [1] ».

IV.

IL CONCETTO ETICO DELLA GLORIA NEGLI SCRITTI.

Dal sin qui detto appare evidente che il *concetto personale* nutrito per la gloria dal Leopardi andò di pari passo con quello più *generale* ch'ebbe intorno alla vita umana: *ottimistico* cioè e pieno di fiducia e di ardenze nell'adolescenza e in parte ancora nella gioventù, *pessimistico* e perfin derisorio nella virilità e nella sua precoce vecchiezza.

Chè se ora ricerchiamo quale *concetto etico* portò egli della gloria ne' suoi scritti, ritroviamo — com'è anche da aspettarsi — che esso fu in tutto conforme a quello personale, di cui è una diretta emanazione, anzi un logico effetto. Sotto il qual riguardo, come risultato etico de' suoi pensamenti nel primo periodo dell'ottimismo anzidetto, possiamo qui riferire ciò ch'egli all'età di 19 anni ne lasciò scritto a chiare note nella corrispondenza col Giordani, quando — sbollitigli i primi entusiasmi intemperanti della fanciullezza — vedeva però ancora aprirglisi dinanzi la vasta scena del mondo e gli splendeva alla fantasia il lucente miraggio della fama letteraria: « Dell'amor della gloria la mia massima è questa: ama la gloria; ma, primo, la sola vera; e però le lodi non meritate, e molto più le finte, non solamente non le accettare, ma le rigetta; non solamente non le amare, ma le abbomina [2].

[1]) *Avanti! avanti!* (in *Nuove poesie*, Bol., Zanichelli, 1881).
[2]) Cfr. *Detti memorabili di F. Ottonieri*, fine del cap. V.

Secondo, abbi per fermo che in questa età, facendo bene, sarai lodato da pochissimi; e studiati sempre di piacere a questi pochissimi, lasciando che altri piaccia alla moltitudine e sia affogato dalle lodi. Terzo, delle critiche, delle maldicenze, delle ingiurie, dei disprezzi, delle persecuzioni ingiuste, fa quel conto che fai delle cose che non sono: delle giuste non ti affliggere più che dell'averle meritate. Quarto, gli uomini più grandi e più famosi di te, non che invidiarli, stimali e lodali a tuo potere, e inoltre amali sinceramente e gagliardamente. Con queste condizioni l'amor della gloria non mi sembra pericoloso [1] ».

Dunque il Leopardi, pur già facendo parecchie restrizioni, ammetteva allora come possibile e buono l'affetto della gloria umana; ma più innanzi negli anni, quando per un graduale passaggio attraverso le molte disillusioni della vita venne a poco a poco inoltrandosi in quei pensamenti pessimistici che costituiscono la nota dominante de' suoi scritti nell'ultimo della giovinezza e nella virilità, andò anche sempre più aumentando codeste restrizioni e intorbidando codesto affetto, sino a renderlo da buono ed appetibile, vano ed al tutto pericoloso: il che non solo durante il corso dell'umana esistenza, ma eziandio dopo la morte.

Qualunque possa essere il valore etico di questa conclusione, essa ci appare come il logico risultato della teorica più generale intorno al mondo, che il Recanatese andò foggiandosi di deduzione in deduzione; dato il concetto della degenerazione della umana progenie, data la convinzione che questa è trastullo del fato e degli Dei, significata nel dialogo d' *Ercole e di Atlante* [2], data la presunzione negli uomini di credere che il mondo sia fatto e mantenuto per loro soli, espressa nel dialogo di *Un Folletto e di un Gnomo* e ribadita in quello della *Terra e della Luna*; ammessi come predominanti nella società il rumore e la confusione, per cui « volendo tutti esser tutto, non si fa nessuna attenzione ai pochi grandi, che pure crede che vi sieno, ai quali,

[1]) *Lett. a P. Giordani*, 21 nov. 1817.

[2]) Anche nella *Scommessa di Prometeo* si legge: « In quanto alla gloria, se gli uomini, da poi che son fatti filosofi, la disprezzano, si può congetturare che stima ne facciano gli Dei, tanto più sapienti degli uomini ».

nell'immensa moltitudine dei concorrenti, non è più possibile di aprirsi una via », egli ne deduce che, « mentre tutti gl'infimi si credono illustri, l'oscurità e la nullità dell'esito diviene il fato comune e degl'infimi e dei sommi [1] ». Chè « se quei pochi uomini di valor vero che cercano gloria, conoscessero ad uno ad uno tutti coloro di cui è composto quel pubblico dal quale essi con mille estremi patimenti si sforzano di essere stimati, è credibile che si raffredderebbero molto nel loro proposito, e forse che l'abbandonerebbero [2] ». Di più, « se *gl' individui sono spariti davanti alle masse* — come dicono i pensatori moderni — vuol dire ch' è inutile che l'individuo si prenda nessun incomodo, poichè, per qualunque suo merito, nè anche quel misero premio della gloria gli resta più da sperare nè in vigilia nè in sogno [3] ».

A queste, per così dire, *cause estrinseche*, che sono di ostacolo al conseguimento della gloria durante la vita, se ne aggiungono d'*intrinseche* e tali da rimuovere l'uomo dall'appetirla. Così ad esempio, « l'eccellenza delle anime importa maggiore intensione della loro vita; la qual cosa importa maggior sentimento dell' infelicità propria »; ma noi vediamo che « le miserie degli uomini grandi, invece di essere abbondantemente ricompensate dalla fama, dagli onori e dalle lodi....... », vanno incontro « alla invidia, al disprezzo ed alla noncuranza [4] ». Avviene inoltre che « l'uso del mondo, e l'esercizio dei patimenti sogliono come profondare e sopire dentro a ciascuno di noi quel primo uomo che egli era: il quale di tratto in tratto si desta per poco spazio, ma tanto più di rado quanto è il progresso degli anni; sempre più poi si ritira verso il nostro intimo, e ricade in maggior sonno di prima [5] ». Al che si aggiunga da un lato che « quasi tutti gli uomini i quali vagliono molto hanno le maniere semplici, e che quasi sempre le maniere semplici sono prese per indizio di poco valore [6] », e dall'altro lato che « uno in cui le qualità dello

[1]) *Dial. di Tristano e di un amico.*

[2]) *Pensiero* 83.

[3]) *Dial. di Tristano e di un amico.*

[4]) *Dial. della Natura e di un'Anima*; cfr. *Pens.* 91 e 93.

[5]) *Dial. di T. Tasso e del suo Genio familiare*; e nel *Dial. della Terra e della Luna* aggiunge: « Il sonno è il maggior bene che abbiano gli uomini »; cfr. *Pens.* 2 e 96.

[6]) *Pensiero* 110.

spirito sieno bilanciate e proporzionate fra loro, se bene elle fossero o straordinarie o grandi oltre modo, può con difficoltà far cose degne dell'uno o dell'altro titolo, ed apparire ai presenti ed ai futuri nè grande nè straordinario [1] ».

Difficile a conseguirsi, ma certamente non appetibile durante la vita « questo non so se mi dica bene o male [2] », il Leopardi lo afferma tale anche al momento della morte, perchè « nell'ora medesima che uno sta per dividersi eternamente dagli uomini, non può affaticarsi di correr dietro al fantasma della gloria [3] ». Nè minore è il pessimismo suo nel considerare la fama che tiene dietro ai grandi oltre la tomba, giacchè pensa che essa fama è bene spesso inacidita dalla considerazione dell' ipocrisia umana nel concederla :

> « Poichè — nefando stile
> Di schiatta ignava e finta —
> Virtù viva sprezziam, lodiamo estinta [4] ».

« Può inoltre facilmente accadere che questa sì ritrosa gloria, prezzo di tanta infelicità, non venga ottenuta in maniera alcuna, eziandio dopo la morte [5] ».

Infatti al Leopardi sembra di vedere le genti del tempo suo congiurate a tale intento, quando lo udiamo far parlare cinicamente la *Moda* in questo tenore : « Perch' io vedeva che molti si erano vantati di volersi fare immortali, cioè non morire interi... io, quantunque sapessi che queste erano ciance, e che quando costoro o altri vivessero nella memoria degli uomini, vivevano, come dire, da burla, e non godevano della loro fama più che si patissero dell'umidità della sepoltura....., ho levata via quest'usanza di cercare l' immortalità, ed anche di concederla in caso che pure alcuno la meritasse. Di modo che al presente, chiunque si muoia, sta sicuro che non ne resta un briciolo che non sia morto, e

[1] *Detti memorabili di F. Ottonieri*, cap. IV.
[2] *Dial. della Natura e di un'Anima.*
[3] *Comparaz. delle sentenze di Bruto minore e di Teofrasto vicini a morte.*
[4] *Nelle nozze della sorella Paolina*, v. 28 sgg.; cfr. *Il Parini ovvero della gloria*, cap. I; Mimnermo, *fragm.* 23; Orazio, *Od.* III, 24 e Foscolo, *Sepolcri*, v. 220.
[5] *Dial. della Natura e di un'Anima.*

che gli conviene andare subito sotterra tutto quanto, come un pesciolino che sia trangugiato in un boccone con tutta la testa e le lische [1] ».

Vanità dunque della gloria, pericoli e impossibilità di conseguirla in vita, difficoltà e quasi impotenza di raggiungerla dopo la morte : ecco le pessimistiche illazioni del Recanatese ; non resta che di riderne al pari della *virtù*, al pari di ogni altro sforzo umano nella via del *progresso* o dietro il fantasma della *felicità*: così nella *Proposta di premi fatta dall'Accademia dei Sillografi*, fra le ironiche macchine che l'autore fa mettere a concorso, troviamo la seguente : « La seconda macchina vuol essere un uomo artificiale a vapore, atto e ordinato a fare opere virtuose e magnanime. L'Accademia reputa che i vapori, poichè altro mezzo non pare che vi si trovi, debbano essere di profitto a infervorare un semovente e indirizzarlo agli esercizi della virtù e della gloria ».

Insomma, sotto qualunque aspetto si prenda a considerare questo sentimento della gloria che il Nostro nutrì e come uomo e come letterato e come pensatore, si giunge sempre alle medesime conclusioni, conclusioni unilaterali al pari della sua filosofia rigidamente esclusiva [2]. Al che ci conduce anche un'ultima considerazione, che è questa : Noi finora abbiamo rintracciato le impronte di codesto sentimento così come esse si porgono sparse qua e colà negli scritti di prosa e di verso, ma v'ha uno scritto particolare, in cui il Leopardi si occupa in modo speciale dell'argomento, in cui egli riduce quasi a forma di trattato i diversi suoi pensamenti intorno alla gloria. Orbene, anche in questo — e non poteva essere altrimenti — l'autore dei *Canti*, dei *Dialoghi* e dei *Pensieri* riesce sempre alle conclusioni anzidette. È ciò che resta in breve a vedersi.

La dissertazione *Il Parini ovvero della gloria* [3] è una serie

[1] *Dial. della Moda e della Morte*; cfr. l'ultima strofe della *fav.* LIX, *Il Leone*, di Luigi Fiacchi (*Clasio*).
[2] Nel vol. ined. dal Leopardi, apparso solo ora: *Pensieri di varia filosofia e di bella letter.* (Fir., Succ. Le Monnier, 1898) si hanno le stesse affermazioni ; in esso il L. ricerca come sia nato nell'uomo sociale l'amor della gloria (pag. 236), come questo sia dannoso alla salute (pag. 237) e quindi alle generazioni (pag. 238 sg.)
[3] Pubblicata nelle *Operette morali* fra il giugno e il luglio del 1827 a Milano presso lo Stella.

di riflessioni poste sulle labbra dell'autore del *Giorno* e indirizzate ad un giovane ben promettente negli studi ed amante di quella special gloria ch'è il frutto della sapienza. Premesso che di questa gli antichi fecero poco apprezzamento al confronto delle altre specie di gloria, dimostra in dodici capitoli che essa non è secondo la natura degli uomini, e che quindi non si può seguire senza pregiudizio del corpo, nè senza moltiplicare in diversi modi l'infelicità naturale del proprio animo; discorre poi delle difficoltà che si frappongono al suo conseguimento, delle quali alcune procedenti da cause intrinseche all'umana natura, altre da estrinseche ad essa, quali appunto abbiamo riconosciuto emanare dagli altri scritti del Nostro; parla dei danni, delle fatiche, dei disagi che porta seco il cercarla e in fine del vano frutto che essa è per produrre in caso che si conseguisca sia durante la vita che al di là della tomba.

In questa operetta [1], piena di concetti desunti dall'osservazione del vero e non in tutto eccessivi, non spira però quell'aria di deprimente pessimismo altrove avvertita; infatti il Leopardi vi ammette non solo la possibilità di conseguire, ma anche la dignità di cercare la gloria; afferma nella lettura essere capacità di dilettare, il che vale riconoscere una sorgente intellettuale di bene all'uomo; essere, per quanto in assai pochi, disposizioni e facoltà di apprezzare le produzioni del pensiero, ciò che presuppone un concetto positivo dell'attività dello spirito umano; procedere infine la società, benchè tarda ed a passi misurati, continuamente innanzi nel sapere. Ma poi, ricadendo nel solito pessimismo, viene a concludere che, quantunque la gloria degli studi sia difficilissima ad ottenersi e le qualità necessarie al suo acquisto siano esse stesse certa cagione d'infelicità, quantunque essa gloria non abbia di per sè gran valore, nondimeno chi è fornito di straordinario ingegno e non può adoperarlo, per la condizione

[1] Di essa puoi vedere una confutazione, in senso molto ottimistico, in G. Leopardi, *Detti memorabili di F. O., il Parini* ecc. con le osservazioni di *P. E. Castagnola* (Fir., Le Monnier, 1876), e ciò che ne dicono Gius. Finzi, in *Lezioni di Storia d. letter. ital.* (Tor., Loescher, 1895, vol. IV., parte 2, p. 217 sgg.) e Cesare Pagliese nel terzo punto dell'articoletto *La gloria e il Leopardi* (in *Lettere e arti*, di Bologna, a. II, n. 42, 8 nov. 1890, p. 675). — Della gloria nel L. parlò anche G. Bustico in un altro breve articolo della *Scena illustrata*, 1 ag. 1898, n. 15.

de' tempi, in cose più utili, deve di necessità cercare questa gloria, come l'unico bene, per quanto piccolo, che gli sia dato conseguire o sperare.

E qui appare chiaramente il principale sofisma delle illazioni leopardiane, quale fu bene avvertito dal Castagnola [1] nelle parole seguenti: « Il nostro Autore non di rado assume ne' suoi scritti di provare esser ferma regola e generalissima, cioè legge di natura, quello che in verità non è se non un turbamento o sospensione temporanea di essa per non ordinario concorso di cause accidentali ». Al che deve aver contribuito quel non lieve influsso dell'elemento personale, che manifesto appare ne' suoi lavori, e dal quale è bene spesso trasportato ora a prestare ai suoi personaggi l'eccesso dei sentimenti e pensieri propri, ora a generalizzare e ridurre come a legge comune, non solo i casi isolati di questo o quel tempo, di questo o quel luogo, di questo o quell'individuo o gruppo d'individui, ma i suoi proprî casi, i suoi proprî affetti, le sue proprie sensazioni; e noi sappiamo quanto questi furono infelici e di quali tetri colori si rivestissero al confronto di quelli dell'universalità degli uomini.

Nel nostro particolar caso poi della gloria, si pensi — come altri ha giustamente osservato [2] — « che l'Autore la separa affatto dal dovere e dalla soddisfazione del giovare ai nostri simili; quasichè in ciò che noi facciamo di grande e di buono dovessimo avere in mira soltanto il nostro godimento particolare, e quasichè le doti del grande ingegno e del cuore caldo, non fossero date all'uomo per un fine nobilissimo, qual è quello di promuovere la civiltà, e migliorare le condizioni fisiche e morali dell'umanità »; concetto che era già stato abbastanza largamente intuito ed efficacemente espresso dal Metastasio là dove canta [3]:

> « . . . . Quanto ha di ben la terra
> Alla gloria si dee: vendica questa
> L'umanità di vergognoso stato
> In cui saria senza il desio d'onore;

[1] Castagnola, ivi, p. 195.
[2] *Prose di G. Leopardi*, scelte e annot. dal Prof. Raffaello Fornaciari (Fir., Barbèra 1889, p. 61, nota).
[3] *Attilio Regolo*, II, 7; cfr. *Ezio*, III, 1 e *Temistocle*, II, 2.

Toglie il senso al dolore,
Lo spavento ai perigli,
Alla morte il terror; dilata i regni,
Le città custodisce; alletta, aduna
Seguaci alla virtù; cangia in soavi
I feroci costumi,
E rende l'uomo imitator de' Numi ».

V.

COEFFICIENZE E PARALLELISMI — CONCLUSIONE.

L'opinione che il Leopardi portò della gloria nel secondo periodo della sua esistenza, per quanto personale e moderna, non era del resto del tutto nuova. Questa tendenza pessimistica già la troviamo sviluppata tra gli scettici delle due scuole greche dei *Pirronisti* o della *Nuova Accademia* [1], i quali affermando dall'un lato l'impossibilità di conoscere alcunchè intorno alle cose e quindi di poter formare intorno ad esse alcun giudizio, dall'altro negando che l'uomo possegga anche nelle dottrine speculative un criterio di verità, concludevano alla perfetta indifferenza dello spirito di fronte ai problemi della vita; nel qual caso, si può chiedere col Petrarca [2]:

« Qual vaghezza di lauro? qual di mirto? »;

ricordiamoci anzi che Epicuro sentenziava essere « la gloria una chimera che nasce dalle false opinioni della nostra mente ». Ora noi sappiamo che il Leopardi studiò nella sua prima giovinezza assiduamente nei Greci, e che molte delle massime sconsolanti da lui sostenute, sono attinte da quegli scrittori; basta scorrere per poco i suoi dialoghi e le altre prose per imbattersi nei nomi di Pirrone scettico, di Crisippo e di Epitteto stoici, di Timone misantropo, di Porfirio neoplatonico, sostenitore del suicidio, di

[1]) Sul pessimismo greco v. R. Bonghi, *Introduz. al Fedone di Platone* (in *Dialoghi trad.*, Roma, fr. Bocca, 1881, vol. II) e Luigi Credaro, *Lo scetticismo degli Accademici*, Mil., Hoepli, 1893.

[2]) *Rime*, parte IV, son. I.

Teofrasto peripatetico — del quale abbiamo già riferito i foschi pensamenti intorno alla gloria — di Stratone da Lampsaco aristotelico e di più altri, per tacere dei greci poeti, quali Mimnermo, Teognide, Epicarmo e Simonide, della cui soave melanconia il Nostro fece echeggiare più di un accento ne' suoi *Canti* [1].

Ma codesto scetticismo gli può essere stato, non diremo già inoculato — chè il Leopardi ne portava in sè stesso la fonte —, ma favorito anche dalla lettura e meditazione dei libri biblici fatta fin da fanciullo, nei quali, di mezzo a tante affermazioni dell'umana piccolezza e infelicità, ricorreva frequente quella terribile massima *Vanitas vanitatum et omnia vanitas*, mesto gemito da tanti secoli emesso da Salomone [2] e reso quasi fantasma reale e saldo nell'*infinita vanità del tutto*, a cui s'informa la desolata filosofia di Giacomo.

Ma di fronte a codeste affermazioni scettiche intorno all'acquisto di una fama sì in vita che dopo la morte, l'antichità classica ne ebbe pure di ottimistiche e talora di entusiastiche, alle quali parve piuttosto avvicinarsi ed informarsi il concetto buono leopardiano nel primo stadio dell'esistenza, quando l'assillo del dubbio non aveva ancor fatto presa nello spirito del giovinetto [3]. Già qualche voce isolata ne abbiamo udita nel terzo punto della nostra ricerca, e di Tucidide e di Luciano e di Seneca, nè sarebbe difficile spigolarne altre, specialmente nei classici che il Leopardi certo ebbe tra mano; così tra i Greci Pindaro è fra i più confidenti nell'immanenza della gloria per gli uomini virtuosi: « No — egli esclama — la polvere della tomba non copre la gloria

Roma, eredi Botta, 1882, p. 36
[1]) Vedi Raff. Mariano, *Un nuovo libro su Leop.*, Parma, Battei, 1889, vol. I, e sg.; C. A. Traversi, *Spigolature classiche leopardiane*, (in *Nuove ricerche su la vita e le* G. A. Cesareo, *I precursori greci del pessimismo* 1892, p. 137 sgg.). — Crisippo e Diogene disprez- *opere di G. L.*, Tor., Roux e C., ed Aristotele, biasimando gli estremi viziosi, zarono la gloria come piacere pericoloso, inconsideratamente. Epicarmo poi sentenziava volle che nè si cercasse nè si fuggisse conseguente la gloria, a prezzo di gran che gli Dei vendono le belle cose, e per sudore.

Saggio sugli errori popolari
[2]) *Eccles.* I, 2; cfr. *De imit.* I, 1 e G. Leopardi, *Su questo argomento v. Vinc.* *degli antichi*, Fir., Le Monnier, 1855, p. 127 sg. — V. Visalli, *Salomone e Leop.* (in Gioberti, *Del primato* ecc., Brusselle, 1845, p. 358; *Op. cit.*, p. 570 sgg. *Napoli Letteraria*, a. II, 1885, n. 15), ed il cit. scritto del Pascoli, in e moderna, discorre bre-
[3]) Del concetto della gloria nelle diverse epoche, antica (in *Period. cit.*, p. 674 sg.), vemente G. Pugliese nel cit. art. *La gloria e il Leopardi*

illustre dei parenti [1] »; e altrove: « la gloriosa lode che segue gli uomini dopo la morte sia per mezzo degli oratori che dei poeti, sola indica la condotta degli estinti [2] »; ed a lui fa eco Euripide, che nell'*Andromaca* [3] riafferma il consolante miraggio:

> « Nè il tempo a strugger prende
> Degl'illustri gli avanzi, ed anco in morte
> Virtù sovr'essi splende ».

E la favola di Prodico, conservataci da Senofonte [4] e tradotta dal Nostro, si chiudeva essa pure con questa fiduciosa affermazione: « I seguaci della virtù sono grati agli Dei, cari agli amici, pregiati dalle loro patrie; e venuto il fine stabilito loro dal fato, non si giacciono senza onore in obblivione, ma immortalati e lodati fioriscono perpetuamente », mentre in Isocrate, del quale pure il Leopardi tradusse le *Operette morali*, leggeva questa saggia sentenza: « Tutti ne aspetta la morte; ma una morte bella è propria degli uomini onorati: la natura volle darla per premio [5] ». E pur tra i retori greci, nello studio dei quali egli tanto si addentrò, gli potè giungere all'orecchio quello che lasciò scritto Marcellino: « Colui che è lodato dai migliori e ottenne una fama aggiudicata, costui possiede nei tempi avvenire una rinomanza tramandata con le lettere, non soggetta ad essere scancellata dai critici posteriori [6] ».

Nè meno potè udire le incoraggianti voci dei classici latini: di Cicerone, che della gloria scriveva « esser pregio dell'ottimo, trasmessa per fama di molti e segnalati meriti verso i suoi, verso la patria, verso tutto l'uman genere », e che più innanzi aggiungeva: « Un animo generoso non è mai schivo delle consuete frivolezze che a noi concesse per vivere provvida la natura, ma

[1] *Olimp.*, VIII, *antistr.* IV, v. 8 sg.; cfr. *Olimp.* V, epod. I, v. 15 sg.
[2] *Pitic*, I, v. 133 sgg.
[3] V. 772 sgg.
[4] *Memor. di Socrate*, II, 1.
[5] *A Demonico*, 43.
[6] *Vita di Tucid.*, par. 35 — Degli scritti latini del Leopardi sui *Retori* v. G. Finzi, in *Lezioni* cit., p. 48 sg.

arde mai sempre del nobile desiderio dell'immortalità [1] »; di Sallustio, che con efficace antitesi esortava: « Poichè breve è la vita di cui godiamo, cerchiamo di lasciare di noi una memoria più durevole che si può [2] »; infine di Livio, di Cornelio Nepote e di Tacito [3], tutti ammiratori ed amanti della gloria secondo il concetto romano.

Sembrò piuttosto il Leopardi accostarsi sotto un certo riguardo al concetto che della gloria umana si formò il Medioevo cattolico, ritenendola fallace e passeggiera; e così udiamo il suo più schietto rappresentante, l'Alighieri, esclamare:

> « O vanagloria dell'umane posse,
> Com' poco verde in su la cima dura! [4] »;

la gloria alla quale egli aspira è rimorchiata a quella che può concedere Dio, anzi alla gloria stessa di Dio [5], ond'è che gli spiriti del paradiso, che in vita si adoperarono all'acquisto della fama terrena, hanno scemamento di beatitudine in cielo [6]. Nel Recanatese invece essa è agitata dal fato e dagli Dei come un falso miraggio dinanzi agli occhi degli uomini, i quali sono quasi sempre impotenti a raggiungerla, e prima e dopo la morte, per le stesse molteplici cause che vietano inesorabilmente il conseguimento della felicità.

Un'ultima osservazione, e questa di carattere piuttosto letterario. In tutti gli scritti leopardiani, anche in quelli giovanili

[1] *Pro Marcello*, 8-9: cfr. *Pro Archia*, 10 sg. Ricordisi che Cicerone aveva lasciato un trattato *De gloria*, che il Petrarca s'illuse di aver posseduto (v. P. de Nolhac, *Pétr. et l'humanisme* ec., Paris, Bouillon, 1892, p. 216 sgg.), e che il Leopardi fu in trattative col libraio Stella di Milano per curare una ristampa di tutte le opere dell'oratore latino, intorno a cui ci lasciò le *Notae in M. T. Ciceronis de Republica* (v. P. Moroncini, *Studio sul L. Filologo*, Nap., Morano, 1891, p. 211). — Anche Carneade opinò che la gloria era desiderabile.
[2] *Catil.* 1, 3: cfr. *Iug.* 1, 5; 2, 1-3; 55, 3. — Ricordisi che del L., nelle edizioni più comuni delle *Operette morali*, leggesi pure un breve *Dial. di un lettore di umanità e di Sallustio*, ove sulla gloria sta un pensiero, identico anche nelle parole a quello già riferito appartenente al *Dial. della Natura e di un'Anima*.
[3] Livio, *Hist.* II, 47 e XXVII, 43; Corn. Nep., *Cabria*, 3; Tacito, *Hist.* IV, 6.
[4] *Purg.* XI, 91 sgg.
[5] *Parad.*, XXXIII, 70 sgg.
[6] Ivi, VI, 112 sgg.; cfr. (in argomento Silvio Scaella, *Fama* (in *Saggi di studi sulla D. C.*, Matelica, Tonnarelli, 1887) e Vinc. Reforgiato, *Il sentimento della gloria in D. A.*, Catania, Galati, 1895.

che maggiormente rivestono abiti retorici o risentono comechesia della classica imitazione, la gloria è sempre espressa in forma di sentimento o di concetto, non mai di personificazione; essa non gli appare mai come

« Una donna più bella assai che 'l Sole »,

gemella di virtù, che incorona il poeta di ghirlanda di verde lauro [1], oppure come quella

« Che trae l'uom dal sepolcro, e 'n vita il serba »,

circondata dai grandi dell'antichità [2], quale si mostrò al Petrarca; oppure medesimamente come la vide in visione il Molza:

« . . . . Donna real, che, come duce
Traea schiere d'intorno,
E cantando venia con dolci accenti [3] »;

e nemmeno quale una deità collocata nell'alto dei cieli,

« Dove sorge fondata immobilmente
Di diamante immortal torre eminente »,

come la cantò il Marino [4], alludendo alle molte difficoltà di accedervi riconosciute anche dal Testi [5] là dove disse:

« Per dirupate vie vassi alla gloria
E la strada d'onor di sterpi è piena »,

dal Testi, autore molto studiato e apprezzato dal Nostro; questi osò invece guardarla di fronte qui sulla terra, fissarla nel volto

---

[1]) *Rime*, parte IV, canz. 3.

[2]) *Trionfo della Fama*, capitoli tre.

[3]) Canz. *La Gloria* (in *Scelta di poesie liriche tratte dai più celebri autori di ciascun secolo*, vol. II, p. 47, Pavia, Capelli, 1824). — Nel nostro 500 si fece un gran ragionare, anche in prosa, della gloria e degli argomenti ad essa affini: ricordiamo che ne discorre Flaminio Nobili nel II de' suoi libri: *Dell'Onore* (trad. da Pellegrino Bernardi, Bol., Bonardo, 1550); Francesco de Vieri nel *Trattato della Lode, dell'Onore, della Fama e della Gloria* (Fir., Marescotti, 1579) e T. Tasso nel *Dialogo* primo *Della Nobiltà* (in *Prose, parte* V., Ven., Vassalini, 1587).

[4]) *Adone*, XI, 98-104.

[5]) Ode a Carlo Emanuele duca di Savoia. — Il Chiabrera canta egli pure che vano è il desiderio della gloria (la V delle *Odi morali*), ma pensa che essa si possa guadagnare colle opere grandi (*Od.* XVIII) e che provenga dalla virtù (*Od.* X, XIX e XXXIII).

austero di mezzo alle altre passioni, e filosofeggiandovi attorno sfrondarla di quante illusioni la fantasia degli antichi l'aveva, per quanto velata, resa supremamente amabile [1].

Ma, chiediamo noi finalmente, che è questo sì frequente parlar della gloria, questo considerarla nei molteplici suoi aspetti, questo ricercarla nelle diverse contingenze del vivere umano, questo proseguirne gli effetti persin dopo morte, se non un indizio palese che il Leopardi l'amò e desiderò ardentemente anche quando gli parve affetto poco buono, anzi pericoloso? — Vi sono amori con sì fatta ardenza d'ideali nutriti e vagheggiati da fanciullo, che rimangono latenti in fondo all'animo per tutto il restante della vita, quantunque misti con molto di amaro e per quanto tristi vicende li attraversino e perturbino. Non vogliamo con ciò ammettere una contraddizione tra lo spirito dell'uomo ed i pensamenti dello scrittore; constatiamo solo un fatto frequente assai ad accadere a noi stessi; or si guardi se non è questo il caso di applicare la sentenza di Tacito, essere la gloria l'ultima veste che lascino anche i filosofi [2].

Di più, nell'avere il Leopardi ne' suoi primi anni cullato tanto ideale e fattone poi oggetto di tanta parte de' suoi scritti, è pur d'uopo riconoscere la coscienza che il genio suole avere della propria missione e del proprio valore, coscienza che possedettero in maggior o minor grado e che espressero più o meno palesemente quei grandi che vagheggiarono e raggiunsero di fatto la gloria, quali un Orazio, un Ovidio, un Dante, un Tasso, uno Shakespeare, un Manzoni [3], nella cui fulgida schiera la posterità ha meritamente collocato il nome del Recanatese. Quella rinomanza, il culto della quale gli è costato tanti sudori, tanti sacrifici, tante amare delusioni, gli è pur sopravvenuta dopo la morte per comune consenso piena, risplendente, rimuneratrice: oggi l'Italia, con-

---

[1]) Anche i moderni avevano preceduto il L. nell'argomento, e basterà ricordare il cap. *Les Essay*, chap. XVI, livr. 2); il *Saggio intorno alla gloria* del Montaigne (in *Les Essay*, chap. XVI, livr. 2); il Saggio della Staël (v. *De l'influence des passions sur le bonheur, De l'amour de la gloire* ecc., chap. 1); il dialogo *La virtù sconosciuta* dell'Alfieri e la VII delle *Prose* d'I. Pindemonte.

[2]) *Loc. cit.*

[3]) *Odi*, III, 30; *Metam.* XV, 871 sg.; *Parad.* XXV, in.; *Lettera ad A. Costantini*, aprile 1595; *Sonetti all'amico* (in *N. Antol.*, 1 aprile 1890, p. 450); *Il cinque Maggio*, v. 25.

memorando a sì alte voci quel nome, gli rende una solenne giustizia.

Così si adempie nella ricorrenza del giorno centenario della nascita di Giacomo Leopardi, quell'ardente suo voto giovanile: « Io voglio alzarmi e farmi grande ed eterno coll'ingegno e collo studio »; così si compie la profezia fattagli dal Giordani: « Voi da codesta solitudine, che vi ha formato sì grande, uscirete e col nome e colla penna, grande e maestoso, come un sole »; così collo sguardo attonito lo seguiamo trasportato di generazione in generazione sino ai posteri più lontani, secondo l'espressione Oraziana, *fulgente constrictum Gloria curru*.

Bergamo, 29 giugno 1898.

Prof. ACHILLE MAZZOLENI.

SOMMARIO